(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume XII



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

La strage di Portella della Ginestra

Il bandito Giuliano. I processi

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

Armando Curcio

Associazione Sette Colonne

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VII
La strage di Portella della Ginestra
Situazione generale. Giuliano e la sua banda 1
La Strage di Portella della Ginestra
Sentenza del 3 maggio 1952. Corte di Assise di Viterbo 19
La Strage di Portella della Ginestra
Estratto della Sentenza del 10 agosto 1956. Corte di Assise di Appello di Roma 331
Processi contro Salvatore Giuliano e la sua banda 351
Rapporto trasmesso dal Ministero dell'interno il 3 maggio 1966 riguardante la morte del bandito Salvatore Giuliano 379
Rapporto del 26 settembre 1946 dell'Ispettore di Pubblica Sicurezza per la Sicilia sulle origini e sulle attività criminose della Banda Giuliano 397
La strage di Portella della Ginestra. Documenti dell'Archivio Centrale dello Stato 425



Introduzione

Primo maggio 2022: Portella della Ginestra 75 anni dopo

Ore 10,30 - Circa 400 persone Comuni Piana Albanesi e S. Giuseppe Jato giunti in località Portella-Ginestra scopo celebrazione anniversario odierno stati improvvisamente fatti segno da vicino Monte La Pizzuta da fuoco armi automatiche opera sconosciuti, poco dopo allontanatisi verso S. Giuseppe Jato. Finora lamentansi 8 decessi e oltre 10 feriti. || Dall'Alto Commissariato sono stati inviati sul posto 100 carabinieri con 3 autoblinde.

(...) Riassumo fatti accaduti località Portella Ginestra Comune Piana Albanesi (Palermo). Ore 10,30 primo maggio circa 1000 persone comuni Piana Albanesi, S. Giuseppe Jato e S. Cipirello si riunirono come tempi pre et post fascismo citata contrada Portella Ginestra per celebrazione festa lavoro. Mentre oratore Blocco Popolo riuscito in Piana Albanesi vittorioso elezioni regionali iniziava discorso, numerose raffiche armi automatiche – finora stabilito mitra – provenienti limitrofi costoni rocciosi poco distanti durante circa 10 minuti, causavano morti e feriti tra popolazione inerme. Malfattori dileguatesi dietro predetti costoni. Tra civili morti sette tra cui una donna nonché 33 feriti di cui 3 donne e un bambino. Immediata azione intesa autorità politica e P.S. rinforzi anche con autoblindo ricerche portato finora 50 fermi tra Piana Albanesi e S. Giuseppe Jato. 14 ricercati tra cui pregiudicati irreperibili. Servono indagini ricerche energiche ampio raggio. Misure adottate valse evitare reazione. Fermento est vivo et diffondentesi provincia con possibilità estese ripercussioni. Vuolsi trattarsi organizzazione mandanti più centri appoggiati mafia at sfondo politico con assoldamento fuori legge.

Seguito precedenti dichiarazioni p.n. relative eccidio Portella Ginestra Piana degli Albanesi (Palermo) durante ulteriori ricognizioni zona suindicata rintracciate complessive 6 postazioni armi un fucile mitragliatore Breda mod. 30 con 4 caricatori vuoti et circa 200 bossoli armi automatiche varie et fucili auto-moschetto anche americane (...)

Fonte: Archivio Centrale Dello Stato



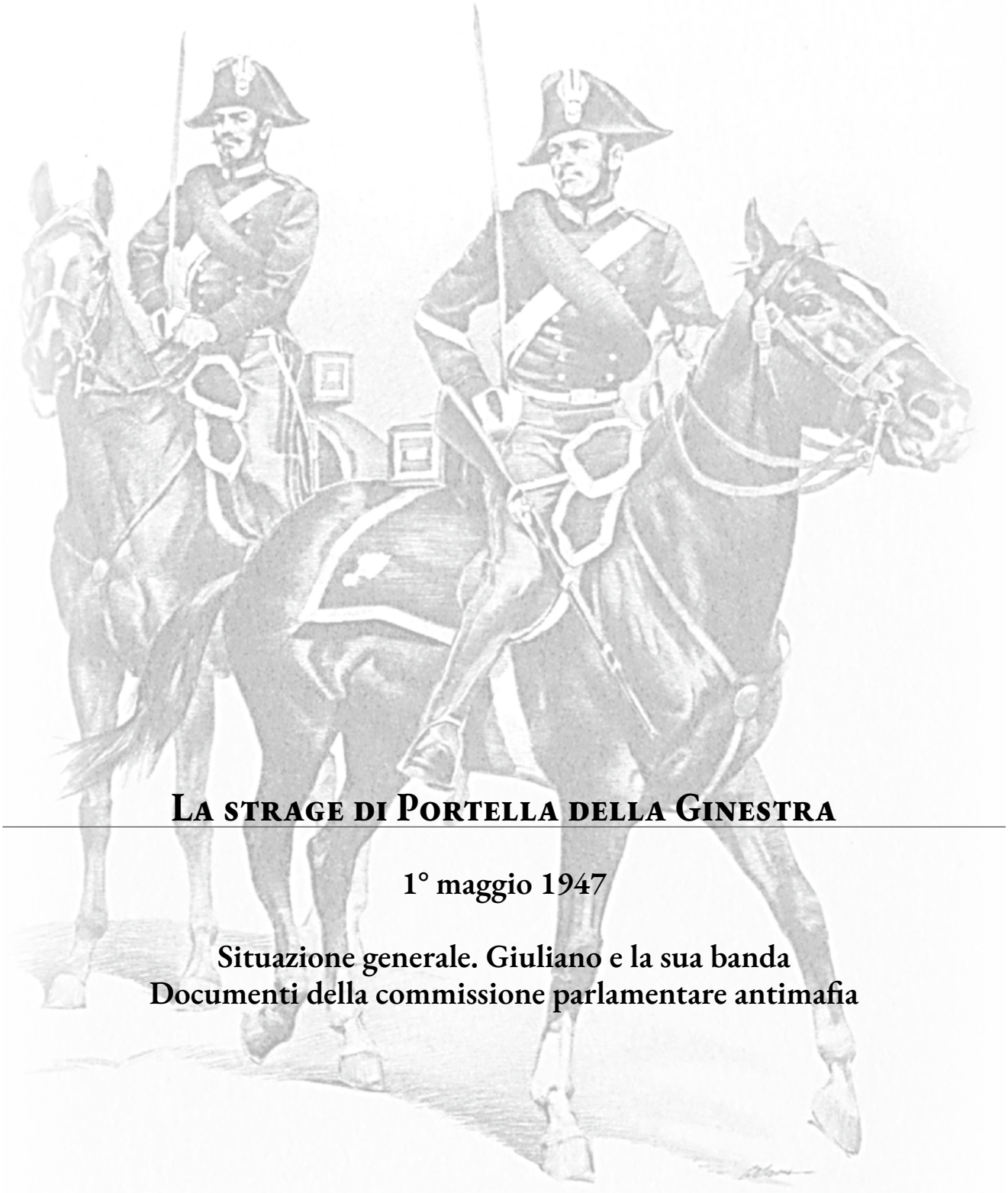

La strage di Portella della Ginestra

1° maggio 1947

Situazione generale. Giuliano e la sua banda
Documenti della commissione parlamentare antimafia

CAMERA DEI DEPUTATI

V LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **2-*sexies***

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

PRESIDENTE: **CATTANEI FRANCESCO,** *deputato*

COMMISSARI: ADAMOLI GELASIO, *senatore;* AZZARO GIUSEPPE, *deputato;* BERNARDINETTI MARZIO, *senatore;* BISANTIS FAUSTO, *senatore;* BRUGGER PETER, *senatore;* BRUNI EMIDIO, *deputato;* CAGNASSO OSVALDO, *senatore;* CASTELLUCCI ALBERTINO, *deputato;* CIPOLLA NICOLÒ ROSARIO, *senatore;* DELLA BRIOTTA LIBERO, *deputato;* FLAMIGNI SERGIO, *deputato;* FOLLIERI MARIO, *senatore;* GATTO SIMONE, *senatore;* GATTO VINCENZO, *deputato;* JANNUZZI RAFFAELE, *senatore;* LI CAUSI GIROLAMO, *senatore;* LUGNANO FRANCESCO, *senatore;* MALAGUGINI ALBERTO, *deputato;* MERLI GIANFRANCO, *deputato;* MEUCCI ENZO, *deputato;* NICOSIA ANGELO, *deputato;* PAPA GENNARO, *deputato;* SANGALLI CARLO, *deputato;* SCARDAVILLA CORRADO, *deputato;* SGARLATA MARCELLO, *deputato;* SIGNORELLO NICOLA, *senatore;* TORELLI CARLO, *senatore;* TUCCARI EMANUELE, *deputato;* VARALDO FRANCO, *senatore;* ZUCCALÀ MICHELE, *senatore.*

Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia

Approvata nella seduta del 10 febbraio 1972

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

L'interesse di una ricerca sui rapporti tra mafia e banditismo è connesso, soprattutto, alla particolare situazione in cui si è trovata l'isola nel periodo di storia recente, che va dallo sbarco di truppe alleate sino al 1950.

Non che il problema, visto nei suoi aspetti essenziali e di fondo, possa essere limitato a quest'ultimo e relativamente recente periodo della vita e della storia siciliana; in quanto, esso, si pone già per gli anni pre e post risorgimentali, oltreché per quelli del primo dopoguerra. Ma ai fini stessi che si propone l'inchiesta parlamentare, il rapporto tra mafia e banditismo negli anni che vanno dal 1943 al 1950 esce dall'ambito di una valutazione propriamente storica per collegarsi all'attualità, nei suoi aspetti relativi alle strutture economiche, ai rapporti sociali, allo scontro di forze politiche. Ciò anche se, nel corso di un ventennio, le attività mafiose hanno nettamente mutato il loro campo di azione, al di là degli stessi mutamenti subiti dall'economia e dalla società dell'isola, del mutato rapporto tra strati sociali, forze economiche e gruppi politici e della diversa configurazione degli elementi sostanziali dell'esercizio del potere.

È stato detto che, mentre la mafia ha costituito per oltre un secolo un elemento di conservazione del sistema economico-sociale-statuale, il banditismo, insorto e sviluppatosi nei periodi di crisi dello Stato, è stato sempre manifestazione di rottura del sistema.

Al di là di una concezione schematica (anche se essenzialmente valida) sono da considerare, nel periodo ora in esame, le varie e talora contrastanti fasi che il rapporto mafia-banditismo ha attraversato negli anni del secondo dopoguerra: dall'iniziale estraneità, al successivo e spesso cruento contrasto, alla convivenza basata su convergenti interessi, alla funzione di elemento indispensabile alla liquidazione del banditismo che la mafia sostanzialmente realizza, avvalendosi financo degli organi del potere dello Stato.

È perciò che nello studio dei rapporti mafia-banditismo si presenta anzitutto la necessità di inquadrare il fenomeno nella situazione determinatasi e sviluppatasi in Sicilia tra il 1943 ed il 1950, nei suoi aspetti economici e politici, assumendo, per questi ultimi, particolare risalto il regime di occupazione militare alleata, il separatismo, la travagliata affermazione dell'autonomia regionale, gli sviluppi della lotta politica e dei movimenti di massa.

I.

MAFIA E BANDITISMO DAI PRECEDENTI STORICI ALLA FINE DEL SECONDO DOPOGUERRA

All'indomani dello sbarco in Sicilia delle truppe anglo-americane, i responsabili del governo militare di occupazione affidarono il novanta per cento delle amministrazioni dei comuni a politici separatisti.

Tali scelte erano state evidentemente predisposte dai responsabili americani ed inglesi da tempo. Esse tendevano a contrapporre, almeno in un primo momento, e in previsione di difficoltà nell'occupazione o nel mantenimento da parte delle truppe alleate, di tutto o di parte del territorio isolano, una classe dirigente che potesse contrapporsi al Governo italiano, capace di organizzare e dirigere un eventuale movimento di resistenza. Il sostegno però che gli occupanti davano ai separatisti aveva una ragione, forse, più profonda: l'interesse, cioè, di appoggiarsi, ai fini di rafforzare l'occupazione di truppe straniere e belligeranti, alla classe tradizionalmente predominante nell'isola, da cui era dipesa per secoli, e ancora dipendeva, la sopravvivenza di milioni di contadini. Il movimento per l'indipendenza siciliana era ispirato sostanzialmente da feudatari i quali avevano in programma, attraverso l'appoggio degli occupanti, di instaurare un sistema politico, che venisse a sostenere quell'equilibrio economico che aveva, per secoli, caratterizzato i rapporti tra la classe proprietaria e la classe contadina.

Gli uomini-guida di quel movimento siciliano furono Antonio Canepa, Andrea Finocchiaro Aprile, Lucio, Alessandro e Giuseppe Tasca, Concetto Gallo, i fratelli duchi di Carcaci, il barone Stefano La Motta e Antonino Varvaro: un professore di diritto all'università di Catania, un ex parlamentare, facoltosi proprietari terrieri, un avvocato.

È vero che il movimento aveva un'ala sinistra, che non intendeva accettare la caratterizzazione che esso poi definitivamente assunse, ma la scarsissima influenza che l'ala sinistra esercitò fino a quando operò all'interno di esso, e il fallimento sul piano organizzativo ed elettorale che registrò quando si scisse per diventare Movimento autonomo, dimostrò inequivocabilmente la natura reazionaria e conservatrice del movimento di indipendenza siciliano. Tale natura compresero subito i partiti del CLN, che vi si contrapposero, rifiutando di esistere come movimenti seppure ideologicamente caratterizzati, ma in una scelta separatista e in una isola stato-indipendente. Essi svilupparono, invece, una battaglia politica di tipo autonomistico ma unitario e alcuni di essi anche di attacco alla struttura della proprietà terriera, che costituiva il colpo più efficace alla sostanza delle tesi separatiste.

A guardare, con attenzione, alle vicende politiche e sociali del secondo dopoguerra in Sicilia si riscontrano le medesime caratteristiche delle lotte sociali degli ultimi 150 anni; lotte che talvolta assunsero un carattere più propriamente politico ma che, nelle coscienze dei protagonisti di prima linea, i contadini ed i proprietari, restavano solo sociali.

Nel 1943 i sostenitori dell'equilibrio di tipo sostanzialmente feudale furono i separatisti. Essi, come già nel 1848, nel 1860, nel 1866, nel 1893 e nel periodo 1920-1923 altre forze politiche avevano fatto, si assunsero il ruolo di impedire, attraverso la

lotta politica e poi attraverso la violenza, quando la prima volgeva al fallimento, l'accesso alla terra dei contadini. L'ingiustizia reale, patita dalla Sicilia dall'unificazione, era la facciata, la tesi apparente: la vera era e restava la difesa del privilegio agrario. Ogni vicenda politica o sociale in Sicilia, peraltro, ha sempre avuto, come componente fondamentale, la questione agraria, dominata da un motivo centrale e sempre presente: da una parte i contadini alla ricerca disperata della proprietà della terra, dall'altra i proprietari di essa risoluti ad impedirlo con ogni mezzo.

Con la fine formale della feudalità in Sicilia (1812) la distribuzione delle terre demaniali ai contadini (che avrebbe potuto costituire una delle occasioni più propizie per quella ridistribuzione della ricchezza, che avrebbe potuto favorire — per diverso processo — la nascita di quella classe media che nel centro dell'Europa e nell'Italia del nord aveva assicurato alcuni secoli prima una crescita uniforme e socialmente equa di quelle comunità) non avvenne, nonostante il loro buon diritto.

Quelle terre, invece, furono via via incorporate, attraverso mille espedienti pseudo-legali, alle proprietà dei possidenti, auspice il pubblico potere.

I moti del 1848, che passarono alla storia come moti risorgimentali e che unirono gli uomini che li promossero e che ne furono i protagonisti, al grido di « Viva la libertà », ove « libertà » per ognuno stava, forse inconsapevolmente, per interesse di classe, di fatto furono di natura profondamente sociale: essi fallirono perché gli interessi del mondo economico e della classe dominante furono messi in discussione e in pericolo dalla partecipazione popolare e contadina, che aspirava alle terre demaniali, e perché i capi di essa non si resero conto della vera natura dei moti e delle ragioni profonde che li avevano suscitati.

Il modo con cui Pasquale Calvi fu eliminato dalla scena politica, le « controsquadre » organizzate dai proprietari terrieri per la loro incolumità personale, ma in effetti per soffocare la rivolta contadina; l'improviso smarrimento di Ruggero Settimo e dei suoi amici, che furono repentinamente abbandonati dai loro sostenitori, lo dimostrano chiaramente. In realtà « la guardia nazionale nasceva dall'eterno sospetto di chi possiede contro chi non possiede », afferma giustamente Giuseppe La Farina.

Il ritorno dei Borboni costituiva, per gli agrari, il male di gran lunga minore rispetto alla perdita del monopolio della terra. Identicamente avvenne 12 anni dopo, nel 1860, quando Garibaldi ottenne contro i Borboni l'aiuto dei contadini promettendo loro la terra. Ma quando, con i due decreti del maggio e del giugno, egli mantenne la promessa, abolendo la tassa sul macinato e concedendo la terra ai contadini, si scatenò la reazione. La classe dirigente rinunziò immediatamente alle opportune garanzie di unione all'Italia con il mantenimento di una certa forma di autonomia, accettando la tesi cavouriana della annessione « incondizionata ». Così — e forse in cambio — i decreti furono revocati e Bixio e l'esercito piemontese si incaricarono di ristabilire l'« ordine » attraverso una di quelle dure repressioni, condotte dall'esercito italiano, che caratterizzarono i primi decenni della vita dello Stato unitario in Sicilia.

Anche allora, come premio di consolazione, ci fu la promessa del prodittatore Antonio Mordini di una futura distribuzione ai contadini delle terre degli enti ecclesiastici, nel frattempo confiscate. Promessa che il 18 ottobre, tre giorni prima della giornata del Plebiscito, fu solennizzata attraverso un decreto che stabiliva la distribuzione o la concessione in enfiteusi ai coltivatori di 230 mila ettari di terra.

Ma, ancora una volta, il decreto non fu applicato e si credette bene di incamerare le terre per venderle ai proprietari terrieri, per drenare i capitali che, nell'isola, ancora abbondantemente esistevano. E questo provvedimento contribuì in maniera determinante a suscitare quella rivolta che ebbe inizio a Palermo il 16 settembre 1866 e che fu soffocata dopo sette giorni. Ma le condizioni del ceto contadino, sempre pronto a

battersi, sotto la bandiera di chiunque, per la proprietà di una terra che, in una economia chiusa come quella siciliana, costituiva elemento esistenziale, non potevano che peggiorare, come tutta la letteratura al riguardo ha abbondantemente e unanimemente dimostrato.

I moti del 1893, che cominciarono con la sparatoria sui contadini di Catalvuturo che tornavano dalla occupazione di terre incolte, e che dilagarono furiosamente in tutta la Sicilia, vengono a confermare il senso vero della lotta politica e sociale nell'isola.

Del resto, il carattere conservatore della democrazia prefascista e la sua esplicita volontà di mantenere sostanzialmente immutata la situazione economico-sociale ereditata, risulta dalla durissima repressione delle agitazioni contadine del 1893 ordinata dall'ex rivoluzionario Francesco Crispi, che si comportò in modo ambiguo già in occasione delle agitazioni per la terra del 1860, e non certamente in buona fede in quella occasione, dopo le notizie che da tutte le parti gli arrivavano (relazione del prefetto di Messina del 1883, atti della Giunta di inchiesta agraria, presieduta da Jacini, del 1884, « memorando al Governo italiano per la durevole pacificazione della Sicilia » presentato da un'assemblea popolare di Palermo).

E lo stesso Giolitti, nonostante le critiche rivolte nei confronti di Crispi in questa occasione, contribuendo così ad evidenziare l'atmosfera addirittura reazionaria che si viveva in Sicilia, non si rese conto del carattere rivoluzionario del movimento e lo scambiò, probabilmente perché la scelta di Crispi era sostanzialmente anche la sua, per un « movimento economico pienamente giustificato dalle penosissime condizioni in cui si trovavano i contadini ed i minatori... ».

Ma, come la democrazia prefascista pur di penetrare e consolidarsi anche in Sicilia si era schierata dalla parte della classe dominante, abbandonando la massa dei contadini nelle mani dei grossi proprietari terrieri, così il fascismo, pur di affermarsi senza difficoltà, accettò di conservare e salvaguardare l'equilibrio economico e sociale esistente, in cambio dell'appoggio politico degli agrari, sufficiente, come peraltro per i democratici prefascisti, per il mantenimento dell'ordine pubblico, non importa se nella ingiustizia e senza controlli e critiche di ogni linea di politica economica e di politica estera.

E il fascismo, figlio soprattutto della reazione agraria, operò in maniera da consolidare la situazione preesistente al suo avvento, come dimostra la dinamica della grande proprietà fondiaria siciliana, impegnando l'agricoltura meridionale e siciliana in quella « battaglia del grano » che, oltre ai danni che provocò all'agricoltura intensiva italiana, « rafforzò ancora la supremazia della grande azienda, l'aiutò ad ottenere di fatto, nel periodo decisivo, i suddetti recuperi » (Vochting).

Tutto il patrimonio di lotta e di avanzamento verso una giustizia sociale nei problemi agrari, portata avanti dalle forze cattoliche e socialiste durante il tormentato periodo del primo dopoguerra fu completamente disperso. Della legge presentata dai deputati cattolici nel 1919 — per esempio — sullo smantellamento del latifondo, attraverso la quotizzazione e l'esproprio, che costituiva la conclusione di un dibattito che si era iniziato all'interno del movimento politico dei cattolici nel gennaio del 1917 ad Agrigento, in occasione del congresso dei sindaci siciliani, non si sentì più parlare, e alla fine del 1943, dopo venti anni di politica agraria fascista, la proprietà della terra era più che mai nelle mani di pochi.

Nessuna meraviglia, quindi, se gli agrari, prevedendo e paventando la seconda ondata di agitazioni contadine per la terra, stavolta sostenute dalle forze politiche antifasciste, tentino, in tempo, l'utilizzazione della forza delle truppe di occupazione, per precostituirsene una propria, a difesa e consolidamento del sistema economico che li favorisce.

È questo il quadro ove le lotte politiche si accendono all'indomani dell'occupazione della Sicilia, nel 1943, ove le compo-

nenti tradizionali della società siciliana cercano una loro collocazione. E mentre le forze popolari, come i cattolici e i socialisti, hanno la possibilità di ricollegarsi al passato, alle loro tradizioni di lotta contro il feudo e il privilegio agrario, e le altre forze laiche limitano la loro azione ad una contestazione formale contro il comportamento dello Stato e alla richiesta di una struttura autonomistica, il Movimento Indipendentista Siciliano chiede senza mezzi termini l'indipendenza della Sicilia.

In questo stato di cose, la mafia si colloca subito a fianco dei separatisti, non tanto perché ne prevede la vittoria, assai incerta al momento della sua adesione ufficiale al Movimento, che può farsi risalire al 1943, quando Calogero Vizzini, capo riconosciuto della mafia, partecipa il 6 dicembre ad una riunione segreta del movimento separatista in Palermo, quanto perché intuisce che il feudo si difende con il Movimento Indipendentista Siciliano.

L'adesione di Vizzini, che viene a confermare la natura conservatrice del Movimento di indipendenza, chiarisce anche la natura della mafia che riconosce nella sopravvivenza del feudo la propria.

Sarebbe stato, peraltro, un atto suicida da parte della mafia affidarsi a forze politiche che annunciavano programmaticamente lo smantellamento del feudo e delle sovrastrutture parassitarie che vi prosperavano. E la mafia è un'organizzazione parassitaria che sfrutta le strutture del feudo, le sostiene, se ne fa strumento di violenza per salvarle nel momento in cui particolari circostanze storiche o sociali minacciano di rovesciarle.

Il ruolo della mafia, dal periodo risorgimentale al 1950, appare come un filo rosso sulla massa grigia degli scontri sociali. Si muove, questo filo, non autonomamente ma quale strumento degli interessi agrari per soffocare o contribuire a soffocare i moti contadini tendenti a instaurare un rapporto più equo con la proprietà della terra. La mafia, prima che un organismo che si arricchisce minacciando gli agrari e sfruttando i contadini, è uno strumento a disposizione di un sistema ingiusto e le « controsquadre », organizzate nel 1848 dai proprietari terrieri, avevano un carattere specificamente mafioso.

Nel 1860, la mafia si schiera con i proprietari a difesa del feudo e contro la distribuzione della terra ai contadini; nel 1867 appoggia la borghesia agraria; nel 1894 acquisisce di fronte al Governo benemerenze non lievi nella repressione antipopolare. Infine, il fascismo, garantendo con la potenza del suo apporto statuale un sistema economico, in cui alla mafia era affidato il ruolo di mallevadore e di gendarme, si sostituì sostanzialmente ad essa. Solo così si spiega, più che dalla durezza della sua azione repressiva, il successo del prefetto Mori. Certo, non gli fu difficile colpire gli esecutori delle decisioni mafiose, strumenti ormai inutili e abbandonati, senza protezione omertosa, in balìa della forza pubblica, a cui erano consegnati dagli stessi capi mafiosi.

Il fascismo si era impadronito, istituzionalizzandoli, degli strumenti della mafia, spacciandoli come strumenti indispensabili per il buon andamento delle campagne ed aveva creato, con i medesimi uomini della mafia, dei corpi paramafiosi che assolsero esattamente lo stesso compito affidato, prima del suo avvento, ai « campieri » o ai « guardiani ». Soltanto che i nuovi « campieri » ed i nuovi « guardiani » degli agrumeti vennero riuniti in una cerimonia retorica e pomposa e venne loro solennemente consegnato il distintivo fascista e richiesta la fedeltà al regime.

Nei cinque anni, che vanno dal 1943 al 1948, la mafia si muove in difesa di quelle strutture agrarie che le garantiscono la sopravvivenza e la prosperità, appoggiando sul piano elettorale ed organizzativo il movimento separatista, che si è guardato bene dal prendere posizione chiara sulla questione agraria, limitandosi ad affermare nel *memorandum* inviato a San Francisco che « non importa la questione della proprietà della terra..., importa la fornitura di strumenti ai contadini ».

La massiccia partecipazione della mafia per fare fallire i « granai del popolo », fallimento questo che va tutto a vantaggio dei grossi proprietari terrieri e dei contrabbandieri mafiosi, loro complici, dimostra il suo collegamento, anche operativo, con i feudatari del mondo separatista.

Ma il collegamento fra mafia e banditismo, che è di natura permanente e strutturale nei momenti non caratterizzati da forti tensioni, diventa anche di natura politica, come avvenne in occasione dell'azione violenta decisa dai capi separatisti quando si rendono conto dell'impossibilità — oramai — di una vittoria sul piano politico, essendo venuto loro a mancare l'appoggio inglese ed americano per la costituzione di uno Stato siciliano indipendente.

La mafia ha bisogno del banditismo, della delinquenza comune: strumenti indispensabili delle sue azioni criminose, i banditi e i delinquenti, fino a quando non diventano pericolosi per la sua incolumità, ottengono protezione e sostegno. Gli organi della polizia e dei carabinieri sono sostanzialmente impotenti di fronte alle manifestazioni delinquenziali. Cadono nella rete delle forze dell'ordine delinquenti di cui la mafia non ha più bisogno, ovvero che hanno tradito, o si accingono a farlo, violando le rigide regole di omertà e di scellerata solidarietà. E, probabilmente, senza la collaborazione dei Miceli e dei Minasola (mafia monrealese) difficilmente la cattura dei banditi più pericolosi avrebbe potuto essere effettuata senza spargimento di sangue e con tanta facilità.

Si chiude così — ancora una volta nella storia siciliana — il circuito di collaborazione fra mafia e politici, i quali, da posizioni separatiste prima e probabilmente monarchiche dopo, difendono strenuamente la logica economica del latifondo e si servono della mafia e di delinquenti, da quest'ultima assoldati, per spargere terrore e morte.

La fine del rivoluzionario Canepa, rimasta avvolta nel mistero, attribuita alla reazione degli agrari preoccupati della riuscita di una rivoluzione, che avrebbe potuto rovesciare il sistema agrario sostanzialmente feudale, non attenua invece la carica di violenza sovvertitrice del movimento, il quale non esita un momento a ingaggiare i banditi per le azioni più ignobili e financo paramilitari.

È pienamente d'accordo Calogero Vizzini, il quale, appoggiando con forza il ricorso all'azione armata, afferma in polemica con Varvaro, che si opponeva all'ingaggio dei banditi, « di poter assumere, in qualsiasi momento, il controllo dei fuorilegge, dicendo esplicitamente, che contro questi ultimi nulla avrebbe potuto mai la polizia senza l'appoggio della mafia » (GAIA FILIPPO, *L'esercito della lupara*, p. 235).

Questa affermazione è veramente realistica, quando si confronti la diversa evoluzione dei due « eserciti » separatisti. Nella Sicilia occidentale operava Giuliano, in quella orientale i niscemesi: due bande forti e note, che si potevano considerare delle vere e proprie unità da combattimento, quasi militarmente inquadrate, disciplinate e armate. Perché allora trascurarne la forza d'urto, quando il Movimento aveva tanto bisogno di costituirne una? Il Varvaro, uomo di sinistra, anche se più malleabile di quanto non fosse stato il Canepa, in quella occasione, come si rileva anche da una sua deposizione resa all'Antimafia, si oppose recisamente. Egli vedeva chiaramente a cosa si andava incontro, alimentando certi progetti e discordava anche sull'iniziativa di una azione armata, finché si poteva continuare a lottare sul piano politico, perché pensava si dovesse contare, semmai, sulla spontanea partecipazione del popolo. Gli altri congressisti non furono dello stesso parere: c'era la presenza rassicurante di don Calogero Vizzini, che garantiva protezione e immunità, oltre che un effettivo controllo su uomini sbandati e ignari di qualsiasi autorità che non fosse quella del capobanda. Il Varvaro, era ormai chiaro, non l'avrebbe spuntata nelle numerose riunioni, che per tutto il mese si tennero nella villa di San Lorenzo ai Colli, presso Palermo. Un inatteso colpo di scena tagliò netto le discussioni. Alla fine di settembre, De Gasperi, ministro degli esteri

del Governo Parri, recatosi a Londra durante la « Conferenza dei Cinque », veniva a conoscenza che il Movimento Indipendentista Siciliano aveva inviato, alla Conferenza, un *memorandum*, con il quale chiedeva l'appoggio delle potenze alleate per ottenere l'erezione della Sicilia in Stato sovrano ed indipendente. In quel documento si affermava, tra l'altro, che i siciliani non avrebbero esitato, all'occorrenza, ad impugnare le armi contro l'Italia. De Gasperi rimase fortemente imbarazzato di questa seconda azione svolta dal Movimento in sede internazionale — un primo *memorandum* inteso ad ottenere l'appoggio delle grandi potenze per raggiungere la separazione della Sicilia dallo Stato italiano era stato inviato dal Movimento alla Conferenza di San Francisco nel marzo dello stesso anno — e ritornato in Italia ne parlò, allarmato, ai membri del Governo. Parri, già preoccupato per la situazione dell'ordine pubblico nell'isola per la presenza di bande armate, dopo essersi consultato con altri membri del Governo e con l'allora Alto Commissario per la Sicilia, onorevole Aldisio, decise il fermo e l'invio all'isola di Ponza di Finocchiaro Aprile, Varvaro e Restuccia, i quali furono arrestati in data 3 ottobre 1945.

I grossi proprietari fondiari e gli altri capi separatisti, temendo un più energico intervento governativo, abbandonarono ogni tattica temporeggiatrice e pensarono di prevenire l'eventuale azione dei corpi di polizia prima sollecitando e portando poi a termine un accordo con Giuliano, per promuovere, nelle zone ove fu loro possibile, una serie di conflitti, talvolta violenti e crudeli, se pur sempre sterili, con le forze dell'ordine. Il più grave, tra questi episodi criminosi, si verificò il 16 ottobre 1945. Quel giorno, il bandito Avila che, agganciato dai separatisti, aveva ricevuto l'ordine di mantenersi pronto per ogni evenienza, si appostò, con gli altri della sua banda in contrada Apa, a pochi chilometri dall'abitato di Niscemi e tese un'imboscata ad una pattuglia di sette carabinieri, che rientrava da un servizio di perlustrazione. I banditi, superiori per numero e muniti di armi automatiche e bombe a mano, dopo breve, serrato conflitto ebbero facilmente la meglio sui militari, peraltro armati di moschetti 91: sul terreno restarono un appuntato e due carabinieri.

Pochi giorni prima c'era stato il convegno di ponte Sagana, una località a metà strada fra Montelepre e San Giuseppe Jato, durante il quale fu perfezionato l'accordo tra Giuliano e i separatisti. Questa la ricostruzione del convegno come si legge nel rapporto dell'ispettore di pubblica sicurezza per la Sicilia al procuratore militare del Regno di Palermo:

« Prima di separarsi il Giuliano incaricò lo Sciortino ed il Lombardo (Giacomo Lombardo, cugino di Giuliano) di invitare il barone La Motta, il duca di Carcaci e Pietro Franzone a recarsi da lui al ponte Sagana avendo bisogno di conferire con loro. Essi si recarono infatti a Palermo in casa di La Motta, che trovarono in compagnia di Carcaci, Franzone, Concetto Gallo e dell'avvocato Sirio Rossi, intenti a studiare un piano tracciato su un foglio di carta, sul quale erano riportati alcuni punti strategici nei pressi di un fitto bosco in provincia di Catania, dove i capi della Gioventù rivoluzionaria per l'indipendenza della Sicilia avrebbero voluto tendere una imboscata alle forze militari inviate eventualmente contro le formazioni separatiste. Ultimata la discussione, partirono tutti, ad eccezione dell'avvocato Rossi, a bordo dell'automobile Bianchi di proprietà del La Motta, da lui stesso guidata, alla volta del ponte Sagana. Ivi attendeva il Giuliano protetto, a breve distanza, dai suoi gregari ben armati.

« Si iniziò la discussione sui piani tattici da attuare per la conquista simultanea della Sicilia, mediante moti insurrezionali e Giuliano presentò il progetto di attaccare la zona di Montelepre, Borgetto, Partinico e località limitrofe, contemporaneamente ad altro attacco da effettuare dal Gallo nella Sicilia orientale, ciò che, secondo quegli strateghi da strapazzo, avrebbe disorientato ed annientato polizia ed esercito.

« Sorsero divergenze fra Giuliano da una parte e Concetto Gallo e il duca di Carcaci

dall'altra, pretendendo questi ultimi che Giuliano si spostasse in provincia di Catania per partecipare all'azione nella Sicilia orientale. Prevalse la volontà di Giuliano che non intese spostarsi dalla sua roccaforte di Montelepre.

« Giuliano chiese altresì un finanziamento di lire 10 milioni per l'attuazione del suo piano, ma il duca di Carcaci, il barone La Motta e il Gallo apparvero alquanto perplessi e indecisi. Intervenne in loro ausilio il Franzone, suggerendo che si sarebbero potuti trarre i mezzi necessari con il sequestro a fine di estorsione di persone facoltose, proposta bene accolta dal duca di Carcaci, dal Gallo e dal barone La Motta, il quale si offrì di designare chi convenisse sequestrare, scegliendo fra persone di sua conoscenza, ma il Giuliano rifiutò sdegnosamente. Fu allora che il barone La Motta si impegnò a consegnare al bandito Giuliano la somma di un milione ».

Solo quando i suoi ultimi fedelissimi scomparvero in modo strano (vedi cattura di Castrense Madonia, Nunzio Badalamenti, Frank Mannino), Giuliano cominciò a sospettare, più che della mafia, di alcuni mafiosi che riteneva traditori anche dell'organizzazione (Minasola). Gli avvenimenti che portarono alla fine di Giuliano e alla cattura di Pisciotta, la stessa morte di quest'ultimo sono estremamente indicativi dei legami tra mafia e bànditismo, e dimostrano in modo inequivocabile che il secondo non avrebbe potuto sopravvivere a lungo — come in effetti non sopravvisse — senza l'appoggio della prima e che essa difficilmente lascia in vita testimoni pericolosi della sua attività.

Il tentativo di impedire la fine del sistema agrario, che per secoli aveva dominato nell'isola, fu portato quindi congiuntamente dal separatismo, dalla mafia e dal banditismo: in una prima fase (1943-1945) attraverso la lotta politica, e, in una successiva (1945-1947), attraverso il tentativo di insurrezione armata.

Falliti ambedue i tentativi, esauritosi il fenomeno separatista, battuto varie volte sul terreno elettorale da forze che davano al problema agrario una prospettiva riformista, che non avrebbe più consentito il perpetuarsi del sistema, la mafia, per salvare il salvabile, tentò di sganciarsi dalle sue responsabilità affiancando ora questa, ora quella forza politica che, più delle altre, dava le garanzie di conservazione che essa andava cercando.

Sinteticamente, è utile indicare in tre fasi successive le scelte politiche compiute dalla mafia, nello sforzo di cercarsi validi punti di appoggio a sostegno del proprio sistema di interessi. Nel periodo immediatamente successivo alla caduta del fascismo ed all'arrivo delle truppe anglo-americane, essa opera attivamente in direzione della rottura dell'unità dello Stato italiano e alimenta spregiudicatamente anche il gioco annessionista di parte siculo-americana: è questo il periodo dell'incondizionato favore al movimento separatista, che ha il suo culmine attorno alla prima data storica del rinato Stato italiano, quella per il *referendum* del 2 giugno.

La mafia si porta, poi, a sostenere le posizioni di quelle forze della destra reazionaria ed agraria che, come i liberali e soprattutto i monarchici, più spavaldamente assicurano la rappresentanza degli interessi della struttura agrario-feudale: sono i primissimi anni, 1946-1948, quelli in cui il movimento democratico e contadino intraprende, con successo, la strada della lotta per il rinnovamento delle campagne, l'assegnazione delle terre incolte, una più giusta spartizione dei prodotti puntando sull'autonomia come strumento di riscatto.

Infine, e precisamente nell'arco dei tre anni che vanno dal 18 aprile 1948 alle seconde elezioni regionali del 1951, la mafia opera la conversione del proprio orientamento in direzione di quella parte politica che gli interessi di restaurazione moderata hanno prescelto nell'isola come elemento centrale di stabilizzazione del sistema.

Con questa ultima operazione, la mafia punta a stabilire rapporti permanenti con quello che essa considera il nuovo stabile supporto del potere in Sicilia.

II.

GIULIANO E LA SUA BANDA

Fin quasi alla fine del 1943 Salvatore Giuliano, nato a Montelepre il 22 novembre del 1922 da famiglia di contadini, si era mantenuto fedele alle tradizioni della casa dove era nato e del luogo dove aveva operato, e non aveva dato alcuna possibilità di fare parlare di sé.

L'occasione propizia, per un radicale cambiamento di rotta, gli si presentò il 2 settembre del 1943. Quel giorno, a Quarto Mulino di San Giuseppe Jato, mentre trasportava, con un cavallo, un carico di grano non a posto con le norme annonarie, si imbatté in una pattuglia di carabinieri e di guardie campestri. Alle contestazioni mossegli dai tutori dell'ordine, Giuliano passò subito per le vie più spicce: esplose vari colpi di rivoltella uccidendo il carabiniere Mancino.

Il secondo delitto Giuliano lo ebbe a consumare qualche mese più tardi, e cioè il 23 dicembre 1943, in occasione di un rastrellamento nella zona di Montelepre: la sua seconda vittima, freddata a colpi di mitra, fu un altro carabiniere: Aristide Gualtiero.

Pochi giorni dopo e cioè il 30-31 gennaio 1944, il Giuliano pensava già alla costituzione di una banda armata; l'occasione gli fu data dalla decisione di provvedere alle evasioni, dalle carceri mandamentali di Monreale, dello zio Francesco Giuliano, del cugino Salvatore Lombardo, nonché di Salvatore Cucchiara, Antonio Cucinella e di altri detenuti in quelle carceri.

Giova comunque riconfermare che, all'inizio, l'attività banditesca del Giuliano è quella del comune delinquente, che, dovendo fare i conti con la legge, non solo cerca di evadere le sue responsabilità, ma, per coprirle, non si perita di commettere altri delitti; e così, da una bravata all'altra, da un sequestro di persona alle minacce per ottenere la protezione, continua la sua attività di bandito, vivendo sicuro nella zona di Montelepre.

Giunge poi opportuno, ai suoi fini, l'insorgere del Movimento separatista, che spera, attraverso una insurrezione, di ottenere l'autonomia dell'isola. Nel Movimento separatista ritroviamo lo stesso Giuliano al servizio di un'idea e pare che il Giuliano abbia dimostrato con i suoi atti e con il suo atteggiamento un profondo convincimento di separatista. Secondo lo Sciortino sembra che al Giuliano furono consegnati i galloni di tenente colonnello comandante dell'Esercito volontario indipendentista siciliano. Sembra altresì — secondo le risultanze processuali di Viterbo — che il Giuliano abbia innalzato, dopo le prime vittorie negli scontri separatisti, la bandiera giallo-rossa del separatismo siciliano a Lumachi di Montelepre.

Durante il periodo nel quale agì l'Esercito volontario indipendentista siciliano, e cioè dal settembre 1945 al marzo 1946, il Giuliano, nonostante le attività esplicate a favore delle idee separatiste, non trascurò, certo, di proseguire il suo *iter* criminoso, compiendo numerosi altri atti delinquenziali per reati comuni.

L'occasione per la partecipazione alle attività separatiste dette, poi, al Giuliano la possibilità di esplicare, naturalmente a modo suo, una qualche attività di ingerenza politica. È risaputo infatti che, sciolto l'Esercito volontario indipendentista siciliano, e rientrati i gregari di questo a far parte del Movimento indipendentista sici-

liano, il Giuliano si impegna ad appoggiare, alle elezioni politiche del 1946, il Movimento. Lo stesso atteggiamento egli assume in occasione delle elezioni regionali del 20 aprile 1947. In questa occasione il Giuliano, e soprattutto la sua famiglia, profusero energie e risorse a favore del Movimento indipendentista siciliano democratico repubblicano (MISDR), il cui capo era lo onorevole Varvaro.

A quella data, mentre l'onorevole Varvaro aveva già nettamente scisso la propria posizione da quella dei separatisti agrari e portava avanti una propria iniziativa politica intesa ad esprimere la voce di esasperata protesta di strati di media e piccola borghesia e della gioventù, Giuliano non aveva ancora ceduto al ricatto delle forze agrarie, né prestava orecchio ancora agli interessati consigli di chi li rappresentava: non aveva ancora accettato, in parole semplici, l'invito a sparare sui contadini.

In quelle elezioni, infatti, Montelepre (1) votò compatta a favore del MISDR e non si può dubitare che Montelepre, comunque si voglia interpretare questa espressione, viveva sotto l'influenza di Giuliano, il quale, apertamente coadiuvato dalla famiglia e dalla sua banda, condusse una fervida campagna in favore del separatismo, non trascurando i più vistosi strumenti di propaganda e facendo largo uso di manifestini più o meno intimidatori e di appelli all'amore per una Sicilia libera ed indipendente.

Anche Partinico (2) e Giardinello (3) risposero all'appello di Giuliano, votando a favore del candidato del MISDR.

Gli abitanti di San Giuseppe Jato (4), di San Cipirello (5) e di Piana degli Albanesi (6) invece, dove era viva una antica tradizione socialista, votarono compatti a favore del Blocco del popolo.

Altri e ben più efficienti contatti hanno avuto, però, Giuliano e la sua banda con la mafia; contatti predisposti per salvaguardare la copertura dei propri crimini, l'incolumità, e purtroppo, per moltiplicare sempre di più le possibilità della sua azione criminosa. Basti ricordare, in proposito, il contatto, piuttosto pronunciato e continuo, che ebbe il capomafia Ignazio Miceli di Monreale con l'ispettore generale di pubblica sicurezza Ciro Verdiani, contatto che certo non aveva altro scopo che quello di favorire gli interessi della banda di Giuliano. E, con il capomafia Ignazio Miceli, suo nipote Nino Miceli, nonché il capomafia di Borgetto, Domenico Albano, i quali furono proprio quelli che consegnarono allo stesso ispettore generale Verdiani il famoso primo memoriale di Giuliano.

Gli stessi mafiosi Ignazio Miceli e Nino Miceli, nipote del primo, furono quelli che accompagnarono, secondo le risultanze del processo di Viterbo, l'ispettore Verdiani all'incontro con il Giuliano in territorio di Castelvetrano, incontro al quale era presente anche Gaspare Pisciotta.

Secondo le prime deposizioni rese davanti alla corte di assise di Viterbo da Gaspare Pisciotta, risulta ben chiaro che egli per giustificare la sua assenza da Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, inventa tante circostanze — tutta una infiorata di ambiente mafioso — e tutte impostate sulla protezione della mafia, circostanze che, se pur non ritenute vere dai giudici, tuttavia stanno a conclamare, con evidenza lapalissiana, l'aggancio concreto della mafia con la banda Giuliano.

E se altri circostanziati fatti di rapporti diretti tra la mafia e la banda Giuliano non è dato trovare nelle carte processuali della corte di assise di Viterbo, della corte di assise di appello di Roma e della corte di appello di Palermo, non possiamo escludere

---

(1) Montelepre – Elezioni regionali 20 aprile 1947: BLP voti 70; MISDR voti 1.521.
(2) Partinico – Elezioni regionali 20 aprile 1947: BLP voti 653; MISDR voti 2.612.
(3) Giardinello – Elezioni regionali 20 aprile 1947: BLP voti 4; MISDR voti 443.
(4) San Giuseppe Jato – Elezioni regionali 20 aprile 1947: BLP voti 2.303; MISDR voti 229.
(5) San Cipirello – Elezioni regionali 20 aprile 1947: BLP voti 1.180; MISDR voti 73.
(6) Piana degli Albanesi – Elezioni regionali 20 aprile 1947: BLP voti 2.739; MISDR voti 13.

che non ci siano stati altri più efficienti legamenti tra la mafia e la banda Giuliano. Anzi dobbiamo dire, con assoluta tranquillità, che se la banda Giuliano ha potuto resistere, da sola, così a lungo nella zona di Montelepre, tenendo in scacco tutte le forze di polizia, si deve senz'altro attribuire ciò alla compiacente copertura della mafia.

Da questa sua multiforme posizione ed aiutato altresì dalla situazione locale e storica del tempo, Giuliano riuscì a fare, nella sua carriera criminosa, ben 430 vittime, sempre, purtroppo, protetto nella inaccessibilità del suo rifugio dalla non malcelata protezione della mafia. Se si dovesse dare una precisa definizione della sua personalità di delinquente, certo è che ci si troverebbe di fronte ad un evidente imbarazzo. Egli era dunque un delinquente comune, un appassionato separatista, un uomo con sfumature di interesse politico, come abbiamo visto sopra, ed aveva altresì un certo qual fondo di fierezza nella sua incallita delinquenza, sino al punto di dichiarare, nel secondo memoriale del 28 giugno 1950 inviato ai giudici di Viterbo, che egli non era « né vile, né traditore, né un infame » e perciò, così come vivamente protestava non esservi in questo processo mandanti e responsabili all'infuori di lui, ribadiva di aver commesso il delitto di Portella della Ginestra per difendersi « dalla tragedia di quegli uomini che per raggiungere quella meta-comando hanno suscitato a favore di un popolo la sferza dei suoi fratelli disonorando così l'Italia e tutti ».

Il fatto criminoso di maggiore risonanza nazionale che compì Giuliano fu l'eccidio di Portella della Ginestra, dove il 1° maggio del 1947 si erano radunati, secondo una vecchia tradizione, i lavoratori della zona per celebrare la festa del lavoro. In quella occasione, erano pervenuti nella località molti gruppi di lavoratori con le proprie famiglie ed era iniziato da poco il discorso del segretario socialista della zona quando, improvvisamente, dalle alture circostanti partirono i primi colpi di mitra. Ci fu un improvviso clamore, quasi di gioia, perché i più ritenevano che si trattasse di spari festosi. Poi le prime urla e quindi un confuso fuggire tra lamenti e pianti. Vi furono morti e feriti. Appena la notizia della strage giunse a Roma, l'Assemblea Costituente, nella seduta del 2 maggio 1947, discutendo le interrogazioni di alcuni parlamentari, ebbe ad esprimere l'esecrazione nazionale nei confronti dei responsabili del vile e proditorio atto di aggressione. Nella stessa seduta l'Assemblea Costituente, inusitatamente e senza l'ausilio delle norme regolamentari, votò all'unanimità, a chiusura dello svolgimento delle interrogazioni, una decisa e vibrata risoluzione.

Gli organi di polizia si misero immediatamente in azione e non si tardò a trovare i responsabili dell'eccidio di Portella della Ginestra in Giuliano e negli uomini della sua banda.

Le ragioni per le quali Giuliano ordinò la strage di Portella della Ginestra rimarranno a lungo, forse per sempre, avvolte nel mistero.

Attribuire la responsabilità diretta o morale a questo o a quel partito, a questa o a quella personalità politica non è assolutamente possibile allo stato degli atti e dopo un'indagine lunga ed approfondita come quella condotta dalla Commissione.

Le personalità monarchiche e democristiane chiamate in causa direttamente dai banditi risultano estranee ai fatti.

La posizione, infatti, degli accusatori è strana, imprecisa, confusa e frutto forse di un deliberato proposito di coinvolgere, nella responsabilità per i fatti criminosi di Portella della Ginestra, uomini politici di un certo prestigio, allo scopo di scagionare o quanto meno ridurre le proprie responsabilità sui fatti stessi. Basti, a questo proposito, ricordare la posizione del bandito Pisciotta il quale ha dato, nel giro di pochi giorni, e, talvolta, nella stessa udienza, varie e contrastanti versioni dei fatti; la deposizione di Lombardo Maria, madre di Giuliano, che ha parlato della pressione esercitata su di lei, a Montelepre, dal difensore di Pisciotta, avvocato Anselmo Crisafulli ed ha rilevato come alla base dell'atteggiamento del Pisciotta vi fosse stata una

manovra per coinvolgere vari uomini politici per evidenti suoi vantaggi processuali; la deposizione dell'onorevole Giuseppe Montalbano, presidente del gruppo consiliare comunista all'Assemblea regionale siciliana, che ha indicato nei deputati monarchici Alliata, Leone Marchesano e Cusumano Geloso i mandanti per i fatti di Portella della Ginestra smentendo, almeno in parte, le deposizioni di Pisciotta, e degli altri accusatori.

Il memoriale di Giuliano — quello autentico, che si dice esista da qualche parte — la famosa lettera che gli fu portata a Cippi e che avrebbe scatenato in lui la determinazione della strage di Portella della Ginestra, i suoi rapporti con militari e giornalisti di altri paesi, e con uomini politici nostrani, restano pagine oscure di un periodo assai tormentato e confuso della storia del nostro paese. Non vi è stata traccia, seppure piccola, che non sia stata seguita con scrupolo dalla Commissione: nulla, tuttavia, si è potuto sapere di più di quello che, in certa misura, oramai era noto; si sono riscontrati fatti (come la morte di Gaspare Pisciotta) tanto sconcertanti quanto disperatamente misteriosi.

Ma, allora, perché sparò Giuliano, il 1° maggio 1947, a Portella della Ginestra su di una popolazione inerme ?

Egli sparò nel momento della sua maggior potenza e quando credeva che la causa dell'anticomunismo poggiasse interamente sulle sue spalle.

Cercò, forse, di attirare su di sé l'attenzione degli americani con un'azione clamorosa ? Potrebbe anche darsi, se si considera che la lettera al Presidente degli Stati Uniti d'America, Truman, fu dello stesso anno della strage e che conteneva frasi come questa: « non possiamo tollerare più oltre il dilagare della canea rossa... ».

Non è escluso, comunque, che consiglieri megalomani e fanatici, con una seppur lieve infarinatura politica, come il cognato Pasquale Sciortino, il quale fuggì nello stesso periodo negli Stati Uniti, chissà con quale missione speciale, gli abbiano ficcato in testa che, dopo le delusioni subite dai vari Finocchiaro Aprile, Varvaro, Gallo, Tasca e tutti gli altri, era venuto il momento di prendere in mano la situazione, puntando tutte le carte su un intervento americano, giustificabile dalla avanzata elettorale del Blocco del popolo nelle elezioni regionali del 1947.

Sono congetture, queste, basate su dichiarazioni vaghe e su coincidenze che possono essere fortuite.

Giuliano volle darne una spiegazione nel memoriale inviato alla corte di assise di Viterbo:

« I caporioni comunisti ad un certo punto diedero ordine ai contadini di far la spia dei banditi, evidentemente perché i banditi consistevano e consistono per loro la forza invisibile dei mafiosi, così ricchi e certo pure del governo... Dopo quattro giorni di deliranti pensieri... ordinai ai miei uomini di raccogliere notizie più precise... passarono quindici giorni e infine ebbi notizia precisa che quanto ci era stato riferito risultava a verità... Mi è difficile rappresentare quanto fu amaro il mio furore nel vedere lo spettacolo della infamante vigliaccheria che esiste su questa terra.. incominciai a maturare il mio piano di punizione... quella festa la credetti opportuna perché credetti che in quella maniera poteva capitarci i principali responsabili cui miravo... ».

Giuliano accredita dunque la grave preoccupazione di perdere l'appoggio dei contadini della zona che, con il loro silenzio, con i piccoli servigi, col mettere fuori strada i suoi segugi, gli avevano garantito l'imprendibilità. Ma l'appoggio dei contadini egli non lo ha più, perché essi credono che solamente appoggiando il movimento di sinistra per la terra potranno ottenere le terre cui, da sempre, ambiscono.

Nelle settimane che precedono la giornata elettorale regionale del 20 aprile 1947, che consacrerà il Blocco del popolo come il raggruppamento di gran lunga più forte di ogni altro, Giuliano si accorge sia dell'entusiasmo e dell'impegno dei contadini

nel condurre la campagna elettorale a favore dell'estrema sinistra, sia della loro indifferenza per le sue indicazioni politiche a favore dell'ala, seppur di sinistra, del Movimento separatista.

Bisogna dire che a questo punto sono già maturi due orientamenti: da una parte i contadini conquistano attraverso le prime battaglie sindacali e politiche una coscienza di lotta. Essi, che si erano magari in parte illusi che solo attraverso l'azione violenta e rivoluzionaria di cui anche Giuliano si diceva campione, ma di cui poteva essere comunque efficace strumento, si poteva rovesciare l'odiato equilibrio economico, si sono lasciati persuadere dall'esperienza a seguire la via elettorale e democratica per ottenere la terra. Essi concentrano le loro energie in questo supremo sforzo, puntando tutto sul successo del Blocco del popolo, considerano ormai Giuliano perlomeno un disturbatore, un elemento di ritardo e di confusione, certamente una via sbagliata e senza svolte. Dall'altra parte, agrari e gabelloti fanno giungere a Giuliano l'invito a « riflettere »: potrà trovarsi, dall'oggi all'indomani, in una situazione assolutamente rovesciata, in cui i contadini diventeranno i suoi nemici e egli quindi, resterà alla mercé delle forze di polizia che lo braccano.

Una lezione data ai contadini, che hanno votato il Blocco del popolo e che ora attendono la terra è assolutamente necessaria per ottenere, con la forza, una nuova protezione e nuovi alleati.

E poiché, per lui, tutto il mondo è costituito dal territorio che conosce, si aspetta un importante effetto politico da questa infame sparatoria.

È, questa, un'ipotesi logica. È abbondantemente provato, d'altra parte, che gli organi dirigenti delle forze dell'ordine avevano i loro informatori puntuali e fedeli tra le file della banda Giuliano. Sembra quasi ovvio pensare che l'eccidio di Portella della Ginestra, gli assalti e le distruzioni delle sedi del partito comunista e delle caserme dei carabinieri, gli attacchi armati portati contro le pattuglie potevano essere evitati se le informazioni fossero arrivate in tempo.

Ma perché, dunque, non arrivarono quelle informazioni ? Perché non fu chiesto ai banditi-informatori conto e ragione di queste omissioni tanto inammissibili quanto tragiche per gli effetti ?

La morte del bandito Ferreri, uno degli informatori ed uno dei protagonisti della strage di Portella della Ginestra, già catturato ed al sicuro in una caserma, per mano di un ufficiale dei carabinieri; la stessa morte di Giuliano, colto nel sonno e quindi inerme ed innocuo, per mano di un altro bandito: sono fatti questi che sconcertano profondamente e danno adito alle considerazioni più severe e financo al sospetto di collusione fra le forze di polizia ed i banditi.

La sezione istruttoria presso la corte di appello di Palermo, con sua sentenza del 17 ottobre 1948, rinvia a giudizio Giuliano ed i suoi adepti per i fatti di Portella della Ginestra. La Suprema Corte di cassazione per legittima suspicione, decide la competenza della corte di assise di Viterbo per questo processo. La corte di assise di Viterbo inizia il dibattimento in data 12 giugno 1950, dibattimento che si chiude con sentenza del 3 maggio 1952.

Avverso la sentenza della corte di assise di Viterbo viene proposto appello; ed in questo secondo grado spetta alla corte di assise di appello di Roma di emettere il proprio verdetto. La sentenza di appello viene emessa in data 10 agosto 1956 e depositata il 31 ottobre 1957.

Con la sentenza della corte di assise di appello di Roma, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero dalla Suprema Corte di cassazione e rigettato dalla stessa il ricorso di tutti gli imputati, meno quello presentato da Genovese Giuseppe, con sentenza del 14 maggio 1960, le risultanze del processo diventano definitive.

Tanto la sentenza dei primi giudici quanto quella dei giudici di appello hanno escluso nei fatti che il movente del delitto doveva ricercarsi « nella difesa di se stesso (del Giuliano) e degli altri che con lui vivevano in montagna braccati dalla polizia », indicando i seguenti altri motivi:

« 1) Il desiderio di ristabilire la propria autorità compromessa dai risultati delle elezioni regionali; ove pure il piano di punizione si fosse delineato nella sua mente, come è probabile, già prima della competizione elettorale e in previsione dell'esito della stessa, non è dubitabile che la realtà dell'insuccesso abbia influito sulla risoluzione di attuarlo; aveva minacciato rappresaglie, aveva ammonito da Montelepre i falsi propagandisti che avrebbero dovuto fare i conti con lui ed era venuto il momento.

« 2) L'avversione per i comunisti risalente alla lotta per il separatismo e l'ambizione di richiamare intorno a sé l'attenzione del mondo politico con un'azione clamorosa e terrificante che lo ponesse al centro della lotta in Sicilia; l'imprevista reazione dell'opinione pubblica ai fatti di Portella della Ginestra frustrò in parte questo disegno; di fronte alla generale esecrazione suscitata non osò confessarsene autore e respinse l'accusa di un delitto ritenuto da tutti nefando ed inumano (v. n. 8 e n. 46), ripiegando più tardi sulla tesi dell'errore; ma a mezzo di manifestini a stampa rinvenuti a Partinico ed a Carini, si attribuì la paternità delle azioni terroristiche contro le sedi comuniste. Tale intento è coerente alla personalità del Giuliano, e trova un fondo di prova nella paradossale situazione che era venuta a crearsi da quando questi fu elevato a comandante dell'EVIS nella Sicilia occidentale: riteneva di essere un grande capo, si occupava di politica, rivolgeva proclami ed appelli al popolo in occasione di competizioni elettorali, scriveva ai giornali che ne pubblicavano gli scritti con titoli a caratteri tipografici vistosi; tutti in un modo o nell'altro parlavano di lui (v. n. 7); " bandito politicante " lo definisce la questura di Palermo nel suo rapporto giudiziario 9 giugno 1947; d'una pretesa di idealità politica lo qualifica il nucleo mobile dei carabinieri di Palermo nel suo rapporto giudiziario 4 settembre 1947.

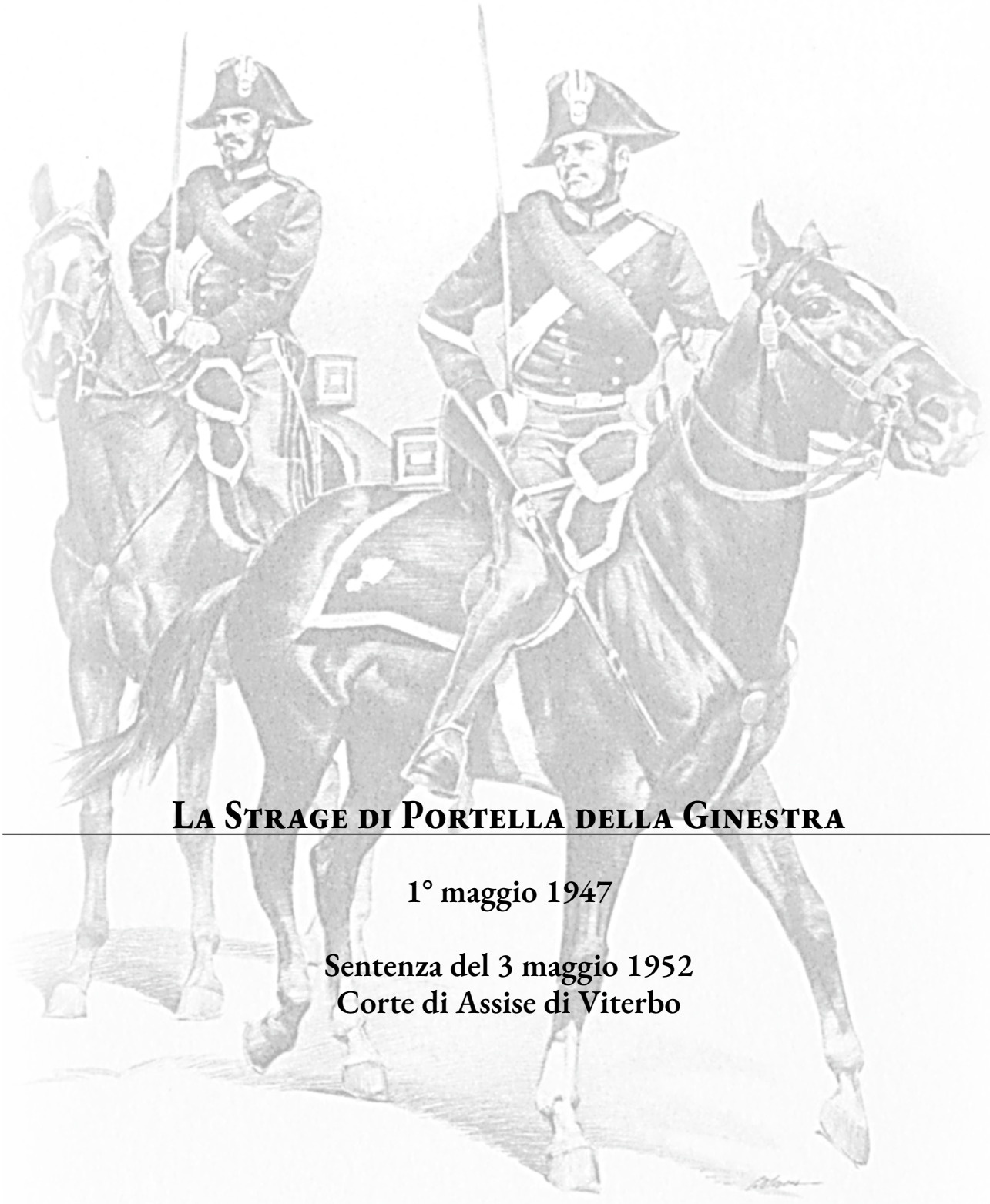

La Strage di Portella della Ginestra

1° maggio 1947

Sentenza del 3 maggio 1952
Corte di Assise di Viterbo

ALLEGATO N. 4

SENTENZA DEL 3 MAGGIO 1952
EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI VITERBO
CONTRO
SALVATORE GIULIANO ED ALTRI

N. 13/50 del Reg. Gen.

CORTE DI ASSISE DI VITERBO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1952 il giorno tre del mese di maggio in Viterbo, la Corte di assise di Viterbo, composta dai signori:

1) Dottor Gracco D'AGOSTINO, *Presidente* — 2) Dottor Roberto DE CAROLIS, *Consigliere* — 3) Dottor Camillo MOSTARDA, *Giudice popolare* — 4) Signor Cherubino CHERUBINI, *Giudice popolare* — 5) Signor Irnerio CAPODACQUA, *Giudice popolare* — 6) Signor Alvaro TIBURLI, *Giudice popolare* — 7) Signor Raffaele VITELLI, *Giudice popolare.*

Con l'intervento del pubblico ministero, rappresentato dal dottor Tito PARLATORE, sostituto procuratore generale della Repubblica e con l'assistenza del cancelliere signor Vincenzo NAVAS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa a seguito di istruzione formale

contro

1) Giuliano Salvatore di Salvatore e di Lombardo Maria, nato a Montelepre il 20 novembre 1922. Deceduto.

2) Gaglio Francesco di Vincenzo e di Pizzo Giuseppa, inteso « Reversino », nato a Montelepre il 2 dicembre 1919. Detenuto dal 9 luglio 1947.

3) Sapienza Giuseppe di Tommaso e di Palermo Giuseppa, inteso « Bambineddu », nato a Montelepre l'8 dicembre 1922. Detenuto dal 10 agosto 1947.

4) Gaglio Antonino di Giuseppe e fu Spadafora Caterina, inteso « Costanzo », nato a Montelepre il 2 dicembre 1923. Detenuto dal 15 agosto 1947.

5) Tinervia Francesco di Giacomo e di Giuliano Crocifissa, inteso « Bastarduni », nato a Montelepre il 30 ottobre 1926. Detenuto dal 10 ..... 1955.

6) Sapienza Vincenzo di Tommaso e di Palermo Giuseppa, inteso « Bambineddu », nato a Montelepre il 14 maggio 1927. Detenuto dal 3 agosto 1947.

7) Pretti Domenico di Filippo e di Spica Giuseppa, inteso « u figghiu di Filippeddu », nato a Montelepre il 4 agosto 1947. Detenuto dal 13 agosto 1947.

8) Tinervia Giuseppe di Giacomo e di Giuliano Crocifissa, inteso « Bastarduni », nato a Montelepre il 4 gennaio 1930. Detenuto dal 10 agosto 1947.

9) Russo Giovanni fu Salvatore e di Quisquino Rosalia, inteso « Mara », nato a Montelepre il 18 giugno 1926. Detenuto dal 19 agosto 1947.

10) Terranova Antonino di Salvatore e di Pisciotta Rosalia, inteso « u figghiu du miricanu », nato a Montelepre il 21 luglio 1930. Detenuto dal 10 agosto 1947.

11) Buffa Antonino di Salvatore e di Gaglio Maria, nato a Montelepre l'11 novembre 1926. Detenuto dal 14 agosto 1947.

12) Buffa Vincenzo di Antonino e di Gaglio Maria, nato a Montelepre il 3 febbraio 1925. Detenuto dal 14 agosto 1947.

13) Musso Gioacchino di Leonardo e di Spica Teresa, nato a Partinico il 20 marzo 1930. Detenuto dal 21 agosto 1947.

14) Cristiano Giuseppe di Giuseppe e fu Cucchiara Rosalia, nato a Montelepre il 16 giugno 1927. Detenuto dal 21 agosto 1947.

15) Pisciotta Vincenzo di Francesco e di Di Lorenzo Antonia, inteso « Mpompò », nato a Montelepre il 10 agosto 1928. Detenuto dal 21 agosto 1947.

16) Di Lorenzo Giuseppe fu Antonio e fu Terranova Marianna, inteso « Peppe di Flavia », nato a Montelepre il 16 novembre 1908. Detenuto dal 9 luglio 1947.

17) Terranova Antonino fu Giuseppe e fu Gaglio Marianna, inteso « Caca », nato a Montelepre il 13 novembre 1925. Detenuto dal 25 novembre 1949.

18) Russo Angelo di Giovan Battista e di Licari Benedetta, inteso « Ancilinazzu u turi », nato a Montelepre il 5 settembre 1906. Detenuto dal 3 ottobre 1947.

19) Genovese Giovanni di Angelo e di Di Maria Raffaela, inteso « Manfi », nato a Montelepre il 27 maggio 1912. Detenuto dal 19 gennaio 1949.

20) Genovese Giuseppe di Angelo e di Di Maria Raffaela, inteso « Manfi », nato a Montelepre il 18 maggio 1923. Detenuto dal 19 gennaio 1949.

21) Passatempo Salvatore di Vincenzo e di Candela Rosalia, nato a Montelepre il 25 marzo 1917. Latitante.

22) Passatempo Giuseppe di Vincenzo e di Candela Rosalia, nato a Montelepre il 6 settembre 1921. Deceduto.

23) Mannino Frank di ignoto e di Mannino Anna, inteso « Lampo », nato a Montelepre il 14 ottobre 1923. Arrestato il 20 marzo 1950.

24) Pisciotta Francesco di Francesco e di Di Lorenzo Antonia, inteso « Mpompò », nato a Montelepre il 18 agosto 1924. Detenuto dal 14 luglio 1950.

25) Sciortino Pasquale fu Giuseppe e di Michecci Nunzia, inteso « Pino », nato a San Cipirello il 10 ottobre 1923. Latitante.

26) Cucinella Giuseppe di Biagio e di Cirillo Carmela, inteso « Purrazzuolu », nato a Montelepre il 31 ottobre 1926. Detenuto dal 15 ottobre 1949.

27) Cucinella Antonino di Biagio e di Cirillo Carmela, inteso « Purrazzuolu », nato a Montelepre il 1° gennaio 1920. Detenuto dal 22 settembre 1949.

28) Sciortino Giuseppe di Emanuele e di Cutrò Maria, inteso « Pinuzzo », nato a San Cipirello il 9 febbraio 1924. Deceduto.

29) Pisciotta Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia, inteso « Chiaravalli », nato a Montelepre il 5 settembre 1924. Detenuto dal 5 dicembre 1950.

30) Candela Rosario di Giuseppe e di Candela Vita, inteso « Cacagrossu », nato a Montelepre il 10 ottobre 1924. Deceduto.

31) Mazzola Vito fu Vito e fu Sgroi Elisabetta, nato a Montelepre il 16 novembre 1904. Arrestato il 28 ottobre 1947.

32) Badalamenti Nunzio di Salvatore e di Di Gregorio Scolastica, inteso « Culu Biancu », nato a Montelepre il 27 ottobre 1927. Arrestato il 13 aprile 1950.

33) Motisi Francesco Paolo di Girolamo e di Bono Violante, nato a Montelepre il 9 luglio 1927. Arrestato il 25 novembre 1949.

34) Sapienza Giuseppe di Francesco e di Maniaci Rosalia, inteso « Scarpe sciol-

te », nato a Montelepre il 3 settembre 1926. Detenuto dal 28 settembre 1947.

35) Di Misa Giuseppe di Michelangelo e fu Cucinella Vincenza, nato a Montelepre il 4 giugno 1926. Detenuto dal 30 settembre 1947.

36) Lo Cullo Pietro di Eugenio e di Candela Maria, nato a Montelepre il 18 settembre 1927. Detenuto dal 12 ottobre 1947.

37) Candela Vita di Giuseppe e di Candela Vita, nata a Montelepre il 18 febbraio 1916, ivi residente. Libera.

38) Cucchiara Pietro di Giuseppe e di Cucuzza Rosa, nato a Camporeale (Trapani) il 24 aprile 1927, residente in San Giuseppe Jato. Libero.

39) Palma Abbate Francesco di Angelo e di Marchese Giovanna, nato a Montelepre il 23 gennaio 1923. Latitante.

40) Corrao Remo fu Pietro e di Cerniglia Rosa, nato a Palermo il 2 febbraio 1926. Arrestato il 15 settembre 1947.

41) Rizzo Girolamo di Agostino e di Randazzo Maria, nato a Partinico l'8 maggio 1901. Latitante.

Tutti detenuti - presenti ad eccezione di:
1° - 22° - 28° - 30° - deceduti;
21° - 25° - 39° - 41° - latitanti;
37° - 38° - liberi - contumaci.

IMPUTATI

Tutti ad eccezione del 16° - 37° - 38° (Di Lorenzo Giuseppe, Candela Vita e Cucchiara Pietro):

A) del delitto di cui all'articolo 2, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per avere partecipato ad una banda armata con l'aggravante per il 1° della ipotesi alla prima parte del citato articolo 2 per esserne stato il promotore ed il capo;

B) del delitto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per avere abusivamente detenuto armi e munizioni da guerra (mitra e moschetti) dopo essere scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità.

Accertati in Portella della Ginestra il 1° maggio 1947;

C) del delitto di cui all'articolo 422 del codice penale per avere in correità fra loro, al fine di uccidere, esplosi diversi colpi di armi automatiche sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra, di Piana degli Albanesi, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di:

1) Megna Giovanni di Giuseppe di anni 18, da Piana degli Albanesi;

2) Allotta Vito di Filippo di anni 19, da Piana degli Albanesi;

3) La Fata Vincenza di Salvatore di anni 7, da Piana degli Albanesi;

4) Grifò Giovanni di Giovanni di anni 12, da Piana degli Albanesi;

5) Di Maggio Lorenzo di Giuseppe, da Piana degli Albanesi;

6) Vicari Francesco di Giorgio, da Piana degli Albanesi;

7) Intravaia Castrenza di Giuseppe, da Piana degli Albanesi;

8) Cusenza Giorgio di Giuseppe, da Piana degli Albanesi;

9) Clesceri Margherita di Giuseppe, da Piana degli Albanesi;

10) Lascari Serafino di Paolo, da Piana degli Albanesi;

11) Di Salvo Filippo fu Giuseppe, da Piana degli Albanesi;

e lesioni personali a:

1) Caldarella Giorgio fu Serafino, guarito in giorni 30, reliquandogli indebolimento permanente della funzionalità dell'arto inferiore destro;

2) Mileto Giorgio fu Benedetto, guarito in giorni 28;

3) Palumbo Antonino fu Calogero, guarito in giorni 10;

4) Invernale Salvatore fu Onofrio, guarito in giorni 45;

5) La Puma Francesco di Antonino, guarito in giorni 60;

6) Petta Damiano di Giuseppe, guarito in giorni 22;

7) Caruso Salvatore di Francesco, cui è reliquata una malattia probabilmente inguaribile;

8) Muscarello Giuseppe fu Giovanni, guarito in giorni 30;

9) Moschetto Eleonora di Rosario, guarita in giorni 10;

10) Marino Salvatore di Giuliano, guarito in giorni 28;

11) Di Corrado Alfonso di Salvatore, guarito in giorni 30;

12) Fratello Giuseppe fu Calogero, guarito in giorni 50;

13) Schirò Pietro fu Giuseppe, guarito in giorni 57;

14) Greco Provvidenza di Salvatore, alla quale è reliquata malattia insanabile ed indebolimento dell'organo della vista e della parola articolata;

15) La Rocca Cristina di Vincenzo, guarita in giorni 30;

16) Italiano Marco fu G. Battista, guarito in giorni 40;

17) Vicari Maria di Mariano, guarita in giorni 50;

18) Renna Salvatore di Francesco, guarito in giorni 90;

19) Caldarera Maria fu Filippo, guarita in giorni 60;

20) Fortuna Ettore di ignoti, guarito in giorni 120;

21) Spina Vincenza di Vincenzo, guarita in giorni 40;

22) Parrino Giuseppe fu Giorgio, guarito in giorni 22;

23) Pardo Gaspare di Girolamo, guarito in giorni 10;

24) Caiola Antonina, guarita in giorni 45;

25) Ricotta Castrenza, guarita in giorni 25;

26) Di Lorenzo Francesca, guarita in giorni 40;

27) Di Modica Gaetano di Giuseppe, guarito in giorni 15.

In contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi alle ore 10 circa del 1° maggio 1947.

Il 1° (Giuliano Salvatore):

D) del delitto di cui all'articolo 605 del codice penale, per avere privato della libertà personale Busellini Emanuele di Guglielmo.

In contrada Strasatto di Monreale il 1° maggio 1947;

E) del delitto di cui agli articoli 575-577 in relazione all'articolo 61, n. 1, del codice penale per avere, per motivo abbietto, cagionato mediante colpi di arma da fuoco la morte di Busellini Emanuele di Guglielmo.

In contrada Cannavera di Monreale il 1° maggio 1947.

La 37ª (Candela Vita):

F) del delitto di cui all'articolo 378 del codice penale per avere aiutato Terranova Antonino di Giuseppe e Pisciotta Francesco, latitanti, a sottrarsi alle ricerche delle autorità.

In Montelepre nell'aprile 1947.

Il 38° (Cucchiara Pietro):

G) del delitto di cui all'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come teste il 5 giugno 1947 davanti al giudice istruttore di Palermo, assunto il falso.

Tutti ad eccezione del 16° - 37° - 38° (Di Lorenzo Giuseppe, Candela Vita e Cucchiara Pietro):

H) del delitto di cui all'articolo 605 del codice penale per avere privato della libertà personale Sirchia Giorgio, Fusco Salvatore, Cuccia Gaetano e Riolo Antonino.

In Portella della Ginestra il 1° maggio 1947.

Il 16° - 17° - 22° - 23°:

I) del delitto di cui all'articolo 422, ultima parte, del codice penale per avere, al fine di uccidere, mediante lancio di bombe a mano ed esplosione di colpi di arma da fuoco contro la sezione del partito comunista di Carini la sera del 22 giugno 1947, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Il 6° - 7° - 26° - 27° - 32°:

L) del delitto di cui all'articolo 422, ultima parte, 2ª ipotesi, del codice penale per avere, al fine di uccidere, mediante scariche di mitra e moschetto contro la sezione del partito comunista di Borgetto, la sera del 22 giugno 1947, compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Il 10° - 11° - 13° - 24° - 25° - 28° - 29°:

M) del delitto di cui all'articolo 422, ultima parte, 2ª ipotesi, del codice penale per avere, al fine di uccidere mediante lancio di bombe ed esplosione di colpi di arma da fuoco contro la sezione del partito comunista di San Giuseppe Jato, la sera del 22 giugno 1947, compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Il 25° (Sciortino Pasquale):

N) del delitto di cui agli articoli 56-575 del codice penale per avere, la sera del 22 giugno 1947, in San Giuseppe Jato, immediatamente dopo la esecuzione del delitto di cui sopra, compiuti atti idonei diretti a cagionare la morte di Rizzo Benedetta, esplodendo contro di lei un colpo di mitra, producendole una lesione personale guarita in giorni 10.

Il 21° (Passatempo Salvatore):

O) del delitto di cui all'articolo 422, prima parte, del codice penale per avere, al fine di uccidere, mediante lancio di bombe a mano ed esplosione di raffiche di mitra contro la sezione del partito comunista di Partinico, posto in pericolo la pubblica incolumità, cagionando la morte di:

1) Casarrubbia Giuseppe fu Giuseppe;

2) Lo Iacono Vincenzo di Francesco;

e lesioni personali a:

1) Petti Salvatore, guarito in mesi 4 con indebolimento permanente parziale dell'arto superiore sinistro;

2) Addamo Leonardo, guarito in mesi 4 residuando l'indebolimento permanente della gamba destra;

3) Salvia Giuseppe, guarito in giorni 10 con indebolimento permanente della mano sinistra;

4) Ofria Gaspare, al quale è reliquata una malattia probabilmente insanabile.

Il 7° - 16° - 17° - 22° - 23° - 24° - 25° - 26° - 27° - 30°:

P) di correità ai sensi degli articoli 110-112, n. 1, del codice penale per avere partecipato alla riunione indetta dal 25° (Sciortino Pasquale) in contrada Testa di Corsa di Montelepre la sera del 20 giugno 1947, dove vennero decise ed organizzate le stragi ed il danneggiamento di cui sopra e cioè rispettivamente a quelle stragi alle quali non presero parte quali esecutori materiali.

Il 1° (Giuliano Salvatore):

Q) di correità morale in tutte le stragi e danneggiamenti di cui sopra, per avere determinato gli altri a commetterli.

Il 1° - 6° - 7° - 10° - 11° - 12° - 13° - 16° - 17° - dal 21° al 30° - il 32°:

R) del delitto di cui all'articolo 2, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per avere partecipato ad una banda armata, con l'aggravante per il 1° (Giuliano Salvatore) di esserne il capo e l'organizzatore;

S) del delitto di cui all'articolo 3, capoverso, del citato decreto legislativo luogotenenziale, per avere detenuto armi da guerra (moschetti, mitra e bombe a mano) e munizioni dopo la scadenza del termine per la consegna.

Reati accertati il 22 giugno 1947.

Il 40° e 41° (Corrao Remo e Rizzo Girolamo):

a) del delitto di cui all'articolo 2, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per avere partecipato alla banda armata organizzata, diretta e capeggiata da Salvatore Giuliano;

b) del delitto di cui all'articolo 3, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra;

c) del delitto di cui agli articoli 110-112, n. 1, 422 del codice penale per avere, in concorso tra loro e con altri 57 imputati, al fine di uccidere, esplosi diversi colpi di arma da fuoco sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra, ponendo in pericolo la pubblica incolumità, cagionando la morte delle undici persone elencate nel capo *C*) della rubrica e lesioni personali alle ventisette persone pure elencate nello stesso capo *C*) della rubrica.

In contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi il 1° maggio 1947.

* * *

La fine del regime fascista segnò in una zona della provincia di Palermo la ripresa di una vecchia consuetudine, che aveva avuto inizio negli ultimi anni del secolo scorso: contadini dei comuni di Piana dei Greci, di San Giuseppe Jato e di San Cipirello, che si trovano ai punti opposti di una vallata formata dalle montagne Pelavet e Kumeta, si riunivano, il primo maggio di ogni anno, in contrada Portella della Ginestra, compresa nella vallata, per ascoltare la parola di un medico di Corleone: Nicola Barbato, che si era dato alla propaganda, fra i contadini, dell'idea socialista.

Così avvenne anche il primo maggio del 1947; i contadini dei tre paesi si erano dati convegno nella contrada Portella della Ginestra per la celebrazione della festa del lavoro, e, come negli anni precedenti, si erano fatti accompagnare dalle rispettive famiglie, poiché, più che di una festa di partito, trattavasi di una festa campestre. Non mancavano, quindi, donne e bambini, tanto più che in quella contrada i contadini arrivavano con tutti i mezzi di cui potevano disporre: oltre che a piedi, arrivavano con i caratteristici carretti siciliani, con carri, con traini, con biciclette, con quadrupedi. Primi ad arrivare furono i contadini di Piana dei Greci; ma ben presto arrivarono anche quelli degli altri due paesi, cantando inni di occasione e sventolando bandiere rosse. In attesa di coloro che dovevano essere gli oratori, i convenuti si erano sparsi per la campagna sottostante alla montagna del Pelavet per consumare la frugale colazione che in famiglia avevano portato, ovvero quella che le organizzazioni, cui i singoli appartenevano, aveva gratuitamente distribuito.

Per il mancato arrivo degli oratori da Palermo, era salito sul podio, da cui per tanti anni aveva parlato il medico di Corleone e che perciò era conosciuto come « il podio di Barbato », il segretario della sezione del partito socialista di San Giuseppe Jato: il calzolaio Giacomo Schirò.

Attorno al podio, costituito da una roccia completata con la costruzione di un muro a secco, si erano, come suole avvenire, raccolti molti dei convenuti per essere più vicini e, quindi, poter più facilmente ascoltare l'oratore. Lo Schirò aveva appena

cominciato a parlare, quando fu avvertito un primo colpo di arma da fuoco, cui immediatamente seguirono altri e, poi, ancora delle raffiche. Si intuì dai più che i colpi erano sparati dalle pendici del monte Pelavet e precisamente da quella parte che è conosciuta con la denominazione di « Pizzuta » per la conformazione del monte: rocce appuntite; si credette dapprima si trattasse di mortaretti fatti sparare per dare maggiore colore alla festa, ma ben presto si capì che trattavasi di cosa ben diversa. Dopo i primi colpi furono notati, ai margini della folla, dei quadrupedi uccisi o feriti; attorno al podio furono viste delle persone sanguinanti: fu intuita la triste realtà; più che di mortaretti sparati in segno di gioia per la festa, trattavasi di un attentato alle persone.

Un grande panico prese tutti; si verificò un fuggi fuggi generale in cerca di un qualunque riparo che potesse sottrarre tutti alle conseguenze dei colpi che ancora venivano sparati. Tutto fu trovato idoneo per sottrarsi agli effetti micidiali dei colpi che furono continuati a sparare per circa dieci minuti, secondo alcuni, per quindici, secondo altri; le rocce che ivi abbondano costituirono, per i più, un valido riparo, altri preferirono distendersi lungo il cunettone che fiancheggia la strada che mette in comunicazione i tre paesi cui appartenevano i convenuti in quella contrada. Finiti gli spari, a gran voce, ognuno chiamò i propri congiunti ed insieme od anche isolatamente, si avviarono per far ritorno al proprio paese, utilizzando, a tale scopo, ogni mezzo. I feriti furono raccolti e con carri, carretti, biciclette, quadrupedi, furono accompagnati a Piana degli Albanesi o a San Giuseppe Jato, donde furono avviati verso Palermo per farli ricoverare negli ospedali della città. Il bilancio di quella giornata, che doveva essere di festa, fu il seguente: undici i morti trovati sul terreno, ventisei i feriti più o meno gravemente.

La notizia di quello che era avvenuto in contrada Portella della Ginestra si diffuse immediatamente; arrivò prestissimo a Piana degli Albanesi portata da uno dei carabinieri, che, insieme con un maresciallo, aveva seguito i contadini di quel paese. Da Piana partì la prima comunicazione data dal comandante del plotone di ordine pubblico, ivi esistente, ai propri superiori, i quali ne dettero comunicazione alle autorità di Palermo. Da qui partirono, immediatamente, con mezzi celeri per San Giuseppe Jato e per Piana degli Albanesi carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza in numero rilevante al comando del maggiore dei carabinieri Angrisani e del comandante della squadra mobile della questura di Palermo, commissario Guarino. Appena arrivati all'ospedale della Feliciuzza i feriti, i magistrati si recarono per raccoglierne le dichiarazioni.

Con la forza a disposizione del maggiore Angrisani e del commissario Guarino, cui si erano aggiunti i carabinieri delle stazioni vicine, furono eseguiti dei rastrellamenti anche a largo raggio nella speranza di poter raggiungere alcuno degli autori del delitto; furono nelle campagne e nell'abitato di San Giuseppe Jato fermate centinaia di persone che vennero immediatamente avviate verso Palermo, ove gli ufficiali di polizia giudiziaria ne esaminarono la posizione. Nella stessa San Giuseppe Jato furono fermati: Troia Giuseppe, Romano Salvatore, Marino Elia, Grigoli Pietro, che la voce pubblica indicava come autori del delitto e che alcuni assicuravano di avere visto scendere dai costoni della Pizzuta ed avviarsi verso il paese.

Si ritenne da alcuni degli ufficiali di polizia giudiziaria arrivati in contrada Portella della Ginestra che poteva non essere estranea al fatto la mano della banda capeggiata da Salvatore Giuliano, che da un triennio terrorizzava con la sua attività criminosa la provincia di Palermo. E ciò si dedusse da due circostanze, principalmente: la contrada Portella della Ginestra faceva parte di quella zona in cui operava la banda stessa e nessuno avrebbe osato compiere operazione alcuna senza il consenso di Giuliano; era stato notato che fra le rocce della Pizzuta erano state costruite delle postazioni per armi altra volta rilevate in opera-

zioni compiute dalla banda, ed esattamente era stata notata la formazione di postazioni sovrapponendo alla roccia pietre e lasciando fra queste degli spazi a guisa di feritoie.

Contro i quattro: Troia, Romano, Grigoli e Marino fu iniziato procedimento penale, ma le indagini non si arrestarono con la denuncia contro costoro, che anzi furono continuate e furono estese ad altro fatto verificatosi a non molta distanza di ore, nella stessa giornata del primo maggio e neppure a molta distanza da Portella della Ginestra.

Era campiere (guardiano) dell'ex feudo Strasatto, non molto lontano da Portella della Ginestra, Emanuele Busellini, che fu visto attraversare l'ex feudo in compagnia di undici persone tutte in armi, mentre soltanto egli era disarmato, pure essendo stato visto armato non molte ore prima. Del Busellini, da quel momento, non si ebbero più notizie, pur essendosi la famiglia ed anche i carabinieri dati alla ricerca. Il 22 giugno successivo, su indicazioni confidenziali fatte al tenente colonnello addetto all'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia Giacinto Paolantonio e da costui comunicate agli organi territoriali dei carabinieri, fu rinvenuto in una buca profonda quasi ottanta metri, in contrada Cozzo Busino, il cadavere di un uomo identificato per Emanuele Busellini, la cui morte fu fatta risalire a circa quaranta giorni prima del rinvenimento ed i periti medico-legali precisarono dovuta a colpi di arma da fuoco che ne avevano leso il cuore.

Sul cadavere fu trovato, in una tasca, un biglietto scritto a mano e così concepito: « Caro Emanuele, vi prego di venire in caserma che vi debbo parlare. Portella della Paglia, 2 aprile 1947 ». Detto biglietto fu riconosciuto scritto dal brigadiere dei carabinieri Buscanera, che lo aveva indirizzato proprio al Busellini.

Tale Rumore Angelo ed altre persone, tra cui una prostituta, che si erano pure recati a Portella della Ginestra per prendere parte alla celebrazione della festa del lavoro, ma che avevano preferito porsi in disparte, in luogo appartato, ma nella stessa contrada, si erano accorti che, dopo gli spari verificatisi a Portella della Ginestra, undici persone scendevano verso la strada bitumata che congiunge San Giuseppe Jato a Monreale e Palermo e che, quindi, potevano anche avviarsi verso l'ex feudo Strasatto. I due fatti furono posti in relazione, nel senso che coloro che furono visti scendere dalla Pizzuta potevano essere gli uccisori del Busellini.

Successivamente al delitto di Portella della Ginestra altri fatti delittuosi furono compiuti e che qui sono riassunti secondo il loro succedersi nel tempo:

1) alle ore 22 del 22 giugno 1947, nella piazza di Partinico, un concerto svolgeva il suo programma musicale; gli abitanti del paese erano, nella maggior parte, nelle vie adiacenti o nella stessa piazza, quando contro la sede del partito comunista del paese furono esplose delle raffiche di mitra, lanciato un fiasco contenente liquido infiammabile, nonché delle bombe a mano. Coloro che si trovavano fuori della propria abitazione ad ascoltare il concerto musicale, si affrettarono a raggiungerla; sul posto accorsero gli agenti di polizia, i quali accertarono che nella sede del partito si trovava il cadavere di Giuseppe Casarubbia, mentre altre cinque persone erano rimaste ferite, fra cui Vincenzo Lo Jacono, che, dopo poco, decedette. Sul posto furono rinvenute due bombe a mano non esplose, furono raccolti numero quarantuno bossoli per fucile mitra calibro 9, otto pallottole di piombo, frammenti di rivestimento di paglia di un fiasco che aveva contenuto liquido infiammabile. In via Pozzo del Grillo, che quasi fronteggiava la sede del partito comunista di Partinico, furono rinvenute copie a stampa di un manifesto contenente appello ai siciliani di accorrere al feudo Sagana indicato come quartier generale del bandito Salvatore Giuliano onde partecipare alla lotta antibolscevica di cui questi si era reso iniziatore.

L'indicazione del feudo « Sagana » e la firma « Salvatore Giuliano » erano, nei manifestini, dattiloscritte e non stampate;

2) alle ore 23 dello stesso giorno 22 giugno 1947, in Carini, degli sconosciuti

esplosero colpi di mitra; lanciarono bombe a mano, due bottiglie contenenti benzina contro la porta d'ingresso della sede del partito comunista di quel paese. Gli sconosciuti, in numero di dieci, erano pervenuti a Carini dalla strada di Montelepre e, compiuta l'azione, si dileguarono immediatamente percorrendo la via che avevano fatto per arrivarvi.

Nessuna conseguenza derivò da tale fatto tranne un principio di incendio subito domato dai carabinieri accorsi. Furono anche in quella occasione rintracciati manifesti a stampa identici a quelli rinvenuti a Partinico;

3) alle ore 23,30 dello stesso giorno 22 giugno 1947 due persone, che indossavano la divisa di carabinieri, spararono raffiche di mitra contro la porta della sezione del partito comunista in Borgetto, sita a pochi passi di distanza dalla caserma dei carabinieri. Tentarono questi di raggiungere i due, ma non vi riuscirono. Nessuna persona risultò offesa in quella azione;

4) alle ore 23,35, sempre dello stesso giorno 22 giugno 1947, in San Giuseppe Jato, da parte di quattro persone furono esplose raffiche di mitra e furono lanciate bombe a mano contro la sede del partito comunista. I quattro, allontanandosi dopo avere compiuta l'azione, spararono altri colpi, uno dei quali attinse Rizzo Benedetta, la quale riportò lesioni accertate guarite in giorni quindici. Fu accertato che dall'azione compiuta contro la sede del partito comunista, furono danneggiate le porte dell'edificio, rotti i vetri; sul luogo furono rinvenuti dai carabinieri accorsi, sette cartucce per mitra non esplose, ottantatré bossoli di proiettili esplosi, pure di mitra, tre bombe a mano non esplose;

5) alle ore 2,15 del 23 giugno 1947, in Monreale, ignoti cosparsero di petrolio la porta d'ingresso della sede del partito comunista, appiccarono il fuoco che fu presto domato dai carabinieri e dai cittadini accorsi sul posto;

6) alle ore 3,45 del 23 giugno 1947 fu fatto esplodere da ignoti un ordigno esplosivo avanti la sede del partito comunista di Cinisi, la quale rimase danneggiata.

Per i fatti consumati contro le sedi del partito comunista di Partinico, Carini, San Giuseppe Jato, Monreale e Borgetto riferirono all'autorità giudiziaria il commissariato di pubblica sicurezza ed i comandi di stazione dei carabinieri con rapporti separati in data rispettivamente del 23, 25, 24 e 27 giugno 1947.

Tutti questi rapporti dettero luogo alla formazione di un procedimento penale contrassegnato, fra i numerosi volumi che compongono il processo di cui la Corte si occupa, con la lettera « F ».

Per il delitto di sequestro di persona e di omicidio in persona di Emanuele Buselli riferì il comando della stazione dei carabinieri di Altofonte dando luogo ad un procedimento penale, dapprima contro ignoti, di cui, poscia, fu uno soltanto accertato in persona di Salvatore Giuliano, ed il relativo procedimento è contrassegnato con la lettera « E ».

Per il delitto consumato a Portella della Ginestra l'autorità giudiziaria iniziò procedimento penale contro i quattro che erano stati arrestati a San Giuseppe Jato, ma le indagini da parte della polizia giudiziaria furono proseguite. Quando ancora di esse si occupavano il maggiore Angrisani ed il commissario di pubblica sicurezza Guarino, si era venuti a conoscenza che all'azione di fuoco compiuta a Portella della Ginestra si erano trovate presenti quattro persone, precisamente: Fusco Salvatore, Cuccia Gaetano, Riolo Antonino, Sirchia Giorgio. Costoro si erano portati a Portella della Ginestra nella mattinata del 1° maggio, di buon'ora, per fare una cacceggiata, prima di prendere parte, con i compagni di Piana degli Albanesi, alla celebrazione della festa del lavoro. Durante una perlustrazione nella zona della Pizzuta e mentre si erano divisi in due gruppi, essi furono fermati da alcune persone, privati delle armi che portavano, privati delle munizioni che avevano portato per la partita di caccia, riuniti e quindi trattenuti in un piccolo fossato costituito da una roccia vicino al luo-

go da cui, poco dopo, fu iniziata l'azione di fuoco contro la folla ivi convenuta per la festa del lavoro; che furono, poscia, ad azione di fuoco compiuta, restituiti in libertà con la consegna delle armi, ma non delle munizioni e con la indicazione della via che dovevano percorrere per ritornare al paese e con il suggerimento di dire che a sparare a Portella erano stati in cinquecento, qualora fossero stati, al riguardo, interrogati. Rintracciati i quattro furono interrogati ed essi dettero di alcuni, che avevano in quell'occasione visto, indicazioni sul modo di vestire, sui tratti fisionomici; dettero indicazioni anche su uno di coloro che, dal modo di agire, ad essi parve esercitasse la funzione di capo. E poiché era già diffusa la convinzione che ad operare a Portella della Ginestra fosse stato Salvatore Giuliano con la banda che egli capeggiava, fu a ciascuno dei quattro cacciatori fatta vedere la fotografia di un giovane a cavallo e tutti e quattro, in modo concorde e preciso, riconobbero nella fotografia colui che faceva da capo. Si trattava proprio di una fotografia di Salvatore Giuliano. Fu precisamente in conseguenza del riconoscimento fatto da Fusco, Sirchia, Riolo e Cuccia che gli organi territoriali dei carabinieri e della pubblica sicurezza interruppero ogni loro attività, perché delle indagini stesse doveva occuparsi l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia che era stato costituito per la repressione di ogni forma di attività criminosa associata e principalmente dell'attività della banda formata da Salvatore Giuliano.

Le dichiarazioni dei quattro cacciatori con la fotografia del giovane a cavallo in cui gli stessi riconobbero colui che nella mattinata del 1° maggio ad essi dette l'impressione facesse da capo di coloro che essi avevano visto, furono trasmesse all'autorità giudiziaria, e quando l'ispettorato generale di pubblica sicurezza dette assicurazione precisa che il giovane a cavallo riprodotto in fotografia era proprio Salvatore Giuliano (fol. 179, vol. A), fu fatta richiesta di procedimento penale contro di lui (184/A) e nello stesso giorno (16 luglio 1947) fu emesso mandato di cattura quale autore del delitto di strage a Portella della Ginestra, di sequestro di persona in danno dei cacciatori, dello stesso delitto di sequestro di persona in danno di Emanuele Busellini, nonché del delitto di omicidio in danno di quest'ultimo (185/A).

Si è detto avanti del rinvenimento in una buca di contrada Cozzo Busino del cadavere del campiere Busellini Emanuele: l'indicazione del luogo in cui il Busellini era stato precipitato, dopo essere stato ucciso, era stata opera di confidenze fatte al tenente colonnello Paolantonio. Attraverso la stessa fonte confidenziale, rivelata poscia durante il dibattimento, il Paolantonio aveva appreso che notizie intorno agli autori del delitto di Portella della Ginestra potevano essere date da certo Gaglio conosciuto con il nome di « Reversino », da certo soprannominato « Bambineddu » e da Badalamenti Francesco. Di ciò egli dette notizia ai sottufficiali addetti al nucleo centrale presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, i quali si dettero all'opera di identificazione dei tre.

Fu identificato per primo il Gaglio « Reversino » e fu fermato e quindi interrogato secondo le indicazioni che ai sottufficiali aveva dato il tenente colonnello Paolantonio. Fu attraverso una dichiarazione particolareggiata, minuta che i marescialli Lo Bianco, Calandra e Santucci pervennero alla ricostruzione delle varie fasi che composero la complessa azione di Portella della Ginestra. Alle dichiarazioni di Gaglio « Reversino », seguì il fermo di altri giovani sconosciuti come facenti parte della banda di cui era capo Salvatore Giuliano ed esattamente: Pretti Domenico e Sapienza Vincenzo i quali, a loro volta, fecero anche essi ampia narrazione di quello che avvenne a contrada Portella della Ginestra ed indicarono le persone che si trovarono presenti ad una riunione indetta in contrada Cippi, che composero i gruppi in cui si suddivisero i convenuti alla riunione; indicarono coloro che si trovarono a sparare dai costoni della montagna denominata Pizzuta e dettero anche tanti particolari che con-

sentirono agli ufficiali di polizia giudiziaria di potere con verbale del 10 settembre 1947 ampiamente riferire sul delitto consumato a Portella della Ginestra. Tale rapporto (che nei volumi del procedimento è contrassegnato con la lettera « L ») può considerarsi come conclusivo dei precedenti parziali rapporti che il nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia trasmetteva di volta in volta all'autorità giudiziaria, a misura che le indagini venivano sviluppandosi e che hanno le seguenti date: 13, 15, 19, 20, 21 e 28 agosto del 1947.

In detto rapporto è detto come gli ufficiali di polizia giudiziaria pervennero alla identificazione di coloro che spararono a Portella della Ginestra sulla folla ivi riunita per la celebrazione della festa del lavoro; come pervennero alla identificazione di coloro che procedettero al sequestro dei quattro cacciatori, nonché alla identificazione di coloro che componevano la banda armata di cui era capo Salvatore Giuliano.

Durante le indagini per il delitto di Portella della Ginestra fu fermato tale Giuseppe Di Lorenzo il quale pose gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria nelle condizioni di poter individuare coloro che presero parte alle aggressioni contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo. Lo stesso Di Lorenzo fece ampia narrazione dei delitti commessi a Monreale, Carini, Cinisi, Borgetto, Partinico e San Giuseppe Jato; disse di una riunione che ebbe luogo in contrada Belvedere o Testa di Corsa di Montelepre, delle persone che ad essa presero parte, che cosa si stabilì in quella riunione, dove si trovarono coloro che con lui si recarono a consumare il delitto nel paese di Carini, quello che ivi fu fatto. Anche altri fermati riferirono intorno alle aggressioni alle sedi del partito comunista, in occasione della narrazione dei fatti che portarono a Portella della Ginestra; così parlarono delle aggressioni consumate: Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Buffa Antonino, Musso Gioacchino, mentre nulla si poté apprendere per quanto si riferiva agli analoghi delitti consumati contro le sedi del partito comunista di Monreale e di Cinisi.

Con il rapporto n. 37 esattamente furono denunciati all'autorità giudiziaria:

1) Salvatore Giuliano, 2) Gaglio Francesco inteso « Reversino », 3) Sapienza Giuseppe inteso « Bambineddu », 4) Gaglio Antonino inteso « Costanzo », 5) Tinervia Francesco inteso « Bastardone », 6) Sapienza Vincenzo inteso « Bambineddu », 7) Pretti Domenico inteso « figlio di Filippeddu », 8) Tinervia Giuseppe inteso « Bastardone », 9) Russo Giovanni inteso « Marano », 10) Terranova Antonino inteso « figlio dello americano », 11) Buffa Antonino di Antonio, 12) Buffa Vincenzo di Antonio, 13) Musso Gioacchino di Leonardo, 14) Cristiano Giuseppe di Giuseppe, 15) Pisciotta Vincenzo di Francesco, 16) Di Lorenzo Giuseppe inteso « Peppe di Flavia », 17) Pisciotta Salvatore fu Gaspare, 18) Terranova Antonino fu Giuseppe inteso « Cacaova », 19) Russo Angelo inteso « Angelinazzu », 20) Genovese Giovanni inteso « Manfrè », 21) Genovese Giuseppe inteso « Manfrè », 22) Passatempo Giuseppe di Vincenzo, 23) Mannino Frank di ignoti inteso « Ciccio lampo », 24) Pisciotta Francesco di Francesco inteso « Mpompò », 25) Sciortino Pasquale fu Giuseppe, 26) Passatempo Salvatore di Vincenzo, 27) Cucinella Giuseppe di Biagio inteso « Porazzolo », 28) Cucinella Antonino di Biagio inteso « Porazzolo », 29) Sciortino Giuseppe di Emanuele, 30) Pisciotta Gaspare di Salvatore inteso « Chiaravalle », 31) Candela Rosario di Giuseppe inteso « Cacagrosso », 32) Badalamenti Francesco di Giuseppe, 33) Mazzola Vito di Vito, 34) Badalamenti Nunzio inteso « Culobianco », 35) Motisi Francesco di Paolo, 36) Sapienza Giuseppe di Francesco, 37) Abate Francesco di Pietro, 38) Dimisa Giuseppe di Michelangelo, 39) Lucullo Pietro di Eugenio, 40) certo Totò inteso « u Rizzu » non identificato meglio, 41) certo Sapienza Francesco inteso « u figliu dello zio Jachino », non meglio identificato, 42) certo « zio Mommo », non meglio identificato, 43) Taormina Angelo di Giuseppe, 44) Candela Vita

di Giuseppe, 45) Cucchiara Pietro di Giuseppe, 46) Palma-Abate Francesco di Angelo, 47) Madonia Castrense di Benedetto.

A tutti costoro, esclusi Candela Vita e Cucchiara Pietro, furono attribuiti i seguenti reati:

A) delitto preveduto dall'articolo 2, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per avere partecipato a banda armata con l'aggravante, per Salvatore Giuliano, di esserne stato il promotore ed il capo (parte prima del citato articolo 2);

B) gli stessi, con esclusione di Candela Vita, del Cucchiara Pietro e di Di Lorenzo Giuseppe, del delitto preveduto dall'articolo 422 del codice penale per avere, in correità tra loro, a fine di uccidere, esploso colpi di armi da fuoco automatiche sulla folla convenuta il primo maggio del 1947 in contrada Portella della Ginestra, territorio di Piana degli Albanesi, posto in pericolo la pubblica incolumità cagionando la morte di Megna Giovanni, Allotta Vito, La Fata Vincenza, Grifò Giovanni, Di Maggio Lorenzo, Vicari Francesco, Intravaia Castrense, Cusenza Giorgio, Clesceri Margherita, Lascari Serafina, Di Salvo Filippo; nonché lesioni personali in danno di Mileto Giorgio guarite in giorni 28, Palumbo Antonino guarite in giorni 10, Invernale Salvatore guarite in giorni 45, La Puma Francesco guarite in giorni 60, Caldarella Giorgio guarite in giorni 30 residuando indebolimento permanente della funzione dell'arto inferiore destro, Petta Damiano guarite in giorni 22, Caruso Salvatore col residuo di malattia probabilmente insanabile, Muscarello Giuseppe lesioni guarite in giorni 30, Moschetto Eleonora lesioni guarite in giorni 10, Marino Salvatore guarite in giorni 28, Di Corrado Alfonso guarite in giorni 30, Schirò Pietro guarite in giorni 57, Greco Provvidenza cui derivò malattia insanabile ed indebolimento della vista e della parola, La Rocca Cristina guarite in giorni 30, Italiano Marco guarite in giorni 40, Vicari Maria lesioni guarite in giorni 50, Renna Salvatore in giorni 90, Caldarera Maria in giorni 60, Fortuna Ettore in giorni 120, Spina Vincenza in giorni 40, Parrino Giuseppe in giorni 22, Caiola Antonina in giorni 45, Ricotta Castrenza in giorni 24, Di Lorenzo Francesca in giorni 40, Dimodica Gaetano in giorni 15.

Tutti, con esclusione di Candela Vita e Cucchiara Pietro, del delitto previsto nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, per aver detenuto, dopo scaduto il termine di consegna alle competenti autorità, armi (mitra e moschetti) e munizioni da guerra.

Giuliano Salvatore ed altri undici rimasti sconosciuti del delitto preveduto nell'articolo 605 del codice penale per aver privato della libertà personale Emanuele Busellini, in contrada Strasatto di Monreale, il 1° maggio 1947.

Lo stesso Giuliano Salvatore ed altri undici rimasti sconosciuti del delitto di omicidio per avere, per motivi abietti, cagionato la morte di Emanuele Busellini mediante tre colpi di arma da fuoco, in contrada Cannavera di Monreale, il 1° maggio 1947.

Candela Vita del delitto di favoreggiamento per aver aiutato Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco a sottrarsi alle ricerche delle autorità, articolo 378 del codice penale, in Montelepre nello aprile 1947.

Cucchiara Pietro del delitto di falsa testimonianza per aver deposto il falso come testimone avanti il giudice istruttore di Palermo (articolo 372 del codice penale), in Palermo il giorno 6 giugno 1947.

Tutti ancora, con la esclusione di Candela Vita e di Cucchiara Pietro, del delitto di cui all'articolo 605 del codice penale per avere privato della libertà personale: Sirchia Giorgio, Fusco Salvatore, Cuccia Gaetano, Riolo Antonino, in contrada Portella della Ginestra il 1° maggio del 1947.

Furono, poi, denunciati per il delitto di strage consumato in occasione delle aggressioni alle sedi del partito comunista di Carini:

a) Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Giusep-

pe, Mannino Frank, Taormina Angelo e due sconosciuti.

b) Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio per il delitto di strage preveduto nell'ultima parte dell'articolo 422 del codice penale, consumata in Borgetto.

c) Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Sciortino Giuseppe per il delitto di strage preveduto nell'ultima parte dell'articolo 422 del codice penale, in San Giuseppe Jato;

d) Sciortino Pasquale di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta;

e) Passatempo Salvatore ed altri sconosciuti di strage consumata in Partinico nella notte del 23 giugno 1947;

f) altri rimasti sconosciuti autori del delitto di strage consumata in Cinisi nella notte sul 23 giugno 1947;

g) ignoti di danneggiamento mercé incendio alla sede del partito comunista di Monreale;

h) Pretti, Di Lorenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Salvatore, Passatempo Giuseppe, Cucinella Antonino, Candela Rosario, certo Sapienza Francesco inteso « il figlio di zio Jachino », Mazzola Federico, di correità ai sensi degli articoli 110-112 del codice penale per aver partecipato alla riunione indetta da Sciortino Pasquale in contrada Belvedere-Testa di Corsa, la sera del 20 giugno 1947 in cui furono decise ed organizzate le stragi ed il danneggiamento di cui avanti è cenno, e, ciò, per quelle stragi a cui materialmente non presero parte.

Fu iniziata, quindi, la istruttoria del procedimento penale contro le persone avanti menzionate per i delitti indicati nel rapporto n. 37; nei confronti di Troia, Grigoli, Romano e Marino fu, con provvedimento del giudice istruttore, in data 12 settembre 1947, disposta la scarcerazione per essere venuti meno gli indizi contro di essi (415/*A*).

Compiuta l'istruttoria formale, la sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo provvide, con sentenza del 17 ottobre 1948, nel seguente modo:

a) ordinò il rinvio al giudizio della Corte di assise di Palermo di Di Lorenzo Giuseppe, perché rispondesse del delitto di strage commessa in Carini il 22 giugno 1947, di concorso in strage, in tentativo di omicidio e di danneggiamento, delitti decisi ed organizzati in contrada Belvedere di Montelepre il 20 giugno dello stesso anno; nonché dei delitti di partecipazione a banda armata e di detenzione di armi e munizioni da guerra, accertati il 22 giugno del 1947;

b) rinviò Candela Vita e Cucchiara Pietro, Giuliano Salvatore, Gaglio Francesco, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo di Tommaso, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Sciortino Pasquale, Terranova Antonino fu Giuseppe, Russo Angelo, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Passatempo Salvatore, Passatempo Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Sciortino Giuseppe di Emanuele, Pisciotta Gaspare, Candela Rosario, Mazzola Vito, Badalamenti Nunzio, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Dimisa Giuseppe, Locullo Pietro, Palma-Abate Francesco, perché rispondessero dei reati rispettivamente ascritti;

c) dichiarò non doversi procedere contro Badalamenti Francesco, Taormina Angelo, Pianelli Filippo, Mazzola Federico, perché estinti, per morte, i reati rispettivamente ascritti; contro Pisciotta Salvatore ed Abate Francesco, per non aver commesso i fatti ad essi ascritti; contro Madonia Castrense per tutti i reati ascrittigli e contro Di Lorenzo Giuseppe per il delitto di strage in contrada Portella della Ginestra, per il delitto di partecipazione a banda armata e per detenzione di armi e mu-

nizioni da guerra, accertati a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, nonché per il delitto di sequestro di persona in pregiudizio di Fusco, Sirchia, Riolo e Cuccia, per insufficienza di prove; contro gli ignoti, perché rimasti tali; contro Romano, Marino, Grigoli e Troia, relativamente a tutti i reati rispettivamente ad essi ascritti, per non aver commesso i fatti.

Con provvedimento in data 2 febbraio 1949 la Corte di cassazione dispose che il dibattimento, per ragioni di legittimo sospetto e per ragioni di ordine pubblico, fosse sottratto alla cognizione della Corte di assise di Palermo e designò la Corte di assise di Viterbo. Il relativo dibattimento ebbe il suo inizio per una prima volta il 12 giugno 1950 ed in contumacia di Frank Mannino, Badalamenti Nunzio, di Pisciotta Gaspare, di Giuliano Salvatore, di Passatempo Salvatore e di qualche altro.

Nel giorno 5 luglio si ebbe notizia della morte di Salvatore Giuliano e, quasi contemporaneamente, la Procura generale di Palermo comunicò che in istato di arresto si trovavano fin dal 20 marzo e dal 13 aprile, rispettivamente, Mannino Frank e Badalamenti Nunzio, nei confronti dei quali il decreto di citazione era stato notificato a sensi dell'articolo 170 del codice di diritto processuale penale. Ed ai due era stato, da quegli ufficiali di polizia giudiziaria che li avevano tratti in arresto, notificato proprio il mandato di cattura per il delitto consumato in contrada Portella della Ginestra. La Corte di assise di Viterbo a cui fu richiesta la nullità della notificazione del decreto di citazione a comparire nei confronti di Mannino e Badalamenti, accolse la istanza e rinviò a nuovo ruolo il procedimento nei riguardi di tutti gli imputati. Il nuovo dibattimento ebbe il suo inizio nel giorno 12 aprile dell'anno 1951 ed ebbe la sua conclusione il giorno 3 maggio 1952.

Dopo la sentenza del 17 ottobre 1948 con cui la sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo ordinò il rinvio a giudizio della Corte di assise delle persone che sono state avanti indicate, avvenne in Tunisia l'arresto di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Pisciotta Francesco e di Motisi Francesco Paolo. Erano costoro, insieme con Candela Rosario, Mannino Frank, Palma-Abate Francesco, Pagliuso Vito, cui si era aggiunto Cucinella Antonino, riusciti a raggiungere l'Algeria. Il Palma-Abate riuscì a farsi incorporare nella Legione straniera francese ed a raggiungere l'Indocina, come alcuno disse; altri, come Mannino, Candela e Cucinella ritennero di dover ritornare in Sicilia; Terranova, Motisi e Pisciotta Francesco, invece, furono estradati e consegnati alle autorità di PS italiane per i molti mandati di cattura che contro di essi erano stati emessi dal magistrato italiano. Negli interrogatori che gli arrestati resero, il magistrato ritenne che si trovassero elementi che facessero ritenere avesse preso parte all'azione di fuoco contro la folla riunita in contrada Portella della Ginestra anche Corrao Remo, nato a Palermo, ma residente a Monreale. Fu, pertanto, iniziato procedimento penale contro il Corrao, procedimento che fu esteso anche ad altri: Renzelli Gregorio e Rizzo Girolamo, essendosi, con rapporto del Nucleo centrale dei carabinieri presso il Comando forze repressione banditismo, ritenuto che nel Renzelli Gregorio potesse identificarsi certo « Totò u rizzu » di cui aveva parlato nella dichiarazione resa ai carabinieri Di Lorenzo Giuseppe (143/L e 68 retro vol. E), e nel Rizzo Girolamo altro indicato come « zio Mommo da Partinico » di cui fece menzione Terranova Antonino di Salvatore, tanto nella dichiarazione resa ai carabinieri (98/L) quanto nell'interrogatorio reso al magistrato (116/E). Si disse nel rapporto supplementare che il Rizzo era emigrato in Tunisia (fol. 4 del vol. T).

A tutti costoro, cui durante la istruttoria del processo fu aggiunto anche Salvatore Randazzo, fu contestato, oltre altri delitti come quello di appartenenza a banda armata di cui era capo e promotore Salvatore Giuliano, quello di strage, per avere, in correità fra loro e con altre cinquantasette persone, a fine di uccidere, esploso

vari colpi di arma da fuoco sulla folla che era convenuta in contrada Portella della Ginestra il 1° maggio del 1947, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e causando la morte di quelle persone di cui si è fatta la indicazione a proposito degli altri imputati e cagionando il ferimento di quelle altre persone di cui si è fatta la specificazione nel dispositivo della sentenza della Sezione istruttoria di Palermo del 17 ottobre 1948.

Compiuta la istruttoria di questo secondo processo, la Sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 luglio 1950, ordinò il rinvio del Corrao Remo e del Rizzo Girolamo al giudizio della Corte di assise, perché rispondessero del delitto di strage consumata a Portella della Ginestra, mentre ordinò non doversi procedere nei confronti di Randazzo Salvatore e Renzelli Gregorio per non aver commesso i fatti rispettivamente loro ascritti.

Anche questo secondo processo fu, su richiesta del procuratore generale di Palermo, rinviato, con ordinanza del 3 novembre 1950, al giudizio di questa Corte di assise, dalla Corte di cassazione per quelle stesse ragioni per cui era stato sottratto al giudice naturale il precedente giudizio. Il procedimento contro il Corrao ed il Rizzo fu con ordinanza di questa Corte in data 9 aprile 1951 riunito all'altro processo contro Giuliano Salvatore e gli altri imputati, perché essi fossero decisi con una stessa sentenza.

* * *

Prima di affrontare la parte veramente sostanziale della causa, la Corte non può non occuparsi di alcune questioni che furono già proposte e decise nel corso del dibattimento e che furono ripresentate all'esame di questa Corte stessa durante la discussione finale che della causa fu fatta.

Durante il dibattimento furono dai difensori delle varie parti offese, le quali avevano fatto dichiarazione di costituirsi parte civile contro alcuni o contro tutti gli imputati, sollevate delle questioni, proposte e richieste, perché fossero dalla Corte compiuti atti istruttori contro altre persone che, si assumeva, avessero preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra. Con tale richiesta, in sostanza, si chiese che fosse iniziato procedimento penale contro Pietro Licari che, secondo le affermazioni di Gaspare Pisciotta, di Antonino Terranova fu Giuseppe e qualche altro degli attuali imputati, si trovò pure a Portella della Ginestra; anzi, secondo le affermazioni di Gaspare Pisciotta, si sarebbe trovato a compiere una funzione espressamente affidatagli dal Giuliano; sarebbe stato, cioè, colui che, per ordine del capo della banda, custodì i quattro cacciatori sotto la efficacia di una canna da arma da fuoco per tutto il tempo che occorse per la consumazione del delitto che prese il nome della contrada in cui fu consumato: Portella della Ginestra (fol. 502 del verbale di dibattimento).

Analoga richiesta fu dai difensori delle parti civili presentata alla Corte dopo che lo stesso Pisciotta (475 del dibattimento), Mannino Frank (407 del dibattimento), Terranova (502 del dibattimento) affermarono che in contrada Portella della Ginestra il mattino del primo maggio del 1947 si trovarono a sparare anche tali Pecoraro e Pentuso contro cui, come per altro anche contro il Licari, nessun atto processuale era stato compiuto durante la fase istruttoria del processo, perché di essi nessuno mai, prima del dibattimento, aveva fatto cenno.

Si fecero anche delle richieste alla Corte, dopo che si ebbe notizia che contro Geloso Cusumano, contro Tommaso Leone Marchesano e contro Alliata era stata presentata denuncia al magistrato competente per essere stati essi correi nei delitti per cui gli imputati erano stati rinviati al giudizio della Corte di assise.

Può dirsi che tutta la fatica di uno dei difensori di parte civile fu esplicata in funzione di una tesi soltanto: chiedere che la Corte, invece di pronunciare una sentenza in questo processo, pronunziasse una ordinanza con cui sospendesse il dibatti-

mento, perché fosse la istruttoria completata anche nei confronti di coloro di cui si erano fatti i nomi come esecutori e come correi morali dei delitti su cui la Corte deve emettere una decisione.

La Corte non intende, perché non può davvero, trincerarsi dietro una pregiudiziale, di cui pure si fece cenno, intorno ai poteri che alla parte civile sono riconosciuti nel diritto processuale penale; secondo alcuno, istanze del genere di quelle sottoposte all'esame della Corte possono essere fatte soltanto da un altro soggetto del rapporto giuridico processuale.

Non vi ha dubbio che l'offeso da un reato, quando esercita nel giudizio penale l'azione civile per ottenere il risarcimento del danno o la restituzione delle cose che dal fatto illecito ad essa sono derivati, assume nel giudizio penale la figura di soggetto del rapporto giuridico processuale che si inizia e si svolge avanti al magistrato penale. Egli interviene nel giudizio penale per ottenere il risarcimento del danno e le restituzioni; ma, anche così limitato il campo della propria attività, non è detto che non possa proporre richieste che con il risarcimento del danno o con il diritto di ottenere le restituzioni, hanno attinenza. Vi è nel codice di procedura penale una norma, l'articolo 104 in cui sono fissati i poteri della parte civile nel giudizio penale: essa può proporre mezzi di prova per accertare i fatti. Ed è giusto che si riconoscessero al soggetto del rapporto giuridico processuale tali poteri, perché il risarcimento del danno presuppone che siano accertati i fatti che costituiscono il fondamento di quell'azione civile che, soltanto ragioni di connessione e di economia di giudizi, consentono sia esercitata nel giudizio penale. Ed è così connaturale il potere della parte civile di accertare i fatti che si ritenne fosse il caso di porre una norma giuridica apposita onde stabilire che il pubblico ministero può giovarsi dei mezzi di prova ritualmente proposti dalla parte civile che non li abbia, per qualsiasi causa, potuto o voluto fare valere. Non è, quindi, possibile parlare di una posizione subordinata che alla parte civile sia fatta per quanto si riferisce alla ricerca ed alla fissazione dei fatti che costituiscono un illecito penale.

Ma, fatta questa osservazione, è da osservare che non basta proporre una richiesta. Sulle richieste proposte, anzi riproposte dalla parte civile durante la discussione finale, questa Corte già provvide pronunciando delle ordinanze (fogli 919-920-921-1000-1234 del verbale di dibattimento); caratteristica di queste, di fronte agli altri provvedimenti giurisdizionali che possono essere emessi nel corso di un dibattimento, è la loro revocabilità; ed appunto perché revocabili al difensore della parte civile è stato possibile riproporre le stesse questioni durante la discussione finale della causa. Ma alla revocabilità delle ordinanze può pervenirsi soltanto se, dopo la pronunzia, siansi verificate circostanze nuove che, se fossero state conosciute prima, avrebbero potuto consentire la pronuncia di un provvedimento diverso. Ora, nulla di diverso si verificò durante lo svolgimento successivo alla data in cui furono emessi i provvedimenti avanti indicati, che possa indurre la Corte a modificare i provvedimenti emanati. Si accennò in una di quelle ordinanze alla decisione della Corte di cassazione con cui fu sottratta, per ragioni di legittimo sospetto ed anche di ordine pubblico, al giudice che era quello naturale, la cognizione del giudizio attuale. Non è che la Corte voglia o possa sostenere che la rimessione di un procedimento da uno ad altro giudice trasformi o snaturi il procedimento stesso in qualche cosa di diverso da quello ordinario. Il provvedimento di rimessione importa soltanto sostituzione di un organo giurisdizionale ad un altro che sarebbe stato naturalmente competente, ma, intervenuto che sia il provvedimento di rimessione, le norme che regolano lo svolgimento del giudizio comune, regolano anche il giudizio rimesso. Onde, se avviene che, durante lo svolgimento del dibattimento, appare che oltre l'imputato, nei confronti del quale si svolge il dibattimento altri abbia, in un qualunque modo, partecipato al delitto per cui ha luogo il dibattimento,

non è la Corte che debba restituire gli atti al pubblico ministero, perché sia esercitata l'azione penale contro gli altri che sia apparso abbiano avuto parte alla consumazione del delitto. Non è la Corte investita del potere di esercitare l'azione penale; essa è un organo giurisdizionale, il quale conosce di un reato in base a sentenza di rinvio, ovvero in base a richiesta di citazione e non può trasformarsi in organo propulsore di attività che sono proprie di altro organo che presso la Corte esercita la funzione che gli è propria. E si ebbe occasione di ricordare che la Corte di cassazione pronunciò la seguente massima: compito del giudice del dibattimento è quello di giudicare l'imputato o gli imputati che sono stati rinviati a giudizio per cui bene a ragione sono respinte dallo stesso giudice le istanze istruttorie che non siano conferenti all'oggetto, anche se eventualmente idonee ad accertare la responsabilità di altre persone contro cui solo al pubblico ministero spetta di procedere (Cassazione 27 febbraio 1948 – Gabbini, in *Rivista penale* 1948, pag. 950).

Ed è ciò una conseguenza del concetto secondo cui la volontà della legge risiede non nella parte civile, ma in altro dei soggetti che partecipano al giudizio e precisamente nel pubblico ministero. Ora, fino a quando questi non faccia manifestazione di volere esercitare il potere-dovere che la legge a lui, e soltanto a lui, attribuisce, alla richiesta della parte civile non può essere attribuita rilevanza giuridica, poiché nel pubblico ministero risiede, per esplicita disposizione di legge, l'esercizio dell'azione penale. Ora, il pubblico ministero presso questa Corte non ha mai fatto manifestazione di volontà relativa all'esercizio di un siffatto potere-dovere, perché nei confronti di estranei al giudizio che si svolse avanti alla Corte, fosse esercitata azione penale, onde la Corte non ha provvedimento alcuno da emettere.

Ma a questo fine non sarebbe, anzi non è neppure il caso di fare richiamo all'articolo 3 del codice di procedura penale, per cui, nel caso in cui nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto nel quale possa ravvisarsi un reato perseguibile di ufficio, il giudice deve fare rapporto al procuratore della Repubblica, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Nel caso dell'articolo 3 del codice di procedura penale è in corso un giudizio civile in cui, di regola, non interviene il pubblico ministero ed è perciò che al giudice il legislatore pone il dovere di trasmettere gli atti e le informazioni, ma non è lo stesso giudice civile quello che promuove od esercita l'azione penale.

Ed i casi citati dal difensore della parte civile (processo per i fatti di Porzius ovvero quello per la uccisione della famiglia Manzoni) non sono analoghi a quello attuale, perché nei giudizi che si ebbero per quei fatti, fu proprio il magistrato cui la legge attribuisce il potere-dovere dell'esercizio dell'azione penale colui che chiese all'organo giurisdizionale di avere restituiti gli atti onde poter esercitare l'azione penale contro chi, nel dibattimento, si disse, avesse preso parte, oltre gli imputati nei confronti dei quali si stava svolgendo il giudizio, alla consumazione dei delitti.

Anche in base ad altri fatti ampiamente svolti durante la discussione finale della causa si chiese che fosse sospeso di emettere sentenza di merito per pronunciare una ordinanza soltanto.

Si disse che il delitto consumato da Giuliano Salvatore e dalla banda di cui egli era il capo, come le aggressioni contro la sede del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo in un periodo di tempo che non è molto lontano dal delitto di Portella della Ginestra, richiedono necessariamente la esistenza di altri, estranei alla banda, e che ancora non sono imputati in questo procedimento. E, dominato da una siffatta idea, il difensore della parte civile, che più di ogni altro su ciò insistette, piegò alla tesi, circostanze anche di non grande rilievo. Fatti di carattere essenzialmente negativo furono interpretati in funzione di una asserita imprescindibile esistenza di mandanti nei due episodi criminosi dei quali la Corte si occupa e che, dopo la con-

sumazione degli stessi, esplicarono, nei confronti di Giuliano e della banda, opera di protezione e di assistenza. Così si ricordò che, mentre tutte o quasi tutte le bande armate, od in genere le associazioni criminose che si erano venute formando in Sicilia dopo lo armistizio del 1943 furono stroncate dall'attività degli organi di polizia o con la uccisione di coloro che le componevano, o con l'arresto degli stessi, solo quella che fece capo al Giuliano continuò a vivere. Nella mancata distruzione di questa banda armata o nel mancato arresto di coloro che la componevano si volle trovare la protezione da parte di altri e si disse, anzi si spiegò il fatto della sopravvivenza della banda Giuliano con l'aiuto e con la protezione che altri, estranei alla banda, a questa prestarono. Risponde a verità che molte bande armate pullularono in certe zone della Sicilia durante la occupazione dell'isola da parte delle truppe straniere, come risponde a verità che la maggior parte di esse fu distrutta o in conflitti a fuoco con le forze di polizia, intendendo questo termine in senso del tutto generico, o per lo arresto di tutti o della gran parte di coloro che le componevano.

Certamente non può darsi facilmente spiegazione del fatto che di tante bande armate costituite in Sicilia, solo quella comandata da Salvatore Giuliano abbia potuto sopravvivere per tanti anni. Non può negarsi che una fitta rete di favoreggiatori egli era riuscito a costituire intorno alla sua banda, ma non può neppure negarsi che egli, solo per le forze di polizia, era diventato inarrivabile. Fu possibile a tre giovani dell'Italia del nord, tali Celestino, Forniz e Trucco spingersi fino a Partinico ed ivi, a mezzo di altri, arrivare fino a Giuliano e restare con lui per qualche tempo fino a quando il capo della banda non ritenne fosse il caso di allontanarli dando loro una somma, se non cospicua, certamente non del tutto irrilevante per il momento in cui la consegna del denaro fu fatta: lire centomila ciascuno. Fu possibile ad una giornalista straniera raggiungere il capo della banda, restare presso di lui più giorni, avere una intervista di cui fu fatta anche la pubblicazione; fu possibile alla stessa giornalista: Maria Ciliacus, ritornare in Sicilia, cercare di raggiungere nuovamente il nascondiglio del capo della banda e lo avrebbe forse raggiunto, se non fosse stata tratta in arresto; fu possibile anche ad un giornalista italiano, anzi ad un giornalista, ad un fotografo e ad un operatore cinematografico raggiungerlo in una stalla di Salemi in cui il giornalista Rizza ebbe ad intervistarlo ed alla presenza di colui che aveva la carica di luogotenente, al fotografo ritrarre circa duecento fotografie, all'operatore cinematografico fare un cortometraggio di forse duecento metri. E per fare questa intervista i tre, che si erano a questo fine mossi da Roma, dovettero trascorrere più giorni senza che nessuno, né della questura, né dello ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, né dell'arma dei carabinieri avesse il più vago sentore di quanto si stava combinando per la riuscita dell'operazione che si voleva compiere.

E dire che Rizza, Meldolesi e D'Ambrosio per raggiungere Giuliano dovettero essere a contatto con persone diverse, muoversi, non agitarsi, avere trattative con emissari del capo della banda, risiedere a Palermo, a Partinico ed altrove prima di avventurarsi a compiere il viaggio fino alla stalla di Salemi, ritornare a Palermo, prendere il treno che li portasse a Roma, raggiungere, dopo avere sviluppato qui a Roma le fotografie e la pellicola cinematografica, Milano.

Lo stesso comandante del corpo forze repressione banditismo dovette riconoscere che, dopo dieci mesi di permanenza in Sicilia, egli non era riuscito a sapere dove fosse la tana in cui si teneva nascosto il capo della banda; il quale, invece, dal dicembre del 1949 aveva fissato la sua dimora nella casa del dottor Di Maria in Castelvetrano ed ivi restare, salvo brevi interruzioni, fino alla notte in cui fu ucciso.

Può tutto ciò sembrare strano, ma pure si verificò.

Ma ciò non significa che l'attività delle forze di polizia contro la banda Giuliano si sia mai allentata, tanto meno sia scomparsa e ciò per effetto di protezione o di aiuto da parte di estranei. Le forze di polizia continuarono a spiegare la loro attività per cercare di stroncare la banda Giuliano catturando alcuno dei componenti, qualche altro uccidendo in conflitto: Passatempo Giuseppe, Candela Rosario, Sciortino Giuseppe e le impervie zone che sono attorno a Montelepre, più assiduamente frequentate dalla banda, furono sempre perlustrate nel tentativo di snidare il capo bandito e la via che condusse alla soppressione di costui è interrotta da più croci che ricordano, che dove esse sono piantate, ivi cadde un milite in adempimento del dovere di difendere la società tutta dalle aggressioni del bandito di Montelepre.

Anche la mancata adesione da parte del Governo ad un progetto di legge di iniziativa parlamentare con cui si chiese una inchiesta sulla attività della polizia a proposito della banda Giuliano, come la mancata adesione da parte del governo regionale siciliano ad altra analoga proposta fatta avanti l'Assemblea siciliana, furono spiegate ed interpretate in funzione della presenza di estranei alla banda che dettero ed assicurarono ad essa protezione e furono spiegate ed interpretate come manifestazioni di volontà contrarie onde fosse accertato quali fossero le forze che, per un così lungo tempo, sostennero Giuliano consentendogli di poter ancora, per tanto tempo, seminare lutti e morti ed a sottrarre cospicue somme a non pochi cittadini.

Ora, è evidente, la Corte non può in maniera alcuna compiere l'esame cui fu espressamente invitata, tanto meno può intervenire per dire se la mancata adesione del Governo centrale o di quello regionale alle proposte di inchieste parlamentari debba o possa essere interpretata così come fu spiegato ed interpretato dal difensore della parte civile.

È netta la separazione del potere giudiziario da quello legislativo anche nel sistema costituzionale creato con la Carta costituzionale andata in vigore con il 1° gennaio 1948 e non può la Corte prendere in esame una questione che importa l'accertamento di una volontà nascosta sotto altra manifestata. Poiché per pervenire allo accertamento che la mancata adesione alle proposte di inchieste parlamentari ebbe quel significato che la parte civile dette, significa accertare che Governo centrale e regionale vollero impedire che fosse esplicato un potere di controllo da parte del potere legislativo, ed occorrerebbe fare un esame che esula dalla funzione giurisdizionale che è propria ed esclusiva della Corte. Ma, posta questa premessa, non può non essere detto che è l'organo legislativo quello che delibera se una proposta di legge di iniziativa parlamentare possa essere presa in considerazione, mentre il Governo non ha, in tale evenienza, che un potere soltanto di aderire o non alla presa in considerazione.

Anche la fine del bandito Giuliano fornì argomento al difensore di parte civile per affermare che estranei alla banda vi furono nella consumazione dei due delitti di cui la Corte si occupa. Si piegò anche questo fatto alla tesi enunciata e si spiegò la uccisione del bandito con il proposito di impedire che il capo della banda vivo, potesse parlare del delitto di Portella della Ginestra e delle aggressioni alle sedi del partito comunista nei vari paesi della provincia di Palermo. Come se non, si disse, esistesse un altro memoriale dello stesso Giuliano in cui questi aveva indicato coloro che erano stati gli esecutori materiali dei due delitti e coloro nell'interesse dei quali i delitti stessi furono consumati; come se non fosse in vita, e per di più presente al dibattimento, qualche componente della banda che fu definito, tanto fu sempre vicino al capo nelle decisioni e nelle azioni, l'altro Giuliano e non fosse presente in giudizio lo stesso Gaspare Pisciotta che assumette la veste di assertore di verità venuto in giudizio, poiché egli afferma di essersi costituito e di non essere stato arrestato, per difendere e non per difendersi

e per svelare misteriose situazioni e non meno misteriosi segreti.

Lo stesso tempo in cui avvenne la fine del capo della banda fu utilizzato al fine di dimostrare che estranei furono larghi di protezione e di aiuto alla banda ed al suo capo.

Sono fra gli atti del verbale di dibattimento due memoriali di cui uno fatto pervenire da Giuliano alla Corte, l'altro trasmesso dal procuratore generale presso la corte di appello di Palermo ed a questi consegnato dall'avvocato Giuseppe Romano Battaglia che, nella prima fase del dibattimento, intervenne quale difensore di fiducia del capo della banda. In tutti e due gli scritti provenienti da Giuliano, questi si occupò del delitto di Portella della Ginestra; l'uno è di pochi giorni precedente lo inizio del primo dibattimento; l'altro ha una data che fa dire sia stato scritto quando già gli interrogatori di tutti gli imputati erano stati esauriti e precisamente pochi giorni prima che egli finisse la sua vita. Nel primo di tali memoriali, in cui il Giuliano si occupa del delitto di Portella della Ginestra per assumerne la responsabilità ed in cui, pure accennando al numero delle persone che con lui operarono contro la folla raccolta nella vallata formata dalle due montagne Pelavet, di cui fa parte la Pizzuta e Kumeta, che la prima fronteggia, non è fatto cenno alcuno che egli operò per mandato ricevuto da altri; nel secondo vi è un riferimento ad un mandato, ma soltanto per escludere che egli abbia, in quella contingenza, agito per soddisfare interessi altrui.

In relazione proprio al non aver fatto menzione ad alcun mandato nel primo dei due memoriali ed in relazione alla esclusione del mandato contenuta nel secondo memoriale, la parte civile, dominata dalla idea della imprescindibile necessità che Giuliano abbia operato per soddisfare interessi di altri e non proprii, assumette che il secondo memoriale segnò la fine del capo della banda, poiché, dopo quella esplicita affermazione della mancanza di un mandato, la permanenza in vita del Giuliano non era più necessaria, anzi si disse che il secondo memoriale segnò la condanna a morte del Giuliano.

Si tratta evidentemente di una conseguenza tratta in modo del tutto frettoloso da fatti veri. Risponde ad esattezza che nel primo memoriale scritto o meglio fatto pervenire all'autorità giudiziaria non vi è accenno alcuno all'interesse che Giuliano volle soddisfare consumando il delitto di Portella della Ginestra e, in mancanza di qualunque altra indicazione, deve presumersi abbia voluto soddisfare un interesse proprio; ed è pure vero che nel secondo dei memoriali vi è una esclusione implicita di avere operato per un interesse altrui; ma la uccisione del capo non può avere soltanto e nessun'altra spiegazione che quella indicata dalla parte civile. La causa indicata dalla difesa della parte civile poteva rispondere a verità, se oltre quei due memoriali, altro Giuliano non avesse scritto in cui, secondo Gaspare Pisciotta, non fosse stata fatta menzione dei mandanti e come se non fosse rimasto in vita lo stesso Pisciotta il quale disse di essere venuto in dibattimento per dire quanto Giuliano non aveva scritto. E poi è da fare questa altra considerazione: se nel memoriale così detto terzo vi fosse effettivamente contenuta notizia intorno al mandato per cui aveva agito Giuliano, Pisciotta Gaspare, invece di trincerarsi dietro un ostinato silenzio per non dire presso chi il così detto terzo memoriale si trovasse, avrebbe fatto bene a dare la indicazione del così detto « Avvocaticchio », ponendo la corte nella condizione di poter avere quello scritto di Giuliano cui la parte civile tanta importanza dette ed a cui ne dette anche la corte spinta dal dovere che essa aveva di ricercare la verità dovunque essa possa trovarsi.

Altro fatto, pure di carattere essenzialmente negativo, fu indicato al fine di richiedere un'ordinanza e non la decisione nel merito: il mancato esercizio di un procedimento disciplinare contro quegli ufficiali dei carabinieri che intorno alla morte di Giuliano dettero una versione diversa da quella enunciata in dibattimento da Gaspare Pi-

sciotta. E tutto ciò come se fosse stato già, ed in modo irrefutabile, accertato che quanto egli affermò essersi verificato in casa del dottor Di Maria, in Castelvetrano, nella notte sul 5 luglio 1950, risponda a verità o non fosse lontano dalla verità.

Fra i tanti fatti di carattere essenzialmente negativo ed a cui può essere data una spiegazione ed una interpretazione che può anche non essere quella data dal difensore della parte civile, non vi è che un solo fatto di carattere positivo per sostenere, con qualche fondamento, che estranei alla banda possano avere avuto una qualche parte nella decisione di Giuliano per compiere il delitto di Portella della Ginestra e su cui si insistette per chiedere fosse completata la istruzione del processo.

Il riferimento fatto dalla parte civile è relativo ad una lettera che nel pomeriggio di un giorno non esattamente precisato, ma che, si disse, non possa andare al di là del 27 o 28 aprile, a Giuliano fu recapitata dal cognato Pasquale Sciortino, mentre il capo dei banditi trovavasi presso la masseria dei fratelli Giovanni e Giuseppe Genovese, che sono fra gli imputati presenti al dibattimento, e che furono rinviati al giudizio della corte di assise quali esecutori del delitto di Portella della Ginestra, e mentre con Giuliano trovavansi anche altri tre banditi: i fratelli Giuseppe e Filippo Pianelli e Ferreri Salvatore di Palermo, questo ultimo. Che la lettera portata dal cognato, anzi a mezzo di costui fatta pervenire al bandito dalla madre abbia una qualche relazione con il delitto che, a distanza di qualche giorno soltanto, fu consumato da Giuliano e dalla banda da lui guidata, pare alla corte non possa essere posto in dubbio. Ne sono indici esatti e precisi i seguenti elementi: la lettera fu letta dal Giuliano e dal cognato, fuori della presenza di coloro che, pure facendo parte della banda, trovavansi in quel momento presenti; appena compiuta la lettura fu bruciata. Giuliano, immediatamente dopo compiuta la lettura e dopo averla bruciata, chiese a Giovanni Genovese dove fosse il fratello Giuseppe; Giuliano disse al Genovese le seguenti parole: « è venuta la nostra ora di liberazione »; Giuliano manifestò al Genovese quella che era l'idea sua: sparare contro coloro che avrebbero, nel primo maggio prossimo, preso parte alla festa da svolgersi in contrada Portella della Ginestra.

Atteggiamento di Giuliano abbastanza significativo; parole dallo stesso pronunciate anche esse abbastanza significative. Tanto significative le parole rivolte da Giuliano a Giovanni Genovese che questi, pure essendo un pastore, collegò la lettera stessa ad alcuni dei partiti politici con i quali Giuliano, non infrequentemente, diceva di essere in contatto.

E che la lettera portata da Pasquale Sciortino a Giuliano sia da considerarsi un elemento rilevante si desume anche da quanto intorno ad essa disse la madre del Giuliano. Volle costei, certamente, giovare all'imputato Sciortino Pasquale, che il 24 aprile 1947 aveva sposato la figlia Marianna e quindi ne posticipò la data in cui essa fece recapitare, a mezzo del genero, la lettera al figlio, avendo riportato l'invio della stessa ad un giorno, anche posteriore al delitto di Portella della Ginestra. Ma al tentativo della Maria Lombardo si oppone la dichiarazione di Giovanni Genovese, resa quando ancora non era nota la rilevanza che nel processo aveva la lettera stessa. Volle anche giovare la Lombardo al genero quando riferì il contenuto della lettera fatta pervenire al figlio con l'affermare che trattavasi di lettera proveniente dall'America, che mittenti erano degli amici, i quali insistevano presso Giuliano, perché emigrasse. Ora, se questo fosse stato effettivamente il contenuto della lettera letta fuori della presenza di coloro che erano con il Giuliano, non vi era la necessità che essa fosse immediatamente bruciata. Tanto, i mittenti erano in America e non potevano essere raggiunti da una qualunque azione penale che l'autorità giudiziaria potesse iniziare, né Giuliano poteva avere preoccupazioni di sorta per un altro procedimento penale contro di lui che potesse iniziarsi ed aggiungersi ai numerosi che contro di lui stesso erano in corso di istruzione in quel momen-

to, anche se nello allontanarsi dall'isola si potesse riscontrare una violazione di una qualsiasi norma penalmente sanzionata.

Malgrado possa, anzi debba, la lettera essere posta in relazione con il delitto che, a breve distanza di tempo, Giuliano con la sua banda consumò, la corte non può con sicurezza affermare se nella lettera fosse contenuta una qualsiasi delle non poche forme in cui può concretizzarsi la figura giuridica della correità morale. Poiché (e non è affermazione che possa dirsi contrasti con quanto avanti detto) la lettera poteva contenere assicurazione che il giorno primo maggio la riunione a Portella della Ginestra avrebbe avuto luogo; ovvero, ad esempio, poteva dare allo stesso Giuliano notizia di colui o di coloro che da Palermo si sarebbero recati nella stessa contrada a parlare ai convenuti; oppure poteva contenere qualche altra notizia che a Giuliano poteva essere utile per la consumazione del delitto che egli si era proposto di consumare, ma che non poteva concretizzare una forma qualsiasi di compartecipazione al delitto.

Ma a questo proposito non possono non valere le osservazioni avanti fatte. Anche veri tutti i fatti prima enunciati, non può la corte provvedere favorevolmente alla richiesta del difensore della parte civile intorno alla sospensione del dibattimento, qualora ne fosse il caso, fino a quando colui che, secondo il diritto positivo, ha il potere-dovere di esercitare l'azione penale, non manifesti volontà di volere l'azione esercitare.

Né si dica che, per quanto si riferisce all'azione penale da esercitare contro i così detti correi morali dei due delitti che agli imputati tutti sono contestati, si trova pendente avanti al magistrato territorialmente competente una istruttoria penale e che quindi, ragioni di connessione, richiederebbero che unico fosse il giudizio contro coloro che furono esecutori materiali di un delitto e coloro che ne furono i correi morali. La norma che nel codice vigente prevede e regola il caso del concorso di più persone in un medesimo delitto è precisamente l'articolo 110 del codice penale; il delitto in cui partecipino esecutori materiali e correi morali è unico, ma la unicità del fatto criminoso non impedisce proprio che più giudizi si possano svolgere per uno stesso fatto. Tanto ciò è vero che nel codice di procedura penale è regolato il caso della separazione dei dibattimenti la quale importa proprio che più dibattimenti e, quindi, più sentenze si abbiano a proposito di uno stesso fatto cui debba seguire una sanzione penale Nulla di strano, quindi, se per un unico fatto criminoso si abbiano più giudizi e più sentenze.

Ed altra osservazione deve essere, a questo proposito, fatta.

Si è detto durante la discussione orale della causa che le indicazioni fatte da Gaspare Pisciotta, da Terranova Antonino fu Giuseppe, da Mannino Frank, da Pisciotta Francesco si risolvono in altrettante chiamate in correità. Ora una tale osservazione non può dirsi sia esatta dal punto di vista giuridico.

La chiamata di correo implica la confessione di una propria responsabilità nel delitto che è dal confidente anche attribuito ad altri. Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank e Pisciotta Francesco quando fecero i nomi di Pantuso e Pecoraro, di Licari Pietro quali esecutori del delitto di Portella della Ginestra, come allorquando fecero il nome di Alliata, di Cusumano e di Leone Marchesano o di altri come correi morali tanto nel delitto di Portella della Ginestra, quanto delle aggressioni contro le sedi del partito comunista nei vari paesi della provincia di Palermo, non inclusero se stessi fra gli autori dei delitti, che anzi essi insistettero nel proclamare di essere estranei ai delitti stessi. Onde non può parlarsi di chiamata in correità, ma soltanto di una denuncia contro coloro di cui furono indicate le generalità, denuncia che ciascuno era autorizzato a fare in base alla norma contenuta nell'art. 7 del codice di procedura penale per cui, ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile di ufficio, può farne denuncia all'autorità giudiziaria.

Ma il difensore di parte civile, che espressamente si occupò di dare ampio svolgimento alla richiesta di sospensione del dibattimento per completare la istruzione, altre osservazioni fece a tal riguardo. Egli disse che la indagine dibattimentale esperita onde pervenire alla identificazione della persona che, si dice, abbia avuto in deposito quello che è chiamato il terzo memoriale di Giuliano ed in cui, secondo le affermazioni di Gaspare Pisciotta sono indicati coloro che furono gli esecutori materiali del delitto di Portella della Ginestra, e coloro che ne furono i correi morali, dette risultato negativo; si parlò anche della mancata precisazione, anzi individuazione della causale che spinse Giuliano ad essere violento contro i convenuti alla celebrazione della festa del lavoro in contrada Portella della Ginestra; si fece espresso riferimento al mancato avveramento del voto espresso dall'Assemblea costituente nel giorno immediatamente successivo al delitto di Portella della Ginestra in cui si chiedeva fosse espletata dalle autorità e dai cittadini un'azione energica per individuare ed affidare alla giustizia gli autori ed i mandanti del delitto stesso.

È da dirsi a proposito di colui che forse sarà stato il depositario di detto memoriale, terzo in ordine, ma primo cronologicamente, di quelli che ci fanno risalire a Giuliano, che la Corte non tralasciò, malgrado l'ostinato silenzio di Gaspare Pisciotta e malgrado la evidente manchevolezza ed incompletezza di informazioni date alla Corte da coloro che furono interrogati in proposito nel dibattimento, e che pure dovevano essere a conoscenza della esistenza del così detto « Avvocaticchio », ovvero essere a conoscenza che il Pisciotta ad essi mentì, di accertare chi potesse essere lo « Avvocaticchio » sotto la cui denominazione piacque di nascondere il depositario stesso. Per quanto riguarda la precisazione della causale che spinse Giuliano a consumare il delitto va detto che la Corte si trova nelle condizioni di poterla precisare, anche se la parte civile pensa che la causale non sia stata accertata. E ciò a prescindere dalla osservazione che una mancata individuazione della causale a delinquere non è motivo sufficiente per far ritornare nella fase istruttoria un processo che può dirsi già compiuto ai fini della decisione della causa di cui la Corte è stata investita.

Sono negli atti processuali, specialmente, anzi esclusivamente dibattimentali tanti di quegli elementi che rendono convinti che sotto la espressione « Avvocaticchio » si nascondeva il dottor Di Maria. Può dirsi anzi che gli elementi di prova abbondino. Il Di Maria è un laureato in giurisprudenza, non ha mai esercitato la professione legale; egli stesso disse di essere stato soltanto praticante notaio. Si addice, quindi, a lui, laureato in giurisprudenza, ma non esercente la professione, essere chiamato « Avvocaticchio », perché questo serve ad indicare un avvocato di poco conto, ed è così che va appresa la espressione secondo il concetto che ne dette anche Lombardo Maria (646 verbale dibattimento). Egli ospitava nella propria casa dal dicembre 1949 il Giuliano e, quindi, nella casa dello stesso potevano trovarsi cose di Giuliano. Disse Pisciotta che egli e Giuliano avevano avuto occasione di dimorare in altre case di Castelvetrano, ma è una delle tante affermazioni di Pisciotta Gaspare alle quali non può essere prestata fiducia alcuna. Se egli ed il capo avessero avuto la possibilità di andare ad abitare in altre case di Castelvetrano, non sarebbero andati a finire in casa Di Maria. È risultato avere egli bruciato cose che si appartenevano a Giuliano e fu precisamente l'aver distrutto mediante il fuoco ogni cosa la causa con cui giustificò la mancata consegna a colui che si presentò al chilometro 5 della via verso Mazzara del Vallo. Segue a questo rilievo altro che da solo sarebbe sufficiente a provare che il dottor Di Maria è l'« Avvocaticchio ». Disse Pisciotta (620 verbale di dibattimento) che la consegna fu fatta alla persona di cui non voleva dire le generalità, perché sia lui sia il Giuliano avevano occasione di abitare nella casa della persona stessa ed è più che certo che in casa Di Maria, Giuliano

e Pisciotta restarono con brevi intervalli. Altra circostanza è questa: disse Pisciotta che colui che è indicato come « Avvocaticchio » aveva l'età di una quarantina di anni e Di Maria dichiarò di averne trentanove (1080 verbale di dibattimento); disse che era persona che non aveva i baffi ed il Di Maria è senza baffi. E se a questi elementi si aggiungono quelli deposti dal Marotta e dal Di Peri, può senz'altro affermarsi che, senza dubbio, sotto la espressione « Avvocaticchio » si nasconde il Di Maria. Il Marotta (1135 retro-1136-2154-2155 verbale di dibattimento) fu esplicito a questo riguardo avendo affermato di aver sentito Pisciotta Gaspare e Giuliano chiamare « Avvocaticchio » il Di Maria quando questi non era presente e ne indicò la ragione: la piccola statura dello stesso; e ciò disse per avere inteso i due così chiamare il loro ospite.

Ad eliminare ogni dubbio è da aggiungersi quanto depose in dibattimento il teste Di Peri Serafino intorno ad un dialogo avvenuto tra essi tre in occasione della lettura sui giornali del resoconto di una udienza di questo dibattimento in cui si parlò delle indagini che la Corte faceva per accertare le generalità dell'avvocaticchio (1168/1169 verbale dibattimento), colloquio durante il quale il Di Maria disse: « dunque, secondo ciò, l' "Avvocaticchio" sarei io » (1169 verbale dibattimento) e la conferma si ha in una parziale ammissione dello stesso Di Maria il quale (1169 verbale dibattimento) dice che esso, mai, al proposito, fece affermazioni recise, ma soltanto dubitative. E non aveva da fare affermazioni, sia pure in forma dubitativa, se egli non fosse stato sicuro di essere proprio l'« Avvocaticchio ».

Per quanto riguarda, poi, il mancato avveramento del voto dell'Assemblea costituente quando si discusse del delitto avvenuto a Portella della Ginestra va detto che, se anche quell'Assemblea si prospettò la ipotesi che il delitto ebbe dei mandanti, non può, fino a quando non si sarà avverato il voto manifestato, sospendersi la decisione di questo processo in cui sono imputati soltanto coloro che furono gli esecutori materiali del delitto. Si perverrebbe a questa situazione impossibile a verificarsi, tanto essa sarebbe strana: non decidere sulla sorte di non pochi cittadini imputati di essere stati autori di un delitto fino a quando non si saranno accertati coloro che possono essere stati i mandanti del delitto stesso, cioè fino a quando il civismo di altri cittadini e l'attività delle autorità non avranno individuato i mandanti, significherebbe sospendere a tempo indeterminato il giudizio e fare proseguire e perdurare nel tempo la carcerazione preventiva di molti. E ciò non sarebbe possibile per la tutela del diritto della libertà personale di ogni cittadino e sarebbe in contrasto anche con un principio fondamentale contenuto nella Carta Costituzionale dello Stato Italiano per cui, fino a quando non è intervenuta sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria, il cittadino che si trovi imputato deve essere ritenuto innocente.

Va detto ancora che la amministrazione della giustizia non è sottoposta all'avveramento di voti emessi da alcuna assemblea politica, anche se questa sia la più alta, perché destinata a formare la carta che contiene i princìpi fondamentali della attività degli organi dello Stato e dei cittadini.

Sempre per rendere possibile di accoglimento la richiesta di sospensione della pronuncia di sentenza con la pronuncia di una ordinanza, il difensore delle parti civili avanzò una richiesta alla quale non può essere riconosciuta che la qualifica di una proposta di transazione tra la proposta principale sperata e la Corte. Si disse, cioè, che potrebbe la Corte decidere la causa nei confronti di coloro che non fossero raggiunti da prove sufficienti, perché fosse pronunciata una sentenza di condanna, sospendendo di provvedere nei confronti di coloro per i quali un identico provvedimento non si ravvisasse di poter emettere.

Ma è evidente la assoluta inammissibilità di siffatta richiesta. Il codice di procedura civile consente che il giudice possa limitare la decisione ad alcuna tra più do-

mande che siano state proposte, quando riconosce che su una di esse non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne fa istanza. Ma nel codice di procedura penale non si trova una disposizione che possa dirsi, anche soltanto accostabile a quella contenuta nell'articolo 277 del codice di procedura civile.

Già potrebbe osservarsi, innanzi tutto, che il codice di procedura civile attribuisce in tale caso al giudice una facoltà soltanto, della quale può avvalersi, quando la richiesta sia collegata ad un interesse apprezzabile della parte che ne fa la richiesta e quando più siano le domande proposte alla decisione del magistrato e sulle quali questi deve emettere un provvedimento giurisdizionale. Ma la osservazione più interessante da farsi a proposito di tale richiesta si è, non tanto quella di dare la precisazione del concetto di domanda, quanto l'altra e precisamente la seguente. Il rapporto giuridico processuale penale è dominato, fra gli altri princìpi, da quello della concentrazione processuale per cui il processo è caratterizzato dalla successione non interrotta della assunzione, discussione, valutazione delle prove e della pronuncia della sentenza, in modo che la decisione rispecchi le risultanze del dibattimento in una unità di tempo e di contesto. Non è possibile che per uno stesso fatto ed in unico dibattimento contro più imputati siano pronunciate tante sentenze quanti sono gli imputati o, senza pervenire a tale enunciazione, pronunciare sentenza per uno o più imputati e rimettere la pronuncia della sentenza per gli altri imputati ad altro momento. Né la conclusione che la Corte ne trae è in contrasto con l'istituto della separazione dei giudizi che è pure previsto nel codice di procedura penale vigente (articolo 414), ché anzi, l'istituto della separazione rafforza la decisione della Corte di respingere la richiesta fatta dalla parte civile. La separazione dei giudizi è dall'articolo 439 del codice di procedura penale compresa fra quelle che sono considerate preliminari, per cui, non proposte nei modi e nei termini che sono fissati nel capoverso primo dello stesso articolo, non possono più essere proposte per essersi verificata decadenza, come è detto nella disposizione indicata. Vero è che nell'ultima parte della stessa norma è detto che la possibilità di proporre le questioni ivi indicate può sorgere nel corso del dibattimento. Ma qui non trattasi neppure di separazione dei giudizi, ma di sospensione dal pronunciare la sentenza nei confronti di alcuni degli imputati.

Respinta, così, la richiesta di sospensione dell'attuale dibattimento con la pronuncia di una ordinanza, invece che di una sentenza, la Corte può accingersi a compiere la propria funzione che è precisamente quella di accertare se vi sia una norma giuridico-penale da applicare ad alcuno dei molti che sono imputati nel processo.

E per il migliore, o meglio per espletare nel modo che essa ritiene migliore la propria funzione, è necessario siano poste delle premesse tratte dagli atti numerosi processuali, esclusivamente.

Problema centrale di questo, come in ogni altro procedimento penale si è: raccogliere le prove intorno al fatto contestato agli imputati, discuterle e decidere se un fatto fu commesso, se questo può farsi sussumere sotto una norma giuridica che sia penalmente sanzionata, se l'imputato o gli imputati possano essere considerati quali autori del fatto accertato, intendendo la parola « autore » in maniera del tutto ampia, sì da comprendere non solo coloro che posero in essere il fatto, ma ogni altro che abbia con la propria condotta contribuito alla produzione dell'evento indicato nella norma.

Non è davvero discutibile che a Portella della Ginestra, che a Carini, a Partinico, a Borgetto ed a San Giuseppe Jato furono consumati dei fatti che sono previsti in norme giuridiche penalmente sanzionate; si vedrà in seguito sotto quali norme giuridiche devono essere riportati i fatti accertati.

La ricerca davvero interessante in questo processo è, invece, l'altra relativa al-

l'accertamento di coloro che possono essere stati gli autori dei fatti.

Che il fatto consumato a Portella della Ginestra nella mattinata del primo maggio del 1947 sia stato opera di Salvatore Giuliano e della banda armata di cui egli fu il capo, è cosa della quale si può essere certi nel modo più assoluto così numerosi e rilevanti sono gli elementi di prova raccolti nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale del processo.

La Corte, a questo proposito, farà una elencazione del tutto sommaria degli elementi di fatto che dànno la prova di una tale affermazione.

Menzionerà anzitutto, senza peraltro darvi soverchia importanza, la intuizione che si ebbe fin dal primo momento che a Portella della Ginestra non avrebbe potuto operare se non la banda guidata da Giuliano: quella era la zona in cui esercitava la sua malefica influenza la banda Giuliano; la si chiamò addirittura la zona nevralgica (teste Lo Bianco fol. 558 verbale dibattimento) e si aggiunse che nessuno avrebbe osato avventurarsi nella zona stessa. Trattasi di una intuizione, sia pure fondata sui fatti, ma la Corte intende fare riferimento qui, ed in ogni altra parte della sentenza, a fatti e non ad elementi soggettivi.

Primo, in ordine di tempo, è quanto proviene dalle deposizioni di Fusco Salvatore, Sirchia Giorgio, Riolo Antonino e Cuccia Gaetano, i quali si trovarono, nella mattinata del primo maggio 1947, proprio in contrada Portella della Ginestra allo scopo di fare una cacceggiata prima di riunirsi ai compaesani di Piana degli Albanesi e prendere con costoro parte alla celebrazione della festa del lavoro. Essi, sotto la efficace minaccia delle canne di fucile dovettero assistere, impotenti a prestare qualsiasi aiuto, all'azione di fuoco che, mentre essi erano custoditi, si compì dai costoni della montagna Pizzuta. Essi riconobbero nella fotografia di un giovane a cavallo, che loro sembrò facesse da capo di coloro con i quali fecero, quella mattina, incontro, in quanto fu colui che dette ordine di fermarli, perquisirli, togliere loro le armi, di restituirle loro, ma senza munizioni, di accertare attraverso la lettura di carte chi essi fossero, se appartenenti al partito comunista o no. La fotografia del giovane a cavallo (185/A) riproduceva proprio Giuliano Salvatore. Si ebbero dopo altre indicazioni che era stato Giuliano ad organizzare la spedizione che ebbe il suo inizio dalla convocazione di molte persone in contrada Cippi, che si trova quasi alle porte dell'abitato di Montelepre, fino all'arrivo in contrada Portella della Ginestra, attraverso le dichiarazioni di Francesco Gaglio, inteso « Reversino »; di Pretti Domenico, di Sapienza Vincenzo, cui seguirono, a distanza di giorni, le dichiarazioni di altri giovani di Montelepre, con la indicazione di circostanze relative alle persone, al tempo, al luogo delle quali si parlerà dettagliatamente al momento opportuno.

Si ebbe, poi, durante la fase istruttoria di altro procedimento penale connesso a quello che era stato già completato nella istruzione, tanto che era già intervenuta la sentenza di rinvio a giudizio, da parte di Terranova Antonino fu Giuseppe la indicazione di Salvatore Giuliano e di pochi altri, alcuno dei quali è presente anche in questo dibattimento: Gaspare Pisciotta, come autori del delitto consumato a Portella della Ginestra. Rilevante davvero la indicazione fatta dal Terranova Antonino fu Giuseppe, in quanto costui ebbe, nella banda, di cui era capo Giuliano, una posizione che lo pose in un piano molto elevato: era uno dei capi delle squadre in cui la banda era suddivisa. Ed in dibattimento il Terranova confermò quanto aveva detto in sede istruttoria, sia pure dando una spiegazione delle precedenti affermazioni di cui, pure, sarà detto in altro momento. Si ebbe, poi, in dibattimento, la dichiarazione di Pisciotta Gaspare che in modo non equivoco attribuì a Salvatore Giuliano il delitto di Portella della Ginestra ed aggiunse anche le generalità di altri che, con Giuliano, consumarono il delitto e di questi altri la Corte si occuperà in prosieguo.

Si ebbe in dibattimento l'affermazione del giornalista Jacopo Rizza (848 e segg.

verbale di dibattimento), il quale depose di avere avuto da Giuliano la ammissione esplicita di essere stato l'autore del delitto di Portella della Ginestra.

Si ebbe, infine, il completamento della prova, se ve ne fosse stata la necessità, attraverso i due memoriali (33 e segg. vol. R e 308 e segg. verbale dibattimento) in cui Giuliano ammise, senza difficoltà alcuna, di essere stato lui, da solo o in compagnia di altri, non interessa in questo momento dire, a sparare contro la folla che si trovò riunita a Portella della Ginestra. Anzi, in uno dei due memoriali che sono a conoscenza della Corte, Giuliano dette notizia del come sorse in lui l'idea di agire contro i comunisti che si sarebbero riuniti a Portella della Ginestra per la festa del lavoro, indicando anche il tempo in cui rese nota tale idea ad alcuni dei componenti della banda: Terranova Antonino fu Giuseppe, prima, Giovanni Genovese, in un secondo momento, e precisamente dopo la lettura e bruciatura della lettera trasmessagli dalla madre a mezzo del cognato Sciortino Pasquale; spiegò quale era il progetto che egli intendeva attuare; come pervenne alla modificazione del progetto: dal sequestro dei capi comunisti che in quell'occasione avrebbero parlato alla folla convenuta, alla loro uccisione sul posto stesso, alla sparatoria che gli consentì di godersi lo spettacolo della folla in fuga.

Non può, quindi, in maniera alcuna dubitarsi che la azione di fuoco iniziatasi e sviluppatasi in contrada Portella della Ginestra, fu opera di Giuliano. Ma più che dimostrare essere stata quell'azione voluta e capeggiata da Giuliano, interessa alla Corte dare la prova che alla stessa azione presero parte coloro che componevano la banda Giuliano.

Anche della partecipazione dei componenti della banda Giuliano può dirsi che si abbia la prova piena e completa attraverso le risultanze della istruttoria scritta e di quella compiuta in dibattimento. E questa dimostrazione può avere il suo cominciamento con la dichiarazione che i quattro cacciatori resero al maggiore dei carabinieri Angrisani ed al commissario di pubblica sicurezza che comandava la squadra mobile della questura di Palermo (fogli 153 e 159-*bis* del vol. A); costoro, mentre si avviavano, divisi in due gruppi, per rintracciare la selvaggina di cui andavano in cerca e della cui presenza avevano avuto notizia certa da altri, si imbatterono in più persone armate di mitra e di moschetti; essi indicarono che coloro che li fermarono indossavano indumenti americani, erano tutti armati di armi automatiche.

Vi è, poi, la indicazione di Gaglio « Reversino » e di coloro che, in conseguenza delle affermazioni da lui fatte, furono fermati e quindi interrogati dagli ufficiali di polizia giudiziaria facenti parte del nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia; Gaglio e coloro che furono successivamente fermati fecero apertamente i nomi delle persone che essi videro in contrada Cippi di Montelepre ove ebbe luogo, durante la giornata del 30 aprile 1947, la riunione delle persone che notoriamente facevano parte della banda Giuliano. Vi è negli atti processuali e dibattimentali la indicazione numericamente fatta, dodici persone, da Rumore Angelo (469 dibattimento e 23 vol. A e 213 vol. D), nonché da Bellocci Ugo (606 dibattimento, 24 del vol. A e 148 vol. D), da Randazzo Angelo (21 vol. A, 227 vol. D e 426 dibattimento), i quali si trovavano in quello stesso giorno in compagnia di una donna, Roccia Maria, in un luogo diverso ed appartato rispetto a quello in cui fu consumato il delitto, ma sempre nella stessa contrada, Portella della Ginestra. Vi è la indicazione, anche questa numericamente fatta da Acquaviva Domenico (39/40 vol. B e 436 del dibattimento), il quale vide attraversare l'ex feudo Strasatto da un gruppo di persone, dodici, tra cui riconobbe solo Emanuele Busellini che dell'ex feudo era il campiere, persone che, egli disse, potevano provenire, anche, dalla contrada Portella della Ginestra e fra cui era chi indossava un impermeabile color chiaro e di cui avevano fatto menzione anche i quattro cacciatori.

Vi è anche la aperta ammissione di Giuliano il quale, nei due memoriali di cui pure avanti si è fatta menzione, afferma che a consumare il delitto era stato lui ed altri di cui indicò il numero ed espresse le sue meraviglie, perché, pur essendosi accertato attraverso i testimoni, il numero di coloro che si trovavano con lui, fu, invece, rinviato a giudizio un numero di persone molto superiore a quello da lui indicato. E che fossero uomini, quelli che si trovavano in compagnia di Giuliano sui costoni della Pizzuta, appartenenti alla banda, è cosa anche certa; innanzi tutto basterebbe osservare che Giuliano non si sarebbe determinato a consumare un delitto, di cui sarà, poi, accertata la essenza caratteristica, se non accompagnato da coloro che gli erano abituali compagni di vita randagia fra montagne e dirupi. Ma, poi, è egli stesso che ne fa esplicita menzione ed ammissione, quando, nel primo memoriale parlò (fol. 33/R) di un gruppo di otto uomini mandato a compiere un'azione in contrada Balletto, distaccandolo da un maggior gruppo di venti e quando parlò, nello stesso memoriale, di aver cercato di scorgere, sul pizzo della Ginestra « i miei otto uomini » (fol. 34/R). Giovani che non potevano essere che facenti parte della banda, come per altro si desume direttamente dalla lettera con cui Giuliano accompagnò al proprio difensore il memoriale che questi presentò alla Corte nella udienza del 13 giugno 1950 (fol. 38 e segg. vol. R) ed in cui, scagionando per il fatto di Portella della Ginestra quelli che egli chiamò i « ragazzi » e dicendo: eravamo in dodici (39/R) rafforza il concetto che a Portella della Ginestra furono quelli della banda. E della individuazione di costoro si dirà al momento opportuno.

Altra ragione rilevantissima per dire che tutti gli appartenenti alla banda dovettero prendere parte al delitto di Portella si è questa: i componenti della banda erano legati al capo da una disciplina quasi ferrea, a lui era dovuta obbedienza e niente altro. La disciplina era tale che Terranova Antonino fu Giuseppe, per non essere andato, egli disse, all'appuntamento dato per la mattina del primo maggio, dovette presentare a lui le sue giustificazioni.

Ciò affermato, non se ne può affermare la conseguenza, che pure fu insistentemente affermata durante la discussione orale della causa, che a Portella della Ginestra non furono più di undici o di dodici persone, a seconda che si escluda o che si comprenda Giuliano; sarebbe questa una conseguenza che la Corte, fin da questo momento, non esita a qualificare del tutto arbitraria, tanto quel numero è lontano dalla realtà dati i risultati raggiunti nel dibattimento a proposito degli autori del delitto.

E vi è una ragione interessantissima dal punto di vista psicologico, per affermare, senza tema di errare, che all'azione di Portella della Ginestra dovettero partecipare coloro che erano i componenti della banda di cui era capo Salvatore Giuliano.

È rimasto accertato attraverso il primo interrogatorio reso in sede di istruttoria da Giovanni Genovese che, quando Pasquale Sciortino consegnò al cognato Salvatore Giuliano la lettera di cui già si è fatto cenno, disse che il capo dei banditi, dopo averla letta e dopo averla bruciata, gli chiese dapprima dove si trovasse il fratello Giuseppe e, poscia, gli rivolse le parole: « è venuta la nostra ora di liberazione » (fol. 23 retro vol. P) ed annunciò che bisognava andare a sparare contro i comunisti il primo maggio prossimo. Non era, quindi, un'azione che Giuliano si proponeva di compiere nell'interesse esclusivamente proprio, ma si trattava di un'azione da compiere nell'interesse della banda considerata nella sua interezza. Era, quindi, naturale che all'azione progettata e che aveva come finalità la liberazione di tutti, tutti partecipassero, perché l'utilità che sarebbe derivata, o meglio che Giuliano si riprometteva di ricavare, a vantaggio di tutti sarebbe ridondata. Se potesse diversamente essere spiegata l'azione, non si saprebbe trovare giustificazione al plurale che Giuliano adoperò parlando con Giovanni Genovese. A costui non disse che era venuta l'ora della sua liberazione, ma che era venuta « la no-

stra ora di liberazione ». Così essendo, all'azione dovevano prendere parte tutti i componenti della banda senza pensare a distinzione di gradi ed a gerarchia: i soldati, come piacque a Mannino definire se stesso, e gli altri che non erano stati investiti di grado alcuno, i capi squadra, il luogotenente o i luogotenenti, per il caso in cui più fossero, ed anche il capo, poiché, come tutti avrebbero ritratto vantaggio dall'azione, così tutti avrebbero dovuto presenziare, o meglio, partecipare all'azione.

Non può, pertanto, parlarsi soltanto di intuizione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, quando pensarono che il delitto di Portella della Ginestra era opera di Giuliano e della banda da costui comandata; oltre che di una intuizione può dirsi che piena è la prova che il delitto di Portella della Ginestra fu opera di Giuliano e della banda.

Ciò affermato deve immediatamente aggiungersi che il processo che questa Corte condusse a compimento non può essere definito il processo della banda Giuliano.

Fu certamente il delitto commesso da Giuliano e dalla banda a Portella della Ginestra il più grave, fra tutti i gravi delitti consumati dallo stesso e dalla banda in un periodo di tempo che può dirsi di un settennio durante il quale si svolse l'attività violenta da Salvatore Giuliano e della banda che egli organizzò e di cui divenne il capo. Fu certamente, anzi sarà certamente il più interessante dibattimento fra quanti dovranno essere celebrati per i molti, moltissimi delitti consumati durante il settennio di predominio della criminosa organizzazione su parte, per fortuna piccola, della Sicilia occidentale. Perché esso soltanto può presentarsi ad osservazioni di carattere politico, in quanto alcune esteriorità, in parte vere, ma in gran parte malamente interpretate o piegate ad erronee interpretazioni, consentirono di parlare di intervento di uomini appartenenti a partiti politici.

Con il delitto consumato a Portella della Ginestra principalmente, non si esauriscono le varie gravi, gravissime manifestazioni criminose della banda Giuliano, onde non può dirsi che la sentenza che questo processo chiude e conclude, chiuda e concluda il dibattimento contro la banda Giuliano. Chi abbia vaghezza di scorrere il volume che contiene le cartelle biografiche della quasi totalità degli imputati, non può non fermare la sua attenzione sulla molteplicità dei delitti che a ciascuno di essi sono attribuiti e contestati con mandati di cattura e non può non rilevare quale ampiezza e quale intensità abbia raggiunto la violenza contro gli agenti di pubblica sicurezza od i carabinieri che caddero sotto il piombo di mitra o di moschetti che essi soltanto dovevano maneggiare e che azioni delittuose fecero pervenire nella mani di banditi; potrà rilevare anche quanta fosse l'audacia dimostrata nel compiere delitti contro la persona a scopo di estorsione; e, quindi, quale sia stata la persistenza sulla via del delitto del maggior numero degli imputati.

Ma non può, sotto questo punto di vista, essere l'attuale processo accostato ad altro che, svoltosi anni fa, tenne impegnata per un maggior numero di mesi l'attività della Corte di assise di Viterbo. In quel processo — si fa riferimento al processo per l'uccisione dei coniugi Cuocolo — si trattava di un duplice delitto di omicidio, delitto che costituì il punto di partenza per una indagine molto più ampia di quella strettamente giudiziaria. Si ritenne quel delitto esplicazione delittuosa di quella peculiare organizzazione criminosa che ebbe nel napoletano una propria denominazione « camorra » che si disse avere invaso ed interessato la vita amministrativa e politica della grande metropoli del mezzogiorno d'Italia. Onde, per la ampiezza delle indagini, si dice che quello fu il processo alla « camorra » napoletana.

Il processo attuale si tentò di allargare fino a fare pensare a rapporti che la banda Giuliano ebbe con uomini che si occupavano e si occupano di politica, ma non dei rapporti tra la banda e tali uomini, che possono anche esservi stati, occorreva dare

la prova, sibbene che il delitto di Portella della Ginestra e quelli successivamente compiuti, avessero un contenuto politico.

* * *

Sempre difficile la funzione che il magistrato esplica, specialmente quando essa trova la sua conclusione in una decisione che pone una limitazione in quello che è il più importante dei beni che ineriscono alla personalità umana: la libertà personale. Più difficile ancora è quando grave è la imputazione che ad un uomo è fatta e quando grave è la sanzione che una norma giuridica che è stata violata, commina; alla gravità della imputazione ed alla gravità della sanzione, non può ma deve corrispondere un maggior dovere da parte del magistrato. Deve affinare egli, i mezzi di cui dispone; deve svolgere le pieghe, spesso molteplici e tante volte anche spesse, che possono rintracciarsi in un procedimento penale onde poter cogliere, fino a quando è possibile, la verità sostanziale e non soltanto quella processuale, perché non è difficile che tante volte, questa soverchi e nasconda quella, che è, poi, la sola che deve avere piena e completa prevalenza.

Consapevole della gravità del compito che l'attende, perché quanto mai gravi sono le imputazioni contestate agli imputati ed anzi grave, anzi gravissima è la sanzione penale che il legislatore commina per alcuni dei fatti loro attribuiti e di cui sono riconosciuti autori, la corte si accinge alla esposizione dei motivi della sentenza.

* * *

Il numero 4 dell'articolo 474 del codice di diritto processuale penale stabilisce che l'enunciazione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, deve essere concisa; ma concisa non può essere quella che la presente deve contenere. Poiché i fatti su cui si svolse per tanti mesi — tredici — l'attività della corte, non sono, per fortuna, comuni. Ben cinque sono le imputazioni di strage che agli imputati furono contestate ed in una di esse trovarono la morte ben undici persone tra cui qualche donna e qualche bambino e ben ventisei riportarono lesioni gravi o gravissime, come la perdita della favella; in altra trovarono la morte due persone ed altre riportarono lesioni e costoro se ne stavano seduti avanti la sede del partito politico di cui facevano parte, mentre quelli che trovarono la morte o furono feriti a Portella della Ginestra ivi si erano recati per trascorrere una giornata in letizia e vi trovarono, invece, la morte cagionata da gente nata nella zona stessa ed ivi cresciuta; potrebbe, forse, dirsi nella stessa zolla di terreno. Per pochi è residuata in questo dibattimento la imputazione di appartenenza a banda armata di cui era capo Salvatore Giuliano, che tanta trista rinomanza ebbe, in questi ultimi anni nell'interno e, purtroppo, anche fuori del territorio dello Stato.

Dei delitti compiuti da Salvatore Giuliano furono piene le cronache giornalistiche del tempo in cui i singoli episodi criminosi si verificarono, nonché furono piene le cronache dei giornali che esclusivamente e, quasi con voluttà, fanno conoscere al popolo italiano quanto di turpe, di nefando, di criminoso avviene in Italia.

Non può, quindi, la decisione essere concisamente motivata, malgrado la corte si proponga di scrivere soltanto ed esclusivamente quel tanto che è strettamente necessario per dare giustificazione, che deve essere piena e completa, delle conclusioni cui è giunta, scartando quanto è estraneo ai fatti di cui deve occuparsi e che, alla sostanza della decisione nulla aggiungono e che, omesso, nulla tolgono.

Così la Corte non si occuperà di più di un problema cui pure fu dedicata, in questo dibattimento, tempo e fatica da alcuno dei difensori ed anche dal pubblico ministero; problemi che pure sarebbero attraenti e degni di essere presi in esame e di essere valutati, tanto essi sono interessanti: la mafia, quello che fu, quello che è, quali furono le cause che ne determinarono il sorgere, quali quelle che fecero, la mala pianta,

attecchire e crescere vigorosa e temibile in una parte dell'isola piuttosto che in un'altra; quali le cause per cui essa, piovra dai molti e robusti tentacoli, questi allunga un pò dappertutto, penetrando nelle varie classi sociali, si dice, anche in quelle più elevate dell'isola di Sicilia; se essa sia connaturata allo sfruttamento della proprietà terriera inserendosi, attraverso campieri e gabelloti, per un duplice sfruttamento: in alto, ai danni del proprietario del latifondo o del feudo, in basso ai danni del contadino, consentendo ai mafiosi gabelloti e campieri di vivere una vita che, può dirsi, davvero parassitaria.

Non si occuperà neppure la corte del banditismo, come questo sorse, quali furono i rapporti tra mafiosi e banditi, quali quelli fra mafia e banditismo, se essi furono una cosa sola o se il banditismo sia stato una derivazione della mafia. Trascurerà anche di risalire fino alle origini della parola « omertà », di cui non può disconoscersi la grande rilevanza che essa ha per coloro che sono mafiosi, ovvero banditi; omertà che ha quella stessa rilevanza che hanno, per i cittadini, tutte le norme giuridiche ed a cui prestano ossequio incondizionato i mafiosi e spesso, talora, anche quelli che sono gli offesi dal reato, poiché fu ricordato, in questo dibattimento, il caso di alcuno il quale negò di essere stato sequestrato, mentre l'arrestato aveva fatto ampia narrazione del come si era pervenuti al sequestro, del luogo in cui il sequestro era stato operato, del luogo in cui il sequestrato era stato custodito; e la negativa era giustificata con il timore di poter subire qualcosa di peggio rispetto al sequestro, se avesse ammesso di essere stato vittima di un reato.

Una sentenza penale non può occuparsi di problemi che interessano la sociologia; essa non può contenere che la soluzione di uno o più problemi giudiziari, cioè la soluzione di uno o più problemi della vita che hanno interessato o interessano l'amministrazione della giustizia penale, quando essi riproducono la specie di fatto che trova la sua enunciazione in una norma giuridica in cui è contenuta, anzi comminata una sanzione di carattere penale.

Altri potrà studiare, come furono studiati, essendosene occupati scrittori di sociologia, magistrati, funzionari di pubblica sicurezza, scrittori di folklore, i problemi di cui avanti si è fatto cenno, dal punto di vista storico giuridico (sulla mafia può dirsi che si sia formata, ormai, una letteratura); altri dovrà indagare ed accertare la causa di tali fenomeni ed indicare i rimedi più solleciti ed opportuni perché siano estirpati dall'isola del sole la mafia ed il banditismo; nonché dalle altre regioni di Italia la camorra, la picciotteria, il barabbismo e dare tranquillità alle popolazioni tutte che, nella loro quasi totalità, sono composte di elementi buoni, attaccati alla famiglia ed al lavoro, rispettosi dei beni altrui, si riferiscano questi alle cose od alle persone, sottraendo i pochi alla vita parassitaria per ricondurli nell'alveo della vita del lavoro e della onestà del rispetto alle leggi, al cui imperio essi ritengono di sottrarsi, formando, quasi, uno Stato nella più ampia organizzazione che tutti i cittadini viventi su di uno stesso territorio formano e rispettano.

* * *

Fatto indubbiamente grave quello che si verificò a Portella della Ginestra nella mattinata del primo maggio 1947 e la corte non adopera alcun altro aggettivo, che pure potrebbe essere adoperato per qualificarlo, tanto sarebbe facile trovare un aggettivo fra i tanti che a quell'epoca furono usati; si disse tragico e doloroso episodio, strage innaturale, sfogo di odio bestiale, barbara imboscata, gesto inumano, orribile fatto di eccezionale gravità, fatto che suscita dolore e sdegno, orribile eccidio. Destò grande commozione nella popolazione italiana. Non fu certamente l'asserita appartenenza dei morti e dei feriti ad uno piuttosto che ad un altro partito politico quello che suscitò risentimento e sdegno; fu, invece, la morte indiscriminata causata fra uomini, donne e bambini che si erano recati in contrada

Portella della Ginestra per trascorrere una giornata in festa ed in letizia e che, invece, fu trasformata in giornata di lutto e pianto.

Fu certamente il modo con cui fu causata la morte od il ferimento di tante persone quello che destò il maggior allarme nella popolazione italiana; dall'alto di una montagna, nascosti nella anfrattuosità o fra i roccioni della Pizzuta, al riparo di qualunque reazione da parte della folla convenuta nella vallata formata dalle due montagne: Pelavet e Kumeta, alcuni uomini, appartenenti alla stessa terra, a mezzo di armi micidialissime, perché armi da guerra fu accertato, dopo, essere quelle che furono in quella occasione adoperate, sparsero il terrore e la morte fra coloro che ivi si erano recati per prendere parte alla celebrazione di una festa, anzi di un rito che faceva riandare con la memoria gli anziani, agli anni della loro giovinezza, agli anni in cui un medico di Corleone, Nicola Barbato, parlando da quella stessa pietra da cui il primo maggio del 1947 parlò il calzolaio di San Giuseppe Jato, Giacomo Schirò, predicò per tanti anni e seminò l'idea del nuovo verbo politico-sociale, mentre nei giovani faceva sorgere la speranza in un avvenire ed in una vita migliore.

Fatti anche essi gravi quelli che si verificarono nella notte sul 23 giugno 1947 in diversi paesi della provincia di Palermo, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e che denotano quale fosse l'audacia degli uomini che ad essi parteciparono, perché, se alcuni di quegli uomini trovarono in alcuno di quei paesi la popolazione assorta nel sonno ed il paese deserto, in Partinico, ad esempio, gli abitanti, essendo il giorno festivo, si attardavano nelle via dell'abitato per ascoltare il programma che un concerto musicale stava svolgendo in piazza.

Anche per consumare questi fatti furono adoperati mezzi non comuni, ma tutti idonei a produrre certa morte: dall'arma da guerra alla materia infiammabile, alla bomba a mano che doveva causare l'accensione del liquido e determinare, così, un incendio. Ed anche qui la sorpresa: gli uomini che erano stati destinati alla consumazione dei delitti pervennero nei vari paesi all'improvviso; si posero di fronte alla sede del partito comunista e, quindi, dettero inizio all'azione incendiaria ed a quella di fuoco. E non mancò neppure, in qualche paese, lo inganno, o, meglio, il travestimento delle persone, poiché è accertato che in un paese pervennero indossando la divisa dei carabinieri.

Il delitto di Portella della Ginestra ebbe la sua immediata eco e ripercussione in seno alla Assemblea costituente, la quale chiese ed ottenne che nella seduta del 2 maggio fossero discusse diverse interrogazioni presentate da appartenenti a vari gruppi che formavano l'Assemblea, di conoscere i particolari del fatto e di apprendere quali erano i provvedimenti che si intendeva, da parte del Governo, adottare. E l'Assemblea, contrariamente a quanto suole avvenire e contrariamente alle norme che regolano lo svolgimento delle interrogazioni, cui rispose personalmente il Ministro per gli affari interni, concluse la discussione votando un ordine del giorno in cui si diceva, fra l'altro, che l'Assemblea si attendeva dalla autorità e dal civismo dei cittadini una energica azione per individuare ed affidare alla giustizia gli autori ed i mandanti della strage (pagina 487 del volume degli alligati al verbale di dibattimento).

Fatti, pertanto, gravi quelli attribuiti agli imputati da cui derivò un procedimento penale pure grave, anzi, oltre che grave, anche difficile, come piacque ad uno degli imputati, Antonino Terranova fu Giuseppe, definirlo. Si potrebbe, forse senza tema di esagerare, dire che mai organo giurisdizionale si sia trovato in tanta difficoltà nella esplicazione della propria funzione, come in questo. Gli imputati sono quelli che gli atti del procedimento, e specialmente le cartelle biografiche, dimostrano; su grande parte di essi gravano mandati di cattura per delitti gravi. Può dirsi che soltanto i così detti « picciotti » non abbiano altri procedimenti penali; gli altri sono persone le quali hanno davanti a sé un pesante avvenire e chi sa per quanto altro tempo an-

cora dovranno vagare da aula di giustizia in aula di giustizia per rendere conto di una larga e grave attività criminosa esplicata per un lungo numero di anni, prima che per essi abbia inizio la espiazione della pena per i delitti di cui sarà riconosciuta la loro colpevolezza.

Oltre che per la personalità dei singoli imputati, il processo è difficile per il principio della omertà che avvince inesorabilmente tutti essi, e neppure soltanto costoro. Se ne ebbe la prova piena durante lo svolgimento del dibattimento quando avanti la Corte passarono in veste di testimoni persone notoriamente appartenenti alla mafia, come Ignazio Miceli, il nipote di costui Nino Miceli, Albano Domenico, i primi due indicati come capi della mafia di Monreale, l'altro come capo della mafia di Borgetto, o persone sospettate di appartenenza alla criminosa e pericolosa organizzazione: Giuseppe Marotta e, forse, anche il dottor Gregorio Di Maria, che la Corte apprese fossero tutti in grande intimità con il capo della banda. Costoro resero le loro deposizioni, ma parlarono fino ad un certo punto, non una virgola al di là di un certo punto; essi nascosero alla Corte molte delle circostanze di cui erano a conoscenza e, se altrimenti si fossero comportati, sarebbero venuti meno alla omertà, che per essi è principio vincolante più di una norma giridica vera e propria.

Ma gli imputati furono dominati anche da un concetto diverso, anzi da un sentimento diverso che può bene spiegare e giustificare la persistenza nel negare di aver preso parte alla organizzazione ed alla esecuzione del delitto di Portella della Ginestra.

A proposito di detta imputazione può essere detto questo: gli imputati si difesero, e strenuamente, da tale contestazione e tentarono tutti di allontanare da sé, specialmente, anzi soltanto tale imputazione.

Gli atti processuali può dirsi diano la prova della ragione per cui tutti gli imputati, che furono i componenti effettivi della banda Giuliano, i così detti « grandi », persistettero nel negare di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra.

Disse Antonino Terranova fu Giuseppe che, avendo avuto occasione di incontrare Giuliano dopo il primo maggio 1947 ed avendogli fatto osservare che era il caso, egli, che era abituato a scrivere lettere ai giornali nelle quali assumeva la responsabilità dei delitti che andava consumando, scrivesse una lettera a proposito del delitto di Portella della Ginestra, ed ebbe opposto un rifiuto, che egli spiegò con la vergogna che il capo sentiva di essere stato l'organizzatore e l'esecutore di quel delitto, trattandosi di un'azione infame ed inumana (fol. 34 vol. T). Disse Gaspare Pisciotta in dibattimento (214 verbale dibatt.) che a lui, quanto avvenne a Portella della Ginestra aveva destato orrore ed aggiunse se, se fosse stato in quella contrada, avrebbe sparato contro coloro che facevano scattare le armi contro la folla inerme e che una volta fece conoscere a Giuliano il risentimento che nei pastori e nei contadini, dai quali aveva ricevuto aiuto, aveva suscitato il delitto. Disse Giovanni Genovese nel sua primo interrogatorio (fol. 24 vol. P), reso al magistrato che, conversando con Giuliano dell'azione che questi aveva deciso di compiere a Portella della Ginestra il primo maggio, egli fece osservare che la azione era una cosa indegna, in quanto, operando come aveva deciso di operare, sarebbe andato contro donne e bambini, mentre avrebbe dovuto agire contro i capoccia, dei quali uno, egli Genovese, indicò nella persona di Li Causi. Giuliano stesso chiamò « infamante » la versione data ai fatti di Portella della Ginestra.

Ma oltre che grave e difficile si tratta di processo che ha, indubbiamente, carattere di eccezionalità, prima che dal punto di vista giuridico, dal punta di vista soltanto umano.

A Giuliano e ad uomini della banda sono attribuiti anche altri delitti che sono denominati: strage. Quella di Bellolampo in cui perdettero al vita, mentre si recavano con un automezzo per adempiere al proprio dovere, otto carabinieri ed altri resta-

rono feriti; quella di Portella della Paglia in cui altri militari dell'Arma perirono per il fuoco contro di essi aperto da appartenenti alla banda Giuliano; quella che è detta di Balletto in cui, cinque persone, ritenute concorrenti della banda Giuliano, furono uccise in una piazza della contrada. Ma il delitto consumato a Portella della Ginestra supera ogni altro anche se esso, dal punto di vista giuridico, deve essere definito strage, perché in quella contrada erano convenute migliaia di persone per trascorrere una giornata in piena allegria e spensieratezza, ma anche, perché tra esse erano non poche donne ed anche molti bambini.

E come se il carattere di eccezionalità non bastasse per richiamare l'attenzione di tutti su questo processo, non è mancato chi, tra i difensori dei maggiori imputati, lo definisse addirittura storico. La Corte può dire si trovi nel vero chi consideri il processo difficile ed eccezionale, ma non certamente chi lo ha definito storico. La cronaca, specialmente quella che è conosciuta con la qualifica di « nera », può avere avuto interesse ad occuparsi dei numerosi delitti consumati dalla banda Giuliano; può avere avuto interesse a fornire particolari anche minuti, soddisfacendo così la curiosità morbosa di alcuno o di molti; può avere anche soddisfatto interessi di editori, ma la storia non può certamente esserne interessata. Questa ha un compito ben più alto e diverso da quello di occuparsi dei delitti, siano questi gravi o gravissimi. Potrà, se mai, la attività spiegata da Giuliano e dalla banda che da lui prese il nome, potrà il processo che con questa sentenza viene concluso interessare quella parte della narrazione che va qualificata criminale, ma questa non è storia, la quale è qualche cosa di veramente alto ed interessante. La si disse maestra della vita, la storia; e nulla può insegnare la narrazione dei delitti della più varia natura commessi da Giuliano e dalla banda, delitti che vanno dalla rapina al sequestro di persona a scopo di estorsione, all'omicidio, alla strage senza che nessuna idealità li abbia illuminati od anche rischiarati.

Né la storia può essere interessata per i molti delitti attribuiti a Giuliano ed alla banda, soltanto perché piacque a certa stampa elevarlo fino a denominarlo « il re di Montelepre » e riempire colonne di giornali con scritti da lui provenienti. Egli dominò certamente, e per un numero non piccolo di anni, su una piccola zona della Sicilia; si parlò, infatti, di una zona sottoposta alla influenza di Giuliano, ma fu certamente un predominio basato sulla paura e non sul favore popolare.

Né il processo può dirsi abbia avuto, come pure fu detto, personaggi così detti storici o perché ebbe per oggetto fatti storici, soltanto perché la banda di Giuliano ebbe qualche addentellato con il movimento che mirò alla separazione della Sicilia dal resto del territorio nazionale. Alcuni degli imputati, ad incominciare da colui che ebbe la direzione dell'attività criminosa esplicata dalla banda, iniziatasi con la uccisione del carabiniere Mancini che intendeva compiere il proprio dovere anche nei confronti di colui che divenne, dopo, il temuto e temibile capo di una banda armata e conclusasi nella notte sul 5 luglio 1950, fecero parte di quell'aggruppamento di persone armate che fu inserito nel movimento separatista siciliano. Vi fu, è inutile negarlo e neppure attenuarlo, in Sicilia un movimento detto separatista od indipendentista, comunque lo si voglia definire, che ebbe di mira la separazione della Sicilia dalla madre patria, spezzando quella unità storica, geografica, culturale, politica cui avevano partecipato, ed in misura considerevole, alti spiriti e le genti della Sicilia stessa. Ma non fu certamente una idealità che spinse i banditi di Montelepre ad affiancare od a sostenere quel movimento; furono, invece, essi ricercati come furono ricercati altri banditi, che negli anni della occupazione della Sicilia da parte delle truppe straniere si formarono specialmente nella zona occidentale, onde fosse costituito il nucleo armato che doveva sostenere il movimento separatista. E non si sa nep-

pure quanto disinteressato poté essere l'apporto delle bande criminali al movimento separatista od indipendentista, poiché non mancò neppure la richiesta di milioni — e non furono pochi quelli richiesti ed in quel momento non erano svalutati molto —, quando al ponte di Sagana ebbe luogo il convegno tra il bandito Giuliano ed i dirigenti del movimento separatista, onde persuaderlo a spostarsi dalla zona di Montelepre, teatro delle operazioni della banda, per raggiungerne altra della stessa Sicilia per rafforzare la schiera di coloro che dovevano combattere contro i soldati d'Italia. Erano, infatti, contrapposte, allora, due forze armate nella zona di Caltagirone; una era costituita da regolari reparti dell'esercito d'Italia e che era la espressione dello Stato italiano; l'altra era costituita da coloro che trovavansi anche in stato di latitanza per i non pochi e non lievi reati consumati in varie zone della Sicilia (vedasi il processo alligato contro La Motta ed altri). E questo complesso di armati non poteva neppure essere denominato: esercito; onde appare del tutto impropria la denominazione: esercito volontario indipendenza siciliana.

Ma il movimento separatista od indipendentista, come aveva avuto inizio e sviluppo, ebbe anche la sua fine; un atto di grande clemenza della Repubblica italiana, appena appena sorta dalla consultazione sulla forma istituzionale dello Stato, restituì alla libertà coloro che ne avevano avuto la direzione e distese un velo sul passato cancellando, non solo i delitti aventi carattere politico, ma anche quelli comuni che erano stati commessi da coloro che avevano dato la loro adesione al movimento (amnistia del 22 giugno 1946).

Ed i fatti di cui la Corte dovette occuparsi sono distaccati da quel movimento, non solo nel tempo, per essersi verificati a distanza di poco meno di un anno dalla fine legale del movimento separatista od indipendentista, ma anche perché nessun rapporto, neppure tenue, può rintracciarsi tra il movimento stesso ed il delitto che a Portella della Ginestra fu consumato da Giuliano e da coloro che ne componevano la banda. Ed a tale fine non può essere data rilevanza alcuna al fatto che il capo della banda indossava, a Portella della Ginestra, una camicia su cui erano fissati, per farne mostra, i segni esteriori del comando di cui era stato investito nella riunione a ponte Sagana; poiché il portare questi segni costituiva un abuso anche nei confronti del movimento separatista od indipendentista siciliano che, a quel tempo, più non esisteva.

Vero è che nelle elezioni regionali, che di pochi giorni precedettero il delitto di Portella della Ginestra, era apparsa ancora una lista facente capo all'avvocato Antonio Varvaro che aveva fatto parte del movimento separatista od indipendentista siciliano, e che fu presentata agli elettori sotto la insegna di « movimento separatista repubblicano siciliano », lista cui dette la sua adesione il capo della banda, ma è a dirsi, a questo proposito, che non trattavasi più di un movimento che interessava la Sicilia, ma soltanto la provincia di Palermo.

E che sia mancata ogni relazione tra il movimento che mirò al distacco della Sicilia dal resto del territorio dello Stato italiano, si desume da quanto riferì in dibattimento il giornalista Jacopo Rizza, per aver appreso direttamente da Giuliano questa circostanza: Giuliano, dopo l'amnistia del 22 giugno 1946, riunì i propri uomini armati ai quali disse che ciascuno era libero di ritornare alle proprie occupazioni o di seguirlo, nel quale ultimo caso sarebbero diventati dei comuni banditi (deposizione Rizza fol. 849 retro verb. dibattim.).

Ma il carattere di eccezionalità del processo è impresso da altri fatti che non possono non essere enunciati in questa sentenza.

La Corte, con quella autorità che ad essa deriva dall'essere un organo giurisdizionale, quindi espressione della sovranità statuale, se non del più importante fra i poteri statuali, non può non fare delle osservazioni che imperiosamente scaturiscono dallo svolgimento del processo.

Ogni decisione di organo giurisdizionale penale ha certamente un fine che vuole essere anche educativo. Non sono soltanto i cittadini che devono, attraverso una decisione giudiziaria, apprendere che alla violazione di una norma giuridica penalmente sanzionata, segue, irrefragabilmente, la applicazione della sanzione nella norma stessa comminata dal legislatore; ma sono anche gli organi dello Stato e le persone che questi compongono che devono apprendere che ad essi nella esplicazione delle loro attività, sono posti dei limiti che, per il prestigio dello Stato e della funzione attribuita, non possono essere superati.

E la Corte reputa non opportuno, ma necessario fare alcune enunciazioni, perché soltanto così potrà essere restituita la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dello Stato che non dovrebbe mai formare oggetto di discussione, tanto esse devono essere in alto nella estimazione dei cittadini.

Nel dibattimento furono accertati dei fatti che non possono non essere enunciati tanto essi sono eccezionali ed abnormi.

Non si ferma tanto la Corte a dire del visibile contrasto che derivò tra l'arma dei carabinieri e la pubblica sicurezza e di cui nell'aula della Assise di Viterbo, può dirsi, duri ancora l'eco lontana di un altro non meno eccezionale processo in cui un identico contrasto ebbe a risultare.

Affidata all'arma dei carabinieri soltanto la funzione che, fino all'eccidio di Bellolampo (agosto 1949), era stata propria dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, sorse il contrasto, la emulazione, eufemisticamente chiamata dal generale Luca, tra carabinieri e pubblica sicurezza, nonché altri organi, pure appartenenti alle forze armate dello Stato. Onde si ebbe questa situazione davvero strana: l'ultimo funzionario di pubblica sicurezza cui era affidata la direzione dell'organo creato per la repressione della delinquenza associata e specificatamente per la repressione del banditismo che faceva capo a Salvatore Giuliano, omise di consegnare anche una carta soltanto al comandante delle forze repressione banditismo e non fece neppure nulla conoscere di quella che era la organizzazione confidenziale di cui si era fino a quel momento servito, nella speranza di pervenire a scovare il capo della banda. Per cui il nuovo organo dovette incominciare a costruire *ex novo* quell'edificio che era stato già costruito a spese dello Stato e nell'interesse esclusivo della generalità dei cittadini. Ma anche durante l'attività del comando forze repressione banditismo l'ispettore generale di pubblica sicurezza Verdiani Ciro, malgrado non dovesse più occuparsi del bandito Giuliano, continuò ad occuparsene iniziando e mantenendo con costui una corrispondenza epistolare attraverso il capo mafioso Ignazio Miceli, ricevendo in casa propria, in Roma, il mafioso nipote Nino Miceli, nonché il capo della mafia di Borgetto, Domenico Albano; ricevendo un memoriale che il capo della banda scrisse intorno al delitto di Portella della Ginestra e quando già il procedimento penale per tale fatto aveva avuto il suo primo inizio avanti questa Corte di assise nel giugno del 1950 e trasmettendolo al procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, Emanuele Pili, ma all'indirizzo privato di costui. E si ebbe ancora qualche cosa di più interessante: l'ispettore Verdiani non esitò ad avere rapporti con il capo della mafia di Monreale, che si apprende attraverso una pubblicazione essere la più importante delle « famiglie » della Sicilia, Ignazio Miceli ed anche con lo stesso Giuliano con cui si incontrò nella casetta campestre di un sospetto appartenente alla mafia, Giuseppe o Pino Marotta, in territorio di Castelvetrano ed alla presenza di Gaspare Pisciotta, luogotenente del capo, nonché a quella dei mafiosi Miceli, zio e nipote, quest'ultimo cognato dell'imputato Remo Corrao, del mafioso Albano consumando un panettone che egli, Verdiani, aveva portato per la lieta e straordinaria occasione ed innaffiando il dolce con due diverse qualità di liquore che egli stesso aveva portato nell'automobile con cui Giuliano mandò a rilevarlo da un albergo di Marsala. E quel convegno notturno si concluse con la racco-

mandazione fatta al capo della banda ed al luogotenente di essere dei bravi e buoni figliuoli, perché egli si sarebbe adoperato presso il procuratore generale di Palermo, che era Pili Emanuele, onde Maria Lombardo, madre del capo dei banditi, fosse ammessa alla libertà provvisoria. E l'attività dell'ispettore Verdiani non cessò qui, poiché qualche giorno prima che Giuliano fosse soppresso, attraverso il quasi mafioso Marotta pervenne o doveva a Giuliano pervenire una lettera con cui lo si metteva in guardia facendogli intendere che Gaspare Pisciotta era entrato nell'orbita del colonnello Luca ed operava per costui.

Si ebbe così, in modo che non poteva essere più preciso ed evidente, un superamento di quelli che sono i limiti imposti dalla natura di organo di polizia. Gli organi di polizia sono certamente organi dello Stato e, come tali, devono eseguire la volontà che trovasi espressa in disposizioni di legge, intendendo questa espressione in modo del tutto generico. Non può essere consentito ad alcuno, anche se occupi un alto grado nella gerarchia statale, porsi al di sopra, o meglio al di fuori di quella che è la volontà dello Stato. Anzi, più elevato è il posto nella gerarchia statale, più imperiosamente deve essere avvertita la necessità di osservare le disposizioni di legge. La volontà dello Stato, a proposito delle persone indiziate di reato, è espressamente enunciata nell'articolo 204 del codice di procedura penale: l'ufficiale di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa allo arresto in caso di flagranza di reato, a norma degli articoli 235 e 236 dello stesso codice e, negli altri casi, procedono per ordine o per mandato delle autorità competenti.

Ora, non pochi erano i mandati di cattura giacenti presso lo ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, di cui fu l'ultimo capo il Verdiani, emessi dall'autorità giudiziaria contro Salvatore Giuliano e Gaspare Pisciotta e tutti per reati gravi o gravissimi ad incominciare da quello per la uccisione del carabiniere Mancini avvenuta nel lontano 1943, a quelli per la uccisione di persone appartenenti alla stessa pubblica sicurezza, cui, con altezza di funzioni, apparteneva il Verdiani, per finire a quello per la strage di Portella della Ginestra o per quelle compiute in occasione delle aggressioni alle sedi del partito comunista di vari paesi della provincia di Palermo. Malgrado ciò, l'ispettore Verdiani iniziò e mantenne rapporti con il capo e con il luogotenente della banda, trascurando di porre in esecuzione uno dei tanti mandati di cattura di cui egli non poteva non essere a conoscenza dato l'incarico che aveva: presiedere allo ispettorato di pubblica sicurezza, creato proprio per operare contro la banda Giuliano. E non manca fra le lettere esibite dalla difesa dell'altro bandito Gaspare Pisciotta qualcheduna in cui il Verdiani, rivolgendosi al Giuliano, scrive: « Caro Salvatore ».

Certamente Giuliano per prendere parte al convegno che ebbe luogo nella notte precedente il Natale del 1949 nella casa di campagna del sospettato mafioso Marotta, nel territorio di Castelvetrano, e per potere in tranquillità consumare le fette di panettone e gustare i liquori portati dall'ispettore Verdiani, dovette essere più che sicuro che questi si sarebbe recato in quel luogo in condizioni tali da non poter tentare neppure di mettere in esecuzione alcuni dei tanti mandati con cui l'autorità giudiziaria ne aveva, da tempo, ordinata la cattura; altrimenti egli non sarebbe stato tanto ingenuo da recarsi solo al convegno, né si sarebbero prestati i mafiosi Miceli ed Albano. Ma era certamente l'ispettore Verdiani colui che non doveva proporre od accettare che un convegno avesse luogo, perché tra i due doveva ergersi una insuperabile muraglia costituita dai cadaveri dei non pochi agenti di pubblica sicurezza che, in adempimento del dovere promanante dall'esercizio della propria funzione, avevano trovato la morte nel tentativo di stroncare l'attività della banda e del capo, cementata, la muraglia, dal sangue di tanti civili e di tanti militari che pure avevano lasciato la vita o nelle vie di centri abi-

tati o lungo le strade della zona dove dominava, incontrastata, la banda di Salvatore Giuliano.

Tra i due: ispettore generale o qualunque altro funzionario di pubblica sicurezza, e capo della banda doveva esistere un abisso incolmabile, perché il primo doveva operare obbedendo a quella che era la volontà dello Stato, mentre l'altro, contro questa volontà aveva operato e continuava ad operare.

Altro rilievo non può non essere fatto: è risultato nel dibattimento che confidente dell'ispettore generale di pubblica sicurezza per la Sicilia fu Salvatore Ferreri conosciuto con soprannomi diversi: « Fradiavolo », « re della montagna »; conosciuto anche come « Totò il palermitano », ma definito come pericoloso pregiudicato appartenente alla banda Giuliano; già condannato in contumacia alla pena dell'ergastolo per omicidio consumato per rapinare una vettura automobile. L'ispettore generale di pubblica sicurezza, Messana, negò ed insistette nel negare di avere avuto confidente il Ferreri, ma la negativa da lui opposta deve cedere di fronte all'affermazione del teste tenente colonnello dei carabinieri Paolantonio, del maresciallo Calandra, nonché di fronte all'affermazione del capitano dei carabinieri Gianlombardo il quale, come nel rapporto (pag. 23 del vol. 13 alligati al verbale di dibattimento), ripetette in dibattimento che il Ferreri, ferito, nella caserma dei carabinieri di Alcamo, ove avvenne il conflitto in cui restarono uccise quattro persone e ferito il Ferreri stesso, chiese di essere portato a Palermo spiegando che era un agente segreto al servizio dell'ispettorato e che doveva subito parlare con il Messana. Dal desiderio manifestato dal Ferreri di voler essere portato a Palermo e dal desiderio di voler parlare con il Messana, non si può non dedurre, con la maggior sicurezza, che Ferreri era in rapporti con il Messana.

La Corte sa bene che l'opera del confidente è, può dirsi, anche legislativamente riconosciuta; del confidente si trova fatta menzione nell'articolo 352 del codice di procedura penale, secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria sono autorizzati a non fare il nome del confidente che loro abbia fornito notizie intorno a reati; ma vi è anche un limite che, sebbene non scritto in alcuna norma giuridica, deve essere ugualmente osservato, quando trattasi di scegliere chi si presti a fare il confidente.

Certamente non può trovarsi, tranne in casi che hanno relazione, più che altro, con fatti di spionaggio di carattere militare principalmente, un confidente che non abbia avuto o che non abbia ancora dei conti da saldare con la giustizia penale, ma deve essere considerato del tutto eccessivo che un confidente sia trovato fra i condannati alla maggior pena criminale che il codice penale vigente prevede e contro cui doveva essere data esecuzione, perché diventata definitiva, ad una sentenza di condanna all'ergastolo. Negò anche il Messana di aver rilasciato al Ferreri una tessera di riconoscimento che gli consentiva di circolare liberamente per la Sicilia e consumare, forse, altri delitti, come nella notte in cui ebbe luogo il conflitto di Alcamo, in cui, invece, fu ferito. Ma non escluse che ciò possa avere fatto alcuno di coloro che più direttamente con lui collaboravano nell'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia: il capo di gabinetto o il segretario particolare, facendo così intendere che la tesera di riconoscimento poté essere stata rilasciata. E da questa conclusione può avere conferma anche l'altro fatto che, cioè, anche di tessera o di tesserino può essere stato munito Gaspare Pisciotta il quale poté anche egli circolare liberamente per la terra di Sicilia, tanto più che il teste Luca confermò in pieno la affermazione di Pisciotta su tale punto, di aver cioè strappato il tesserino firmato da Messana, sia pure con firma poco o niente intelligibile.

Ed a rilievi ed ad osservazioni non si sottraggono neppure due ufficiali appartenenti entrambi al corpo forze repressione banditismo: è chiaro che la Corte intende fare esplicita menzione dell'allora colonnello Luca e del capitano Perenze, entrambi appartenenti all'arma dei carabinieri.

Erano riusciti costoro, disciplinatamente e coraggiosamente coadiuvati dai militari dell'arma al loro comando sottoposti, a ridurre, e di molto, il numero dei componenti della banda di Giuliano; di questa residuavano, nell'aprile del 1950, soltanto dei monconi, dopo lo arresto di Mannino e Badalamenti Nunzio. La banda, come tale, poteva dirsi più non esistente; restavano ancora allo stato di libertà: il capo, colui che ne era il luogotenente, Gaspare Pisciotta, e qualche altro, ad esempio: Salvatore Passatempo. Anche contro il luogotenente di Salvatore Giuliano, non meno temibile di costui, erano presso il comando delle forze di repressione del banditismo non pochi mandati di cattura, che diventarono delle carte senza rilevanza di sorta, ma che pure quel comando aveva il dovere di eseguire e non custodire nel cassetto di qualche scrittoio soltanto per impedire che una qualche folata di vento li facesse disperdere. Al fuorilegge Gaspare Pisciotta fu possibile avere abboccamenti con il colonnello Luca, iniziare e svolgere trattative con costui, ottenere anche egli, non uno, ma due tesserini che gli consentirono di attraversare liberamente il territorio dell'isola, portare anche armi automatiche, ottenere il così detto certificato di benemerenza, mentre non bisognava dimenticare che ad opera dei banditi di Giuliano, fra cui era il Pisciotta, erano caduti diversi militari dell'arma obbedendo al proprio dovere ed osservando il giuramento prestato. E fu possibile al Pisciotta Gaspare, in epoca successiva alla morte di Giuliano, essere accolto, come ospite, sia pure sotto la continua vigilanza da parte di un carabiniere, nell'appartamento occupato nella capitale della Sicilia, dal capitano dei carabinieri Perenze; essere accompagnato da costui in vari esercizi commerciali di tessuti per acquistare stoffa che corrispondesse al campione che il fuori-legge portava addosso; essere accompagnato dallo stesso capitano, per ordine del colonnello Luca, in un gabinetto, perché fosse sottoposto ad esame radiologico ed il pagamento della lastra consegnata al Pisciotta fu fatto dal capitano stesso ed è da ritenersi con denaro dello Stato; essere restituito allo stato di libertà in cui restò fino a quando gli agenti della questura di Palermo non riuscirono a catturarlo, mentre aveva sulla persona una pistola americana carica di quattordici proiettili, con uno in canna, ed altro caricatore sulla persona. E fu ancora possibile ottenere che il colonnello Luca accompagnasse presso Pisciotta l'avvocato Bucciante, perché questi potesse avere un colloquio con l'imputato, quando il processo aveva avuto già il suo primo inizio ed in quel colloquio consegnare all'avvocato un foglio di carta con la sola sottoscrizione che fu, poi, esibito alla corte, quando Bucciante si costituì quale difensore dello imputato rimasto nello stato di latitanza. Ed il generale Luca affermò che offrì al Pisciotta un passaporto per emigrare, che egli poteva preparare da un momento all'altro (684), oppure offrirgli la taglia che il Ministero degli interni aveva posto per Giuliano. E tutto ciò avveniva mentre trovavansi pendenti molti mandati di cattura contro Gaspare Pisciotta che restavano ancora chiusi nei cassetti dell'ufficio del comando forze repressione banditismo.

Non rientra nei compiti della Corte indagare ed accertare le cause che possono spiegare l'atteggiamento assunto dai due ufficiali dei carabinieri nei confronti del fuori-legge Pisciotta Gaspare; essa qui non può rievocare le manifestazioni in cui si concretizzò un tale atteggiamento, in contrasto con la funzione che è propria degli appartenenti all'arma dei carabinieri ed anche propria degli appartenenti al corpo delle forze destinate alla repressione del banditismo, manifestazioni che culminarono in alcune affermazioni fatte in dibattimento dall'uno o dall'altro e di cui la Corte espressamente si occuperà, allorquando dovrà prendere in esame l'alibi offerto dallo stesso fuori-legge.

Si tratta di fatti talmente rilevanti e talmente fuori del comune che, anche sotto tale punto di vista, il processo può bene essere detto eccezionale.

Ed onde questa, che è una decisione di un organo giurisdizionale, che deve avere una sola e costante finalità: essere quanto più è possibile obiettiva, non sia, anzi non appaia neppure ispirata a quello che potrebbe essere detto uno spirito di casta, dopo avere ricordato i fatti avanti enunciati, non può, non deve non fare menzione di un altro fatto anche esso eccezionale: Giuliano ebbe rapporti, oltre che con funzionari di pubblica sicurezza, anche con un magistrato, precisamente con chi era a capo della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo: Emanuele Pili.

In dibattimento l'ispettore generale di pubblica sicurezza esibì l'originale di una lettera a lui inviata dal capo della banda in cui si legge quanto segue: « se lei riconosce che sia necessario farlo sentire anche a Sua eccellenza Pili può dirglielo e se chi sa vuole parlarmi personalmente sono disposto (!) (egli, il bandito, anzi il capo della banda) ed incontrarmi di nuovo mi farebbe piacere, perché sarebbe di grande conforto » (pag. 661 del verbale di dibattimento).

L'avanti detto non significa proprio che debba essere riferito alla pubblica sicurezza od all'arma dei carabinieri: quali istituzioni restano quello che esse furono e quello che esse sono; istituzioni destinate alla tutela dei beni e delle persone dei cittadini ed alla tutela dell'ordine pubblico; funzioni che sono, da coloro che ad esse appartengono, disimpegnate sempre con abnegazione e dedizione alla maggiore organizzazione che è lo Stato e, spesso, con sacrificio della vita. E la Corte avrebbe fatto a meno di farne menzione se, ripetesi, non dovesse tener conto di quanto si disse in dibattimento a proposito della possibilità o meno che si fosse trovato o meno il Pisciotta a Portella della Ginestra la mattina del primo maggio 1947, poiché proprio attraverso le affermazioni dei testi Luca e Perenze si ebbe il maggior apporto all'alibi offerto da tale imputato, e, per quanto si riferisce al Verdiani, non fosse stato necessario per chiarire alcune situazioni che, altrimenti, sarebbero rimaste ancora avvolte nel mistero.

Processo oltre che grave, difficile ed eccezionale, anche complesso. E la complessità del processo deriva, non certamente dal numero degli imputati che sono, complessivamente, quarantuno, fra cui alcuni già deceduti, numero che, se non è comune, non è neppure molto rilevante e la Corte di assise di Viterbo ebbe occasione di definire procedimento penale con oltre cento imputati con numerose imputazioni, alcuna anche grave; e non deriva dal numero delle imputazioni, le quali, invece, sono poche, anche se gravi o gravissime: più imputazioni di strage per il maggior numero degli imputati, per pochi l'appartenenza a banda armata. Dicesi per pochi, l'appartenenza a banda armata, perché la sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo, dopo non pochi anni, decise di istruire un solo procedimento per tale imputazione che era stata, invece, compresa in tutti i mandati di cattura emessi contro gli imputati.

Complesso è, invece, per quanto si riferisce alla prova dei delitti che ai singoli imputati sono attribuiti e per cui furono rinviati a giudizio della Corte di assise; sono non meno di dieci gli imputati che fecero ampia narrazione dei fatti che avevano commesso, nel momento stesso in cui furono fermati dai carabinieri e, poscia, dichiarati in arresto; narrazioni in cui sono contenuti numerosi e minuti particolari delle azioni criminose compiute; che la narrazione fatta agli ufficiali di polizia giudiziaria ripetettero, in un momento successivo al magistrato cui furono presentati in istato di arresto prima che fossero distribuiti tra le varie carceri lella Sicilia; alcuni furono trattenuti anche in quelle di Palermo, ma altri furono inviati alle carceri di Termini Imerese, di Caltanissetta, di Sciacca; narrazione che, sia pure in modo succinto, fu ripetuta e confermata anche in confronto con altri coimputati in alcuno dei quali si trovano indicati particolari mai prima riferiti. Vi è alcuno degli imputati: Gaglio Francesco «Reversino» il quale, dopo avere agli ufficiali di polizia giudiziaria riferito alcune delle fasi più rilevanti dell'azione di Portella della Ginestra, negò ogni

cosa nel primo interrogatorio reso al magistrato e tale atteggiamento negativo mantenne per alcuni mesi, sostenendo di essere stato estraneo al delitto di Portella anche in confronto con altri imputati i quali, invece, lo indicavano o tra coloro che, poi, marciarono incolonnati, verso la contrada in cui si doveva, l'indomani, celebrare la festa del lavoro; o tra coloro che avevano fatto scattare un'arma contro i convenuti, stando fra i roccioni della Pizzuta. Ma poi, a distanza di alcuni mesi, ammise di essere tra coloro che si trovavano in contrada Cippi, ma negò di essere entrato a far parte della colonna che si avviò, comandata da Giuliano, verso contrada Portella della Ginestra, per avere ottenuto l'esonero da parte del capo. Vi è qualche altro fra gli imputati che, dopo aver riferito agli ufficiali di polizia giudiziaria la parte che egli ebbe nelle varie azioni criminose che gli sono attribuite, negò di aver commesso tutte le azioni restringendo la propria attività a quella ritenuta di minore rilievo.

Poi, in dibattimento, e precisamente nel primo, si ebbe un completo capovolgimento della situazione processuale che si era formata, quasi cristallizzata, durante la fase istruttoria del processo. Quegli stessi degli imputati che avevano fatto ampia ammissione dei fatti ad essi attribuiti, riferendo anche minuti particolari dèlle varie azioni, obbedendo ad un ordine dato da Giuliano, secondo Rizza (857 e 881 verbale dibattimento) e cedendo a suggerimenti da altri ricevuti, negarono di avere spiegato attività alcuna nei due importanti fatti criminosi ad essi contestati e tutti dettero una sola ed uniforme spiegazione delle dichiarazioni fatte prima agli ufficiali di polizia giudiziaria e, poi, ripetute al magistrato. È proprio la unicità della spiegazione, può dirsi, detta con le stesse parole, che fece suscitare, sin dal momento della sua enunciazione, largo sospetto sulla veridicità. Si ebbe a verificare anche questo, davvero singolare, caso: uno degli imputati che, mentre in un interrogatorio aveva detto di avere indicato al magistrato il luogo dal quale egli aveva sparato stando fra i roccioni della Pizzuta, a caso (Sapienza Vincenzo fol. 86 vol. E), in dibattito dichiarò di avere quella affermazione fatto « tanto per imbrogliare » (fol. 139 retro del vol. R).

E la giustificazione da tutti offerta fu la seguente: le dichiarazioni fatte agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza della Sicilia e che, quasi sempre collegialmente, li interrogarono, erano state determinate da percosse, maltrattamenti, torture e sevizie cui furono sottoposti per lungo periodo di tempo durante la permanenza nella caserma di San Vito o della legione; spiegarono l'avere confermato, anzi ripetuto, quanto avevano prima detto quando furono presentati al magistrato, con la preoccupazione in essi sorta per il fatto che, se non avessero ripetuta la precedente dichiarazione, sarebbero stati consegnati ai carabinieri e, quindi, da costoro ritradotti nella caserma in cui avevano già subìto percosse, maltrattamenti, torture e sevizie.

Dovrà, quindi, la Corte fare un largo esame delle dichiarazioni fatte dai singoli imputati ai carabinieri, fare un esame accurato delle affermazioni che si trovano nei singoli interrogatori, fare un non meno attento esame delle affermazioni dibattimentali, per sceverare il vero dal falso, accertare le non meno evidenti falsificazioni ed adulterazioni della verità.

E la complessità del processo, per quanto si riferisce alla prova, fu accresciuta durante il dibattimento dalla adesione che alla spiegazione offerta dai « picciotti » fu data da altri imputati e, questa volta, fra i maggiori; primo fra tutti dallo stesso Giuliano il quale, nel memoriale fatto arrivare alla Corte a mezzo del proprio difensore, quando fu iniziato per la prima volta il dibattimento, non trascurò di porre in rilievo che nei metodi di violenza adoperati dagli ufficiali di polizia giudiziaria sui fermati, doveva riscontrarsi la causa prima ed esclusiva delle dichiarazioni fatte accusando se stessi ed accusando altri. Ed alla indicazione data dal capo della banda fecero eco, nel dibattimento, alcuni degli imputati che,

mai, prima ne avevano fatto cenno; così Genovese Giovanni disse di avere avuto anche egli quei maltrattamenti e percosse che poté subire, tanto da poter ancora essere in vita; così Mazzola Vito disse che a lui ripugnava riferire quanto sulla sua persona era stato praticato; così Pisciotta Gaspare aggiunse la propria affermazione a quella degli altri assumendo che, se non fossero stati usati metodi violenti contro i fermati, non si sarebbero avute le dichiarazioni che si volle avere, ed egualmente si espresse Mannino. E la Corte si limita a ricordare quelli fra gli imputati che nel dibattimento apparvero direttori nascosti della attività di tutti gli imputati.

E si cercò di rendere ancora più complesso il processo con la esplicazione di una attività che non può, certamente, essere approvata. Risulta dagli atti processuali, che al di fuori del processo, si cercò di fare assumere ad esso una maggiore complessità tentando di avere in dibattimento dichiarazioni diverse da quelle rispondenti al vero. Così si tentò di far dire alla madre di Giuliano che la lettera che essa, a mezzo del genero Pasquale Sciortino, fece pervenire al figlio nelle ore pomeridiane del 27 o del 28 aprile del 1947, e di cui parlò Giovanni Genovese nel primo interrogatorio reso al magistrato, portava in calce la firma del ministro Scelba; si fece tutto, perché lo stesso Giovanni Genovese facesse delle dichiarazioni intorno a tale lettera, si insistette presso altro imputato, Cucinella Giuseppe, perché assumesse la responsabilità di quanto avvenne a Portella della Ginestra la mattina del primo maggio 1947 facendogli anche intravedere favorevole soluzione del processo. E tutto questo, in aperta antitesi con la funzione di collaborazione con la giustizia, almeno fino a quando alla parola collaborazione non sarà dato un significato diverso da quello che comunemente ha. Già una modificazione nel significato di qualche parola si notò anche in questo dibattimento; Gaspare Pisciotta respinse la qualifica di confidente del colonnello Luca, assunta dopo il convegno che con costui ebbe a Monreale verso la fine del mese di giugno del 1950 per dire che egli fu un collaboratore della giustizia; anche Ignazio Miceli respinse quella di confidente dell'ispettore Verdiani per preferire quella di intermediario tra lo stesso ispettore e Giuliano. Non deve, quindi, destare meraviglia se anche il concetto di collaboratore della giustizia abbia subìto, e vuolsi pensare soltanto in questo processo, una deformazione.

Processo che si cercò di rendere ancora più complesso con il cercare di far risalire anche ad altri la responsabilità di quanto avvenne a Portella della Ginestra, tentando così, non tanto di far aumentare il numero degli imputati, cosa davvero trascurabile di fronte all'interesse di rendere giustizia, ma cercando di far assumere al processo una caratteristica che ad esso non compete.

* * *

Si è adoperata, poco avanti, in riferimento ad alcuni degli imputati, la espressione « picciotti », la quale ricorrerà spesso nel corso di questa sentenza e, quindi, merita di essere spiegata; spiegazione che si rende indispensabile, perché ha un significato che non è sempre uniforme nelle varie regioni d'Italia. In Calabria, ad esempio, la parola « picciotti » ha quello stesso significato che ha la parola « appartenente alla mala vita » e che trova rispondenza all'altra « appartenente alla camorra » od in espressioni equivalenti nelle altre regioni d'Italia. In Sicilia serve a denotare una persona di giovane età. In questo processo ha un significato proprio servendo a denotare quelli fra gli imputati che non facevano parte della banda Giuliano e che perciò non si trovavano nello stato di latitanza, come si trovavano la maggior parte degli altri imputati, mentre quelli che facevano parte della banda sono indicati come « grandi ». Vi è uno degli imputati, così detti « picciotti » (Sapienza Vincenzo) che, riferendosi proprio ai latitanti, li chiamò « grandi » (168 vol. E). Nella espressione « picciotti » potrebbe essere compreso anche Gaglio Francesco, inte-

so « Reversino », come potrebbe essere compreso Di Lorenzo, inteso « Peppe di Flavia », perché all'epoca dei delitti di cui sono chiamati a rispondere erano in istato di libertà, non essendovi contro di essi alcun mandato di cattura; ma la corte, quando dovrà fare riferimento ad essi li indicherà nominativamente non ritenendo opportuno comprenderli fra i « picciotti » per la posizione particolare in cui essi si trovano.

* * *

Esaurita quella parte della sentenza che la corte può dire contenga delle considerazioni generali sul processo, può essere iniziato l'esame del merito della causa.

Due sono i pilastri su cui fondò le sue richieste alla sezione istruttoria il procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo; e sugli stessi due pilastri poggiò la sua decisione la sezione istruttoria per rinviare gli imputati davanti la Corte di assise, perché rispondessero dei reati ad essi rispettivamente attribuiti, cioè, del delitto di strage consumata a Portella della Ginestra e delle aggressioni alle sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo, nonché di appartenenza a banda armata, di detenzione di armi e di munizioni da guerra scaduto il termine di consegna alle competenti autorità. I due pilastri sono costituiti dalle dichiarazioni rese da quegli imputati che la corte comprende nella denominazione « picciotti » e di Gaglio « Reversino », per il delitto di Portella della Ginestra, gli interrogatori che gli stessi picciotti, poi, soltanto resero al magistrato cui era stata affidata la istruzione del procedimento penale relativo ai delitti consumati il primo maggio del 1947 e, poi, sulla notte del 23 giugno successivo.

Ora tanto le dichiarazioni raccolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria appena i picciotti e lo stesso Gaglio, anzi prima questi e poi gli altri, furono fermati, quanto gli stessi interrogatori resi dai picciotti al magistrato, furono oggetto di aspre censure e di larghe critiche da parte dei difensori. Ma può dirsi che soltanto nelle critiche e nelle censure si sia riscontrata uniformità di indirizzo nella difesa degli imputati.

Si incominciò con l'osservare che gli interrogatori raccolti dagli ufficiali di polizia giudiziaria devono essere disattesi dalla corte, perché non fu osservata la norma contenuta nell'articolo 225 del codice di diritto processuale penale per cui gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere ad interrogatorio dell'arrestato, ma l'interrogatorio deve essere sommario. E sommari, si assume, non possono essere considerati quelli che si trovano contenuti nel volume « L » del processo, essendo, invece, da considerarsi del tutto particolareggiati e minuziosi, contenendo una completa narrazione di quanto avvenne in contrada Cippi di Montelepre nella giornata del 30 aprile 1947; di quanto avvenne, poi, in contrada Portella della Ginestra. Ora è effettivamente rispondente a verità che le dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria contengono descrizione minuta della riunione in contrada Cippi, della marcia che avvicinò i convenuti a Portella della Ginestra, che in esse è detto quello che ciascuno degli imputati e quello che anche gli altri fecero nella contrada stessa, quello che fecero dopo la consumazione del delitto, indicando anche la via percorsa da ciascuno per ritornare alla rispettiva abitazione e che, quindi, in esse si contengono dichiarazioni che contrastano con un interrogatorio che possa dirsi sommario. Ma anche se vi fu da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria inosservanza della norma giuridica in cui è disciplinata la loro attività durante la fase preparatoria delle indagini, non ne deriva la conseguenza che alcuno dei difensori trasse, cioè, che l'autorità giudiziaria debba disattendere le dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino », trattandosi di atti inficiati di nullità. Nell'articolo 225 non è comminata la nullità degli atti che siano raccolti senza l'osservanza della norma stessa e, se anche la sanzione voglia rintracciarsi nell'articolo 229 dello stesso codice, la conseguenza che dovrebbe dedursi non è certamente quella di disattendere le dichiarazioni raccolte

dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Anzi, se anche una nullità potesse riscontrarsi, essa non potrebbe più essere dichiarata, essendo sopravvenuta causa preclusiva per il decorso dei termini indicati nell'articolo 377 del codice di diritto processuale penale ed anche per la inosservanza delle modalità prescritte per proporre la richiesta di nullità. E ciò a prescindere dalla davvero assorbente osservazione che il codice di diritto processuale penale può prevedere e regolare il caso di nullità di atti compiuti da organi cui la legge attribuisce il potere di procedere alla istruzione di procedimenti penali, non mai di quelli compiuti da organi di polizia giudiziaria. Infatti l'articolo 337 e l'articolo 401 del codice di diritto processuale si occupano delle nullità verificatesi nella istruzione formale, il primo; nella istruttoria sommaria, il secondo; e, quantunque gli atti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria servono ai fini della istruttoria dei procedimenti penali, non può dirsi costituiscano esercizio di funzione giurisdizionale.

* * *

Il pubblico ministero nella sua discussione orale può dirsi abbia messo da parte le dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino » agli ufficiali di polizia giudiziaria, poiché preferì porre e fondare le sue richieste su basi qualificate ben più solide e resistenti, che disse trovare proprio negli interrogatori resi dai picciotti al magistrato.

Ma siffatta restrizione non crede la Corte sia da fare, poiché, se rispondono a verità gli interrogatori resi dai picciotti al magistrato, non possono non essere ritenute anche vere le dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria, perché quelli riproducono, nella loro sostanza, queste; e non possono essere messe da parte come un complesso di carte che servono soltanto ad ingrossare il volume degli atti processuali.

Ed appunto, perché le dichiarazioni rese ai carabinieri dai picciotti e gli interrogatori resi al magistrato sono atti davvero fondamentali di tutto il processo i difensori degli imputati tutti si trovarono concordi nello investirli in pieno. Essi pensarono che, demoliti od anche scossi nella loro strutture tutti e due gli atti, ovvero anche uno soltanto, tutta la costruzione, su di essi pazientemente e faticosamente compiuta sarebbe irrimediabilmente precipitata. Fu perciò iniziata da parte dei difensori una vera opera di erosione e di demolizione delle dichiarazioni dei picciotti ed in maniera molto più ampia di quelle fatte dagli imputati. Poiché, mentre costoro limitarono le loro affermazioni nel dire che le dichiarazioni che si trovavano negli atti processuali rese agli ufficiali di polizia giudiziaria mancavano di spontaneità per essere state conseguenza di percosse, maltrattamenti, torture e sevizie cui essi furono sottoposti prima di essere interrogati, ovvero che quanto si trovava in esse affermato era conseguenza di suggerimenti avuti dagli stessi interroganti o espressione della loro fantasia o ricordo di letture di giornali, i difensori, invece, pure vagando nello indicare le cause, investirono nella loro sostanza le dichiarazioni rese contrastandone la rispondenza a verità, anzi contrastando la esistenza dei fatti stessi riferiti dai picciotti.

Dal punto di vista giuridico-processuale, le dichiarazioni che Gaglio « Reversino » ed i picciotti fecero agli ufficiali di polizia giudiziaria prima, al magistrato dopo, non possono essere considerate che quali confessioni contenenti anche chiamate in correità di altri; poiché essi ammisero di essere stati autori del delitto per cui erano stati fermati, alcuni ammisero di essere anche autori delle aggressioni ad alcuna delle sedi del partito comunista della provincia di Palermo, ma per l'uno e l'altro delitto indicarono altre persone che con essi li consumarono. Confessioni con chiamate in correità che Gaglio « Reversino » ritrattò, ma che tutti i picciotti ripetettero avanti al magistrato. Si ebbero anche, durante il periodo istruttorio del processo, ritrattazioni totali ed anche parziali da parte di alcuni degli imputati, ma non furono pochi quelli che mantennero ferme le dichiarazioni fatte al nu-

cleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia.

Perché le ritrattazioni assumessero carattere di generalità, nel senso che involgessero tutti indistintamente gli imputati, bisognò attendere che si iniziasse la prima volta il dibattimento. Fu proprio in conseguenza della ritrattazione generale che si verificò durante il primo dibattimento, mantenuta anche durante il dibattimento attuale, che i difensori poterono affermare che sulle dichiarazioni fatte dai picciotti ai carabinieri e sugli interrogatori non mantenuti fermi, non poteva essere emessa una sentenza che riconoscesse la colpevolezza degli imputati, perché nelle confessioni non si riscontrava più il carattere di spontaneità e quello della costanza, essenziali, perché il magistrato le consideri come elementi idonei per la formazione del convincimento.

Già una prima osservazione deve essere fatta. In questo processo non si ebbe una sola chiamata di correo; se ne ebbero tante quanti furono i picciotti fermati. Non è certamente in base alle chiamate in correità che può essere riconosciuta la colpevolezza di alcuno degli imputati. Sarebbe invero facile, e financo troppo comodo, il sistema che si basa sul numero delle chiamate in correità; tutto si ridurrebbe ad una elencazione e ad una somma delle chiamate in correità. Ma non sarebbe certamente un metodo rispondente alle esigenze della giustizia e neppure al compito del giudice. Compito del giudice è quello di dare ragione delle conclusioni cui egli perviene e che si trova espresso nel dispositivo del provvedimento giurisdizionale che conclude il processo, non quello di sommare le dichiarazioni fatte nel procedimento penale, dopo averle distribuite in due parti: una contraria e l'altra favorevole all'imputato e decidere, poi, a seconda del maggiore o minore numero delle dichiarazioni nell'uno o nell'altro senso. Così, ad esempio, tutti gli imputati, che ripetettero al magistrato le dichiarazioni che avevano fatto ai carabinieri, e sono certamente più di dieci, portarono presente alla riunione di contrada Cippi e, poi, anche a Portella della Ginestra, Gaspare Pisciotta, uno soltanto parlò di altra persona come presente alla riunione in contrada Cippi. Non sarà certamente il rilevante numero delle dichiarazioni che portarono presente Gaspare Pisciotta alla riunione in contrada Cippi quella che convincerà la Corte della veridicità delle dichiarazioni stesse, come non sarà certamente l'unica dichiarazione relativa a Di Maggio, quella che convincerà il giudice dell'assenza del Di Maggio. Così vi è una sola dichiarazione che riguarda Palma-Abate Francesco, che è portato presente alla riunione in contrada Cippi, ma non sarà certamente il fatto che si ha una sola dichiarazione relativa a tale imputato, quello che potrà fare dubitare della partecipazione dello stesso al delitto di Portella della Ginestra.

Fatta tale enunciazione non è però da negarsi che alle molteplici dichiarazioni contenenti confessioni con chiamate in correità deve essere attribuita grande rilevanza ai fini della prova, perché esse, considerate nel loro complesso, costituiscono un blocco davvero granitico che non è davvero facile minimizzare e, tanto meno, demolire. Tali dichiarazioni non possono essere considerate separatamente l'una dall'altra, così come l'interrogatorio che ciascuno degli imputati rese al magistrato non può essere avulso da tutti gli altri. Le dichiarazioni e gli interrogatori si riferiscono agli stessi fatti e quindi la dichiarazione o lo interrogatorio dell'uno riceve luce dalla dichiarazione o dall'interrogatorio degli altri e questi completano l'altro; e, dalla considerazione complessiva, anzi unitaria delle dichiarazioni e degli interrogatori, dal rilevante materiale probatorio che in tutto tale materiale processuale si trova, deriva una prova che può bene essere definita piena e che non può non rispondere alle più severe esigenze probatorie.

Si ritiene dai più che la confessione considerata, quando erano in vigore altri ordinamenti giuridici, quale la regina delle prove, cui tende l'attività di ogni ufficia-

le di polizia giudiziaria, non possa avere efficacia probatoria diversa da quella che ha un indizio e, quale indizio è dalla dottrina e dalla giurisprudenza valutata, onde si richiede che da altri elementi sia rafforzata e corroborata. Ma, secondo il diritto positivo attualmente vigente anche alla confessione può, deve essere attribuita efficacia probatoria.

L'articolo 389 del vigente codice di procedura penale impone al magistrato di procedere ad istruzione sommaria, anche nel caso in cui sia stata iniziata la istruzione formale, quando l'imputato, nell'interrogatorio, confessa di aver commesso il reato per cui si procede e non appaiono necessari ulteriori mezzi di istruzione. Ciò è conseguenza del valore di elemento probatorio che il legislatore attribuisce alla confessione, così che questa può bene essere messa accanto alle altre ipotesi che sono indicate nello stesso articolo, cioè che la prova sia evidente, che l'imputato sia stato sorpreso in flagranza ovvero abbia commesso il fatto mentre era arrestato o detenuto, ipotesi tutte in cui la colpevolezza dell'imputato è quasi certa.

Ma la Corte può andare, anche in questo punto, ancora avanti ed accogliere in pieno il concetto che trovasi espresso in recenti sentenze della Corte di cassazione, tanto a proposito della confessione, quanto a proposito della chiamata in correità, poiché può aversi confessione con chiamata in correità, come può aversi confessione senza che una chiamata in correità si abbia. Può dirsi costante la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui nel nostro ordinamento giuridico la confessione, se non è una prova assoluta di colpevolezza, è però, sempre, un elemento di prova legalmente acquisito al processo su cui il giudice può ben fondare il proprio convincimento e tale convincimento è incensurabile in Corte di cassazione, se la attendibilità della confessione sia affermata dopo essere stata considerata in se stessa ed in relazione a tutte le emergenze di causa (Cassazione 22 giugno 1951, in Archivio penale 1951 - II, 630). Ed a proposito della chiamata in correità la stessa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che essa costituisce legittima base per un convincimento di responsabilità penale, quando non manchino altre risultanze processuali obiettive, concludenti anche esse in maniera probante a carico del chiamato in correità (Cassazione 7 dicembre 1949, in Archivio penale 1950-II, 203).

Ora le confessioni con chiamata in correità che si trovano nell'attuale procedimento penale fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino », malgrado siano state smentite apertamente da tutti in dibattimento, saranno dalla Corte esaminate in se stesse ed in relazione anche a tutte le altre risultanze del procedimento considerato nella sua interezza, e, se risulteranno ampiamente confermate da elementi obiettivi e da altre emergenze processuali, non sarà possibile che esse siano trascurate nella formazione del convincimento del giudice. Dallo esame che la Corte farà delle confessioni con chiamate in correità prima e dallo esame delle stesse in relazione a tutte le altre risultanze processuali deriverà lo accertamento che quanto i picciotti e Gaglio « Reversino » dissero agli ufficiali di polizia giudiziaria, prima, al magistrato dopo, sia pure non tutti, risponde a verità e che quanto, invece, essi dissero a dibattimento, negando quanto avevano prima dichiarato, è niente altro che mezzo artificioso per tentare di allontanare da sé la responsabilità in cui incorsero partecipando ai fatti criminosi che a ciascuno di essi sono attribuiti.

La dottrina così precisa le condizioni, perché una chiamata in correità possa dare affidamento: è necessario che la confessione, in se stessa, sia vera; che non sia determinata da ragioni che possono dirsi di odio; che essa non mascheri lo scopo di attenuare la propria responsabilità, onde è detto che quando queste tre condizioni si trovano riunite in una chiamata in correità, questa è elemento probatorio che affida.

Ora sotto questo punto di vista non può dirsi che le confessioni con chiamata in correità che si hanno nel processo non affidino; che anzi deve dirsi perfettamente il contrario. I chiamati in correità non esclusero di conoscere coloro che fecero le confessioni chiamandoli in correità, pure avendo limitato la conoscenza come paesani, come essi stessi dissero; nessuno, però, dei chiamati in correità fu nelle condizioni di poter indicare una sola ragione perché potesse essere spiegata la loro chiamata in correità: non ragione di odio, non motivo di contrasto, non desiderio di vendetta da parte di coloro che li chiamarono in correità.

Le chiamate in correità fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino » al nucleo centrale dei carabinieri furono, certamente, anche disinteressate, nel senso che, indicando gli altri che insieme con essi, consumarono il delitto ovvero i delitti per cui erano stati fermati, non migliorarono proprio la rispettiva posizione processuale.

Tutto questo presupporrebbe che le chiamate in correità fatte dai picciotti siano il solo elemento di prova nei confronti di coloro che sono stati chiamati in correità, perché, se altri elementi di partecipazione ai delitti che sono ad essi attribuiti, saranno indicati, si potrà dire che le chiamate in correità sono rafforzate e corroborate.

Ed appunto perché trattavasi di indizi soltanto, le dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » furono investite da tutti i lati dai difensori.

Le dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » furono dai difensori contestate e contrastate, non solo dal punto di vista formale, ma anche sotto il punto di vista sostanziale essendosi sostenuto che quanto in esse si contiene non risponde a verità.

Si cominciò, così, con il dire che mai vi fu, né vi poteva essere, una riunione in contrada Cippi essendo essa troppo vicina all'abitato di Montelepre e, quindi, facilmente poteva esservi una sorpresa della polizia. Che la contrada Cippi sia vicina all'abitato di Montelepre è cosa che non può essere negata; ne fece la constatazione la Corte in occasione dell'accesso giudiziario sui luoghi in cui si svolsero le varie fasi del delitto di Portella della Ginestra. Ma la vicinanza della contrada Cippi allo abitato di Montelepre, non è davvero circostanza decisiva per affermare che la riunione di banditi e di estranei alla banda non si sia verificata.

Già rientrava nelle abitudini del capo della banda indire riunioni che precedessero le azioni criminose che egli intendeva compiere ed in cui dava le disposizioni che riteneva opportune; ne ordinò durante il periodo dell'EVIS, tutte le volte che si trattò di compiere azioni di una certa rilevanza, quando si trattò di aggredire caserme di carabinieri; in ognuna delle riunioni parlò precisando l'azione che doveva essere compiuta, facendo anche distribuzione di armi, di munizioni, di bombe a mano. Tutto ciò può facilmente essere appreso attraverso la lettura del rapporto che l'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia trasmise all'autorità giudiziaria dando così luogo alla istruttoria di quel procedimento penale che è conosciuto come « procedimento per i fatti dell'EVIS » e che è alligato agli atti del processo per la strage di Portella della Ginestra.

Può dirsi che quanto era avvenuto durante il periodo dell'EVIS, si ripetette fedelmente per quanto riguarda il fatto di Portella della Ginestra; anche per questa azione criminosa vi fu una riunione, vi fu un discorso da parte di Giuliano, vi fu una distribuzione di armi, di munizioni. Nulla di strano, poi, che la riunione sia avvenuta proprio in contrada Cippi. È risultato, invero, in dibattimento attraverso la affermazione di uno degli imputati più in vista: Mannino, che in contrada Cippi risiedeva, ordinariamente, il capo della banda e che ivi si recava Giovanni Provenzano per incontrarsi con Salvatore Giuliano. E poi, quella era la contrada che meglio si prestava a riunioni del genere. La famiglia Giuliano aveva in quella contrada del terreno coltivato a vigna; il cognato del capo della

banda aveva proprio nella contrada che fronteggia la vigna dei Giuliano, altro terreno coltivato pure a vigna; la contrada Cippi fronteggia quella denominata Saraceno in cui custodivano al pascolo i propri animali i fratelli Giuseppe e Giovanni Genovese; nel terreno fronteggiante la contrada Cippi ebbe luogo l'incontro tra il maresciallo Calandra ed il capo della banda, quando si trattò di concludere una tregua, onde quegli non usasse più violenze contro i militari dell'arma. E non deve davvero destare grande meraviglia il fatto di una riunione, può dirsi, quasi alle porte del paese di Montelepre, se era possibile ai banditi restare addirittura, o quasi, nel paese stesso, malgrado ivi fosse una stazione di carabinieri ed un nucleo, pure di carabinieri, forniti l'una e l'altro di un discreto numero di militari. Disse Cucinella Giuseppe di essere rimasto, ammalato, per tempo non breve, in casa di un congiunto senza mai essere stato ricercato; disse Pisciotta Francesco di avere avvertito nelle ore pomeridiane del 27 o del 28 aprile 1947 il fischio di Terranova Antonino fu Giuseppe e di avere capito che bisognava uscire dall'abitato; in casa di Candela Vita ebbero luogo riunioni per la preparazione del delitto di Portella della Ginestra e, poi, anche dell'altro per l'assalto alle sedi del partito comunista; Terranova Antonino fu Giuseppe si trovò in casa propria in compagnia dei due banditi Candela Rosario e Pisciotta Francesco, quando fu chiamato Russo Giovanni, inteso « Marano », e poscia fatto arrivare in contrada Cippi; Pisciotta Gaspare disse che egli se ne stava sempre in paese e risulta attraverso la testimonianza di un medico, il dottor Vasile che questi lo sottopose a visita una prima volta a Montelepre e poscia, nel giorno successivo, a Giardinello, ed il professor Gaglio lo sottopose a visita in una casa di abitazione, in Montelepre, che in dibattimento fu precisata in quella dell'altro bandito Frank Mannino. È risultato in modo preciso che nelle ore della sera del 24 aprile 1947 il capo della banda presenziò alla cerimonia delle nozze della sorella Mariannina con Sciortino Pasquale, cerimonia cui assistettero altri componenti della banda e che Giuliano, al suono di una fisarmonica, allietò i convenuti cantando delle canzoni di occasione. Ed i carabinieri seppero delle nozze, dopo che queste furono celebrate.

Nulla di strano, quindi, che in contrada Cippi si sia verificata quella riunione in cui dovevano trovarsi coloro che dovevano prendere parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, di cui parlarono nelle loro dichiarazioni tutti i picciotti ed anche Gaglio « Reversino ».

E Mazzola Vito poté affermare di aver visto seduto sui gradini di casa propria Cucinella Giuseppe con due giovani, che poi furono identificati per Pretti e Sapienza Vincenzo che sono due di coloro che furono aggregati alla banda per la consumazione del delitto di Portella.

Ma da altre fonti di prova deriva la affermazione che in contrada Cippi ebbe luogo la riunione e sono questa volta voci di « grandi » fra gli imputati. Genovese Giovanni, nella dichiarazione resa ai carabinieri, affermò, in maniera precisa, di avere saputo che una riunione aveva avuto luogo in contrada Cippi ed in essa Giuliano invitò i banditi a reclutare nuovi elementi per aumentare il numero dei componenti la banda (93/Z). Vi è, poi, altro fra gli imputati, e questo è anche fra i « grandi »: Mazzola Vito il quale parlò di una riunione in contrada Cippi. Nella dichiarazione ai carabinieri disse il Mazzola di avere incontrato Gaglio « Reversino » e Sapienza Giuseppe di Francesco che conducevano gli animali al pascolo e che, avendo mosso ai due rimprovero perché essi facevano pascolare gli animali propri nel terreno che a lui soltanto si apparteneva, ebbero in risposta che non era il caso di fare delle recriminazioni proprio nel giorno in cui in quella contrada avveniva una importante riunione della banda Giuliano (87 vol. 1/Z).

Ne parlò, infine, lo stesso Gaglio « Reversino », quando si accorse di essere ormai sotto il peso delle accuse di molti dei picciotti e rese quel secondo interrogatorio in cui parlò proprio della riunione in con-

trada Cippi (165/E) ed indicò nominativamente le persone che ivi vide e, precisamente, disse di aver visto, oltre Giuliano, i due fratelli Passatempo, i due fratelli Cucinella, i due fratelli Genovese, Candela Rosario, Russo Angelo, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Pisciotta Gaspare, Taormina Angelo, Pretti, Sapienza Vincenzo ed altri di cui non ricordava, in quel momento, le generalità.

È quindi da dirsi che sia opera del tutto vana sostenere che la riunione in contrada Cippi non vi fu, né vi poté essere; e la negativa opposta da Gaspare Pisciotta, non fu accompagnata dalla indicazione di una sola ragione che consentisse a lui di dire che la riunione non vi fu. Anche senza fondamento è la ragione addotta da Terranova Antonino fu Giuseppe per escludere che la riunione vi fu.

Terranova, invero, addusse una ragione: disse che se vi fosse stata egli sarebbe stato certamente fra gli invitati a parteciparvi e, dal mancato invito trasse la conseguenza della non avvenuta riunione. La Corte, attraverso la spiegazione offerta dal Terranova, fa la affermazione seguente: risulta dagli atti che una riunione ebbe luogo a Cippi, ed essendovi stata, egli, Terranova, vi prese parte.

E vi era la ragione, perché una riunione che precedesse la partenza per Portella della Ginestra avesse luogo; la banda di cui era capo Giuliano non viveva riunita, essendo sistema di costui dividerla in gruppi comprendenti, ognuno, poche persone. Così si rendeva più facile lo spostamento da una zona all'altra per le operazioni da compiere di volta in volta, senza che le forze scaglionate contro di essa se ne accorgessero. Questa distribuzione in gruppi impose, evidentemente, una precedente riunione, onde la banda potesse operare unita l'indomani. Anche se fosse vero che a Portella operarono soltanto undici persone, una riunione di queste doveva esservi, per lo meno, perché esse conoscessero quali erano le direttive del capo. Ed il giornalista depose (fol. 857 dibatt.) di avere appreso da Giuliano stesso che, pur essendo divisa in piccoli gruppi, la banda nella sua integrità si riuniva in casi eccezionali. E nessun caso poteva essere più eccezionale di quello dell'inizio della marcia verso Portella.

Non si dica che la riunione a Cippi contrasti con la divisione della banda in gruppi voluta da Giuliano e che, quindi, la ragione della divisione in gruppi contrasti con la riunione, che, cioè, partendo tutti insieme i componenti della banda, potevano destare l'attenzione della forza pubblica e, quindi, poteva essere frustrata l'idea di Giuliano.

Per respingere il rilievo or ora fatto basta osservare che la marcia, che doveva portare da contrada Cippi a Portella della Ginestra tutta la banda, fu iniziata quando la notte era già calata. Secondo alcuni la partenza ebbe luogo alle ore 21, e si concluse con l'arrivo alla contrada designata quando ancora in cielo erano le stelle, affermazione questa dei picciotti che concorda con l'affermazione fatta da Giuliano nel suo memoriale consegnato alla Corte dal difensore in una delle prime udienze del primo dibattimento. E la marcia si svolse attraverso non vie rotabili o trazzere, ma attraverso sentieri di montagna ai più sconosciuti, ma noti a coloro che guidarono i vari gruppi componenti la colonna.

Per dare la prova della non avvenuta riunione in contrada Cippi, alcuni dei difensori si giovarono dell'affermazione fatta dal tenente colonnello Paolantonio rilevando una contraddizione fra l'affermazione dei picciotti intorno alla riunione in quella contrada, con un'affermazione dello stesso alto ufficiale dei carabinieri, secondo cui la riunione sarebbe avvenuta sì, ma in un piazzale antistante la buca in cui fu, poi, trovato il cadavere del campiere Busellini. Dalla affermazione del tenente colonnello Paolantonio si dedusse la infondatezza delle affermazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino ». Vera anche la affermazione del Paolantonio non viene meno la circostanza della riunione che precedette la partenza per Portella della Ginestra, poiché, invece di avere avuto luogo la riunione in contra-

da Cippi, avrebbe avuto luogo in una contrada diversa. Ma la conseguenza della inattendibilità delle dichiarazioni tutte dei picciotti, fu certamente erroneamente tratta. Tra la affermazione del teste Paolantonio e quella dei picciotti e dello stesso Gaglio la Corte non può non ritenere più rispondente al vero la indicazione fatta dagli ultimi. Già possono essere fatte valere le ragioni avanti enunciate per dimostrare che una riunione in contrada Cippi ebbe luogo; ma è ad esse da aggiungere quest'altra osservazione. Paolantonio rese la sua dichiarazione, per la prima volta, in dibattimento, alla distanza di oltre quattro anni dal delitto di Portella della Ginestra e, quindi, è più facile che in equivoco, per quanto si riferisce alla indicazione della contrada in cui ebbe luogo la riunione, sia caduto egli, invece che i picciotti, i quali resero i rispettivi interrogatori in tempo molto prossimo al fatto, quando gli avvenimenti erano molto bene impressi nella loro memoria ed i ricordi più vivi e più precisi.

Basterebbe riconoscere la rispondenza a verità della riunione in contrada Cippi, per dedurre che devono rispondere a verità anche tutte le altre affermazioni fatte dai picciotti ed anche da Gaglio « Reversino », sia pure, per questo, limitatamente alla riunione e non pure per la marcia, alla quale egli disse di non aver preso parte per essere stato dispensato da Giuliano. Ma egli aveva già reso ai carabinieri del nucleo centrale una dichiarazione quanto mai circostanziata e minuta anche in tante altre circostanze che coincidono perfettamente con le dichiarazioni rese dai picciotti agli stessi ufficiali di polizia giudiziaria.

Altra circostanza su cui fermarono la loro attenzione per contrastare la verità delle dichiarazioni dei picciotti fu la mancata inclusione dei fratelli Pianelli, sia fra i convenuti in contrada Cippi, sia fra i componenti di uno qualunque dei gruppi in cui fu da Giuliano divisa la banda aumentata dai picciotti, sia fra coloro che si trovarono nascosti fra i roccioni della Pizzuta.

Che i fratelli Pianelli siano stati fra gli autori del delitto di Portella della Ginestra è circostanza tale da non poter essere messa in dubbio; fu a questo riguardo preciso il teste tenente colonnello Paolantonio. Egli disse di aver avuto la confidenza della partecipazione dei fratelli Pianelli al delitto dagli stessi (724 dibatt.); ma la omessa indicazione dei Pianelli da parte dei picciotti e precisamente da parte di coloro che li avevano conosciuti (Buffa Antonino, 478 retro, Musso stessa pagina, Tinervia Francesco stessa pagina, Sapienza Vincenzo fol. 479, Terranova Antonino di Salvatore 479, Pretu 479, Pisciotta Vincenzo 479) non significa proprio che essi non abbiano detto il vero. Certo al rilievo non può essere disconosciuta ogni importanza, apparendo per lo meno strano che nessuno dei picciotti che avevano avuto occasione di conoscere i fratelli Pianelli, non abbia notato la presenza degli stessi, né nella contrada Cippi, né lungo la marcia che portò i convenuti da Cippi a Portella della Ginestra, né fra coloro che si appiattarono fra i roccioni della Pizzuta. Ma ciò ammesso non ne deriva necessariamente la inattendibilità delle dichiarazioni dei picciotti.

Fu detto dal capitano Ragusa che egli nella ispezione che fece fra i roccioni della Pizzuta la sera stessa del primo maggio ed il giorno successivo, rinvenne della paglia ed ai margini di questa dei pezzi di sigaretta, nonché due ginocchiere, quelle che ordinariamente i pastori adoperano quando devono procedere alla mungitura del latte. ne trasse il convincimento che alcuno poteva avere ivi passato la notte e che aveva anche fumato. Non è da escludersi, come del tutto infondata la possibilità che il grosso dei convenuti in contrada Cippi sia stato preceduto da altri; né la possibilità che anche altri abbiano preso posto sulla montagna Kumeta che fronteggia la Pizzuta, poiché, e sarà detto in altra parte della sentenza, se è più che certo che si sparò dalla Pizzuta, è molto probabile che si sia sparato anche dalla Kumeta; o almeno che su questa montagna si siano trovati altri facenti parte della banda Giuliano.

È vero parimenti che nessuno dei picciotti parlò mai di alcuno dei fratelli Pia-

nelli fra coloro che erano nascosti fra i roccioni della Pizzuta, ma anche questo rilievo non è decisivo per il fine per cui fu fatto: dare la prova della inattendibilità delle dichiarazioni fatte ai carabinieri. I picciotti parlarono della distribuzione che degli arrivati dalla contrada Cippi fu fatta fra i roccioni della Pizzuta e soltanto alcuni di essi furono in condizioni di indicare quelli che ad essi furono vicini. E lo schieramento fu eseguito su tratto non piccolo della montagna: si disse che ebbe la lunghezza di metri cinquantacinque.

Ed i rilievi fatti perderanno ogni importanza quando si dirà che le affermazioni dei picciotti hanno piena e completa conferma attraverso le deposizioni che in periodo istruttorio ed in dibattimento fecero i quattro cacciatori che, sotto la efficace minaccia di un'arma da fuoco, furono custoditi nei pressi del luogo in cui fu consumato il delitto di Portella della Ginestra.

Ed alla riunione in contrada Cippi dovettero prendere parte tutti i componenti della banda per un duplice ordine di ragioni.

Un interesse accomunava tutti nel compiere l'azione: lo stesso Giuliano, comunicando a Genovese Giovanni l'azione che intendeva compiere, pronunciò queste parole: « è venuta la nostra ora di liberazione ».

E vi è anche altra ragione per ritenere che i componenti effettivi della banda dovettero partecipare all'azione criminosa predisposta da Giuliano: la disciplina che avvinceva gli appartenenti alla banda al capo. Era una disciplina rigida, per cui non era possibile che alcuno disubbidisse. Parlò di questa ubbidienza Terranova Antonino fu Giuseppe il quale riferì che, appunto per non essersi recato a Portella, come egli sostiene, dovette presentare al capo le sue giustificazioni; e se ne ha la prova piena in base ad una circostanza riferita da Tinervia Giuseppe (111/E) che riguarda Tommaso Di Maggio, vecchio elemento della banda fin dalla evasione dal carcere di Monreale. Questi, malgrado la età avanzata, partecipò alla riunione di Cippi, fece parte di uno dei gruppi che mossero da tale contrada verso Portella; ma ad un certo punto egli, proprio a ragione dell'età, fu dispensato da Giuliano dal proseguire verso il luogo dove doveva essere consumato il delitto. E della dispensa del Di Maggio parlò, in dibattimento, anche il colonnello Paolantonio (sia pure spostando il luogo dove avvenne) per aver appreso la circostanza durante un abboccamento che egli ebbe con i fratelli Pianelli.

È da ricordare anche il caso di Gaglio che, secondo lui, ottenne proprio da Giuliano di non prendere parte all'azione.

Non era, quindi, possibile che alcun appartenente alla banda si astenesse dal prendere parte all'azione se non vi fosse stata l'autorizzazione del capo.

Ma l'osservazione or ora fatta e l'altra intorno all'interesse che tutti i componenti effettivi della banda avevano di partecipare all'azione progettata da Giuliano possono costituire un indizio importante, perché da un fatto noto, appartenenza alla banda, si può risalire ad un fatto ignoto: partecipazione ad un delitto. Ma l'indizio, specie se sia uno soltanto, non può significare certezza che è, invece, necessaria, perché un rapporto processuale si concluda con una sentenza di condanna.

Basta porre mente allo sviluppo che ebbero le indagini compiute dagli ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo centrale dei carabinieri appartenenti all'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia per escludere che le dichiarazioni di Gaglio prima, degli altri, dopo, furono conseguenza di suggestione o di altro mezzo non lecito adoperato da coloro che si occupavano delle indagini intorno ai due delitti che erano stati consumati dalla banda Giuliano tra il primo maggio e gli ultimi giorni del giugno successivo. È nelle indagini compiute da questi sottufficiali dell'arma dei carabinieri uno svolgimento logico e completo che ne forma un blocco resistente a tutti gli attacchi.

Costoro ebbero segnalato dal tenente colonnello Paolantonio che notizie intorno al delitto di Portella della Ginestra potevano essere fornite, secondo quanto a lui aveva-

no confidato i fratelli Pianelli, da « Reversino », da tale soprannominato « bambineddu » e da Badalamenti Francesco (707 verbale di dibattimento).

Il primo ad essere identificato fu proprio « Reversino », che fu così fermato e, poscia, interrogato, anche secondo la indicazione data ai sottufficiali dallo stesso tenente colonnello, cioè, fu interrogato intorno ad una rapina consumata ai danni dell'ingegner Cecconi. Durante tale interrogatorio egli protestò la propria innocenza intorno alla rapina, ma fece intendere che poteva fare delle dichiarazioni che avevano grande interesse per coloro che lo interrogavano. Fu anche per la promessa fatta di favorirne la evasione, che egli si decise a fare le dichiarazioni che misero gli ufficiali di polizia giudiziaria nella condizione di poter operare, come infatti operarono. « Reversino » si decise a fare il punto della situazione: parlò così della riunione avvenuta in contrada Cippi, della marcia verso Portella della Ginestra, dopo che Giuliano aveva detto ai convenuti lo scopo della spedizione, dopo la distribuzione delle armi e la divisione dei convenuti in gruppi; dette le indicazioni dei convenuti a Cippi e, fra coloro che erano gli effettivi della banda comprese quattro che erano estranei alla banda stessa. Fra gli estranei indicò: Sapienza Giuseppe « Bambineddu », Badalamenti Francesco, Costanza Antonio e Tinervia Francesco; ma aggiunse altri due nomi: Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico. Furono rintracciati questi due ultimi in data 3 agosto e fermati, come in data 10 dello stesso mese furono fermati Sapienza Giuseppe di Tommaso, che è anche egli un « bambineddu », Tinervia Francesco, Tinervia Giuseppe e Terranova Antonino di Salvatore. Nello stesso giorno « Reversino » fece atto di ricognizione del Pretti e del Sapienza Vincenzo (49/L) attribuendo ad entrambi la partecipazione al delitto di Portella della Ginestra; mentre nel giorno successivo fece la ricognizione di Sapienza Giuseppe (52/L) e di Tinervia Francesco (53/L).

Fu precisamente in conseguenza delle dichiarazioni fatte al nucleo dal Pretti, interrogato il giorno 11 agosto, di Sapienza Vincenzo, interrogato il giorno successivo, e di Sapienza Giuseppe, interrogato il 16, che si vennero a sapere le generalità di coloro che, estranei alla banda, avevano preso parte al delitto di Portella della Ginestra ed alle aggressioni alle sedi del partito comunista nei vari paesi della provincia di Palermo. Fu così che gli ufficiali di polizia giudiziaria poterono dare le disposizioni opportune, perché i vari indicati dagli interrogati fossero, prima identificati e, poscia, fermati.

Se i nomi di coloro che furono fermati e poscia arrestati fossero stati suggeriti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, costoro non si sarebbero limitati a fare indicare da Gaglio « Reversino » soltanto sei estranei alla banda; non avrebbero atteso che di Passatempo Francesco, fratello di Passatempo Salvatore e Giuseppe, parlasse Musso (116 vol. L) o Cristiano Giuseppe (103/L) o che di Sciortino Giuseppe parlasse Buffa Antonino (90/L), tanto meno avrebbero fatto escludere fra i presenti in contrada Cippi il bandito Badalamenti Giuseppe (dichiarazione di Gaglio « Reversino » fol. 41/L).

Ottenuto l'annullamento della volontà di Gaglio « Reversino » o attraverso percosse, maltrattamenti, sevizie e torture, ovvero attraverso suggestione od altro mezzo non perfettamente lecito, coloro che procedettero all'interrogatorio di Gaglio « Reversino », avrebbero ben potuto comprendere nelle dichiarazioni dello stesso tutti coloro che avevano preso parte alla riunione di contrada Cippi e che, poscia, erano andati a Portella della Ginestra, senza attendere che altri fossero fermati e facessero le rispettive dichiarazioni.

Ma è rilevante accennare ad un fatto che da solo sarebbe sufficiente a dare fondamento di verità alle affermazioni fatte ai carabinieri.

Gaglio « Reversino », che era stato interrogato al nucleo il 14 luglio 1947 fu presentato al magistrato il 13 agosto successivo, alla distanza di trentuno giorni, ed al magistrato che lo interrogò protestò la propria innocenza spiegando che le dichiara-

zioni rese ai carabinieri gli erano state estorte con mezzi violenti (foll. 70 e segg. vol. E). Ma il 15 dello stesso mese furono presentati al giudice Pretti e Sapienza Vincenzo i quali nei rispettivi interrogatori (80 e segg./E, 75 e segg./E), non solo confermarono, ma anzi arricchirono gli interrogatori di particolari che ai primi non avevano detto e, in un confronto che fra di essi il magistrato ritenne che fosse opportuno fare (84/E), dichiararono una sola circostanza in cui tra di essi era disaccordo. E fu proprio in conseguenza delle affermazioni fatte al magistrato che questi, nel pomeriggio dello stesso giorno 15 agosto, ritenne fosse il caso di fare una ispezione di località, accedendo altra volta in contrada Portella della Ginestra (fol. 235 e segg./A). In tale atto si trova detto che Sapienza Vincenzo indicò il roccione dietro cui si era nascosto, quando arrivò in contrada Portella della Ginestra e da cui sparò l'arma che aveva avuto consegnata, e dietro cui erano appostati anche i fratelli Cucinella; che indicò anche il roccione dietro cui era nascosto Pretti e quello dove si trovavano Giuliano e gli altri banditi: tale roccione, è detto nel verbale (236/A), era proprio quello dove erano stati rinvenuti i bossoli (vedasi fol. 62/A).

E Pretti, a sua volta, indicò gli stessi roccioni come quelli dietro cui si era nascosto egli stesso, avendo vicino Russo Angelo, Candela Rosario e Pisciotta Francesco (237 vol. A). Ora non era possibile al Pretti ed al Sapienza dare le precisazioni dei luoghi che si leggono nel verbale, se essi non fossero stati presenti in contrada Portella della Ginestra al momento in cui fu eseguita la consumazione del delitto, tanto meno era possibile al Sapienza dare indicazioni sul roccione su cui si trovò Giuliano facendo sparare il fucile mitragliatore. Si tratta di un elemento obiettivo di grande importanza di cui la Corte si occuperà, allorquando saranno elencati gli elementi obiettivi che corroborano le dichiarazioni dei picciotti.

Tutti i picciotti, poi, e Gaglio « Reversino », con una uniformità che deve davvero fare nascere dei dubbi sulla consistenza delle affermazioni fatte al dibattimento, spiegarono la origine delle dichiarazioni fatte ai carabinieri e degli interrogatori resi al magistrato; mentre le prime spiegarono con le violenze, i maltrattamenti e le torture, nonché le sevizie fatte ad essi subire durante la permanenza nelle caserme dei carabinieri in cui furono rinchiusi; gli interrogatori spiegarono con uno stato di preoccupazione in cui vennero a trovarsi quando furono davanti al magistrato.

Essi dissero che non sapevano di trovarsi di fronte ad un magistrato, ma pensarono di trovarsi di fronte ad un funzionario di pubblica sicurezza e temevano di potere, qualora non avessero ripetuto quanto prima detto, essere consegnati ai carabinieri e, quindi, temevano di poter nuovamente essere sottoposti al sistema di violenza cui erano stati sottoposti nelle caserme.

La Corte, anche per la economia della sentenza, non può, anzi non ritiene sia il caso di prendere in particolareggiato esame gli interrogatori di tutti indistintamente i picciotti; sceglie quello di Gaglio « Reversino » e quello di uno dei picciotti: Musso, perché è davvero interessante cogliere le evoluzione attraverso cui essi passarono da una piena ed aperta ammissione dei fatti che ad essi erano contestati ad una non meno aperta negazione dei fatti stessi. Si è detto, forse anche più di una volta nel corso di questa sentenza, che Gaglio « Reversino » fece ampia narrazione di quello che avvenne in contrada Cippi, di quello che egli e gli altri fecero, poi, in contrada Portella della Ginestra il giorno primo maggio 1947; si è detto anche che davanti al magistrato negò in pieno quanto aveva affermato ai carabinieri e di questa negativa dette le spiegazioni più varie e contrastanti, anche nello stesso interrogatorio. Non fece riferimento solamente alle percosse ed ai maltrattamenti, alle sevizie ed alle torture per spiegare le affermazioni fatte ai carabinieri, ricorse anche ad altre argomentazioni. Si trova detto nell'interrogatorio che quando gli fu contestato che nella dichiarazione ai

carabinieri si trovavano dei particolari che erano veri, rispose che si trattava di sue invenzioni o che li aveva letti sui giornali e quando gli si fece osservare che dei particolari da lui dati avevano il loro riscontro in accertamenti eseguiti dal magistrato, disse che furono i carabinieri a fare a lui delle domande alle quali rispondeva; e ad altra contestazione rispose che si era sbagliato dando la risposta che aveva dato, ma ben preso si corresse negando di aver riferito la circostanza. Ma, dopo aver insistito nell'affermare la propria innocenza anche in confronto con più imputati, i quali, invece, lo accusavano di essere stato a Cippi ed anche a Portella della Ginestra (143-148 150-164/E), finì con l'ammettere, forse preso da resipiscenza, o, forse, perché si vide sopraffatto dalle accuse che altri contro di lui muovevano, di essere stato alla riunione di Cippi, ma aggiunse di aver ottenuto da Giuliano l'esonero di prendere parte all'azione, perché ammalato (165/E), ed indicò coloro che egli in quella contrada aveva visto e la stessa narrazione confermò allo stesso magistrato in altro interrogatorio (199/E). E non può non essere ricordato qui che dopo l'interrogatorio in cui ammise di essere stato in contrada Cippi e di avere ottenuto di essere esonerato dal partecipare all'azione, in confronto con Pretti (167 vol. E) disse a costui che era cosa perfettamente inutile continuare a negare e lo invitò a confessare; ed in confronto con Sapienza Vincenzo il quale, dopo l'interrogatorio reso al magistrato, in confronto proprio con Gaglio « Reversino », aveva ritrattato quanto aveva detto ai carabinieri, mantenendo, però, ferma la circostanza della partecipazione alla aggressione della sede comunista di Borgetto (86/E) disse di averlo visto in contrada Cippi e Sapienza ammise di essere stato a Cippi e disse di avere ivi notato la presenza di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Gaspare Pisciotta, di Pisciotta Francesco, di Ciccio Lampo (Mannino), dei fratelli Cucinella e di altri che non ricordava; posto a confronto con Tinervia Giuseppe (169/E), con Russo Giovanni (170/E), con Gaglio Antonino, inteso Costanzo (171/E) e con Cristiano (172/E), disse di non aver visto alcuno di costoro, mentre nella dichiarazione ai carabinieri aveva parlato soltanto del Gaglio Antonino.

In dibattimento, poi, mantenne un contegno quanto mai equivoco (44/R e 31/V), disse di non aver mai detto quanto si trovava scritto nel suo interrogatorio del 29 agosto 1947 (165/E), ma poco dopo disse che era vero e che trattavasi di una sua invenzione; ammise di aver detto della riunione in contrada Cippi (199/E), ma disse pure che riunione non vi era stata; concluse il suo interrogatorio, in dibattimento, dicendo che non aveva confermato le dichiarazioni fatte ai carabinieri, non per minacce fattegli, ma perché l'innocenza deve trionfare (39/V), mentre poco prima aveva parlato delle minacce del brigadiere don Pasquale e del timore di essere ritradotto a Palermo dove aveva tanto sofferto (31-32/V). E delle minacce di don Pasquale non parlò sempre e neppure in modo costante; disse di essere stato accompagnato a palazzo Marina, sede degli uffici giudiziari di Palermo, dal maresciallo Lo Bianco e dal brigadiere don Pasquale, ma aggiunse che né l'uno né l'altro gli dissero cosa alcuna (44/R); di essere stato accompagnato a Caltanissetta dallo stesso don Pasquale e di avere avuto da costui l'avvertimento che, se non avesse confermato quanto aveva prima dichiarato, sarebbe stato ritradotto a Palermo per essere sottoposto a nuovi maltrattamenti e nuove torture. Ma egli, prima di essere accompagnato a Caltanissetta aveva già negato nell'interrogatorio reso al giudice quello che aveva detto ai carabinieri del nucleo (70 e segg./E) e fu, poi, precisamente nello interrogatorio reso a Caltanissetta (165/E) che ammise di essere stato in contrada Cippi quando avvenne la riunione voluta da Giuliano. Insomma nelle dichiarazioni di Gaglio, fatte per dire le ragioni che lo avevano spinto a fare le affermazioni che fece ai carabinieri, si trova quanto di più contradittorio si possa pensare: dalle violenze alla invenzione, ai suggerimenti, alla lettura dei giornali.

Ed anche per quanto riguarda le lesioni che egli affermò di avere subìto si riscontra il più ampio contrasto tra un'affermazione e l'altra.

Nel primo interrogatorio reso al giudice (70/E) vi è un accenno generico a violenze, ma poi vi è un esposto al procuratore della Repubblica in data 25 luglio 1948 in cui parla di bastonature, di cassetta, di maschera antigas, di lesioni al petto (625-626/A) e, poi, bisognò attendere il primo dibattimento (52/R) per sapere che non era stato percosso, ma minacciato di percosse. Poi nell'attuale dibattimento riparlò di cassetta, di maschera antigas, di bruciature sul petto mediante mozziconi di sigaretta accesa, di stringimento di testicoli ed aggiunse di avere di ciò fatto menzione anche al giudice. È, quindi, a proposito delle violenze, un crescendo notevole, cui fa, invece, riscontro una non meno notevole omissione: la mancanza di un qualunque avvertimento al sanitario delle carceri nelle quali egli si trovò ad essere rinchiuso di volta in volta (fol. 31 retro del verbale di dibattimento attuale). Notisi ancora che, per disposizione regolamentare del carcere (articolo 100) la visita sanitaria di colui che è ricevuto in carcere, ha carattere di obbligatorietà per il sanitario. E fra gli atti del processo non si trova traccia alcuna di visita sanitaria eseguita in persona del Gaglio « Reversino »: il che significa che, sottoposto alla regolamentare visita, il sanitario delle carceri nulla di anormale ebbe, sulla persona del Gaglio, a rilevare e, cosa più rilevante, che egli nessun accertamento chiese che fosse fatto. Rilievi, quelli avanti fatti, i quali non possono non far nascere, non soltanto dubbi sulla verità delle affermazioni del Gaglio per dare ragione delle dichiarazioni ai carabinieri, ma che fanno ragionevolmente pensare alla assoluta inesistenza delle violenze che, si dice, abbia subìto.

Tutto il comportamento processuale del Gaglio « Reversino » è tale da far respingere nettamente quanto egli disse nel suo primo interrogatorio al giudice e fare, invece, accettare come vere le affermazioni fatte ai carabinieri. E siffatta preferenza non va certamente spiegata con una più facile tendenza ad accogliere una dichiarazione contenente un'accusa contro sé stesso ed altri, invece di altra che contiene la giustificazione che un imputato offre. La Corte non ha preferenze di sorta; sarebbe stata, invece, ben lieta, se le risultanze processuali fossero state tali da riconoscere che tanti giovani furono erroneamente rinviati a giudizio per rispondere di reati gravi e gravissimi.

Altro caso che merita di essere ricordato è quello di Musso Gioacchino. Anche costui fece al comando del nucleo carabinieri presso lo ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia ampia narrazione dei fatti cui prese parte nelle giornate del 30 aprile e del primo maggio 1947 nonché della aggressione alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato. Indicò, nella dichiarazione fatta, coloro che convennero in contrada Cippi, anzi fu colui che fece la indicazione del maggior numero di persone che ivi si trovarono; confermò, anzi le ripetette nell'interrogatorio reso al magistrato per la prima volta il 25 agosto 1947; sostenne confronti con Buffa Vincenzo (140/E), con Sapienza Vincenzo (141/E), con Gaglio « Reversino » (143/E), con Tinervia Giuseppe (141/E) ripetendo a tutti di averli visti in contrada Cippi la sera del 30 aprile; chiese successivamente di avere la presenza del magistrato e fu da questi nuovamente interrogato (182 e segg. E) ed in questo interrogatorio sostanzialmente confermò quanto aveva prima detto ai carabinieri per il delitto di Portella della Ginestra, limitandosi a negare di aver preso parte all'aggressione contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato, conferma che fece anche in altro interrogatorio dello stesso giorno 22 ottobre 1947 (fol. 30 vol. F fascicolo interrogatori).

Ora anche Musso, sia nel primo che nel secondo dibattimento, si allineò con gli altri imputati atteggiandosi a vittima degli ufficiali di polizia giudiziaria e parlò, anche egli, delle preoccupazioni da cui era pervaso, quando si trovò alla presenza del ma-

gistrato per la paura di essere ricondotto in caserma e, quindi, negò di aver fatto i nomi di coloro che egli aveva visto in contrada Cippi; negò di essersi trovato nel gruppo di testa in compagnia del capo della banda, allorché ebbe il suo inizio la marcia che portò tutti a Portella della Ginestra; negò di avere avuto consegnato la cassetta delle munizioni per il fucile mitragliatore; negò di avere riportato la cassetta per un tratto di strada, dopo l'allontanamento da Portella della Ginestra.

Ma dalle dichiarazioni fatte in dibattimento con cui egli negò tutte le circostanze prima dichiarate è possibile dare la spiegazione.

Esse ebbero luogo soltanto dopo che pervenne alla Corte (il 13 giugno 1950) il memoriale di Giuliano in cui questo affermava che tutti i picciotti erano innocenti, che le dichiarazioni da essi fatte agli ufficiali di polizia giudiziaria erano state estorte attraverso le torture (39/R) che ponevano la polizia italiana all'altezza di quella borbonica. E della influenza dei memoriali redatti dal capo della banda si dirà in altra parte della sentenza, per il momento essendo sufficiente fare la seguente enunciazione: nei memoriali fatti pervenire alla Corte o direttamente ovvero anche indirettamente si trovano indicate, tracciate le linee maestre della difesa degli imputati tutti. Da quelle a favore dei picciotti, alla difesa della squadra comandata da Antonino Terranova fu Giuseppe, da questa a quelle che interessano tutti indistintamente, siano questi i picciotti, ovvero i « grandi » fra gli imputati, poiché nei memoriali arrivati alla Corte si trovano enunciati anche i concetti su cui, poi, gli avvocati fondarono le discussioni di carattere giuridico, essenzialmente, onde chiedere alla Corte che sotto una configurazione giuridica diversa dovevano essere posti i fatti per cui essi furono rinviati al giudizio della Corte di assise.

E nella opera di erosione, di demolizione delle dichiarazioni dei picciotti sono stati concordi tutti i difensori degli imputati, fossero questi « grandi » od effettivi della banda, fossero gli aggregati per l'occasione dei due delitti, poiché un evidente interesse ed anche una speranza accomunò tutti.

Si pensò e forse non dagli imputati soltanto, che facendo apparire le dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria come conseguenza di percosse, maltrattamenti, torture e sevizie; che, ritrattate le ammissioni fatte anche al magistrato istruttore, nulla sarebbe rimasto di quello che era stato raccolto durante la fase istruttoria del processo; che, quindi, il magistrato che doveva decidere la causa, non potesse tenere presenti che le affermazioni contenute nel verbale di dibattimento. Con questa conseguenza, forse, segretamente accarezzata: Giuliano Salvatore, Passatempo Giuseppe, Candela Rosario, Ferreri Salvatore, Badalamenti Francesco e qualche altro fra gli imputati rinviati a giudizio, sono deceduti e, nei confronti di costoro, non può essere che pronunciata sentenza di non doversi procedere, perché estinti tutti i reati per morte; per gli altri, in conseguenza della ritrattazione delle dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria, prima e della ritrattazione degli interrogatori resi al magistrato, dopo, gli elementi di prova contro gli imputati non sarebbero stati ritenuti sufficienti per affermare la colpevolezza di alcuno.

Di quelli che, senza loro colpa, perdettero la vita nel pianoro di Portella della Ginestra per colpi di arma da fuoco sparati dalla montagna Pizzuta, certamente, dall'altra montagna che la prima fronteggia: la Kumeta, molto probabilmente, non sarebbe rimasto che il ricordo nei congiunti e negli amici, nei primi per piangerli, nei secondi per narrarne la virtù e la innocenza; sarebbe rimasta anche la fredda lastra di marmo murata sul podio, detto di Barbato, attorno a cui caddero e che ricorda a tutti che piombo uscito da armi inipugnate da gente della stessa terra, aveva mietuto giovani ed anche giovanissime vite. Ma la giustizia avrebbe dato prova di essere incapace a raggiungere quegli altri che, certamente, con quelli avanti indicati, avevano preso parte al delitto. E la impos-

sibilità di applicare la sanzione penale comminata per i reati per cui gli imputati furono rinviati al giudizio della Corte di assise, sarebbe stata effetto soltanto della furberia degli imputati. La beffa alla giustizia sarebbe stata completa e sarebbe stata attuata in pieno e non rimasta allo stato ideologico, come altra ideata da Giuliano. Riferì il tenente colonnello Paolantonio in dibattimento (723 verbale di dibattimento) che Giuliano, secondo quanto a lui riferì il confidente Ferreri, aveva pensato di far trovare su di una via campestre il cadavere di persona che a lui somigliasse, indossante abiti che a lui erano abituali, con accanto un mitra, con il volto sfigurato in modo che fosse difficile il riconoscimento e si pensasse alla fine del bandito; sarebbero accorse sul luogo le autorità di Palermo per accertare la morte del capo della banda, ma questi avrebbe fatto esplodere una mina nascosta seminando la morte tra gli accorsi.

* * *

Certamente il rapporto con cui il nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia denunciò gli autori del delitto di Portella della Ginestra e degli assalti alle sedi del partito comunista in più paesi della provincia di Palermo, non può davvero dirsi sia completo.

Attraverso la deposizione del tenente colonnello Paolantonio, resa in dibattimento soltanto, è risultato in maniera più che certa, che egli apprese dal confidente Ferreri Salvatore che a lui potevano essere fornite notizie intorno ai fatti verificatisi a Portella della Ginestra, dai fratelli Pianelli. Costoro non furono, invero, larghi di notizie, indicarono però le persone che avrebbero potuto parlare: Gaglio Francesco, « Bambineddu », Badalamenti Francesco.

Dai fratelli Pianelli ebbe il Paolantonio la confidenza della loro partecipazione al delitto consumato a Portella della Ginestra, confidenza che egli comunicò agli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini.

Ora, se i fratelli Pianelli furono dal teste Paolantonio indicati come coloro che avevano partecipato all'azione delittuosa (fol. 724 verbale dibatt.) dovevano essere essi stessi denunciati all'autorità giudiziaria o, quanto meno, indicati come partecipanti al delitto stesso. Tanto più che di essi fratelli Pianelli si parlò dal Di Lorenzo quali partecipi alla riunione in cui si parlò degli assalti alle sedi del partito comunista.

Ed alla manchevolezza del verbale a tale proposito fa riscontro una deficienza nelle dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino » ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia.

Così, ad esempio, con esattezza fu rilevato che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che si occupavano delle indagini intorno al delitto consumato a Portella della Ginestra, pur essendo venuti a conoscenza che a fornire gli elementi di prova che permisero ad essi di pervenire alla identificazione di coloro che operarono stando fra i roccioni della Pizzuta, erano stati i fratelli Pianelli, che avevano preso parte al delitto, omisero di comprendere costoro fra coloro che erano gli autori del fatto delittuoso. Risponde a verità che in tutto il lungo rapporto che si occupa del delitto di Portella della Ginestra e degli assalti contro le sedi del partito comunista non si trova una sola parola relativa ai fratelli Pianelli. E la omissione dei fratelli Pianelli fra gli autori del delitto di Portella della Ginestra fu elevata da alcuno dei difensori ad argomento talmente rilevante da far dubitare della veridicità del rapporto. Ora, vera la omissione rilevata e lamentata, non è accoglibile neppure la spiegazione che della omissione fu data: la morte dei fratelli Pianelli al momento in cui il rapporto fu redatto e trasmesso alla autorità giudiziaria; l'ufficiale di polizia giudiziaria ha un compito soltanto, quello di riferire all'autorità giudiziaria il risultato delle indagini compiute relativamente ad un fatto delittuoso, di riferire le generalità, quando siano accertate, di tutti coloro che alla consumazione del delitto abbiano preso parte, senza ometterne alcuno, anche se

questo qualcuno possa essere deceduto. Ma da una siffatta omissione alla affermazione che ciò costituisce argomento per far dubitare della veridicità del rapporto, è una grande distanza.

Altro rilievo fattosi fu questo: risulta che Gaglio « Reversino » e Di Lorenzo Giuseppe furono fermati nel giorno 9 del mese di luglio; che Pretti fu fermato il 3 agosto, Tinervia Giuseppe il 10 agosto, Terranova Antonino di Salvatore e Sapienza Vincenzo pure il 10 agosto e che furono, invece, presentati al giudice, perché fossero interrogati, rispettivamente il 13 agosto i primi due, il 15 agosto il terzo, il quarto il 21 agosto ed il quinto il 21 ed il sesto, pure il 15 agosto. Ora manca fra i numerosi atti del processo qualunque partecipazione alla autorità giudiziaria di avere proceduto al fermo delle persone avanti indicate, come manca, per tutti gli altri, anche qualunque richiesta all'autorità giudiziaria per ottenere l'autorizzazione a che fossero mantenute le stesse in stato di fermo. Ed a quel tempo era in vigore la disposizione contenuta nell'articolo 2, legge 20 gennaio 1944, per cui lo stato di fermo non poteva protrarsi al di là di giorni sette.

Vi fu, quindi, inosservanza da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria di una disposizione di legge posta a garanzia della libertà individuale dei cittadini, la quale, se può subire delle limitazioni rese necessarie dallo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria, non può subirne al di là del tempo stabilito da una norma giuridica che deve essere osservata anche dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ma ciò non è sufficiente per fare affermare che il rapporto non risponde a verità.

Manchevolezza fu riscontrata nella mancata indicazione da parte di tutti i picciotti e di Gaglio « Reversino » della presenza alla riunione di contrada Cippi dei fratelli Filippo e Fedele Pianelli della cui partecipazione al delitto consumato a Portella della Ginestra non è possibile dubitare dopo quanto espose, in dibattimento, il tenente colonnello Paolantonio.

Questi riferì di avere avuto la confidenza da parte dei fratelli Pianelli della loro partecipazione al delitto consumato dai roccioni della Pizzuta contro la folla che era riunita nella vallata formata dalle montagne Pelavet e Kumeta, ed è rispondente al vero che né nelle dichiarazioni dei picciotti, né in quella di Gaglio « Reversino » si trova fatta la loro menzione, mentre tutti, o quasi, i picciotti dichiararono, in dibattimento, che erano da essi conosciuti. Può bene spiegarsi la mancanza della loro indicazione. Può bene darsi che i fratelli Pianelli non si siano trovati presenti alla riunione di Cippi e quindi i picciotti e Gaglio « Reversino » non potevano accorgersi della loro presenza; ma dalla mancata indicazione dei fratelli Pianelli non può farsi derivare che non rispondano al vero le altre affermazioni fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino ». Non può essere trascurata un'osservazione fatta da un teste della cui attendibilità non è lecito dubitare e che, per di più, fu il primo a visitare i luoghi da cui si sparò: il capitano Ragusa, in quel tempo sottotenente, comandante del plotone di ordine pubblico di Piana degli Albanesi. Egli disse di aver rilevato, avendo fatto l'ascenzione della montagna Pelavet fino al punto da cui fu fatto funzionare il fucile mitragliatore, che ivi si trovava della paglia e delle tracce di sigarette, segno evidente che alcuno aveva giaciuto in quel luogo; possono ivi avere trascorso la notte i fratelli Pianelli, da soli o in compagnia di altri, che poteva essere anche il Ferreri, accanto a cui Giuliano aveva posto i fratelli Pianelli per sorvegliarne l'attività, quando egli incominciò a sospettare di lui.

Ma è ancora da dire altro: i picciotti possono bene non aver notato la presenza a Cippi dei fratelli Pianelli. Va detto, a questo proposito, che la riunione di tutti in contrada Cippi, si ebbe verso l'imbrunire, poco prima che avessero luogo la distribuzione delle armi, il discorso di Giuliano ai convenuti in quella contrada e la formazione dei gruppi per iniziare la marcia che doveva portare tutti a Portella della Ginestra. In quella contrada vi fu, in quel giorno, un

continuo andare e venire di persone e quindi, può darsi, che i fratelli Pianelli si siano trovati presenti in un momento in cui nessuno dei picciotti si trovò presente nella contrada stessa.

E la stessa osservazione va fatta per quanto si riferisce a Ferreri Salvatore, conosciuto con il soprannome di « Fra diavolo » o di « Totò il palermitano ». Della presenza di costui fra i roccioni della Pizzuta al momento della consumazione del delitto, non può davvero dubitarsi. Ne parlò prima Terranova Antonino fu Giuseppe, quando riferendo, nell'interrogatorio reso al magistrato intorno agli autori del delitto consumato a Portella della Ginestra, disse che, per debito di coscienza, doveva riferire che al delitto aveva partecipato anche Salvatore Ferreri, oltre a quelli altri che pure indicò. E dello stesso Ferreri, quale autore del delitto di Portella della Ginestra, parlarono, in dibattimento, Gaspare Pisciotta e Mannino Frank. Eppure neppure di costui si trova menzione né nelle dichiarazioni dei picciotti, né in quella di Gaglio « Reversino ». Ed anche della mancata indicazione del Ferreri può essere data piena spiegazione: i picciotti dissero tutti, o quasi tutti, di avere notato presenti alla riunione di Cippi, oltre coloro di cui fecero la individuazione, anche « delle facce estranee », perché non di Montelepre, ed il Ferreri era nativo di Palermo ed ivi residente, come affermò la madre.

A manchevolezza fu elevata una circostanza che si riferisce al Di Maggio Tommaso.

Di costui, presente alla riunione in contrada Cippi, parlò l'imputato Tinervia Giuseppe (104/105/L) e riferì anche le parole con cui Giuliano lo esonerò dal prendere parte alla marcia che doveva avvicinare tutti i convenuti a Portella della Ginestra. Parole che furono le seguenti: « vossia è vecchio e non può sottoporsi ai disagi del cammino », indicazione che il Tinervia ripetette al magistrato (111/E). La circostanza dell'esonero del Di Maggio fu riferita al dibattimento anche dal tenente colonnello Paolantonio; ma disse che l'esonero era avvenuto in contrada diversa da quella indicata dal Tinervia e, precisamente, in un luogo adiacente a quello in cui, a distanza di molti giorni, fu, poi, rinvenuto il cadavere del campiere Busellini. Dalla diversa indicazione del luogo in cui avvenne l'esonero si dedusse la insussistenza della riunione che, si dice, sia avvenuta in contrada Cippi. Ora, se vi è una divergenza tra le dichiarazioni di Tinervia e quella del tenente colonnello Paolantonio, per quanto si riferisce alla località in cui avvenne l'esonero, vi è concordanza per quanto riguarda la sostanza della circostanza a cui il Paolantonio aggiunse quest'altra: che, cioè, alla marcia verso Portella della Ginestra doveva prendere parte Di Maggio Alfio, figlio di Tommaso e che, essendo l'Alfio infermo, si era presentato il padre in sostituzione. Ma non può dirsi che il luogo dove avvenne la dispensa sia stato effettivamente quello indicato dal Paolantonio e non piuttosto la contrada Cippi e che in un equivoco non sia incorso l'ufficiale dei carabinieri. Basta riferirsi, a questo fine, ad una circostanza di tempo: Tinervia fece la sua dichiarazione alla distanza di qualche mese dal delitto di Portella della Ginestra, quando i ricordi potevano essere ancora vivi; Paolantonio depose per la prima volta, in dibattimento, alla distanza di più di quattro anni da quando apprese il fatto che egli riferì. Egli apprese l'esonero del Di Maggio dai fratelli Pianelli che riferirono a lui anche il luogo dove era stato nascosto il cadavere del Busellini; può quindi darsi che egli abbia collegato l'esonero con il luogo dove era stato nascosto il cadavere del campiere.

Si accennò anche ad una inverosimiglianza della partecipazione dei picciotti e la si fece consistere nel silenzio che essi tutti serbarono su quello che era avvenuto ad opera loro e di altri a Portella della Ginestra. Ma non può parlarsi o meglio riscontrarsi una inverosimiglianza nel silenzio mantenuto dai picciotti intorno al delitto di Portella della Ginestra, silenzio al quale fece riscontro una evidente loquacità dopo che furono fermati.

I difensori non vollero trovare la spiegazione del silenzio che i picciotti ed anche Gaglio « Reversino » mantennero fino a quando non furono interrogati dagli ufficiali di polizia giudiziaria che si occupavano delle indagini intorno ai delitti consumati dalla banda Giuliano, sia a Portella della Ginestra, sia contro le varie sedi del partito comunista. I picciotti subirono delle minacce al momento in cui allontanarono dal luogo del delitto; Musso riferì che Giuliano gli disse che doveva tacere se non voleva fare la fine dello zio: Spica Giovanni, contro cui furono sparati dei colpi di arma da fuoco dai quali questi fu attinto riportando lesioni, insieme al fratello dello stesso Musso, mentre una bambina trovò la morte. Sapienza Giuseppe di Tommaso disse che, dopo la sparatoria, separandosi da Giuliano, al momento della restituzione dell'arma (72/L) fu diffidato da Giuliano di dire ad alcuno quello che aveva visto e quello che aveva fatto. Di poter finire male, qualora avesse detto dove era stato e con chi, parlò Tinervia Francesco (66/L retro). Parlò di minaccia avuta da Francesco Pisciotta, di non riferire nulla di quanto aveva visto ed ove era stato, Cristiano Giuseppe (113/L).

Ed il silenzio serbato dai picciotti non deve destare meraviglia alcuna, se il più assoluto riserbo intorno a quello di cui erano stati spettatori mantennero i quattro cacciatori, persone di una certa età rispetto ai picciotti, Sirchia Giorgio, Riolo Antonino, Schirò Pietro e Cuccia Gaetano. Neppure una parola fu detta intorno a quello che ad essi era occorso nella mattinata del primo maggio 1947; si astennero dal dire parola alcuna anche i congiunti e non fu dovuto ad essi, se il maggiore Angrisani ed il commissario di pubblica sicurezza Guarino ne potettero raccogliere la dichiarazione.

Infatti questi ufficiali di polizia giudiziaria seppero della presenza dei quattro cacciatori in contrada Portella della Ginestra, al momento della consumazione del delitto, da altri che erano stati fermati durante una delle battute fatte nella contrada in cui era avvenuto il delitto. Nulla di strano, quindi, se il silenzio fu mantenuto anche dai picciotti.

E non va omessa neppure quest'altra considerazione: il silenzio mantenuto dai picciotti trova la sua naturale spiegazione in questo fatto: essi, quale che possa essere la ragione per cui si unirono a Giuliano per consumare il delitto, anzi i delitti che a tutti od a buona parte sono attribuiti, parteciparono indubbiamente a violazioni di norme penalmente sanzionate; spiegabile, pertanto, che essi abbiano taciuto intorno all'attività spiegata, poiché da un qualunque accenno che essi avessero fatto della loro partecipazione ai fatti, sarebbe derivato il loro arresto.

Ma le ragioni principali su cui i difensori si fermarono per chiedere che le dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » venissero del tutto disattese dalla Corte furono ben altre; si assumette che quanto si disse dagli stessi quando si trovarono dinanzi agli ufficiali di polizia giudiziaria nella caserma dei carabinieri fu niente altro che conseguenza dei mezzi non normali adoperati nei confronti di coloro che venivano, di volta in volta, alla presenza degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Vi fu alcuno dei difensori che, per spiegare la necessità di metodi di violenza onde ottenere quelle dichiarazioni che i picciotti e lo stesso Gaglio « Reversino » fecero durante la loro permanenza nella caserma dei carabinieri, posero a mo' di premessa le osservazioni seguenti: si disse che senza le violenze da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria i picciotti nulla avrebbero detto, perché essi, rendendo quelle dichiarazioni che risultano dai rispettivi verbali, avrebbero esposto a sicura rappresaglia di Giuliano o di altro componente della banda, alcuno della propria famiglia; si disse ancora che i picciotti, in dibattimento, nulla avrebbero detto, perché scorazzava, al momento in cui vennero interrogati, Passatempo Salvatore che ben fece parte della banda Giuliano e si aggiunse che tuttora, anche durante il dibattimento, esistevano gerarchie fra gli imputati.

Non si accorse il difensore che, facendo quest'ultima osservazione, fece, non si sa con quanta opportunità, affermazioni gravi nei confronti dei picciotti; parlando di gerarchia da osservarsi da parte di costoro, si venne implicitamente ad ammettere che essi dovevano fare parte di una organizzazione e, dicendo che essi, neppure in dibattimento avrebbero parlato, pose come presupposto necessario, sia pure in via implicita, ma non per questo meno vera, che i picciotti devono essere a conoscenza di qualche cosa relativamente ai delitti di cui la Corte si va occupando. Se così non fosse, essi non avrebbero avuto ragione di avere delle preoccupazioni di rappresaglie per alcuno della propria famiglia da parte di Giuliano o di altro componente della banda, e precisamente dell'ultimo superstite della banda stessa: Salvatore Passatempo. E, per quanto si riferisce alla rappresaglia da usarsi da Giuliano o da altro appartenente alla banda va detto che fino al deposito degli atti processuali in cancelleria egli non poteva essere a conoscenza delle dichiarazioni che ai carabinieri ed al giudice i picciotti avevano fatto.

Eppoi, per quanto riguarda la gerarchia ancora esistente tra gli imputati va detto che alla Corte non è per nulla sfuggita la esistenza di un siffatto rapporto gerarchico. Non fu soltanto un rapporto di obbedienza fra picciotti e « grandi » che la Corte poté notare, ma fu un rapporto di vera gerarchia che fu potuto rilevare fra gli stessi « grandi ». E la Corte ne ebbe la prova proprio a proposito delle così dette rivelazioni che alcuni dei grandi andavano facendo a proposito dei partecipanti al delitto di Portella della Ginestra ed anche a proposito di coloro che essi dissero furono i mandanti dei delitti consumati a Portella e contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo in cui esercitava la sua influenza Salvatore Giuliano.

Quando quattro fra i « grandi » decisero di fare delle rivelazioni intorno agli autori materiali del delitto di Portella della Ginestra, il primo a farsi avanti ed a parlare, senza peraltro mettere quei punti e quelle virgole che egli disse di essere in grado di porre, fu il semplice soldato Pisciotta Francesco; seguì, a costui, altro soldato, ma più elevato intellettualmente del Pisciotta: Mannino Frank; vennero dopo le affermazioni del capo squadra Terranova Antonino fu Giuseppe e la serie delle rivelazioni si concluse con le dichiarazioni del luogotenente Gaspare Pisciotta.

Dal soldato, quindi, si arrivò al luogotenente attraverso il capo squadra. Fu, quindi, osservato in pieno il rapporto gerarchico: i due soldati costituirono la massa di rottura sotto la direzione degli ufficiali: il capo squadra ed il luogotenente. Anche vivente Giuliano, gli ordini venivano dati al luogotenente, da questi ai capi squadra; i soldati costituivano la massa che doveva eseguire gli ordini dati.

E qualcosa di identico si verificò a proposito dei cosìddetti mandanti nei due delitti.

La Corte non intende, di proposito, occuparsi in questa sentenza, della esistenza di mandanti per la consumazione del delitto di Portella della Ginestra e di quelli che furono consumati nella notte del 23 giugno 1947. È in corso di istruzione procedimento penale al riguardo presso il magistrato territorialmente competente e la Corte non pensa neppure di fare alcuna affermazione che possa avere relazione con il procedimento stesso. Ma non può non fare un qualche cenno, non solo sobrio, ma fugace.

Nessuno ne parlò durante gli interrogatori scritti, né durante il dibattimento fino a quando non venne il turno di Gaspare Pisciotta. Terranova Antonino, interrogato in proposito, non fece mai cenno alla esistenza di mandanti nel delitto di Portella della Ginestra, durante il primo dibattimento si espresse in senso negativo dicendo che Giuliano agiva di sua spontanea volontà (92/R). Dopo che Pisciotta apparve in dibattimento e fece indicazione di coloro che, egli disse, avessero dato mandato a Giuliano di sparare contro la folla che si sarebbe riunita a Portella della Ginestra

in occasione della festa del 1° maggio del 1947, alle affermazioni fatte al riguardo da Pisciotta, prestò la sua piena adesione anche Terranova Antonino, che pure aveva dichiarato di nulla poter dire intorno alla attività di Giuliano, se cioè fosse stata spontanea ovvero fosse stata determinata da altri.

Ma non poteva, evidentemente, essere sufficiente per negare fiducia alle dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino », dire delle manchevolezze e delle inverosimiglianze delle dichiarazioni stesse; si rendeva indispensabile dire qualche cosa di più grave per tentare di discreditarle. Si ricorse, così, ad un sistema cui non può essere certamente riconosciuto il pregio della novità. La difesa degli imputati, siano stati questi i picciotti od anche Gaglio « Reversino », siano stati, invece, quelli che sono indicati « i grandi », concentrò tutti i suoi sforzi nel tentativo di dare la prova che nelle dichiarazioni dei picciotti era mancata la spontaneità, perché, si disse, furono conseguenza di mezzi di coercizione adoperati nelle caserme dei carabinieri in cui i medesimi picciotti furono rinchiusi, dopo fermati.

Alla Corte interessa, non tanto il modo con cui le dichiarazioni furono ottenute dagli ufficiali di polizia giudiziaria che le raccolsero e sulle quali fu, poi, redatto il verbale che dette luogo alla istruzione del procedimento contro gli attuali imputati; interessa, invece, il contenuto delle dichiarazioni stesse, perché, se esso risponde a verità, come sarà da qui a non molto dimostrato in maniera veramente inequivocabile, alla mancanza di spontaneità delle dichiarazioni rese, non può essere attribuito carattere di decisività per respingere quanto in esse è contenuto. Il modo con cui furono ottenute quelle dichiarazioni potrà avere rilevanza ad altro fine ed in altra sede, non avanti l'autorità giudiziaria.

Intende la Corte, a questo punto, non essere fraintesa.

Usare violenza contro chi si trovi a disposizione della pubblica sicurezza, intendendo questa espressione in modo generico sì da comprendere tutte le forze di polizia, quando un rapporto di soggezione viene a costituirsi tra agente e fermato od arrestato, è cosa che ripugna ad ogni coscienza. Non era neppure necessario che nella Carta costituzionale italiana (articolo 13 capitolo terzo) fosse inserita una disposizione, a questo proposito, nella quale si dice che è punita ogni violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà, tanto il divieto di usare metodi violenti contro fermati od arrestati è profondamente radicato nella coscienza di tutti i cittadini. Ed un segno di ciò è la indignazione che si solleva allorquando si apprende che un fermato od arrestato, in conseguenza di percosse, fu costretto a confessarsi autore di un delitto non commesso. Colui che si trova fermato od arrestato, perché sospettato autore di un delitto, non cessa, per ciò solo, di essere uomo per diventare una cosa su cui possa essere esercitato o sperimentato ogni mezzo di coazione per costringerlo ad una confessione.

Si è, da alcuni anni a questa parte, esaminata in dottrina ed è stata anche sottoposta alla decisione di questa Corte di assise, la questione si sia legittimo l'uso di sostanza medicinale, la quale, si dice, abbia l'efficacia di annullare la volontà di coloro cui viene somministrata, onde accertare la partecipazione di una persona ad un delitto. Si è da tutti: magistrati, scienziati ritenuto un tale uso contrario alla nostra civiltà giuridica per concludere che le dichiarazioni di volontà di chi sia imputato od anco soltanto sospettato di essere autore di un delitto devono essere del tutto libere, mentre la libertà manca in coluti che è interrogato dopo aver avuto somministrato una sostanza che ne annulli la volontà.

A maggior ragione deve essere riprovato l'uso di violenza contro i fermati od arrestati e dovrebbe scomparire dai metodi di polizia giudiziaria, qualora effettivamente adoperata, per ottenere la confessione.

Ora, non basta affermare che una prima dichiarazione contenente confessione per un delitto fu conseguenza di metodi

violenti usati da coloro che procedettero allo interrogatorio, per ottenere che la dichiarazione sia disattesa negando ogni rilevanza giuridica alle affermazioni fatte; occorre dare la prova di avere subìto veramente le violenze affermate. Se bastasse la sola affermazione di aver subìto violenze, sarebbe sistema troppo comodo per gli imputati.

Già la affermazione che le dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria furono conseguenza di mezzi non normali adoperati nei confronti di persone fermate come sospette partecipi ad un delitto non può, nel maggior numero dei casi, non essere appresa senza diffidenza. Può dirsi la si riscontri in ogni procedimento penale che abbia una certa rilevanza, specialmente in quelli che si dibattono nelle aule di Corte di assise ed in quelli che hanno la caratteristica di processi indiziari. Alla affermazione di essere stato autore del delitto per cui il fermo fu operato, fatta agli ufficiali di polizia giudiziaria, segue, sempre, davanti al magistrato quella contraria che quanto formò oggetto della dichiarazione stragiudiziale fu la conseguenza di un abuso da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria stessi. È così comune una tale affermazione che essa costituisce, ormai, non più la eccezione, la quale è costituita, invece, dal processo in cui manchi.

E la Corte si spiega bene che anche nel procedimento attuale una affermazione tale sia stata fatta. Non può non rilevare che il maggior numero di coloro che pure fecero ampia ammissione della parte che essi ebbero nella consumazione del delitto di Portella della Ginestra abbiano atteso soltanto l'inizio del primo dibattimento per dire che la dichiarazione fatta ai tre marescialli dei carabinieri fu conseguenza di mezzi, non soltanto illeciti, ma anche delittuosi. Poiché vi sono degli imputati i quali lasciarono che la istruttoria scritta del processo fosse conchiusa, che fosse intervenuta la sentenza della Sezione istruttoria che ne dispose il rinvio al giudizio della Corte di assise, perché nei loro ricordi affiorassero le percosse, i maltrattamenti, le torture e le sevizie a cui un ufficiale di polizia giudiziaria, principalmente, li aveva sottoposti.

Se di violenze vi è cenno nell'interrogatorio reso da Gaglio « Reversino » al giudice il 13 agosto 1947 e nel confronto ai fogli 160/E e 179/E, se a violenza si riferirono Sapienza Vincenzo e Pretti nel confronto che tra di essi si ebbe il 16 agosto (86/E, 139 e 147/E), Cristiano Giuseppe (153/E), Russo Giovanni (158/E) e Tinervia Francesco (161 vol. E); mancò ogni accenno a violenze da parte dello stesso Sapienza Vincenzo nel primo interrogatorio al magistrato, nonché in quelli di Terranova Francesco (91-159-160/E), di Sapienza Giuseppe di Tommaso (96-162-163-164/E); di Tinervia Giuseppe (110/E), di Musso (131/E), nonché nei non pochi confronti da costui avuti (140-141-142-143 e 144/E); di Terranova Antonino di Salvatore (113/E) e nei confronti dallo stesso avuti (145-156-147 e 148/E), di Pisciotta Vincenzo (155-156 e 173/E).

È vero che Pretti (161/E); Tinervia Giuseppe (161/E) e Musso (184/E) parlarono di violenze, ma quando anche Pisciotta Vincenzo, Buffa Antonino, Terranova Antonino di Salvatore, Sapienza Giuseppe di Tommaso, in dibattimento dissero di aver fatto le dichiarazioni che resero ai carabinieri per le percosse avute, le nuove e diverse affermazioni non possono non essere accolte con grande incredulità, non essendo ammissibile che essi delle violenze subite se ne siano ricordati a quattro anni di distanza, mentre non erano mancate loro occasioni, durante il periodo istruttorio, di affermare che quanto avevano dichiarato era stato effetto di violenze subite. Basterebbe per essere, per lo meno scettici intorno a tale affermazione rilevare che a metodi di violenza fece riferimento anche Salvatore Giuliano nel memoriale consegnato alla Corte dal difensore dello stesso e che « con metodi degni di una polizia borbonica » egli si spiegò le affermazioni dei picciotti.

Ma lo stesso luogotenente di Giuliano aveva già escluso che violenze fossero state usate contro i picciotti. Egli, in dibattimento, si fece assertore di violenze usate contro i picciotti, ma quando diventò « col-

laboratore della giustizia » al Luca non fece menzione di tale sistema adoperato dai carabinieri per ottenere le dichiarazioni dei picciotti. Egli fece conoscere, sì, la propria opinione sul verbale redatto dai carabinieri a proposito del delitto di Portella della Ginestra, e lo qualificò esagerato, perché comprendeva un numero di denunciati, per il delitto stesso, di gran lunga superiore al vero (677), ma non parlò di metodi di violenza adoperati per ottenere le dichiarazioni che i picciotti avevano fatto. Ed egli alle proprie affermazioni credette di poter dare grande rilevanza con il dire che tutti i picciotti erano stati estranei al delitto di Portella della Ginestra aggiungendo con grande enfasi che egli chiese di essere arrestato per poter fare in Corte di assise quello che Giuliano aveva trascurato di fare: difendere i così detti picciotti trascurando, quasi, la propria difesa. La Corte non vuole proprio dire che, essendo le affermazioni di metodi di violenza usati contro i fermati state fatte dopo che Salvatore Giuliano ne aveva parlato nel suo memoriale, debba trovare applicazione il concetto espresso nel vecchio brocardo *post hoc, ergo propter hoc*, ma non può non rilevare la coincidenza che potrebbe essere anche troppo significativa, nel senso che potrebbe ritenersi che una certa relazione si possa riscontrare tra l'affermazione contenuta nel memoriale ed il coro di violenze cui fecero cenno tutti i picciotti. Né è da trascurarsi un'affermazione del giornalista Rizza (851 retro del verbale di dibattimento) secondo cui Giuliano a lui disse che avrebbe dato ordine agli imputati di negare ogni cosa.

E potrebbe, sempre a proposito delle asserite violenze adoperate contro i picciotti, fare questa osservazione che ha carattere anche preliminare. Se i difensori furono concordi nello investire le dichiarazioni dei picciotti, non furono concordi nello indicare le ragioni per cui esse devono essere disattese. Alcuni – e forse furono i più – si dimostrarono indifferenti nel dare la spiegazione del perché i picciotti resero le dichiarazioni che sono negli atti processuali, essendosi fermati a dimostrare la inattendibilità delle confessioni nel loro contenuto; secondo altri le dichiarazioni ai carabinieri non possono meritare la fiducia dei giudici, perché frutto di violenze esercitate sui dichiaranti nella loro permanenza nella camera di sicurezza delle caserme dei carabinieri; secondo altri, non per violenza, sono da rigettarsi le dichiarazioni, ma per essere conseguenza di frode nei confronti dei dichiaranti; secondo altri, infine, le dichiarazioni non sono da ritenersi frutto di violenza o di frode, ma soltanto conseguenza di suggestione esercitata sui dichiaranti. Ora, che per dare la spiegazione di un fatto si ricorra alla indicazione di cause tanto diverse l'una dall'altra fa, con fondamento, pensare ad una debolezza di tutte le cause enunciate; per lo meno deve pensarsi che quelli fra i difensori, che investirono le dichiarazioni, perché non vere nel loro contenuto, non credettero poter sostenere che fossero conseguenza di atti violenti o di frode; chi sostiene che le dichiarazioni furono conseguenza di suggestione, dà la dimostrazione di non aver prestato fede alle violenze ed alla frode, ed infine, che vi sia stata frode per ottenere le dichiarazioni, non crede che vi sia stata violenza o suggestione o che le dichiarazioni non rispondano a verità nel loro contenuto. E la incertezza nel dare la spiegazione delle dichiarazioni si trova anche in una stessa difesa; ad esempio, il difensore del maggior numero degli imputati, per spiegare le dichiarazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria fece riferimento, in un primo momento, alla frode, in un secondo tempo della discussione finale della causa, alla violenza, che pose accanto alla frode, dando così la prova che egli non credeva né alla violenza, né alla frode.

Ma prima che nelle argomentazioni dei difensori degli imputati, la incertezza per spiegare le dichiarazioni dei picciotti, si trova in questi stessi.

Per dare spiegazione e giustificazione di quanto Gaglio « Reversino » aveva detto ai carabinieri, egli ricorse ai più vari e contrastanti mezzi: disse dapprima di aver fatto le dichiarazioni stesse, perché costretto

dalle violenze; allorquando gli si fece osservare che aveva riferito circostanze molteplici intorno allo svolgimento del fatto di Portella della Ginestra, disse di averle inventate; ad altra contestazione che i particolari riferiti avevano trovato piena corrispondenza nello svolgimento dei fatti, rispose di aver tutto letto nei giornali e, quando gli si disse che aveva affermato che Giuliano soleva aggirarsi nell'ex feudo Palazzolo, rispose che si era sbagliato riferendo quella circostanza, ma ben presto spiegò e chiarì che non aveva mai riferito la circostanza stessa (70-73/E).

Sapienza Vincenzo accennò a violenze per spiegare quello che aveva riferito ai carabinieri, ma nel confronto che ebbe con Gaglio « Reversino », allorquando il giudice gli fece osservare che nello accesso giudiziale eseguito il giorno precedente a quello in cui avvenne il confronto, egli aveva indicato i luoghi in cui si era appostato il primo maggio precedente, disse di averne fatto la indicazione a caso.

E Pretti (89 e seguenti/E) oltre che alle violenze si riferì a suggerimenti da parte dei carabinieri verbalizzanti, ed allorquando il giudice gli fece rilevare che aveva anche egli, nel giorno precedente, indicato il luogo in cui si era appostato sulla Pizzuta, rispose le stesse parole che aveva già usato Vincenzo Sapienza: « a caso ».

Tinervia Giuseppe (139/E) si riferì esclusivamente alle violenze; come pure Cristiano (133/E), ma di fronte alla contestazione di particolari indicati disse che, in parte, essi gli erano stati suggeriti dal maresciallo, in parte li aveva inventati; e Russo Giovanni, inteso « Marano », spiegò anche egli i particolari contenuti nella dichiarazione resa ai carabinieri, come una propria invenzione.

Quindi violenze, suggerimenti, invenzioni furono indicate dai picciotti per dare la spiegazione delle dichiarazioni rese ai carabineiri. Giustificazioni e spiegazioni le quali sono in evidente contrasto tra di esse: i suggerimenti presuppongono che i particolari siano conosciuti da coloro che li hanno indicati e quindi fatti ripetere e tanto non può dirsi sapessero gli ufficiali di polizia giudiziaria che procedevano agli interrogatori; invenzioni non possono neppure essere, perché i particolari dell'appostamento furono accertati attraverso l'accesso giudiziario del magistrato istruttore. Non resta altro che la violenza la quale non può essere posta sullo stesso piano con la suggestione e la frode. Ricorrendo alla suggestione ed alla frode i difensori degli imputati abbandonarono, evidentemente, i suggerimenti e le violenze.

Il vero si è che né a violenza, né a frode, né a suggestione furono dovute le ammissioni dei picciotti e quella di Gaglio « Reversino ».

Non è che la Corte voglia affermare che a violenze non si siano mai abbandonati gli ufficiali di polizia giudiziaria, spinti dal desiderio di districare situazioni oscure ed allo scopo di rintracciare gli autori di un delitto che appariva avvolto nel mistero, specialmente quando trattavasi di delitto grave che destava allarme nella pubblica opinione, la quale reclamava che fossero affinati i mezzi di cui la pubblica sicurezza disponeva, onde si venisse alla identificazione degli autori. È codesta cosa di cui si hanno tracce frequenti nei dibattimenti, specie in quelli di Corte di assise, avanti a cui vengono in discussione i più gravi giudizi; non infrequentemente avviene che imputati, i quali ammisero la loro colpevolezza avanti un ufficiale di polizia giudiziaria, neghino la dichiarazione fatta quando sono presentati al magistrato per la prima volta e giustifichino la prima dichiarazione con atti di violenza contro di essi usati nelle camere di sicurezza, le quali, qualche volta, possono essere trasformate in camere di tortura. Ma, per pervenire alla affermazione che una dichiarazione resa ad un ufficiale di polizia giudiziarria sia stata estorta con violenza, è necessario che se ne dia la prova, come, peraltro, è necessario che si dia la prova della frode o della suggestione, quando si assume che una dichiarazione fu ottenuta con la frode o con la suggestione.

Ma lo sforzo, davvero notevole, dei difensori di fare sì che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria si ritenessero fossero consegenze di atti non ammissibili secondo le norme che regolano l'attività della polizia stessa, restò allo stato di tentativo, essendosi dimostrato del tutto insufficiente a raggiungere lo scopo desiderato.

E neppure la Corte vuole escludere che possano esservi ufficiali di polizia giudiziaria i quali si abbandonino, qualche volta, all'uso di mezzi non consentiti dalla legge e non ammessi neppure dalla coscienza collettiva, onde addivenire alla identificazione di autori di delitti. Sono del tutto recenti esempi, può dirsi, clamorosi dello uso di mezzi violenti onde costringere persona fermata, perché sospettata avesse consumato un grave delitto che tanta impressione suscitò nella opinione pubblica italiana; persona che ammise di avere consumato il delitto di cui era sospettato soltanto di esserne l'autore, in conseguenza di percosse che aveva trasformato una camera di sicurezza in una camera di tortura. Ed era perfettamente inutile andare ricercando sentenze emesse da organi giurisdizionali nelle quali si parla di confessioni estorte con violenza e, quindi, disattese dall'autorità giudiziaria, ed era anche superfluo andare ricordando che pure in altri procedimenti svoltisi in Sicilia od altrove si sia fatta menzione di confessioni ottenute con l'uso della così detta cassetta o del tubo per fare ingoiare acqua e sale, causando, così, uno stato di assetamento eccessivo per far finire il quale si diventa disposti a tutto ammettere.

La Corte intende dire soltanto questo: per negare ad un atto in cui un ufficiale di polizia giudiziaria afferma di aver raccolto una dichiarazione resa da persona che sia sospettata autrice di un reato, la fiducia, perché la dichiarazione è contraria al vero, perché è estorta mediante l'uso di mezzi non consentiti dalle leggi e dalle norme del vivere civile, non basta fare una simile affermazione; è necessario, invece, darne la prova.

Ed è precisamente sul terreno della prova che la Corte intende fermare la propria attenzione.

Non manca nel processo scritto la affermazione di qualcuno fra i molti picciotti, contenuta nell'interrogatorio reso al magistrato, di violenze subite ad opera degli agenti di polizia giudiziaria; ma mancò qualunque specificazione; si parlò in qualche confronto di legnate in modo del tutto vago e generico (161/*E*). Ma la specificazione in dibattimento fu piena e completa, essendosi parlato di bastonature, di sottoposizione al sistema della cassetta, di cui si fece anche la descrizione, della applicazione della maschera, un tempo anti-gas, attraverso il cui tubo si faceva pervenire, in bocca, dell'acqua e del sale; si parlò anche di legature su brande per giornate intere, di bruciacchiature sul petto mediante mozziconi di sigarette che venivano applicati accesi; si accennò anche a stringimento di testicoli per cui uno restò atrofico. Insomma si assumette che da limitazioni della libertà personale non consentite nei confronti di coloro che si trovavano in istato di fermo, ovvero in istato di arresto (e che anzi sono espressamente prevedute in una norma penale: articolo 608 del codice penale), quale il fatto della legatura ad una branda, si pervenne a delitti veri e propri contro la incolumità personale, quali sarebbero state le bruciacchiature sul petto e lo stringimento dei testicoli con la conseguente atrofia di uno.

Ma di tutti questi fatti manca ogni elemento di prova negli atti del processo. Mai alcuno degli imputati, quando pervenne alle carceri, chiese di essere sottoposto a visita da parte del sanitario che, peraltro, è obbligatoria secondo l'articolo 68 del regolamento carcerario; mai fece raccogliere dichiarazioni di sorta dagli agenti carcerari; ed il mancato accertamento dello stato di salute da parte del sanitario delle carceri, deve ragionevolmente far pensare che quello di colui che entrava in carcere, fosse normale.

Potrebbe osservarsi che non era possibile fare rilevare le tracce dei sistemi ado-

perati dagli ufficiali di polizia giudiziaria per costringere i fermati ad ammettere di essere stati a Portella della Ginestra per consumare il delitto di cui erano sospettati autori, perché i singoli fermati erano stati trattenuti nelle caserme dei carabinieri per lungo tempo, sufficiente per fare scomparire ogni postumo delle percosse subite. È esatto che Gaglio « Reversino » restò nella caserma dei carabinieri per un tempo certamente lungo: dal 9 luglio al 13 agosto, giorno in cui fu interrogato dal magistrato; che per lo stesso periodo di tempo restò Di Lorenzo, ma vi furono alcuni che vennero, invece, trattenuti per un periodo di tempo non lungo: nove giorni Sapienza Giuseppe di Tommaso, cinque giorni Gaglio Antonino, nove giorni Tinervia Francesco, Pretti e Sapienza Vincenzo dodici giorni, Musso quattro giorni. Ma se postumi di percosse non potevano essere rintracciati sulle persone del maggior numero dei fermati, questo non era possibile più per Gaglio « Reversino ». Questi cercò in dibattimento fosse sottoposto ad una ispezione personale onde fosse accertato che sul proprio petto erano ancora visibili le tracce delle bruciature prodotte con sigarette accese che venivano poggiate sul petto e che fosse accertata quella denunciata atrofia di uno dei testicoli, che egli faceva risalire ad uno stringimento operato durante il tempo della permanenza in caserma. Se era possibile, come si assumeva dal difensore, farne lo accertamento durante il dibattito, dopo tanti anni dal fatto, a maggior ragione sarebbe stato possibile fare la ispezione di persona al momento in cui egli era consegnato in carcere. Si era alla distanza di poco più di un mese dalla data del fermo e, quello che poteva essere accertato al dibattimento, sarebbe stato più facile accertare al momento dell'ingresso in carcere, perché, allora, il fatto era del tutto recente.

Ed ancora: gli atti di violenza furono dagli imputati attribuiti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che non poté essere identificato e si disse fosse persona diversa da coloro che procedettero agli interrogatori; e, quando si credette di avere dato elementi per la identificazione, questi si dettero in maniera insufficiente, essendosi accertato che mai esistette fra i sottufficiali che appartennero al nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di PS per la Sicilia, un sottufficiale che si chiamasse o fosse chiamato « don Pasquale ».

Eppoi devono essere stati davvero strani i metodi adoperati contro i fermati dagli ufficiali di polizia giudiziaria, se da tali metodi derivarono effetti diversi da quelli che il così detto « mazziatore » si era proposto di raggiungere. Gaglio Antonino, inteso « Costanzo », Buffa Vincenzo non ammisero mai di aver preso parte ad alcuno dei delitti che gli altri ammisero; e pure essi furono indicati fra coloro che parteciparono alla riunione in contrada Cippi, prima ed alla marcia verso Portella della Ginestra ed infine allo sparo contro la folla che in quella contrada si era riunita. Se i metodi di violenza furono tali da annullare la volontà del Pretti, di Sapienza Vincenzo, dei due Tinervia e degli altri non sa proprio vedersi e trovare una ragione come mai Gaglio inteso Costanzo, e Buffa Vincenzo abbiano potuto resistere ai metodi di violazione che erano stati, invece, efficaci per gli altri.

Più strani ancora gli effetti dei metodi di violenza adoperati dal « mazziatore », se egli riuscì a far ammettere da coloro, che venivano fatti passare nella camera dove si trovavano i tre marescialli dei carabinieri che procedevano agli interrogatori, soltanto di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra e non a quello contro la sede del partito comunista di alcuno dei paesi della provincia di Palermo. Così Di Lorenzo, ad esempio, che in dibattimento tanto parlò delle percosse ricevute, ammise avanti agli ufficiali di polizia giudiziaria di aver partecipato soltanto all'aggressione della sede del partito comunista di Carini, ma respinse ogni partecipazione al delitto di Portella della Ginestra; così pure Gaglio Francesco, inteso « Reversino », quando fu interrogato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ammise di aver preso parte alla riu-

nione in contrada Cippi, di aver assistito al discorso che Giuliano pronunciò prima di distribuire i convenuti in gruppi, di essere stato tra i roccioni della Pizzuta a sparare, di essere stato posto in libertà e, quindi, di essere ritornato a Montelepre, ma negò di avere avuto parte alcuna nelle aggressioni alle sedi del partito comunista. Tinervia Francesco, pure riferendo di aver appreso delle aggressioni alle sedi del partito comunista, escluse di avervi preso parte, anzi escluse di essere stato invitato a prendervi parte (67/L); così anche Sapienza Giuseppe di Tommaso (73/L), Terranova Antonino di Salvatore (101/L), Cristiano Giuseppe (113/L); mentre Pretti e Sapienza Vincenzo ammisero di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra ed a quello di Borgetto e Buffa Antonino di essere stato a Portella e di essere stato anche convocato per le aggressioni contro le sedi comuniste.

Ora, se le percosse, i maltrattamenti, le torture e le sevizie contro i fermati furono idonei e sufficienti per far loro confessare la consumazione di uno dei due delitti, non sa trovarsi la ragione per cui gli stessi metodi di violenza non furono idonei e sufficienti per far ammettere la consumazione dell'altro delitto. E se Buffa Antonino, Musso, Pretti e Sapienza Vincenzo fecero dichiarazioni importanti il riconoscimento di aver preso parte alla consumazione anche dei fatti relativi agli assalti alle sedi del partito comunista, vuol dire che essi narrarono fatti dei quali erano a conoscenza. Né è a dirsi, come pure fu detto da taluno dei fermati, che gli ufficiali di polizia giudiziaria non si occuparono, nelle indagini che andavano compiendo, degli assalti alle sedi del partito comunista, trascurandole del tutto, perché a Tinervia Francesco fu fatta espressa domanda intorno a tale delitto (76/L) e così a Sapienza Giuseppe di Tommaso (73/L), a Terranova Antonino « figlio dell'Americano » (101/L), a Cristiano (113/L), a Russo Giovanni (128/L).

Delle due, l'una di queste affermazioni: o le percosse, i maltrattamenti, le torture, le sevizie furono tali da fiaccare, anzi da determinare la volontà dei fermati e degli interrogati secondo quella di coloro che eseguivano le indagini per i fatti delittuosi di cui si andavano occupando e, quindi, dovevano essere ottenute quelle dichiarazioni intorno ai fatti stessi che gli interroganti volevano e non si spiega come mai pochi, siano pure due, non si piegarono alla volontà degli indagatori, e come mai diversi fra i fermati fecero dichiarazioni contenenti soltanto parziali affermazioni, anzi, ammissioni; ovvero, ecco l'altro corno del dilemma, le dichiarazioni rese rispondono a verità.

Deve dirsi, pertanto, mancante la prova delle violenze fisiche che si dicono siano state usate dagli ufficiali di polizia giudiziaria e non avente valore le affermazioni che le dichiarazioni rese ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza furono conseguenza di maltrattamenti, in genere, adoperati contro i fermati.

Si ritenne da alcuno dei difensori di spiegare le confessioni fatte dai così detti picciotti mediante la suggestione che su di essi fu adoperata, sistema che, se non è delittuoso, come quello di cui avanti si è parlato, è certamente illecito. Che un processo psichico possa essere disturbato anche da suggestione da parte dell'interrogante su chi è interrogato non è dubbio; ma perché possa parlarsi di suggestione è necessario che un'attività psichica estranea concorra nella formazione di un processo mentale in altri. E si ricordò, anzi si indicò come esempio della suggestione operata il caso di Terranova Antonino l'« Americano » il quale disse (181/E) che aveva confessato nel primo interrogatorio (115 e segg./E) reso al magistrato e, poi, confermato in non pochi confronti (145-146-147-148/E), perché aveva avuto assicurazione dal maresciallo Santucci che, dopo una diecina di giorni di permanenza in carcere, sarebbe stato liberato, perché trattavasi di delitto avente carattere politico. Ma, a prescindere che il Santucci oppose una recisa smentita a quanto Terranova affermò, va osservato che sa-

rebbe stato troppo poco dire che una promessa possa essere fatta assurgere fino a suggestione e produrre l'effetto di indurre un innocente a confessare di aver preso parte alla consumazione di un grave delitto. I dieci giorni di detenzione erano già trascorsi, e da un pezzo, da quando egli fu fermato (10 agosto 1947) al giorno in cui fu presentato al magistrato per essere interrogato (21 agosto 1947) ed erano trascorsi più mesi, quando egli, il 22 ottobre dello stesso anno, si decise a riferire al magistrato la circostanza su cui la difesa fece la osservazione a proposito della suggestione. E poi devono valere le seguenti altre considerazioni: anzitutto non una qualunque promessa, derivi questa anche da un ufficiale di polizia giudiziaria e sia fatta nel momento in cui un fermato deve essere sottoposto ad interrogatorio, può essere elevata a suggestione.

Rilevò un insigne scrittore di psicologia giudiziaria che la confessione per suggestione, anzi per etero-suggestione, si avvera, più frequentemente, quando l'individuo ha, in una qualunque maniera preso parte, o sia stato almeno spettatore, dell'avvenimento ed è possibile in individui che si trovino in condizione di impossibilità volitiva o di debolezza mentale. Ora, nel caso in esame, suggestionato sarebbe stato soltanto Terranova Antonino fu Salvatore, ma non tutti gli altri i quali hanno raggiunto la piena maggiore età. E poi quello che affermò il Terranova risulta conforme a quanto dichiararono gli altri nei confronti dei quali non fu adoperata alcuna forma di suggestione.

E se Terranova Antonino di Salvatore non avesse preso parte ai fatti, non avrebbe certamente potuto patire la suggestione di altri.

Ma è poi il contenuto stesso dell'interrogatorio reso al magistrato che porta alla esclusione che le affermazioni fatte dal Terranova possano essere considerate effetto della suggestione operata dal maresciallo Santucci. Se questi poté suggerire qualcosa, quando Terranova rese le due dichiarazioni al nucleo centrale dei carabinieri, certamente lo stesso non può dirsi sia avvenuto quando egli rese l'interrogatorio al magistrato. Al quale il Terranova riferì particolari che nelle dichiarazioni rese al nucleo non si trovano. Disse, infatti, egli nell'interrogatorio della presenza in contrada Cippi dei fratelli Sapienza Vincenzo e Giuseppe di Tommaso, mentre ai carabinieri aveva detto soltanto della presenza di Sapienza Vincenzo; escluse che Mazzola Vito si fosse recato a Portella della Ginestra, mentre ai carabinieri aveva detto che, se non ricordava male, Mazzola, che si era allontanato per accudire al gregge, non aveva fatto più ritorno in contrada Cippi; parlò al magistrato della situazione dei luoghi di contrada Portella della Ginestra e precisamente della vallata sottostante attraversata da una strada e delle montagne che si trovano, in quel luogo, l'una di fronte all'altra; accennò anche alle bandiere rosse che alcuni dei partecipanti alla festa portavano. Circostanze tutte di cui non si trova menzione nella dichiarazione resa ai carabinieri.

Ed a fatto di suggestione si risalì anche per dare spiegazione della dichiarazione resa da Gaglio « Reversino », traendo profitto da una circostanza affermata durante la deposizione resa dal maresciallo Lo Bianco; disse costui, in dibattimento, che, avvenuto il fermo del Gaglio che fu identificato in conseguenza delle indicazioni avute dal tenente colonnello Paolantonio, fu allo stesso contestata la partecipazione alla rapina in danno dell'ingegner Cecconi; alla consumazione di tale delitto, il Gaglio dette assicurazione di essere stato estraneo, come fu riconosciuto essere stato davvero estraneo; che durante l'interrogatorio Gaglio offrì di fare conoscere al maresciallo qualche cosa di interessante che avrebbe potuto farlo contento e che, quindi, incominciò a fare le rivelazioni intorno al delitto di Portella della Ginestra e che egli, per indurre ancora il Gaglio a porsi sulla via della confessione o meglio sulla via di fare narrazione di quanto a lui constava intorno a quel delitto, gli promise di farlo evadere in un qualunque modo durante la traduzione, promessa che non fu mantenuta, malgrado il Gaglio avesse, a sua volta, promesso che,

liberato, avrebbe « fatto fuori » come si suole ora dire, Giuliano (559/560 verbale di dibattimento).

Strano davvero che, se opera di suggestione fu spiegata, di essa debba averne tenuto parola, in dibattimento, il suggestionatore, invece del suggestionato. Basta questo rilievo per escludere che la promessa di evasione la quale, peraltro, fu negata da colui che doveva, attraverso di essa, piegarsi alla volontà di un altro (572 verbale dibattimento), abbia indotto Gaglio « Reversino » a fare le conosciute rivelazioni intorno al delitto di Portella della Ginestra. Egli, non ad opera subdola del maresciallo Lo Bianco, ma alle violenze subite fece risalire le dichiarazioni rese ai carabinieri (vedasi memoriale inviato al magistrato a fol. 625 vol. A). Le promesse di accogliere le dichiarazioni che egli andava facendo come confidenze soltanto, nonché l'altra di farlo evadere in occasione del trasferimento da uno ad altro carcere, possono ben essere considerate come uno di quei tanti mezzi cui sogliono ricorrere gli ufficiali di polizia giudiziaria per entrare nelle grazie dei fermati e disporli a riferire quanto ad essi consti intorno ad un delitto, ma non può dirsi che così si sia fatta della suggestione. Va aggiunto, per dimostrare che non fu per suggestione che egli si decise a parlare, questo: egli, nel secondo interrogatorio, quello del 29 ottobre 1947, di fronte alle affermazioni contro di lui fatte da altri coimputati, i quali in confronto lo accusavano di essere stato in contrada Cippi alla riunione che ivi aveva tenuto Giuliano e che era stato anche a Portella della Ginestra (fol. 164-143 e 148 del vol. E), finì, in sostanza, con il confermare (fol. 165 e 199/E) di essere stato a Cippi. Va anche detto che, se fu vero che Gaglio « Reversino » fu suggestionato da Lo Bianco a dire quello che dalle dichiarazioni da lui fatte risulta, non furono opera di suggestione le dichiarazioni degli degli altri imputati che le affermazioni di Gaglio « Reversino » confermarono.

Può essere rilevata la ingegnosità della spiegazione offerta, l'avere trovato nella complessa e voluminosa massa degli atti processuali due fatti sui quali fondare la tesi della suggestione adoperata nei confronti di Gaglio, ma non può certamente andarsi al di là di tale riconoscimento.

Altro dei difensori degli imputati, anzi il difensore del maggior numero di essi, per dare spiegazione delle dichiarazioni fatte dagli imputati ai marescialli dei carabinieri durante il corso delle indagini, fece riferimento alla frode. E la frode, secondo il difensore, sarebbe consistita in questo: nelle dichiarazioni fatte da Gaglio « Reversino », poiché soltanto delle dichiarazioni rese da tale imputato egli si occupò, sono contenute circostanze di cui gli interrogati erano già a conoscenza e si aggiunse che, nelle stesse, non si trova fatta menzione delle sole circostanze che essi ignoravano. E si citò, per dare la prova di siffatta affermazione, che nelle dichiarazioni di Gaglio non si trova indicata la circostanza di essere stato testimone in occasione della celebrazione delle nozze di Marianna Giuliano. Manca, infatti, nella narrazione fatta da Gaglio « Reversino », la menzione di aver partecipato quale teste alla celebrazione delle nozze della Mariannina con Sciortino Pasquale; ma non è esatto che i carabinieri non fossero a conoscenza di tale circostanza. Essi della celebrazione del matrimonio avevano avuto conoscenza attraverso padre Di Bella, che fu il sacerdote che benedisse le nozze; ne aveva, invero, tenuto parola, sia pure in epoca che non poté essere precisata (893 del dibattimento) ed il maresciallo Santucci, che in quel tempo era a capo del nucleo di Montelepre, restò in quel paese fino alla fine di giugno di quell'anno, fino a quando, cioè, il tenente colonnello Paolantonio, per sottrarlo alla minaccia di Salvatore Giuliano, non credette fosse il caso di richiamarlo al nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza a Palermo. E non è vero neppure che tutte le altre affermazioni che si trovano nelle dichiarazioni dello stesso Gaglio e dei picciotti, fossero già a conoscenza dei marescialli che si occupavano delle indagini intorno al delitto di Portella della Ginestra. Si accennò, a tale proposito, alla afferma-

zione fatta intorno all'esonero che Giuliano avrebbe accordato a Di Maggio Tommaso di far parte del numero di coloro che si recavano a Portella della Ginestra. E si fece grande affidamento su tale fatto, perché nel verbale n. 37 si trova detto che tale circostanza era stata appresa da un confidente. Ma ciò non esclude che anche di tale circostanza abbia fatto menzione l'imputato nella dichiarazione ai carabinieri. La stessa diversità di indicazione del luogo in cui l'esonero del Di Maggio sarebbe avvenuto, serve a dare la prova della verità delle dichiarazioni fatte dal picciotto Tinervia.

Se fossero stati gli ufficiali di polizia giudiziaria a suggerire le varie circostanze riferite dai picciotti e da Gaglio « Reversino », perché di esse erano già a conoscenza, non avrebbero inserito nelle dichiarazioni stesse delle circostanze inesatte od incomplete. Ad esempio, al posto di Palma-Abate che si assumette successivamente fosse la vera persona che essi intesero denunciare come uno dei partecipanti al delitto di Portella della Ginestra, non avrebbero indicato, anzi fatto indicare: Abate Francesco; non avrebbero fatto indicare, come uno dei partecipanti allo stesso delitto, un tale conosciuto come « zio Mommo da Partinico ».

Disse il maresciallo Lo Bianco (568) che di Badalamenti Nunzio appartenente alla banda Giuliano, essi seppero dopo il delitto di Portella della Ginestra, eppure anche di costui si fece menzione da alcuno dei picciotti, come partecipante al delitto stesso. Non possono, quindi, essere stati gli ufficiali di polizia giudiziaria che raccoglievano le dichiarazioni dei fermati a suggerire il nome del Badalamenti, se essi non sapevano che egli faceva parte della organizzazione del Giuliano. Ed altrettanto va detto a proposito del Vito Mazzola; nell'ambiente dei sottufficiali di polizia giudiziaria, il Mazzola era conosciuto come uno dei tanti favoreggiatori della banda Giuliano, ma non come uno degli effettivi della banda stessa; altrettanto va detto nei confronti di Francesco Paolo Motisi e di Palma-Abate (566-567), eppure anche di costoro si trova fatta indicazione nelle dichiarazioni di uno o di più dei picciotti.

Per dimostrare che le dichiarazioni fatte dai picciotti ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato generale di P.S. per la Sicilia non furono suggerite, ma furono spontaneamente fatte, è da farsi ancora la seguente considerazione: la indicazione delle persone fatta da Gaglio « Reversino » come da lui viste alla riunione che ebbe luogo nella contrada Cippi nel giorno trenta aprile, non coincide completamente con quella fatta da Di Lorenzo Giuseppe a proposito della analoga riunione che ebbe luogo per la preparazione dei delitti che furono consumati, poi, nella notte sul 23 giugno successivo, neppure per quanto si riferisce agli effettivi della banda. Se fossero stati gli ufficiali di polizia giudiziaria a far fare la indicazione degli intervenuti alla seconda riunione, avrebbero certamente fatto coincidere le persone intervenute alla riunione di Cippi ed a quella di Belvedere o Testa di Corsa. Chi si faccia a confrontare le generalità degli intervenuti alle due riunioni, rileverà la mancanza della indicazione, come presenti alla seconda, dei fratelli Genovese, di Mazzola Vito, di Russo Angelo, di Palma-Abate, di Motisi, di Gaspare Pisciotta, dello stesso Giuliano, che furono, invece, portati presenti alla riunione di Cippi, senza tener conto che Sciortino Giuseppe, essendo da San Giuseppe Jato, non fu portato presente a Cippi da alcuno, perché sconosciuto. E non sarebbero ricaduti in errore, gli ufficiali di polizia giudiziaria, facendo comparire presente alla riunione di Belvedere o Testa di Corsa, « Totò u rizzu », che si trovava nella dichiarazione di Terranova l'americano, portato come presente a Cippi e di cui non si pervenne mai alla identificazione. E se gli ufficiali di polizia giudiziaria ignoravano che della banda facevano parte Motisi ed altri, sapevano certamente che della banda il capo era Salvatore Giuliano e che di costui era luogotenente Gaspare Pisciotta, e di costoro non è fatta menzione. Eppure di Giuliano non si parla né a proposito della riunione a Belvedere, né come componente di alcuno dei

gruppi che, partendo da Montelepre, si avviarono verso alcuno dei paesi di cui furono aggredite la sede del partito comunista; mentre di Pisciotta Gaspare si parlò soltanto come conduttore dell'automobile che si recò a San Giuseppe Jato portando coloro che consumarono il delitto, riportandoli, poi, al luogo di partenza.

Si accennò anche, per negare attendibilità alle dichiarazioni dei picciotti all'esonero che Giuliano accordò al Di Maggio dal prendere parte alla marcia verso Portella della Ginestra e si disse che questo non avvenne in contrada Cippi, come affermò il picciotto Tinervia, ma altrove e precisamente in un largario antistante la buca in cui fu trovato, a distanza di tempo, il cadavere del campiere Busellini.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria non avrebbero certamente fatto indicare l'esonero avvenuto in contrada Cippi, come affermò il picciotto Tinervia. Essi, facendo parte dello ispettorato generale di P.S. per la Sicilia, già sapevano del sequestro e della scomparsa del campiere stesso; anzi, al momento in cui i picciotti e Gaglio « Reversino » rendevano ad essi le rispettive dichiarazioni, allo ispettorato si sapeva già del rinvenimento del cadavere del Busellini che era stato visto, dopo la consumazione del delitto in contrada Portella della Ginestra, in compagnia di un gruppo di persone che potevano da quella contrada provenire, secondo quanto affermò il teste Acquaviva.

Eppoi, gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria avevano fatto menzione che le circostanze relative al luogo in cui trovavasi il cadavere di Busellini erano state da essi conosciute a mezzo di confidente, che non credettero, per ovvie ragioni, si dice nel rapporto n. 37 (pag. 4/L), fare la individuazione con le generalità; altrettanto avrebbero potuto fare per indicare la fonte da cui essi avevano appreso tutte le circostanze relative al delitto di Portella della Ginestra.

Ed è davvero rilevante dire, a questo punto, che neppure dopo le dichiarazioni raccolte dal maggiore Angrisani, dei carabinieri e dal commissario di pubblica sicurezza Guarino dei quattro cacciatori: Fusco, Sirchia, Riolo e Cuccia, da cui, in modo non dubbio risultava che il delitto di Portella della Ginestra era stato consumato da Giuliano Salvatore e dalla banda che a lui faceva capo, ritenne l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, fosse da attribuirsi al bandito di Montelepre il delitto.

Si legge, infatti, a pagina 6 del rapporto n. 37 che neppure dopo le dichiarazioni dei cacciatori si pensò che soltanto a Giuliano era da ascriversi la consumazione del delitto di Portella della Ginestra e che le indagini non si polarizzarono mai in quella sola ed esclusiva direzione.

Non può, pertanto, dirsi che le dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino » ai marescialli del nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia siano inattendibili, perché estorte con violenza od ottenute con suggestione o con frode esercitata sugli interrogati dagli ufficiali di polizia giudiziaria e non possono neppure essere poste da parte come un inutile ingombro dei volumi degli atti processuali per rifarsi esclusivamente agli interrogatori resi al magistrato. Questi sono negli atti del voluminoso processo per corroborare le prime dichiarazioni.

E non sarebbe cosa seria sostenere che alle dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » non è possibile sia attribuita attendibilità per il fatto che in relazione alla stessa circostanza non sono sempre concordi. È precisamente la mancanza di uniformità nel riferire un medesimo fatto che deve far riscontrare la maggiore veridicità del riferimento.

Fu certamente opera facile ai difensori degli imputati cogliere, fra tante dichiarazioni rese ai carabinieri e fra i tanti interrogatori resi al magistrato, mancanza di uniformità nel riferire uno stesso fatto. Così si notò che non tutte le dichiarazioni e non tutti gli interrogatori concordano nella indicazione delle persone di cui si giovò Giuliano in contrada Cippi per fare rilevare le armi che distribuì, in un momento successivo, a coloro che erano convenuti a Cippi e che ne erano sprovvisti. Secondo Giusep-

pe Sapienza di Tommaso fu lo stesso Giuliano, aiutato dai fratelli Passatempo a portare le armi distribuite a coloro che non ne avevano (71/L); secondo Terranova Antonino di Salvatore, furono Angelo Russo, inteso « Angelinazzu », Mannino e Candela Rosario coloro che si allontanarono dalla riunione e che vi ritornarono portando sulle spalle le armi che, poi, furono distribuite (98/E); secondo Tinervia Giuseppe (104/L) Giuliano ordinò ad Angelo Taormina (che poi è lo stesso che si trova indicato con il soprannome di « Vito Pagliuso ») ed a qualche altro, che non indicò, di andare a prelevare le armi per farne la distribuzione; Giuseppe Cristiano (111/L) pure accennando ad una distribuzione di armi, non indicò chi fu e da quale luogo furono prelevate; Musso (177/L) disse che le armi erano state portate in contrada Cippi da Taormina Angelo fin dalla mattina ed a dorso di un mulo dal manto morello. E la elencazione a questo proposito potrebbe essere con facilità continuata, poiché basterebbe leggere le dichiarazioni dei fermati.

E mancanza di uniformità si riscontra parimenti a proposito della indicazione del luogo da cui furono prelevate le armi; Sapienza Giuseppe di Tommaso parlò di una casetta rurale esistente nelle vicinanze di quella in cui la riunione ebbe luogo (71/L), Tinervia Giuseppe disse, invece, che furono prelevate da un torrente (104/L). Nulla può, invece, dedursi in base alla dichiarazione di Pretti e di Sapienza Vincenzo, perché costoro arrivarono in contrada Cippi per ultimi e le armi già trovavansi sul terreno pronte per essere distribuite (rispettivamente ai fogli 57 e 77 vol. L).

Altrettanto può dirsi per quanto si riferisce al luogo in cui avvenne la restituzione delle armi, a delitto compiuto. Gaglio « Reversino » disse che la restituzione avvenne sul posto stesso del delitto e che la fece direttamente a Giuliano (44/L); Pretti di avere restituito le armi ricevute (pistola, bomba a mano, cartucce), dopo avere percorso alcuni chilometri dal luogo in cui ebbe inizio il ripiegamento (58/L) e di averne fatto restituzione a Giuseppe Cucinella; Tinervia Francesco non indicò il luogo in cui fece la restituzione dell'arma avendo, invece, fatto una indicazione generica: una montagna; nessuna precisazione si trova in Sapienza Giuseppe di Tommaso (72/L); Sapienza Vincenzo (79/L) disse di averla fatta a tre chilometri da Portella; Buffa Antonino restituì l'arma al cognato, o meglio al fidanzato della sorella nei pressi della cappelletta (91/L) ed alla cappelletta si riferirono anche Terranova Antonino di Salvatore (108 vol. L) e Tinervia Giuseppe (106/L); al ponte Sagana Cristiano Giuseppe (113/L) e Russo Giovanni (128/L); nei pressi della contrada Crocifia Pisciotta Vincenzo.

Diversità di luogo in cui avvenne la restituzione delle armi che ciascuno dei picciotti aveva avuto consegnato, che deve essere posta anche in relazione con la diversità della via seguita da ciascuno per allontanarsi dalla contrada Portella della Ginestra a delitto compiuto e dopo che a ciascuno fu detto che erano liberi di ritornare in paese. Ed infatti, le vie percorse dai picciotti non furono le stesse.

Così Gaglio « Reversino » afferma che il fucile mitragliatore fu fatto trasportare da un quadrupede (44/L), Musso Gioacchino (fol. 117/L) lo fa, invece, trasportare in spalla da Badalamenti Francesco; secondo lo stesso Gaglio la distribuzione delle armi sarebbe avvenuta in contrada Portella della Ginestra (fol. 214/L); Pretti (53/L) dice che la stessa operazione avvenne in contrada Cippi e lo stesso dicono Tinervia Francesco (64 volume L), Sapienza Giuseppe (71/L), Sapienza Vincenzo (77/L), Buffa Antonino (89/L), Terranova l'« Americano » (98/L), Tinervia Giuseppe (104/L), Musso (117 volume L), Pisciotta Vincenzo (135/L), Cristiano (111/L).

Se dovesse essere decisivo il numero delle dichiarazioni, dovrebbe senz'altro affermarsi essere la distribuzione delle armi avvenuta a Cippi, essendo in diversi coloro che affermano tale circostanza e Gaglio resterebbe del tutto isolato.

Russo Giovanni (126/L) disse di avere avuto consegnato da Terranova (Cacaova)

un moschetto al momento in cui egli si allontanava dall'abitazione di quest'ultimo.

Secondo Gaglio sarebbe stato Giuliano a distribuire le armi in contrada Portella della Ginestra (fol. 44/L); Pretti fece fare la distribuzione dei moschetti a Giuseppe Cucinella (57/L); Tinervia Francesco (64/L) la fece fare a Giuliano in contrada Cippi; Sapienza Giuseppe di Francesco a Giuliano, aiutato dai fratelli Passatempo a portarle fuori da una casetta rurale (71/L), Sapienza Vincenzo (77 volume L) attribuì a Giuliano la distribuzione delle armi; altrettanto dice Buffa Antonino (89/L); secondo Terranova l'« Americano » le armi sarebbero state portate sul posto da « Angelinazzu » e Candela Rosario e Giuliano, aiutato dagli stessi, le avrebbe distribuite (fol. 98/L); per Tinervia Giuseppe le armi furono tolte da qualche posto vicino e precisamente da un torrente, da Taormina Angelo (Vito Pagliuso) e sarebbe stato Giuliano a farne la distribuzione (104/L); Cristiano Giuseppe fece fare la distribuzione dallo stesso Giuliano aiutato da altri banditi che non indicò (111/L); Musso fece fare da Giuliano la distribuzione delle armi che erano state portate in contrada Cippi da « Vito Pagliuso » su di un mulo (117/L).

Russo Giovanni nulla disse della distribuzione delle armi, perché egli ebbe il moschetto da Terranova Antonino e disse che Giuliano richiese la consegna delle armi appena finita la sparatoria (44/L); Pretti restituì il moschetto, le bombe a mano e la pistola a Cucinella Giuseppe lungo la via del ritorno, dopo pochi chilometri di strada (58/L); Tinervia Francesco disse che Giuliano, lungo la via del ritorno, gli chiese la restituzione del moschetto (65/L); Sapienza Giuseppe di Francesco (72/L) fece verificare la restituzione appena finita la sparatoria; Sapienza Vincenzo (79/L) la fece avvenire lungo la via del ritorno, dopo aver percorso circa tre chilometri; Buffa Antonino restituì l'arma a Candela Rosario nei pressi della « cappelluzza » di ponte Sagana (91/L); nello stesso luogo avvenne la restituzione del moschetto da parte di Terranova l'« Americano » (100 volume L), così pure Tinervia Giuseppe (106/L) e Cristiano Giuseppe (113/L) e Russo Giovanni che la consegnò a Terranova da cui l'aveva avuta (128/L); Pisciotta Vincenzo lo fece in contrada Crocifisso al fratello (136/L).

Ma sono le discrepanze avanti messe in rilievo che fanno ritenere che le dichiarazioni dei picciotti sono state da essi rese. Esse dichiarazioni furono raccolte dai marescialli Calandra e Lo Bianco, alcuna anche alla presenza dell'altro maresciallo Santucci (Gaglio e Pretti). Se fossero stati costoro a suggerire quanto i picciotti andavano dichiarando, essi non sarebbero certamente caduti nell'errore di far fare indicazioni diverse dai picciotti. Lo Bianco aveva appreso da Gaglio che la distribuzione delle armi era avvenuta a Portella della Ginestra; non avrebbe dimenticato tale circostanza e non avrebbe fatto dichiarare agli altri che la distribuzione era avvenuta, invece, a Cippi; così non avrebbe dimenticato che, secondo Gaglio « Reversino », il trasporto del fucile mitragliatore era avvenuto a dorso di mulo e non avrebbe fatto dichiarare a Musso che, invece, era stato Badalamenti Francesco a portarlo sulle spalle. Lo Bianco ha dimostrato di essere ufficiale di polizia giudiziaria avveduto e sagace, Calandra, accorto e zelante, Santucci, indagatore e preciso e non sarebbero certamente caduti in errore facendo dire ad un arrestato una circostanza che non poteva essere compatibile con altra dichiarazione di altro arrestato.

Peraltro, sia avvenuta la distribuzione delle armi Cippi, piuttosto che a Portella della Ginestra, in questa ultima contrada o in quella; fosse stato portato a spalle od a dorso di mulo il fucile mitragliatore; siano state le armi restituite tutte a Portella della Ginestra, appena verificatisi gli spari, ovvero restituite parte a Portella e parte a tre chilometri di distanza, ovvero addirittura alla « cappelluzza » nei pressi di Ponte Sagana, la sostanza delle dichiarazioni non muta. Ebbe luogo una distribuzione di moschetti; fu trasportato a Portella un fucile mitragliatore; furono restituite le armi, che erano state prima distribuite. Gli atti così

detti generici del processo forniscono la prova piena che a Portella della Ginestra furono adoperati moschetti, come fu fatto funzionare un fucile mitragliatore, come funzionarono dei mitra.

La perizia del maggiore Purpura è, a questo proposito, più che sufficiente per la identificazione delle armi che furono azionate in contrada Portella e furono: mitra, moschetti e fucile mitragliatore.

Ma, poi, è da osservarsi che è proprio la mancanza di concordata nei particolari che dà la prova di due cose: le dichiarazioni furono rese dai singoli imputati che venivano di volta in volta interrogati; le dichiarazioni stesse non furono, anzi non contengono che quanto essi riferirono agli ufficiali di polizia giudiziaria. Se fossero stati costoro a determinare la volontà di coloro che essi andavano interrogando, non avrebbero certamente fatto dichiarazioni che non fossero concordi.

Ed altra osservazione può essere fatta allo stesso riguardo per spiegare il perché della mancanza di concordanza nei particolari intorno al prelievo delle armi, intorno alle persone che provvidero al prelievo. La diversità di tali riferimenti non esclude proprio che un prelievo ebbe luogo, che una distribuzione di armi fu fatta prima che la colonna si mettesse in marcia per raggiungere la contrada Portella della Ginestra, né che una restituzione fu fatta, dopo che la azione di fuoco contro la folla riunita in contrada Portella della Ginestra fu compiuta. E non si trascuri neppure il rilievo che in contrada Cippi i convenuti non arrivarono tutti allo stesso momento e che neppure tutti restarono sempre, fino al momento in cui fu iniziata la marcia, nello stesso luogo; che compiuta l'azione di fuoco, coloro che operarono a Portella ricevettero l'ordine di ripiegare; che Giuliano poté avere interesse a che tutti i convenuti in contrada Cippi seguissero e percorressero una stessa via quando si trattò di marciare per raggiungere il luogo in cui doveva operare, perché tutti dovevano cooperare al compimento della stessa azione; interesse che non esisteva più, quando si trattò di allontanarsi dal luogo del delitto; anzi esisteva un interesse contrario per un doppio ordine di ragioni: il ritorno verso il paese avveniva in pieno giorno, contrariamente a quanto era avvenuto quando si trattò di raggiungere Portella della Ginestra e, poi, la formazione di una colonna, se può essere spiegata nell'andata verso Portella, non trova la sua giustificazione quando si trattò, invece, di ritornare. La formazione di una sola colonna poteva non passare inosservata; il gruppo degli undici o dei dodici che procedettero al sequestro, prima, e poscia alla uccisione del campiere Busellini, non sfuggì alla vista di Acquaviva; a maggior ragione non sarebbe sfuggito, se il gruppo avesse compreso tutta la massa di coloro che avevano preso parte alla sezione di fuoco contro la folla.

Altra circostanza su cui insistette la difesa per rilevare la mancanza di concordanza nelle dichiarazioni dei picciotti, si riferisce alla presenza di uno o più quadrupedi; secondo alcuni ve ne sarebbe stato uno, secondo altri, sarebbero stati più di uno; secondo gli uni, sarebbe stato visto in contrada Cippi, secondo altri, in contrada Portella della Ginestra; secondo gli uni, il manto del quadrupede sarebbe stato morello, secondo altri, baio. Si tratta di particolari che possono essere stati rilevati da uno dei convenuti e non da altro, e, per quanto si riferisce ai colori, non è detto che quello che ad uno appare di colore piuttosto scuro, per altri, sia di colore diverso. Non è di tutti avere una identica percezione dei colori. Si noti che in contrada Cippi non furono pochi coloro che convennero chiamati da Giuliano; se non può dirsi si sia trattato di una vera folla, non può neppure dirsi che furono pochi; e si aggiunga ancora che, in quella contrada, le persone affluirono in tempo diverso; vi furono coloro che arrivarono quando stava per avere inizio la marcia di avvicinamento. Chi tenga presente quanto avanti si è osservato, può facilmente darsi spiegazione della mancata concordanza nei particolari riferiti dai picciotti.

Per scuotere od anche per incrinare soltanto la credibilità da attribuirsi alle dichia-

razioni dei picciotti al nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia si fecero da parte dei difensori, non pochi rilievi. Uno dei tanti si fu questo: Giuliano non aveva bisogno di ingrossare le fila della organizzazione criminosa che a lui faceva capo, convocando giovani od anche giovanissimi di Montelepre; bastava, all'uopo, che egli si rivolgesse a coloro che, come lui ed i componenti della banda, si trovavano nello stato di latitanza per delitti che avevano consumato. Ed a questi latitanti o ad altri fecero riferimento Gaspare Pisciotta (227 retro dibattimento) e Terranova Antonino fu Giuseppe (207 dibattimento). Certamente quella enunciata dai due imputati poteva essere una delle soluzioni che Giuliano poteva scegliere in quell'occasione; ma il fatto vero si è questo: Giuliano preferì, invece, di agganciare alla propria banda, sia pure per l'occasione, dei paesani congiunti propri o dei componenti della banda.

Era il programma stesso che Giuliano (e lo scrisse in uno dei memoriali, nel primo, precisamente, ma senza rispecchiare la verità) voleva attuare a Portella della Ginestra che richiedeva fosse aumentato il numero delle persone che dovevano agire il 1° maggio del 1947. Se egli aveva intenzione di procedere al sequestro dei capi comunisti che si sarebbero recati a Portella della Ginestra per parlare a coloro che si sarebbero ivi riuniti, avrebbe dovuto disporre di un rilevante numero di persone onde avere la sicurezza della riuscita dell'operazione. Da qui la necessità di provvedere e disporre che altre persone fossero agganciate alla banda.

Quali le ragioni che spinsero il capo della banda a preferire l'agganciamento dei compaesani o dei congiunti degli effettivi della banda, la Corte non ha ragione alcuna di indicare, tanto più che trattasi di fare delle ipotesi ed alla Corte interessa muovere, nelle indagini che va compiendo, da fatti che processualmente sono accertati. Ed è più che certo che vi fu un gruppo di giovani o di giovanissimi monteleprini che, sia pure per qualche giorno soltanto, lasciò l'adusato lavoro quotidiano per ingrossare la banda comandata da Giuliano. E dell'agganciamento di altre persone alla banda per compiere l'azione criminosa di Portella della Ginestra gli atti processuali sono davvero pieni.

Già un'osservazione preliminare non può non essere fatta: rientrava nel sistema di Giuliano ingrossare le fila della banda, quando trattavasi di compiere azioni criminose di una certa rilevanza. Nel verbale redatto dall'ispettorato di pubblica sicurezza in Sicilia, a proposito di fatti che sono conosciuti con la denominazione: fatti dell'EVIS, si fa esplicita menzione del sistema per cui la banda, di volta in volta, a seconda delle azioni che dovevano essere compiute veniva ad essere accresciuta nei ranghi. Ma che lo stesso sistema sia stato adoperato da Giuliano per l'azione da compiere a Portella della Ginestra, coloro che compivano le indagini intorno a tale delitto, non sapevano, tanto meno sapevano le generalità delle persone che, estranee alla banda, erano state chiamate ed avevano prestato la propria adesione e la propria partecipazione alla consumazione del delitto. Il tenente colonnello Paolantonio aveva appreso, attraverso le confidenze a lui fatte dai fratelli Pianelli, che Giuliano, per il delitto da compiere a Portella della Ginestra aveva ordinato la mobilitazione generale (qesta è la espressione adoperata dal teste) e che ad essa avevano pensato i latitanti per l'appartenenza alla banda; e di coloro che avevano prestato la loro adesione, egli ebbe indicati dal Pianelli soltanto tre: « Reversino », « Bambineddu », Badalamenti Francesco. E delle operazioni di ingaggio si occuparono coloro che erano gli effettivi della banda: Cucinella Giuseppe, Passatempo Giuseppe, Candela Rosario, Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, principalmente. Sapienza Vincenzo (75/E) fu direttamente ingaggiato da Cucinella Giuseppe; Pretti dallo stesso Cucinella (80 retro/E), ed allo stesso Cucinella, « Reversino » fece risalire la andata in contrada Cippi (165/E); Tinervia Francesco (91/E) fu

invitato da Gaglio « Reversino » ad andare in contrada Cippi; Sapienza Giuseppe di Tommaso fu invitato da Giuliano a mezzo di Pretti (96/E); Tinervia Giuseppe fu invitato da Giuliano a mezzo di Sapienza Vincenzo (110 vol. E); Terranova Antonino di Salvatore fu invitato da Passatempo Giuseppe (115/E); Buffa Antonino da Candela Rosario che era fidanzato della sorella (127/E); Musso Gioacchino da Giuliano, attraverso Terranova Antonino l'« Americano » (131/E); Pisciotta Francesco ingaggiò il fratello Vincenzo attraverso lo stesso Cucinella; Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Candela Rosario fecero arrivare in contrada Cippi anche Russo Giovanni, inteso « Marano ».

Ma della operazione di ingaggio ordinata da Giuliano parlò ai carabinieri il più anziano fra gli imputati, esattamente Genovese Giovanni. Disse, infatti, costui di avere saputo che in un giorno, che egli non fu in condizione di precisare, Giuliano riunì tutti i banditi in contrada Cippi per invitare ciascuno ad incorporare altri nella banda per l'azione da compiere il primo maggio successivo in contrada Portella della Ginestra (fol. 93 vol. Z); ne parlò Mazzola Vito (86/Z), quando riferì che aveva inteso delle parole pronunciate da Giuliano, che non poté ripetere nella loro interezza, ma di cui riferì la sostanza che consistette in questo: era necessario aggregare nuovi elementi alla banda da scegliere, possibilmente, tra i compaesani più fedeli ai quali doveva essere detto che dovevano tenersi pronti in attesa di disposizioni; ed aggiunse ancora di aver saputo, qualche giorno dopo da Cucinella Giuseppe che egli era riuscito ad ingaggiare alla banda Pretti Domenico e Sapienza Vincenzo, circostanza questa ultima pienamente confermata da costoro; di ingaggio di altri parlò anche Russo Angelo, inteso « Angelinazzu », nella dichiarazione resa ai carabinieri e ciò disse per aver appreso la notizia da qualche gregario della banda che non indicò (82/E). Va, poi, ricordato, al fine di dare la prova della operazione di ingaggio, quello che riferì Cristiano Giuseppe per averlo appreso da Russo Giovanni, inteso « Marano ». Riferì il Cristiano di avere avuto da Russo, mentre trovavasi nella caserma dei carabinieri, fatta la confidenza di avere preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra e di avergli rivolto la seguente domanda: « è caso che a te ti venne a chiamare alcuno dei latitanti ? ». Parole le quali non possono che avere un solo significato, sia pure non espresso, ma non meno chiaro: io fui a Portella, perché chiamato da chi si trovava in stato di latitanza; e ricorre spesso nelle dichiarazioni rese ai carabinieri e negli interrogatori resi al magistrato che sotto la espressione « latitanti » si intende fare riferimento ai componenti effettivi della banda Giuliano.

Si parlò di risentimento da parte dei verbalizzanti contro gli imputati onde dare la spiegazione di avere compreso gli imputati stessi che parteciparono al delitto di Portella della Ginestra; e del risentimento si indicò la causa: la morte di tanti carabinieri cagionata dai componenti la banda Giuliano. Se in un siffatto sentimento potesse trovare la spiegazione dell'avere compreso tanti tra coloro che agirono in contrada Portella della Ginestra, fra i convenuti in contrada Cippi, fra gli incolonnati che marciarono verso Portella della Ginestra nella sera del trenta aprile del 1947, fra coloro che si trovarono tra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla riunita nella valle, gli ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero compreso gli effettivi alla banda Giuliano che essi conoscevano nelle generalità, non coloro che solo occasionalmente erano andati ad operare con Giuliano. Il tenente colonnello Paolantonio (719/720 dibattimento), il maresciallo Lo Bianco ed il maresciallo Calandra indicarono coloro che essi sapevano comporre la banda Giuliano e sarebbe stato, quindi, per essi facile fare indicare da uno o da tutti i picciotti: Francesco Giuliano, inteso « Canale », Di Maggio, i fratelli Monticciolo componenti effettivi della banda, mentre di costoro non si trova menzione alcuna negli atti processuali; conoscevano che della banda faceva parte Giuseppe Badalamenti, ma nep-

pure di questo è fatta la indicazione nelle dichiarazioni di alcuno dei picciotti. Anzi, per il Di Maggio vi è la indicazione fatta da Tinervia Giuseppe, ma per dire che costui, che pure si era presentato in contrada Cippi, fu esonerato direttamente da Giuliano, perché, a causa dell'età, non poteva affrontare i disagi di una lunga marcia quale era quella verso Portella della Ginestra ed è fatta menzione anche di Badalamenti Giuseppe, soltanto per la identificazione dell'indiziato fratello Francesco; ma del Giuseppe fu esclusa la presenza alla riunione in contrada Cippi.

Lo Bianco sapeva che della banda facente capo a Salvatore Giuliano, era parte Barone Francesco (566 verbale dibatt.), e neppure di costui vi è traccia alcuna nelle dichiarazioni dei picciotti. E Barone Francesco è portato fra i roccioni della Pizzuta da Gaspare Pisciotta (502 del dibattimento); Lo Bianco sapeva parimenti che della banda faceva parte Cangelosi, conosciuto come « Totò Frisina » e neppure di costui parlarono Gaglio « Reversino » ed i picciotti (566 retro).

Di Badalamenti Francesco, Tinervia Francesco (63/L) e Giuseppe (104/L), dissero avesse abitazione in piazza Flora di Montelepre; Buffa Antonino (88/L) lo disse, invece, abitante a piazza Principe di Piemonte. Tali dichiarazioni furono raccolte dai marescialli Lo Bianco, Santucci e Calandra; questi due ultimi, essendo stati al comando della stazione o del nucleo dei carabinieri di Montelepre ed essendo in condizione, quindi, di conoscere la esatta ubicazione della abitazione del Badalamenti Francesco, non sarebbero caduti in equivoco indicando una piazza invece che altra.

Ma se da un risentimento contro gli effettivi della banda Giuliano, i sottufficiali dei carabinieri possono, anzi potevano essere mossi a causa delle morti cagionate fra gli appartenenti all'arma, lo stesso sentimento non potevano avere nei confronti dei così detti picciotti che erano stati agganciati alla banda soltanto per averla ingrossata per l'azione da compiere a Portella della Ginestra. Essi, i sottufficiali dei carabinieri, non sapevano neppure chi erano coloro che erano stati agganciati alla banda e non potevano suggerire le generalità di alcuno. Si noti che, facendo la indicazione dei picciotti, si indicavano le loro complete o quasi complete generalità e di alcuno, nella dichiarazione di Gaglio, è indicata anche l'abitazione, come per Tinervia Francesco. E va rilevato che di costui l'abitazione è indicata così: una via sita dietro la caserma dei carabinieri di Montelepre. Ed è da ritenersi che i marescialli Santucci e Calandra, che furono in Montelepre, sapessero la denominazione delle vie che sono nelle adiacenze della caserma.

Da questo punto di vista è certo che i nomi che si trovano indicati nelle dichiarazioni ai carabinieri non possono essere stati fatti che da Gaglio « Reversino » e dai picciotti, ché altrimenti non saprebbe spiegarsi come essi furono compresi trattandosi di persone sconosciute alla caserma dei carabinieri, non avendo essi, a quell'epoca, alcuna pendenza giudiziaria. Ed è da rilevarsi anche questa altra circostanza: Gaglio fece il nome soltanto di quattro giovani appartenenti alla banda. Invece di far fare la indicazione di quattro soltanto dal Gaglio, avrebbero potuto gli ufficiali di polizia giudiziaria far fare la indicazione di tutti gli altri. Ed era anche del tutto superfluo che gli ufficiali di polizia giudiziaria facessero fare di Tinervia Francesco la indicazione del fratello Giuseppe (62/L), che questi facesse la indicazione del fratello Francesco (107/L); che Sapienza Giuseppe di Tommaso accusasse il fratello Vincenzo; che Pisciotta Vincenzo accusasse il fratello Francesco (134/L) che era stato portato fra i partecipanti alla riunione di Cippi, fra i marcianti verso Portella della Ginestra, fra i roccioni della Pizzuta fin dalla prima dichiarazione di Gaglio « Reversino ». Accenno anche inutile questo ultimo, poiché nell'ispettorato di pubblica sicurezza si sapeva che fra gli effettivi della banda era Pisciotta Francesco. Tanto meno, poi, in ciascuna dichiarazione sarebbero state indicate circostanze favorevoli ai dichiaranti stessi, quali quella di essersi recati in contrada Cippi per paura di rappresaglie da

parte del capo dei banditi o di alcuno dei componenti la banda, ovvero che alcuni di essi non avevano sparato alcun colpo di arma da fuoco.

Si disse anche che furono gli ufficiali di polizia giudiziaria a suggerire i nomi di coloro che si trovano compresi nelle dichiarazioni dei picciotti, ma se così fosse stato non si sarebbe avuta, ad esempio, la erronea indicazione di Abate Francesco, invece di Palma-Abate Francesco, che essi già conoscevano come facente parte della banda Giuliano, secondo l'affermazione che il tenente colonnello Paolantonio fece al dibattimento; né si sarebbero fatte menzionare persone delle quali non fu possibile avere, successivamente, la precisa identificazione, come quella di certo « Totò u rizzu », di certo « Zì Mommo » e di certo Sapienza Francesco, inteso « u figliu di zi Jachino ».

Non può negarsi che, se da un preconcetto fossero stati guidati gli ufficiali di polizia giudiziaria, costoro non avrebbero fatto indicare persone che le successive indagini compiute da essi stessi non riuscirono ad identificare. O non avrebbero fatto indicare persone che non potevano essere identificate, ovvero avrebbero indicato soltanto coloro dei quali già erano conosciute le generalità.

Vi è, poi, una considerazione di carattere psicologico che convince a ritenere del tutto veritiere le dichiarazioni fatte dai picciotti ai carabinieri e, poscia, ripetute da essi stessi al magistrato istruttore. È notoria quale fosse, per adoperare una parola usata da Gaglio « Reversino », la « brutalità » di Salvatore Giuliano; non era possibile fare alcunché contro di lui, non era possibile neppure esprimere un giudizio che fosse di critica alle azioni che egli andava svolgendo; il barbiere di Montelepre, Frisella, insieme con la moglie ed un'altra donna fu oggetto di diversi colpi di arma da fuoco; egli e la moglie trovarono in quella occasione la morte, l'altra donna restò ferita. Causa del delitto fu l'avere il Frisella lamentato le condizioni in cui il paese trovavasi ad opera di Giuliano. Il carabiniere Sassano, che trovavasi in licenza nel paese di Pioppo, di fronte ai delitti che Giuliano e la banda avevano consumato, espresse il proposito di cooperare alla cattura del capo della banda; ne derivò che il Sassano fu prelevato da Giuliano, sotto gli occhi atterriti della sorella, mentre si trovava in casa poco lontano dall'abitato, ed ivi ucciso e sul cadavere posto lo scritto « così finiscono le spie di Giuliano ». Riferì il teste Luca, in dibattimento, che Giuliano, in seguito all'arresto di Mannino e di Nunzio Badalamenti, sequestrò un confidente del corpo forze repressione banditismo, ed il confidente sarebbe stato ucciso se Gaspare Pisciotta, alla custodia del quale era stato affidato, non avesse preferito di porlo in libertà, avendo deciso di entrare in contatto con lui. Nello stesso giorno del primo maggio 1947 da Giuliano, o sotto gli occhi di lui, fu ucciso il campiere Busellini che ebbe la disavventura di imbattersi, in quel giorno, con un gruppo di reduci dalla impresa criminosa di Portella della Ginestra; sorridente avvicinatosi al gruppo, fu, in un primo momento sequestrato per essere successivamente ucciso, buttandone il cadavere in una profonda buca da cui fu, poi, estratto alla distanza di poco meno di due mesi.

Eppure, malgrado che Giuliano fosse a conoscenza che i picciotti erano stati fermati, trattenuti per tempo non trascurabile nelle caserme dei carabinieri di Palermo, malgrado avesse dovuto conoscere, o, quanto meno, intuire che i picciotti avevano detto qualche cosa intorno al delitto di Portella della Ginestra, nulla egli fece contro alcuna delle famiglie degli arrestati. La mancanza di reazione, anzi di rappresaglia contro le famiglie dei fermati, in una persona che aveva fatto uccidere il barbiere Frisella e che aveva ucciso il carabiniere Sassano, può essere spiegata soltanto con la coscienza che quanto avevano riferito i picciotti era in nulla diverso dalla verità.

Ma vi è ancora qualche altra ragione da enunciare per dimostrare che i picciotti dissero ai carabinieri la verità.

Il primo maggio del 1948, alla distanza di un anno dal delitto di Portella della Gi-

nestra, Salvatore Giuliano, mentre trovavasi presso gli amici fratelli Giovanni e Giuseppe Genovese, che sono precisamente gli imputati, intento ad una partita a carte, fu avvertito da Nunzio Badalamenti, che era diventato uno dei più fedeli seguaci del bandito e che questi aveva mandato per attingere acqua ad una sorgiva in quei pressi, della presenza dei carabinieri. Ne derivò un conflitto a fuoco in cui trovò la morte il carabiniere Esposito; accanto al cadavere del militare furono trovate cose appartenenti a Giuliano: l'impermeabile di colore chiaro ed un quaderno che si appartenne, in modo non dubbio, al capo della banda, poiché sia Gaspare Pisciotta che Terranova Antonino fu Giuseppe fecero esplicito riconoscimento della scrittura, come proveniente da Salvatore Giuliano. Vi è una pagina di detto quaderno che non può, non deve essere trascurata: la pagina 42 in cui è una elencazione di persone che la Corte, qui, trascrive così come si trovano in quella pagina:

Dilorenzo+
Pretti+
2 bambinellu+
Bambinellu Giuseppe+
2 Tinervia+
Terranova—
Cristiano+
Reversino+
2 Giacomo+
Abbate—
Canale
Marano+
Giloso
Pasqualina+
Santantonio+
Santarosalia

Queste due ultime scritturazioni sono precedute da altra sulla quale è una cancellatura, che, per altro, consente sia letta: Momarella (763 degli alligati al dibattimento; 503-504 del verbale di dibattimento).

Non può non essere data rilevanza alle indicazioni contenute in detta pagina del quaderno, quando si tenga conto che, se si esclude la annotazione relativa a Santantonio ed a Santarosalia, quasi tutte le altre trovano la loro piena rispondenza con gli imputati di questo processo. Nella pagina 42 del quaderno è fatta la menzione di « 2 bambinellu » e due sono i fratelli Sapienza di Tommaso che sono conosciuti con tale soprannome; si trova menzionato Dilorenzo e fra gli imputati è compreso Di Lorenzo Giuseppe; è fatta menzione di Giuseppe Bambinellu e fra gli imputati è Sapienza Giuseppe di Francesco, inteso « Bambinellu », e di questo si parlerà a suo tempo.

È indicato Pretti, ed un Pretti è fra gli imputati; si trovano nella pagine stessa indicati « 2 Tinervia » e fra gli imputati di questo processo sono due fratelli Tinervia; è fatta menzione di Terranova, e fra gli imputati è pure Terranova Antonino di Salvatore; è compreso Cristiano, e fra coloro che sono rinviati a giudizio della Corte di assise è proprio Cristiano Giuseppe; vi è indicato « Reversino » e fra gli imputati è Gaglio Francesco che ha il soprannome di « Reversino »; vi è annotazione di Marano, e fra coloro, dei quali deve essere accertata la presenza fra i roccioni della Pizzuta, è Russo Giovanni, inteso « Marano »; è indicato nella elencazione del quaderno un Abbate e fra gli imputati è un Palma-Abate, anzi fu dapprima tratto in arresto un Abate, poscia scarcerato essendosi ritenuto, anzi, detto dai verbalizzanti che non si trattava di Abate Francesco, ma di Palma-Abate Francesco.

Non si dica che la annotazione del quaderno non può riferirsi a coloro che furono a Portella della Ginestra, perché tra di essi è fatta menzione di Di Lorenzo e costui fu, in sede istruttoria, prosciolto dalla imputazione di correità nel delitto consumato a Portella della Ginestra, per non aver preso parte al fatto. La sezione istruttoria non prese in esame il quaderno che la Corte richiese ed ebbe trasmesso dalla sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo; e se quella sezione istruttoria avesse preso in esame il quaderno, se avesse tenuto presente quello che disse Vito

Mazzola (83/Z) a proposito della richiesta di latte che a lui fu fatta a mezzo del garzone Temperino, se avesse tenuto presente quanto disse il maresciallo Lo Bianco (457/D), avrebbe, forse, provveduto in modo diverso nei confronti del Di Lorenzo. La corte, tutto quanto si riferisce al Di Lorenzo ha or ora detto non per fare rilievi contro la sentenza della sezione istruttoria, e si sarebbe astenuta certamente dal fare, se non si fosse trovata nella necessità di respingere una osservazione che si sarebbe potuta fare a proposito delle annotazioni nella pagina 42 del quaderno.

Per avere una coincidenza completa tra le annotazioni contenute nel quaderno a pagina 42 con gli imputati cui è attribuito il delitto di Portella della Ginestra, anzi, per essere esatti, con i picciotti che sono imputati in questo processo, manca la indicazione di soli sei imputati, che sono precisamente i fratelli Buffa Antonino e Vincenzo, Pisciotta Vincenzo, Di Misa, Musso e Gaglio, inteso « Costanzo ».

Né la inclusione nell'elenco delle persone, di cui si è avanti parlato, che non figurano fra gli imputati in questo processo, deve far pensare ad una finalità diversa da quella della loro partecipazione al delitto di Portella della Ginestra voluta raggiungere da Giuliano, perché non è da escludersi del tutto la possibilità che anche altre persone abbiano preso parte al delitto. È da ricordare, a questo proposito, che Gaspare Pisciotta, nella udienza del 28 giugno 1951, dopo aver fatto i nomi di coloro che, secondo lui, parteciparono al delitto, disse che non poteva escludere del tutto che anche altre persone avessero partecipato al delitto stesso (503).

Ora si cercò di dare una spiegazione alla elencazione dei nomi che si trova a pagina 42 del quaderno; Pisciotta Gaspare offrì questa (503 del verbale di dibattimento): Giuliano voleva pensare alla difesa di coloro che sono compresi nell'elenco. Qualcuno degli imputati fece propria la spiegazione data dal luogotenente di Giuliano (513); altri fecero la ipotesi che il capo della banda volesse fare loro pervenire un qualche sussidio, che mai pervenne (511 retro e 512 verbale di dibattimento); altri non seppe dare spiegazione alcuna sul perché il proprio cognome si trovasse in quell'elenco (512 retro-513 e 515); anche la madre di Giuliano si riferì ad un possibile sussidio da parte del figlio verso le famiglie dei picciotti che versavano in ristrettezze economiche. Ora soccorso non avrebbero meritato le famiglie di coloro che avevano fatto dichiarazioni non rispondenti al vero e per cui si trovavano ristrette in carcere persone cui nulla di delituoso poteva essere attribuito. Soccorso che, invece, può essere giustificato, se il capo della banda avesse tenuto presente che, per opera propria le famiglie dei picciotti si trovavano in istato di bisogno, perché i giovani validi che le componevano si trovavano in carcere per avere a lui obbedito.

Tanto più rilevante questa osservazione, in quanto si sa da tutti quanto sia tenuta in dispregio negli ambienti criminali, siano questi costituiti da banditi o da mafiosi soltanto, la delazione. Le informazioni che intorno ad un'attività delittuosa taluni diano costituiscono una infrazione alla rigorosa norma della « omertà » che deve essere osservata da tutti e che unisce ed avvince cattivi e buoni; quelli per la appartenenza alla organizzazione criminosa, questi per paura di diventare oggetto di rappresaglia. È sempre considerata una « infamia » la delazione, la quale può essere severamente punita, anche con la soppressione del delatore.

E la stessa mancanza di reazione o di rappresaglia contro le famiglie dei picciotti può bene essere spiegata con la consapevolezza in Giuliano e nei componenti della banda della verità delle dichiarazioni fatte dai picciotti che avevano prodotto la conseguente carcerazione loro.

Se l'elenco delle persone che si trova a pagina 42 del quaderno potesse essere spiegato con la idea di venire in aiuto ai picciotti o inviando un qualche sussidio, ovvero pensando alla loro difesa, non potrebbe certamente la stessa spiegazione essere data per avere incluso nello elenco

persone che non si trovano fra gli imputati e che, quindi, non avevano bisogno di ricevere sussidio alcuno e non avevamo bisogno di avere un'assistenza legale.

Estranei al processo, in quello elenco figurano: 2 Giacomo, Canale, Cusumano, Giloso e Pasqualina. Se dovesse essere quella la spiegazione della elencazione contenuta nel quaderno, la inclusione di costoro non avrebbe avuto ragione di essere fatta. Eppure una spiegazione deve essere data. Giacomo non può essere il cugino di Giuliano, come volle dire Gaspare Pisciotta (504 del verbale di dibatt.), perché le indicazioni date dallo stesso non servono per dare giustificazione del numero « 2 » che precede la parola « Giacomo »; ma lo stesso Pisciotta non fu nelle condizioni di dare spiegazione della inclusione di Giloso, Cusumano e Pasqualina. Si trovano negli atti processuali due indicazioni che sono relative a Giloso. Di Giloso si trova traccia nella intestazione della sentenza della sezione istruttoria di Palermo del 13 giugno 1951 (volume 10 alligati al dibattimento); altra indicazione di Giloso si trova al numero 96 degli imputati della sentenza della stessa sezione istruttoria del 28 luglio 1951 (fol. 10, vol. 8/Z) e di altro Giloso si trova traccia a numero 98 della stessa sentenza. E di un Cusumano si trova indicazione nella sentenza della sezione istruttoria di Palermo del 30 maggio 1950 (43 e 98 dibattimento) e precisamente al numero 88 degli imputati (45 dibattimento) ed a costui, come ad altre 286 persone, fra cui Salvatore Giuliano, era fatta imputazione di appartenenza ad associazione a delinquere.

Ma relativamente agli altri non è possibile dare o trovare spiegazione alcuna. Onde pare necessario andare a trovare altrove la spiegazione della inclusione di estranei a questo processo, in quell'elenco

E se la Corte volesse abbandonarsi a fare delle ipotesi, potrebbe fare questa: la inclusione di quelle persone deve essere posta in relazione alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra ovvero alle aggressioni alle sedi del partito comunista, dal momento che dell'elenco fanno parte non pochi di coloro che si trovano fra gli imputati in questo processo. Anzi potrebbe dirsi sia questa la sola ipotesi che può dare la spiegazione della elencazione contenuta a pagina 42 del quaderno. E, se così non fosse, la spiegazione non potrebbe essere data.

La Corte non formula ipotesi alcuna, né dice fra quelle enunciate, se vi sia alcuna che possa trovare maggiore fondamento negli atti del processo. Si limita a fare rilevare che la intenzione di Giuliano di venire in aiuto agli arrestati non ebbe concretizzazione, che neppure la idea della difesa degli imputati si avverò; si limita a dire che la elencazione che si legge a pagina 42 del quaderno può essere posta in relazione con il delitto consumato a Portella della Ginestra e che se, davvero Giuliano ebbe intenzione di venire in aiuto degli arrestati o mediante un sussidio in denaro, ovvero occupandosi per la difesa degli stessi, potrebbe anche da ciò arguirsi la partecipazione dei compresi nella elencazione al delitto di Portella della Ginestra.

Altro rilievo fatto dai difensori per inficiare le dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » ai carabinieri, poscia ripetute dai picciotti al magistrato, ci fu questa: il numero delle persone che i picciotti posero come presenti alla riunione in contrada Cippi e, poi, fra i roccioni della montagna Pizzuta non concorda con quello indicato da Rumore Angelo e dagli altri che con lui si trovavano a non molta distanza dalla Pizzuta, ma sempre in contrada Portella della Ginestra, nonché all'altro indicato da Acquaviva Domenico.

Da più parti pervenne in dibattimento la notizia che a Portella della Ginestra furono a sparare soltanto undici o dodici persone, numero certamente di molto inferiore a quello degli imputati cui è fatta la contestazione di avere sparato dai roccioni della Pizzuta la mattina del primo maggio 1947 e che sono presenti in giudizio, senza tener conto di coloro che sono deceduti in conflitto o durante la istruttoria del processo od anche dopo la pronuncia della sentenza della sezione istrutto-

ria di Palermo. Di tale numero di partecipi al delitto di Portella della Ginestra parlò, in dibattimento, (645) la madre di Giuliano Salvatore; ne parlò il teste Ebbreo (547 retro); ne parlò il teste dottor Di Maria (1145), pure in dibattimento; ne parlarono, in un primo momento, Terranova Antonino fu Giuseppe (415), Gaspare Pisciotta (228); ne parlò anche lo stesso Giuliano nei due memoriali (31/40/R e 310 retro verbale dibattimento).

Ma non può non essere fatto il seguente rilievo: Ebbreo, la madre di Giuliano, Di Maria non riferirono circostanze che ad essi risultassero per conoscenza propria; essi risalirono tutti ad un'unica fonte: Giuliano Salvatore; ed anche a questa stessa fonte risalirono Terranova e Pisciotta, poiché essi dissero di essere stati estranei al delitto di Portella della Ginestra, cosa, quest'ultima, di cui la Corte darà la prova contraria.

È del tutto rispondente a verità che il numero di undici o di dodici persone fu fatto da alcuno componente il gruppo Rumore, da Acquaviva Domenico, dai quattro cacciatori che la mattina del primo maggio si trovarono in contrada Portella della Ginestra. Ma è da dirsi che le affermazioni da costoro fatte non possono essere dette decisive per affermare che soltanto in undici, od anche in dodici furono coloro che si trovarono sui roccioni della Pizzuta a sparare.

Le deposizioni del Rumore, nonché dell'Acquaviva si riferiscono a momenti diversi in cui può essere suddivisa l'azione di Portella della Ginestra e, precisamente, si riferiscono a momenti successivi alla consumazione del delitto; mentre le indicazioni del numero delle persone con cui fecero incontro i quattro cacciatori: Sirchia, Cuccia, Riolo e Schirò si riferiscono a momenti che precedettero il delitto.

Ma non si tenne conto di un rilievo di fatto che deriva dalla situazione dei luoghi. I quattro cacciatori furono fermati prima che il delitto avesse il suo inizio, ma si trovavano in Portella della Ginestra; Rumore e gli altri, pure trovandosi in contrada Portella della Ginestra, erano alquanto distanti dai roccioni della Pizzuta tra cui si nascosero coloro che consumarono il delitto; il feudo Strasatto, anzi l'ex feudo Strasatto, attraverso cui lo Acquaviva vide passare le persone che si accompagnavano con il campiere Busellini, è al di là della strada bitumata che unisce San Giuseppe Jato a Monreale e Palermo. La separazione dei picciotti o di buona parte dei picciotti, dal resto di coloro che costituirono gli autori del delitto di Portella, era già avvenuta; alcuni avevano anche consegnato le armi. Non può, quindi, avere carattere decisivo la osservazione fatta, anche ammettendo come circostanza vera che il numero indicato dai picciotti non trova coincidenza con quello indicato dai cacciatori, dal gruppo Rumore e da Acquaviva.

Ma per dire che le dichiarazioni dei picciotti siano da considerarsi inattendibili e, quindi, da respingere, sarebbe stato necessario avere la prova che le dichiarazioni di coloro che parlarono soltanto di unidici o di dodici persone a Portella della Ginestra, rispondano a verità. O meglio, non è che la Corte metta in dubbio che i cacciatori, il gruppo Rumore ed Acquaviva abbiano notato la presenza di un numero di persone che non coincide con il numero indicato dai picciotti; è invece che le persone notate da costoro non esaurirono le persone che si trovarono fra i roccioni della Pizzuta a consumare il delitto di Portella.

Già poteva essere rilevato dai difensori che neppure concordia ci fu tra i picciotti quando si trattò di indicare le persone che si trovarono in contrada Cippi e che poi, secondo alcuni, tutti marciarono verso Portella della Ginestra. Essi, invece, parlarono di persone viste in contrada Cippi, non di persone viste a Portella della Ginestra e le indicarono nel modo più vario; Gaglio « Reversino » ne indicò quindici, comprendendo fra costoro Giuliano, che egli qualificò banditi (41/L) a cui aggiunse altri quattro giovani e, comprendendo sé stesso, si arriva a venti; a costoro occorre aggiungere, sempre secondo Gaglio: Sapien-

za Vincenzo e Pretti che arrivarono poco dopo prima che si iniziasse la marcia di avvicinamento verso Portella, si ha, quindi, un numero complessivo di ventidue persone; Pretti indicò dapprima sette banditi e tre giovani, cui si aggiunsero Sapienza Vincenzo, Pisciotta Francesco, Mannino, Terranova Antonino fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe ed Antonio, in tutto con il dichiarante, diciotto, ma aggiunse che vi erano altri giovani, ma non di Montelepre (57/L); Tinervia Francesco (62 vol. L) indicò dodici banditi e, poi, menzionò undici giovani e, con sé, si arriva al numero complessivo di ventiquattro e con lo sconosciuto, poi individuato per Sciortino Pasquale, si eleva il numero a venticinque; Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L) ne indicò ventuno, con sé ventidue, ma aggiunse che altri erano presenti, ma non di Montelepre e perciò non era in grado di menzionarli; Sapienza Vincenzo (76/L) ne indicò undici ed anche egli aggiunse che vi erano altre persone di cui non conosceva le generalità; Buffa Antonino (88/L) ne indicò ventitre, con sé ventiquattro, ma disse che altri erano presenti, che egli non conobbe; Terranova Antonino di Salvatore (86-97/L) ne indicò venticinque, con sé ventisei, ed aggiunse che anche altri, probabilmente, erano presenti, di cui non era in condizione di fare i nomi: Tinervia Giuseppe (103-104/L) ne indicò ventuno, con sé ventidue, ma aggiunse che fra i presenti vi poteva essere qualche forestiero e qualche altro di Montelepre; Cristiano (110/L) ne indicò ventuno, con sé ventidue, ma ammise la presenza di altri, di cui non riusciva a ricordare i nomi, perché forestieri; Musso (116/L) ne indicò venticinque, con sé ventisei, ed aggiunse era possibile altri fossero presenti e di cui non ricordava le generalità; Russo Giovanni, inteso « Marano » (126-127/L) indicò le generalità di diciassette, con sé diciotto; Pisciotta Vincenzo (134/L) enunciò sedici presenti, con sé diciassette, ma non poté non dire che diversi altri giovani, anche essi di Montelepre, ed alcuno forestiero, erano fra i presenti.

Numero dei presenti in contrada Cippi non precisato che non coincide in modo alcuno con quello indicato dai cacciatori, dal gruppo Rumore e da Acquaviva e che non coincide neppure con quello indicato dallo stesso Giuliano. Costui, attraverso la madre, attraverso l'ispettore di pubblica sicurezza Verdiani, attraverso il teste Ebbreo, attraverso i due memoriali fatti pervenire direttamente od indirettamente alla Corte, attraverso il luogotenente Gaspare Pisciotta ed il capo squadra Terranova Antonino fu Giuseppe, e questi due ultimi, secondo la prima versione portata in dibattimento, parlarono sempre di undici persone che avrebbero operato a Portella della Ginestra. Tale numero troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di Acquaviva, del gruppo Rumore e del gruppo dei cacciatori, ma non nelle dichiarazioni dei picciotti e neppure in quelle di Gaglio « Reversino » fatte al giudice istruttore nel secondo degli interrogatori da lui resi (165/E) e confermate, poi, successivamente in altro (199/E) in cui enumerò sedici, lui compreso, presenti alla riunione in contrada Cippi e che poi, tutti, secondo Tinervia Giuseppe (114/E) e Sapienza Giuseppe di Tommaso (97/E) si avviarono verso Portella della Ginestra. Essi non si imbatterono in tutti coloro che furono in contrada Cippi e che iniziarono la marcia che doveva farli pervenire in contrada Portella della Ginestra; essi si imbatterono soltanto in alcuni di coloro che erano arrivati a Portella della Ginestra. Fu detto in altra parte di questa sentenza che i componenti i vari gruppi che raggiunsero nelle prime ore del primo maggio del 1947 la contrada in cui doveva essere consumato il delitto, arrivarono quando ancora brillavano le stelle in cielo, come dice lo stesso Giuliano nel primo dei memoriali pervenuti alla Corte; essi furono fatti appostare fra i roccioni della Pizzuta; fu detto che Giuliano, non sempre solo, ma in compagnia di altri si allontanò dal luogo in cui aveva operato lo schieramento dei componenti la colonna arrivata in contrada Portella della Ginestra per fare opera, certamente, di perlustrazione. Sarà stato certamente durante uno di questi giri

di perlustrazione che avvenne l'incontro con i cacciatori, incontro che rese necessario fosse compiuta l'opera di accertamento della loro individualità. Quindi essi non poterono vedere che Giuliano e coloro che lo seguivano nell'opera di perlustrazione, non poterono vedere quelli che erano nascosti nelle anfrattuosità della Pizzuta. E che Giuliano si sia allontanato dal luogo dello schieramento fu detto da più di uno dei picciotti.

Per mantenere gli autori entro il numero indicato da Giuliano e portato a conoscenza della Corte anche da altri, fra cui Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare e per fare, quindi, in base a tale osservazione, dire inattendibili le affermazioni dei picciotti, Terranova Antonino fu Giuseppe disse che aveva saputo da Giuliano che questi riteneva di poter fare assegnamento su di un numero di persone che oscillavano tra diciotto e ventitre (90/R). Fu precisamente in base a tale indicazione che egli fece il seguente calcolo: la squadra da lui comandata comprendeva otto unità, dedotti questi elementi da ventitre, ne residuano quindici che corrispondono precisamente a quel numero di persone che furono indicate da Gaspare Pisciotta prima e, poi, da lui stesso, come partecipanti al delitto di Portella della Ginestra. Senonché il conto fatto da Terranova non può dirsi risponda ad esattezza, perché, secondo le affermazioni di Giuliano, da lui riferite, gli uomini che dovevano andare a Portella della Ginestra non dovevano essere ventitre, ma in numero superiore. Ventitre sarebbero stati coloro che avrebbero composto le squadre comandate da Giuliano e da Terranova. Costui disse precisamente questo: « Giuliano, parlandomi dell'azione da fare a Portella della Ginestra, mi disse che fra gli uomini suoi ed i miei si poteva raggiungere il numero di diciotto o ventitre persone ». È evidente che parlava Giuliano degli uomini che componevano le squadre che capeggiavano egli ed il Terranova, ma non di tutti coloro che avrebbero preso parte all'azione. Ciò si desume facilmente dalle parole adoperate da Giuliano: tra gli uomini miei (Terranova) ed i suoi (Giuliano); e quando Giuliano parlò di uomini è più che certo che intendeva riferirsi ai componenti della banda. Anche in altra occasione (33/R) egli parlò di uomini: nel memoriale in cui parlò della missione a Balletto.

Ed alle persone indicate nelle rispettive dichiarazioni dei picciotti devono essere aggiunti coloro della cui partecipazione al delitto di Portella della Ginestra si ha la prova sicura, per la menzione che di essi fu fatta dal tenente colonnello Paolantonio per avere avuto della stessa esplicita ammissione: i fratelli Pianelli e Ferreri; della partecipazione di questo ultimo al delitto di Portella della Ginestra si aveva avuto la prova per la affermazione contenuta nello interrogatorio di Terranova Antonino fu Giuseppe e di Gaspare Pisciotta (34 vol. T). E, se dovesse essere vero quanto, in un secondo momento, si affermò da Gaspare Pisciotta, da Mannino e dallo stesso Terranova Antonino fu Giuseppe, il numero dei partecipanti al delitto di Portella della Ginestra aumenterebbe ancora.

Altro rilievo per contrastare le affermazioni dei picciotti intorno al numero di coloro che spararono dai roccioni della Pizzuta si credette di poter fare riferendosi alla deposizione resa al dibattimento dal capitano Ragusa che, all'epoca del delitto comandava il plotone di ordine pubblico (OP) in Piana degli Albanesi. Rilevò questo ufficiale dell'esercito le postazioni delle armi fra i massi della Pizzuta: undici disse di averne contate, numero che egli poté accertare in base ai mucchetti di bossoli rinvenuti, distanti l'uno dell'altro circa cinque metri (357 e segg. del verbale di dibattimento); ma chiarì successivamente che (409 dello stesso verbale), parlando di unidici postazioni non intendeva fare riferimento a persone, sibbene ad armi in genere. Da questo, che sarebbe stato un rilievo obiettivo, la difesa dedusse la rispondenza al vero delle affermazioni dei cacciatori che avevano visto undici persone; di quelle del gruppo Rumore che avevano visto un numero eguale di persone, della rispondenza al vero delle affermazioni del teste Acqua-

viva che disse di aver visto attraversare l'ex feudo Strasatto da un gruppo di undici persone. Ma non si tenne conto che dal numero dei mucchetti dei bossoli non può dedursi il numero delle persone che si appiattarono fra i roccioni della Pizzuta per sparare contro la folla la mattina del primo maggio 1947. Poiché è da farsi, a questo proposito, un rilievo in base alle affermazioni degli stessi picciotti. Non tutti costoro spararono stando fra i massi della montagna. Tinervia Francesco (93/E) disse che egli, con Russo Angelo, inteso « Angelinazzu », insieme con il quale si trovò, non sparò neppure un colpo, perché ad essi era stata attribuita una funzione di vigilanza, per « vedere se veniva la giustizia »; Sapienza Giuseppe (98-99/E) escluse di avere sparato, non avendo saputo fare scattare il moschetto; Terranova Antonino di Salvatore disse di avere fatto partire quel solo colpo il cui proiettile trovavasi nella canna dell'arma, poiché questa gli era stata caricata da Giuliano quando costui gliene spiegò il funzionamento (117 retro vol. E); Buffa Antonino (129/E) sparò soltanto tre colpi; Musso Gioacchino, dato lo incarico particolare a lui affidato di portare la cassetta delle munizioni del fucile mitragliatore, non sparò neppure un colpo; Cristiano Giuseppe (112/L), malgrado le spiegazioni avute intorno al funzionamento dell'arma, non la seppe fare funzionare; Russo Giovanni ai carabinieri disse di avere sparato un solo colpo per il cattivo funzionamento dell'otturatore (127/L); Pretti disse che aveva sparato in aria con la pistola che pure gli era stata data da Giuseppe Cucinella (81 retro vol. E). È evidente, quindi, che dal numero delle postazioni, o meglio dal numero dei mucchetti di bossoli rinvenuti dal Ragusa, non può certamente essere dedotto il numero di coloro che furono fra i roccioni della Pizzuta. Non va del tutto trascurata un'affermazione fatta dallo stesso capitano Ragusa; notò costui, e la circostanza riferì dopo aver rilevato che sui costoni della Pizzuta e precisamente nel luogo in cui dovette essere collocato il fucile mitragliatore, della paglia, segno certo che qualcuno dovette in quel luogo aver passato la notte. Che ivi si sia trovato alcuno a trascorrere la notte, la Corte non ha elementi di sorta per potere fare precisa affermazione; ma la circostanza affermata dal teste Ragusa non può non essere menzionata, perché essa può significare che altre persone, una o più non ha interesse, possono aver raggiunto la contrada Portella della Ginestra separatamente dal grosso della spedizione e che può esservi stato anche uno o più quadrupedi per il trasporto delle armi, delle munizioni, nonché del vettovagliamento dei componenti della colonna.

A proposito del numero delle persone che presero parte alla esecuzione del delitto di Portella della Ginestra può, con la maggiore attendibilità, sostenersi che anche sulla Kumeta si trovarono persone nella mattinata del primo maggio. Più testimoni ne parlarono in dibattimento: Riolo Antonino (355), il carabiniere Salerno (48/D), Petrotta Vincenzo (375), Parrino (381 retro), Di Lorenzo Giuseppe (467). E quelli della Kumeta non potevano essere che compagni di coloro che si trovavano sui roccioni della Pizzuta. Fece questa affermazione precisa il cacciatore Fusco per avere la circostanza appresa da colui che lo tenne, con gli altri tre cacciatori, sotto la minaccia di un fucile, allorquando fecero tutti e quattro porre nel fossato formato accanto ad uno dei tanti massi che si trovano nella montagna Pelavet (321 retro). Risulta anche da una affermazione fatta dal dottore Di Maria il quale apprese direttamente da Giuliano che tutto era stato predisposto, perché altre persone, oltre quelle che si trovavano sulla Pizzuta, si trovassero sulla Kumeta. E che vi fossero anche persone sulla Kumeta si desume da questa circostanza: disse il cacciatore Fusco che colui, che a lui pareva fosse il capo tra coloro con cui fecero incontro la mattina del primo maggio, portava una specie di sirena (321 e 356) con la quale avrebbe dovuto essere dato il segnale di allarme, secondo quanto egli stesso aveva appreso da uno di coloro da cui furono custoditi. Sirena che fu fatta funzionare, come afferma il cacciatore Riolo An-

tonino (356 retro) ed egli apprese quel suono come quello di cessato allarme.

Ora il possesso di uno strumento con cui doveva essere dato un segnale, da una parte, il fatto che il suono vi fu, dall'altro lato, sono il segno più evidente che quel suono doveva servire di avviso alle persone che stavano ad una qualche distanza, poiché, l'avviso di cessare il fuoco, non poteva essere dato a coloro che erano tra i roccioni della Pizzuta, perché, per costoro, sarebbe stato sufficiente darlo a voce. Potrebbe osservarsi che Giuliano, nel suo primo memoriale accennò alla mancanza degli uomini che egli aspettava di vedere sul pizzo della Ginestra e che non vide; ma se così fosse stato, egli non avrebbe avuto la necessità di far funzionare la sirena od altro strumento acustico per fare intendere che si doveva cessare il fuoco.

Che quelli che trovavansi sulla Kumeta possano non aver sparato, secondo quanto si disse nella fase scritta del processo ed anche in quella dibattimentale da coloro che furono i feriti o da coloro che videro sparare, non ha rilevanza giuridica di sorta. Ma non è mancato, in dibattimento, anche alcuno che fece l'osservazione da cui risulta che anche dalla Kumeta si sparò: Schirò Giacomo, che fu l'oratore di occasione, disse in istruttoria (34-35/D) che egli percepì che si sparava anche dalla montagna Kumeta e che, ritornato il giorno tre maggio, che era poi quello stesso in cui rendeva la sua deposizione al magistrato, aveva potuto constatare che sul podio, dal lato opposto alla Pizzuta, si notavano tracce di proiettili. È vero che nel dibattimento modificò la dichiarazione resa nella fase istruttoria dicendo che si trattava di un equivoco in cui era caduto a causa dello stato di animo in cui si era trovato anche nel giorno in cui aveva reso la dichiarazione (384), ma vi è in atti la deposizione del teste Borruso Nunzio (267/D), il quale fin dal momento in cui rese la dichiarazione disse di aver visto sparare anche dalla Kumeta e tale circostanza confermò in dibattimento (427). E vi fu anche chi vide le persone, che aveva notato sulla Kumeta, ritornare, in fila indiana, verso San Giuseppe Jato, a sparatoria finita (375).

Ancora altre osservazioni furono fatte per fare disattendere le dichiarazioni dei picciotti e dello stesso Gaglio « Reversino », ai carabinieri; nessuno di essi menzionò fra i presenti alla riunione avvenuta in contrada Cippi i fratelli Pianelli, come nessuno fece menzione della presenza, nella stessa contrada, del bandito conosciuto con il soprannome di « Fra Diavolo » o « Re della montagna » o con l'altro di « Totò il palermitano », soprannomi che nascondono il pericoloso pregiudicato Salvatore Ferreri. Si gridò, si ripetette in tutti i toni che nelle dichiarazioni dei picciotti questa era la lacuna più rilevante, che, da sola, poteva servire a denunciarne la inattendibilità. Eppure della partecipazione di costoro al delitto di Portella della Ginestra non è a dubitare in maniera alcuna dopo che di essa parlò alla Corte il tenente colonnello Paolantonio per la confidenza ricevuta dagli stessi fratelli Pianelli e dopo che della partecipazione del Ferreri ebbe a dire Terranova Antonino fu Giuseppe nell'interrogatorio scritto, il primo che egli subì ad opera del magistrato.

Nulla di strano può essere rintracciato nella mancata indicazione dei fratelli Pianelli e del Ferreri alla riunione in contrada Cippi. I picciotti, interrogati in dibattimento, affermarono, i più, di aver conosciuto i fratelli Ferreri, come affermarono di non aver mai conosciuto il Ferreri, perché estraneo all'ambiente di Montelepre e, quindi, non individuabile da essi. Ma dalla mancata indicazione dei Pianelli a Cippi non può dedursi la conseguenza che la difesa ne trasse.

I fratelli Pianelli possono bene essersi riuniti alla colonna che si pose in marcia a notte quasi calata, quando si era allontanata dalla contrada Cippi; come possono averla raggiunta in un qualunque posto del lungo tragitto che conduce da Cippi a Portella della Ginestra; possono essere stati coloro che passarono la notte sulla paglia di cui il teste Ragusa trovò traccia precisa fra i roccioni della Pizzuta.

I fratelli Pianelli si trovavano spesso, per non dire sempre, dietro al Ferreri e Giuliano li aveva posti accanto a costui per seguirne i movimenti. Giuliano, vi fu un momento in cui ebbe ragione di diffidare della sincerità del Ferreri ed appunto per poterlo meglio sorvegliare, essendo egli stato lontano per certo tempo dalla banda, pose accanto al Ferreri i Pianelli, i quali subirono appunto, a causa della vigilanza esercitata sul Ferreri, il conflitto che costui ebbe nella zona di Alcamo ed in cui essi stessi, insieme con Ferreri padre ed uno zio di « Fra Diavolo », perdettero la vita in conflitto con i carabinieri guidati dal capitano Gianlombardo.

Si è accennato a proposito della confessione di Gaglio « Reversino » ad una ragione di inattendibilità della confessione da lui fatta, esclusiva per lo stesso, e la si fece consistere in questo: non vi è concordanza nell'indicare la ragione che indusse Gaglio alla confessione. Nel rapporto del nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia (15) si scrisse che Gaglio « Reversino » si determinò alla confessione: « in un momento di smarrimento di animo, si direbbe anche di resipiscenza, non raro nei delinquenti, che avvinti dalla loro responsabilità non vedono altra via di scampo, visibilmente emozionato ed imprecando contro Giuliano, disse di essere disposto a palesare un grave fatto ». Nella deposizione orale il maresciallo Lo Bianco disse, invece, che Gaglio « Reversino » si determinò alla confessione, perché credette alla promessa fattagli di favorirne l'evasione, concludendo che in sostanza, l'imputato fu preso in giro.

Sia vera la prima enunciazione fatta nel verbale per dare la spiegazione della confessione, sia vera, invece, quella indicata nella deposizione orale non interessa alla corte accertare, trattandosi di motivi del tutto interni che sfuggono alla valutazione della corte stessa, la quale non può andare ricercando quale fu il motivo interiore per cui Gaglio « Reversino » si decise a fare la confessione, la quale è quella che risulta dagli atti processuali e di cui la corte deve accertare la rispondenza al vero.

Il difensore del maggior numero degli imputati, e dei maggiori fra costoro, osservò che alle confessioni ed alle chiamate in correità fatte dai così detti picciotti non può essere data fiducia alcuna, siano esse fatte ai carabinieri o contenute negli interrogatori al giudice, perché in nessuna di esse si contiene la menzione del gruppo di undici persone od anche di dodici che, compiuto il delitto in contrada Portella della Ginestra, si allontanò attraversando l'ex feudo Strasatto ed incontrando il campiere Busellini di cui procedettero al sequestro e, in un momento successivo, alla uccisione. Che un gruppo di undici persone, proveniente dalla contrada Portella della Ginestra, abbia attraversato l'ex feudo Strasatto dirigendosi verso la Cannavera non può davvero essere posto in dubbio; i testi Arrigo Giovanni (437), Bonsignore Antonino (596 dibatt.) furono a questo proposito precisi. Essi videro un gruppo di undici persone attraversare l'ex feudo Strasatto riconoscendo, in mezzo al gruppo, il solo campiere Busellini, il quale era senza il solito fucile, mentre gli altri erano tutti armati, anzi uno portava due armi. Gruppo di persone che, senza però il campiere, era stato già, in precedenza, notato da Rumore Angelo ed altri, visto provenire da una direzione che poteva essere anche quella di Portella della Ginestra ed avviarsi, attraverso il sentiero, verso la strada che mena da Palermo a San Giuseppe Jato da cui, poi, pervennero all'ex feudo Strasatto.

Ma non è esatto che nessuno dei picciotti non parlò di questo gruppo di persone; la maggior parte di essi, appena consumato il delitto di Portella della Ginestra, fu messa in libertà e, quindi, da soli, ovvero in compagnia degli imputati grandi, presero la via del ritorno verso Montelepre; qualche altro, come Sapienza Vincenzo e Pretti si avviarono verso Partinico; ma vi furono di coloro che parlarono di un gruppo che si avviò verso la contrada Sagana, ove fu fatta la consegna delle armi e delle munizioni residuate dal compimento dell'azione. Ed è

da dirsi che anche vi è alcuno che fece il nome di coloro che composero il gruppo. Non indicarono completamente le generalità degli undici che complessivamente formarono il gruppo, ma vi è alcuno che ne indicò anche sette.

Che anzi deve dirsi che la osservazione fatta dal difensore è contro la propria tesi intorno al numero di coloro che parteciparono al delitto di Portella della Ginestra; undici furono coloro che attraversarono l'ex feudo Strasatto, altri si avviarono verso Partinico, altri ritornarono, da soli o in compagnia di alcuno dei grandi. Quindi il numero di coloro che si trovarono a Portella della Ginestra è diverso, perché maggiore di quello indicato da Giuliano e da alcuno degli imputati « grandi » nella prima indicazione data di coloro che spararono a Portella della Ginestra.

Nel caso di cui la corte si occupa, dopo le dichiarazioni rese agli agenti di polizia giudiziaria dai picciotti, costoro resero i loro interrogatori ad un magistrato, anzi a due magistrati e non più fra le mura di una caserma, ma nei locali del palazzo di giustizia di Palermo. È rilevante dire a proposito di questi interrogatori che lo scrupolo che il magistrato ebbe nello interrogare i singoli picciotti, arrivò fino al punto da premettere ad alcuni degli interrogatori e da concluderli con l'avvertenza che l'interrogando trovavasi avanti al magistrato e che era egli perfettamente libero di confermare quanto aveva prima dichiarato, come era parimenti libero di negare quello prima affermato agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sarà stato, forse, questo il primo processo in cui un magistrato fa una simile avvertenza, anzi, in cui una simile avvertenza sia contenuta in un processo verbale di interrogatorio. Segno evidente codesto della scrupolosità del magistrato, conscio, come egli era, della gravità delle imputazioni che a ciascuno dei picciotti si faceva e segno, non meno evidente, della grande rilevanza che le dichiarazioni dei picciotti avevano.

Ma anche di questi interrogatori si contestò la spontanietà. Certamente non più si fece riferimento a percosse, a torture, al sistema della cassetta che si disse largamente usato nella caserma di San Vito o della legione dei carabinieri di Palermo, ma al fatto che i picciotti ritenevano di trovarsi innanzi ad un commissario di pubblica sicurezza al quale non potevano fare che dichiarazioni conformi a quelle fatte ai carabinieri, ed alla preoccupazione che, non confermando quanto prima avevano dichiarato, avrebbero potuto essere riconsegnati ai carabinieri e, quindi, essere sottoposti a nuove torture, a nuove sevizie, a nuovi maltrattamenti.

Ma si tratta di affermazioni che sono smentite dagli atti processuali: ciascuno dei picciotti sapeva, per le avvertenze che a lui venivano fatte, che trovavasi avanti ad un magistrato; quindi, anche se, in un primo momento, alcuno poté pensare o supporre che coloro avanti a cui si trovavano fossero niente altro che commissari di pubblica sicurezza, questa supposizione dovette scomparire allorquando fu detto che, invece, trovavasi avanti al magistrato. E tanta preoccupazione di essere restituiti ai carabinieri non ebbero Gaglio, Cristiano e Russo « Marano », che, avanti al giudice smentirono quanto avevano ai carabinieri riferito.

Il che significa che nessuno dei tre ebbe la preoccupazione di poter essere sottoposto a nuove sevizie, maltrattamenti e torture e neppure pensò di trovarsi alla presenza di un commissario di pubblica sicurezza e perciò nella condizione di poter ne gare quello che prima aveva affermato.

Né uno stato di preoccupazione poteva in essi determinarsi per la presenza nei locali del tribunale, ovvero anche nei corridoi dell'ufficio di istruzione, di carabinieri, poiché essi si trovavano già in istato di arresto e, quindi, esaurito il compito per cui erano stati fatti arrivare nei locali giudiziari, dovevano essere tradotti alle carceri. Ma neppure la presenza dei carabinieri nei corridoi dell'ufficio di istruzione costituì per Gaglio « Reversino », per Cristiano e per Russo « Marano » preoccupazione per sentirsi costretti a confermare quello che ai carabinieri avevano dichiarato in un primo momento.

Ma della smentita di Gaglio può bene essere indicata la ragione: Lo Bianco aveva a lui fatto promessa di favorirne la evasione; egli si vide, invece, avanti al giudice e pensò che, smentendo quello che aveva detto in precedenza, potesse sottrarsi alle conseguenze che dalle ammissioni derivavano. Gli altri poterono pensare che la sola via di salvezza potesse essere data dal negare ogni loro partecipazione al delitto.

Altro argomento per negare fondamento alle dichiarazioni fatte dai picciotti ai carabinieri e poscia al magistrato si fu questa: essi non avevano una causale per partecipare al delitto di Portella della Ginestra. Giuliano, si disse, poté operare come operò dai roccioni della Pizzuta contro la folla riunita nella vallata sottostante, per difendere il feudo od il latifondo, per denaro, ovvero anche per procurare a sé stesso ed ai compagni di banditismo la libertà, ma nessuna di queste causali si addice ai picciotti. Non quella relativa alla libertà da ricuperare, perché essi si trovavano in istato di piena e completa libertà, non essendo, a quel tempo, alcun mandato dell'autorità giudiziaria che importasse limitazione della libertà personale; non per denaro, perché quella purchessia modesta somma che alcuno di essi ricevette non fu tale da poter determinare alcuno alla consumazione di così grave delitto; non la difesa del feudo, essendo essi tutti estranei alla organizzazione economica formata attorno al feudo; neppure per mandato avuto da altri, perché, se per mandato operò Giuliano, il mandato non va al di là di costui.

Dalla mancanza di una causale che fosse idonea a spiegare la partecipazione dei picciotti al delitto di Portella della Ginestra, si dedusse l'affermazione della impossibilità che abbiano potuto essere loro le affermazioni fatte ai carabinieri e, poscia, ripetute al giudice.

Erronea conseguenza tratta da una affermazione che risponde a verità: i picciotti non avevano alcuna causale propria per partecipare alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, poiché nessuna di quelle avanti enunciate ad essi si addice. Ma da questo non può dirsi siano stati essi estranei al delitto che ad essi fu contestato. A suo tempo la Corte dirà quale fatto portò i casì detti picciotti sui roccioni della Pizzuta per sparare contro la folla che si era radunata nella vallata sottostante per solennizzare la ricorrenza della festa del lavoro.

Ma i difensori degli imputati e questi stessi non si limitarono ad investire in pieno le dichiarazioni fatte ai carabinieri, nella speranza di poterle fare crollare nella loro consistenza; investirono in pieno anche l'opera del magistrato che si occupò della istruzione del procedimento penale per quanto era avvenuto a Portella della Ginestra e per quello che era stato fatto contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo.

Tutto lecito fecero gli imputati in questo processo; non vi è alcuno che sia stato risparmiato fra tutti coloro che dei delitti, di cui la Corte si deve occupare, si interessarono. Messana, Verdiani, Coglitore, che furono a capo dell'ispettorato di pubblica sicurezza, Paolantonio, Lo Bianco, Calandra, Santucci furono aspramente criticati nella loro attività od inattività; non fu risparmiato neppure il magistrato che si occupò della istruzione del processo. Gli imputati gli attribuirono di non aver fatto niente altro che leggere quanto essi avevano dichiarato ai carabinieri e ridurlo, poi, con parole proprie, nei verbali che contengono gli interrogatori che risultano dagli atti; superarono ogni limite consentito dal diritto della difesa, quando attribuirono all'istruttore del processo, non soltanto la inosservanza delle norme che devono regolare la esplicazione dell'attività istruttoria, che segreta vuole il codice di diritto processuale sia, ma segreta non si volle fosse, o perché agli interrogatori assistette qualche ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero, perché la porta dell'ufficio di istruzione non era chiusa, in modo che era consentito, a chi stesse nei corridoi, di poter percepire quello che l'interrogando andava riferendo al magistrato. Ma attribuirono

allo stesso magistrato anche violazioni di norme giuridiche che sono penalmente sanzionate.

L'audacia degli imputati non ebbe limiti, fu tale e tanta che si spinse alcuno, come Russo Angelo, inteso « Angelinazzu », a dire che il giudice aveva fatto inserire nel verbale di interrogatorio circostanze che egli non aveva in alcun modo riferito; Cristiano Giuseppe, pure confermando la circostanza di aver avuto rivolta da Russo Giovanni la domanda se egli era stato richiesto da alcuno dei latitanti per presentarsi in contrada Cippi, negò di avere detto al giudice che egli aveva ammesso la circostanza di essere stato a Portella della Ginestra. Così Tinervia Giuseppe negò di aver fatto un confronto con Sapienza Vincenzo, pur riconoscendo che la sottoscrizione che si trova in calce all'atto, fu da lui apposta (120 retro verbale dibatt.); Sapienza Vincenzo (122 retro) negò di aver detto al giudice dello sfregio alla sede del partito comunista di Borgetto, negò di aver avuto l'avvertimento che egli trovavasi davanti al magistrato e che, quindi, poteva dire quanto credeva nell'interesse della propria difesa, negò di aver detto, in confronto con Musso, di aver preso parte all'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto; Terranova Antonino di Salvatore disse di avere al giudice affermato la propria innocenza (127 verbale dibattimento), che il magistrato aggiunse o modificò qualche cosa di quanto era stato detto ai carabinieri per far vedere che l'interrogatorio non rispondeva in tutte le sue parti alle affermazioni fatte ai carabinieri e disse che fu il giudice che spinse Musso a fare qualche affermazione (128). Musso spiegò le affermazioni che si trovano nel verbale di interrogatorio con la minaccia fatta dal giudice di farlo ritornare a Palermo (135); Buffa Antonino negò di avere avuto quell'avvertimento che si legge nel verbale di interrogatorio (139 retro).

E la pervicacia nel negare quello che avevano detto al magistrato arrivò al punto da negare quelle circostanze su cui potevano ben poggiare la propria difesa. Poiché non è mancato tra gli imputati alcuno che, pure avendo al giudice dichiarato di essere stato a Portella della Ginestra a compiere il delitto che ivi fu consumato, per paura di subire qualche rappresaglia da parte del capo della banda o di altro della banda Giuliano, negò parimenti tale circostanza. Può bene dirsi che gli imputati, specie i picciotti, furono invasi dal furore di negare completamente tutto quello che avevano in un primo momento affermato, nella lusinga che, negando in pieno tutto, la loro situazione si sarebbe modificata.

Ora, risulta dagli atti del processo che in tutti o quasi in tutti i verbali di interrogatorio raccolti dal magistrato gli imputati furono da questo avvertiti che trovavansi davanti ad un magistrato e che, quindi, potevano confermare, come potevano modificare o addirittura negare quanto già essi avevano dichiarato ai carabinieri. A fol. 93 retro del volume indicato con la lettera « E », a proposito dell'imputato Tinervia Francesco è detto: « si dà atto che a questo punto si ricorda all'imputato che egli si trova davanti al magistrato invitandolo a dire altre circostanze che egli, in coscienza, ritenga di dover prospettare in sua difesa » ed è aggiunto: « l'imputato, singhiozzando, risponde: mi ha rovinato "Reversino" e vi sono stato per paura ». Anche a Sapienza Giuseppe di Tommaso (100 retro/E) fu ripetuto l'avvertimento che trovavasi davanti al giudice e poteva prospettare circostanze in propria difesa. Ed altrettanto si trova a pagina 118/E a proposito dell'interrogatorio di Terranova Antonino di Salvatore, e, poi, di Musso (fol. 136 retro vol. E) ed ancora di Pisciotta Vincenzo (157 retro/E).

Non può, quindi, dirsi che essi, quando furono presentati al giudice e nei locali del palazzo di giustizia di Palermo sapessero o pensassero di trovarsi davanti ad un commissario di pubblica sicurezza e non davanti ad un magistrato e non può essere vero che quanto essi andavano al magistrato riferendo derivava dalla preoccupazione di potere, qualora non avessero confermato quanto prima avevano detto, essere ricon-

segnati ai carabinieri e potessero, quindi, essere nuovamente sottoposti a quei maltrattamenti, a quelle torture che largamente, poi, descrissero in dibattimento.

Quando i picciotti si trovarono dinanzi al giudice, essi si trovarono in un ambiente in cui predominava, in modo assoluto, la tranquillità ed esulava ogni preoccupazione ed era tale da suscitare, invece, la più ampia confidenza. Ed è dovuto principalmente alla confidenza nella persona e nell'ufficio che può trovarsi la spiegazione che vi sia stato alcuno fra gli imputati che disse: quanto ho detto prima lo ho detto per le legnate (161/E); ed altro replicare: « anche io lo ho detto per le legnate, ma è la verità » (161/E); altro disse: « ci siamo rovinati tutti e ci stiamo infossando » (151/E); ed altro ancora: « la verità vera è che ci eravamo tutti e c'era anche " Reversino " » (151/E) e che fu possibile a due, che pure avevano fatto ampia narrazione di quanto era avvenuto il 30 aprile ed il primo maggio, negare davanti al giudice, quanto prima avevano affermato. Questo ultimo rilievo serve a dimostrare l'assoluta libertà da qualunque preoccupazione in cui si trovavano Russo Giovanni e Cristiano Giuseppe e lo stesso Gaglio « Reversino », il quale pure negò al giudice quanto aveva prima dichiarato al nucleo dei carabinieri.

Gaglio « Reversino », rendendo il suo secondo interrogatorio al magistrato, apportò delle modificazioni alle dichiarazioni rese ai carabinieri ed esattamente le seguenti: che Mazzola Vito ebbe a dargli la comunicazione che Giuliano intendeva parlargli in contrada Cippi; l'invito gli fu recato la mattina del 30 aprile ed egli vi si recò verso mezzogiorno, mentre nell'interrogatorio disse che l'invito gli era stato fatto da Cucinella Giuseppe, in una sera degli ultimi giorni di aprile e per l'indomani e che egli vi si recò verso mezzogiorno.

Non era necessario egli apportasse tali modificazioni, perché egli stesso escluse, nel secondo interrogatorio, la presenza del Mazzola Vito.

Gaglio non negò avanti al giudice di avere riferito agli ufficiali di polizia giudiziaria quei particolari che si leggono nelle dichiarazioni che questi raccolsero; per giustificare quei particolari non poté dire altro che li aveva inventati e che aveva fatto quei nomi che nelle dichiarazioni si leggono, perché si trattava di persone notoriamente conosciute come affiliate alla banda Giuliano.

Curiosa coincidenza: i particolari riferiti da Gaglio come inventati, e cioè come un parto della fantasia di lui, trovano, invece, riscontro nella realtà.

E quando il magistrato gli fece osservare che quei particolari trovavano il loro pieno riscontro nella realtà, egli si limitò a dire che aveva potuto riferirli giacché aveva avuto occasione di apprenderli anche attraverso la lettura dei giornali, come se questi avessero avuto notizia della riunione di Cippi, della marcia verso Portella e degli appostamenti alla Pizzuta prima che egli rendesse le sue dichiarazioni ai carabinieri del nucleo centrale.

Sapienza Vincenzo, oltre che nello interrogatorio (75-79/E), ammise, in confronto con Pretti (84/E), di essere stato chiamato da Cucinella Giuseppe a partecipare all'azione di Portella della Ginestra e da Pretti per l'azione contro la sede del partito comunista di Borgetto e successivamente (esattamente il 16 agosto 1947, un giorno dopo il confronto con Pretti), ripetette in confronto con Gaglio « Reversino », di aver preso parte all'azione di Borgetto, negando di essere stato a Portella della Ginestra ed insistette in questa limitazione anche in confronto con Musso (141/E), ma poi, dopo che Gaglio (165/E) ammise di essere stato a Cippi, anche Sapienza Vincenzo, in confronto con Gaglio (168/E), ammise di essere stato a Cippi e di essere stato dispensato dall'andare a Portella, perché aveva fatto vedere il membro virile ammalato.

Musso Gioacchino fece al nucleo centrale dei carabinieri dell'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia un'ampia, piena, circostanziata narrazione dell'attività da lui spiegata, sia per l'azione di Portella della Ginestra, sia per l'azione spiegata contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato. Può dirsi che sia la più

ampia narrazione che in tutto il processo si trovi. E la narrazione ripetette al magistrato, quando fu interrogato, aggiungendo qualche particolare che nella dichiarazione extragiudiziale non si trova, come ad esempio, quella relativa all'impermeabile che Giuliano portava sulle spalle (134/E). E di essere stato a Cippi ed a San Giuseppe Jato ripetette nei confronti che ebbe con Buffa Antonino (137/E), con Buffa Vincenzo (140/E), con Gaglio Francesco (143/E), con Tinervia Giuseppe (144/E) pur aggiungendo, nei confronti di tutti, che egli non poteva specificare se fossero stati anche a Portella della Ginestra, perché, avendo fatto parte del gruppo di testa con Giuliano, Pisciotta Gaspare, Genovese Giovanni e Badalamenti Francesco, non si era trovato nella condizione di vedere come erano formati i gruppi che al primo seguivano. Ed è interessante ancora dire che in altro interrogatorio, da egli stesso voluto (182/E) confermò gran parte delle circostanze enunciate nel suo interrogatorio e precisamente di essere stato in contrada Cippi, di essere stato Giuliano a fare la distribuzione delle armi, di avere egli avuto una cassettina con munizioni, di essere andato verso Portella formando egli gruppo con Giuliano ed altri due di cui non ricordava più i nomi, dato il tempo trascorso (l'interrogatorio egli rese il 22 ottobre 1947), di avere avuto riconsegnato la cassetta ad azione esaurita, di averla abbandonata, per ordine ricevuto da uno di coloro che con lui si accompagnava lungo la via del ritorno, a due chilometri di distanza da Portella.

Ora, dopo avere enunciato tanti particolari delle azioni compiute, anche egli, in dibattimento, si adattò a ripetere che tutto quanto aveva detto era conseguenza delle percosse avute dai carabinieri e delle percosse non vennero distribuite loro quando si trovano davanti al magistrato.

Ma la Corte può dare la prova più piena e più convincente che quanto si trova contenuto nei vari verbali di interrogatorio ebbe una sola fonte: le dichiarazioni rese dai singoli imputati. La Corte si trova costretta a fare un lavoro addirittura paziente, minuzioso per confrontare le dichiarazioni rese al nucleo dei carabinieri con gli interrogatori resi al magistrato, per dimostrare che questi ultimi contengono delle circostanze che nelle prime non si trovano. Ed in questo esame due soltanto degli interrogatori saranno messi da parte: quelli che furono resi coloro che anche avanti ai carabinieri negarono ogni partecipazione al delitto di Portella della Ginestra; precisamente quelli di Buffa Vincenzo e di Gaglio Antonino inteso « Costanzo ».

Sapienza Vincenzo riferì al giudice che nel giorno successivo a quello in cui ebbe il primo colloquio con Cucinella Giuseppe ebbe l'invito a partecipare ad un'azione contro i comunisti, egli si recò a lavorare presso il calzolaio Pizzurro, di cui era garzone; di avere avuto praticata un'iniezione di penicillina da certa « zia Rosalia » « crapara »; di conoscere Gaglio inteso « Reversino », perché a costui aveva avuto occasione di riparare qualche paio di scarpe. E, parlando di Gaspare Pisciotta, indicò costui come « Gaspano Chiaravalle ». Circostanze tutte che non potevano essere a conoscenza del magistrato istruttore e che da costui non potevano essere conosciute, perché non vi era atto del processo che tutte, od anche una soltanto di quelle circostanze, contenesse.

Pretti (181/E) disse che Giuliano, pronunciando quelle parole con cui chiese ai convenuti in contrada Cippi il loro aiuto nella lotta contro i comunisti, non accennò di avere avuto mandato da parte di alcuno per compiere l'azione che si era proposto di compiere; disse di avere visto, in contrada Cippi, degli equini; che coloro che arrivarono in contrada Portella della Ginestra portavano delle bandiere; disse di un segnale dato da Giuliano quando si sparò; che egli sparò in aria; accennò al numero delle persone che spararono: una ventina; rettificò un'affermazione fatta da Sapienza Vincenzo nel senso che egli ammise di essersi recato a chiamarlo, quando si trattò di andare a compiere l'azione contro la sede del partito comunista di Borgetto e non pure l'azione da compiere a Portella

della Ginestra (83 retro/E); accennò anche a « facce estranee » viste in contrada Cippi ed allo insegnamento ricevuto, una prima ed una seconda volta, per apprendere il funzionamento dell'arma che gli fu consegnata. Di nessuna di tali circostanze si trova menzione nella dichiarazione resa ai carabinieri e che non potevano, certamente, essere conosciute dal magistrato, perché le facesse inserire nell'interrogatorio, non risultando da alcuno degli atti processuali, che, fra l'altro, erano anche i primi ad essere raccolti dal giudice.

Tinervia Francesco riferì al giudice le parole pronunciate da Giuliano quando parlò ai convenuti in contrada Cippi e quelle che rivolse ai convenuti stessi: « c'è poco da studiare, non guardate né avanti, né indietro »; indicò, fra i presenti alla riunione di Cippi, un terzo dei fratelli Passatempo: Francesco ed a proposito di costui disse che, successivamente al fatto di Portella, era morto in conseguenza della esplosione di una bomba a mano rinvenuta tra le spighe. Riferì le parole che Terranova Antonino fu Giuseppe rivolse a Russo Angelo, inteso « Angelinazzu »: « se pare a te, adesso, incomincia a dormire, al tuo solito » (83 vol. E) e, parlando di Badalamenti Francesco disse che questi era inteso « u' frate di Pasquale » (92/E); accennò anche all'impermeabile che Giuliano portava sulle spalle, ai pantaloni di velluto scuro ed alla camicia all'americana (93/E); accennò al fatto che dal posto in cui egli trovavasi nascosto, era possibile vedere un tratto della strada che da San Giuseppe Jato porta a Monreale; del rapporto di affinità che poteva legare, prossimamente, Gaglio « Reversino » a Giuliano, essendo Gaglio fidanzato con Rosa Valoroso, cugina del capo dei banditi (91 retro/E). Circostanze queste che non si trovano neppure accennate nella dichiarazione resa ai carabinieri e che non risultano da alcun atto del procedimento penale.

Sapienza Giuseppe di Tommaso (97/E) parlò delle proteste fatte da lui, proprio a Giuliano, perché voleva ritornare a lavorare per i fatti propri (fol. 98 retro vol. E); disse che l'appostamento fra i roccioni della Pizzuta era avvenuto su un lungo tratto e che Terranova Antonino fu Giuseppe, quando nella vallata apparvero coloro che dovevano prendere parte alla celebrazione della festa, gli disse: « stanno arrivando i comunisti » e riferì anche la circostanza della promessa fatta in contrada Cippi da Giuliano di corrispondere un compenso a coloro che avrebbero preso parte all'azione; disse ancora che, allorquando si fece giorno, notò che le falde della montagna in cui si trovavano formavano una vallata attraversata da una strada e che di fronte vi era un'altra montagna.

Tinervia Giuseppe indicò la ragione della conoscenza che aveva di Giuliano e disse ancora che dal posto in cui trovavasi si vedeva, sia pure a tratti, la strada che da San Giuseppe Jato mena a Monreale (110 e seguenti/E).

Cristiano Giuseppe (154/E) disse di aver saputo da Russo Giovanni, inteso « Marano », che questi aveva partecipato all'azione di Portella della Ginestra e che ebbe rivolta la domanda se anche egli era stato chiamato, per caso, a parteciparvi, da uno dei latitanti. Peraltro aveva negato quello che aveva riferito ai carabinieri.

Musso Gioacchino, che pure ai carabinieri aveva fatto cenno della rappresaglia contro il congiuto Spiga Giovanni per avere costui opposto un rifiuto alla richiesta di farina per gli uomini di Giuliano fattagli da costui, narrò al magistrato i particolari di tale azione delittuosa; accennò all'impermeabile bianco che quella sera Giuliano portava sulle spalle durante la marcia verso Portella della Ginestra (fol. 134/E).

Ed anche nell'interrogatorio di Terranova Antonino di Salvatore si trova qualche cosa non riferita nella dichiarazione resa ai carabinieri. A costoro aveva detto che non aveva ricordo preciso se Mazzola Vito, dopo essersi allontanato da contrada Cippi per andare a sorvegliare il gregge, che si trovava a pascolare in vicinanza di quella contrada, avesse fatto, poi, ritorno; al magistrato fece, invece, una dichiarazione più circostanziata escludendo in modo reciso

che Mazzola fosse tornato in contrada Cippi (116 retro/E).

Buffa Antonino aggiunse nella dichiarazione al magistrato che dal posto in cui si nascose fra i roccioni della (Pizzuta ?) ebbe modo di notare, a tratti, la strada che da San Giuseppe Jato mena a Monreale; questa stessa circostanza riferì Pisciotta Vincenzo (156 retro/E), il quale disse al giudice delle indicazioni che, di Giuliano, a lui fece il fratello Francesco e chiese, poi, fosse corretta l'indicazione di Gaglio « Reversino » portato presente e Cippi e disse dell'impermeabile di Giuliano e dell'appostamento di Mannino.

È, a questo proposito, da fare un'osservazione che deve avere un peso non trascurabile. Quando i picciotti e Gaglio « Reversino » vollero indicare Gaspare Pisciotta, lo indicarono con tali generalità aggiungendo, qualcuno, il soprannome di Chiaravalle con cui egli stesso ammise di essere conosciuto, in dibattimento; Pretti e Sapienza Vincenzo, nei rispettivi interrogatori al giudice lo indicarono anche in modo diverso da quello con cui lo indicarono tutti gli altri: Gaspano Chiaravalle (fol. 81 e 76 retro del volume E).

Bisognò attendere, in dibattimento, che comparisse il testimone, capitano dei carabinieri Perenze (611 del dibattimento) per apprendere che Pisciotta Gaspare era anche chiamato « Aspano » e bisognò attendere che in dibattimento comparisse il sospettato mafioso Marotta Giuseppe (1154 verbale dibattimento) per avere, anche da costui, la conferma che Gaspare Pisciotta era conosciuto anche come « Aspano ». Vi è una certa differenza tra « Gaspano », indicazione fatta da Pretti e Sapienza Vincenzo ed « Aspano » di cui parlarono Perenze e Marotta, ma non può negarsi la quasi perfetta identità delle due indicazioni.

Tutto l'avanti detto serve a dimostrare ancora meglio che l'assunto degli imputati, secondo cui, il magistrato, quando procedette al loro interrogatorio, si limitò alla lettura delle dichiarazioni rese ai carabinieri ed alla loro riduzione con altre parole, non risponde per nulla al vero, ché anzi, gli atti in modo preciso smentiscono. D'altra parte, il rilievo ora fatto serve a dare la prova che quanto si contiene nei verbali di interrogatorio ebbe una sola fonte: gli imputati.

I difensori dei molti imputati furono davvero inesauribili nell'indicare le ragioni per cui alle affermazioni dei picciotti non è possibile prestare fiducia. Si fece osservare che fino al momento in cui Gaglio « Reversino » non rese le sue dichiarazioni al nucleo centrale dei carabinieri, i picciotti avevano mantenuto il più assoluto riserbo su quanto essi e gli altri avevano compiuto in contrada Portella della Ginestra, per cui, né in Montelepre, né altrove nulla era trapelato intorno a coloro che avevano operato a Portella. Che i picciotti abbiano mantenuto il più stretto riserbo intorno a quanto essi, in compagnia di altri, avevano fatto a Portella della Ginestra è esatto; nessuna circostanza, infatti, era stata appresa dagli ufficiali di polizia giudiziaria che fosse idonea a mettere costoro sulla via che poteva portare alla identificazione degli autori di quel grave delitto. Ma occorre ricordare che vi è uno dei picciotti: Musso (118/L), il quale accennò all'aperta minaccia che Giuliano a lui fece, avendogli prospettato che, qualora egli avesse parlato, a lui sarebbe accaduto quello che era accaduto al congiunto Spiga Giovanni, contro il quale Giuliano aveva sparato ferendo lo Spiga e causando la morte di un bambino ed il ferimento di altra persona. Peraltro spiegabile e giustificabile il silenzio in cui si chiusero i picciotti e lo stesso Gaglio « Reversino »: essi avevano preso parte alla consumazione di un grave delitto ed è più che naturale che l'autore di un delitto non vada riferendo a tutti di esserne stato l'esecutore. Ed è anche spiegabile che Giuliano abbia fatto la minaccia al Musso, solo che si ricordi che Musso fece parte del gruppo di testa di cui faceva parte lo stesso Giuliano, allorquando fu iniziata la marcia della colonna verso Portella della Ginestra, ed insieme con Giuliano intraprese, il Musso, la via del ritorno dopo quello

che era avvenuto a Portella della Ginestra. Ed il silenzio fu anche mantenuto dai quattro cacciatori che furono custoditi nelle immediate vicinanze della Pizzuta, proprio nel momento in cui venne consumato il delitto. Se negli ambienti della polizia si apprese qualcosa intorno alla presenza dei quattro cacciatori al momento della consumazione del delitto di Portella, ciò avvenne, non per opera dei cacciatori. Furono altri che fecero conoscere al maggiore Angrisani ed al commissario Guarino della presenza di Fusco, Riolo, Cuccia e Rischia in contrada Portella della Ginestra. Non va taciuto anche che, alcuno dei cacciatori parlò di minacce ad essi fatte onde mantenessero il segreto intorno a quanto avevano visto.

E deve avere anche rilevanza il fatto che, se i quattro cacciatori mantennero il riserbo intorno a quanto avevano visto, più assoluto dovette essere il mutismo dei picciotti che erano stati in contrada Portella della Ginestra agli ordini di Salvatore Giuliano e che, una qualsiasi parola che potesse ad essi sfuggire sul delitto, essendo tutti essi di Montelepre, poteva segnare la fine della loro esistenza.

Ma la Corte può spingersi anche più in là e può bene ammettere, accettando per buona l'affermazione dei picciotti fatta in dibattimento, che le dichiarazioni rese da Gaglio « Reversino » e da essi furono ottenute con metodi violenti adoperati dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Non ne deriverebbe, però, la inattendibilità delle dichiarazioni stesse; potrà dirsi soltanto che quelle rese agli ufficiali di polizia giudiziaria non hanno quel carattere di spontaneità che le confessioni normalmente, devono avere, ma non può dirsi ancora che esse non corrispondono a verità; potrà pure dirsi che, per la ritrattazione avvenuta, ed in modo completo nel dibattimento, viene a mancare anche il carattere della costanza, ma non può certamente dirsi che esse, soltanto per ciò, siano divenute inattendibili. Sarà diventato più difficile il compito, il dovere del magistrato che deve giudicare ma possono egualmente le confessioni fatte costituire legittima fonte del libero convincimento del giudice. Già la Corte di Cassazione, con sentenza 10 dicembre 1948 (in « La Giustizia penale », 1949, III colonna 114) ebbe ad affermare che non basta ad attenuare od a distruggere la forza probante della confessione o della chiamata di correo la certezza che vennero estorte con la violenza, anche se siano poi ritrattate; ma occorre, in tali casi, che il giudice vagli le une e le altre con maggiore rigore dando ad esse fede e fondamento su di esse il suo convincimento, quanto trovino corrispondenza nelle altre risultanze processuali e rivelino in esse sintomi di sincerità.

Ed è appunto in adempimento ad un tale maggiore dovere che alla Corte deriva dal fatto che i picciotti e Gaglio affermarono essere state le loro dichiarazioni conseguenza di metodi violenti adoperati contro di essi da ufficiali di polizia giudiziaria che la Corte si accinge ad esaminare le confessioni fatte in relazione agli altri risultati della complessa istruttoria compiuta, prima a Palermo e, poi, in dibattimento.

Notisi che la Cassazione nella massima avanti trascritta ha parlato di certezza che le dichiarazioni furono estorte con violenza; mentre nel caso in esame non può dirsi vi sia un solo elemento che serva a dare la prova che violenze furono usate contro i fermati. Ma questa Corte, come ha già detto, può andare più in là ed accogliere come provate le affermazioni degli imputati, poiché i risultati del pubblico dibattimento sono tali che consentono sia, senza titubanza, detto che il contenuto delle dichiarazioni che si dice siano state conseguenza di mezzi violenti, rispondono in pieno a verità. Può fare propria l'affermazione di uno degli imputati, precisamente di Tinervia Francesco (101/E); quando costui si trovò in confronto con Pretti Domenico disse: « anche io dissi tutto per le legnate, ma ho detto la verità ». In sostanza, in queste parole può dirsi sia riassunta la situazione che si è venuta a determinare attraverso le affermazioni dei picciotti. Essi furono percossi, essi fecero le dichiarazio-

ni che si leggono nei verbali che le contengono, ma quello che essi affermarono risponde a verità. E se vi è rispondenza a verità, più che essere disattese, devono esplicare l'efficacia probatoria che ad esse è propria.

La Corte, per pervenire alla conclusione della rispondenza a verità delle dichiarazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » ai carabinieri segue due diverse vie, che conducono entrambe ad una sola ed unica conclusione: essa esaminerà dapprima le dichiarazioni rese, in se stesse, le porrà in relazione alle affermazioni di altri che possono essere considerati i soli testimoni che assistettero a tutto lo svolgimento del delitto di Portella della Ginestra. Poiché non sarebbe esatto considerare il procedimento penale di cui la Corte si occupa, come procedimento penale cui facciano difetto i testimoni; questi vi furono e parlarono anche durante il dibattimento quando furono escussi. Dal confronto che la Corte si propone di fare, specialmente da quello con coloro che la Corte dice siano stati i testimoni del delitto deriverà la conferma delle dichiarazioni rese dai picciotti ai carabinieri, poscia confermate davanti al magistrato e, quindi, con la maggior tranquillità potrà dirsi che le dichiarazioni stesse contengono niente altro che la verità intorno alla preparazione ed esecuzione del delitto che Giuliano e la banda da lui capeggiata vollero fosse consumato dai roccioni della montagna Pizzuta.

Già una prima osservazione, che ha carattere preliminare deve essere fatta.

Le dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino » non si riducono a nude e semplici affermazioni intorno al delitto ed agli esecutori dello stesso. Si nota nella dichiarazione di ciascuno dei picciotti e dello stesso Gaglio « Reversino » un complesso davvero imponente di particolari che potrebbero anche ritenersi inutili o superflui per la formazione del convincimento della corte. Sono tali e tanti i particolari da cui sono arricchite le dichiarazioni stesse che può dirsi riesca addirittura facile la ricostruzione del delitto, anche se lo si voglia scomporre nelle sue varie fasi. Vi sono particolari che si riferiscono alla fase preparatoria, a quella esecutiva ed a quella che seguì a questa; particolari diversi da dichiarazione a dichiarazione, poiché la fase preparatoria del delitto ebbe la durata di tutto il giorno 30 aprile 1947, e fanno rivivere tutto quanto si operò in quella giornata. Attraverso le dichiarazioni può anche essere seguita la faticosa marcia che portò la colonna di coloro che dovevano prendere parte alla esecuzione del delitto, dalla contrada Cippi alla contrada Portella della Ginestra che doveva essere la meta da raggiungere, attraverso sentieri di montagna aspri ed impervi. Dovette essere davvero faticosa ed aspra la marcia, se fu necessario interromperla con soste della durata di mezz'ora ciascuna e dovette essere stato intenso il travaglio e grande la stanchezza, perché fu lunga l'attesa fra i roccioni della Pizzuta. E deve essere stato anche precipitoso l'allontanamento dalla contrada Portella della Ginestra dopo la consumazione del delitto, perché i picciotti, specialmente, che per la prima volta si trovarono a consumare violazione di norme penalmente sanzionate, ebbero premura di raggiungere le rispettive abitazioni, presentare ai familiari le ragioni più idonee per giustificare l'assenza da casa per tutto il giorno precedente ed anche per quello successivo.

Così nelle dichiarazioni dei picciotti si trova indicato ad opera di chi fu indotto a recarsi in contrada Cippi; si trova la indicazione delle persone che ivi vide e con cui si trattennero durante la giornata del 30 aprile; quello che ognuno fece durante l'attesa in quella contrada, l'ora in cui ebbe inizio la formazione della colonna, l'inizio della marcia di avvicinamento a Portella della Ginestra, l'armamento proprio e quello degli altri, la composizione del gruppo di cui, ciascuno, fece parte ed in cui fu suddivisa la colonna, la indicazione delle contrade attraversate durante la marcia, delle soste fatte, dei paesi intravisti attraverso le luci, i particolari di quello che ciascuno fece

stando appiattato tra i roccioni della montagna Pizzuta, dello scompiglio che seguì allo sparo, tra la folla; la fuga da ciascuno intrapresa per allontanarsi dal luogo del delitto; le dichiarazioni da ciascuno fatte ai familiari per giustificare l'assenza prolungatasi per tanto tempo.

Si tratta di un complesso così importante di particolari che sono stati utili, utilissimi per una completa ricostruzione del delitto, ma che ai fini della polizia giudiziaria potevano essere considerati anche superflui, poiché agli indagatori interessava sapere chi erano stati gli esecutori del delitto, di cui andavano rintracciando gli autori. Poiché, se quei particolari od anche soltanto parte di essi non avessero, poi, trovato conferma nella realtà, tutto quanto gli ufficiali di polizia giudiziaria andavano comprendendo nella dichiarazione di Gaglio « Reversino » e dei picciotti, sarebbe stato inutilmente compreso.

Il riferimento dei particolari nelle singole dichiarazioni è così ricco e dovizioso che non può davvero pensarsi possa essere stato suggerito da coloro che le dichiarazioni andavano raccogliendo, a meno che non si pensi che gli ufficiali di polizia giudiziaria abbiano seguito coloro che marciarono da Cippi per raggiungere Portella della Ginestra, ovvero si siano giovati di una fitta rete di informatori scaglionata lungo la via e che poterono seguire le varie fasi dell'azione. Ma se alcuna delle due ipotesi fosse la vera, gli ufficiali di polizia giudiziaria non avrebbero fatto trascorrere ben quattro lunghi mesi prima di fare pervenire all'autorità giudiziaria il rapporto n. 37 in cui è contenuta la conclusione di un lungo e duro lavoro da essi compiuto per accertare gli autori del delitto. E le autorità di pubblica sicurezza, i governanti, il popolo italiano tutti erano ansiosi di sapere a chi doveva essere attribuito quel delitto che tanta commozione aveva destato.

Da parte della difesa si è chiesta alla corte l'indicazione di un solo elemento obiettivo nelle dichiarazioni dei picciotti, che potesse servire di controllo alle dichiarazioni stesse. La corte si trova nelle condizioni di poter rispondere alla richiesta della difesa degli imputati indicando, se non molti elementi obiettivi, certamente più di uno.

Disse, ad esempio, Russo Giovanni, inteso Marano, di essere stato chiamato da Terranova Antonino fu Giuseppe, da Pisciotta Francesco e da Candela Rosario, mentre ritornava da contrada Parrini per raggiungere la propria abitazione in Montelepre, e di essere stato invitato ad entrare nella casa del Terranova; di avere avuto offerto della pasta e delle lenticchie; disse di aver atteso, insieme con Terranova, in quella casa, che ritornassero Candela e Pisciotta Francesco, che si erano temporaneamente allontanati; di essere usciti, appena i due fecero ritorno e che l'uscita avvenne attraverso la finestra del giardino sottostante. Fu accertata l'esistenza della finestra che dà direttamente nel giardino attraverso la testimonianza del maresciallo di Montelepre e, quindi, conoscitore di quel paese (401 retro). Lo stesso imputato Terranova ammise la circostanza della finestra.

Si disse da tutti i picciotti che i banditi, cioè gli effettivi alla banda Giuliano, erano armati di mitra (fogli 41-88-97-103-110-116-135 vol. L e 93/E), circostanza, questa dell'armamento, ammessa da Terranova Antonino fu Giuseppe (88/R) e Mannino (allegato 7 al volume E), mentre ad essi furono distribuiti soltanto moschetti prima che fosse fatta la divisione in gruppi, di coloro che erano convenuti in contrada Cippi e prima che avesse il suo inizio la marcia. Attraverso la relazione di perizia eseguita sui proiettili, o meglio sui bossoli rinvenuti in contrada Portella della Ginestra fu accertato che furono adoperati anche moschetti militari.

Riferì Gaglio « Reversino », riferirono anche Pretti (57/L), Sapienza Vincenzo (78/L) nelle rispettive dichiarazioni ai carabinieri che, mentre Giuliano si dispose con il fucile mitragliatore al centro della formazione, alcuni, tra cui essi stessi, si posero dietro delle rocce, mentre altri, che restavano più allo scoperto, costruirono dei ripari con delle pietre sovrapposte, lasciando

degli spazi a mo' di feritoie, potendo, così, stare al riparo (44/L). E questo sistema di ripari, accertato anche a proposito di altro delitto consumato dalla banda Giuliano, fu rilevato dai verbalizzanti anche in contrada Portella della Ginestra (1/L) e fu questo sistema di ripari uno degli elementi che fece, fin dal primo momento, intuire che alla consumazione del delitto non era estranea la mano di Giuliano.

Riferì al giudice, notisi al giudice, non ai carabinieri, Sapienza Giuseppe di Tommaso (98 retro/E) che, allorquando si ebbe la luce del giorno, egli poté vedere che le falde della montagna in cui si trovavano nascosti, formava una vallata attraversata da una strada e che di fronte era altra montagna; descrizione della località che risponde completamente ad esattezza, come poté essere accertato dalla corte in occasione dell'accesso giudiziario sui luoghi del delitto (578 retro verbale di dibattimento).

Disse Tinervia Francesco al giudice, notisi anche per questo imputato, al giudice, che dal posto in cui trovavasi si vedeva un tratto della via che unisce San Giuseppe Jato a Monreale ed a Palermo, e dalla Pizzuta si vede, a tratti, tale strada, come fu accertato anche in occasione dell'accesso giudiziario in contrada Portella della Ginestra (578 del dibattimento); e la stessa circostanza trovasi riferita, al magistrato, da Tinervia Giuseppe (112/E), da Buffa Antonino (128 retro/E), da Pisciotta Vincenzo (135 retro/E); tanto più rilevante l'affermazione di questo ultimo, in quanto egli disse che non ricordava se la valle fosse attraversata da una strada.

Altro elemento obiettivo che serve a dare la prova della veridicità delle varie dichiarazioni rese dai picciotti si trova in questo: Sapienza Vincenzo (77 retro/E) disse che Giuliano si era posto su rocce più elevate rispetto a quelle dietro cui egli si collocò; Tinervia Giuseppe (112/E) disse che in una roccia più elevata, rispetto a quella dietro cui aveva egli preso posto, si era collocato Taormina (Vito Pagliuso) ed uno dei fratelli Passatempo; Terranova Antonino (Nenè l'americano) a fol. 117 retro vol. E disse che dal posto in cui egli fu collocato non vedeva Giuliano. Ora, dagli accertamenti eseguiti dal tenente Ragusa risulta del tutto esatta l'indicazione data dai picciotti avanti menzionati: più in basso il Ragusa trovò otto postazioni di armi, avendo accertato l'esistenza di otto mucchietti di bossoli; più in alto trovò le tracce lasciate dal funzionamento di due moschetti militari italiani (357 dibattimento).

Sapienza Giuseppe (98/E) disse che vi furono coloro che sulla Pizzuta furono disposti in una posizione più elevata a quella che egli occupò, come vi furono altri che occuparono una posizione più in basso e che egli non poteva vedere tutte le persone che erano appostate, perché queste si disposero su un lungo tratto del costone. Il tenente Ragusa conferma in pieno la disposizione indicata dal Sapienza; egli rilevò attraverso i bossoli ed i caricatori rinvenuti che le postazioni delle armi erano state praticate in posizioni diverse: sul primo roccione era una postazione per fucile o moschetto mod. 91; ai piedi di questa postazione era altra, pure per fucile o moschetto mod. 91; ancora più in alto era altra per fucile mitragliatore ed ancora più in alto altra per moschetto mod. 91 (fol. 66 vol. A) ed in dibattimento chiarì che lo schieramento delle persone aveva avuto una lunghezza di metri 55, perché constatò la presenza di undici mucchietti di bossoli distanti l'uno dall'altro metri cinque.

Altro elemento obiettivo, che serve ancora a convincere della piena rispondenza al vero delle dichiarazioni fatte dai picciotti, si trova in questo: Pretti e Sapienza Vincenzo che furono i primi ad essere fermati dai carabinieri in conseguenza delle dichiarazioni del Gaglio « Reversino » aveva fatto, fecero ai carabinieri ampia e particolareggiata narrazione di quanto avevano operato a Cippi ed a Portella della Ginestra, di quanto avevano fatto dopo l'azione di fuoco che in quella contrada si era avuta. Presentati al magistrato fecero anche a questo ampio riferimento delle varie fasi del delitto, aggiungendo particolari che ai carabinieri non avevano detto. Nelle pri-

me ore del pomeriggio del giorno stesso in cui furono interrogati dal magistrato, questi procedette a nuova ricognizione della località in cui il delitto era stato consumato; essi indicarono il luovo in cui si erano nascosti e da cui avevano sparato; indicarono anche il luogo in cui si trovò Giuliano ed il luogo indicato corrispondeva esattamente a quello in cui erano stati rinvenuti i bossoli. Altrettanto fece Pretti che indicò gli stessi roccioni indicati da Sapienza.

Ma sono da menzionare altre circostanze le quali servono ancora di più a dare un preciso e pieno convincimento della rispondenza a verità delle affermazioni fatte dai picciotti e dallo stesso Gaglio « Reversino ».

Compiuta l'azione a fuoco dai roccioni della Pizzuta contro la folla che trovavasi raccolta nella vallata formata dalle due montagne, l'una di fronte all'altra: il Pelavet e la Kumeta, coloro che avevano preso parte al delitto si allontanarono da quel luogo come poterono; isolatamente i più, in compagnia di qualche affiliato alla banda Giuliano, altri; ma vi furono di quelli che seguirono una via che fu diversa, costituendo un gruppo.

Un gruppo fu notato dai quattro cacciatori, quando essi furono restituiti alla libertà, dopo essere stati costretti ad assistere alla consumazione del delitto; un gruppo composto di dodici persone fu notato da Rumore e da coloro che si trovavano con lui; parimenti un gruppo fu visto attraversare l'ex feudo Strasatto da Acquaviva e, fra coloro che lo formavano egli poté identificare soltanto il campiere Busellini. Di un gruppo parlarono più dei picciotti e Gaglio. Disse questi (45/L) che, compiuta l'azione a Portella della Ginestra, Giuliano provvide a caricare su di un mulo il fucile mitragliatore ed i moschetti che aveva fatto arrivare a Portella della Ginestra e che attorno a lui si trovavano quasi tutti i latitanti ed effettivi della banda. Ad un gruppo formato da Giuliano, Pisciotta Gaspare, Pisciotta Francesco, Passatempo Salvatore, Mannino, Terranova Antonino fu Giuseppe, Russo Angelo e di altri due o tre, che non ricordò chi fossero, accennò lo stesso Tinervia Giuseppe (106/L); a questo stesso gruppo accennò lo stesso Tinervia, quando consegnò alla « cappelluzza » il moschetto ed i caricatori; ad un gruppo accennò anche Terranova Antonino di Salvatore (100/L), di cui facevano parte Giuliano, il cognato, Passatempo Salvatore e Giuseppe ed altri, che egli indicò con la parola: amici; ad un gruppo fece riferimento il bandito Terranova Antonino fu Giuseppe (35/T) quando, nell'interrogatorio scritto, accennò alla uccisione del Busellini. Disse esattamente Terranova che Giuliano, i fratelli Passatempo, Pisciotta Gaspare e Ferreri, tornando in gruppo da Portella della Ginestra, incontrarono il campiere Busellini che fu, poscia, sparato da Ferreri. È da rilevarsi che i nomi fatti da Terranova Antonino fu Giuseppe, escludendo Ferreri che era sconosciuto ai picciotti, ricorrono nella indicazione delle persone che formavano il gruppo, secondo Tinervia e Terranova l'americano.

Si tratterà di una di quelle coincidenze che vanno considerate molto strane, tanto esse sono vicine alla realtà. Se fu una invenzione dei picciotti, ovvero un suggerimento degli ufficiali di polizia giudiziaria, si trattò di una invenzione tutt'altro che fantastica e di un suggerimento che trova pieno riscontro nella realtà quale fu riferita da persona tutt'altro che sospetta, tanta era l'autorità di cui era investita nella banda Giuliano, tanta fu l'accortezza e l'intelligenza, di cui dette prova durante lo svolgimento del dibattimento: Terranova Antonino fu Giuseppe, capo di una delle squadre che componevano la banda di cui il capo era Salvatore Giuliano.

Ancora; Musso, allorquando parlò della distribuzione dei convenuti in contrada Cippi, in gruppi che, poi, iniziarono la marcia verso quella contrada che doveva essere la meta del viaggio intrapreso, in relazione alle persone che componevano il gruppo di testa disse che era formato da Giuliano, che faceva da guida, da Genovesi Giovanni, da Badalamenti Francesco, da Gaspare Pisciotta. Terranova Antonino fu Giuseppe

richiesto, in dibattimento, di dire quale fosse, per quanto si riferiva alle persone, la formazione della squadra di cui era capo Giuliano, indicò proprio Giuliano, Pisciotta Gaspare, Badalamenti Francesco e qualche altro.

Sono da ricordare due circostanze alle quali non può non essere attribuita rilevanza. Era saputo negli ambienti dell'ispettorato che la banda Giuliano era stata suddivisa in squadre delle quali, l'una era al comando dello stesso Giuliano, altra al comando di Terranova Antonino fu Giuseppe; si sapeva che vi era anche altra squadra al comando di Cucinella Giuseppe; si parlava anche di una squadra alle dipendenze di Passatempo Salvatore, ma quando queste due ultime squadre furono formate non risulta e, quindi, non può affermarsi se all'epoca del delitto di Portella della Ginestra esse fossero formate. Non si sapeva nulla, però, intorno alle persone che componevano le singole squadre, sino a quando Terranova Antonino fu Giuseppe, in dibattimento, non fece la indicazione delle persone che componevano la squadra che egli comandava e quelle che componevano quella alle dirette dipendenze di Giuliano. Non sarà stato certamente per le violenze subite nelle caserme di San Vito e della legione dei carabinieri di Palermo, né per la suggestione adoperata dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che si trovano indicati insieme, nelle dichiarazioni di alcuni dei picciotti, elementi che sono propri di una squadra senza che in una si trovino confusi elementi che erano propri dell'altra.

Russo Giovanni, inteso Marano (125/L), quando al ritorno dalla campagna ebbe richiamata l'attenzione mediante il lancio di una pietra, vide dietro una siepe Candela Rosario, Pisciotta Francesco e Terranova Antonino fu Giuseppe che facevano parte di una stessa squadra, proprio di quella di cui era capo lo stesso Terranova, ed insieme con costoro si allontanò per raggiungere la contrada Cippi la sera del 30 aprile 1947.

Candela Rosario, Pisciotta Francesco e Terranova Antonino fu Giuseppe furono nella casa di Candela Vita verso la fine di aprile, quando in quella stessa casa si trovarono, perché convocati, Buffa Antonino e Pisciotta Vincenzo.

Trattasi di una elencazione di persone appartenenti ad una squadra che non era conosciuta da coloro che interrogavano i picciotti e la rispondenza alla vera composizione della squadra non può essere soltanto casuale.

Tanto più rilevante la osservazione in quanto, né Russo Giovanni, inteso Marano, né Musso erano componenti della banda Giuliano e, quindi, per il fatto di non appartenervi, non erano a conoscenza delle persone che componevano le squadre in cui la organizzazione criminosa al comando di Giuliano si era divisa.

Ma le risultanze del processo, considerate nel loro insieme, cioè, siano quelle del processo scritto o quelle del dibattimento sono tali che consentono alla Corte di dare la piena e completa dimostrazione della verità delle dichiarazioni fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino » ai carabinieri, in un primo momento, poscia ripetute al magistrato dai picciotti soltanto ed in un momento successivo, parzialmente confermate pure da Gaglio « Reversino ». E la rispondenza a verità delle dichiarazioni dei picciotti la Corte trae, non in base a prove logiche, che da sole sarebbero idonee, anzi sarebbero le migliori per la formazione del convincimento del giudice, ma in base alle deposizioni di coloro che si trovarono presenti in contrada Portella della Ginestra da tempo, sia pure da qualche ora, precedente alla consumazione del delitto. È evidente che la Corte intende fare riferimento ai quattro cacciatori di Piana degli Albanesi, che il desiderio di fare una partita di caccia, oltre che prendere parte alla celebrazione della festa del lavoro, spinse a trovarsi in quella contrada in tempo precedente all'arrivo del grosso dei contadini del loro paese.

La difesa degli imputati, può dirsi, passò sotto silenzio le dichiarazioni dei cacciatori che non si riferiscano al numero delle persone che li sequestrarono e che videro

avviarsi verso i costoni della Pizzuta e discenderne dopo la consumazione del delitto. Molte altre circostanze deposte in dibattimento ed anche in periodo istruttorio furono, dai difensori, trascurate, come se non esistessero negli atti processuali. Ed appunto perché trascurate dalla difesa degli imputati, la Corte intende qui richiamarle, perché sono davvero molto importanti e rilevanti per l'accertamento della verità.

Va anzitutto precisata l'ora in cui i cacciatori Fusco, Riolo, Sirchia e Cuccia arrivarono in contrada Portella della Ginestra. Tre di essi: Sirchia, Riolo e Cuccia (fol. 153, 157 e 155 del vol. A) affermarono di essersi trovati in quella contrada tra le ore 7 e le ore 7,30, quando furono fermati e disarmati e poscia accompagnati fino al roccione dietro cui assistettero alla consumazione del delitto. Non è, a proposito di tale circostanza, fatta menzione nella dichiarazione del quarto dei cacciatori, poiché nella deposizione di Fusco manca qualunque indicazione intorno all'ora. Nessuno dei picciotti e nemmeno Gaglio « Reversino » poté fare menzione della circostanza del fermo e del sequestro dei cacciatori, perché tutti essi, quando arrivarono in quella contrada, furono distribuiti sui costoni della Pizzuta e più non si mossero; mentre Giuliano, o da solo o in compagnia di altri, fu sempre in movimento come se volesse eseguire delle ispezioni sullo schieramento degli uomini. I gruppi formanti la colonna che si mosse da Cippi verso Portella della Ginestra, quando era buio, raggiunsero la meta del viaggio quando le stelle brillavano ancora in cielo. Di ciò si ha la conferma dallo stesso Giuliano nel primo dei memoriali che la Corte ha (3 e segg./R). I picciotti dissero nelle rispettive dichiarazioni di essere rimasti appostati per più di tre ore. Gaglio « Reversino » (44/L) disse che erano in appostamento da alcune ore, quando incominciarono ad affluire nella vallata folti gruppi di persone; Pretti disse: « rimanemmo in attesa circa tre ore e forse più » e specificò che il sole era già alto (fol. 57/L e 81 retro/E); di un appostamento durato tre ore parlò Tinervia Francesco (63/L), al giudice lo stesso Tinervia parlò di qualche ora (93/E); di un'attesa per circa tre ore parlò Sapienza Giuseppe di Tommaso (72/L) e di alcune ore, al giudice (98/E); di circa tre ore di attesa parlò Sapienza Vincenzo (78/L e 77/E); Buffa Antonino parlò di alcune ore di attesa, al giudice (129/E); e di tre ore Terranova Antonino di Salvatore (99/L), di poche ore disse al giudice (117/E); di tre ore Tinervia Giuseppe (106/L), di qualche ora nell'interrogatorio del giudice (112/E); di tre ore parlò anche Cristiano (112/L); di tre ore Musso (118/L-133/E) e di tre ore Russo Giovanni detto Marano (127/L); di tempo non precisato, ma che disse essere stato molto, parlò Pisciotta Vincenzo (136/L) e di alcune ore parlò al giudice (156/E).

Dello spostamento di Giuliano, a fine perlustrativo, durante l'attesa dei picciotti e di Gaglio, parlarono lo stesso Gaglio (57/L), Pretti (81/E), Sapienza Vincenzo (78/L), Cristiano Giuseppe (113/L), Musso (118/L.), Tinervia Giuseppe (107/L). È proprio, perché i picciotti non abbandonarono per alcun momento il posto ad essi assegnato sui roccioni della Pizzuta, che nessuno si accorse del fermo dei cacciatori, di cui, quindi, nessuna circostanza poterono riferire agli ufficiali di polizia giudiziaria e neppure al giudice. Ed è proprio per la stessa ragione, cioè, per la permanenza dei picciotti fra i roccioni della Pizzuta, che gli stessi cacciatori poterono vedere poche persone avviarsi verso i roccioni della montagna da cui, poi, furono sparati i tanti colpi di arma da fuoco.

Ma la indagine può dalla Corte essere svolta in maggiore ampiezza ed arrivare a maggiore profondità. Non vi è dubbio alcuno che fra le armi che furono fatte funzionare in quella trista giornata vi fu anche un fucile mitragliatore. Ne parlò Gaglio « Reversino » (44-45/L), ne parlò Pretti (58/L), Sapienza Vincenzo (77/L), Musso Gioacchino (117/L); meno che da Gaglio, tale circostanza fu confermata negli interrogatori resi dagli altri al giudice (38/E Pretti, 132/E Musso). Di un fucile mitragliatore furono trovati i caricatori vuoti dal

tenente Ragusa nella ispezione che egli eseguì nelle ore pomeridiane dello stesso giorno primo maggio e nel giorno successivo; e di un fucile mitragliatore parlarono due dei quattro cacciatori; esattamente: Sirchia a fol. 156 del vol. A, Fusco a fol. 158 *bis* dello stesso volume e, poi, a fol. 322 e 327 del verbale di dibattimento, mentre gli altri due parlarono di un'arma automatica portata sulle spalle avvolta in una coperta; Riolo a fol. 154 del vol. A e Cuccia a fol. 157-*bis* dello stesso volume.

Alcuni dei picciotti parlarono di un impermeabile di colore chiaro che, in quella occasione, indossava Giuliano (Sapienza Giuseppe di Tommaso fol. 99/E), che per qualche tempo fu portato anche da Genovesi Giuseppe durante la marcia (lo stesso Tinervia fol. 111 retro vol. E) e di un impermeabile di colore chiaro, indossato da colui che parve facesse, in quella occasione, da capo e che, poi, riconobbero in fotografia per Giuliano, parlarono i cacciatori ed anche Rumore Angelo (122 vol. A) e Bellocci Ugo (224/A). Di un impermeabile di colore chiaro parlò anche Terranova Antonino fu Giuseppe (fol. 35 vol. T).

Ma può essere fatta ancora qualche altra osservazione che serve a confermare la verità delle affermazioni dei picciotti. Disse Gaglio « Reversino » che Giuliano avvertì che il fuoco contro le persone che si andavano ammassando nella vallata, sarebbe stato aperto da lui (44/L); disse Pretti (58 vol. L) che Giuliano, allorquando le persone incominciavano ad affluire nella vallata, ordinò che si tenessero pronti a far fuoco; disse Sapienza Giuseppe di Tommaso (72/L) che essi dovevano imitare Giuliano, quando questi avesse iniziato il fuoco; altrettanto riferì Sapienza Vincenzo (78/L); di un segnale che avrebbe dato Giuliano, sparando il primo colpo del suo grosso fucile, parlò Terranova Antonino di Salvatore (99/L); di un colpo distinto dagli altri disse Tinervia Giuseppe (106/L); di un colpo distinto dagli altri e che era il segnale stabilito da Giuliano per iniziare il fuoco, parlò anche Cristiano Giuseppe (112/L) e Pisciotta Vincenzo disse di avere iniziato a sparare dopo che aveva inteso sparare, avendo a lui detto Candela Rosario, di regolarsi così.

Di un ordine di aprire il fuoco, senza che potesse ripetere la frase adoperata, parlò il cacciatore Riolo (154/A); mentre il Fusco poté ripetere le parole pronunziate e percepite da lui: « pronti per sparare » (322-327 del verbale di dibattimento); di un colpo sparato separatamente dagli altri parlò anche il teste Cuccia Vito (29/D), colpo cui seguì un altro a brevissima distanza e poi altri e poi una prima raffica cui seguirono altre due.

E che il fucile mitragliatore sia stata la prima arma che fu fatta entrare in funzione disse in dibattimento il cacciatore Fusco (327 dibattimento).

Altro elemento che serve a dimostrare la verità delle affermazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino », si trova in questo: essi ripetettero, sia pure in modo del tutto sommario, le parole che ai convenuti in contrada Cippi rivolse Giuliano, quando chiese la loro cooperazione nell'azione che si proponeva di compiere l'indomani contro i comunisti. Gaglio le riferì così (43/L): « i comunisti hanno preso troppo campo (autorità) », il loro partito incominciava a costituire un pericolo per lui e la banda che non vedevano la possibilità di una riabilitazione, ma anche per i proprietari i quali venivano arbitrariamente privati della terra. Pretti (57/L), Tinervia Francesco (64/L), Sapienza Vincenzo (77/L), Terranova Nené l'americano (99/L), Tinervia Giuseppe (104 vol. L), Cristiano Giuseppe (111/L), Musso (117/L), Pisciotta Vincenzo (135/L) dissero che la sostanza del discorso pronunciato da Giuliano fu che era necessario compiere un'azione contro i comunisti, senza, però, fare cenno alla questione della proprietà. Le stesse circostanze furono riferite al magistrato nei rispettivi interrogatori, dai picciotti di cui avanti si è fatta la indicazone, meno Gaglio « Reversino », avendo costui, nel primo interrogatorio, smentito tutto quanto aveva riferito ai carabinieri e, negli altri interrogatori nulla disse a proposito delle parole pronunciate da Giuliano, es-

sendo stato da costui autorizzato ad allontanarsi.

Ora, ai quattro cacciatori, la prima domanda rivolta da colui che esercitava le funzioni di capo di coloro con i quali avevano fatto incontro la mattina del primo maggio, fu precisamente questa: se alcuno di essi fosse comunista (foll. 153, 155, 157 e 158 vol. A), ed alla risposta negativa data, l'altro replicò: « fortunati voi che non avete documenti che provino la vostra appartenenza al partito comunista » (stessi fogli).

Altra argomentazione per dare la prova della rispondenza a verità delle affermazioni dei picciotti fatte ai carabinieri si rinviene nella indicazione delle persone che essi dissero aver preso parte alla riunione di Cippi e poi alla marcia, all'appostamento fra i roccioni della Pizzuta, alla marcia che li fece ritornare verso Montelepre ovvero verso quella contrada in cui, abitualmente, dimoravano. I picciotti ed anche Gaglio « Reversino » portarono presenti alla riunione in contrada Cippi e, poi, alle tre fasi in cui può essere suddivisa l'azione criminosa compiuta il primo maggio del 1947, tutti o gran parte di coloro che, per l'appartenenza alla banda Giuliano, si trovavano in stato di latitanza.

Oltre il capo della banda, essi indicarono: Terranova Antonino fu Giuseppe, Candela Rosario, Russo Angelo, Genovesi Giovanni e Giuseppe, Taormina Angelo, Pisciotta Francesco, Pisciotta Gaspare, Cucinella Giuseppe ed Antonino, Sciortino Pasquale. Di costoro si trova fatta la indicazione nelle dichiarazioni di tutti i picciotti, alcuno può averne aggiunto qualche altro. Ora, Terranova Antonino fu Giuseppe, nell'interrogatorio reso al magistrato (fol. 33 vol. T) indicò come certamente autori del delitto di Portella della Ginestra: Giuliano, Pisciotta Gaspare, i fratelli Passatempo, oltre alcuni morti, come i fratelli Pianelli e Ferreri; nelle dichiarazioni fatte in dibattimento nella udienza del 26 giugno 1951 indicò fra i presenti in dibattimento ed autori del delitto di Portella della Ginestra: Cucinella Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Francesco e Genovesi; Mannino, nella udienza del 27 giugno (487 retro del verbale di dibattimento) indicò Badalamenti Francesco e, nella stessa udineza (488 retro) in modo non dubbio comprese anche Genovesi Giovanni fra i partecipanti al delitto di Portella della Ginestra, perché anche Genovesi Giovanni gli disse che al momento opportuno si sarebbe alzato ed avrebbe chiarito i fatti ed aggiunse, il Mannino, che tra lui, Genovesi Giuseppe, Genovesi Giovanni e Cucinella Giuseppe si parlò come partecipanti al delitto di Portella della Ginestra e che a lui, costoro, non potevano negare di essere stati a consumare il delitto, mentre potevano negarlo, soltanto, alla Corte.

È chiaro che, aggiungendo Genovesi Giovanni e Sapienza Giuseppe di Francesco aumenta la schiera di coloro che parteciparono alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra ed aumenta ancora di più la rispondenza al vero delle dichiarazioni dei picciotti; Gaspare Pisciotta, nella udienza del 26 giugno indicò, come autore del delitto, anche Sciortino Pasquale.

Cosicché le dichiarazioni di Gaglio « Reversino » e dei picciotti concordano, sia pure in parte, sia questa piccola o grande non importa, con le indicazioni che, intorno agli autori del delitto di Portella della Ginestra, furono fatte da alcuni degli imputati, che questa volta sono compresi fra i « grandi ». E se nei confronti di Genovesi Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Sciortino Pasquale, Badalamenti Francesco, Passatempo Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Francesco, Pisciotta Gaspare e Giuliano Salvatore i picciotti e Gaglio dissero la verità, non sa vedersi, anzi non sa trovarsi, la ragione per cui debbono aver non detto la verità nei confronti degli altri, che essi indicarono quali autori del delitto di Portella della Ginestra.

Si trova già affermato in una decisione della Corte di cassazione (sentenza del 15 luglio 1949, in Giustizia penale 1949, terza colonna 476) quanto segue: allorché la chiamata in correità riguardi più imputati, gli elementi che valgono a controllare la veridicità nei confronti di uno dei chiamati in

correità spiegano la loro efficacia anche nei confronti degli altri imputati, a meno che non risultino elementi atti ad escludere, nel piano logico, tale estensione confermativa.

Ora, nel piano logico non è enunciato argomento alcuno che sia idoneo a fare escludere che anche gli altri indicati dai picciotti abbiano preso parte alla preparazione ed alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra.

Ancora le osservazioni intorno alla verità delle affermazioni dei picciotti non sono esaurite.

Vi sono delle indicazioni di partecipazione al delitto che non sarebbero spiegabili, se effettivamente non rispondessero a verità, perché superano quel forte vincolo che lega i procreati da una stessa donna. Fra le dichiarazioni dei picciotti ve ne sono alcune, non meno di tre, in cui un fratello accusa altro fratello, Sapienza Vincenzo, accusa il fratello Giuseppe; Pisciotta Vincenzo accusa il fratello Francesco, Tinervia Francesco accusa il fratello Giuseppe.

Non è concepibile che si lanci un'accusa da un fratello contro altro fratello, sapendo che questi sia stato estraneo al delitto cui il primo prese parte; si verifica spesso che un fratello sacrifichi sé stesso, assumendo intera la responsabilità di un delitto, per tentare di salvare l'altro fratello, ma non è di tutti i giorni che un fratello cerchi di trascinare nel vuoto di un abisso, senza speranza di poterlo risalire, un altro fratello. E questo processo offre la prova della difesa che un fratello fa di altro fratello coinvolto nella stessa imputazione: Buffa Antonino esclude la presenza del fratello Vincenzo (29 retro vol. E).

Ma in questo processo, fonti di prova idonee alla formazione del convincimento della Corte, non sono soltanto le dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino » ai carabinieri e gli interrogatori resi dai primi soltanto al magistrato. Ai fini della ricerca della verità possono ben essere utilizzate altre dichiarazioni rese da altri imputati che sono da annoverarsi fra i così detti « grandi ». Vi è la dichiarazione resa da Mazzola Vito ai carabinieri da cui possono essere apprese delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento della verità, specialmente se si tiene conto della posizione che nella banda ebbe il Mazzola; egli è indicato quale cassiere (la dichiarazione si trova a fol. 84 e seguenti del volume allegati al dibattimento, dichiarazione che è identica a quella contenuta a fol. 454 del vol. A). Si ricava da quella dichiarazione che verso la fine di aprile, in contrada Pizzo Saraceno, vi fu una riunione che precedette quella che avvenne il 30 aprile in contrada Cippi. A quella riunione presero parte, oltre che Giuliano: Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Badalamenti Francesco, Mannino Frank, Cucinella Giuseppe, Pisciotta Francesco, Candela Rosario, i fratelli Passatempo e qualche altro. Ai convenuti disse Giuliano che era necessario aggregare alla banda dei compaesani, scegliendoli fra elementi fidati che dovevano tenersi a disposizione in attesa di istruzioni; che aveva saputo da Cucinella Giuseppe che questi aveva ingaggiato Pretti e Sapienza Vincenzo; che pure verso la fine di aprile aveva avuto modo di vedere che una riunione aveva luogo in contrada Cippi a cui presero parte quasi tutti gli appartenenti alla banda Giuliano, nonché i due fratelli Buffa; che, allontanandosi da quella riunione per attendere alla confezione del formaggio, vide che verso la contrada Cippi si avviavano Cucinella Antonino insieme con Pretti e Sapienza Vincenzo; che qualche giorno dopo ebbe occasione di vedere Cucinella Giuseppe in compagnia di Di Lorenzo Giuseppe e Passatempo Giuseppe e di avere saputo da Cucinella che essi erano stati in contrada Portella della Ginestra, guidati dallo stesso Giuliano, a sparare contro i comunisti e che durante l'attesa avevano fermato due o tre cacciatori ai quali furono richiesti documenti di identificazione, e, dopo essersi assicurati che non si trattava né di poliziotti, né di spie, erano stati fatti allontanare.

Circostanze tutte accertate rispondenti al vero: coloro che operarono a Portella della Ginestra furono guidati da Salvatore Giuliano; durante l'attesa dell'arrivo dei

partecipanti alla festa furono fermati dei cacciatori ai quali furono richiesti documenti atti ad identificarli e ad accertare se fossero spie o poliziotti e circostanze di cui Mazzola Vito non era a conoscenza, se non gli fossero state rese note da alcuno che a Portella fosse stato.

Altra circostanza che serve a dare la prova della veridicità delle dichiarazioni fatte dal Mazzola ai carabinieri e che, per riflesso, serve a dare la prova della veridicità delle dichiarazioni fatte da Gaglio « Reversino », è la seguente: disse Mazzola che, nel giorno in cui ebbe luogo la riunione della banda Giuliano e degli elementi nuovi agganciati ad essa attraverso gli effettivi della banda, egli si trovò in quella contrada con il proprio gregge ed ebbe modo di vedere nella stessa contrada Gaglio « Reversino » e Sapienza Giuseppe di Francesco che conducevano al pascolo i propri animali; aggiunse che entrambi erano accompagnati dai rispettivi fratelli minori, alla cui custodia lasciarono gli animali per recarsi nel luogo in cui aveva luogo la importantissima riunione della banda Giuliano, secondo la espressione adoperata da Sapienza. Ebbene, anche la circostanza dell'affidamento degli animali al fratello, si trova enunciata nella dichiarazione resa ai carabinieri da Gaglio « Reversino » (40/L).

Tutte le circostanze riferite dal Mazzola trovano la loro piena rispondenza nella realtà e negli atti processuali. Candela Rosario ingaggiò Buffa Antonino, la cui sorella era fidanzata proprio con il Candela (86 e seguenti vol. L); Passatempo Giuseppe ingaggiò Terranova Antonino detto l'americano (95 vol. L); Cucinella Giuseppe ingaggiò Pretti e Sapienza Vincenzo (58/L e 75/L); Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco e lo stesso Candela Rosario, accompagnarono fino alla contrada Cippi, Russo Giovanni, inteso Marano (129 e seguenti/L); risponde a verità il fermo operato dei cacciatori che furono visti in contrada Portella della Ginestra e furono ad essi richiesti documenti che servissero alla loro identificazione; circostanza di cui nessuno dei picciotti aveva parlato e che in processo fu conosciuta soltanto attraverso le dichiarazioni degli stessi cacciatori; Sapienza Vincenzo ammise di essere arrivato in contrada Cippi in compagnia di Cucinella Giuseppe e del fratello di costui a nome Antonio (75/L). Mazzola fece anche i nomi di coloro che vide in contrada Cippi e le persone che egli indicò trovano pieno riscontro in quelli indicati dai picciotti; disse di avere visto appoggiati ad un muro a secco diversi gruppi di mitra e di moschetti (87 del volume alligati al verbale di dibattimento). Ed anche questa circostanza risulta confermata da Cristiano (111 vol. L).

Ha grande rilevanza che Mazzola, interrogato dal magistrato (204-205/E), pur negando alcune circostanze di quelle comprese nella dichiarazione resa ai carabinieri, non poté non ammettere l'incontro con Cucinella Giuseppe e Passatempo e di avere saputo dal primo che essi provenivano dalla contrada Ginestra, alla quale affermazione, Passatempo mosse all'altro rimprovero e che ciò avvenne la sera precedente a quella in cui si sparse in Montelepre la notizia di quanto era avvenuto in contrada Portella della Ginestra, circostanza che confermò anche in altro successivo interrogatorio al magistrato (209/E), modificando soltanto che Cucinella, invece di dire che provenivano da Ginestra, aveva detto che provenivano da lontano. Nell'interrogatorio reso nel primo dibattimento (131/R) negò del tutto la presenza del Cucinella e sostituì costui con altro dei fratelli Passatempo. Ma è evidente che trattasi di un tentativo fatto per giovare a Cucinella Giuseppe. Avrà pesato o gli sarà stata fatta fare la riflessione seguente: Passatempo Giuseppe è stato già ucciso in conflitto con i carabinieri; Passatempo Salvatore trovasi ancora allo stato di latitanza e già contro di lui fu pronunciata sentenza di condanna all'ergastolo, vale la pena tentare un salvataggio a favore di Cucinella Giuseppe. Cercò Mazzola di fare venire meno ogni attendibilità alla dichiarazione resa ai carabinieri disconoscendo

la firma che si trova apposta in calce ai fogli che compongono la dichiarazione stessa, ma anche questo tentativo può dirsi sia venuto meno, perché il maresciallo Calandra disse che il Mazzola può bene avere apposto una firma che si distacca da quella che a lui è comune, appositamente, ma assicurò che la firma fu da lui apposta. E non può che essere stata artifiziosamente alterata la sottoscrizione, dal momento che, alcune delle circostanze contenute nella dichiarazione stessa furono, in momenti successivi, ripetute al magistrato.

Peraltro, il disconoscimento della firma che si trova in calce alla dichiarazione resa da Mazzola ai carabinieri, avvenne soltanto durante questo secondo dibattimento (772 del verbale di dibattimento), mentre nel primo nulla disse di ciò e della dichiarazione resa si era pure parlato nel dibattimento precedente (134/R).

Ora è evidente che se le circostanze enunciate dai picciotti e da Gaglio « Reversino » nelle dichiarazioni rese ai carabinieri trovano conferma nella dichiarazione resa dal Mazzola, quelle dichiarazioni escono completamente rafforzate ed anche tutte le circostanze da essi affermate devono essere ritenute rispondenti al vero.

Altra dichiarazione rilevante ai fini della prova, in questo processo, deve dirsi sia quella resa ai carabinieri (92 e segg. degli allegati al verbale di dibattimento) da Genovesi Giovanni. In essa si trovano enunciate le seguenti circostanze: a lui Giuliano chiese di partecipare alla azione che egli aveva deciso di fare contro i comunisti in occasione della loro riunione in contrada Portella della Ginestra; che dalla operazione che Giuliano intendeva compiere egli si riprometteva di ottenere un grande vantaggio, poiché dopo la lettura della lettera portata dal cognato Pasquale Sciortino, egli aveva aveva detto essere « venuta la nostra ora di liberazione », poiché degli uomini politici con cui Giuliano era in rapporti avevano promesso un'amnistia che avrebbe cancellato tutti i delitti che la banda aveva consumato; la riunione a cui Giuliano aveva invitato ciascuno dei banditi ad ingaggiare altri elementi al fine di ingrossare le fila della banda per la impresa del primo maggio.

Ora, anche Genovesi Giovanni cercò di attenuare quanto aveva detto ai carabinieri. Nel primo dibattimento disse che, dato il tempo passato dal fatto ed il momento in cui rispondeva alle domande che gli erano rivolte, non si trovava nella condizione di poter riprodurre con esattezza quanto tra lui e Giuliano era stato detto in occasione della consegna della lettera portata da Sciortino al cognato e si limitò a trincerarsi dietro la espressione comoda: non ricordo.

Ma quando avvenne la frattura fra il gruppo formato dai fratelli Genovesi, Sapienza Giuseppe di Francesco e Cucinella Giuseppe e quello formato da Gaspare Pisciotta, da Mannino, da Terranova Antonino fu Giuseppe e da Pisciotta Francesco, spiegò le ragioni per cui si era limitato a nascondere le proprie conoscenze dietro la espressione « non ricordo ».

Si era verificato presso il Genovesi l'intervento del difensore di Gaspare Pisciotta e di altri (526 del verbale di dibattimento) ed egli si era prestato a modificare quanto aveva prima detto.

Cosicché deve dirsi che anche attraverso le dichiarazioni di Genovesi Giovanni, le affermazioni dei picciotti ricevono conferma.

* * *

Ritiene la Corte di aver fornito la prova più piena e più completa, più inequivocabile della rispondenza al vero delle dichiarazioni fatte ai carabinieri dai picciotti e da Gaglio « Reversino » e, dai picciotti, poi, ripetute negli interrogatori resi in sede di istruzione formale del procedimento penale. Ma, allo stesso fine può essere ancora aggiunta qualche altra osservazione che dà affidamento della sincerità delle dichiarazioni fatte.

Sono nel processo scritto delle pagine, anzi delle espressioni, le quali non possono essere spiegate se non con un senso di piena sincerità e di tranquillità in cui si trovavano i picciotti allorquando resero i ri-

spettivi interrogatori al magistrato, e meglio ancora tali sentimenti possono essere colti nei vari confronti che il magistrato ritenne fosse il caso di fare.

Terranova « l'Americano », dopo essere stato posto in confronto con Pretti (146/E) e con Sapienza Vincenzo (147/E), in cui ammise di essere stato fra i radunati in contrada Cippi e di essere stato pure in contrada Portella della Ginestra, fu posto a confronto con Gaglio « Reversino », di fronte al quale sostenne che anche egli, Gaglio, era stato tra i convenuti a Cippi ed a Portella; alla risposta negativa del Gaglio, Terranova uscì nella espressione seguente: « Io abbraccio la mia croce e mi raccomando alla Vergine Maria » (148/E).

Buffa Antonino, in confronto con Sapienza Vincenzo, che pure avanti al giudice aveva fatto ampia ammissione dei fatti che gli erano stati contestati e che, in un momento successivo aveva, invece, detto di nulla sapere, quasi a conclusione del confronto usò questa espressione « la verità vera è che ci eravamo tutti e c'era anche " Reversino " » (115/E).

Sapienza Giuseppe di Tommaso, in confronto con Gaglio « Reversino » (163/E) disse ad un certo punto « tu mi hai consumato » e l'altro rispose « anche io mi sono rovinato ».

Sapienza Vincenzo, che pure aveva fatto ampio racconto dei fatti cui aveva partecipato, sia per quanto si riferisce a Portella della Ginestra, sia per quanto si riferisce all'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto, in confronto con Buffa Antonino (151/E) adoperò la espressione seguente: « la verità vera è che ci stiamo infossando tutti » e l'altro replicò: « la verità è che ci eravamo tutti e c'era anche " Reversino " ».

Eppoi, Tinervia Francesco (95/E) guardando la fotografia di Giuliano che calvalcava un cavallo esibitagli dal magistrato esclamò: « disgraziato » e, poco prima, avendogli il giudice ricordato per la seconda volta che trovavasi in presenza del magistrato, egli, singhiozzando — così si legge nel verbale di interrogatorio — pronunciò le parole: « Mi ha rovinato " Reversino ", ci sono stato per paura ». E Musso Gioacchino (183-184/E), spontaneamente aggiunse: « a diciassette anni mi trovo in mezzo ai guai per un individuo che fa piangere tante famiglie, tutta la boria che egli ha è perché ha ucciso quattro carabinieri. Prima ha consumato mio zio e mio fratello (si tratta del ferimento di Spica Giovanni e del fratello del Musso, di cui si è fatto cenno in altra parte della sentenza), ora consuma me ».

Le espressioni avanti riferite e che non sono le sole che potrebbero essere riportate, sono in modo evidente manifestazioni più che precise della sincerità cui erano ispirati gli imputati nel momento in cui rendevano i rispettivi interrogatori. Non ci si raccomanda alla Vergine Maria, non si dice che si abbraccia la propria croce, se non si ha qualcosa da rimproverare alla propria coscienza e se non si ha qualche colpa da espiare; non parla di « affossamento », di « consumazione », di rovina se non chi ha qualche cosa da rimproverare a sé stesso.

Una riprova della rispondenza a verità delle dichiarazioni fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino » ai carabinieri e, poscia, dai soli picciotti al magistrato, la Corte crede si possa trovare nel sistema difensivo adottato dai difensori di Sapienza Giuseppe di Francesco di cui si chiede la assoluzione per non aver preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, ovvero la dichiarazione di non punibilità in applicazione della norma contenuta nell'articolo 48 del codice penale (1358 del verbale di dibattimento); sistema difensivo adottato anche dal difensore di Buffa Antonino, per cui si chiede, sia pure subordinatamente, la dichiarazione di non punibilità, in applicazione alla norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 54 del codice penale (1343 del verbale di dibattimento) e dal difensore dell'imputato Musso il quale chiede anche per costui che fosse dichiarata la non punibilità per avere agito nello stato di necessità (1402-1577 del verbale di dibattimento).

È evidente che ad una dichiarazione di non punibilità, sia questa fondata sull'articolo 48 ovvero sull'articolo 54 del codice penale, può arrivarsi soltanto dopo aver accertato che vi fu un agente il quale pose in essere quel fatto che costituisce reato.

I difensori proposero le loro richieste in via subordinata, ma è chiaro che un contrasto vi è tra il non aver commesso il fatto preveduto in una norma giuridico-penale e l'essere stato costretto a commetterlo o per violenza fisica o morale o per inganno altrui. E se queste richieste furono fatte nei confronti di Buffa Antonino e di Musso è evidente che si viene a riconoscere abbiano essi detto la verità allorquando fecero le rispettive dichiarazioni ai carabinieri e quando resero i rispettivi interrogatori al magistrato, in cui ammisero la loro partecipazione ai delitti per cui furono rinviati a giudizio, chiamando in correità altri che, insieme con essi, furono gli autori dei delitti loro ascritti.

* * *

Dopo ciò non pare sia il caso che la Corte vada ricercando fra le numerose pagine che compongono il processo scritto e le non meno numerose pagine che compongono il verbale di dibattimento, per dare ancora una maggiore e più ampia prova della veridicità delle dichiarazioni rese dai picciotti e dallo stesso Gaglio « Reversino », ai carabinieri.

Quelle dichiarazioni che, ripetute anche al magistrato, si risolvono in confessione dei delitti contestati ed in chiamate in correità di altri che, con coloro da cui derivano le confessioni, consumarono; possono bene costituire fonte del convincimento della Corte e la base, davvero granitica, su cui fondare la decisione.

Potrebbe, forse, essere fatta l'osservazione seguente: la corte, ponendo a base del proprio convincimento e della decisione le affermazioni fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino » nella fase di polizia giudiziaria e nella fase istruttoria formale del procedimento, sembra che trascuri del tutto il dibattimento. Sarebbe questa un'affermazione cui non può essere riconosciuto fondamento giuridico alcuno.

Anche il dibattimento deve avere la sua grande rilevanza nella formazione del convincimento del magistrato, ed ordinariariamente la ha, ma perché ciò avvenga è necessario che il dibattimento non sia il prodotto dell'artificio degli imputati. Il dibattimento deve essere una garanzia per tutti i soggetti del rapporto giuridico-processuale, non ridursi ad un tentativo deplorevole di trasformare artifiziosamente e di capovolgere artifiziosamente risultati accertati durante la istruttoria.

Il principio della oralità costituisce il maggior sviluppo del principio accusatorio e la ragione di essere del principio stesso in dibattimento. Esso importa questo: le prove su cui il giudice fonda il suo convincimento devono nascere oralmente ed assumere forma orale nel pubblico dibattimento, per cui è possibile su di esse esercitare la critica in dibattimento. Ora non può dirsi che la Corte non faccia tesoro di prove che oralmente si manifestarono in dibattimento. Le prove più rilevanti sono le deposizioni dei quattro cacciatori e su di esse la Corte ha esplicato la sua attività per controllare le dichiarazioni dei picciotti ai carabinieri ed al magistrato. Da un siffatto controllo è derivato l'accertamento che quanto era stato affermato risponde a verità e che, invece, quanto si disse in dibattimento da parte degli stessi picciotti e da Gaglio « Reversino » fu niente altro che un espediente cui essi, spontaneamente o non, non è il caso di andare accertando, ricorsero nella speranza di poter allontanare le conseguenze della loro certa partecipazione ai fatti criminosi che ad essi e ad altri sono contestati.

È nel codice di diritto processuale civile una disposizione che manca nel codice di diritto processuale penale: l'articolo 88 in cui è stato codificato un principio generale che deve presiedere anche all'attività delle parti di un procedimento penale; è detto che le parti ed i loro difensori hanno il dovere

di comportarsi in giudizio con lealtà e con probità. È penetrato, con tale norma, nel codice di procedura civile un principio etico, che non deve essere ritenuto estraneo al codice di procedura penale. Non può dirsi che agisca con lealtà e con probità quel soggetto del rapporto giuridico-processuale penale che, con mezzi illeciti, si adopera perché la verità sia oscurata, se non capovolta. Il diritto della difesa è sacro, intangibile, ma accanto a questo diritto sacro ed intangibile è quello della società di difendersi delle attività criminose che possono essere esplicate dai singoli.

Può dirsi anche questo: dimenticarono i difensori degli imputati due cose, che il giudice non è tenuto a seguire ciecamente le risultanze dibattimentali anziché quelle della istruttoria scritta, potendo seguire queste, invece di quelle, e che il processo penale moderno è dominato dal principio del libero convincimento del giudice. « Libero, non nel senso di convincimento arbitrario, ma nel senso in cui lo intende la moderna civiltà che è impregnata tutta di sentimento giuridico; libero nel senso che il giudice non abbia altri limiti nella valutazione delle prove che la coscienza della responsabilità nella funzione, somma infinita di doveri intellettuali, etici e sociali ».

E la corte, appunto, perché consapevole della responsabilità della funzione che riunisce una infinità di doveri intellettuali, etici e sociali, affronterà tutte le questioni che la causa presenta ed esaminerà tutte le osservazioni che i vari difensori proposero nelle loro discussioni, onde non soltanto appaia, ma non ne sia effettivamente trascurata alcuna.

Può questa parte della sentenza essere chiusa con la seguente osservazione: tutti i mezzi di prova possibili in una istruzione formale secondo il codice di procedura penale si trovano adoperati nel procedimento penale che seguì alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra e nei vari paesi in cui furono aggredite le sezioni del partito comunista; testimonianze, confronti, confessioni giudiziarie, confessioni stragiudiziarie, confessioni fatte a terzi, ricognizioni di persone, ricognizione, anzi ispezione di luoghi.

Così si hanno le testimonianze dei cacciatori: Sirchia, Fusco, Riolo e Cuccia, si hanno i confronti fra i vari imputati, si hanno le confessioni fatte dai picciotti ai carabinieri, quelle fatte dagli stessi al magistrato con gli interrogatori, Badalamenti Nunzio fa una confessione stragiudiziale della sua partecipazione al delitto di Portella della Ginestra ed alla aggressione di Borgetto, si ha la confessione di Russo che a Cristiano confessò di avere preso parte al delitto di Portella, si ha il riconoscimento, attraverso fotografie di Sciortino Pasquale ed altri imputati fatto da Gaglio « Reversino ». Mi ciò che è interessante rilevare si è precisamente questo: tutti gli atti del procedimento pervengono ad una sola ed unica conclusione, essi dànno la conferma delle dichiarazioni fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino » del primo momento.

* * *

Dopo avere esaminato i risultati del processo inteso nella sua interezza di processo scritto e di processo orale sotto un aspetto che può ben dirsi generale, la corte deve affrontare la parte che, rispetto alla prima, può ben dirsi speciale, nel senso che deve essere esaminata la posizione che ciascuno degli imputati ha nel procedimento penale che interessa.

Sarà un lavoro paziente, minuzioso quello cui si accinge la Corte, perché trattasi di accertare se e quali fra gli imputati rinviati a giudizio, siano raggiunti da prove per cui possa dirsi che abbiano preso parte ad uno dei delitti che alla grande parte sono contestati, ovvero anche ad entrambi. Si intende che si fa riferimento, dicendo uno o due delitti, a quello consumato a Portella della Ginestra ed alle aggressioni alle sedi del partito comunista di vari paesi della provincia di Palermo. Si propone la corte di dare la indicazione delle prove che sono emerse a carico di ciascuno degli imputati e di esaminare anche quelle che cia-

scuno ha prospettato a propria difesa. Non trascurerà, almeno questo è nella speranza della Corte, in siffatto lavoro, nessuno degli elementi che furono raccolti nella istruttoria scritta e durante il dibattimento. La gravità del processo richiede, anzi impone, un siffatto lavoro e la corte, come fu larga nell'ammettere ogni mezzo di prova che potesse condurre alla scoperta della verità, così sarà larga, per quanto possibile, nella elencazione degli elementi di prova che servono a fare pervenire al riconoscimento della colpevolezza ovvero al riconoscimento della innocenza degli imputati.

Durante i non pochi mesi — tredici — per cui si protrasse il dibattimento molti fatti furono accertati, alcune lacune furono colmate, altri fatti restarono nell'ombra da cui non fu possibile farli uscire, altri non fu possibile precisare mai, quantunque su di essi sia svolta attiva ed anche lunga indagine.

Prova difficile quella che andò facendo la Corte a proposito di certi fatti: il presunto terzo memoriale di Giuliano di cui Pisciotta Gaspare e non soltanto lui, affermò l'esistenza; il depositario di tale memoriale rimasto sotto l'ombra di un soprannome; il contenuto della lettera di cui parlò Genovese Giovanni; il contenuto dell'altra lettera affidata da Giuliano al sospettato di appartenenza alla mafia, Giuseppe o Pino Marotta, perché questi l'affidasse alla posta e da costui trattenuta fin dopo la morte del capo della banda e, poscia, ridotta in pezzi non appena di essa si fece menzione nel dibattimento, dei quali pezzi soltanto parte pervennero alla Corte, avendoli la moglie del Marotta buttati nelle condutture dell'acqua del gabinetto.

I fatti di cui la Corte dovette occuparsi si verificarono nella generosa terra di Sicilia in cui è forte, e forse invincibile, la così detta « omertà », il silenzio, cioè. Attorno a fatti criminosi, abbiano questi grande o piccola rilevanza, si forma una specie di congiura del silenzio; non vi è chi abbia visto o abbia udito alcunché; spesso tacciono gli stessi offesi dal reato che si intende perseguire e che, per altra via sia venuto a conoscenza della polizia giudiziaria; essi si astengono dal parlare per paura del peggio; congiura del silenzio che nessuno riesce a spezzare e che può dirsi sia diventata, ormai, norma di vita, specialmente quando la violazione di norma penalmente sanzionata sia opera di un mafioso o la mafia spieghi opera di interessamento per il delitto stesso. Silenzio che, per gli appartenenti alla mafia, ha la stessa rilevanza che per tutti gli altri cittadini hanno le norme giuridiche che sono emanate dagli organi legislativi, poiché la illiceità di tale associazione criminosa è nei confronti dell'ordinamento giuridico statuale, non nei confronti di coloro che compongono l'associazione criminosa stessa.

E del senso della omertà questa Corte ebbe prova più che certa, allorquando avanti ad essa passarono o capi della mafia, come Ignazio Miceli e Domenico Albano o semplici componenti della stessa, come Nino Miceli o Marotta Giuseppe, sospettato di appartenenza alla mafia od anche il dottore Gregorio De Maria. Tutti costoro parlarono davanti alla Corte, ma fino ad un certo punto, fino cioè, a quando non dovettero anche essi osservare il dovere del silenzio, della « omertà ». Così Ignazio Miceli, indicato come il capo della più importante « famiglia », del palermitano, parlò di Verdiani, di Marotta, di De Maria, ma non disse nulla intorno a colui che egli definì il « postino », cioè colui a mezzo del quale Giuliano mandava da lui per avere la corrispondenza che lo riguardava, con il dire che non ne conobbe mai le generalità. Albano parlò dei viaggi, che egli disse di aver fatto a spese proprie ed in aereo da Borgetto a Roma, parlò di avere visto lo storico balcone di palazzo Venezia, in Roma, ma al di là di queste notizie nulla volle dire, scusandosi con l'affermare che null'altro gli constava. Altrettanto va detto nei confronti dell'altro mafioso Nino Miceli, nipote di Ignazio e cognato dell'imputato Corrao Remo che ne sposò la sorella. Eppure costoro furono indicati come persone le quali potevano riferire circostanze interessanti

intorno ai fatti di cui si occupava la Corte ed esattamente furono equiparati a dei cavalli che trovano nella corsa un ostacolo e si disse che l'ostacolo era precisamente la Corte.

Così tra gli imputati di rilievo; non si è riusciti mai a sapere da Terranova Antonino fu Giuseppe lo scopo della missione a Balletto, che egli dice di avere avuto affidata da Giuliano e per cui si trovò in quella contrada il 30 aprile ed il 1° maggio 1947, e della quale la Corte si occuperà allorquando dovrà esaminare l'alibi offerto da tale imputato. Ed i componenti della squadra, superstiti e presenti in dibattimento: Mannino, Pisciotta Francesco, da fedeli gregari tacquero anche essi, giustificando il loro silenzio con il dire che i gregari venivano a sapere quello che doveva essere fatto al momento dell'azione; e, poiché la missione di Balletto non entrò mai nella fase di esecuzione, essi mai nulla potettero apprendere. Lo stesso Pisciotta Gaspare non volle mai dire le generalità di colui che, durante il dibattimento, fu avvolto nel mistero sotto il soprannome di « avvocaticchio », intorno a cui la Corte indugiò ad indagare nella speranza di poter rompere la spessa incrostazione che su tale punto si formò. Così il dottor Di Maria non volle far conoscere la persona da cui ebbe ad avere minacce, e davvero devono essere state ben gravi, se dovesse rispondere a verità che egli credette fosse il caso di fare le disposizioni di ultima volontà mandandole all'estero. Così Cucinella Giuseppe si chiuse in ermetico mutismo, rispondendo, nel primo dibattimento, a non poche domande, sempre con le stesse parole: « mi rimetto alla giustizia della Corte », tanto da meritare l'appellativo di grande silenzioso e neppure in questo dibattimento volle parlare, quando contro di lui si accavallavano implacabili le accuse di Mannino, di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Gaspare Pisciotta.

Sembrò che l'intervento in dibattimento di Gaspare Pisciotta, dopo il suo arresto, potesse servire a squarciare i molti veli che coprivano i fatti, poiché egli si era proclamato « la verità fatta persona » e la Corte attese pazientemente che egli tutto dicesse di quanto a lui constava dei fatti di cui essa si occupava, tanto più data la posizione elevata che egli aveva raggiunto nella gerarchia della banda guidata da Giuliano. Ma furono tali e tante le bugie che egli, con larghezza, seminò durante il dibattimento che non può dirsi davvero quale sia la parte vera e la parte non vera.

Deve, perciò, la Corte dire sia grande ventura se potrà trovare elementi ed indicare alcuni punti fermi nella congerie di fatti affermati nel lungo dibattimento.

La Corte è pienamente consapevole della gravità del proprio compito, già grave per la ricerca della verità in un procedimento penale che tanto interesse destò nella opinione pubblica italiana ed anche straniera, sia per le gravi conseguenze giuridiche che deriveranno, se dovesse pervenire al riconoscimento, alla dichiarazione di colpevolezza di uno o più fra gli imputati e, quindi, alla applicazione delle sanzioni penali che sono comminate dal legislatore per i reati che sono agli imputati contestati.

Intende, pertanto, procedere con la maggiore circospezione, ma contemporaneamente con la massima fermezza nell'esame delle prove che furono raccolte nella fase istruttoria scritta ed in quella orale, senza nulla trascurare.

La Corte ha un dovere soltanto da assolvere in questo, come in qualunque altro processo: obbedire alla legge, prescindendo da qualunque altra considerazione. Obbedienza alla legge sancita dalla disposizione contenuta nella Costituzione (capoverso dell'articolo 101), ma già enunciata e contenuta nella massima romana: *legibus servi sumus*.

Con questa premessa la Corte si accinge al proprio lavoro.

La Corte si occuperà prima di accertare la presenza dei singoli imputati alle varie fasi in cui può essere suddivisa ciascuna delle due azioni criminose di cui deve occuparsi; riunione in contrada Cippi in cui fu decretata l'azione criminosa da compiersi il giorno successivo, marcia dei gruppi

che formarono la colonna che andò a Portella della Ginestra, azione di fuoco spiegata in quella contrada; riunione in contrada Belvedere, marcia verso i vari comuni per aggredire la sede che, in ciascun comune, aveva il partito comunista, assalto alle varie sedi.

Si occuperà, poi, in altra parte della sentenza, dell'esame da fare a proposito dei vari alibi prospettati dagli imputati. Logica vorrebbe che, dopo avere preso in esame la posizione di ciascuno degli imputati, fossero esaminate anche le situazioni di difesa che ciascuno propose. Ma vi è ragione che impone tale esame sia compiuto dopo aver accertato la posizione degli imputati rispetto alle imputazioni a ciascuno fatte.

Vi sono due alibi che si presentano complessi dovendo essere esaminati sotto vari aspetti, principalmente quello che riguarda Pisciotta Gaspare per cui il difensore credette opportuno presentare, prima ancora della discussione orale della causa, una apposita memoria a stampa. E l'esame di questo alibi immediatamente dopo l'accertamento se Gaspare Pisciotta fu a Cippi ed a Portella della Ginestra, potrebbe spezzare quella organicità che ogni sentenza deve avere.

Trattasi certamente di una sentenza che non è la comune decisione di un organo giurisdizionale nel senso dell'ampiezza; nulla, quindi, è da rilevare se ad essa si dà una sistemazione che non è quella che si riscontra in ogni altra sentenza.

Anche ora che trattasi di prendere in esame la situazione che nel processo è fatta a ciascuno degli imputati, la corte mantiene la distinzione di cui si è data avanti la spiegazione determinandone anche il significato tra « imputati picciotti » ed « imputati grandi »; nello esaminare la posizione processuale darà la precedenza a quelli che avanti ai sottufficiali dei carabinieri, ovvero avanti al giudice, fecero dichiarazioni in cui ampiamente riferirono la parte che ciascuno di essi ebbe nella esecuzione di tutti e due i delitti ovvero, anche, di uno soltanto.

È evidente che così debba essere: le dichiarazioni dei picciotti, come già si è detto, si risolvono in altrettante confessioni con chiamate in correità di altri e di questi, quasi tutti, negarono ogni loro partecipazione ai delitti.

È logico, quindi, che la corte, prima di prendere in esame la situazione di coloro che negarono ogni loro partecipazione ai fatti delittuosi, valuti e dica le ragioni per cui le confessioni, con le relative chiamate in correità, rispondano a verità.

Uno dei picciotti che fece ampia narrazione di quello che avvenne tra il trenta aprile del 1947 ed il giorno successivo, primo maggio, fu certamente Musso Gioacchino. Di costui parlò, per primo, portandolo presente alla riunione in contrada Cippi, Antonino Terranova di Salvatore, conosciuto come « Nenè l'americano » (98/L) e fu in conseguenza della dichiarazione fatta da questo il 17 agosto 1947 che il Musso fu fermato il giorno ventuno. In nessuna altra delle non poche dichiarazioni di fermati che precedettero quella di Terranova si trova fatta menzione del Musso; si trova in esse, oltre la indicazione specificamente fatta, la enunciazione generica che altri, di giovane età, trovavansi presenti alla riunione di Cippi e di cui non si era in grado di dare le generalità. E si dette anche la ragione della impossibilità in cui si trovavano i dichiaranti a darne le generalità: se si trattava di giovani di Montelepre, erano conosciuti soltanto di vista; se si trattava di estranei all'ambiente di Montelepre, per la ragione che si trattava di forestieri. Questo affermò Sapienza Vincenzo (76-77/L), ripetette Buffa Antonino (88/L): « oltre quelli indicati erano presenti altri che io non conoscevo e che erano di giovane età ». Secondo Tinervia Giuseppe (104/L), oltre quelli che indicò nominativamente, era presente anche qualche altro, giovane, forestiero e forse anche qualche altro di Montelepre; Cristiano (110/L) disse che anche altri, oltre quelli di cui aveva fatto la indicazione, erano presenti alla riunione di Cippi e di cui non riusciva a ricordare i nomi, anche perché ve ne erano di forestieri e di giovane età. Pisciotta Vincenzo (134/L) disse che erano presenti anche altri giovani suoi coetanei,

in quella contrada arrivarono, fra i roccioni della montagna Pizzuta, del collocamento del fucile mitragliatore, degli spari eseguiti, del ritorno verso Montelepre. Ora, di tutte queste circostanze si trova fatta menzione, più o meno particolareggiata, nelle dichiarazioni fatte da tutti gli altri picciotti ed anche da Gaglio « Reversino ».

Nella dichiarazione di Musso sono delle circostanze, se non del tutto nuove, più minutamente riferite e più particolareggiate, quali quella relativa alla formazione del gruppo di testa e di chi guidò la colonna durante la marcia. Egli disse che il gruppo di testa era formato da Giuliano, Badalamenti Francesco, Gaspare Pisciotta e da Genovesi Giovanni; Terranova « l'Americano » confermò tale formazione, almeno in partenza, poiché egli indicò Giuliano, il cognato Pino e Genovesi Giovanni (99/L); Tinervia Giuseppe (105/L) disse che il gruppo di testa era formato da Giuliano e da altre quattro o cinque persone, fra cui Genovesi Giovanni. Vi fu, quindi, un gruppo di testa, può dirsi anche ne sia accertata la composizione e se Tinervia e Terranova « l'Americano » non fanno menzione di Musso, ciò non significa proprio che le affermazioni di costui non siano attendibili; Tinervia parlò di altre quattro o cinque persone che trovavansi a formare il gruppo di testa e nulla esclude che fra costoro fosse Musso; Terranova disse di coloro che stavano vicini a Giuliano, ma ciò non esclude che altri con lui fossero e che fra costoro fosse anche Musso. Non vanno, poi, taciute altre circostanze: la marcia di avvicinamento verso Portella della Ginestra ebbe il suo inizio quando già la notte era calata, vi è alcuno che precisò anche l'ora, indicando le ore ventuno, e quindi può darsi che le condizioni fossero tali da non consentire avvenisse un'esatta individuazione delle persone che formavano i singoli gruppi. Ed ha, poi, grande rilevanza dire che Musso fece parte del gruppo di testa; quindi gli altri gruppi venivano dopo il primo ed è rispondente alla normalità delle cose che chi viene dopo possa non bene avere distinto chi si trova prima.

Ma è tutto il comportamento mantenuto da Musso durante la istruzione del processo che impone di ritenere abbia detto il vero: egli ebbe un confronto con Buffa Vincenzo (140/E), con Sapienza Vincenzo (141/E), con Pretti (142/E), con Gaglio « Reversino » (143/E), con Tinervia Giuseppe (144/E). Eppure non disse ad alcuno di averlo visto a Portella della Ginestra e di ciò dette convincente spiegazione: egli, componendo il gruppo di testa, non poté vedere se coloro che aveva visto in contrada Cippi si fossero incolonnati per raggiungere la contrada Portella della Ginestra.

Il 14 ottobre del 1947 indirizzò al procuratore della repubblica di Palermo un esposto (198/E), fece conoscere che aveva fatto dichiarazione di essere stato autore di un delitto che non aveva commesso e che ciò era avvenuto per le violenze e le sevizie patite, ma, interrogato il giorno 22 dello stesso mese di ottobre, confermò di essersi trovato in contrada Cippi, confermò la distribuzione di armi fatta da Giuliano, confermò di avere avuto consegnata da costui la cassetta delle munizioni, di aver formato con Giuliano e con altri il gruppo di testa e di questi altri disse di non essere in grado di dare le generalità per il tempo che era trascorso; ripetette di essersi nascosto dietro ad un masso, di avere udito gli spari, di aver ripreso la cassetta delle munizioni, che gli fu, poi, imposto di abbandonare; ripetette di essere stato minacciato di fare la fine dello zio, Spica Giovanni, qualora avesse parlato e concluse la esposizione con una espressione che ne rivela la sincerità da cui era animato nel momento in cui quelle dichiarazioni fece: « a diciassette anni mi trovo in questi guai per un individuo che fa piangere tante famiglie, tutta la boria che ha è perché ha ammazzato quattro carabinieri ». « Prima ha consumato mio zio e mio fratello, ora consuma me ». Ma non può non essere ricordata altra circostanza che serve a dare la prova della confessione fatta da Musso. A lui fu contestato il delitto di aggressione della sede del partito comunista di San Giuseppe Jato; anche per questo delitto fece am-

pia confessione ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia. In quella dichiarazione che ripetette, poi, al giudice (135/E) indicò come compagni del delitto Buffa Antonino, Terranova, « l'Americano », Gaspare Pisciotta, Pino Sciortino ed altri banditi di cui non fece i nomi; spiegò che egli fu fatto porre in un punto del paese per dare avviso, qualora apparissero i carabinieri, che Terranova fu lasciato a custodia della macchina su cui avevano raggiunto il paese, che gli altri quattro che portavano dei tascapane entrarono in paese. Ebbene vi è la deposizione di Scarparo (fol. 5 e 15 del volume terzo del fascicolo F) in cui si parla di quattro persone, tante quante ne indicò il Musso, che furono viste nei pressi della sede del partito comunista di San Giuseppe Jato, aventi ciascuno un tascapane. Basta accertare la veridicità di una circostanza in una dichiarazione, per dire che tutta la dichiarazione corrisponde a verità.

Che se, poi, Musso, in dibattimento, nel primo ed in quello attuale, si pose sulla stessa linea di difesa su cui si posero gli altri imputati picciotti, assumendo che le dichiarazioni ai carabinieri furono conseguenza di metodi violenti da quelli adoperati e che l'interrogatorio, anzi il primo interrogatorio era conseguenza di preoccupazione di cui anche gli altri picciotti parlarono, egli avrà pensato o gli sarà stato fatto pensare, essere sufficiente, per fare negare rilevanza alle dichiarazioni ed all'interrogatorio, fare una semplice affermazione di violenza e di preoccupazione.

* * *

BUFFA Antonino: Di questo imputato il primo accenno si trova nella dichiarazione resa ai carabinieri il 16 agosto 1947 (70/L) da Sapienza Giuseppe di Tommaso, fermato il giorno 10 ed il Buffa fu fermato il giorno 14 successivo. Ne parlò, poi, Terranova Antonino l'americano, nella dichiarazione resa ai carabinieri in data 17 agosto (97/L); Cristiano Giuseppe il 25 agosto (109/L); Musso nella dichiarazione resa il 22 stesso mese (115/L) e Russo Giovanni inteso « Marano », che fu interrogato dai carabinieri il 25 agosto ed infine Pisciotta Vincenzo nella dichiarazione resa al nucleo centrale di polizia giudiziaria presso lo ispettorato. Tutti costoro nelle dichiarazioni or ora menzionate portarono Buffa Antonino presente alla riunione che ebbe luogo il 30 aprile in contrada Cippi.

Avanti al giudice ne parlarono Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Terranova Antonino di Salvatore (l'americano) (fol. 116/E), Musso (131/E), Pisciotta Vincenzo (155/E); non ne parlò più Russo Giovanni Marano e non poteva parlarne, dal momento che al giudice aveva smentito tutto quanto aveva affermato ai carabinieri. Lo stesso Buffa ammise nella dichiarazione resa ai carabinieri e nello interrogatorio reso al magistrato (127/E) di essersi trovato in contrada Cippi; specificò da chi era stato invitato ad andare in quella contrada; narrò, ampiamente, quanto ivi avvenne nella giornata del 30 aprile; disse in compagnia di chi formò il gruppo che lo fece arrivare a Portella della Ginestra: Candela Rosario, fidanzato della sorella e Passatempo Salvatore; indicò il posto che egli prese fra i roccioni della Pizzuta, con chi si trovò vicino (lo stesso Candela e lo stesso Passatempo); disse anche dell'allontanamento da contrada Portella della Ginestra, a delitto compiuto; disse che, nell'allontanamento, si trovò con il solo Candela, da cui ebbe lire due mila delle quali, millecinquecento consegnò alla madre, trattenendo per sé il resto e della provenienza della somma consegnata alla madre dette la spiegazione: un lavoro compiuto per Candela Rosario. È da notarsi che, in confronto con Pretti (149/E), sostenne a costui di averlo visto nella contrada Cippi durante la riunione che ivi ebbe luogo; che lo stesso avvenne in confronto con Gaglio « Reversino » (151/E); che, in confronto con Sapienza Vincenzo (151/E), mentre in un primo momento negò ogni partecipazione al delitto di Portella, finì con l'ammettere di esservi stato, ritornando, così, alla prima versione e fi-

nendo col dire: « la verità è che ci eravamo tutti e ci era anche "Reversino" » ed aggiunse che confermava in pieno la confessione resa nel giorno precedente (127 e seguenti/E).

Se, poi, nel primo dibattimento (111/R) ed in questo (139 vol. V), Buffa Antonino smentì, in pieno, la dichiarazione ai carabinieri ed anche l'interrogatorio reso al magistrato dicendo che questo gli fece presente che, qualora egli non avesse confermato quello che prima aveva detto, sarebbe stato condannato ad anni trenta di reclusione, ciò può bene trovare la sua spiegazione nel fatto che, non potendo dare una spiegazione plausibile delle dichiarazioni fatte, ricorse all'accusa contro il magistrato, senza per altro negare che quello che risulta dai verbali fu da lui detto.

Va aggiunto ancora che quanto disse intorno al colloquio che egli ebbe in casa di Candela Vita, sorella del Rosario, per quanto si riferisce alle persone che lo invitarono a recarsi presso la sorella del bandito, trova piena conferma in quanto disse Pisciotta Vincenzo al giudice (155/E). Le persone che Buffa disse si recarono da lui per invitarlo a recarsi presso la Candela Vita sono le stesse di quelle indicate da Pisciotta Vincenzo.

Non vi sono, quindi, ragioni per sostenere che quanto fu detto da Buffa Antonino non risponde a verità.

TINERVIA Francesco: Gaglio « Reversino » (41/L), oltre a fare i nomi di quindici componenti effettivi della banda Giuliano visti in contrada Cippi, parlò di quattro giovani pure visti in quella stessa contrada nella giornata del trenta aprile ed uno dei giovani che egli indicò fu precisamente Tinervia Francesco conosciuto con il soprannome di « Bastardone » e di cui indicò anche l'abitazione: nei pressi della caserma dei carabinieri. Lo pose fra i convenuti in contrada Cippi anche Pretti (56/L) indicandolo come « Ciccio bastardone »; così Sapienza Giuseppe di Tommaso (70 vol. L), Sapienza Vincenzo (76/L), Buffa Antonino (88/L), Terranova Antonino l'americano (97/L); ne fece menzione anche il fratello Giuseppe (107/L) e poi, anche Cristiano (110/L), Musso (116/L), Russo Giovanni, inteso Marano, (126/L) e Pisciotta Vincenzo (134/L).

Ne confermarono la presenza a Cippi, negli interrogatori al magistrato, Sapienza Vincenzo (70/E), Pretti (81/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E). Ne fece esplicita ammissione egli stesso, sia nella dichiarazione ai carabinieri (61 e segg. L), sia al magistrato (91 e segg. E) e sostenne, in confronto con Sapienza Vincenzo (159/E), di avere visto costui in contrada Cippi e dette anche la spiegazione del perché non poté vederlo anche nella contrada Portella della Ginestra e confermò la presenza di Gaglio « Reversino », prima a Cippi (160 vol. E), mentre questi oppose una negativa, ed eguale circostanza confermò nei riguardi di Pretti (161/E). Del Tinervia durante la marcia verso Portella della Ginestra, parlò Sapienza Giuseppe di Tommaso, perché con questi e con altri formò gruppo e, poi, fece la descrizione della via percorsa per tornare a Montelepre, ove arrivò verso le ore tredici (93/E).

Per avere la prova di quanta sincerità furono improntate le affermazioni dell'imputato Tinervia basti dire che ad un certo punto dell'interrogatorio reso al magistrato (93-94/E) si legge la seguente annotazione: « il magistrato ricorda all'imputato che è alla presenza del giudice e che può, quindi, prospettare le ragioni che ritiene opportune alla propria difesa », ed è aggiunto quanto segue: « l'imputato, singhiozzando, risponde: Mi ha rovinato "Reversino" e ci sono stato per paura ». Va anche rilevato che egli non si limitò a confermare la propria partecipazione al delitto di Portella della Ginestra, ma fece anche delle vere e proprie chiamate in correità ed uno dei chiamati in correità fu il proprio fratello Giuseppe; ed è a dirsi ancora che, in confronto con Pretti, avendo questi cercato di giustificarsi per averne fatto il nome nella propria dichiarazione a causa delle legnate avute in caserma, Tinervia

disse: « Io pure ho detto per le legnate, ma ora, dato che è la verità, confesso la mia responsabilità » (161/E).

Dopo questo anche Tinervia, sia nel primo che nel secondo dibattimento disse che nulla era vero di quanto aveva dichiarato e che tutto era stato conseguenza delle legnate, ripudiando così anche quella circostanza di essere stato a Cippi ed a Portella per paura, su cui si sarebbe potuto fondare una difesa, anziché fondarla sulla inverosimiglianza delle affermazioni fatte e sulla estorsione delle dichiarazioni stesse.

PRETTI Domenico: Fu insieme con Sapienza Vincenzo colui che, dopo l'interrogatorio negativo di Gaglio « Reversino » al magistrato, impresse alle indagini del magistrato un indirizzo concreto e sicuro, poiché egli, fermato il giorno 11 agosto, rese il suo interrogatorio al magistrato soltanto quattro giorni dopo, precisamente il giorno quindici successivo. Egli fu indicato da Gaglio « Reversino » nella dichiarazione ai carabinieri, come presente in contrada Cippi, ove disse che arrivò insieme a Sapienza Vincenzo, verso l'imbrunire (48/L) circostanza questa confermata dallo stesso Pretti (56/L) ed anche da Sapienza Vincenzo (75/L); è compreso tra i convenuti a Cippi da Tinervia Francesco (63/L), da Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), da Buffa Antonino (88/L), da Terranova Antonino di Salvatore (97/L), da Russo Giovanni, inteso Marano (126/L).

Avanti il magistrato fu indicato presente a Cippi da Tinervia Francesco (92/E), da Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), da Tinervia Giuseppe (110/E), da Terranova Antonino di Salvatore (116/E), da Buffa Antonino (127/E), da Musso (131/E), da Gaglio « Reversino » nel secondo interrogatorio e precisamente in quello reso il 29 agosto 1947 (165/E), dopo che egli si ritenne soverchiato dalle chiamate in correità che contro di lui avevano fatto altri coimputati.

Pretti stesso disse al magistrato di essere stato a Cippi, di essersi incolonnato con gli altri, di essere arrivato a Portella della Ginestra, di aver fatto uso di una pistola datagli da Cucinella Giuseppe, quando si accorse del cattivo funzionamento del moschetto che gli era stato dato al momento in cui ebbe luogo la distribuzione delle armi. Fu così rilevante l'interrogatorio da lui reso al magistrato nel 15 agosto, che questi ritenne di non frapporre tempo onde procedere ad una nuova ispezione di località, arrivando nelle ore pomeridiane dello stesso giorno in contrada Portella della Ginestra e Pretti indicò il masso dietro cui si era nascosto per sparare contro la folla, ed il luogo da lui indicato trovò piena rispondenza nella realtà, perché ivi furono trovati dei bossoli.

È vero che egli nel giorno successivo all'interrogatorio ed alla ricognizione dei luoghi fatta con il giudice, negò di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra, ma è parimenti vero che confermò di avere, in compagnia dei fratelli Giuseppe ed Antonio Cucinella e di Sapienza Vincenzo preso parte all'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto (89-90/E) ed è pure vero che Musso, in confronto (142/E), gli confermò di averlo visto in contrada Cippi, che Terranova Antonino (146/E), pure in confronto, lo portò fra i convenuti a Cippi, che Tinervia Francesco, in confronto, disse di averlo visto a Cippi (161/E), che Sapienza Giuseppe di Tommaso (163/E), in confronto, disse che era stato proprio Pretti a chiamarlo, perché Giuliano voleva parlargli a Cippi, che Gaglio « Reversino », nello stesso interrogatorio in cui ammise di essere stato in contrada Cippi e di avere ottenuto da Giuliano l'esonero di prendere parte all'azione, in confronto con Pretti invitò costui a confessare di essere stato a Cippi, perché era inutile negare (167/E) e che Sapienza Vincenzo, che aveva già negato ogni partecipazione a Portella della Ginestra, finì (168/E) con l'ammettere di essere stato a Cippi ed indicò fra i presenti anche il Pretti.

Ai fini della formazione del convincimento della partecipazione di Pretti alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra non deve essere trascurata la in-

dicazione che egli stesso fece della persona che lo ingaggiò a prendere parte al delitto stesso. Egli disse che ad esplicare su di lui opera per indurlo ad accettare di essere tra coloro che sarebbero andati a compiere un'azione contro i comunisti fu Giuseppe Cucinella. Ora anche questa circostanza trova la sua conferma attraverso altre dichiarazioni di altro imputato, Mazzola Vito. Disse costui (86/Z) di avere saputo proprio da Cucinella Giuseppe che egli, per ingrossare le fila della banda aveva ingaggiato Pretti e Sapienza Vincenzo e disse ancora che un giorno, verso la fine di aprile, aveva visto il Cucinella seduto sui gradini di casa propria in compagnia di Pretti e del Sapienza (204/E).

In dibattimento, sia nel primo che nel secondo, proprio l'imputato Pretti fu uno di quelli che si fecero energici assertori di aver reso le dichiarazioni ai carabinieri per le violenze subite da costoro e di essersi limitato ad abbassare la testa in segno di assentimento alle domande che il magistrato gli rivolgeva; ma ciò non è argomentazione idonea per accogliere come vere le dichiarazioni che egli fece in dibattimento negando ogni sua partecipazione al delitto che gli è ascritto. Specialmente quando si tenga nel conto che merita l'avere egli stesso ammesso davanti al giudice la propria partecipazione ai fatti anche attraverso la indicazione dei luoghi in cui egli si appiattò fra i roccioni della Pizzuta, alla ampia enumerazione di particolari con cui accompagnò la narrazione dei fatti compiuti, particolari di cui alcuni sono provati mediante le deposizioni rese dai quattro cacciatori, come quella del segnale che Giuliano avrebbe dato per dare inizio all'azione di fuoco, come quello di non avere Giuliano fatto cenno, quando parlò in contrada Cippi, di aver ricevuto il mandato da alcuno per compiere il delitto di Portella della Ginestra e di cui non si trova menzione nella dichiarazione di alcuno degli altri che pure furono con lui in contrada Cippi. Non poté, quindi, con l'abbassare la testa confermare una circostanza che non era compresa nella dichiarazione resa ai carabinieri e neppure poteva confermare, con l'abbassare la testa, altra circostanza che non si trovava nella dichiarazione ai carabinieri. Egli, riferendosi a Gaspare Pisciotta, nella dichiarazione ai carabinieri lo indicò come Gaspare Pisciotta, inteso Chiaravalle, al magistrato lo indicò come « Gaspano Chiaravalle » (81/E) e così nessun altro dei picciotti indicò mai il Pisciotta, se si esclude Sapienza Vincenzo.

Non vi sono, quindi, ragioni che possano fare sì che la Corte non presti fede alle dichiarazioni che l'imputato Pretti fece ai carabinieri, prima, e al magistrato nel suo interrogatorio, poi. Le modificazioni od anche le ritrattazioni successivamente fatte trovano la loro piena spiegazione pensando che le modificazioni e le ritrattazioni avvennero quando egli fu condotto in carcere.

SAPIENZA Vincenzo: Ha questo imputato nel processo una situazione che può dirsi sia identica a quella di Pretti Domenico. Egli fu indicato da Gaglio « Reversino » come uno dei quattro giovani di cui parlò, insieme con gli effettivi della banda Giuliano, riuniti in contrada Cippi, specificò che il Sapienza arrivò in quella contrada all'imbrunire (42 vol. L). Di lui in contrada Cippi parlò Pretti (56/L); e poi Tinervia Francesco (63/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Buffa Antonino (88/L), Terranova Antonino l'americano (97 vol. L), Tinervia Giuseppe (103/L), Cristiano Giuseppe (110 vol. L), Musso (116/L), Russo Giovanni, inteso Marano (126 vol. L).

E, poi, al magistrato lo indicarono presente a Cippi: Tinervia Francesco (92/E), Pretti (81/E), Tinervia Giuseppe (110 vol. E), Terranova l'americano. Questi, invero, parlò dei fratelli Sapienza ed è appunto per questa precisazione che può dirsi egli abbia parlato di Sapienza Vincenzo, che è fratello di Sapienza Giuseppe di Tommaso. Parlarono anche al magistrato della presenza di Sapienza Vincenzo a Cippi: Buffa Antonino (127/E), dicendo anche questi dei fratelli Sapienza, e poi anche Musso (131/E). Ne parlò anche Gaglio « Reversino » nell'interrogatorio del 29 agosto (165 vol. E),

quello in cui egli disse che voleva essere veritiero.

A completare le risultanze avanti accennate è il caso di dire che anche questo imputato fece ai carabinieri ampia dichiarazione intorno alla parte che egli ebbe nella consumazione del delitto di Portella della Ginestra, come fece ampia narrazione dell'attività che spiegò a proposito dello stesso delitto quando fu interrogato dal giudice (75 e segg. E). Al magistrato fece una dichiarazione così piena di particolari non utili neppure ai fini dell'accertamento della verità intorno a tale delitto, che non può non fare impressione. Riferì, infatti, le cause della conoscenza che aveva con Gaglio « Reversino » (gli aveva riparato qualche paio di scarpe, essendo egli garzone del calzolaio Pizzurro), riferì della malattia di cui, in quel tempo, era affetto (blenorraggia) e da chi era, in quella contingenza, curato, da chi ebbe fornito il medicinale (penicillina). E poi indicò le persone che componevano il gruppo di cui egli faceva parte: i fratelli Cucinella Giuseppe ed Antonio, Pretti, Mpompò (77/E), indicò chi era a lui vicino allorquando fu fatto lo schieramento sui roccioni della Pizzuta; indicò, anzi disse quello che egli fece, specificò la via che egli, in compagnia di Pretti seguì per allontanarsi da Portella della Ginestra dopo l'azione di fuoco compiuta, disse che a causa della malattia da cui era affetto fece un tratto di strada su di un carretto, mentre Pretti camminò sempre a piedi, quello che consumarono insieme con Pretti per rifocillarsi ed indicò il luogo in cui fu fatto l'acquisto di quello che fu da essi consumato.

Non può non essere data grande rilevanza al fatto che anche egli, immediatamente dopo l'interrogatorio al magistrato, fu da costui fatto arrivare alla contrada Portella della Ginestra ed ivi egli indicò il luogo in cui si appostò per sparare contro la folla, nonché quello in cui si collocò Giuliano, luogo, quest'ultimo, che coincise con quello in cui erano stati trovati, in precedenza, i bossoli ed i caricatori di fucile mitragliatore.

Egli fu uno dei più audaci nello smentire quello che era il contenuto dell'interrogatorio reso al magistrato; non si limitò soltanto a negare quello che aveva detto, ma escluse di avere fatto alcune affermazioni che pure si leggono nel verbale di interrogatorio; attribuì al giudice di aver fatto consacrare nel verbale quello che a lui piacque (137/R), negò di aver ammesso di essere stato a consumare quella che egli chiamò azione di sfregio contro la sede del partito comunista di Borgetto (122 dibattimento) che, invece, aveva ammesso (84-87/E). E, quando non poté smentire la precedente affermazione (come quella che aveva fatto parte della via, per ritornare a Montelepre, su di un carretto) disse di aver inventato la circostanza, perché così « gli era passato per la testa » (139 dibattimento), ovvero « per imbrogliare le carte » (139/R).

Ma non può essere dimenticato che vi sono delle parziali ammissioni fatte dudurante l'interrogatorio ed i confronti, le quali convincono appieno della verità delle affermazioni fatte. Così, l'avere affermato che una circostanza era stata da lui inventata, importa da parte dell'imputato il riconoscimento che l'aveva fatta; la stessa osservazione va fatta per quelle affermazioni che egli dice di aver fatto, tanto per « imbrogliare le carte » ed egli stesso deve essersi convinto che la verità era quella che si trova nelle dichiarazioni ai carabinieri e nell'interrogatorio al magistrato, che vi fu un momento in cui ammise di essersi trovato presente alla riunione in contrada Cippi (168/E) indicando anche le persone che vi vide e che sono tra gli imputati presenti al dibattimento.

La verità si è quella che può dedursi da una affermazione fatta dallo stesso Sapienza in un confronto che egli ebbe con Buffa Antonino (151/E). Disse Sapienza a Buffa: « la verità è che ci stiamo infossando tutti » e l'altro replicò: « la verità è che ci eravamo tutti e c'era anche " Reversino " » che fino a quel momento aveva opposto tenace resistenza nello ammettere circostanza al-

cuna intorno alla partecipazione propria al delitto che gli era attribuito.

Vi sono due circostanze di fatto di grande rilievo le quali, da sole, dovrebbero essere ritenute sufficienti a provare la veridicità delle affermazioni fatte da due degli imputati durante la ispezione dei luoghi che fu eseguita qualche ora dopo che Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico furono interrogati dal magistrato.

Questi aveva già eseguito una ispezione dei luoghi in cui era stato consumato il delitto di Portella della Ginestra; il giorno 15 agosto Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico avevano, avanti al magistrato, riferito quanto avevano dichiarato agli ufficiali di polizia giudiziaria; lo stesso giorno 15 furono accompagnati in contrada Portella della Ginestra ed al magistrato, separatamente, indicarono i luoghi ove ciascuno si era appostato per eseguire il delitto. Sapienza indicò il sasso dietro cui egli si era appostato in compagnia dei fratelli Cucinella ed indicò anche l'altro dietro cui si era appostato il Pretti, nonché il roccione dietro cui si erano appostati i banditi, che era proprio quello dietro cui erano stati rinvenuti bossoli e caricatori. Pretti indicò, a sua volta, il masso dietro cui si era messo al riparo per poter sparare, indicò anche, di sua iniziativa e senza suggerimento alcuno (così è detto nella contestazione a fol. 90/E) il roccione della Pizzuta dietro cui si era appostato Giuliano con altri banditi ed in cui erano stati rinvenuti numerosi bossoli. Ora, la precisa coincidenza delle indicazioni fatte dai due imputati è la prova, può dirsi davvero decisiva, della veridicità delle affermazioni da essi fatte.

E la scusa da essi addotta per dare spiegazione della esattezza delle affermazioni è davvero, quanto mai, strana; essi si giustificarono dicendo di aver fatto la affermazione a mente (cioè a caso), ma è una spiegazione che non serve proprio a nulla. Non si fa una indicazione di luoghi a caso; se se ne fa una la quale trova pieno riscontro nella realtà, significa che quel luogo è conosciuto, perché ci si è stati. E Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico che mai erano stati a Portella della Ginestra, non potevano indicare, a caso luoghi che ad essi erano sconosciuti, luoghi in cui si trovarono tracce precise lasciate dagli esecutori del delitto.

CRISTIANO Giuseppe: Buffa Antonino, interrogato dai carabinieri (88/L) il 21 agosto del 1947, ma fermato fin dal 14 dello stesso mese, fece il nome di Cristiano Giuseppe fra coloro che si trovarono in contrada Cippi quando ebbe luogo la riunione ivi indetta dal capo della banda. Ne parlò anche Musso (116/L) nella dichiarazione ai carabinieri il 22 dello stesso mese di agosto. Al magistrato confermarono la indicazione Buffa (127/E) ed il Musso (131/E), ma non il Russo Giovanni, inteso Marano, avendo costui, avanti al magistrato, ritrattato quanto aveva detto agli ufficiali di polizia giudiziaria che ne avevano raccolto le dichiarazioni (158/E). Pisciotta Vincenzo che aveva fatto cenno della presenza del Cristiano a Cippi, nello interrogatorio avanti al giudice disse, invece, che non ricordava aver visto il Cristiano in contrada Cippi (157/E).

Egli nella dichiarazione resa ai carabinieri riferì le circostanze che precedettero l'andata a Cippi; indicò chi era stato ad invitarlo ad andarvi, la via percorsa con Pisciotta Francesco per arrivarvi, le persone che ivi incontrò; disse della distribuzione delle armi, delle parole pronunciate da Giuliano ai convenuti, dell'armamento di Giuliano e dei compagni, della divisione dei convenuti in gruppi; disse che vicino a lui camminarono alcuni dei quali indicò, sia pure senza esserne certo, Passatempo Giuseppe; indicò la via che percorsero per raggiungere Portella della Ginestra; la disposizione di coloro che in quella contrada pervennero, fra i roccioni della Pizzuta, che egli si trovò tra Pisciotta Francesco e Passatempo Giuseppe, gli spostamenti eseguiti da Giuliano, l'arrivo di coloro che partecipavano alla festa del primo maggio, gli spari eseguiti, l'allontanamento dalla contrata Portella della Ginestra dopo che il delitto era stato consumato; la consegna

fatta allo stesso Pisciotta dell'arma che aveva ricevuto, ed in contrada Sagana, il compenso che aveva ricevuto, dopo una quindicina di giorni, dallo stesso Pisciotta Francesco il quale gli lanciò un involtino nel quale egli trovò la somma di lire millecinquecento.

Davanti al giudice (153 e segg./E) smentì in pieno tutto quanto si conteneva nella dichiarazione ai carabinieri, ma ciò non esclude che egli abbia fatto quella ampia narrazione che nel verbale si legge. Egli si limitò ad affermare che parte delle circostanze che egli aveva riferito gli erano state suggerite dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo interrogarono, anzi precisò dal maresciallo Calandra (153/E). E se Calandra, da quell'abile ufficiale di polizia giudiziaria che è non poté suggerire che fatti veri, non sa vedersi come mai egli, inventando, abbia riferito fatti che sono veri, poiché i fatti inventati furono affermati anche da altri i quali, per dare spiegazione delle affermazioni fatte, non fecero ricorso alla propria capacità inventiva, ma ad altre ragioni.

E se nel primo dibattimento egli specificò le violenze subite nelle camere di sicurezza delle caserme dei carabinieri: cassetta ed altro, attribuendole ai tre marescialli, Santucci, Calandra e Lo Bianco, egli stesso si trovava in ciò in aperto contrasto con gli altri imputati i quali affermarono che non furono i tre marescialli avanti menzionati ad usare loro violenza, ma altri i quali, dopo averne fiaccata la volontà, li facevano passare nella camera in cui siedevano i tre marescialli che eseguivano gli interrogatori.

Russo Giovanni inteso « Marano »: Tinervia Francesco (63/L) fece, per il primo, il nome di Russo Giovanni che indicò con il nome di Marano, specificando che faceva il fantino alle dipendenze di Licari Giuseppe, inteso Palumbo. Il Russo fu fermato il 19 agosto e la dichiarazione del Tinervia fu del 14 dello stesso mese. Di Russo parlò, poi, Buffa Antonino indicandolo pure con il soprannome di Marano (88/L), ma parlarono ancora Terranova Antonino l'americano (98/L), Tinervia Giuseppe (104/L), Cristiano Giuseppe (110/L) ed infine Musso (116/L).

Al magistrato, poi, confermarono la presenza del Russo in contrada Cippi: Tinervia Francesco (92-94/E), Tinervia Giuseppe (111/E), Terranova Antonino « l'Americano » (116/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E); mancò ogni accenno al Russo nella dichiarazione giudiziale del Cristiano avendo costui smentito quanto detto ai carabinieri (133 e segg./E), ma in questo interrogatorio si trova una circostanza che è relativa proprio al Russo e di cui si farà menzione di qui a poco.

Ma da parte del Russo fu all'arma dei carabinieri fatta una dichiarazione (125 e segg./L) in cui si contiene un'ampia narrazione dei fatti ai quali egli partecipò e che vanno, dall'essere stata richiamata l'attenzione di lui mediante il lancio di una pietruzza da parte di altri che stava nascosto dietro una siepe, dall'invito fattogli per entrare nella casa di abitazione di Terranova Antonino fu Giuseppe, all'avere avuto fornito il pranzo consistito in pasta e lenticchie, preparato dalla moglie del Terranova, all'uscita da quella casa di Candela Rosario e di Pisciotta Francesco, che si trovavano presso il Terranova, al ritorno che questi due fecero, all'uscita di tutti e quattro attraverso una finestra della casa Terranova, all'avere egli avuto consegnato un fucile, all'essersi recati tutti in contrada Cippi, all'avere formato un gruppo di cui fecero parte gli stessi con i quali era uscito dalla casa di Terranova Antonino, all'arrivo alla contrada Portella della Ginestra, allo armamento di coloro che arrivarono a Portella, al rimprovero rivoltogli dal Terranova, perché egli non sparava, all'allontanamento da Portella ed alla giustificazione del Terranova, perché non gli venne corrisposto compenso di sorta. Egli negò davanti al magistrato di avere riferito ai carabinieri quanto si legge nella dichiarazione che costoro avevano raccolto, ma sono in questa contenuti particolari così minuti e così precisi che non è possibile pensare siano stati inventati da coloro che raccoglievano la dichiarazione. Nei confronti di questo imputato va ricordata una circostanza in cui è un'implicita ammissione della sua parteci-

pazione al fatto di Portella. Riferì Cristiano al giudice (154/E) che durante la permanenza sua e del Russo in una caserma di carabinieri, questi gli confidò di avere preso parte al fatto di Portella della Ginestra e gli chiese: « c'è caso che a te venne a chiamarti qualcuno dei latitanti ? ». Al che il Cristiano rispose facendo il nome di Pisciotta Francesco. Ora la dichiarazione fatta da Russo a Cristiano o meglio ancora la richiesta fatta al Cristiano conferma la veridicità del racconto fatto dal Russo intorno alla parte che egli ebbe nell'episodio di Portella della Ginestra. Nella affermazione fatta dal Cristiano non può non riscontrarsi che una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, la quale ha valore e serve a provare ancora che quanto egli aveva ammesso avanti ai carabinieri risponde a verità.

Anche la confessione che viene fatta a chi non riveste la qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o quella di magistrato ha il suo valore probatorio.

Terranova Antonino di Salvatore: Di questo giovanissimo monteleprino, fermato dai carabinieri il 10 agosto, il primo a parlare fu Sapienza Vincenzo, fermato, a sua volta, il 3 agosto ed interrogato, secondo quanto risulta dalla data dell'interrogatorio, il 12, mentre il Terranova risulta interrogato il 17. Ne parlarono, poi, agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al nucleo dell'ispettorato: Tinervia Francesco, fermato il 10 agosto ed interrogato il 14, Sapienza Giuseppe di Tommaso, fermato il 10 ed interrogato il 16, Buffa Antonino, fermato il 14 ed interrogato il 21, Tinervia Giuseppe, fermato il 10 ed interrogato il 18, Cristiano Giuseppe, fermato il 21 ed interrogato il 25, Musso Gioacchino, fermato il 21 ed interrogato il 22, Russo Giovanni inteso « Marano », fermato il 19 ed interrogato il 25 ed infine Pisciotta Vincenzo, fermato il 21 ed interrogato il 25 del mese di agosto.

La Corte ha indicato separatamente, per ciascuno dei picciotti avanti menzionati, la data del fermo e dell'interrogatorio, perché potrebbe pensarsi che al fermo del Terranova, come si è osservato durante il dibattimento e la discussione orale, fu proceduto prima ancora che alcuno ne facesse l'indicazione. Ma così non è, perché può essere bene avvenuto che ai verbali di interrogatorio dei singoli interrogati si sia apposta una data che non corrisponda a quella in cui le dichiarazioni contenute nei verbali furono fatte. Le dichiarazioni furono fatte in data precedente, ma furono fatte firmare, dopo averne data la necessaria lettura, nella data che risulta dai singoli atti.

Al giudice della istruzione parlarono del Terranova, inteso « figlio dell'americano »: Vincenzo Sapienza (16/E), Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Musso (131/E), Pisciotta Vincenzo (155/E). Non ne parlarono, invece, Russo Giovanni inteso « Marano », Cristiano, perché costoro negarono tutto quanto avevano già riferito ai carabinieri; manca ogni riferimento nello interrogatorio del Buffa Antonino, il quale pure confermò, anzi ripetette grande parte della dichiarazione resa ai carabinieri. E la indicazione del Terranova si riferisce alla presenza dello stesso alla riunione avvenuta il giorno trenta aprile in contrada Cippi, da cui mossero tutti i convenuti verso Portella della Ginestra per consumare il delitto.

Ma, oltre alla indicazione che del Terranova Antonino, detto « Nenè l'americano », è stata fatta dai suddetti avanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, vi è, da parte dello stesso un'ampia narrazione di quello che egli fece e vide il giorno 30 aprile ed il primo maggio; narrazione che ripetette avanti al giudice della istruttoria, arricchendola di altri particolari e di altre circostanze che non si trovano nella dichiarazione ai carabinieri (115-118/E); narrazione che, sia pure relativamente a certe circostanze, si trova confermata nei confronti che ebbe con Pretti (146/E), con Sapienza Vincenzo (147 vol. E), con Gaglio « Reversino » (148/E) quando ebbe a dire a costoro di averli visti nella riunione che era avvenuta in contrada Cippi nel giorno 30 aprile ed anche in contrada Portella della Ginestra. Ed hanno grande significato le parole con cui si chiude il confronto che ebbe con Gaglio « Rever-

sino » al quale rivolse le seguenti parole: « io abbraccio la mia croce e mi raccomando alla Vergine Maria » (147 retro vol. E), e tanto più sono significative le parole pronunciate dal Terranova, in quanto egli, « Reversino », gli fece rilevare che egli non lo aveva incolpato, avendo soltanto fatto i nomi di Tinervia, dei fratelli Sapienza e di Costanzo, venendo così a confermare la dichiarazione resa ai carabinieri.

E la dichiarazione fatta dal Terranova fu così minuta intorno a quanto aveva visto ed a quanto aveva egli fatto ed intorno a quello che coloro di cui aveva fatto i nomi avevano fatto, che non è possibile averne altra con particolari maggiori che si estendono anche alla fase addirittura preliminare dell'azione, cioè come e da chi ebbe l'invito a recarsi alla riunione che ebbe luogo in contrada Cippi ed alle altre fasi che trovarono la loro conclusione nel delitto di Portella della Ginestra.

SAPIENZA Giuseppe di Tommaso: Fu il primo ad essere indicato da Gaglio « Reversino » fra coloro che, essendo estranei alla banda Giuliano, si trovavano alla riunione in contrada Cippi (41/L); egli, nella dichiarazione ai carabinieri, indicò soltanto quattro estranei alla banda presenti alla riunione di Cippi ed uno dei quattro fu precisamente Sapienza Giuseppe che egli indicò con il soprannome di « Bambineddu ». Gaglio fece la sua dichiarazione il 14 luglio 1947; Sapienza Giuseppe fu fermato il 10 del successivo mese di agosto e, nel giorno immediatamente dopo, il Gaglio riconobbe nel fermato Sapienza uno dei quattro che egli aveva visto in contrada Cippi. Nei confronti del Sapienza, Gaglio « Reversino » dette la seguente precisazione: Sapienza già trovavasi a Cippi quando egli, Gaglio, ivi arrivò in compagnia di Vito Mazzola (52/L). Lo stesso Sapienza è portato presente alla riunione in contrada Cippi da Tinervia Francesco (63/L), da Buffa Antonino (88/L), da Tinervia Giuseppe (103/L), da Cristiano Giuseppe (110/L), da Musso (116/L).

Parlarono dello stesso Sapienza, come presente alla riunione in contrada Cippi, negli interrogatori resi al giudice Tinervia Francesco (92/E), Tinervia Giuseppe (110 vol. E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131 vol. E), nonché Terranova « l'Americano » (116/E) che ai carabinieri non ne aveva fatto menzione.

Sapienza Giuseppe di Tommaso, nella dichiarazione resa al nucleo centrale dei carabinieri, fece ampia ammissione di aver preso parte alla riunione indetta da Giuliano in contrada Cippi; indicò le persone che egli ivi vide; riferì il contenuto del discorso fatto da Giuliano in quella occasione; parlò della distribuzione delle armi fatta da Giuliano ai convenuti che ne erano senza, indicando le persone che aiutarono Giuliano in quella operazione: i fratelli Passatempo; parlò della distribuzione dei convenuti in gruppi; indicò coloro che, insieme con lui, formarono uno dei gruppi: lo stesso Gaglio « Reversino », Terranova Antonino fu Giuseppe, Tinervia Francesco e Candela Rosario; parlò dell'appostamento eseguito in contrada Portella della Ginestra con Gaglio e con Terranova; precisò che gli altri si erano schierati in posizioni più elevate o più basse rispetto a quella che egli occupò in quella occasione; parlò della posizione occupata dal fratello Vincenzo e dal Pretti; del tempo trascorso prima che arrivassero coloro che dovevano prendere parte alla celebrazione della festa del lavoro; di un colpo di arma avvertito e che era il segnale convenuto da Giuliano per dare principio all'azione di fuoco; dello allontanamento da Portella della Ginestra dopo la consumazione del delitto; della direzione che egli prese che non fu quella presa dagli altri, ma verso San Giuseppe Jato, esattamente verso la contrada Tornamilla, ove si trovava la propria famiglia; indicò anche l'ora in cui arrivò in detta contrada (96 e segg./E).

È a dire ancora che il 29 agosto, mentre l'interrogatorio ha la data del 19 dello stesso mese, in confronto con Tinervia Giuseppe (162/E), il quale il 26 stesso mese aveva fatto la dichiarazione secondo cui le precedenti affermazioni erano state a lui estorte con violenza (139/E), chiamò in correità lo stesso Tinervia e nello stesso giorno confermò

di essere stato in contrada Cippi, ove si recò, perché fattovi arrivare da Pretti e specificò di avere avuto consegnato, in quella occasione, un moschetto (163/E) e concluse confermando quanto aveva detto al giudice, perché rispondeva a verità e chiamò in correità Gaglio « Reversino » (164/E) ed a questo ultimo confronto seguì l'interrogatorio del Gaglio in cui questi finì con l'ammettere di essere stato anche egli alla riunione di Cippi, indicando coloro che aveva ivi visto (165/E).

Ora, in dibattimento, anche nel primo, Sapienza Giuseppe di Tommaso fece causa comune con tutti gli altri picciotti e così parlò di percosse, di maltrattamenti, di torture, di sevizie subite nelle caserme dei carabinieri, di « rabbia e scatto morale » per giustificare le dichiarazioni fatte, quando gli fu contestato il contenuto del confronto che egli ebbe in periodo istruttorio con Gaglio « Reversino ». Rabbia e scatto morale che non sono certamente sufficienti per determinare una incolpazione per gravi e gravissimi delitti. Notisi ancora che le circostanze da lui riferite durante lo « scatto morale » e lo stato di rabbia, sono, nella loro quasi totalità, identiche a quelle che sono contenute nei rispettivi interrogatori resi dalla quasi totalità degli altri imputati.

GAGLIO Antonino detto « Costanzo »: Dell'imputato Gaglio Antonino inteso Costanzo, parlò per primo Gaglio Francesco « Reversino » nella dichiarazione fatta ai carabinieri nella quale lo indicò fra i quattro estranei alla banda Giuliano che egli vide in contrada Cippi. La indicazione di Gaglio « Reversino » fu fatta nei seguenti termini: « Costanzo Antonio, contadino che abita in Piano delle Anime Sante di Montelepre, che ha un fratello cieco di un occhio che abita, credo, a Palermo » (41/I.). In conseguenza di ciò fu il « Costanzo » fermato il 15 agosto del 1947. Di lui parlò anche Buffa Antonino che lo indicò come Gaglio Antonino, inteso Nino Costanzo, che ha un fratello a nome Carlo, che fa il campiere nell'ex feudo Sagana e che ha altro fratello di anni 28 circa che è cieco di un occhio (88/L). Si tratta, quindi, di indicazioni precise, minute, che furono in pieno confermate dallo stesso Gaglio Antonio il quale, allorquando fu interrogato dal giudice ammise di essere conosciuto come « Costanzo » indicando di ciò la ragione: la nonna chiamasi così ed ammettendo anche di avere un fratello cieco di un occhio che lavora a Palermo. Aggiunse ancora che conosceva Gaglio Francesco « Reversino », sia pure soltanto di vista.

Non può, quindi, pensarsi ad una erronea indicazione, tanti essendo i particolari rispondenti a verità.

Vero è che lo stesso Gaglio « Reversino », in confronto con Gaglio-Costanzo (171/E) spiegò d'indicazione fatta con le violenze che contro di lui erano state adoperate, ma non poté in pieno smentire che Gaglio-Costanzo si trovò nella riunione avvenuta in contrada Cippi. Egli disse di non averlo visto in quella contrada, ma aggiunse che del Gaglio-Costanzo alcuno, in quella riunione, aveva parlato dicendo queste parole: « c'è pure Costanzo ». Il che non esclude la verità delle affermazioni fatte a carabineri.

Per altro, come si è detto in principio, non fu soltanto Gaglio « Reversino » a fare l'indicazione del Gaglio Antonio presente a Cippi; fu anche Buffa Antonino ed il Costanzo non fu al caso di indicare una qualsiasi ragione che possa far pensare la menzione essere stata determinata da rancore o da altro motivo personale che, se poteva esistere in uno, poteva non esistere in tutti e due, cioè: Gaglio « Reversino » e Buffa.

SAPIENZA Giuseppe di Francesco: Di questo imputato uno soltanto dei picciotti parlò durante lo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria e precisamente Tinervia Francesco (63/L); lo stesso, però, ne riparlò al magistrato (94/E) dando maggiori specificazioni, riferendo di aver veduto in contrada Cippi, tra i giovani, nella giornata del 30 aprile 1947, anche Peppino Sapienza figlio di Francesco Bambinellu, mentre agli ufficiali di polizia giudiziaria aveva parlato di Sapienza Giuseppe di Fran-

cesco Bambineddu. Che le due indicazioni si riferiscano ad una stessa persona è cosa più che certa, malgrado egli abbia vivacemente contrastato di essere conosciuto con il soprannome di Bambineddu.

Si cercò, durante il dibattimento, di far nascere equivoco essendosi assunto essere egli conosciuto con il soprannome diverso « scarpesciolte » e che era possibile alcuno fosse caduto in equivoco, poiché fra gli imputati vi è altro che chiamasi Sapienza Giuseppe e che ha il soprannome « bambineddu ». Egli, però, può bene essere stato conosciuto fra i coetanei col soprannome « scarpesciolte », ma questo non esclude che egli sia anche conosciuto come figlio di « Ciccio Bambineddu », così come fu indicato da Tinervia Francesco nell'interrogatorio al magistrato (94/E). Identica specificazione fu data dal maresciallo dei carabinieri Calandra (787 retro verbale di dibattimento). Se ne trova anche la specificazione nella dichiarazione resa ai carabinieri da Vito Mazzola il quale disse di avere visto in contrada Cippi, nella mattinata del trenta aprile, Sapienza Giuseppe di Francesco inteso « u bambineddu » (457/A e 87 degli allegati al verbale di dibattimento).

Non può, quindi, esservi dubbio alcuno che l'imputato Sapienza Giuseppe di Francesco, di cui nella dichiarazione e nell'interrogatorio al magistrato di Tinervia Francesco, sia propriamente l'imputato.

Ma vi sono anche altri elementi di prova che convincono della partecipazione dell'imputato Sapienza Giuseppe di Francesco alla riunione in contrada Cippi ed al delitto di Portella della Ginestra. Il tenente colonnello Paolantonio, conferendo confidenzialmente con i fratelli Pianelli di coloro che avevano preso parte al delitto di Portella della Ginestra, disse di avere appreso che fra i partecipanti vi era anche tale Badalamenti Francesco, « Reversino » che si strofinava troppo con la famiglia Giuliano (egli era fidanzato con Rosa Valoroso, cugina della madre del capo della banda) ed un tale « Bambineddu » (708 del verbale di dibattimento). Se i fratelli Pianelli avessero voluto indicare i fratelli Sapienza Vincenzo e Giuseppe, che sono conosciuti con il soprannome di « Bambineddu », non avrebbero detto che fra i partecipanti al delitto vi era stato « Bambineddu »; ma avrebbero detto « i bambineddi »; circostanza deposta dal Paolontanio che trova la sua conferma nella deposizione del maresciallo Calandra (784 verbale di dibattimento) il quale, poco dopo spiegò che, in base alle indicazioni avute dal tenente colonnello Paolantonio si poté accertare che trattavasi proprio di Sapienza Giuseppe di Francesco conosciuto come figlio di « Francesco Bambineddu » (787 e 787 retro verbale di dibattimento), identificazione cui si pervenne in base alla notizia che « Bambineddu » frequentava la contrada Calcerame.

È interessante rilevare che Tinervia Francesco, parlando al giudice (94/E) di Sapienza Giuseppe di Francesco, parlò anche di Marano (Russo Giovanni) e di Badalamenti Nunzio e nella identica situazione pose il proprio fratello Giuseppe e che questi, oltre che nella dichiarazione ai carabinieri (102 e segg./L) confermò anche avanti al magistrato (110 e segg./E) di essere stato in contrada Cippi ed a Portella della Ginestra; che allo stesso sono dovuti alcuni particolari da nessun altro riferiti, come la presenza di Di Maggio Tommaso a Cippi, l'esonero di costui dal prendere parte alla marcia, avuto direttamente da Giuliano con la indicazione della ragione dell'esonero; il fatto che, durante la marcia Genovese Giuseppe portò al braccio l'impermeabile del Giuliano (111/E); va aggiunto ancora che anche Marano fece larga e minuta narrazione di particolari nella dichiarazione resa ai carabinieri.

Non può neppure essere trascurata la circostanza che nel quaderno trovato accanto al cadavere del carabiniere Esposito ed appartenente certamente a Giuliano, a pagina 42, oltre la menzione di « due bambineddi » si trova anche quest'altra « Giuseppe Bambineddu ». Il che significa, in modo non dubbio che la persona indicata come « Giuseppe Bambineddu » è diversa dall'altra compresa nella indicazione « due

bambineddu ». E se si tiene conto di quanto all'udienza del 2 luglio, in modo davvero concorde, dissero intorno a Sapienza Giuseppe di Francesco gli altri imputati: Mannino (488); Terranova Antonino fu Giuseppe (575), Pisciotta Gaspare (502) e Pisciotta Francesco (473), la prova contro di lui è da dirsi completa.

Riferirono costoro che Sapienza Giuseppe di Francesco fu uno di coloro che parteciparono al delitto di Portella della Ginestra e precisarono che vi andò in sostituzione di Genovesi Giovanni, il quale riuscì a metterlo nel sacco, volendo significare con tali parole che il Sapienza non sapeva quello che era lo scopo che bisognava raggiungere con la marcia a Portella e con lo sparare in quella contrada. Circostanza non rispondente alla verità, dal momento che egli aveva partecipato alla riunione che, prima della partenza, aveva avuto luogo in contrada Cippi. Vi è poi da ricordare la indicazione che dello stesso imputato Sapienza Giuseppe di Francesco fece l'altro imputato Terranova Antonino fu Giuseppe. Parlando dell'imputato Sapienza il Terranova ebbe a pronunciare le seguenti parola e delle quali la Corte si occuperà allorquando dirà della indicazione degli elementi di prova che sono contro l'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe. Le parole pronunciate da Terranova furono le seguenti: « Mai in altra occasione vidi Sapienza con Giuliano » ed ad una precedente domanda rispose: « Non posso dire se Sapienza Giuseppe di Francesco sparò o meno a Portella, dove certamente andò » (fol. 529-530 del verbale di dibattimento). In tali parole la Corte dirà si contenga una ammissione implicita della presenza del Terranova a Portella, poiché non si può vedere cosa alcuna, se presente non si sia, ma che, ora, la Corte utilizza anche per affermare la presenza di Sapienza Giuseppe di Francesco sui roccioni della Pizzuta insieme con gli altri che consumarono il delitto di Portella della Ginestra, elevando così, le affermazioni del Terranova ad una vera e propria chiamata in correità in quanto il confidente ammette che egli fu autore del reato e che qualche altro, nel caso di Sapienza Giuseppe di Francesco, prese allo stesso parte.

Il pubblico ministero nella discussione orale della causa, quando si occupò dell'imputato Sapienza Giuseppe di Francesco pervenne alla conclusione di chiedere l'assoluzione della partecipazione al delitto di Portella della Ginestra, per insufficienza di prove. La richiesta egli fondò, esclusivamente, sulla osservazione seguente: la indicazione del Sapienza fra coloro che furono alla riunione in contrada Cippi era stata fatta soltanto da Tinervia Francesco ai carabinieri (63/L), non al magistrato. Ma trattasi di un equivoco: Tinervia disse al giudice, rispondendo a domanda, che egli non sapeva indicare la ragione per cui il fratello Giuseppe aveva partecipato all'azione ed aggiunse che non sapeva se effettivamente vi aveva preso parte, perché lo aveva visto soltanto a Cippi. Ed aggiunse: « lo stesso devo dire nei confronti di Peppino Sapienza figlio di " Ciccio u bambineddu ", di Nunzio Culobianco e di Giovanni Marano i quali furono da me visti solo in contrada Cippi ».

Non può dirsi, quindi, che Tinervia Francesco non abbia al magistrato ripetuto la circostanza della presenza del Sapienza Giuseppe « Bambineddu » alla riunione di Cippi.

E del Sapienza Giuseppe « Bambineddu », Tinervia Francesco fece anche altra volta menzione nell'interrogatorio al magistrato allorquando disse quale fu lo stato soggettivo proprio e dello stesso Sapienza dopo che Giuliano pronunciò alcune parole ai convenuti in contrada Cippi: « camminate, c'è poco da studiare, non guardate né avanti, né indietro ».

E questo stato di paura dice aver rilevato in altri dei presenti che indicò: Peppino Sapienza, Terranova Antonino. Ora Peppino Sapienza non poté essere che l'imputato Sapienza Giuseppe di Francesco, poiché in altra parte dell'interrogatorio al magistrato (94 retro/E), volendo indicare l'imputato, lo indicò proprio come Peppino

Sapienza ed aggiunse la specificazione « figlio di Francesco bambineddu ».

Va aggiunto che Tinervia Francesco è uno di coloro che durante il processo scritto non negò mai la propria partecipazione al delitto, anzi, in confronto con Gaglio « Reversino » (160/E), disse di aver visto costui a Cippi e non poteva assicurare se fosse arrivato a Portella della Ginestra, perché aveva fatto parte dell'ultimo gruppo che compose la colonna che marciò da Cippi verso Portella; ed in altro confronto con Pretti (161/E) mantenne ferma la stessa affermazione dicendo che aveva, sì, parlato per le legnate avute, ma, « dato che era la verità », confessò la sua responsabilità; e poi, in altro interrogatorio (213/E) dichiarò di confermare quello precedentemente fatto (fol. 91 e segg./E).

BUFFA Vincenzo: È insieme con Gaglio Antonino, inteso Costanzo, il secondo dei fermati che, pure sottoposto, secondo quanto egli assumette, in dibattimento, a percosse, maltrattamenti, torture e sevizie, resistette e persistette nel negare ogni sua partecipazione sia al delitto consumato a Portella della Ginestra che alle aggressioni alle sedi del partito comunista.

Malgrado egli nulla abbia ammesso ai carabinieri, è portato presente alla riunione avvenuta in contrada Cippi, da Cristiano Giuseppe (110/L), da Musso (116/L), da Pisciotta Vincenzo (134/L) e da Mazzola Vito (87/Z).

Avanti al magistrato la presenza del Buffa Vincenzo a Cippi fu confermata da Musso (131/E) e da Pisciotta Vincenzo (155/E), non da Cristiano, avendo costui smentito ogni circostanza riferita ai carabinieri, con il dire che erano state da lui inventate, quando non gli furono estorte con la violenza (153/E); Musso, però, confermò in confronto con Buffa Vincenzo quanto aveva detto intorno alla presenza dell'altro in contrada Cippi (140/E), chiarendo che non era il caso di dire se avesse raggiunto anche egli la contrada Portella della Ginestra, perché aveva fatto parte del gruppo di testa insieme con Giuliano, Pisciotta Gaspare e Badalamenti Francesco, ma, invitato ad asseverare con giuramento davanti a Dio di averlo visto in contrada Cippi, Musso, giurando, confermò la presenza del Vincenzo Buffa in quella contrada (137/E).

E la Corte non ha ragione alcuna per dire che le affermazioni di Musso e di Pisciotta Vincenzo non siano rispondenti al vero. Costoro fecero le rispettive dichiarazioni, che sono delle confessioni avendo ammesso la loro partecipazione al delitto consumato a Portella della Ginestra e chiamando altri, fra cui anche Buffa Vincenzo, in correità. Nei confronti degli altri imputati: dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Sapienza di Tommaso, dei fratelli Tinervia, di Pretti, di Buffa Antonino, la prova della loro partecipazione al delitto è da dirsi pienamente raggiunta e costoro, sia ai carabinieri, sia al magistrato ammisero la loro responsabilità. E, se nei confronti di alcuni dei chiamati in correità, la prova è da dirsi del tutto raggiunta anche a mezzo di altre prove od indicazioni, non vi è ragione per dire che nei confronti di altri la chiamata in correità non debba essere ritenuta veritiera. Tanto più che Buffa Vincenzo non fu al caso di indicare una sola ragione per spiegare la inclusione propria fra coloro che consumarono il delitto di Portella della Ginestra.

TINERVIA Giuseppe: Di questo imputato il primo a parlare come presente alla riunione disposta dal bandito Giuliano Salvatore, fu proprio il fratello Francesco nella dichiarazione resa ai sottufficiali dei carabinieri appartenenti al nucleo centrale presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia (63/L), ma ne parlarono anche Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Sapienza Vincenzo (76/L), Terranova Antonino di Salvatore (97/L), Cristiano Giuseppe (110/L), Musso Gioacchino (116/L), Russo Giovanni inteso Marano (126 vol. L), Pisciotta Vincenzo (134/L); ne fece esplicita ammissione egli stesso nella dichiarazione che rese ai carabinieri (102/L). È interessante aggiungere che lo

stesso imputato in un confronto che ebbe con Russo Giovanni Marano (123/L) confermò pienamente quanto aveva detto ai carabinieri spiegando che aveva detto la verità ed aggiunse che egli, come tanti altri compaesani e coetanei avevano dovuto obbedire ad un ordine dato da quel « disgraziato » di Giuliano (123/L).

Al magistrato confermarono in pieno la indicazione fatta ai carabinieri del Tinervia come partecipante alla riunione di Cippi, il fratello Francesco (92/E), il quale aggiunse che non poteva dire ad opera di chi era stato invitato a recarsi alla riunione indetta da Giuliano; Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), il quale specificò che i fratelli Tinervia raggiunsero la contrada Cippi separatamente; Musso, che li indicò con il soprannome di « bastardone » (131/E), Pisciotta Vincenzo (135/E) che li indicò così: « i miei coetanei fratelli Tinervia ». Lo stesso Giuseppe Tinervia nell'interrogatorio reso al magistrato (110/E) fece esplicita ammissione di essere stato presente alla riunione indetta dal capo della banda, Salvatore Giuliano; di aver preso parte alla marcia che condusse tutti i convenuti in contrada Cippi alla contrada Portella della Ginestra; di aver preso posto fra i roccioni della Pizzuta, di non avere, però, sparato alcun colpo di arma da fuoco, perché non seppe farla funzionare; di essere ritornato verso Montelepre in compagnia di Vito Pagliuso e di Passatempo Giuseppe.

Non possono non essere fatte rilevare alcune circostanze che si trovano enunciate da Tinervia Giuseppe nell'interrogatorio al magistrato e di cui non si trova traccia nella dichiarazione resa ai carabinieri, e precisamente le seguenti: conosceva Giuliano, perché il padre di costui era mezzadro di terre di certo don Emanuele in contrada Cippi, in cui il nonno di lui aveva anche della terra; l'avere Giuseppe Genovese portato, durante la marcia verso Portella della Ginestra, sulle spalle, un impermeabile bianco che si accertò in quella occasione avesse soltanto il capo della banda; l'avere indicato che segnale per dare inizio alla azione di fuoco doveva essere un primo colpo da spararsi da Giuliano.

Locullo Pietro: Di questo imputato il solo che ne parli nella sua dichiarazione al nucleo dei carabinieri dell'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia è Terranova Antonino di Salvatore, conosciuto con il soprannome di Nenè l'americano (97/L), il quale ne parlò anche nell'interrogatorio che rese al magistrato quando a costui fu presentato (116/E). E nei due atti non fu indicato con le sue generalità, ma con il soprannome « Piddu Piri », cugino dei fratelli Passatempo; e nella dichiarazione resa ai carabinieri aggiunse altri elementi che ne facilitarono la identificazione. Disse il Terranova che Piddu Piri, che egli aveva visto tra i convenuti in contrada Cippi, abitava in rione Portazza; che aveva circa venti anni; che aveva una sorella occupata presso l'ufficio postale di Montelepre. Ed il Locullo nell'interrogatorio avanti al magistrato (180/E) ammise in modo non equivoco di appartenere ad una famiglia il cui soprannome è « Pira » e che il padre era conosciuto come Piddu Pira, di aver rapporti di parentela con i fratelli Passatempo, perché la madre di costoro era sorella della propria (128-129/R), di avere una sorella addetta all'ufficio postale di Montelepre (180/E) e di avere altra sorella fidanzata con Gaspare Pisciotta.

Non vi è davvero altri che parli di Locullo come partecipe alla riunione indetta da Salvatore Giuliano nella giornata del 30 aprile in contrada Cippi, come non vi è alcuno che lo abbia indicato come componente di uno qualsiasi dei tanti gruppi che si formarono dopo il discorso pronunciato da Giuliano in quella contrada e dopo la distribuzione delle armi che in quella occasione fu fatta a chi ne era sprovvisto; come non vi è alcuno che lo indichi come appostato tra i roccioni della Pizzuta.

Della esattezza e della veridicità della dichiarazione del Terranova, figlio dell'americano, nei confronti dell'imputato Locullo la Corte non ha proprio ragione di dubitare; né egli indicò alcuna ragione che

possa far sorgere il sospetto che sia stata la indicazione del Locullo determinata da rancore o da altro sentimento a lui ostile. Notisi che il Terranova non incolpò soltanto il Locullo; incolpò, invece, altre persone di essere state, poi, fra i vari gruppi in cui si divisero i convenuti a quella riunione marcianti verso Portella della Ginestra, ed accusò anche se stesso. Quindi si ha una vera e propria confessione con chiamata in correità.

Quando la Corte dovette, in altra parte della sentenza, occuparsi della situazione personale che Terranova Antonino, il figlio dell'americano, ha nel processo, riconobbe la rispondenza al vero delle affermazioni che egli fece nei confronti di coloro che indicò presenti alla riunione di Cippi e nelle fasi che succedettero alla stessa e che portarono alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra. E se disse la verità nei confronti degli altri, non vi è ragione per ritenere che egli non abbia detto il vero anche nei confronti del Locullo. Egli indicò presente alla riunione di contrada Cippi anche Mazzola Vito, ma poi aggiunse, nella stessa dichiarazione ai carabinieri, che non ricordava se lo stesso, dopo essersi allontanato da quella contrada, vi fece più ritorno (98/L) e, poi, nell'interrogatorio al giudice escluse che il Mazzola abbia preso parte alla marcia verso Portella della Ginestra, non avendo questi fatto ritorno dal luogo in cui egli si era recato per accudire al formaggio. Ora, non avere escluso la presenza del Locullo nella formazione di alcuno dei gruppi marcianti verso Portella della Ginestra, significa che egli, pur avendo fatto parte di uno dei gruppi stessi, non fu avvistato dal Terranova.

Anche Locullo sostenne con alcuni testi e più che con testi con un registro della cooperativa edilizia di essersi trovato lontano da Portella della Ginestra al momento in cui fu consumato il delitto, ma dell'alibi del Locullo, la corte si occuperà allorquando prenderà in esame tutti gli altri alibi con cui, quasi tutti, gli imputati tentarono di allontanare la loro colpevolezza.

Di Misa Giuseppe: La indicazione di questo imputato come presente alla riunione in contrada Cippi si trova nella dichiarazione fatta ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato di pubblica sicurezza dall'altro imputato Buffa Antonino (88/L) il quale ripetette l'indicazione anche nell'interrogatorio che rese al giudice quando gli fu presentato (127/E). Non vi è alcun altro imputato che parli dello stesso Di Misa, come non vi è alcuno che lo porti in alcuno dei gruppi che si formarono dopo la distribuzione delle armi fatta da Giuliano in un momento che precedette la partenza della colonna verso Portella della Ginestra.

Ma l'indicazione fatta dal Buffa fu quanto mai precisa, avendo indicato anche la via in cui abitava ed è ancora rilevante se si tiene conto che Di Misa (128/R) ammise di conoscere il Buffa il quale gestiva il dopolavoro insieme con il padre di esso dichiarante. Rapporti di amicizia, quindi, fra i due che fanno del tutto escludere che la indicazione del Di Misa fatta dal Buffa sia stata determinata da uno di quei motivi che fanno apparire sospetta la indicazione di altri che con il dichiarante abbiano consumato il delitto.

È da dirsi ancora questo: Sapienza Giuseppe di Tommaso (97 vol. E), Tinervia Giuseppe (114/E) e Gaglio « Reversino » (43/L) e sono costoro i soli fra gli imputati i quali usarono nelle loro dichiarazioni il pronome che qui si ripete, dissero che tutti i convenuti alla riunione in contrada Cippi partirono, al momento ritenuto da Salvatore Giuliano opportuno, verso Portella della Ginestra e, quando alcuno dovette fare qualche esclusione, lo fece, come, ad esempio, Terranova Antonino l'americano e Gaglio « Reversino », per Mazzola Vito. E risponde ad esattezza la considerazione che nessuno di coloro che erano stati presenti alla riunione a Cippi potesse allontanarsi o fosse fatto allontanare, perché l'organizzatore del delitto non avrebbe consentito ciò avvenisse, perché poteva anche verificarsi la impossibilità di portare a termine l'azione che aveva deciso di fare.

Va ancora aggiunta questa altra circostanza: disse Russo Giovanni, inteso Marano, (128/L) che attorno al gruppo formato da lui, Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco si trovavano tanti altri giovani. Quindi può bene darsi che quelli che furono gruppi distinti al momento in cui ebbe inizio la marcia che portò tutti in contrada Portella della Ginestra, non furono sempre tali durante la marcia e che quelli che facevano parte di un gruppo si siano aggiunti a quelli che facevano parte di altro gruppo.

* * *

Non può concludersi la rassegna delle fonti e degli elementi di prova raccolti durante la istruttoria scritta ed orale del processo senza fare, a proposito dei così detti picciotti, menzione dell'elenco di persone che a pagina 42 del quaderno scritto da Giuliano e trovato, assieme all'impermeabile di colore chiaro, accanto al cadavere del carabiniere Esposito caduto nell'adempimento del dovere di stroncare l'attività criminale del capo della banda.

La corte ha già rilevato la importanza che le annotazioni risultanti da quella pagina hanno a proposito delle persone comprese nell'elenco. Sono in esso compresi i più dei picciotti che andarono ad ingrossare la banda per la consumazione del delitto del primo maggio 1947 e quella inclusione deve pure essere stata fatta dal capo della banda per una ragione ben determinata e precisa di cui la corte si è già occupata, non essendo davvero possibile pensare ad alcuna di quelle che pure furono offerte da Pisciotta Gaspare e da qualche altro degli imputati, specialmente fra i « grandi ». Inclusione che può bene essere posta in relazione con il delitto consumato a Portella della Ginestra e non ad alcun altro delitto voluto dal capo della banda, poiché nello elenco sono compresi coloro che sono imputati del solo delitto cosumato a Portella della Ginestra, come Giuseppe Bambinello, i due Tinervia, Cristiano, Reversino, Marano.

* * *

Nei confronti degli imputati Buffa Vincenzo, Locullo Pietro e Di Misa Giuseppe il pubblico ministero chiese che fosse pronunciata sentenza di assoluzione per insufficienza di prove in base alla considerazione che, se di essi si parlò come presenti alla riunione avvenuta in contrada Cippi, nessuno parlò durante l'appostamento fra i roccioni della Pizzuta, ovvero durante la via del ritorno verso Montelepre ad azione di fuoco compiuta.

Le circostanze rilevate dal pubblico ministero sono del tutto esatte: la presenza del Buffa Vincenzo, di Locullo e di Di Misa è accertata soltanto durante la riunione a Cippi, ma dalla mancata loro indicazione in uno qualunque dei gruppi che composero la colonna, come dalla mancata indicazione loro fra i roccioni della Pizzuta e lungo la via del ritorno non può trarsi la conseguenza che della loro partecipazione al delitto di Portella della Ginestra si abbia ragione di dubitare.

Va a questo proposito ricordato che Sapienza Giuseppe di Tommaso (97/E) disse che tutti, quando era buio, si incamminarono verso Portella della Ginestra e che Gaglio « Reversino », ai carabinieri, (43/L) disse che tutti i presenti a Cippi, dopo il discorso di Giuliano, divisi in gruppi di cinque o sei persone si posero in cammino.

* * *

Prima di procedere all'esame della situazione che nel processo hanno i così detti « grandi » fra gli imputati, che sono, poi, quelli che erano i componenti effettivi della banda armata di cui il capo fu Salvatore Giuliano, crede la corte sia necessario ed utile porre delle premesse le quali certamente serviranno per la formazione del convincimento della corte stessa intorno alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, prima e, poi, a quelli delle aggressioni alle sedi del partito comunista nei vari paesi della provincia di Palermo nella notte sul 23 giugno 1947.

Un primo elemento per affermare che i « grandi » parteciparono al delitto di Portella della Ginestra si trova nella indicazione che i fratelli Pianelli fecero al tenente colonnello Paolantonio, che essi, ad opera del Ferreri, ritennero fosse un amico. Riferì il Paolantonio in dibattimento (708), e soltanto in dibattimento, poiché di lui non fu raccolta deposizione testimoniale durante la istruttoria scritta, che i fratelli Pianelli, parlando di coloro che avevano partecipato al delitto di Portella della Ginestra, attraverso evasive risposte e mezze parole (queste sono precisamente le espressioni adoperate dal teste quando depose), dissero che al delitto avevano partecipato, non solo coloro che erano in istato di latitanza per l'appartenenza alla banda Giuliano, ma anche altri ed esattamente dei giovani che erano stati, per l'occasione, scelti fra i parenti ed amici degli appartenenti alla banda.

Si tratta evidentemente di una affermazione del tutto vaga e genericamente fatta dai fratelli Pianelli al Paolantonio, che da sola non servirebbe certamente per fare una dichiarazione di colpevolezza, ma può servire come orientamento.

L'affermazione che i Pianelli fecero, proviene da persone che facevano parte della banda, ed ai quali Giuliano aveva dato un particolare compito: sorvegliare il Ferreri, che il capo sospettava facesse un doppio giuoco e che avevano partecipato alla consumazione del delitto di cui la corte si occupa. Ma la indicazione genericamente fatta dai Pianelli va assumendo importanza non poca, quando si tenga conto che da un identico interesse erano accomunati tutti i « grandi » per non restare lontani dalla montagna Pizzuta il primo maggio, poiché dall'azione che ivi sarebbe stata compiuta sarebbe dipesa la libertà di tutti. Giuliano, dopo aver letto, insieme con il cognato Pasquale Sciortino, la lettera che questi, per incarico di Lombardo Maria, portò in contrada Saraceno, rivolse le parole seguenti a Giovanni Genovese, dopo aver domandato notizie del fratello Giuseppe: « è venuta la nostra ora di liberazione ». Espressione che serve a denotare che quella lettera conteneva una qualche cosa che interessava indistintamente tutti i componenti della banda e non una qualche cosa che fosse di interesse esclusivo di Salvatore Giuliano. Se di cosa che riguardasse personalmente Giuliano, come volle far intendere la madre che inviò la lettera con il genero, si fosse trattato, Giuliano non avrebbe dovuto pronunciare quelle parole che hanno, invece, un evidente significato: che il contenuto della lettera interessava tutti i componenti della banda. E la cosa che poteva interessare tutti non poteva essere che la libertà cui egli, ed anche gli altri « grandi », ardentemente agognavano.

C'è ancora qualche altra argomentazione da fare: Giuliano rimise a mezzo del proprio difensore di fiducia, allorquando fu iniziato per la prima volta il dibattimento, un memoriale per la corte in cui, in relazione al numero delle persone che operarono a Portella della Ginestra, disse che dei venti uomini ne distaccò otto, che inviò per compiere un affare proprio della banda in contrada Balletto e che i due gruppi restarono collegati mediante una staffetta. Ora è evidente che i due gruppi non potevano essere costituiti che da elementi propri della banda. E nella lettera con cui fece arrivare al difensore il memoriale parlò in modo del tutto esplicito della innocenza di coloro che egli chiamò « ragazzi » (39/R). Enunciazione di innocenza dei ragazzi, che importa contemporaneamente indicazione della partecipazione al delitto di Portella della Ginestra di coloro che « ragazzi » non erano. Fu necessario avere il secondo memoriale (311 verbale dibattimento), perché egli scrivesse: « tutti gli imputati che avete definito più volte masnadieri di Portella sono tutti innocenti ». Ma la prima manifestazione del capo della banda ebbe per oggetto soltanto i « ragazzi » ed ebbe un riscontro nella affermazione che uno dei picciotti fece in udienza. Tinervia Giuseppe (120 retro verbale di dibattimento), invitato a chiarire una espressione che si trova in uno dei confronti e precisamente questa: « una quantità di quanti indicati siamo innocenti », disse: « quasi tutti quelli che siamo compresi nella gabbia

piccola siamo innocenti », cosa che non ripetette quando fu richiesto se poteva fare analoga affermazione nei confronti di coloro che trovavansi compresi nella maggiore delle due gabbie, nella quale erano custoditi, nella quasi totalità, coloro che furono gli effettivi della banda, essendosi limitato a dire: « io non lo so, non avendo mai avuto occasione di praticarli ».

E vi è ancora qualche altra circostanza da indicare.

Riferì il teste Luca (676 retro verbale di dibattimento) che Pisciotta Gaspare, parlando con lui di un altro memoriale redatto da Giuliano, gli disse che il memoriale stesso conteneva cose interessantissime per i fatti di Portella della Ginestra e per l'innocenza di molti picciotti. E costoro sono precisamente coloro che non erano gli effettivi della banda. Non eleva, certamente, la Corte la limitazione fatta prima da Giuliano, né le parole pronunciate da Tinervia Giuseppe, né quelle dette da Pisciotta al teste Luca a prova della partecipazione dei « grandi » al delitto di Portella della Ginestra, ma non può non ricordare quanto si trova nelle affermazioni del capo della banda, in quelle del luogotenente ed in quelle di uno dei picciotti.

E la Corte non può dare inizio alla rassegna degli elementi di prova che sono contro ciascuno degli imputati se non dal « grande » fra i « grandi », per il grado che rivestì nella banda e per il ruolo che egli assumette, spontaneamente, nel dibattimento.

È chiaro che la Corte intende fare esplicito riferimento a Gaspare Pisciotta, perché egli ebbe una posizione, come suol dirsi, di primo piano nella organizzazione criminosa di cui fu uno dei principali esponenti ed anche per il ruolo che egli disse di aver assunto nel processo. Poiché è da ricordarsi con quanta enfasi disse di essere venuto in dibattimento per difendere e non per difendersi. Forse non ebbe tutti i torti nel pronunciare le parole: per difendere e non per difendersi, perché la difesa, per quanto riguarda il delitto di Portella della Ginestra fu da altri per lui fatta o, almeno, tentata durante il dibattimento.

Pisciotta Gaspare: È colui intorno a cui, può dirsi, si polarizzò l'attenzione di tutti coloro che, in un modo qualsiasi, parteciparono al dibattimento ed anche di coloro che, pur non partecipando al dibattimento, allo stesso si interessarono; può dirsi che egli, dopo la scomparsa del capo della banda, costituì il pernio attorno a cui girò l'attività della Corte per tanto tempo. E non poteva non avvenire ciò, data la qualificazione dell'imputato nella banda Giuliano, da cui era stato investito delle funzioni di luogotenente. La polarizzazione attorno a tale imputato ed anche la curiosità si accentuò quando egli, fin dalle prime udienze, si proclamò assertore di verità, detentore di segreti che avrebbero dovuto, secondo quanto egli stesso disse, sbalordire la nazione italiana ed, aggiunse, anche il mondo, e disse ancora di essere egli venuto in dibattimento non per difendersi, ma per difendere. Se dovesse essere dato un nome al processo attuale, non potendo dirsi che si tratti del processo Giuliano, per essere costui morto, forse, potrebbe chiamarsi il processo contro Pisciotta, tanto esso è pieno dell'attività dell'imputato Gaspare Pisciotta.

Egli ebbe in seno alla banda di cui era capo Salvatore Giuliano e di cui indubbiamente fece parte, per averne egli fatto esplicita ammissione, una posizione preminente su tutti gli altri che la composero. Trovavasi in una posizione subordinata al capo, ma in una preminente di fronte agli altri; era stato elevato dal capo al grado di luogotenente e così fu da tutti conosciuto. A lui dovevano rivolgersi anche i componenti della banda, quando desideravano conferire con il capo; egli soltanto sapeva dove questi poteva trovarsi; lo accompagnava nei vari luoghi in cui egli stabiliva, di volta in volta, la propria residenza.

Senza Gaspare Pisciotta nulla Giuliano operava; questi era colui che decideva; Pisciotta colui che agiva; lo seguiva dovunque nelle peregrinazioni rese indispensabili

dalla necessità di sottrarsi alle ricerche della polizia; lo seguì anche nel territorio di Castelvetrano, quando l'attività del comando forze repressione del banditismo lo costrinse ad abbandonare la zona di Montelepre per trovare rifugio, in Castelvetrano ed in una casa di questo abitato lo vide anche la notte del 5 luglio del 1950, che fu l'ultima per Giuliano, avendo trovato la morte.

Di questa posizione preminente in seno alla banda e che lo poneva quasi allo stesso livello del capo, egli portava anche i segni esteriori. Disse il teste Meldolesi, ripetette il teste Rizza, che Pisciotta aveva fissato sulla cinnghia dei pantaloni una stella di metallo giallo su cui, mediante delle pietrine, forse anche preziose, era riprodotta la lettera « G », che fu, dai testi, che riferirono la cicostanza, appresa come la iniziale di Giuliano; aveva nella stessa cinghia un medaglione riproducente la effige del capo, secondo le concordi affermazioni di Meldolesi e di Rizza, mentre egli, mentendo anche in questo, disse che riproduceva la effige della propria genitrice; aveva al polso un orologio di metallo giallo identico a quello che cingeva il polso del capo; alle conversazioni che Giuliano aveva con persone estranee alla banda, siano state costoro Cusumano, Leone-Marchesano, Alliata od altri, alla Corte non interessa precisare, assisteva, fra tutti i componenti della banda, soltanto Pisciotta Gaspare, poiché gli altri componenti, avessero anche una posizione che li distinguesse dai comuni uomini, stavano a distanza del luogo in cui il convegno si svolgeva, onde fare opera di vigilanza per evitare una qualunque sorpresa. Alla intervista con la giornalista svedese Maria Clyacus assistette soltanto Pisciotta Gaspare ed in epoca successiva assistette anche all'altra intervista che Giuliano ebbe con il giornalista Rizza; egli solo fu ripreso fotograficamente nel corto-metraggio eseguito dal Meldolesi; fu lui che si oppose alla richiesta del giornalista Rizza, perché trascorressero la notte nella stalla di Salemi ove la intervista ebbe luogo. Fu Pisciotta il solo fra tutti i componenti della banda che si trovò presente al convegno che il capo ebbe nella casa di campagna del sospettato mafioso Giuseppe Marotta con l'ispettore generale di pubblica sicurezza Verdiani, che pure era stato posto a capo dell'organo che doveva avere il compito di provvedere alla repressione del banditismo, ed in cui, alla presenza del capo della mafia di Monreale, Ignazio Miceli e del nipote di costui, anche egli mafioso di Monreale e del capo della mafia di Borgetto, Domenico Albano, furono intavolate delle trattative che interessavano il capo, trattative intramezzate dalla consumazione di fette di panettone ed innaffiate da due diversi liquori portati, per la lieta occasione, dal Verdiani e conclusesi, le trattative, con la raccomandazione dell'ispettore di pubblica sicurezza di fare i buoni figliuoli, perché, in cambio, egli si sarebbe adoperato onde Maria Lombardo, madre del bandito Giuliano, ottenesse la libertà provvisoria.

Ed al capo stava tanto a cuore la situazione personale del luogotenente che a costui era consentito, solo fra tutti i componenti della banda, di attingere alla stessa cassa cui attingeva Giuliano; ed allorquando Pisciotta ebbe bisogno di avere della streptomicina per iniziare la cura, dopo avere avuto praticato il pneumotorace, egli, Giuliano, provvide a far avere all'ammalato due stecche del raro medicinale e la quantità procurata suscitò meraviglia nel dottore Vasile, perché, in quel tempo, la streptomicina era soltanto reperibile nel mercato nero od « all'intrallazzo », come si diceva in Sicilia.

Fu lo stesso Giuliano ad indicarlo come proprio luogotenente al giornalista Rizza e deve essere riconosciuta la esattezza della informazione fatta dal giornalista quando disse che Pisciotta era l'altro Giuliano.

Peraltro anche la madre del capo della banda asserì, in dibattimento, che tra il figlio ed il Pisciotta vi era stata una « firma di sangue », perché la più ampia e profonda fiducia era dovuta dall'uno all'altro e lo stesso Pisciotta ebbe a dire in dibattimento

che del Giuliano egli era molto amico e si volevano reciprocamente bene.

Ora è precisamente entro questa cornice costituita dai fatti avanti enunciati che deve essere valutata l'azione che, si dice, sia stata compiuta da Gaspare Pisciotta.

Dopo i fatti criminosi compiuti sotto l'egida dell'EVIS, Gaspare Pisciotta era ritornato nel paese nativo: Montelepre. Non aveva provveduto, come tanti altri, a chiedere agli organi competenti che fosse per lui fatta applicazione concreta del provvedimento di amnistia che la giovane repubblica italiana, appena appena uscita dalla consultazione istituzionale, aveva elargito, con larga generosità, a favore di coloro che avevano tentato di spezzare la unità territoriale faticosamnte ottenuta dopo tanta attività di pensiero e di armi. Ma un tentativo di arresto da parte dell'allora brigadiere dei carabinieri Santucci, lo risospinse verso le montagne da cui era disceso e che egli riprese a battere fino a quando non divenne un collaboratore di giustizia, come piacque all'allora colonnello Luca qualificarlo, mentre, con maggiore aderenza alla realtà, avrebbe dovuto essere qualificato come confidente.

Tratteggiata così la figura di Gaspare Pisciotta in seno alla banda è a dirsi che vi era una imponente ragione di carattere psicologico, perché egli partecipasse alla azione criminosa che il capo aveva deciso fosse compiuta la mattina del primo maggio contro la folla che si sarebbe riunita a Portella della Ginestra. Il luogotenente non poteva non partecipare ad un'azione cui partecipava il capo, il quale aveva ritenuto così rilevante l'azione, non solo da riunire le varie squadre in cui la banda era divisa, ma aveva voluto che le fila della banda fossero ingrossate con l'ingaggio di altri monteleprini.

Ma vi era altra ragione che era comune a tutti i componenti della banda e, quindi, anche a Gaspare Pisciotta.

Sciortino Pasquale nelle ore pomeridiane del 27 o del 28 aprile, mandato dalla suocera, si recò a trovare il cognato Salvatore Giuliano, che trovavasi presso la mandria dei fratelli Genovese, per recapitargli una lettera che i due cognati lessero, appartandosi dagli altri che pure erano presenti e che non erano estranei all'attività delittuosa della banda Giuliano. La lettera, dopo la lettura, fu data alle fiamme, secondo afferma Giovanni Genovesi; fu portata in America dallo stesso Sciortino, secondo afferma Pisciotta Gaspare. Certo si è questo: compiuta la lettura della lettera, Sciortino riprese la via del ritorno; Giuliano, invece, chiese a Giovanni Genovese notizie del fratello Giuseppe e pronunciò le parole: « è venuta l'ora nostra di liberazione ». Dicendo Giuliano che era venuta « la ora nostra di liberazione » intese, evidentemente fare riferimento a qualche cosa che andava al di là della propria persona, per investire tutti coloro che con lui erano in istato di latitanza, altrimenti non avrebbe significato l'uso del plurale. Era naturale, quindi, che in vista della utilità che tutti avrebero tratto, tutti fossero avvisati dall'azione che Giuliano voleva fosse compiuta e che tutti vi partecipassero insieme con il capo; dai soldati ai capi squadra, al luogotenente, essendo la liberazione cosa che interessava tutti indistintamente. E che trattavasi di cosa che interessava tutti indistintamente i componenti della banda, si desume anche, e, forse ancora meglio, dalle parole che Giuliano, disse allorquando ai convenuti in contrada Cippi spiegò lo scopo che egli si proponeva di raggiungere con l'azione da compiere l'indomani; la riabilitazione di tutti che i comunisti osteggiavano costringendoli a vivere sulle montagne.

È vero che Genovese Giovanni cercò di smentire, in dibattimento (114 del primo dibattimento) quanto aveva in modo non equivoco detto nel suo primo interrogatorio ed affermò che non ricordava bene le parole pronunciate da Giuliano dopo che questi aveva letto la lettera portatagli dal cognato, ma è parimenti vero che, durante questo dibattimento (525 dibattimento), e precisamente quando si verificò la frattura

tra il gruppo di cui fece parte lo stesso Gaspare Pisciotta insieme a Terranova Antonino fu Giuseppe con Mannino e Pisciotta Francesco, e quello costituito dai fratelli Genovese ed altri, Genovese Giovanni ritornò alla prima versione dando spiegazione dello atteggiamento in precedenza assunto.

Ma più che affidare le proprie conclusioni a deduzioni di carattere psicologico soltanto, la Corte può bene dare la prova della piena partecipazione di Gaspare Pisciotta alle varie fasi della complessa azione delittuosa che ebbe il suo compimento sulla montagna della Pizzuta ed a danno di coloro che ivi si erano recati per trascorrere una giornata in piena letizia, e che, invece, e per non pochi di essi, si trasformò in giornata di morte.

Che Pisciotta Gaspare debba aver preso parte all'azione di Portella della Ginestra è da ritenersi in base ad una considerazione di carattere logico: egli era il solo luogotenente di Giuliano e della luogotenenza portava i segni esteriori da tutti visibili, e che furono già indicati; egli era l'uomo di fiducia del capo e di cui questi si serviva per riunire i vari gruppi che componevano la banda: vi era il gruppo di Terranova, vi era Cucinella diventato anche egli capo di una squadra, vi erano i fratelli Passatempo che agivano con una squadra; egli era sopratutto l'uomo di fegato che interveniva in tutte le azioni più importanti (857), secondo quanto lo stesso Giuliano disse al giornalista Rizza (881). E tutto questo senza riportare qui quanto il Rizza disse di aver appreso in Sicilia a proposito del Pisciotta Gaspare, perché proveniente da persone che non furono individuate.

La Corte coglie Gaspare Pisciotta in contrada Pizzo Saraceno partecipante ad una riunione di banditi che precedette quella stessa di Cippi. Deve essere, a questo riguardo, ricordata la dichiarazione di altro « grande » fra gli imputati, per la prova della parte che Gaspare Pisciotta ebbe nella consumazione del delitto di Portella della Ginestra. Il « grande » fra gli imputati cui la Corte intende riferirsi è precisamente Vito Mazzola. Questi, ai carabinieri, (fol. 85 alligati al verbale di dibattimento) fece una dichiarazione di estrema rilevanza ai fini dello accertamento della verità. Parlò ai carabinieri di una riunione di banditi che precedette quella di Cippi; riunione più ristretta e riservata soltanto agli effettivi della banda. Non fece Mazzola indicazione precisa del giorno in cui questa riunione, di carattere preliminare, avvenne; ma fece una indicazione che è veramente significativa: « verso la fine di aprile ». Questa riunione ristretta avvenne in contrada Pizzo Saraceno e, secondo Mazzola, vi presero parte: Badalamenti Francesco, Di Lorenzo Giuseppe, che egli stesso, su richiesta di Giuliano, fece arrivare in quella contrada, certo Fifiddu da Monreale, e, poi, alla spicciolata vide arrivare: Gaspare Pisciotta, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino, i fratelli Salvatore e Giuseppe Passatempo, Candela Rosario e qualche altro di cui non ricordò le generalità.

Aggiunse che Giuliano, a misura che i banditi arrivavano, li chiamava in disparte e che, dopo poco, a tutti disse che era necessario arruolare nuovi elementi che dovevano restare a disposizione, in attesa di ordini.

La Corte trova Gaspare Pisciotta fra i partecipanti alla riunione che in contrada Cippi era stata indetta dal capo della banda, e lo coglie attraverso le concordi affermazioni di tutti i picciotti; la indicazione di lui in quella contrada fu, per la prima volta, fatta da Gaglio « Reversino », che ne parlò agli ufficiali di polizia giudiziaria (41/L); ma ne parlarono, poi, tutti indistintamente i picciotti a misura che essi venivano fermati dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria; Pretti (56/L), Sapienza Vincenzo (76/L), Tinervia Francesco (62/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Buffa Antonino (88/L), Terranova Antonino di Salvatore (96/L), Tinervia Giuseppe (103/L), Cristiano (110/L), Musso (116/L), Russo Giovanni inteso Marano (126/L), Pisciotta Vincenzo (134 vol. L).

La dichiarazione di Gaglio « Reversino » ai carabinieri si conclude nel seguente modo; al Gaglio i carabinieri fecero vedere alcune carte di identità, fra cui era quella di Gaspare Pisciotta ed egli disse: « riconosco nella fotografia Pisciotta Gaspare che asieme a me ed agli altri nostri compagni presero parte alla consumazione dell'eccidio di Portella della Ginestra » (46 del verbale).

Al magistrato, che si occupò della istruttoria del processo, parlarono di Pisciotta Gaspare, presente alla riunione di Cippi: Sapienza Vincenzo (76 e 108/E), Pretti (81/E), Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Tinervia Giuseppe (106-110/E), Terranova detto Nenè l'americano (115/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E) e Pisciotta Vincenzo (155/E). Mancò ogni indicazione negli interrogatori di Russo Giovanni e di Cristiano che avanti al magistrato ritrattarono quello che avevano riferito agli ufficiali di polizia giudiziaria, come mancò la menzione di Gaspare Pisciotta nel primo interrogatorio reso al giudice da Gaglio « Reversino », per avere, anche questi, ritrattato la dichiarazione fatta al nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia; ma nei due successivi interrogatori resi dallo stesso Gaglio « Reversino » al magistrato (fol. 163 e 199/E) egli comprese Gaspare Pisciotta tra i convenuti in contrada Cippi. Particolare davvero interessante è questo: che mentre la grande parte dei picciotti e lo stesso Gaglio « Reversino », quando si trattò di indicare Pisciotta Gaspare, lo indicarono come Gaspare Pisciotta, Pretti e Sapienza Vincenzo, quando parlarono del Pisciotta, lo indicarono con un nome con cui nessun altro lo indicò. I picciotti e Gaglio lo indicarono come Gaspare Pisciotta o Gaspare Chiaravalle, con il quale soprannome era conosciuto, come egli stesso ammise in dibattimento; Pretti e Sapienza lo indicarono come Gaspano Pisciotta. Fu necessario attendere che, in dibattimento, venisse il capitano Perenze per avere la indicazione di « Aspano Pisciotta » e che comparisse il sospettato di appartenenza alla mafia, Giuseppe Marotta, per avere la stessa indicazione.

Ma Gaspare Pisciotta è colto anche durante la marcia che la colonna intraprese per raggiungere la contrada Portella della Ginestra, muovendo dal luogo ove era avvenuta la riunione.

Musso, il portatore della cassetta delle munizioni per il fucile mitragliatore (132 vol. E), pose Gasparino Pisciotta insieme con il capo della banda, con Badalamenti Francesco e con Genovese Giovanni. Componevano costoro il gruppo che apriva la via alla colonna in marcia verso la contrada Portella della Ginestra. Rilevante anche ricordare che Gaglio « Reversino », quando rese la sua dichiarazione agli ufficiali di polizia giudiziaria disse che egli, insieme con gli altri, fra cui è compreso anche Gaspare Pisciotta, aveva preso parte alla esecuzione del delitto di Portella della Ginestra e che nei due interrogatori che sono ai fogli 165 e 199 del volume « E », egli indicò sempre Gaspare Pisciotta come uno di coloro che consumarono il delitto.

Ma se gli elementi or ora elencati non fossero da soli sufficienti per affermare senza ombra di dubbio, che Gaspare Pisciotta fu tra coloro che si avviarono verso Portella della Ginestra, ove fu, poi, consumato il delitto che dalla contrada prese il nome, vi è la indicazione che di lui fece, come autore del delitto stesso, altro degli imputati, che non è Gaglio « Reversino » e che non è da comprendere fra i picciotti. Si tratta precisamente dell'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe, che è fra i « grandi » imputati di questo processo e che rivestì un grado gerarchico nella banda Giuliano essendo stato elevato a comandante di una delle squadre che costituivano la banda stessa.

Terranova Antonino fu Giuseppe, l'anno 1948, insieme con quasi tutti coloro che componevano la squadra che a lui obbediva, cioè, con Mannino, Candela Rosario, Pisciotta Francesco, Palma-Abate Francesco, cui si aggiunsero anche estranei alla squadra, come, ad esempio, Cucinella Antonio,

riuscì ad evadere dalla Sicilia raggiungendo la facile spiaggia della Tunisia. Ma ivi fu raggiunto dall'Interpol ed insieme con altri tratto in arresto ed estradato. Interrogato dal magistrato italiano egli parlò anche del delitto di Portella della Ginestra che pure a lui era attribuito, per cui, anzi, anche per lui era intervenuta la sentenza della Sezione istruttoria di Palermo che lo aveva rinviato al giudizio della Corte di assise, perché rispondesse di tale delitto. In quell'interrogatorio, che fu il primo ad essere da lui reso, in un momento di sincerità, ebbe ad esprimersi in maniera tale a proposito degli autori del delitto di Portella della Ginestra, da rendere più che certi che al delitto stesso partecipò Gaspare Pisciotta.

È necessario tenere conto del modo in cui Terranova pervenne a fare al magistrato, che procedette all'interrogatorio, le dichiarazioni intorno a coloro che egli indicò come autori del delitto di Portella della Ginestra; egli aveva già reso il suo interrogatorio ed aveva esposto quella che era la sua difesa intorno al delitto di Portella della Ginestra, aveva già sottoscritto il verbale che conteneva le dichiarazioni fatte, stava per allontanarsi, anzi si era già allontanato, quando tornò a presentarsi al magistrato per esporre la sua difesa intorno alla partecipazione alla strage commessa con altri contro la sede del partito comunista di Carini; ed in questa ripresa dell'interrogatorio espresse il convincimento della innocenza di alcuni fra i picciotti che erano stati rinviati a giudizio della Corte di assise per il delitto consumato a Portella della Ginestra, alcuni anche per il delitto contro alcuna delle sedi del partito comunista; aveva anche sottoscritto questa seconda parte del verbale di interrogatorio, si era anche allontanato, quando ritenne fosse il caso di fare ancora delle dichiarazioni che riferivansi esclusivamente al capo della banda; si era ancora una volta allontanato, dopo aver apposto la firma a quanto era stato verbalizzato, quando ancora una volta si presentò al magistrato facendo quella dichiarazione che la Corte ritiene necessario, più che opportuno, fare conoscere nella sua integrità e che, perciò, viene qui trascritta, tanta è la rilevanza ai fini della decisione e l'importanza:

« Per debito di coscienza debbo dire ancora che alla strage di Portella della Ginestra hanno partecipato sicuramente: Salvatore Giuliano, Ferreri Salvatore, Pisciotta Gaspare ed i fratelli Passatempo, poiché spesso, incontrandoci dopo, ne abbiamo parlato » (34/T).

Si valutino le parole adoperate dal Terranova per esprimere il proprio pensiero: « per debito di coscienza »; si valuti anche l'avverbio che poco dopo egli ha usato per esprimere la propria conoscenza intorno a coloro che egli indicava come partecipi al delitto di Portella della Ginestra « sicuramente » e si vedrà che non potevano essere adoperate parole più precise per denotare la certezza della partecipazione di Gaspare Pisciotta al delitto. Si tengano presenti anche le parole con cui egli dette inizio alle proprie dichiarazioni: « per debito di coscienza ». Si dovrà senz'altro affermare che egli collegò quelle affermazioni ad uno stato d'animo che, in quel momento, non poteva essere diverso da quello che egli voleva dire la verità ed anche qualche cosa di certo intorno al delitto di Portella della Ginestra.

Sarà stata resipiscenza a muovere Terranova a riferire quanto riferì, sarà stato risentimento per trovarsi egli nello stato di arresto, mentre altri stava ancora in stato di libertà, la Corte non ha interesse di accertare. Certo si è che egli fece l'indicazione di persone che stavano sempre insieme: accanto a Giuliano stava sempre il luogotenente, Gaspare Pisciotta, stava sempre Ferreri Salvatore, stavano sempre i fratelli Passatempo.

E la maggiore rilevanza alle affermazioni fatte da Terranova deriva dal fatto che esse provengono da persona che nella banda aveva raggiunto il grado di capo squadra, che esse ebbero un preciso carattere di spontaneità in quanto non furono fatte in conseguenza di domande a lui rivolte dal giudice e poi, anche per il fatto che esse

investono il capo della banda, colui che ne era il luogotenente, il Ferreri che era sempre vicino al capo ed i due fratelli Passatempo, uno dei quali aveva formato una squadra propria in seno alla banda. E non derivarono da malanimo o da rancore o da spirito di vendetta; Gaspare Pisciotta, in dibattimento, dichiarò che non serbava rancore contro Terranova neppure per quello che aveva affermato.

Non costituisce certamente, l'affermazione fatta da Terranova a proposito di Gaspare Pisciotta e degli altri che sono da lui menzionati, una chiamata in correità, poiché in quello che disse manca la incolpazione di se stesso; si risolve certamente in una denuncia, poiché egli dette al giudice notizia di un reato del quale era a conoscenza, indicando anche gli autori del reato stesso. Ma anche come denuncia soltanto ha la sua grande rilevanza nella formazione del convincimento della Corte, specialmente perché quanto affermato dal Terranova viene ad aggiungersi a quel già importante complesso di elementi di prova che sono contro Gaspare Pisciotta e serve ancora a dare la prova che le dichiarazioni rese dai picciotti e da Gaglio « Reversino » nei confronti del Pisciotta non sono da considerarsi avventate o inventate.

La gravità della affermazione fatta non sfuggì neppure allo stesso Terranova, il quale tentò di attenuarla se non farla addirittura venire meno, ma il tentativo, per quanto abilmente escogitato, non dette e non poteva dare i risultati che egli si ripromise.

A proposito delle affermazioni fatte da Terranova nell'interrogatorio del 1° febbraio 1950 (32 e segg./T) ed in cui sono contenute le note indicazioni di Giuliano, Pisciotta Gaspare e dei fratelli Passatempo e di Ferreri quali autori del delitto di Portella della Ginestra, egli non smentì di averle fatte e di averle fatte anche spontaneamente, essendo mancato qualunque accenno a violenze e, in genere, a qualunque mezzo di coercizione che contro di lui fosse stato adoperato. Egli, in dibattimento, si limitò a spiegare le affermazioni fatte e, nel dare spiegazioni, fu certamente ingegnoso, ma anche, non meno certamente, inefficace.

Egli credette di spiegare l'indicazione delle persone nell'interrogatorio con una chiamata in solidarietà che, da qui a poco si trasformerà in una chiamata in correità.

Non era certamente il caso, tanto meno necessario che egli chiamasse in solidarietà insieme vivi e morti, perché, se i primi potevano prestargli qualche aiuto, nessun aiuto poteva sperare gli dessero coloro che, come Ferreri ed uno dei fratelli Passatempo, erano già deceduti. Né ha senso la spiegazione che egli credette di dare, poiché indicando coloro che avevano operato dai roccioni della Pizzuta contro la folla raccolta nella vallata, egli era venuto meno a quel principio che deve essere osservato, e pienamente da tutti coloro che entrano a far parte di una organizzazione criminosa, al principio della « omertà » che stringe indissolubilmente tutti gli appartenenti ad una organizzazione criminosa.

E nel processo si ha la prova piena e completa della osservanza del principio dell'omertà; ed è precisamente dal capo della banda che l'esempio deriva. Sono fra gli atti del processo due memoriali che sono firmati da Giuliano; è in atti anche parte di una lettera con cui accompagnò al difensore quel memoriale che fu esibito in una delle prime udienze del giugno 1950. Tanto nei memoriali, quanto nella lettera, Giuliano indicò il numero delle persone che furono a sparare a Portella della Ginestra, ma non si trova alcuna indicazione che serva ad individuare alcuno dei dodici che, secondo egli scrisse, con lui operarono a Portella. Questo può dirsi rispetto alla legge della omertà, non quello che fece, invece, « cantare » Terranova Antonino fu Giuseppe il quale, fra i compagni, non poteva essere considerato che quale un « infame », degno di punizione, non mai degno di chiedere che gli si prestasse solidarietà od aiuto.

Le dichiarazioni fatte da Terranova Antonino il 1° febbraio del 1950, non costituiscono formalmente nessuna chiamata in correità nei confronti di Giuliano, di Gaspare Pisciotta e degli altri dei quali fece

menzione, ma ne hanno la sostanza. Sarà detto da qui a poco della situazione che Terranova ha nel processo e saranno ricordate due circostanze le quali pongono, in modo non equivocabile, lo stesso fra i roccioni della Pizzuta, e ciò indipendentemente dalle numerose chiamate in correità fatte da tutti i picciotti e da Gaglio « Reversino ». Troverà la Corte, in due affermazioni provenienti dallo stesso imputato tanto da potere, con sicura coscienza, affermare che si ha contro il Terranova una confessione, sia pure implicita, di essersi trovato in compagnia dei picciotti e di Gaglio e di altri ancora a sparare contro la folla. Ed allora le dichiarazioni da lui fatte contro Giuliano e Pisciotta Gaspare, dal punto di vista giuridico, saranno da essere considerate in modo del tutto diverso, saranno da essere qualificate quali confessioni contenenti anche chiamate in correità ed avranno quella efficacia probatoria che la Corte ha già indicato avanti; saranno chiamate in correità le quali sono rafforzate da altri elementi di prova che verranno a dare alle stesse piena e completa efficacia di prova.

I chiarimenti sulle affermazioni fatte da Terranova Antonino fu Giuseppe ebbero luogo soltanto durante questo dibattimento, poiché quando si svolse il primo, la Corte non aveva conoscenza dell'interrogatorio reso al giudice, che fa parte del processo contro Corrao Remo e Rizzo Girolamo, per cui la sentenza di rinvio a giudizio della Corte di assise ha una data successiva anche alla chiusura del primo dibattimento. Egli dette la seguente spiegazione delle affermazioni fatte in quell'interrogatorio; fece il nome di Gaspare Pisciotta, come fece il nome di quegli altri che sono indicati nella stessa dichiarazione, cioè di Giuliano, dei fratelli Passatempo e di Ferreri, come autori del delitto di Portella della Ginestra « per chiamarli in solidarietà » (queste sono le parole da lui adoperate in dibattimento). Ma trattasi di una spiegazione che non può essere accettata. Egli, in sostanza, facendo quelle affermazioni accusò essere autori del delitto di Portella della Ginestra coloro che furono da lui menzionati. All'epoca in cui rese l'interrogatorio, Ferreri era già deceduto nel conflitto a fuoco che egli, con altri, ebbe con i carabinieri di Alcamo al comando del capitano Giallombardo; uno dei fratelli Passatempo era stato pure ucciso in un conflitto; si trovavano in istato di latitanza Gaspare Pisciotta, Giuliano Salvatore e Passatempo Salvatore. E, nei confronti di costoro era stato niente altro che un comune delatore, poiché aveva violato quel principio fondamentale di tutte le associazioni criminose che è conosciuto con la espressione « omertà ». Principio dell'omertà che si esplica esclusivamente ai danni dell'amministrazione della giustizia. Basta questo rilievo che si trae dalla stessa organizzazione a delinquere di cui Terranova faceva parte per respingere la spiegazione da lui offerta e che fa respingere anche ogni possibilità di quella solidarietà in cui egli disse di fidare. Quegli che egli aveva indicato come certi autori del delitto di Portella della Ginestra avrebbero assunto la loro posizione nel procedimento penale ed avrebbero dovuto provvedere alla propria difesa senza occuparsi della difesa di chi, nei confronti loro, era venuto meno agli obblighi che derivavano dall'appartenenza alla banda. Per altro se egli poteva pensare ad una qualunque manifestazione di solidarietà da parte dei viventi: Giuliano, Pisciotta Gaspare e Passatempo Salvatore, non sa vedersi la ragione della inclusione dei morti: Ferreri e Passatempo Giuseppe. Egli previde anche questo rilievo e cercò di evitarlo dicendo che aveva incluso vivi e morti per far credere al magistrato di avere detto la verità.

Ma è da fare un'osservazione ancora più decisiva: secondo Terranova Antonino fu Giuseppe parteciparono, certamente, al delitto di Portella della Ginestra: Giuliano, Ferreri, i fratelli Passatempo, se è vera la affermazione che egli fece nei confronti di costoro, non può non essere vera l'affermazione nei confronti di Gaspare Pisciotta.

La Corte prenderà in esame la situazione che nel processo è propria del Terranova Antonino fu Giuseppe e darà, allora, la dimostrazione della parte che egli ebbe nella

consumazione del delitto di Portella della Ginestra e che farà considerare come un tentativo non riuscito quello di allontanare da sé ogni responsabilità indicando i morti, perché morti, ed i vivi, perché latitanti, ed egli poté anche sperare che tali sarebbero rimasti.

Del resto, che il gesto da lui compiuto non abbia prodotto gli effetti che egli si era ripromesso, circa la solidarietà, si ebbe nel dibattimento, allorquando Gaspare Pisciotta, con un gesto, fece intendere, in modo non equivoco, che la missione di Balletto non vi fu.

L'interrogatorio reso da Terranova Antonino fu Giuseppe durante la fase istruttoria del processo iniziatosi, dopo le dichiarazioni dell'altro imputato Francesco Pisciotta, contro Corrao Remo e contro Rizzo, è di una importanza che può dirsi davvero straordinaria e decisiva per l'affermazione della responsabilità di Gaspare Pisciotta.

Tutto l'interrogatorio reso in qual processo è quello che si dice un atto di accusa contro Salvatore Giuliano e contro Gaspare Pisciotta. È in questo interrogatorio l'affermazione che Giuliano aveva vergogna di riconoscersi autore del delitto consumato a Portella della Ginestra, poiché era stato un delitto nefando ed inumano (sono queste le parole usate dal Terranova a fol. 34 retro del Vol. T); è in questo interrogatorio contenuta l'accusa precisa contro Giuliano, Pisciotta, Ferreri ed i due fratelli Passatempo, come autori del delitto di Portella della Ginestra; è nello stesso interrogatorio il riferimento che fu il Ferreri a sparare al campiere Busellini, nel momento in cui questi, con fare amichevole, sorridendo, si avvicinò al gruppo di cui facevano parte Giuliano e Pisciotta Gaspare ed i due fratelli Passatempo, che ritornavano in gruppo dalla contrada Pizzuta.

È pertanto da dirsi inconciliabile l'interrogatorio reso da Terranova con una sperata solidarietà, poiché quell'interrogatorio segna il più marcato, profondo distacco tra Terranova da un lato e Giuliano, Pisciotta ed i due Passatempo, dall'altro, per avere Terranova, in modo aperto, preciso, inequivocabile, elevato accusa contro Giuliano, Pisciotta, Passatempo (e qui vanno nominati soltanto coloro che al momento dell'interrogatorio erano ancora in vita), non solo pel delitto consumato dai roccioni della Pizzuta, ma anche dell'altro in persona del campiere Busellini.

Potrebbe, anzi, la chiamata in solidarietà con cui Terranova cercò di chiarire quanto aveva detto nell'interrogatorio reso al magistrato, essere appresa come una chiamata in correità. Non avrebbe significato alcuno una chiamata in solidarietà se non si operi o si sia operato o compiuto una qualche cosa insieme. Non è che la Corte voglia fare riferimento al significato giuridico della parola, tanto cara all'imputato Terranova, solidarietà.

Egli non poteva sperare di avere la solidarietà di Giuliano, di Pisciotta Gaspare, di Passatempo per una ragione di carattere psicologico. Egli, in sostanza, in quell'interrogatorio si giustificò di non essersi con la squadra, volutamente, presentato al luogo indicatogli da Giuliano, disobbedendo così all'ordine ricevuto da Giuliano stesso, della cui banda, in quel momento, faceva parte, anzi di cui continuò a far parte. Non poteva, quindi, neppure pensare che potessero, Giuliano, Pisciotta Gaspare, Passatempo Salvatore fare alcunché a favore di lui che era venuto meno all'osservanza dell'obbedienza che era dovuta al capo della banda e che, secondo Giuliano, aveva reso impossibile attuare il piano che egli aveva pensato di attuare in contrada Portella della Ginestra. Poiché quando Giuliano nel memoriale primo inviato alla Corte dice che il piano predisposto dovette essere mutato da sequestro in una sparatoria per vedere fuggire la folla, alluse evidentemente alla squadra Terranova, perché questa era la squadra che egli dice di avere mandato a Balletto. Ed è rilevante dire ancora, a proposito della invocata solidarietà, che al momento dell'interrogatorio era vivente Pasquale Sciortino e di costui non fu fatto il nome dal Terranova. Né sarebbe buona osservazione quella che potrebbe essere fatta, che cioè Sciortino trovavasi già nelle

lontane Americhe, poiché anche da lontano poteva sperare in qualche aiuto.

Si sostenne, per dimostrare la estraneità del Pisciotta Gaspare al delitto di Portella della Ginestra ed a quelli che furono consumati nella notte sul 23 giugno che nessun interesse aveva egli alla perpetrazione dei delitti stessi. Non si pensò certamente che, sostenendo siffatta tesi, si veniva ad incrinare l'alibi su cui, principalmente, è fondata la difesa. Poiché sostenere che mancasse in lui interesse a consumare un determinato fatto, se non è in aperto contrasto con il non averlo commesso, fa certamente pensare che vi era la possibilità di consumarlo. E, per provare la mancanza di interesse in Pisciotta Gaspare a consumare il delitto di Portella della Ginestra e quegli altri che furono consumati ai danni delle sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo, si fece riferimento al distacco, che egli dice si era verificato, tra lui ed il capo della banda. Ma una siffatta affermazione non può dirsi sia esatta. Già avrebbe dovuto essere data la prova che l'affermato distacco dal capo si era verificato prima che avvenisse il delitto di Portella della Ginestra, perché se, per avventura, si fosse verificato dopo, non potrebbe avere efficacia alcuna. Egli accennò ad un distacco dal capo avvenuto dieci giorni prima che avvenisse il fatto di Portella della Ginestra e correlativamente ad un avvicinamento che ebbe luogo nel 1949 tramite l'ispettore Verdiani, sei mesi dopo che questi arrivò in Sicilia. Vi sarebbe stato, quindi, fra i due una separazione di quasi due anni. Ma è precisamente questo distacco che risulta smentito dagli atti processuali ed a mezzo proprio dello stesso Pisciotta. Disse costui di avere avuto occasione di incontrarsi con Giuliano dopo circa venti giorni dal delitto di Portella della Ginestra (216 verb. dibattimento), di avere avuto mostrata da Giuliano la lettera portata da Sciortino, perché in quella lettera il capo aveva sempre sulla persona; disse di avere riferito al capo la indignazione che il delitto di Portella aveva suscitato nell'opinione pubblica italiana (216 verbale dibattimento); disse che aveva occasione di incontrarsi con il capo ogni otto o dieci giorni (221 retro verbale dibattimento); che ebbe fornita la streptomicina dallo stesso Giuliano nei mesi di giugno od agosto 1947 (22 retro); disse che tra lui e Giuliano vi fu sempre accordo e che si volevano bene (372 verbale dibattimento) di essere stato con lo stesso in buoni rapporti fino alla morte (681 dello stesso verbale), cioè fino a quando non si accorse che lo stesso Giuliano aveva tutti tradito (682 del verbale); disse che, dopo le elezioni del 18 aprile 1948, accompagnò Giuliano al convegno che ebbe luogo in contrada Parrini (821 retro del verbale). E, per quanto riguarda l'inizio del distacco, egli lo fece risalire a dieci giorni prima del primo maggio 1947, cosa che risulta smentita da quanto egli stesso disse nel primo interrogatorio reso a Palermo in cui fece risalire il distacco dal capo all'avergli costui negato centomila lire per l'acquisto del medicinale necessario per la cura del male che lo affliggeva ed egli ebbe contezza di essere ammalato di tubercolosi soltanto dopo l'esame che di lui fece il professor Fici, perché egli non credette mai, prima della visita del tisiologo di Palermo, di avere quella malattia.

Il difensore cercò di porre Pisciotta Gaspare in più spirabile aere, arrivò, con più che evidente esagerazione, per non usare altra espressione che sarebbe forse più adatta, a porlo su un piano eroico, perché a lui fu dovuta la fine del banditismo in Sicilia, facendo così un chiaro avvicinamento del difeso alla fine del capo della banda. Il difensore contrappose a Giuliano, autore di moltissimi delitti, il proprio cliente chiamando costui antagonista di quello; ma egli fece del Pisciotta una creazione del tutto artificiosa. Il Pisciotta compì il suo dovere di cittadino, allorquando si recò a difendere la Patria che ebbe bisogno del braccio dei propri figli; egli contrasse, forse, in uno dei campi di concentramento della Germania la malattia che lo afflisse e di cui i postumi sono tuttora rintracciabili, ma per l'attività che in occasione dell'ultima guer-

ra esplicò ottenne, non il falso certificato di benemerenza di cui si parlò in dibattimento, ma altro in cui si riconosce non essere egli venuto meno all'onore militare (236 verbale dibattimento). Ma non può dirsi abbia egli bene operato successivamente al rientro dalla prigionia; poiché egli, appena rientrato a Montelepre, si dette volontariamente alla ricerca del Giuliano che era in istato di latitanza per i tanti delitti consumati e che era già capo di una temibile banda armata, la quale scorazzava, spargendo terrore e lutti, in una zona della Sicilia. Ed egli entrò ben presto nella orbita della attività criminosa del Giuliano, che seguì anche nel movimento separatista della Sicilia, ma senza distaccarsene quando tale movimento cessò in conseguenza della concessione dell'amnistia elargita dalla giovanissima repubblica italiana. Che anzi, nella esplicazione di attività criminosa persistette, perché, dopo l'amnistia del 22 giugno 1946, i delitti consumati dalla banda Giuliano furono maggiori per numero e gravità.

Egli fu uno dei più fidi seguaci del capo della banda e di costui dovette meritare la maggiore fiducia, se lo elevò fino al grado di luogotenente della banda stessa.

Egli esibì alla corte un certificato a firma del ministro per gli affari interni della Repubblica d'Italia: Mario Scelba, che si disse apocrifa, essendo stato il certificato niente altro che un mezzo di polizia, e la corte non aveva nessun interesse ad accertare se la firma fosse autografa o falsa, poiché nessuna influenza poteva avere nella decisione della causa. Malgrado tale certificato Pisciotta appare e resta quello che fu: imputato di tanti delitti gravi o gravissimi che nessun certificato di benemerenza può attenuare e tanto meno annullare.

Ed una ben triste luce proietta sulla figura di Gaspare Pisciotta l'avere egli stesso affermato che vi fu tempo in cui concordò con l'altro bandito Ferreri Salvatore per « fare fuori » — questa è una espressione divenuta di moda — per non dire ammazzare — Giuliano, qualora questi fosse passato al partito comunista; l'essersi offerto all'ispettore Verdiani per uccidere Giuliano che fu poi da lui ucciso, come egli stesso affermò, quando disse che avrebbe fatto rivelazioni interessanti l'Italia ed il mondo. E dall'accordo con Ferreri fino alla notte di Castelvetrano egli si mostrò sempre amico del capo della banda, condividendo le ansie ed i disagi della latitanza, come condivise il pane quotidiano e come usufruì del tetto della casa del dottor Di Maria.

Tutt'altro, quindi, che personaggio eroico.

Pisciotta Gaspare cercò di esimersi da ogni responsabilità per il delitto di Portella della Ginestra assumendo che egli si trovò nella impossibilità di prendervi parte, perché quel giorno primo maggio del 1947 si trovò lontano da quel luogo, per le condizioni di salute che non gli consentivano di muoversi dal letto, tanto meno di fare una faticosa marcia che dalla contrada Cippi lo portasse nella contrada in cui il delitto fu consumato.

È evidente in ciò la enunciazione di alibi, ma l'esame dell'alibi non può essere esaurito con brevi considerazioni, onde la corte ne farà la valutazione in altra parte della sentenza e precisamente in quella che sarà destinata all'esame degli alibi prospettati nell'interesse di tutti gli imputati.

TERRANOVA Antonino fu Giuseppe: Dopo l'esame fatto della situazione processuale del luogotenente, la corte, seguendo la posizione gerarchica dei vari imputati in seno alla banda, si occupa ora dell'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe, avendo egli rivestito la carica di capo di una delle squadre che, riunite insieme, formavano, poi, la banda Giuliano. Fu certamente l'imputato Terranova uno dei più importanti componenti della banda e deve, nella sua attività, avere dimostrato tale rilevanza di attitudini da essere stato dal capo posto al comando di una squadra, destinata principalmente alla consumazione di quel particolare delitto che è il sequestro di persona a scopo di estorsione.

La elevazione al grado di capo squadra della banda Giuliano, Terranova può dirsi

sione di accennare a Terranova Antonino fu Giuseppe più di una volta; indicandolo come latitante (fol. 41 vol. L), ne parlò altra volta quando disse che, compiuta l'azione di fuoco a Portella della Ginestra, Giuliano caricò su di un quadrupede il fucile mitragliatore ed i moschetti che erano stati portati in quella contrada (45/L); ne parlò altra volta quando riconobbe nelle fotografie che gli furono esibite al comando nucleo centrale dei carabinieri, il Terranova (46/L) dicendo, per lui e per gli altri, di cui fece il riconoscimento, che Terranova con lui e con gli altri che aveva indicato, aveva consumato il delitto di Portella della Ginestra.

Vero è che nell'interrogatorio reso al giudice il 28 agosto 1947, quando disse Gaglio essersi deciso a dire la verità, non è indicato il Terranova (165/E), ma egli disse pure che alla contrada Cippi erano molti i radunati e che egli, confermando in questa parte la dichiarazione resa ai carabinieri, sia per la presenza a Cippi, sia per avere inteso dire a Giuliano che lo scopo della riunione era quello di compiere un'azione contro i comunisti che si sarebbero riuniti a Portella della Ginestra, confermò la parte sostanziale della dichiarazione ai carabinieri.

E, se non fossero sufficienti le circostanze avanti ricordate per convincere che Terranova Antonino fu Giuseppe seguì gli altri componenti della banda e gli affiliati fino a Portella della Ginestra per consumare il delitto che da quella contrada prese il nome, la Corte deve fare menzione di altra circostanza non meno rilevante. Russo Giovanni, inteso Marano, allorquando intese il crepitio dei primi colpi che si sparavano dai roccioni della Pizzuta, ebbe un momento di smarrimento. Ed era giusto che lo avesse, poiché egli arrivò con lo stesso Terranova, con Candela Rosario e con Pisciotta Francesco dopo che Giuliano aveva detto ai convenuti di Cippi lo scopo che intendeva conseguire e poco prima che avesse inizio la marcia verso Portella della Ginestra. Fu durante il momento di smarrimento che egli guardò attorno a sé per comprendere quello che avvenisse e potette così vedere Terranova sparare dal posto in cui si trovava ed udì lo stesso rivolgergli, in senso di rimprovero, le parole: « disgraziato, perché non spari pure tu ? ». Fu soltanto dopo queste parole che Russo sparò quel colpo solo che dice di aver sparato (127/L). E deve essere ricordata anche altra circostanza riferita pure dallo stesso Russo che, cioè, al momento in cui questi ebbe chiesta la restituzione dell'arma, Terranova Antonino gli disse che, se egli avesse fatto una qualche cosa, avrebbe avuto un compenso, che, invece non meritava, perché nulla aveva fatto.

A completamento degli elementi che convincono la Corte della colpevolezza del Terranova per il delitto di Portella della Ginestra devono essere ricordate altre circostanze nelle quali non può non essere riconosciuto che Terranova, sostanzialmente, fece una confessione della propria responsabilità. Si tratta di ammissione di circostanze le quali importano una confessione, sia pure implicita, ma sempre ammissione dei fatti.

Vi è una pagina del processo, anzi, per essere esatti, vi sono poche righe soltanto (529-530 dibattimento) su cui non si è fermato l'occhio e, tanto meno, l'attenzione di alcuno dei difensori degli imputati e che pure hanno una grande rilevanza ai fini della dimostrazione della presenza di Terranova Antonino fu Giuseppe fra i roccioni della Pizzuta al momento in cui si sparava contro la folla.

L'imputato Terranova, che durante il dibattimento dette prova di grande cautela e di essere misurato nelle risposte, alle domande che da ogni lato a lui si andavano facendo, in un certo momento fece delle affermazioni gravissime contro se stesso a proposito di Sapienza Giuseppe di Francesco che, anche egli, pose sulla Pizzuta nel giorno primo maggio del 1947.

Egli, come Pisciotta Gaspare, Mannino e Pisciotta Francesco, accusò Sapienza Giuseppe di Francesco di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra, sia pure offrendo all'accusato quella stessa tavola

di salvezza offerta dagli altri accusatori consistente nello inganno in cui lo avrebbe fatto cadere Genovese Giovanni, il quale si sarebbe fatto sostituire proprio da Sapienza Giuseppe di Francesco nella parte di esecutore del delitto di Portella della Ginestra. Richiesto di precisare se altre volte avesse avuto occasione di vedere Sapienza Giuseppe di Francesco in compagnia di Giuliano, egli dette la seguente risposta che è davvero interessante per dimostrare che anche egli si trovava a Portella della Ginestra nella mattinata del primo maggio, risposta che crede la Corte di trascrivere integralmente: « Non posso dire se Sapienza Giuseppe di Francesco sparò o non a Portella della Ginestra, dove certamente andò » (529 retro/530 del verbale di dibattimento) e si trova annotata anche questa altra risposta: « mai in altra occasione vidi Sapienza Giuseppe con Giuliano ». E se mai, prima del primo maggio 1947, Terranova Antonino fu Giuseppe aveva avuto occasione di vedere Sapienza Giuseppe di Francesco insieme con Giuliano, vuol dire, in maniera davvero inequivocabile, che egli trovavasi in condizione di vedere l'uno in compagnia dell'altro. È tanto perentoria l'osservazione che non può l'affermazione del Terranova dare luogo a rilievo contrario od anco, soltanto, diverso.

E, poi, vi è altra circostanza pure da lui affermata, rispondendo ad altra domanda rivoltagli in una udienza che precedette quella in cui dette la risposta avanti trascritta.

Quando depose uno dei quattro cacciatori, egli chiese fosse rivolta all'offeso la domanda se, dal posto in cui egli e gli altri tre cacciatori furono fatti sostare per il tempo per cui durò la loro restrizione di libertà, era possibile vedere tutta la zona sottostante. Rivolgere siffatta domanda ad uno dei cacciatori che furono in quella contrada vittime del delitto di sequestro di persona, significa conoscere la zona di Portella della Ginestra e, principalmente, conoscere il posto in cui i cacciatori furono fatti sostare, mentre egli aveva sempre detto che a lui era del tutto sconosciuta la contrada Portella della Ginestra (204 verbale di dibattimento).

Ed altra circostanza da cui può desumersi la conoscenza che egli aveva della contrada Portella della Ginestra si trova in un'affermazione da lui fatta. Nell'interrogatorio reso al primo dibattimento (69 retro/R) disse che Giuliano, quando gli parlò dell'azione che egli intendeva compiere contro i comunisti accennò alla contrada Ginestra che, per lui, era la stessa cosa che Portella della Ginestra; se così non fosse stato non avrebbe potuto fare l'affermazione: che dire contrada Ginestra era, per lui, dire contrada Portella della Ginestra.

Anzi c'è qualche altra circostanza da menzionare per dimostrare la conoscenza che egli aveva della contrada Portella della Ginestra: egli, nell'interrogatorio scritto (32 vol. T) disse che l'appuntamento dato da Giuliano fu per « contrada di Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi » e Giuliano non avrebbe dato un appuntamento per una contrada, se non avesse saputo che l'altro aveva cognizione della contrada in cui si sarebbe dovuto recare; poi modificò dicendo che l'incontro doveva avere luogo in contrada Giacalone (41/T) che egli conosceva, mentre ignorava contrada Portella della Ginestra; nel primo dibattimento (89 retro/R) Giacalone e Portella della Ginestra erano, per Terranova, la stessa cosa. E che egli conoscesse la contrada Portella della Ginestra lo si desume da quanto egli disse nel primo dibattimento (89/R). Egli fu al caso di poter dire che monte Giacalone è vicino a Portella della Ginestra e che chi dalla casa Randazzo avesse voluto recarsi a Portella della Ginestra, poteva anche passare per monte Giacalone. Ciò dimostra che egli, come gli altri banditi, era davvero un profondo conoscitore di quelle contrade, come ebbe ad esprimersi uno dei tanti picciotti, allorquando parlò della marcia verso Portella.

Non pare, quindi, vi sia ragione alcuna per dubitare della partecipazione dell'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe al delitto consumato a Portella della Ginestra.

Anche per Terranova fu indicata una ragione di carattere psicologico per affermare che egli non poté partecipare al delitto di Portella della Ginestra.

Si disse esattamente che egli aborriva dai delitti di sangue per essersi, invece, specializzato nella consumazione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Effettivamente è da dirsi essersi Terranova specializzato nella consumazione di delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, ma non fu mai egli estraneo a delitti contro la persona consumati dalla banda Giuliano. È da ricordare, a questo proposito, che a lui, a Mannino ed a Pisciotta Francesco si fa risalire la uccisione del barbiere Frisella che aveva osato lamentarsi delle condizioni in cui era ridotto il paese di Montelepre ad opera di Giuliano. Nell'azione punitiva contro il Frisella non restò ucciso soltanto costui, ma anche la moglie e restò ferita altra donna, onde il Terranova si ebbe i rimproveri da parte di Giuliano, il quale costrinse gli autori del delitto ad inviare alla donna lire 50 mila per il pagamento delle rette di spedalità.

Non può dire, quindi, Terranova che egli abbia le mani non lorde di sangue umano e che egli era portato, per natura propria, a stare lontano dalle azioni che importavano spargimento di sangue (vedi i mandati di cattura).

Eppoi non è del tutto esatto affermare che il delitto di sequestro di persona sia esclusivamente un delitto contro il patrimonio. Il codice penale lo comprende fra i delitti contro il patrimonio, ma trattasi di delitto complesso che risulta dalla combinazione di un delitto contro il patrimonio e di un altro — il sequestro di persona — che è delitto contro la libertà individuale.

E la presenza di Terranova Antonino fu Giuseppe in contrada Portella della Ginestra, la Corte trae anche in base ad altra osservazione: egli, si disse e fu anche riconosciuto dal tenente colonnello Paolantonio, era specializzato in sequestri di persone a scopo di estorsione. Scrisse Giuliano nel suo primo memoriale che scopo della azione che egli si era proposto di compiere in quella contrada si era quello di sequestrare i capi comunisti per giustiziarli sul posto stesso, dopo aver loro dato lettura di una specie di sentenza. Ed in un'azione di sequestro non poteva mancare colui che era diventato il capo della squadra destinata al sequestro di persone, come non poteva mancare tutta la squadra che aveva, con i sequestri consumati, acquistato una particolare competenza al riguardo.

Anche l'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe cercò di provare di essere stato estraneo al delitto di Portella della Ginestra per essersi trovato lontano quando il delitto fu consumato; pose avanti, cioè, un alibi che non è veramente esclusivo per lui, poiché quanto egli assume vale anche per coloro che componevano la squadra di cui era il capo e precisamente interessa, oltre che lui, Mannino, Pisciotta Francesco, Palma-Abate Francesco. Ma anche di questo alibi, che dovrà essere ampiamente esaminato, la Corte si riserva di occuparsene quando si occuperà di tutti gli altri alibi.

MANNINO Frank: Fu uno dei componenti della banda di cui il capo fu Salvatore Giuliano, ed esattamente fu componente della squadra comandata da Terranova Antonino fu Giuseppe; seguì costui nelle operazioni di sequestro di persone consumate anche nel cuore della capitale della Sicilia, lo seguì in Tunisia, tentò di entrare a far parte della Legione straniera, ma senza risultato favorevole; ritornò in Italia, ma fu tratto in arresto in conseguenza di un tranello tesogli da un mafioso: Nino Minasola, il quale gli aveva dato appuntamento nella villa Carolina, ove avrebbe dovuto incontrarsi con Salvatore Giuliano, incontrando, invece, le robuste braccia del capitano Perenze e di altri dell'arma dei carabinieri che lo trassero in arresto. Egli più volte trovò modo di proclamarsi un soldato ed in una occasione non volle dire nulla, pure dicendo di essere a conoscenza di molte circostanze, se prima, su determinati argomenti, non avessero detto la loro parola coloro che erano gerarchicamente a lui

superiori: Terranova Antonino fu Giuseppe e Gaspare Pisciotta. Ed era giusto che così avvenisse; bisognava, anche in dibattimento, far osservare ed osservare il vincolo gerarchico che aveva, un tempo, legato tutti gli appartenenti alla temibile associazione che Giuliano era riuscito a capeggiare.

Egli fu indicato da Mazzola Vito fra coloro che intervennero alla riunione che preparò l'altra di Cippi, a quella di Pizzo Saraceno, in cui il capo della banda convocò gli effettivi per chiedere ad essi di ingaggiare elementi giovani per l'azione da compiere a Portella della Ginestra.

Egli, come gli altri appartenenti alla squadra di Terranova Antonino fu Giuseppe, è portato presente alla riunione degli effettivi e dei nuovi aggregati alla banda, in contrada Cippi; di lui parlò dapprima Gaglio « Reversino », allorquando fece la dichiarazione agli ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo centrale dell'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia e che dette modo a questi ultimi di avere in mano il bandolo che servì a far luce sul delitto consumato a Portella della Ginestra (41/L). Ma ne parlarono anche Pretti (57/L), Tinervia Francesco (62/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Sapienza Vincenzo (75/L), Buffa Antonino (87/L), Terranova Antonino « l'americano » (97/L), Tinervia Giuseppe (103/L), Cristiano (110/L), Musso (116/L), Russo Giovanni inteso « Marano », Pisciotta Vincenzo (134/L).

Anche per Mannino vi è da parte di Gaglio « Reversino » il riconoscimento attraverso le fotografie e la dichiarazione che egli fu con lui e con gli altri compagni a consumare il delitto di Portella della Ginestra (46/L).

Al magistrato ne parlarono: Pretti (80 vol. E), Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Terranova Antonino « l'americano » (116/E), Buffa Antonino (127 vol. E), Musso (131/E), Pisciotta Vincenzo (155/E). Ed anche Gaglio « Reversino » che, interrogato dal magistrato la prima volta negò quanto aveva detto ai carabinieri, quando successivamente disse di voler dire la verità ammise la presenza del Mannino alla contrada Cippi (165-199/E).

Notevoli circostanze particolari al Mannino sono quelle che furono riferite da Terranova Antonino « l'americano » (99/L) il quale precisò che Mannino fu uno di coloro di cui Giuliano si servì per far portare le armi da distribuire; di avere avuto, alla destra, allorché egli prese posto tra i massi della Pizzuta, proprio il Mannino (117/E) e di averlo visto sparare con il mitra (117 retro/E); Tinervia Giuseppe (106/L) lo pose accanto a Salvatore Giuliano e ad altri, allorquando costoro, in gruppo, presero la via del ritorno verso la zona di Montelepre, dopo compiuta l'azione di fuoco in contrada Portella della Ginestra.

Quindi si ha la presenza del Mannino nella fase della riunione in contrada Cippi, la presenza dello stesso fra i roccioni della Pizzuta, la presenza dello stesso sulla via del ritorno.

Ma contro lo stesso imputato può essere enunciato ancora questo elemento di prova: Pisciotta Vincenzo lo comprese tra coloro che erano appostati non molto lontano da lui, indicandolo con le generalità « Ciccio lampo » (157 retro/E).

Pisciotta Francesco: Anche questo è uno dei componenti della squadra comandata da Terranova Antonino fu Giuseppe, del quale fu uno dei più fedeli seguaci. Fu uno di coloro che con il capo della squadra si dette, di preferenza, a sequestrare le persone a scopo di estorsione; lo seguì anche nello allontanarsi dalla Sicilia per recarsi in Tunisia ove, però, fu tratto in arresto contemporaneamente al capo della squadra. Egli è conosciuto con un soprannome con cui è stato ordinariamente indicato nelle dichiarazioni dei picciotti: « Mpompò ».

Fu anche costui un semplice gregario dell'associazione criminosa guidata da Salvatore Giuliano; come già detto fu uno dei componenti della squadra comandata da Terranova Antonino fu Giuseppe al quale era ed è legato da un vincolo di parentela spirituale, poiché i due sono legati dal vin-

colo del comparatico, come disse lo stesso Terranova nell'interrogatorio reso nel procedimento contro Corrao e Rizzo.

Anche di costui parlò Mazzola come uno di coloro che presero parte alla riunione di Pizzo Saraceno in cui Salvatore Giuliano convocò gli effettivi della banda per ottenere che costoro si interessassero per agganciare altri all'azione da compiere contro i comunisti a Portella della Ginestra (85/Z).

È indicato fra i partecipanti alla riunione in contrada Cippi nella dichiarazione che ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia resero i seguenti picciotti: Pretti (57/L), Tinervia Francesco (62/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Sapienza Vincenzo (75/L), Buffa Antonino (87 vol. L), Terranova Antonino « l'Americano » (97/L), Tinervia Giuseppe (103/L), Cristiano (109/L), Musso (116/L), Russo Giovanni (126/L); dallo stesso Gaglio « Reversino », pure nella dichiarazione ai carabinieri (41 vol. L).

Deve essere riconosciuta la grande rilevanza della circostanza che fra coloro che lo indicarono presente alla riunione in contrada Cippi è Pisciotta Vincenzo, fratello del Francesco.

Gaglio, oltre ad indicare il Pisciotta tra coloro che vide alla riunione in contrada Cippi ne fece il riconoscimento attraverso la carta di identità e lo comprese fra « quei nostri compagni » che egli indicò come autori dell'eccidio di Portella della Ginestra (46/L).

Al magistrato l'indicazione del Pisciotta Francesco fu fatta da Sapienza Vincenzo, il quale indicò presente « Mpompò », senza altra indicazione idonea ad individuarlo; ma ne parlarono anche: Pretti (81/E), Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96 retro/E), Tinervia Giuseppe (110 retro/E), Terranova Antonino « l'Americano » (116/E), Buffa Antonino (127 retro/E), così pure Musso (131 retro/E) e Pisciotta Vincenzo (155 retro/E). Buffa Antonino, invero, indicò non Pisciotta Francesco, perché fece l'indicazione del soprannome soltanto: « Mpompò » con il quale è conosciuto anche il fratello Vincenzo, ma la precisazione in Francesco è facilmente da farsi, poiché nella casa di Vita Candela, Pisciotta Vincenzo disse di aver trovato il fratello Francesco e così pure l'indomani, di aver trovato il fratello Francesco nella contrada Ricurso (155 e 155 retro/E) e così pure Buffa Antonino (127/E) disse di aver trovato in casa della Vita Candela, Pisciotta Francesco.

Ma è a dire di qualche indicazione specifica fatta da alcuno dei picciotti: Terranova Antonino « l'Americano » portò Pisciotta Francesco alla propria sinistra nell'appostamento tra i roccioni della Pizzuta (99/L) ed il Terranova gli affidò il compito di ricaricare l'arma, cosa che esso Terranova non sapeva fare, ed aggiunse che il Pisciotta, in quella circostanza, sparava con il mitra.

Deve essere ricordato altro particolare denunciato dal fratello Vincenzo che, cioè, il Francesco, recandosi verso Portella della Ginestra, formò gruppo con Terranova Antonino fu Giuseppe, Candela Rosario e Buffa Antonino (156 retro/E).

E lo stesso Pisciotta Vincenzo disse di essere ritornato, dopo la consumazione del delitto, verso Montelepre, in compagnia del fratello Francesco.

Non può, quindi, esservi dubbio di sorta intorno alla partecipazione del gregario della banda, Pisciotta Francesco, alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra.

La Corte può, a questo punto, fare qualche osservazione che è comune ai quattro imputati di cui si è finora occupata. Essi, in più di una udienza, decisero di dare la indicazione di alcuni che furono gli esecutori del delitto di Portella della Ginestra. In questo esame la Corte pone da parte Pisciotta Francesco, avendo costui affermato che quanto dichiarò aveva appreso da Terranova Antonio fu Giuseppe. Attribuirono a persone defunte la loro conoscenza: avevano pensato che i morti non parlano, tanto meno persone generiche.

Terranova risalì ad un morto per indicare la fonte delle conoscenze che aveva dei partecipanti a Portella della Ginestra: Giuliano Salvatore (507 del verbale di dibatti-

mento); anche Mannino, per non essere da meno del capo della squadra Terranova, risalì ad altro morto: Candela Rosario, il quale avrebbe appreso le circostanze riferite a Mannino da altra persona pure deceduta: Giuliano Salvatore. Infine Gaspare Pisciotta (507 verbale di dibattimento), pensando, forse, di dare maggiore credito alle sue affermazioni, indicò come fonte della propria conoscenza, non uno, non due, ma tre persone, tutte morte: Giuliano Salvatore, Salvatore Ferreri, Passatempo Giuseppe. Nessuno dei tre, nel momento in cui ciascuno faceva la propria indicazione, ricordò che è detta da tutti la grande riservatezza di Giuliano Salvatore. Era molto riservato, disse Terranova Antonino fu Giuseppe (477 del verbale di dibattimento). Cucinella Giuseppe disse che egli non credeva possibile che Giuliano avesse fatto i nomi di coloro che furono con lui fra i roccioni della Pizzuta nel giorno primo maggio 1947 (924 del verbale di dibattimento); Genovese Giovanni (525 retro del verbale di dibattimento) disse che Giuliano non era largo di confidenze; Pisciotta Gaspare (228 retro del verbale di dibattimento), disse che mai Giuliano scese a raccontare i particolari del fatto compiuto a Portella della Ginestra.

Eppoi, se Mannino, Terranova, Gaspare Pisciotta non avessero preso parte al fatto di Portella, Giuliano non sarebbe stato così aperto, proprio con essi, per indicare coloro che vi avevano preso parte.

Ed il riserbo di Giuliano lo si deduce dal memoriale e dalla lettera dello stesso al difensore. Giuliano, pur avendo fatto menzione del numero delle persone che con lui avevano preso parte al delitto di Portella della Ginestra, non fece mai il nome di alcuna di esse: egli assumette su di sé tutta la responsabilità di quel delitto, ma non venne meno al principio dell'omertà, che osservò, invece, in pieno. Eppure, se fosse stato egli a far conoscere a Candela Rosario, a Terranova, a Pisciotta Gaspare anche il nome di uno soltanto dei tanti che parteciparono al delitto di Portella della Ginestra, avrebbe ben potuto farne menzione. Egli sapeva che Candela era morto e che, quindi, non poteva parlare; sapeva che Gaspare Pisciotta era con lui a battere le aspre vie delle montagne su cui esercitava la sua infausta influenza; ma sapeva pure che Terranova era in istato di arresto e sapeva pure che era stato interrogato ed aveva fatto alcuni nomi.

Egli che leggeva i giornali, come dimostrò attraverso il secondo memoriale, dovette comprendere quanto Terranova Antonino fu Giuseppe aveva dichiarato deponendo come imputato nel processo scritto e nel dibattimento a proposito della presenza di alcuni fra i roccioni della Pizzuta. Eppure, nel secondo dei memoriali, egli, che pure fa le sue osservazioni sul dibattimento, sull'opera della stampa, sulle affermazioni di Genovese Giovanni intorno alla lettera, che si occupa del brigadiere « don Pasquale » — del quale solo in dibattimento si parlò —, non fece osservazione alcuna sulle affermazioni di Terranova Antonino fu Giuseppe che, all'epoca del memoriale — 28 giugno 1950 — aveva già reso il proprio interrogatorio (21 giugno 1950).

Appare per lo meno strano che Giuliano Salvatore, descritto da coloro con i quali aveva ragione di essere più a contatto, come esempio di riservatezza, sia diventato ad un tratto loquace ed abbia fatto delle confidenze anche ad un comune uomo della banda, come egli scrisse in uno dei memoriali. E la stranezza delle affermazioni, anzi il sospetto, viene ad accrescersi, quando si pensi a questa circostanza: disse Mannino che Candela Rosario si incontrò nell'agosto del 1949 con Giuliano e con lui, nell'occasione di tale incontro, parlò di coloro che erano arrestati per il delitto di Portella della Ginestra; ed in tanto ne parlò, in quanto alcuni giorni prima, aveva appreso dalla madre che trovavansi in istato di arresto i fratelli della fidanzata: Antonino e Vincenzo Buffa. Cosicché Mannino vorrebbe far credere che Candela Rosario, fino al colloquio che ebbe con la madre e che avvenne nel 1949, non sapeva dell'arresto dei fratelli Buffa. Candela Rosario si allontanò dalla Sicilia verso la Tunisia insieme con gli altri che componevano la squadra Terranova il

giorno 8 dicembre 1948 ed egli, pur essendosi trovato in Sicilia fino a quasi un anno e mezzo dopo la consumazione del delitto di Portella della Ginestra, ignorava l'arresto dei fratelli della fidanzata.

Il vero si è, invece, che essi vollero porsi dietro l'ombra dei morti nella speranza di far credere che erano stati estranei alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, mentre quello che essi dicono di aver appreso dai morti fu da loro visto personalmente per essersi trovati tutti e quattro fra i roccioni della Pizzuta.

È, a questo proposito, da dirsi quanto ammise Terranova Antonino fu Giuseppe, quando parlò di Sapienza Giuseppe di Francesco come uno dei partecipanti al delitto di Portella della Ginestra ed in cui la Corte trovò una ammissione di essere stato fra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla riunita nella vallata. Egli affermò di aver visto Sapienza Giuseppe di Francesco insieme con Giuliano ed aggiunse di non poter dire se avesse o non sparato e disse ancora che aveva avuto modo di vedere insieme i due, soltanto in quella occasione (530 verbale di dibattimento). E, se vide Sapienza Giuseppe di Francesco sulla Pizzuta, è evidente che anche egli vi fu.

Mannino, parlando dei fratelli Giuseppe e Giovanni Genovese, usò delle parole che servono a convincere, a prescindere dalle chiamate in correità contro di lui fatte dai picciotti e da Gaglio « Reversino », essersi anche egli trovato sulla Pizzuta a sparare contro la folla; disse egli che alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra avevano preso parte i fratelli Genovese e che costoro potevano alla Corte affermare di essere stati estranei, ma una tale affermazione non potevano fare a lui. Ciò significa che egli, su altri fatti sconosciuti alla Corte, fondò l'affermazione che i Genovese erano stati a sparare dalla Pizzuta e l'osservazione acquista maggiore importanza in quanto egli disse di aver appreso da Candela Rosario solo la partecipazione di Giuseppe Genovese (251), mentre in un momento successivo parlò dei fratelli Genovese (485) come partecipanti al delitto di Portella della Ginestra.

Ed anche per quanto riguarda Gaspare Pisciotta la Corte può indicare qualche elemento per provare che direttamente egli poté apprendere alcune delle circostanze riferite e non da alcuno che sia fra i morti.

E la Corte gli elementi che indicherà li trova nelle dichiarazioni fatte proprio da Gaspare Pisciotta negli interrogatori da lui resi in dibattimento. Egli parlò di tutte le fasi attraverso cui passò l'azione che ebbe la sua conclusione fra i roccioni della Pizzuta; parlò della fase che la preparò, affermando che riunione in contrada Cippi non vi fu ed una tale affermazione non poteva fare se fosse stato vero che egli trovavasi nella ospitale casa dei mafiosi fratelli Miceli in Monreale, giacente a letto ed in condizioni da non potersi muovere e neppure alzare dal letto (213-220-223 del verbale di dibattimento). Disse che vi erano divergenze tra lui e Giuliano a proposito dell'azione da compiere contro i comunisti (222 retro); il che significa che il capo della banda aveva annunciato ed informato il proprio luogotenente dell'azione che intendeva compiere; accennò anche a suggerimenti dati a Giuliano di non operare contro i comunisti (230-231). Escluse che Cusumano avesse avuto alcun rapporto con il mandato di operare contro i comunisti a Portella della Ginestra; che nessuno degli attuali imputati era a conoscenza del mandato ed aggiunse che vi era chi era a conoscenza dei mandanti e che non voleva parlare (219); riferì che sempre Giuliano diceva che bisognava andare contro i comunisti (222). Tutte le circostanze da lui enunciate significano che tra lui e Giuliano si parlò dell'azione da compiere contro i comunisti e serve ancora a dimostrare che egli non era a Monreale nei giorni che indicò: dal quindici aprile fino al quindici o più del maggio successivo. Si ricordi che attraverso l'interrogatorio reso dal capo squadra Terranova Antonino fu Giuseppe si apprese che Giuliano a lui parlò tra il 18 ed il 20 aprile 1947 dell'azione che egli si proponeva di compiere contro i comunisti;

ma soltanto dopo aver ricevuto la lettera di cui parlò Giovanni Genovese, passò alla preparazione dell'azione stessa, cioè dopo il 27 o il 28 aprile, facendo fare mobilitazione generale della banda, il reclutamento di altri che la banda dovevano aumentare.

Ma le circostanze che sono davvero rilevanti a questo scopo sono quelle che si riferiscono alla ignoranza dei picciotti della esistenza di un mandato ad operare come si operò. E se egli era lontano non poteva fare indicazioni del genere e della rilevanza di quelle che egli fece; tanto più che egli nella lettera ricevuta da Giuliano fece consistere principalmente il mandato a delinquere.

Ed altra osservazione che può essere fatta si è questa: Giuliano, nel memoriale inviato alla Corte a mezzo del proprio difensore scrisse anche del tempo in cui in lui sorse il proposito di operare contro i comunisti; scrisse che verso i primi giorni di aprile incominciò a maturare quello che egli chiamò il piano di punizione contro i comunisti; che verso la metà dello stesso mese ebbe notizie precise che, quanto a lui era stato riferito intorno all'attività dei comunisti, rispondeva a verità; che aveva appreso attraverso la lettura dei giornali comunisti che il primo maggio si sarebbe celebrata la festa del lavoro; che cinque giorni prima del primo maggio mandò otto uomini della banda per compiere affari propri della banda, in contrada Balletto, tenendo questa squadra in contatto con l'altra parte della banda mediante staffetta e che il trenta aprile inviò la staffetta per far trovare la prima squadra, per l'indomani a Pizzo della Ginestra (33 e 34/R). Ora, se Giuliano, anzi se Pisciotta era al corrente della azione da compiere contro i comunisti, se egli seppe che vi era stato un mandato, vuol dire che egli dopo il 27 o il 28 aprile si trovò con Giuliano.

CUCINELLA Giuseppe: Di costui è il caso di parlare immediatamente dopo aver parlato di Terranova Antonino fu Giuseppe e della squadra Terranova, dato che anche egli ebbe nella banda Giuliano una posizione, come suol dirsi, di primo piano, essendo stato un capo squadra, anzi capo della squadra più numerosa, se dovesse trovare riscontro nella realtà l'affermazione fatta in dibattimento dal tenente colonnello Paolantonio. Secondo questo ultimo la squadra Cucinella era forte di oltre trenta uomini ed operava nelle vicinanze di Palermo.

Egli aveva preso stanza a Palermo convivendo con Angela Burruano, definita in un verbale dell'ispettorato di pubblica sicurezza prostituta professionale. Egli fu uno di coloro che più si adoperarono per la riuscita della riunione in contrada Cippi; anzi, per essere esatti, per l'agganciamento di nuovi elementi alla banda Giuliano a proposito dell'azione da compiere a Portella della Ginestra.

Già lo indicò Mazzola Vito come colui che fu richiesto da Giuliano perché raggiungesse costui in contrada Pizzo Saraceno (83 degli allegati al verbale di dibattimento) e, da Montelepre dove trovavasi, vi si recò; ricevette da Giuliano l'incarico di arruolare altri elementi alla banda (fol. 86 degli allegati al dibattimento). Di Cucinella Giuseppe quale ingaggiatore di nuovi elementi parlarono Pretti (55/L) e Sapienza Vincenzo (74-75/L); ne parlò anche Gaglio « Reversino » nell'ultimo degli interrogatori resi in periodo istruttorio, in cui, modificando quanto aveva prima detto, spiegò che a farlo andare in contrada Cippi fu proprio Cucinella Giuseppe e non Mazzola Vito (165/E). E Mazzola Vito riferì di aver visto seduti insieme sui gradini della casa abitata dal Cucinella, questi in compagnia di Pretti e di Sapienza Vincenzo e di avere a lui rivolto la domanda se i due giovani a lui appartenessero, avendone risposta negativa. È unanime da parte dei picciotti ed anche da parte di Gaglio « Reversino » la indicazione di Cucinella Giuseppe fra coloro che furono alla riunione in contrada Cippi. Ne parlarono Gaglio « Reversino » (41/L) il quale lo riconobbe nella fotografia alligata alla carta di identità mostratagli dai verbalizzanti e disse che riconosceva in quella fotografia uno di coloro che pre-

sero parte all'eccidio di Portella della Ginestra (46/L). Ne parlarono Pretti (57/L), Tinervia Francesco (65/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Sapienza Vincenzo (74/L), Buffa Antonino (87/L), Terranova Antonino di Salvatore (97/L), Tinervia Giuseppe (103/L), Cristiano (110/L), Musso (116/L), Russo Giovanni (126/L). Ed al giudice ne parlarono, confermando la presenza in contrada Cippi: Pretti (80 vol. E), Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Sapienza Vincenzo (75 e 168/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Terranova Antonino di Salvatore (116/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E); Pisciotta Vincenzo (155/E) parlò di un Cucinella da lui visto in contrada Cippi, ma non seppe precisare il nome, perché disse di non ricordarlo. Lo stesso Gaglio, che aveva negato quanto aveva riferito ai carabinieri, quando fu interrogato dal magistrato per la seconda volta e premise al nuovo interrogatorio la dichiarazione che intendeva dire la verità (fol. 165/E), indicò Cucinella fra i presenti in contrada Cippi e confermò la circostanza in un successivo interrogatorio (199/E).

Fu indicato come facente parte di uno dei gruppi in cui Giuliano distribuì i convenuti a Cippi, da Sapienza Vincenzo (77/L e 81/E) ed aggiunse che, per il non perfetto funzionamento del moschetto che gli era stato consegnato, Cucinella Giuseppe gli dette il suggerimento di adoperare la pistola che aveva avuto pure in consegna (81/E) e, poi, disse di aver consegnato al Cucinella il moschetto, la pistola e le bombe a mano di cui era stato fornito. Lo stesso Pretti (82/E) disse che dal posto in cui egli si trovò fra i roccioni della Pizzuta vedeva soltanto i fratelli Cucinella, « Mpompò » e Sapienza.

Ma contro Cucinella Giuseppe è quanto dichiarò Mazzola Vito (204/E). Riferì questi di avere avuto, attraverso il garzone, richiesta di latte, che egli portò nel luogo indicatogli, che era vicino a quello in cui egli custodiva il gregge; di avere visto, invece della persona indicatagli dal garzone, proprio Cucinella Giuseppe in compagnia di Passatempo Giuseppe, di essersi accorto che da una grande stanchezza i due erano presi e di avere avuto in risposta che erano stanchi, perché provenienti da Portella della Ginestra, ove si erano recati a sparare guidati da Salvatore Giuliano e che erano stati fermati due o tre cacciatori ai quali furono richiesti documenti di identificazione, ed avendo accertato che non trattavasi né di spie, né di poliziotti, furono, poi, rilasciati (83 degli allegati al verbale di dibattimento). Rilevante, e non poco, è il rimprovero che il Passatempo rivolse al Cucinella Giuseppe, dopo avere l'altro detto che erano stanchi, perché provenivano da Portella della Ginestra (83 degli allegati).

Cercò il Mazzola di correre ai ripari negando, in dibattimento, che col Passatempo trovavasi anche Cucinella Giuseppe, e negando che un rimprovero Passatempo rivolse a Cucinella; spiegò che Cucinella disse che provenivano da lontano, senza fare precisazione alcuna. Ma se Cucinella, rispondendo alla domanda fattagli dal Mazzola, non avesse fatto la indicazione precisa della loro provenienza, non avrebbe avuto ragione alcuna Passatempo di muovere rimprovero al compagno, tanto meno potrebbe essere spiegata la parola di rimprovero: « stai zitto ». Perché Cucinella fosse invitato a stare zitto, deve aver fatto delle indicazioni che, secondo Passatempo, non era opportuno fossero fatte. Tanto più importante la dichiarazione del Mazzola, in quanto il latte fu da lui portato a Cucinella ed a Passatempo la sera del primo maggio, perché Mazzola afferma che l'indomani si seppe la notizia di quello che era avvenuto a Portella della Ginestra. Del Cucinella, pertanto, può dirsi che si parli in tutte le fasi dell'azione di Portella della Ginestra, dal suo inizio alla fine: nella fase che precedette la riunione a Cippi e che consistette nell'ingaggio di nuovi elementi per ingrossare la banda, nella partecipazione alla riunione in cui fu decisa la spedizione, nella esecuzione del delitto, nel ritorno da Portella della Ginestra.

Le parole riportate dal Mazzola come dette dal Cucinella per dare spiegazione

della stanchezza non possono essere apprese che quali una confessione dello stesso Cucinella, confessione certamente stragiudiziale, perché Mazzola non era né magistrato, né ufficiale di polizia giudiziaria, ma di cui non può la Corte non tenere conto ora che trattasi di accertare la colpevolezza di Cucinella Giuseppe. Indicando il luogo da cui proveniva insieme con Passatempo: Portella della Ginestra ove era stato consumato il delitto che è conosciuto con il nome di quella contrada in cui avvenne; sapendo che l'incontro tra Cucinella, Passatempo e Mazzola avvenne proprio nelle ore pomeridiane dello stesso giorno primo maggio; essendo indicato Passatempo Giuseppe come uno degli autori del delitto stesso, non può dubitarsi in maniera alcuna che anche Cucinella Giuseppe fu uno di coloro che dai roccioni della Pizzuta sparò contro la folla che era riunita nella vallata formata dalle due montagne: Pizzuta e Kumeta.

Va rilevato ancora che Mazzola riferì la circostanza del sequestro dei cacciatori, di cui nessuno aveva parlato ai carabinieri e che non poteva essere conosciuta se non da chi si era trovato quella mattina fra i roccioni della Pizzuta.

Va ancora tenuto conto del contegno che l'imputato Cucinella Giuseppe tenne durante il dibattimento, specialmente il primo; allo incalzare delle domande egli rispose con un rimettersi alla giustizia della Corte; rimessione che certamente non si sarebbe avuta se egli innocente fosse stato.

Infine è da ricordarsi un altro elemento che viene ad aggiungersi a quelli che sono stati enunciati e che serve a completare, qualora ve ne fosse bisogno, gli elementi di accusa contro il Cucinella Giuseppe. Riferì l'imputato Russo Angelo, inteso « Angelinazzu » (200/E), di avere appreso da Cucinella Antonio, fratello di Giuseppe, che ad operare a Portella della Ginestra era stato proprio Giuliano, ed il Cucinella Antonio lamentava, parlando con il Russo, che anche il fratello Giuseppe si era trovato tra coloro che il Giuliano aveva guidato. E, circostanza importante, Russo Angelo diceva che Cucinella Antonio affermava di avere saputo quanto da lui riferito, direttamente dal fratello Giuseppe.

A questo, già per se stesso importante complesso di elementi, più che sufficienti per affermare la colpevolezza di Cucinella Giuseppe, altri elementi possono ancora essere aggiunti e questi provenienti da coloro che sono i più elevati nella gerarchia della banda: il luogotenente, un caposquadra, un semplice soldato, come piacque a Mannino, modestamente, qualificarsi.

Durante il dibattimento vi fu un momento in cui, quattro degli imputati fra quelli che sono denominati « grandi »: Pisciotta Francesco, Mannino, Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Gaspare si posero sulla via delle rivelazioni intorno al delitto di Portella della Ginestra. Dette inizio alle dichiarazioni Pisciotta Francesco (475 del dibattimento) e disse di aver saputo da Terranova Antonino che a Portella della Ginestra, fra gli altri, era stato Cucinella Giuseppe; Terranova Antonino fu Giuseppe confermò la dichiarazione del Pisciotta (475) ed aggiunse di aver appreso la circostanza da Salvatore Giuliano e Genovese Giovanni; Mannino, a sua volta, disse di essere a conoscenza della partecipazione di Cucinella Giuseppe alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, da Candela Rosario il quale l'aveva appresa direttamente da Giuliano (487); Pisciotta Gaspare parlò per ultimo confermando la indicazione del Cucinella quale autore del delitto di Portella della Ginestra e precisò la fonte della informazione, che sarebbero stati Passatempo Giuseppe (503) e Giuliano Salvatore (513) a cui, in un momento successivo, aggiunse Ferreri Salvatore (507). Cosicché le fonti di informazione che indicano Cucinella Giuseppe sarebbero tre, anzi quattro morti: Giuliano, Passatempo Giuseppe, Ferreri e Candela Rosario, uno vivente e fra gli imputati presenti al dibattimento: Genovese Giovanni.

A proposito di queste accuse non può non dirsi che torbido può essere stato il motivo che spinse i quattro imputati ad

assumere l'atteggiamento assunto nei confronti dell'imputato Cucinella Giuseppe, venendo meno all'osservanza di quel principio che è norma per gli appartenenti ad uno stesso sodalizio criminoso, sia questa una comune associazione a delinquere, sia, invece, una associazione a delinquere qualificata quale può essere ritenuta una banda armata, cioè venendo meno alla stretta e rigorosa osservanza del silenzio. Può darsi che l'accusa contro Cucinella sia stata ispirata dal non avere egli accettato o, meglio, fatto quanto era in lui per persuadere Giovanni Genovese ad aderire alla richiesta dei quattro intorno alla lettera di cui tanto si è parlato, portata da Sciortino Pasquale al cognato Giuliano Salvatore pochi giorni prima che il delitto di Portella della Ginestra fosse consumato; può darsi che altro possa essere stato il motivo per cui i quattro si fecero delatori nei confronti del Cucinella Giuseppe. La Corte intende qui fermarsi e dire che contro Cucinella Giuseppe vi è l'accusa dei quattro che viene ad aggiungersi a tutti gli altri elementi di prova enunciati contro lo stesso.

Va notato un elemento processuale: Cucinella Giuseppe è forse il solo, o almeno uno dei pochi fra gli imputati che non hanno proposto alcun alibi per allontanare da sé ogni partecipazione al delitto di Portella.

CUCINELLA Antonio: Fu costui uno dei monteleprini che andò a formare il primo nucleo di quella organizzazione che, in prosieguo di tempo, diventò la banda Giuliano. Trovandosi egli detenuto nelle carceri di Monreale quando, con altri, fra cui anche Dimaggio, con mezzi forniti da Giuliano, riuscì ad evadere. Di Cucinella Antonio, presente fra i convenuti alla riunione di Cippi parlarono, nelle rispettive dichiarazioni ai carabinieri, prima di ogni altro Gaglio « Reversino » (41/L), nonché i seguenti altri imputati picciotti: Pretti (57/L), Tinervia Francesco (63/L) Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Sapienza Vincenzo (75/L), Buffa Antonino (87/L), Terranova Antonino inteso « Nenè l'americano » (97/L), Tinervia Giuseppe (103/L), Cristiano Giuseppe (110/L), Musso (116/L), Russo Giovanni inteso « Marano » (126/L), Pisciotta Vincenzo (134/L). Anche Cucinella Antonio fu riconosciuto da Gaglio « Reversino » nella fotografia della carta di identità ed anche per questo disse quello che disse del fratello Giuseppe di essere stato, cioè, uno di coloro che parteciparono al delitto di Portella della Ginestra (46/L).

La stessa circostanza fu affermata negli interrogatori che resero al magistrato: Sapienza Vincenzo (76/E), Pretti (80 e 81/E), Tinervia Francesco (110/E), Terranova l'« Americano » (116/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E) e Pisciotta Vincenzo (158/E). Non ne parlò Gaglio « Reversino » nel suo primo interrogatorio reso al magistrato, perché egli si pose, in quello, sulla più ampia negativa, ma ne tornò a parlare allorquando credette non poter più ammettere, sia pure parzialmente, quanto aveva dichiarato e così avvenne che nell'interrogatorio del 29 agosto 1947 (165/E) fece anche il nome di Cucinella Antonio fra i presenti alla riunione in contrada Cippi, circostanza che confermò nel successivo interrogatorio (199/E).

Ma non sono soltanto questi gli elementi di prova che convincono la Corte della partecipazione di Cucinella Antonio al delitto di Portella della Ginestra. Vi sono dei particolari che devono essere menzionati ai fini della dichiarazione di colpevolezza del Cucinella pel delitto che gli è ascritto: Sapienza Vincenzo (77/E) disse di essere entrato, quando ebbe luogo la formazione dei gruppi che dovevano marciare verso Portella della Ginestra, a far parte di un gruppo di cui fecero anche parte i fratelli Giuseppe ed Antonio Cucinella, Pretti e « Mpompò »; e, come se ciò non bastasse, Pretti (82/E) disse di aver visto, fra i roccioni della Pizzuta, Giuseppe ed Antonio Cucinella. Altro elemento contro l'imputato Cucinella Antonio si trae dalla dichiarazione di Mazzola Vito (88/Z). Disse costui di averc visto, verso le ore 12 del 30 aprile, mentre egli si recava alle case in contrada Cippi, Cucinella Antonio che, in

compagnia di Pretti e di Sapienza Vincenzo si avviava verso il luogo ove egli, poco prima, aveva visto riunite molte persone.

Può esservi una indicazione di ora non esatta nella affermazione fatta dal Mazzola, ma la circostanza che Pretti, Sapienza Vincenzo e Cucinella Antonio, insieme anche con il fratello Giuseppe, arrivarono contemporaneamente in contrada Cippi, corrisponde al vero, poiché fu detta proprio dagli stessi Pretti e Sapienza Vincenzo. Anzi costoro dissero di essersi recati in contrada Testa di Corsa e, poi, in compagnia dei fratelli Cucinella pervennero in contrada Cippi (76/E).

Anche Cucinella Antonio dedusse in propria difesa un alibi per dimostrare che al momento in cui fu commesso il delitto di Portella della Ginestra egli era in luogo molto lontano da quello in cui fu consumato e precisamente assumette che egli trovavasi all'estero, in Tunisia. E la Corte prenderà anche questa deduzione di circostanza di alibi in esame quando si occuperà degli alibi dedotti dagli altri imputati.

Vi qui ricordato che Cucinella Antonio non si limitò, in propria difesa, ad assumere la impossibilità fisica di trovarsi fra i roccioni della Pizzuta, perché egli trovavasi in luogo che dalla Pizzuta era molto lontano; addusse altra circostanza che serve ancora di più a confermare che egli si trovò fra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla che era convenuta nella vallata. Egli dedusse di trovarsi, per malattia di mente, in condizione da non aver la capacità di intendere e di volere. Chiese anche che fosse disposta perizia che accertasse tale stato, richiesta che la Corte respinse per non aver trovato negli atti offerti quei gravi e fondati indizi che rendessero necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato; costui si limitò ad esibire un atto di notorietà, un certificato rilasciato da un medico per fatto verificatosi nel 1940 ed un biglietto di uscita dall'ospedale militare.

Ma la Corte, più che parlare qui dello stato di mente dell'imputato Cucinella Antonio, intende parlare della inconciliabilità dei due mezzi di difesa proposti nell'interesse dell'imputato stesso.

Se costui fosse stato effettivamente lontano dal luogo in cui fu consumato il delitto il primo maggio 1947, non avrebbe certamente sostenuto, poi, di essersi trovato in condizioni di non avere la capacità di intendere e di volere, sia pure in forma attenuata. Poiché in tanto è possibile sostenere che lo stato di mente di un imputato non è quello che il legislatore richiede onde si possa di taluno riconoscere l'imputabilità, in quanto si ammette che egli sia stato autore di una violazione di norma penalmente sanzionata. Le due proposizioni difensive: essersi trovato lontano dal luogo del delitto e, quindi, impossibilitato a prendervi parte e chiedere sia riconosciuto non essere l'imputato in condizioni di mente tali da essere imputabile, sono proposizioni in contrasto tra di loro.

Motisi Francesco Paolo: Della presenza di questo imputato alla riunione voluta da Salvatore Giuliano in contrada Cippi per informare i convenuti del progetto che egli intendeva attuare nella giornata successiva del primo maggio contro la folla che si sarebbe raccolta in contrada Portella della Ginestra per la festa del lavoro, non può davvero dubitarsi; ne fecero la indicazione nelle relative dichiarazioni ai carabinieri: Tinervia Francesco (63/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Sapienza Vincenzo (76/L) e Tinervia Giuseppe (104/L). Al magistrato ne parlarono lo stesso Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Tinervia Giuseppe (110/E); non ne fece menzione Sapienza Vincenzo.

E vi era ragione, perché il Motisi partecipasse alla riunione indetta, per l'occasione, in contrada Cippi; egli era legato da vincolo di affinità con Mannino Frank, avendo costui contratto matrimonio con una sorella del Motisi, e ciò farebbe con fondamento pensare che egli sia stato ingaggiato dal cognato, ma nessuno di coloro che pure portarono fra i convenuti in contrada Cippi il Motisi, come per altro

nessuno degli altri imputati dissero di aver notato la presenza dello stesso in alcuno dei gruppi in cui i convenuti furono suddivisi al momento in cui si formò la colonna che doveva portare tutti i convenuti in contrada Portella della Ginestra; come non vi è alcuno fra tutti gli imputati che abbia indicato lo stesso imputato nascosto fra i roccioni della Pizzuta al momento in cui si dette inizio all'azione di fuoco contro la folla raccolta nella vallata formata dalle due montagne Pelavet e Kumeta, come nessuno lo indicò fra coloro che, dopo l'azione di fuoco, prese la via del ritorno verso Montelepre.

Se si toglie, adunque, la presenza del Motisi alla riunione di contrada Cippi, nessun altro elemento si può dire sia stato accertato contro di lui. Un elemento contro il Motisi potrebbe riscontrarsi nella indicazione fatta dal coimputato Tinervia Giuseppe il quale, nell'interrogatorio al magistrato disse che tutti, quando era buio, si incamminarono verso Portella della Ginestra ed egli indicò fra i presenti anche il Motisi (97/E), ma non pare alla Corte che una tale affermazione, che è per altro del tutto generica, possa essere assunta o fatta assurgere ad elemento di prova contro l'imputato per affermarne la responsabilità.

Tanto il rapporto di affinità che lega il Motisi al Mannino, quanto le affermazioni del Tinervia possono costituire elementi sufficienti per fare sospettare con grande fondamento della partecipazione dell'imputato al delitto per cui fu pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, ma non certamente elementi di prova per affermarne la responsabilità.

E ciò a prescindere anche dal testimoniale offerto a discolpa dal Motisi, secondo cui egli sarebbe stato la mattina del primo maggio 1947 in Palermo; testimoniale della cui rispondenza a verità non vi è ragione di fortemente dubitare, come sarebbe fortemente da dubitare dell'altra affermazione fatta dal Motisi di essersi trovato a passare dal blocco stradale custodito dai carabinieri, blocco non più esistente al momento in cui fu consumato il delitto di Portella della Ginestra.

Quello che è rilevante ai fini dello accertamento della partecipazione del Motisi al delitto che gli fu contestato si è precisamente la insufficienza degli elementi che contro di lui si trovano enunciati nelle affermazioni degli altri coimputati.

PALMA-ABATE Francesco: Anche questo giovane monteleprino è stato portato tra coloro che presero parte alla riunione in contrada Cippi.

Per ritenerlo presente alla riunione di Cippi vi sono delle circostanze di grande rilievo: egli era uno dei componenti della banda di Salvatore Giuliano, precisamente un componente della squadra di cui era capo Terranova Antonino fu Giuseppe. E se furono presenti: Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Mannino e gli altri della squadra, non vi era ragione perché mancasse Palma-Abate. Altra circostanza che fa ritenere sia stato presente anche Palma-Abate Francesco si è questa: i componenti della banda erano legati al capo da una disciplina che non si esagera se la si definisce ferrea; basta a questo proposito ricordare quanto disse il capo di una squadra della banda, Terranova Antonino fu Giuseppe. Questi assumette nel periodo scritto della istruttoria ed anche in quello orale di non essere stato tra coloro che spararono dai roccioni della Pizzuta; ma qui alla Corte interessa porre in evidenza un'altra circostanza da lui affermata: disse precisamente che, per non essere stato presente al luogo in cui Giuliano, a mezzo della missione affidata ai fratelli Pianelli, di cui si parlerà al momento opportuno, gli aveva dato appuntamento, dovette presentare al capo le sue giustificazioni. Quindi tutto fa pensare che, se Palma-Abate fu, come componente della squadra, convocato, mentre la squadra si trovava a compiere quella missione di cui pure tanto si parlò a proposito dell'alibi proposto dal capo della squadra, egli dovette trovarsi pure fra i convenuti in contrada Cippi. Ed è anche comune a Palma-Abate Francesco

quello interesse di cui si parlò per dire che la ragione per cui Giuliano si decise a compiere l'azione di Portella della Ginestra, riguardava tutti i componenti della banda; si disse, anzi, furono ricordate le parole che Giuliano pronunciò, quando chiese a Giovanni Genovese dove si trovasse il fratello Giuseppe; le parole furono le seguenti: « è venuta la *nostra ora* di liberazione ». Quindi a fondamento dell'azione era una ragione che non riguardava esclusivamente Giuliano, ma riguardava tutti, che insieme con lui avevano operato.

Ma gli elementi fin qui enunciati possono risolversi o ridursi a presunzioni soltanto.

Di Palma-Abate presente fra i convenuti a Portella della Ginestra parlò ai carabinieri soltanto uno fra gli imputati, esattamente Sapienza Vincenzo (75/L), il quale lo indicò, non come Palma-Abate Francesco, ma soltanto come Abate Francesco, dando, però, particolari che vanno qui trascritti: ha altri due fratelli, di cui uno attualmente è soldato, l'altro, credo, si chiami Giovanni ed è più piccolo di lui (76/L). Malgrado questi particolari, che non dovevano lasciare dubbio di sorta, fu tratto in arresto Abate Francesco di Pietro. Ma successivamente il maresciallo Lo Bianco (448/A) chiarì che l'Abate Francesco aveva un fratello dal nome Giovanni, come pure il Palma-Abate Francesco, e che questo soltanto aveva, in quel tempo, un fratello in servizio militare (449/A).

Fu proprio in conseguenza di questa chiarificazione che si pervenne alla escarcerazione dell'Abate Francesco di Pietro e contemporaneamente alla emissione del mandato di cattura, mai peraltro eseguito, contro Palma-Abate Francesco.

Ma oltre a Sapienza Vincenzo che nelle dichiarazioni ai carabinieri parlò di Abate Francesco, indicazione non ripetuta al magistrato, non vi è altri che parli dell'imputato Palma-Abate a Cippi; come non vi è alcuno che lo menzioni fra coloro che marciarono verso contrada Portella della Ginestra o che lo abbia visto nascosto fra i roccioni della Pizzuta o che lo abbia, in un modo qualsiasi, avvistato, da solo o in compagnia di altri, sulla via del ritorno verso Montelepre. Non può, quindi, dirsi che si abbiano elementi sufficienti per affermarne la colpevolezza, non bastando le presunzioni di cui avanti si è fatto cenno e neppure la sola indicazione di un altro degli imputati.

Altra circostanza che fa dubitare se la persona che Sapienza volle indicare fosse Palma-Abate Francesco o non piuttosto Abate Francesso si riscontra nello elenco a pagina 42 del quaderno rinvenuto accanto al cadavere del carabiniere Esposito. In quella pagina si trova fatta menzione di « Abate ». Non può dirsi che Giuliano, annotando « Abate » abbia voluto far riferimento a Palma-Abate Francesco ed in questa incertezza sulla persona, non può non pervenirsi che ad una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

E non si riscontri nella affermazione or ora fatta a proposito di Palma-Abate Francesco una contraddizione con quanto la Corte disse a proposito delle dichiarazioni rese ai carabinieri. La Corte disse già, ripete ora, che le dichiarazioni rese ai carabinieri rispondono nella loro parte sostanziale a verità; ma disse pure che esse si risolvono in chiamate in correità le quali costituiscono soltanto degli indizi e che le chiamate in correità hanno bisogno di essere rafforzate da altri elementi che le corroborino. Ora, a proposito dell'imputato Palma-Abate Francesso non vi è alcun altro elemento che possa essere aggiunto a quello costituito dalla chiamata in correità. Né è possibile trarre argomento contro l'imputato dallo essersi trovato in compagnia del Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Mannino e qualche altro in contrada Pernice, quando arrivò in quel luogo l'automezzo con i fratelli Pianelli e con Corrao per avvertire costoro dell'appuntamento che ad essi dava Giuliano, perché della presenza di Palma-Abate Francesco in quella contrada non si può essere certi; ne parlò nel suo interrogatorio il capo della squadra Terranova Antonino fu Giuseppe

(32/T), ne parlò pure Pisciotta Francesco (1 retro vol. T), ma questo stesso imputato non ne parlò più nell'interrogatorio reso il 16 marzo 1950 (44/T), neppure ne parlò Mannino nello interrogatorio scritto (2 retro dell'alligato 1 vol. E) avendo costui parlato di componenti della squadra in modo generico, senza farne la indicazione nominativa.

GENOVESE Giuseppe: La situazione processuale di questo imputato può dirsi sia del tutto analoga a quella del fratello Giovanni. Egli fu visto in contrada Cippi quando ebbe luogo la riunione che precedette la partenza per la contrada Portella della Ginestra, come fu visto fra coloro che marciarono verso quella contrada. Di lui in contrada Cippi parlarono nelle dichiarazioni ai carabinieri i seguenti imputati: Gaglio « Reversino » (41/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Buffa Antonino (87/L), Terranova Antonino l'« Americano » (97/L), Tinervia Giuseppe (102/L), Musso (116/L), Pisciotta Vincenzo (134/L).

Al giudice parlarono di lui nei rispettivi interrogatori: Pretti che non ne aveva parlato nella dichiarazione ai carabinieri (81/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Terranova Antonino l'« Americano » (116/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E), Pisciotta Vincenzo (155/E). Ne parlò anche Gaglio « Reversino » nel suo secondo interrogatorio al giudice in cui premise che, sentendosi ormai investito in pieno dalle accuse di tanti imputati, si era deciso a dire la verità (165/E) che confermò in altro interrogatorio (199/E).

Non può non essere rilevata una circostanza di notevole importanza, anzi si tratta di due circostanze che provengono da due imputati diversi; una è quella affermata da Musso (132/E), il quale al giudice disse che Giuliano, ad un certo momento della permanenza in contrada Cippi di tanta gente, dette ordine a Genovese Giuseppe di recarsi in una mandria vicina per avere del pane e del cacio, che il Genovese di lì a poco portò e che Giuliano distribuì ai presenti. Circostanza che sarebbe stato del tutto inutile riferire al fine di porre il Genovese Giuseppe fra coloro che si trovavano presenti alla riunione, perché nulla avrebbe aggiunto a quanto già si trovava affermato da altri imputati. Ma a questa circostanza altra è da aggiungere e che ha anche maggiore rilevanza, perché prova che egli prese parte alla marcia che portò tutti i convenuti a Cippi, a Portella della Ginestra, alla quale il difensore dell'imputato non poté opporre smentita alcuna di cui anzi cercò di dare la spiegazione. Tinervia Giuseppe disse (111 retro/E) che, durante la marcia di avvicinamento verso Portella della Ginestra, vi fu tempo in cui Genovese Giuseppe portò l'impermeabile chiaro che era di Giuliano. Si cercò anche durante il dibattimento di attenuare la circostanza dello esclusivo possesso da parte di Giuliano di un impermeabile chiaro, circostanza che lo imputato Terranova Antonino fu Giuseppe aveva affermato nell'interrogatorio scritto (35/T) dicendosi dallo stesso Terranova che tutti gli imputati erano forniti di impermeabili di colore chiaro al fine di mimetizzarsi con il terreno, ma la prima affermazione del Terranova fu quanto mai precisa. Risulta, poi, che nessuno dei quattro cacciatori parlò di altra persona vista indossare un impermeabile e che neppure altro dei picciotti disse di un impermeabile indossato da altro degli imputati così detti « grandi ».

Il difensore, non potendo smentire quanto era stato detto a proposito dell'impermeabile cercò di spostare il momento in cui Tinervia vide il Genovese portare lo impermeabile del capo; lo spostò al momento in cui Giuliano fece la distribuzione delle armi, mentre il Tinervia dette una indicazione precisa e non equivocabile: durante la marcia di avvicinamento a Portella della Ginestra.

Ed anche Gaglio « Reversino », quando rese il suo secondo interrogatorio al giudice parlò dei fratelli Genovese, comprese, cioè, fra coloro che furono presenti alla riunione in contrada Cippi, Giuseppe Genovese.

Contro questo imputato sono le accuse rivolte dagli altri imputati: Pisciotta Francesco, Mannino Frank, Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Gaspare.

Si ricordò più di una volta come vennero fuori in dibattimento circostanze che investirono i fratelli Genovese ed altri. A certo momento del dibattimento si verificò quella che la Corte chiamò una frattura fra gli imputati così detti « grandi ». Il primo a parlare fu l'imputato Pisciotta Francesco il quale nella manovra ebbe la funzione di avanscoperta. Fu egli, per il primo, che fece il nome di Giuseppe Genovese come uno di coloro che presero parte al delitto di Portella della Ginestra. Egli disse di essere a conoscenza degli autori del delitto per averne avuta comunicazione da parte del capo della squadra che egli componeva: Terranova Antonino fu Giuseppe. Alla indicazione del Pisciotta seguì quella del Mannino, a questa seguì quella del Terranova che confermò quanto avevano detto i soldati ed infine si ebbe la conferma più ampia per la fonte, può dirsi più che autorevole, quella del luogotenente Gaspare Pisciotta.

MAZZOLA Vito: Fu certamente uno di coloro che più si prestarono perché fosse organizzato il delitto consumato a Portella della Ginestra. Egli, si disse, ricoperse una importante carica in seno alla banda di cui il capo fu Salvatore Giuliano, fosse, cioè, il cassiere della banda stessa; egli stesso nella dichiarazione resa ai carabinieri ammise di avere avuto tale funzione, avendo affermato di avere avuto affidata da Giuliano la rilevante somma di sei milioni, dei quali parte restituì dietro richiesta fattagli a mezzo di Pasquale Sciortino e di Badalamenti Giuseppe i quali gli resero noto che la somma richiesta serviva per compensare i nuovi elementi della banda e per l'acquisto di armi.

Egli fu portato presente alla riunione in contrada Cippi da Terranova Antonino « l'Americano » (97/L) il quale, poco dopo, nella stessa dichiarazione che rese ai carabinieri (98/L), aggiunse che, se non ricordava male, il Mazzola doveva essersi trattenuto un poco a parlare con Giuliano, si allontanò per andare ad accudire il gregge che pascolava nelle vicinanze della stessa contrada Cippi, senza però farvi più ritorno. Ne parlò anche Gaglio « Reversino » (39/L) come colui che lo invitò a recarsi in contrada Cippi ove lo attendeva Giuliano per parlargli; come colui che lo accompagnò fino al luogo in cui si trovava il capo della banda; lo riconobbe anche nella fotografia della carta di identità; ma nei confronti di tale imputato così si esprime: « devo far presente che, tranne che io non ricordi bene, prese il Mazzola parte alla organizzazione del delitto, ma al momento della consumazione di esso, posso dire di non averlo visto sul posto » (46/L).

Al magistrato solo alcuni degli interrogati parlarono del Mazzola Vito presente alla riunione di Cippi. Ne parlò Tinervia Giuseppe (110/E), ma a proposito della indicazione fatta da questo imputato è da dirsi che nella dichiarazione resa ai carabinieri egli aveva parlato di Mazzola Federico e che nello interrogatorio al magistrato il nome « Vito » si trova sovrapposto ad altro che pure è possibile leggere e che è precisamente « Federico » (110/E), ne parlarono Terranova Antonino « l'Americano » (116/E), ma per escludere che Mazzola si sia recato in contrada Portella della Ginestra indicando anche la ragione per cui questi era rimasto nel luogo in cui si trovava: « è rimasto a Cippi, perché doveva custodire il gregge di pecore »; ne parlò anche Gaglio « Reversino » nel secondo interrogatorio reso al magistrato (165/E), ma per escludere che l'imputato Mazzola si sia recato a chiamarlo per farlo arrivare in contrada Cippi per prendere parte alla riunione ordinata da Salvatore Giuliano.

Ma a questi elementi che da soli sarebbero sufficienti per fare con grande fondamento dubitare della presenza del Mazzola fra coloro che mossero da contrada Cippi verso l'altra ove fu, alla distanza di non molte ore, consumato il delitto contro la folla che si trovava radunata nella vallata formata dalle montagne Pizzuta e Kumeta,

altri elementi di prova possono essere aggiunti, sempre allo stesso fine.

Quando la Corte si è occupata della situazione che nel processo è fatta all'imputato Giuseppe Cucinella, nella elencazione degli elementi di fatto che convinsero la Corte della partecipazione di costui alle varie fasi in cui può essere divisa l'azione delittuosa di Portella della Ginestra, menzionò quello che si ricava dall'interrogatorio di Mazzola Vito al magistrato (204/E), e di cui aveva fatto anche cenno nella dichiarazione resa ai carabinieri. Riferì Mazzola di avere avuto, a mezzo del garzone la richiesta di un po' di latte da parte di certo conosciuto come « zio Piddu », secondo la indicazione fatta dal garzone stesso; che egli Mazzola si recò nel luogo designatogli per portare il latte e che, invece di trovare la persona indicatagli, trovò Cucinella Giuseppe e Passatempo Giuseppe, ai quali chiese la causa della stanchezza di cui parlavano, ricevendo in risposta che provenivano da lontano; che ad altra richiesta il Cucinella precisò che venivano dalla Ginestra, al che il Passatempo mosse rimprovero al compagno dicendo: « ancora parli ? »; che l'indomani, in paese, si apprese la notizia di quello che era avvenuto in contrada Portella della Ginestra.

È evidente che se Mazzola Vito fosse stato fra coloro che, nascosti fra i roccioni della Pizzuta avevano fatto uso delle armi contro la folla che si trovava raccolta nella vallata, non avrebbe rivolto la domanda ai due per conoscere il luogo da cui provenivano e per cui erano stanchi. Altro elemento di cui la Corte non può non tenere conto nella valutazione della situazione processuale dell'imputato si è questa e che si deduce dalla dichiarazione resa dallo stesso Mazzola ai carabinieri (88/Z); disse Mazzola agli ufficiali di polizia giudiziaria che procedettero ad interrogarlo, che dopo circa tre mesi dal fatto di Portella della Ginestra ebbe occasione di incontrare i fratelli Genovese Giovanni e Giuseppe che si trovavano in compagnia di Nunzio Badalamenti, inteso « Culobianco »; che tra essi si parlò di questo ultimo ed a certo punto del discorso Giovanni Genovese gli confidò che Giuliano era con lui, Genovese, offeso, perché malgrado fosse stato espressamente invitato a prendere parte alla sparatoria di Portella della Ginestra, non aveva voluto prendervi materialmente parte. Ora, se Mazzola Vito fosse stato tra coloro che consumarono materialmente il delitto di Portella della Ginestra, Genovese Giovanni non avrebbe riferito del rancore che Giuliano aveva verso di lui per la ragione specificata. L'interlocutore avrebbe ben potuto ricordargli di averlo visto fra i roccioni della Pizzuta. In un solo caso sarebbe stato possibile a Genovese Giovanni dire quello che disse al Mazzola intorno a Giuliano, e precisamente se Genovese, che faceva parte del gruppo di testa nella marcia che portò la colonna a Portella della Ginestra, non si fosse accorto che della colonna stessa faceva parte anche il Mazzola e non lo avesse visto nascosto fra i roccioni della Pizzuta. Ed il contrasto o l'offesa di Giuliano verso il Genovese fu ammesso da questo ultimo nella dichiarazione resa ai carabinieri (94/Z), anzi, nella dichiarazione disse di aver risposto, alle lagnanze di Giuliano, dicendo che egli intendeva fare il bandito a modo proprio.

Queste due ultime circostanze sono di carattere psicologico soltanto, ma non può ad esse essere disconosciuta rilevanza. Per dare ad esse una interpretazione diversa da quella che la Corte dà, bisognerebbe riconoscere al pastore Mazzola una abilità eccezionale e precisamente quella di saper sfruttare, anzi, più che sfruttare, piegare a proprio vantaggio delle circostanze che provengono da altri.

Contro il Mazzola non restano che due circostanze di cui non si può non essere certi: la presenza di lui a Cippi durante la riunione, che egli stesso non negò, che anzi esplicitamente ammise quando disse di avere ivi incontrato Giovanni Genovese con il quale parlò dell'industria pastorizia in cui entrambi avevano interesse; nonché l'invito che egli portò a Gaglio « Reversino » di recarsi in contrada Cippi ove lo attendeva Giuliano. Questa ultima circostanza fu da Gaglio « Reversino » ammessa nella di-

chiarazione ai carabinieri, ma negata nel secondo interrogatorio, facendo risalire l'invito a Cucinella Giuseppe e non al Mazzola. Ma, sia stato invece il Cucinella Giuseppe, non può dirsi che le due circostanze siano tali da convincere la Corte della partecipazione del Mazzola alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra.

Il Mazzola fu rinviato dalla sezione istruttoria di Palermo per rispondere del delitto di Portella della Ginestra quale esecutore materiale, di avere, cioè, partecipato direttamente agli atti che concretizzarono l'elemento materiale del delitto ivi consumato. Gli atti del processo fanno dubitare della partecipazione di tale imputato agli atti che costituiscono l'elemento materiale del delitto di strage che a lui ed agli imputati è contestato.

Sono, invece, imponenti gli elementi di prova contro lo stesso per affermare che egli fu, come si è detto da principio, uno di coloro che più si occupò della organizzazione del delitto. Egli era il cassiere della banda; fu utilizzato da Giuliano per inviarlo a Montelepre a rintracciare Cucinella Giuseppe, perché si recasse in contrada Pizzo Saraceno, ove Giuliano si trovava in compagnia di altri dei componenti della banda e dette a tutti i convenuti l'incarico di ingaggiare elementi nuovi per la banda; egli fece avviare Gaglio « Reversino » verso Cippi, quando ivi ebbe luogo la riunione che precedette la formazione della colonna e la marcia verso Portella della Ginestra. Non può in tutto questo non ravvisarsi la esplicazione di una condotta che contribuì alla realizzazione del delitto. Ma, pure essendo di ciò convinta, la Corte non può pronunciare sentenza di condanna, perché, se così facesse, verrebbe ad occuparsi ed a pronunciarsi su di un fatto diverso da quello per cui l'imputato fu rinviato a giudizio.

Russo Angelo: È conosciuto con il soprannome di « Angelinazzu » come è indicato anche da coloro che di lui parlano nel processo. Del Russo parlò per primo Gaglio « Reversino » nella dichiarazione resa agli ufficiali di polizia giudiziaria che andavano raccogliendo le prove per il delitto di Portella della Ginestra (41/L). Anche di Russo Angelo, Gaglio Francesco fece il riconoscimento attraverso la carta di identità e di lui disse che, come tanti altri che specificò, aveva preso parte all'eccidio di Portella della Ginestra (46/L); ne parlarono successivamente: Pretti (56/L), Tinervia Francesco (63/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70 vol. L), Buffa Antonino (88/L), Terranova Antonino l'americano (97/L), Tinervia Giuseppe (104/L), Russo Giovanni, inteso « Marano » (126/L), Pisciotta Vincenzo (134/L) e tutti lo portarono presente alla riunione in contrada Cippi.

Al magistrato parlarono Pretti (80/E), Tinervia Francesco (92/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (96/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Terranova Antonino l'« Americano » (116/E), Buffa Antonino (127/E), Pisciotta Vincenzo (155/E), ne parlò anche Gaglio « Reversino » nell'interrogatorio che rese al giudice in un tempo successivo a quello in cui aveva smentito tutto quanto aveva detto ai carabinieri.

Sono da ricordare queste circostanze rilevanti contro lo stesso imputato: Tinervia Francesco (92/E) indicò il Russo come facente parte, insieme con lui, con Candela Rosario, con Terranova Antonino fu Giuseppe, dell'ultimo gruppo in cui si divise la colonna al momento di muovere dalla contrada in cui ebbe luogo la riunione di tutti gli elementi, per andare a Portella della Ginestra; Tinervia disse che faceva parte, con il Russo, del gruppo di retroguardia (64/L); l'altra circostanza è che Russo disse al Tinervia che essi non avrebbero sparato avendo soltanto il compito di fare da vedetta per vedere se arrivava la « giustizia » (93/E); Terranova Antonino l'« Americano » disse che durante la riunione di Cippi, Russo Angelo « Angelinazzu », insieme con Candela Rosario e con Mannino si allontanò ritornando, poco dopo, portando delle armi: tre moschetti ciascuno (98/L). Quindi si ha la indicazione del Russo, sia alla riunione a Cippi, sia nella marcia, sia nella distribuzione fra i roccioni della Pizzuta, sia pure,

in questo ultimo momento dell'azione, per vedere se venisse sul luogo « la giustizia ».

Altra specificazione fatta da Tinervia a proposito del Russo, si è questa: disse che, giunti a Portella della Ginestra ed avuto assegnato il compito, Terranova Antonino fu Giuseppe ebbe a dire proprio al Russo: « adesso, come al tuo solito, mettiti a dormire ».

Ed è davvero rilevante dire che Tinervia Francesco in un confronto con Pretti (161/E) disse a costui che si scusava quasi aver fatto menzione del Tinervia per le legnate che gli erano state somministrate in caserma, che anche egli aveva avuto delle legnate, ma che ciò nonostante quello che aveva riferito era la verità. Non vi è, quindi, motivo di dubitare nel modo più vago che quanto disse Tinervia nei confronti propri e nei riguardi del Russo risponde a verità.

Egli negò di essere stato alla riunione in contrada Cippi, ma tale sua affermazione è contrastata apertamente dalle affermazioni contrarie di altri imputati, fra cui deve annoverarsi anche Gaglio « Reversino », il quale nel secondo interrogatorio reso al magistrato parlò del Russo come presente alla riunione in contrada Cippi. Non poteva lo stesso Gaglio dire di averlo visto fra i roccioni della Pizzuta, perché egli non poteva tanto affermare avendo limitato la propria azione alla riunione a Cippi e non alle altre fasi dell'azione; egli, infatti, disse di avere ottenuto da Giuliano la dispensa dal partecipare alla successiva attività a causa delle condizioni di salute in cui si trovava.

Egli forse avrà insistito nel negare di essere stato a Portella, perché Tinervia affermò che tanto lui che il Russo non spararono alcun colpo ed il Tinervia dette anche di questo fatto la spiegazione: dal punto in cui essi furono disposti non si vedeva la vallata in cui si trovavano ammassati coloro che parteciparono alla festa del lavoro.

Ma il non aver sparato non esclude in alcun modo la responsabilità del Russo e del Tinervia Francesco, che si trovarono a fare da vedetta. La situazione in cui essi si trovano è del tutto identica a quella di colui che resta a fare da « palo » mentre altri commette gli atti in cui consiste la materialità del delitto di furto. La figura criminosa del concorso in un reato prescinde dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato; essendo sufficiente che alcuno, con la propria attività, porti un contributo alla produzione dell'evento. Da questo punto di vista è certamente correo colui che con la sua condotta rende più sicuro lo svolgimento dell'attività che porta alla consumazione degli atti materiali del delitto.

PISCIOTTA Vincenzo: Buffa Antonino, fermato il 14 agosto 1947, nella dichiarazione resa (88/L) il 21 successivo agli ufficiali di polizia giudiziaria che si occupavano di identificare coloro che avevano consumato il delitto di Portella della Ginestra ed anche quello delle aggressioni contro le sedi del partito comunista di alcuni paesi della provincia di Palermo, fece il nome di Pisciotta Vincenzo fra coloro che si trovavano alla riunione in contrada Cippi ed in confronto con lo stesso Pisciotta confermò la circostanza (132/L); fu soltanto dopo il confronto che il Pisciotta fece la sua dichiarazione ai carabinieri in cui riferì tutto quanto egli operò nella giornata del 30 aprile e nella giornata successiva in contrada Portella della Ginestra. Dello stesso imputato parlò nella dichiarazione resa ai carabinieri, l'altro imputato Cristiano Giuseppe.

Al giudice nulla disse Buffa intorno a Pisciotta; e Cristiano non poté parlarne avendo negato ogni circostanza di quelle che egli aveva riferito ai carabinieri. Ma avanti ai carabinieri Pisciotta Vincenzo fece ampia narrazione che ripetette, poi, avanti al magistrato (155/E) di quanto egli aveva compiuto per il delitto di Portella della Ginestra. È da rilevarsi la importanza di alcune affermazioni da lui fatte, perché trovano la loro piena conferma in affermazioni fatte da Buffa Antonino.

Disse costui (127/E) di essere stato invitato da Candela Rosario a mezzo di Cucinella Giuseppe e di Pisciotta Vincenzo di recarsi in casa di Candela Vita, sorella del

Rosario; circostanza confermata in pieno da Pisciotta Vincenzo (155/E). Affermò Buffa Antonino di aver trovato nella casa della Candela il fratello di costei, Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco; questi stessi nomi furono fatti da Pisciotta Vincenzo (155/E). Disse Buffa di essersi, l'indomani, recato in campagna secondo appuntamento fissato con il Candela e di avere ivi trovato costui in compagnia del quale raggiunse la contrada Cippi (127/E); disse pure Pisciotta Vincenzo di essersi recato l'indomani in campagna, di avere ivi trovato il fratello Francesco, Terranova Antonino fu Giuseppe, Candela Rosario e che Buffa Antonino sopraggiunse poco dopo (155/E) ed i nomi fatti da Pisciotta Vincenzo in contrada Cippi (155/E) coincidono con quelli fatti da Buffa Antonino (127/E). La narrazione di quanto avvenne il primo maggio coincide con quanto riferirono altri imputati; fra le molte circostanze dette ne riferì una che trova riscontro pieno nelle dichiarazioni ai carabinieri e negli interrogatori resi da altri imputati; precisamente quella relativa alla posizione in cui si pone Giuliano fra i roccioni della Pizzuta. Disse Pisciotta Vincenzo che Giuliano si pose un poco più in alto rispetto agli altri che avevano preso posto sulla Pizzuta e questa circostanza risulta rispondente al vero, poiché più in alto, rispetto alle altre postazioni, fu trovata quella del fucile mitragliatore che fu manovrato, proprio, da Salvatore Giuliano.

Non vi è ragione, quindi, per dire che il mancato riferimento della presenza in contrada Cippi dell'imputato Pisciotta Vincenzo significhi che egli fu estraneo al delitto di Portella della Ginestra, dal momento che quanto egli affermò nella sua dichiarazione resa ai carabinieri e che, poscia, ripetette nel primo interrogatorio al magistrato, trova conferma in dichiarazioni ed interrogatori resi da altri imputati.

SCIORTINO Pasquale: Di Sciortino Pasquale non si parla molto a proposito del delitto di Portella della Ginestra, come se ne parla, invece, a proposito delle aggressioni alle sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo, consumate tutte nella notte sul 23 giugno 1947. Ma se non se ne parla molto, non sono neppure poche le voci che lo portano presente nelle varie fasi che compongono la complessa azione delittuosa di Portella della Ginestra; poiché egli è presente alla riunione che ebbe luogo in contrada Cippi in cui fu preparata la spedizione contro la folla che l'indomani doveva prendere parte alla celebrazione della festa del lavoro in contrada Portella della Ginestra; fu visto anche fare parte della colonna che, al chiarore della luna, si avviò verso la contrada in cui la celebrazione della festa del lavoro doveva avere luogo.

Egli ebbe una parte che può bene essere considerata di primaria grandezza e rilevanza nei fatti che vanno sotto la denominazione di fatti dell'EVIS e tanto facilmente deducibile dal rapporto dell'ispettorato generale di pubblica sicurezza con cui si dette inizio alla istruzione del procedimento penale di cui il primo imputato è Guglielmo Caraci. Egli fu certamente il latore di quella lettera che Lombardo Maria mandò al figlio Salvatore Giuliano in un giorno non precisato, ma che, secondo Giovanni Genovese non può andare al di là del 27 o 28 aprile 1947; egli aveva nel giorno 24 dello stesso mese di aprile contratto matrimonio con Mariannina Giuliano, sorella del capo bandito.

Non può, pertanto, dirsi che egli non si trovasse nelle condizioni da non poter prendere parte al delitto voluto da Salvatore Giuliano; la identità di vedute che aveva legato lo Sciortino al Giuliano durante il periodo di tempo della lotta per separare la maggiore isola italiana dal resto del territorio nazionale; la frequenza nella casa Giuliano in Montelepre aveva reso più stretta l'amicizia tra lui e la famiglia, amicizia che si era trasformata in amore verso la Marianna Giuliano con cui, poi, contrasse matrimonio alcuni giorni prima che si verificasse il delitto di Portella della Ginestra, la permanenza in casa Giuliano anche dopo la celebrazione del matri-

monio, Sciortino Pasquale era stato accomunato a Giuliano nei delitti consumati in occasione dei fatti dell'EVIS, nulla di strano, quindi, che la stessa comunanza sia stata anche per il fatto di Portella della Ginestra, tanto più che è certa la direzione assunta dallo Sciortino per le aggressioni contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo.

Egli fu portato presente alla riunione in contrada Cippi, nella giornata del 30 aprile 1947, da Gaglio « Reversino » (41 vol. L), il quale ne fece il riconoscimento attraverso la fotografia della carta di identità mostratagli dai verbalizzanti ed egli poté, così, comprenderlo fra coloro che erano stati gli esecutori dell'eccidio di Portella della Ginestra (46/L); fu indicato anche da Tinervia Francesco (63-76/L), da Buffa Antonino (89/L), da Terranova Antonino l'« Americano » (99-100-101/L), da Tinervia Giuseppe (103/L), da Russo Giovanni (126/L).

Al magistrato parlarono, poi, Tinervia Francesco (95/E), Tinervia Giuseppe (111-114/E), Terranova Antonino l'« Americano » (116/E), Buffa Antonino (127/E); non ne parlò più Russo Giovanni, avendo questi smentito quello che aveva detto ai carabinieri, come non ne parlò più, nel primo interrogario al magistrato, Gaglio « Reversino » per avere costui ritrattato quanto aveva affermato nella dichiarazione resa ai carabinieri.

Sono da rilevare le seguenti circostanze: Gaglio « Reversino » a fol. 46/L fece la seguente precisazione: Sciortino Pasquale, di cui aveva fatto il riconoscimento attraverso la fotografia fattagli vedere dagli ufficiali di polizia giudiziaria, era uno di coloro che con lui si era trovato presente al fatto di Portella della Ginestra; Tinervia Francesco (67/L) riconobbe nello Sciortino Pasquale, fotografato accanto a Marianna Giuliano, lo sconosciuto che egli aveva avuto modo di vedere sempre accanto a Giuliano e che aveva preso parte al delitto di Portella della Ginestra; che Terranova Antonino l'« Americano » pose lo Sciortino nel gruppo di testa che marciò verso Portella della Ginestra muovendo dalla contrada Cippi (99/L); che presso la cappelletta di ponte Sagana egli, Terranova, fu raggiunto da un gruppo di persone fra le quali era lo Sciortino (100/L); che ivi avvenne la restituzione dell'arma che aveva ricevuto e, vedendo lo stesso in fotografia disse che lo stesso aveva preso parte al delitto di Portella stando sempre insieme al cognato (101/L). Si ha, quindi, attraverso le varie precisazioni avanti enunciate la presenza dello Sciortino Pasquale nelle varie fasi del delitto di Portella della Ginestra; presenza a Cippi, presenza durante la marcia verso il luogo in cui fu, dopo, consumato il delitto, presenza anche durante la via del ritorno.

Ma non può dirsi sia finita la elencazione degli elementi che possono essere indicati contro tale imputato.

Non possono, invero, essere del tutto passate sotto silenzio le affermazioni che nei confronti dello stesso furono fatte durante il dibattimento da uno degli imputati che disse sempre di essere in condizione di poter sapere anche cose che altri non sanno. Allorquando Francesco Pisciotta ritenne essere venuto il momento di dire quanto a lui risultava intorno al delitto di Portella della Ginestra (473 del verbale di dibattimento) fece i nomi di coloro che, secondo quanto gli constava, anzi ricordava, avevano preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra; ma fra coloro che egli menzionò non si trova Sciortino Pasquale; neppure Terranova Antonino fu Giuseppe lo portò presente fra quegli undici di cui fece il nome; lo stesso va detto a proposito di Mannino (487 del dibattimento); fu, invece, Gaspare Pisciotta, il primo fra i « grandi » imputati (502 del dibattimento) ad includerlo fra gli autori del delitto di Portella, e precisamente quando fece la dichiarazione secondo cui a partecipare alla consumazione del delitto furono in quindici; ed alle dichiarazioni di Pisciotta Gaspare dette la sua piena adesione anche Terranova Antonino fu Giuseppe (507 del dibattimento). Veramente questo ultimo non aveva indicato lo Sciortino neppure quando egli riferì i nomi di alcuni che al delitto avevano, sicura-

mente, preso parte, per adoperare la espressione che egli adoperò nel primo degli interrogatori resi al magistrato (34/T); ma della omissione dette una spiegazione che può, come anche non può essere accolta (528).

Certamente non può dirsi che le dichiarazioni rese da Terranova Antonino fu Giuseppe, da Mannino, da Pisciotta Francesco e da Pisciotta Gaspare siano scevre da qualunque sospetto, ma questo può aversi intorno ai motivi da cui furono insieme ed anche separatamente spinti nel fare i nomi di alcuni di coloro che presero parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra. Ma se una ragione di sospettare può esservi, essa può riguardare la inclusione dei fratelli Giovanni e Giuseppe Genovese, non quella della inclusione dello Sciortino. Può ben darsi che Gaspare Pisciotta e gli altri sappiano che Genovese Giovanni abbia conoscenza di segreti relativi al delitto di Portella della Ginestra, segreti che Genovese Giovanni non volle palesare e che essi abbiano cercato di costringerlo a parlare accusandolo apertamente, od anche indirettamente attraverso la persona di Sapienza Giuseppe di Francesco, ma siffatta considerazione non riguarda proprio Sciortino Pasquale il quale, trovandosi all'estero, non può essere costretto a parlare. Né è sufficiente dire che, essendo lo Sciortino cognato di Giuliano, Gaspare Pisciotta abbia voluto accomunare i due cognati, perché, se ad odio verso la famiglia Giuliano potesse ascriversi lo avere compreso fra gli autori del delitto di Portella della Ginestra anche Pasquale Sciortino, Gaspare Pisciotta avrebbe potuto fare il nome dello stesso fin da quando fece la prima volta i nomi di coloro che, secondo lo stesso dichiarante, avevano consumato il delitto di Portella della Ginestra (227 verbale di dibattimento), senza attendere una successiva udienza per comprendere, fra gli esecutori, anche Pasquale Sciortino. Non è possibile ritenere che egli abbia compreso lo Sciortino fra coloro che, salutati dalla pubblica sicurezza, emigrarono dall'aeroporto di Bocca di Falco, perché risulta dalla deposizione del tenente colonnello Paolantonio che lo Sciortino partì per le Americhe da Napoli con la motonave *Vulcania* (720 del verbale di dibattimento).

Certa cosa si è questa: vi è da parte di Gaspare Pisciotta, come vi è anche da parte di Terranova Antonino fu Giuseppe la indicazione dello Sciortino come uno di coloro che parteciparono alla esecuzione del delitto di Portella della Ginestra; indicazione che deve essere ritenuta del tutto veritiera, perché trova la sua conferma nelle dichiarazioni rese dai così detti picciotti e da Gaglio « Reversino » ai carabinieri e, dai picciotti, poscia, al magistrato.

I difensori dell'imputato Sciortino contestarono il riconoscimento che di costui fecero fare gli ufficiali di polizia giudiziaria prima, quello fatto dal magistrato, dopo, assumendo che il codice di procedura penale non consente sia fatto un tale atto che trova, invece, la sua disciplina giuridica nell'articolo 360 dello stesso codice. Le indicazioni che si trovano contenute nell'articolo or ora ricordato intorno al riconoscimento vanno osservate quando si procede ad istruzione formale, quindi, se mai, dovevano essere osservate dal magistrato, non dagli ufficiali di polizia giudiziaria, la cui attività è regolata, invece, dall'articolo 225 dello stesso codice per cui, in caso di flagranza e quando vi è urgenza di raccogliere o di conservare le tracce del delitto, essi possono procedere anche ad atti di ricognizione, osservando, per quanto è possibile, le norme che regolano la istruzione formale senza, però, deferire giuramento, che deve precedere l'atto di ricognizione da compiersi dal giudice. Vi è una recente sentenza della Corte di cassazione, 7 luglio 1950 (Rivista penale 1950-II-914) in cui si dice che le norme della istruzione formale devono essere osservate dagli ufficiali di polizia giudiziaria che procedono ad assumere sommarie informazioni, soltanto in quanto le circostanze lo consentono. E perciò in tale ipotesi, ove non siano state osservate le norme dell'articolo 360 del codice di procedura penale, l'atto di ricognizione non è inficiato di nullità. Anzi la giurisprudenza

della Corte di cassazione deve ritenersi sia costante, poiché successivamente a quella or ora indicata, lo stesso concetto trovasi affermato in queste altre decisioni: 29 ottobre 1951, 2ª Sezione, Giurisprudenza completa della Corte Suprema, 1951, vol. 32, pagina 491 e 7 giugno 1951 stessa raccolta, vol. 32, massima 2894; 5 febbraio 1951 stessa rivista, volume 32, sentenza 1177; 21 marzo 1951 *ibidem*, sentenza n. 1028.

Ed è aggiunto nella stessa sentenza 7 luglio 1950 che nessuna censura può essere mossa al giudice di merito che assume il detto atto di ricognizione quale legittima fonte di convincimento, dopo averlo sottoposto, alla stregua di ogni ordinario mezzo di prova, ad adeguato esame per dimostrarne l'attendibilità ed il valore probatorio. La norma del codice di procedura penale esclude la osservanza delle formalità che si trovano enunciate a proposito dell'atto di ricognizione, quando vi concorra la flagranza del reato e quando vi sia urgenza di raccogliere le prove del reato. Nessuna maggiore urgenza di raccogliere le prove del reato poteva riscontrarsi nel caso in esame, in cui era necessario apprendere chi erano stati gli autori del delitto di Portella della Ginestra.

Che se, poi, si voglia parlare della nullità dell'atto di ricognizione compiuto dal giudice attraverso la fotografia dell'imputato Sciortino Pasquale, anche se possa nell'atto compiuto dal magistrato ravvisarsi una inosservanza della norma contenuta nell'articolo 360 del codice di procedura penale, non può più essere dichiarata la nullità, perché quelle che si sono verificate durante la istruttoria formale possono essere fatte valere nei modi e nei termini indicati nell'articolo 377 del codice di procedura penale e, trascorso il termine fissato, si è verificata causa che preclude ogni ulteriore impugnativa dell'atto.

E non può non costituire legittima fonte del convincimento del magistrato dal momento che non può essere posto in dubbio alcuno che la fotografia sottoposta al riconoscimento dei fermati riproduce esattamente la persona di Sciortino Pasquale. Si noti che nella fotografia lo Sciortino è riprodotto insieme con Mariannina Giuliano, di cui era diventato il marito alcuni giorni prima che fosse consumato il delitto di Portella della Ginestra.

La difesa di Sciortino Pasquale cercò di far sorgere equivoco tra lo stesso imputato ed altro Sciortino che fu indicato da alcuni dei fermati come facente parte della riunione avvenuta in contrada Cippi. Si tratta precisamente di Sciortino Giuseppe, inteso « Pino o Pinuzzo ». Ma l'equivoco è facilmente eliminabile, poiché allorquando i picciotti vollero fare riferimento a Sciortino Pasquale ne fecero l'indicazione con l'aggiunta, o di marito di Marianna Giuliano, o di cognato di Giuliano. Così Gaglio « Reversino », parlando di Sciortino Pasquale lo chiamò « Pino », ma aggiunse « cognato di Giuliano » (41/L); così Buffa Antonino (89/L), Terranova Antonino di Salvatore (98/L), Russo Giovanni (126/L). E, poi, negli interrogatori al giudice lo indicarono come cognato di Giuliano: Tinervia Francesco (92/E), Tinervia Giuseppe (114/E), Terranova l'« Americano » (116/E) ed anche qualche altro. Onde deve dirsi che la menzione del rapporto di affinità che legava Sciortino Pasquale e Giuliano è più che sufficiente per fare eliminare quello equivoco che la difesa dell'imputato cercò di far sorgere nell'animo del magistrato.

Per escludere la partecipazione dello Sciortino al delitto di Portella della Ginestra la difesa dell'imputato si rifece a due osservazioni; una prima si riduce all'affermazione di un vero e proprio alibi e la Corte se ne occuperà allorquando prenderà in esame gli alibi dedotti da tutti gli altri imputati; l'altra si riferisce ad una impossibilità di carattere morale a delinquere a Portella della Ginestra.

Si affermò che Pasquale Sciortino apparteneva ad una classe sociale che non era quella cui apparteneva Salvatore Giuliano e la famiglia; ma la appartenenza ad una classe diversa, anche se fosse vera, non impedì allo Sciortino di essere, dapprima, amico del bandito Salvatore Giuliano di cui condivise le idee separatiste, di fare

parte dell'EVIS, di restare presso la famiglia Giuliano anche dopo la cessazione di ogni attività relativa al separatismo, non gli impedì neppure di contrarre matrimonio con Marianna Giuliano, sorella del bandito, nozze alla cui celebrazione intervenne il bandito stesso insieme con altri banditi.

Altra ragione, pure di carattere psicologico che rendeva impossibile allo Sciortino di prendere parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra la si volle rintracciare in questo: alla celebrazione della festa del lavoro in contrada Portella della Ginestra avrebbe certamente preso parte un congiunto dello Sciortino imputato, data la carica di sindaco del comune di San Cipirello che altro Sciortino occupava in quel momento. Si trasse da questa circostanza una impossibilità nell'imputato Sciortino di fare uso delle armi in quella occasione, perché una pallottola avrebbe ben potuto colpire il congiunto. È certamente codesta una ragione, ma non è di tale importanza da fare venire meno le affermazioni precise, categoriche di quei numerosi coimputati che portarono lo Sciortino Pasquale tra i convenuti in contrada Cippi, tra i marcianti verso la contrada Portella della Ginestra, tra coloro che si trovarono in mezzo ai roccioni della Pizzuta, tra coloro che, compiuto il delitto per cui ivi si recarono, si misero sulla via del ritorno raggiungendo la così detta cappelletta del ponte di Sagana.

E non è neppure esatto che allo stesso Sciortino non è ascritto il delitto di appartenenza alla banda armata di cui il capo fu Salvatore Giuliano; è invece intervenuta sentenza della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo con cui anche egli fu rinviato al giudizio della Corte di assise, perché risponda del delitto di appartenenza a banda armata.

PASSATEMPO Salvatore: Unanime, può dirsi, sia la indicazione di questo imputato alla esecuzione del delitto di Portella della Ginestra. Della presenza di costui si ha traccia precisa in tutte le varie fasi della azione che culminò fra i roccioni della Pizzuta. Mazzola Vito (455/A) che fu uno dei pochi, se non il solo che parlò di una riunione che precedette quella che ebbe luogo in contrada Cippi il 30 del mese di aprile del 1947, vide Passatempo Salvatore in contrada Pizzo Saraceno ed in questa riunione Giuliano dette incarico agli intervenuti di arruolare nuovi elementi nella banda, da scegliere possibilmente fra i compaesani più fidati, che dovevano tenersi a disposizione in attesa di ordini. E Passatempo Salvatore si occupò di ingaggiare elementi nuovi; riuscì, infatti, a far arrivare alla contrada Cippi: Terranova Antonino di Salvatore, secondo quanto ebbe a riferire quest'ultimo (86/L, 115/E).

Fu indicato fra i presenti alla riunione che ebbe luogo in contrada Cippi nella giornata del 30 aprile del 1947 da Gaglio « Reversino » (41/L); Gaglio lo riconobbe sulla carta di identità, lo indicò fra coloro che furono a consumare il delitto di Portella della Ginestra; indicazione disinteressata, perché un fratello del Passatempo aveva preso per moglie una sorella del Gaglio (46/L); da Pretti (56/L), da Tinervia Francesco (62/L), da Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), da Sapienza Vincenzo (76/L), da Buffa Antonino (88-89/L), da Terranova Antonino di Salvatore (96/L), da Tinervia Giuseppe (102/L), da Cristiano (110/L), da Musso (116/L), da Russo Giovanni (126/L), da Pisciotta Vincenzo (134/L). A tale riunione lo vide prendere parte anche Mazzola Vito (456/A); a Cippi lo vide anche Sapienza Vincenzo, armato di mitra.

Al magistrato parlarono del Passatempo Salvatore partecipante alla riunione di contrada Cippi: Sapienza Vincenzo (76/E), Pretti (96/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Terranova Antonino l'« Americano » (115/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (131/E), Pisciotta Vincenzo (115/E). Ne parlò anche Gaglio « Reversino », allorquando rese il secondo interrogatorio (165/E) e questo stesso interrogatorio confermò in altro successivo (199/E).

Si hanno anche delle specificazioni sull'attività esplicata dal Passatempo durante la riunione a Cippi; Sapienza Giuseppe di Tommaso (97/E) disse che Passatempo aiutò Giuliano Salvatore nella distribuzione delle armi a coloro che ne erano sprovvisti, prima che avesse il suo inizio la marcia che portò i convenuti da Cippi alla contrada Portella della Ginestra; Buffa Antonino (128/E) lo ebbe compagno di gruppo, insieme con Candela Rosario, durante la marcia e lo vide accanto a sé, dietro un roccione, a Portella della Ginestra (90/L); Terranova Antonino di Salvatore lo vide al ritorno da Portella della Ginestra, anzi disse che a ponte Sagana fu raggiunto da un gruppo di persone di cui faceva parte Salvatore Passatempo, lo stesso Giuliano ed altri a cui consegnò il moschetto ed i cinque caricatori che non erano stati da lui usati stando a sparare dai roccioni della Pizzuta; avviarsi, pure, verso il ponte di Sagana, insieme con Giuliano, lo vide Tinervia Giuseppe (106/L) dopo il compimento dell'azione di Portella della Ginestra. Gaglio « Reversino » nella dichiarazione ai carabinieri (45/L) indicò proprio Salvatore Passatempo, quando questi si occupò di porre su un mulo il fucile mitragliatore ed i moschetti che aveva fatto portare quella mattina in contrada Portella della Ginestra e riconobbe lo stesso in una fotografia che gli ufficiali di polizia giudiziaria gli fecero vedere e disse che Salvatore Passatempo era uno di quelli che, insieme con lui, avevano preso parte al delitto di Portella della Ginestra.

Altro elemento di grande rilevanza contro lo stesso imputato si trova nell'interrogatorio reso da Terranova Antonino fu Giuseppe (34/T). Disse questo imputato che al delitto di Portella della Ginestra avevano, fra gli altri, preso parte sicuramente i fratelli Passatempo, tra cui è il Salvatore, perché, avendo avuto occasione di incontrare spesso, dopo il delitto di Portella della Ginestra, Giuliano, Ferreri, Pisciotta Gaspare e i fratelli Passatempo, aveva avuto modo di apprendere che essi, ritornando in gruppo da Portella della Ginestra, avevano incontrato il campiere Busellini contro il quale, il Ferreri, esplose dei colpi di arma da fuoco che ne causarono la morte.

Che se, poi, in dibattimento, Terranova Antonino fu Giuseppe (475-528-529 del verbale di dibattimento), facendo la indicazione di coloro che avevano preso parte al delitto di Portella della Ginestra escluse Passatempo Salvatore, pure confermando di averne fatta menzione nell'interrogatorio scritto (34/T), può di ciò darsi la spiegazione. Passatempo Salvatore era, al momento in cui Terranova Antonino fu Giuseppe rendeva il suo interrogatorio in dibattimento, ancora in istato di latitanza e bisognava solidarizzare con lui per tenerlo lontano, se possibile, da qualunque responsabilità. E la indicazione dei fratelli Passatempo, tra cui Salvatore, non poteva essere fatta dal Terranova Antonino fu Giuseppe in maniera più precisa e più completa e la fece in un momento in cui egli non poteva avere preoccupazione alcuna; aveva accusato di partecipazione al delitto di Portella della Ginestra i più elevati componenti della banda capeggiata da Salvatore Giuliano: questo stesso ed il luogotenente della banda.

Non indica la Corte altro elemento che pure potrebbe essere ricavato dalla modificazione che Mazzola Vito apportò alle dichiarazioni rese ai carabinieri ed al magistrato; disse ai primi, ripetette al secondo, che quando si recò a portare il latte allo « zio Piddu », richiestogli mediante il garzone, egli portò il latte nel luogo designatogli; al giudice disse di aver trovato Cucinella Giuseppe a Giuseppe Passatempo, in dibattimento (160 retro) disse, invece, di aver visto Salvatore e Giuseppe Passatempo; invece del Giuseppe Cucinella è stata fatta la indicazione del Salvatore Passatempo, evidentemente nella speranza di salvare costui, ma può essere utilizzata per completare il convincimento che partecipò ad delitto di Portella, Salvatore Passatempo.

Corrao Remo: La situazione che nel procedimento penale ha l'imputato Corrao

Remo richiede un esame del tutto particolare.

L'accusa contro questo imputato trasse la sua origine dall'interrogatorio reso dall'altro imputato Francesco Pisciotta, quando di costui il magistrato raccolse l'interrogatorio. Fu, infatti, l'imputato Francesco Pisciotta il primo a parlare del Corrao a proposito di un incontro che il Corrao ebbe con i componenti della squadra della banda Giuliano di cui il capo era Terranova Antonino fu Giuseppe e precisamente in contrada Pernice. Che un incontro tra un emissario del bandito Giuliano e la squadra comandata dal Terranova ci sia stato, fu ammesso, oltre che da Pisciotta Francesco, anche dallo stesso Terranova e da tale Salvatore Randazzo. Ma che l'emissario di Giuliano, in quella occasione, sia stato proprio Remo Corrao negarono, oltre che questo stesso, anche Terranova e Randazzo. Che, invece, a portare un ordine alla squadra del Terranova sia stato Remo Corrao non è da porre in dubbio alcuno, malgrado le negative opposte dal Corrao, da Terranova e da Randazzo, Poiché se ne ha la prova più che piena attraverso le dichiarazioni fatte da Francesco Pisciotta. Di questo incontro e principalmente del giorno in cui esso avvenne, la Corte si occuperà, ed ampiamente, allorquando tratterà dell'alibi che Terranova propose, non solo per sé, ma anche per tutti gli altri che con lui componevano la squadra che egli comandava; in questa parte della sentenza la Corte si limiterà a trattare un solo aspetto dell'alibi proposto e precisamente questo: se l'incontro avvenne tra la squadra comandata dal Terranova e Remo Corrao o tra gli stessi ed altra persona diversa dal Corrao.

Pisciotta Francesco nell'interrogatorio reso al giudice e che costituì la base per l'istruttoria del procedimento penale contro lo stesso Corrao disse in maniera non equivoca che qualche giorno prima che avvenisse il delitto di Portella della Ginestra, in contrada Pernice arrivò una *jeep* da cui discese proprio Remo Corrao, anzi specificò che la persona scesa dalla *jeep* si avvicinò a lui, a Terranova, a Palma-Abate, a Mannino, a Candela Rosario e che fu proprio Terranova a dire che trattavasi di Remo Corrao: e nello stesso interrogatorio indicò i dati fisici della persona che era discesa dalla *jeep*: più alto e più grosso di lui (1 e 2 vol. T). Poi, in altro interrogatorio (44 e segg, dello stesso vol. T), il Pisciotta modificò quanto prima aveva detto nel senso che non era il Corrao la persona che era arrivata in contrada Pernice, sibbene Pianelli Filippo e che egli mai aveva conosciuto il Corrao e che questi aveva accompagnato il Pianelli in contrada Pernice, secondo quanto aveva appreso dallo stesso Pianelli e che a fare a lui ed ai compagni la richiesta di Giuliano era stato, invece, certo Salvatore Randazzo; ciò trova la sua più naturale spiegazione nel fatto che, tra il primo ed il secondo interrogatorio del Pisciotta Francesco erasi avuto quello di Terranova Antonino fu Giuseppe (32 e 35 vol. T) in cui il Terranova aveva detto che, a parlare con lui era stato il Randazzo e non il Remo Corrao.

Ora, tra le due discordanti versioni del Pisciotta e del Terranova, questa ultima confermata anche dal Randazzo, la Corte ritiene meritevole di maggiore fiducia quella del Pisciotta, perché fatta per prima e, poi, perché più rispondente a verità.

Altro elemento da ricordare a proposito del Corrao per la andata di costui a Pernice è il possesso della *jeep*; a Pernice andò una *jeep* e di questo automezzo era fornito il Corrao, secondo quanto egli stesso ammise nell'interrogatorio (198 dibattimento) e secondo quanto dissero i testi: Manna (57 retro/T), Viola Marco (749 dibattimento e 60/T).

È degna di menzione anche la circostanza che un automezzo fu visto attraversare, da alcuni componenti del gruppo Rumore Angelo, lo stradone che da San Giuseppe Jato mena a Monreale ed a Palermo.

Nulla impedisce di ritenere che questo automezzo sia stato proprio quello del Corrao, il quale poté così arrivare a Monreale e prendere parte alla corsa dei cavalli.

Ma anche vera la versione Pisciotta non si ha ancora la prova della partecipazione del Corrao Remo al delitto consumato a Portella della Ginestra; vi possono essere delle presunzioni che egli abbia partecipato, ma non può dirsi che si abbia quella prova che è, invece, necessaria per pronunciare una sentenza di condanna. La più rilevante delle presunzioni sarebbe, anzi è quella che deriva dalla appartenenza del Corrao alla banda Giuliano; Terranova Antonino, quando parlò del Corrao disse che questi era l'uomo in cui Giuliano aveva la maggior fiducia e lo indicò come appartenente alla banda. Egli poteva essere l'anello che univa l'organizzazione criminosa creata da Giuliano alla maggiore organizzazione criminosa che era formata dalla mafia. Egli era componente della banda armata capeggiata da Salvatore Giuliano, ma era contemporaneamente genero di Calcedonio Miceli, cognato di Nino Miceli, nipote di Ignazio Miceli, il primo ed il terzo capi della mafia, il secondo componente della mafia di Monreale; aveva, quindi, egli quello stesso interesse che avevano tutti gli altri che appartenevano alla banda, di partecipare all'azione che, secondo Giuliano, doveva a tutti portare la libertà.

Ma questa considerazione se può servire a spiegare la presenza di tutti i componenti della banda alla consumazione del delitto, non può dirsi che sia la prova della partecipazione al delitto stesso.

Non vi è alcuno tra i picciotti, che pure fecero la indicazione di coloro che essi videro in contrada Cippi, quando avvenne la riunione che precedette la partenza per la contrada Portella della Ginestra, che abbia fatto la indicazione del Corrao Remo fra i convenuti in quella contrada. Ed è spiegabile che nessuno e neppure lo stesso Gaglio « Reversino » abbia parlato del Corrao Remo fra i convenuti in contrada Cippi. Coloro che fecero la elencazione nominativa dei convenuti in detta contrada erano estranei alla banda Giuliano, non erano, quindi, nella condizione di poter conoscere coloro che, invece, ne erano gli elementi effettivi. Vi è anche un'altra ragione che spiega la mancata indicazione del Corrao; i picciotti e lo stesso Gaglio « Reversino » sono nati e vissuti a Montelepre, mentre il Corrao è nativo di Palermo e residente a Monreale. È vero che in quasi tutte le dichiarazioni dei picciotti si trova l'affermazione che altri giovani, di cui non poterono dare la indicazione nominativa, erano fra i presenti a Cippi, perché non di Montelepre: Pretti (57/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (71/L), Sapienza Vincenzo (77/L), Tinervia Giuseppe (104 vol. L), Cristiano (110/L), Pisciotta Vincenzo (134/L). Non è, quindi, del tutto da escludersi che anche Corrao Remo sia stato tra i presenti in contrada Cippi e che non sia stato identificato da alcuno, appunto, perché estraneo all'ambiente di Montelepre di cui facevano parte, invece, quelli da cui proviene la indicazione dei convenuti in quella contrada; ma non può dirsi si abbia la prova della presenza di lui nella riunione predisposta da Giuliano nelle ore pomeridiane del giorno che precedette quello in cui fu consumato il delitto di Portella della Ginestra.

Non vi è, poi, alcuno che lo indichi tra i componenti di alcuno dei gruppi in cui si suddivisero i convenuti di Cippi per raggiungere la contrada in cui fu consumato il delitto, tanto meno vi è alcuno che lo abbia posto fra i roccioni della Pizzuta quando fu commesso il delitto.

Ma, a prescindere da queste considerazioni, ve ne è una di carattere giuridico-processuale da farsi nei confronti del Remo Corrao, che deve avere la sua influenza.

Nel procedimento penale che riguarda il Corrao fu fatta a costui la imputazione seguente: delitto di cui agli articoli 110-112, n. 1-422, codice penale per avere, in concorso con altri 57 imputati, a fine di uccidere, esploso vari colpi di arma da fuoco sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di alcune persone ed il ferimento di altre. E la sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 13 luglio 1950 ordinò il

rinvio del Corrao al giudizio della Corte di assise, perché rispondesse del delitto ascrittogli (159/T). Egli, quindi, deve rispondere di aver partecipato materialmente al delitto di Portella della Ginestra. Chi legga la requisitoria del P.M. nel procedimento contro Corrao riporta il convincimento che di costui fu chiesto il rinvio a giudizio per avere egli svolto un compito di fondamentale importanza, quello cioè di portare insieme con Pianelli l'ordine di adunata ai gruppi di banditi del Giuliano che erano soliti soggiornare in distaccata posizione onde sottrarsi più agevolmente alle continue ricerche della polizia (fol. 131/T). Non, quindi, di partecipazione materiale al delitto di Portella della Ginestra, ma di così detta partecipazione morale al delitto stesso per aver contenuto il suo apporto di azione all'attività concorsuale degli ideatori e degli esecutori della strage (stesso foglio). Concetto che trova la sua conferma in quanto si trova scritto successivamente a proposito dell'alibi offerto dal Corrao, che fu detto irrilevante ai fini della difesa, in quanto, facendosi addebito al Corrao di avere svolto la sua azione nelle circostanze or ora riferite, sarebbe occorso provare un alibi che avesse avuto riguardo al tempo in cui il Corrao adempì alla sua parte di azione e che, come è risultato provato, cade antecedentemente al primo maggio (stesso loco).

Cosicché è indubbio che, per la requisitoria, Corrao non è posto fra i roccioni della Pizzuta al momento in cui coloro che fra quei roccioni si trovavano fecero esplodere le armi automatiche di cui disponevano contro la folla sottostante.

Ed attraverso la lettura della sentenza si ricava che un pensiero non diverso presiedette alla decisione della sezione istruttoria.

Sotto la lettera « A » della motivazione in diritto della sentenza si dice che la partecipazione del Corrao alla organizzazione del delitto di Portella della Ginestra era « comprovata e spiegata dalle esaurienti propalazioni di Terranova Antonino fu Giuseppe e di Pisciotta Francesco »; si accenna precisamente all'andata del Corrao in contrada Pernice per portare, insieme con Pianelli, l'ordine di radunata del gruppo Terranova. E, poiché, Corrao aveva indicato ed anche fatto escutere diversi testimoni per dare la prova che egli, nella giornata del 1° maggio, si era trovato in Monreale occupato in qualche servizio da adempiere in occasione della corsa dei cavalli che in quel paese aveva luogo per la festa del Crocifisso, la sezione istruttoria disse che il discarico era irrilevante, perché a lui « non si faceva carico di aver partecipato materialmente alla strage, ma di avere, alla vigilia, condotto a termine altro mandato: avere portato l'ordine di adunata ai vari gruppi sparsi, mandato che egli fu in grado di assolvere facilmente non gravando, fino allora, a suo carico alcun sospetto da parte della polizia, di appartenenza alla banda e disponendo di un mezzo celere. E, per non pregiudicare questa sua prerogativa di persona non sospettata, egli, nella mattinata del 1° maggio, è a Monreale ed a Palermo, facendosi notare in giro con il suo automezzo ».

Basta la semplice lettura del periodo della motivazione contenuta nella sentenza della sezione istruttoria di Palermo per affermare che, non di partecipazione materiale nella esecuzione del delitto di Portella della Ginestra, si ritenne dovesse rispondere il Corrao, ma di aver dato il suo contributo nella preparazione e nella organizzazione del delitto che fu consumato a Portella della Ginestra; partecipazione al delitto, morale, non materiale.

Ma la sentenza di rinvio della sezione istruttoria di Palermo che pure una situazione di fatto identica a quella indicata dal pubblico ministero nella requisitoria, pone a motivazione della sentenza, non mantenne questa stessa situazione nel dispositivo della sentenza. Nella imputazione era detto che al Corrao era contestato di aver concorso con altri imputati, a fine di uccidere, esploso diversi colpi di arma da fuoco nel fatto avvenuto il 1° maggio 1947 (fol. 155/T) e nel dispositivo è detto che si ordina il rinvio del Corrao al giudizio della Corte di

assise per rispondere del delitto a lui ascritto (fol. 159/T).

Il rinvio, quindi, avvenne per avere egli partecipato al delitto di Portella della Ginestra come esecutore materiale. Si ha, quindi, un contrasto tra parte motiva e parte dispositiva della sentenza. E questo rilievo, pur non essendo stato indicato dalla difesa, è interessante fare, in quanto si attiene alla correlazione tra accusa e sentenza. Alla sezione istruttoria di Palermo sfuggì del tutto che vi era un contrasto irriducibile tra la imputazione per cui il Corrao venne rinviato a giudizio e la motivazione della sentenza; alla difesa dell'imputato sfuggì parimenti tale contrasto, come sfuggì al pubblico ministero. Eppure poteva rilevarsi facilmente la discrepanza che vi era, in questo caso, tra motivazione e dispositivo.

Così essendo è chiaro il contrasto che trovasi tra la motivazione della decisione che riguarda il Corrao e la parte dispositiva della sentenza stessa. Contrasto chiaro, perché nella parte dispositiva della decisione si attribuisce all'imputato di aver preso parte, insieme con altri, alla esecuzione del delitto e si indica anche il motivo della consumazione: sparando diversi colpi di arma da fuoco contro la folla convenuta nella contrada Portella della Ginestra, mentre, nella parte motiva si indica che la partecipazione del Corrao al delitto fu soltanto di carattere morale, per aver provveduto alla organizzazione del delitto che, per lui, sarebbe consistita nell'avere portato l'ordine di radunata ai gruppi componenti la banda di Salvatore Giuliano.

È risaputo da tutti che la sentenza risulta composta di una parte che si dice: motiva e dell'altra parte che si dice: dispositiva; anche nello articolo 474 del codice di procedura penale sono indicati i requisiti formali della sentenza e, nei numeri 4 e 6 si parla della motivazione e del dispositivo. Dette due parti della decisione giurisdizionale devono essere tra loro coordinate razionalmente e devono formare un complesso organico. È quasi impossibile pensare che possa aversi un contrasto fra le due parti che compongono uno stesso atto, delle quali, l'una è destinata, per la sua funzione, a dare ragione dell'altra. Poiché sostanzialmente la motivazione di quell'atto giurisdizionale che è la sentenza ha una sola ed esclusiva funzione: dare ragione di quella parte che è denominata dispositiva. E, nel caso in cui la motivazione di una sentenza non adempia a quella funzione che ad essa è propria, cioè, nel caso in cui un contrasto vi sia stato tra parte motiva e parte dispositiva della sentenza, è evidente che deve essere fatto prevalere il dispositivo, perché questa è la parte della sentenza che contiene la manifestazione della volontà dell'organo giurisdizionale che la decisione emette. Una motivazione che sia in contrasto con la parte dispositiva è come se non esistesse, poiché solo dal punto di vista materiale è da dirsi vi sia una motivazione, ma dal punto di vista funzionale deve dirsi del tutto inesistente. Ed in un siffatto caso il dispositivo della sentenza deve essere appreso in tutta la portata di cui è capace, indipendentemente dalla motivazione con cui è in contrasto.

Non può, quindi, la Corte prendere in esame la partecipazione morale che al delitto di Portella della Ginestra fu attribuita al Corrao.

I poteri del giudice sono quanto mai ampi per quanto si riferisce alla definizione giuridica da dare al fatto (articolo 477 parte prima del codice di procedura penale), sono, invece, in maniera precisa delimitati per quanto si riferisce al fatto. All'imputato, nei giudizi di Corte di assise è notificato il decreto di citazione con la sentenza di rinvio, omessa la motivazione (articoli 405-407-408 del codice di procedura penale) ed è dal fatto, quale è enunciato nella sentenza, che l'imputato deve difendersi, non da altro che possa pure essere contenuto in altra parte della sentenza stessa. Vero è che per l'articolo 110 del codice penale, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita ed è vero parimenti che anche chi concorre moralmente partecipa al reato materialmente consumato da altre persone, poiché la compartecipazione delittuosa con

siste nel concorso di più cause umane nella produzione di un reato, ma partecipante morale, organizzatore di un reato non è la stessa cosa di esecutore del reato stesso. Anzi sono concetti giuridicamente diversi: partecipe morale è colui che con la sua attività psichica contribuisce a dar causa ad un reato, cioè colui che determina o istiga a compiere l'azione; esecutore materiale è, invece, colui che compie gli atti che producono l'evento dannoso o pericoloso da cui il legislatore fa dipendere l'esistenza del delitto.

Ora, il Corrao fu rinviato al giudizio della Corte di assise quale esecutore materiale del delitto consumato a Portella della Ginestra il primo maggio 1947, cioè per aver compiuto atti che produssero quell'evento e che è specificato nell'articolo 422 del codice penale: avere compiuto, a fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Non può, quindi, esaminarsi se egli sia stato, invece di un partecipe alla esecuzione del delitto, uno di coloro che prepararono ed organizzarono il delitto stesso.

Tutto ciò non importa che una cosa soltanto; altri vedrà se sia il caso di riprendere in esame la situazione processuale del Corrao in conseguenza di quanto avanti è detto e di quanto sarà detto in altra parte della sentenza quando sarà fatto l'esame completo dell'alibi proposto dall'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe.

La conclusione di quanto si è detto nei confronti del Corrao si è questa: egli deve essere assolto dalla imputazione che gli fu ascritta, quanto meno per insufficienza di prove.

Rizzo Girolamo: Terranova Antonino di Salvatore, rendendo le sue dichiarazioni ai carabinieri (95 e segg./L) disse che fra i presenti in contrada Cippi, che egli individuò, era anche un tale che egli indicò come « zio Mommo da Partinico » e di cui dette anche dei caratteri fisici: corporatura robusta, statura regolare, colorito bruno, faccia butterata, capelli rari e neri, due incisivi di metallo bianco. Indicò pure che a lui parve amico del bandito Giuseppe Passatempo.

Anche davanti al magistrato confermò la presenza dello « zio Mommo », nei confronti del quale il comando del nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza, denunciando il delitto consumato a Portella della Ginestra, non poté altro che comprenderlo tra coloro che venivano denunciati per lo stesso delitto, ma nella condizione di imputato irreperibile e sotto la medesima indicazione che essi avevano avuto dal Terranova.

Nei confronti di costui, che pure si trova elencato al n. 46 degli imputati per il delitto di Portella della Ginestra, la sezione istruttoria di Palermo, con la sentenza del 17 ottobre 1948 emise provvedimento con cui dichiarava non doversi procedere, perché rimasto sconosciuto. Ma con rapporto del 9 novembre 1949, facendo seguito al rapporto n. 37, quello con cui il nucleo centrale dei carabinieri riferì intorno al delitto di Portella della Ginestra ed alle aggressioni contro le sedi del partito comunista verificatesi nella notte sul 23 giugno 1947, fu denunciato Girolamo Rizzo di Agostino quale partecipe al delitto di Portella della Ginestra, perché in costui si ritenne di identificare lo « zio Mommo » di cui aveva parlato Terranova Antonino di Salvatore.

Non può davvero dirsi che contro il Rizzo si siano raccolti nel periodo scritto e durante il dibattimento elementi di prova che accertino sia egli lo « zio Mommo » di cui parlò il Terranova. È vero che questi dette connotati e dati somatici che possono dirsi completi, ma non vi è atto alcuno del procedimento penale in base a cui possa dirsi che a questi connotati ed a questi dati somatici corrisponda la figura del Rizzo. È a questo proposito un'affermazione del maresciallo Calandra (74/T) in cui si dice che, in base agli elementi forniti dal Terranova, lo « zio Mommo » fu identificato nella persona del Rizzo, ma si trova questa aggiunzione: che lo stesso risulta emigrato a Tunisi, anzi, in Tunisia fin dal 1949 e non si sa quali furono le indagini compiute dagli ufficiali di polizia giudiziaria per

arrivare alla affermazione che i dati somatici riferiti dal Terranova si riscontravano tutti nella persona del Rizzo. Vi erano dei segni che possono dirsi inconfondibili e non equivocabili: faccia butterata, due denti incisivi di metallo bianco; eppure non si sa se tali segni si riscontrano nel Rizzo.

Non può, quindi, che essere pronunciata sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

GAGLIO Francesco « Reversino »: Fu uno di coloro che fece affluire qualche giovane monteleprino verso contrada Cippi, facendo, così, ingrossare la banda guidata da Salvatore Giuliano che desiderava, appunto, che la banda fosse aumentata nei ranghi per l'azione che egli si era proposto di compiere dalla Pizzuta contro la folla che si sarebbe riunita in contrada Portella della Ginestra per la celebrazione della festa del lavoro. Ed è pienamente giustificabile, anzi, è pienamente spiegabile che Gaglio Francesco si sia occupato dell'ingaggio di altri elementi con cui ingrossare le fila della banda. Egli aveva manifestato alla madre del capo della banda la idea di entrare a far parte della banda stessa (648 verbale dibattimento), ma ne aveva ricevuto un rifiuto; egli era fidanzato con una cugina del bandito Salvatore Giuliano, Valoroso Rosa; aveva preparato l'altare in casa Giuliano per la celebrazione del matrimonio di Marianna Giuliano con Pasquale Sciortino al quale fece anche da testimone. Pretti fu avvertito da Gaglio « Reversino » che Giuseppe Cucinella voleva parlargli e dovette riferire a quest'ultimo la risposta negativa opposta dall'altro se, dopo due giorni, il Cucinella pensò di fermare il Pretti e parlargli di quello che era lo scopo della chiamata: partecipare ad un'azione contro i comunisti (80/E). Anche da Gaglio « Reversino » fu invitato Tinervia Francesco, perché con lui si accompagnasse una prima volta e poi, tre giorni dopo, gli propose, altra volta, di andare con lui poco più in alto nella stessa contrada Cippi (91/E).

Che Gaglio « Reversino » si sia trovato tra coloro che presero parte alla riunione indetta da Giuliano in contrada Cippi nella giornata del 30 aprile cd in cui fu stabilito quello che doveva operarsi all'indomani in contrada Portella della Ginestra non può davvero essere posto in dubbio. Ne parlarono ai carabinieri: Pretti (62/L), Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Tinervia Francesco (72/L), Sapienza Vincenzo (75/L), Buffa Antonino (88/L), Terranova Antonino l'« Americano » (97/L), Pisciotta Vincenzo (130/L).

Al magistrato ne parlarono, poi: Sapienza Vincenzo (76 vol. E), Pretti (81/E), Tinervia Francesco (91/E), Sapienza Giuseppe di Tommaso (95/E), Buffa Antonino (127 vol. E) e, poi, questo stesso a foglio 150 e foglio 162 del volume degli interrogatori. Ma può dirsi, in sostanza, che neppure Gaglio « Reversino » negò di aver preso parte alla riunione in contrada Cippi se egli, dopo aver rilevato che contro di lui si accumulavano le accuse da parte degli altri coimputati, si decise ad ammettere di essere stato in contrada Cippi. In confronto con Buffa Antonino (150/E) a costui che lo portava presente in contrada Portella della Ginestra, egli negò di essere stato in quella contrada, ammettendo, implicitamente di essere stato, invece, in contrada Cippi.

Ma nello stesso giorno 29 agosto 1947 si trova altro interrogatorio di Gaglio « Reversino » al giudice in cui, in maniera chiara e non equivocabile, ammise di essere stato in contrada Cippi ed indicò anche le persone che vi trovò: Giuliano, i due fratelli Passatempo, i due fratelli Giovanni e Giuseppe Genovese, i due fratelli Giuseppe e Antonio Cucinella, Candela Rosario, Russo Angelo, « Ciccio Lampo » (Mannino), Ciccio « Mpompò » (Pisciotta Francesco), « Vito Pagliuso » (Taormina Angelo), Pisciotta Gaspare, Pretti, Sapienza Vincenzo. Di altri non riferì le generalità, perché disse di non ricordarle, ma aggiunse che anche molti altri erano presenti. Anzi, dopo questo interrogatorio, messo a confronto con Pretti, disse a costui, che negava di essere stato alla riunione in contrada Cippi: « Pretti, confessa, è inutile negare » (167/E) ed altrettanto fece nel confronto che ebbe con Sapienza

Vincenzo. Anche costui, a un certo momento della istruzione del processo, credette di assumere un contegno diverso negando ogni sua partecipazione al delitto di Portella della Ginestra e negando anche di essere stato presente alla riunione tenuta in contrada Cippi, ma Gaglio « Reversino » disse al Sapienza (186/E) che anche egli si era trovato a Cippi ed il Sapienza finì con l'ammettere di esservi stato, di aver visto Giuliano, i due fratelli Cucinella, Terranova Antonino fu Giuseppe, Pretti, « Chiaravalle » (Pisciotta Gaspare), « Mpompò » (Pisciotta Francesco), « Ciccio Lampo » (Mannino) ed altri, di cui non poté dare le generalità, perché non le ricordava.

E negli atti del processo è anche la prova che egli prese parte alla marcia che condusse i convenuti in contrada Cippi a Portella della Ginestra: Tinervia Francesco (93/E) disse che Gaglio « Reversino » ed altri, che egli pure indicò in altra parte dell'interrogatorio, lo precedette lungo la marcia di avvicinamento verso Portella della Ginestra; vi è anche la prova che egli si trovò fra i roccioni della Pizzuta, poiché Sapienza Giuseppe di Tommaso (98/E) disse che gli si era fermato con « Reversino » e con Terranova Antonino fu Giuseppe, ponendosi dietro un roccione.

È pure negli atti processuali un confronto tra Sapienza Giuseppe di Tommaso e Gaglio « Reversino » (163/E) in cui quegli accusò se stesso di essere stato alla riunione in contrada Cippi ed anche a Portella della Ginestra e chiamò Gaglio in correità con queste parole: « Puoi negare che tu eri a Cippi e che poi sei venuto a Portella ? » e l'altro rispose: « Io non c'ero e tu neppure c'eri; io ti ho chiamato, pur sapendoti innocente » (è da ricordare che Gaglio nella dichiarazione resa ai carabinieri, fra i quattro giovani estranei alla banda indicò proprio Sapienza Giuseppe specificando che trattavasi di Sapienza Giuseppe, « Bambineddu »). E Gaglio non poteva affermare che l'altro non si era trovato in contrada Cippi, né in contrada Portella della Ginestra, se egli non fosse stato presente nell'uno e nell'altro luogo. Ed alla osservazione del Gaglio, Sapienza rispose: « Tu mi ha consumato e tu c'eri »; ed il Gaglio ribattette ancora: « Pure io mi sono rovinato ». Nelle risposte e nelle osservazioni del Gaglio la Corte vede una implicita ammissione di Gaglio « Reversino » di essersi trovato presente alla riunione in contrada Cippi ed in contrada Portella della Ginestra. Tanto più rilevanti le parole e le osservazioni fatte dal Gaglio in confronto con Sapienza Giuseppe di Tommaso, in quanto il confronto precedette l'interrogatorio in cui egli ammise di essere stato in contrada Cippi (165/E), circostanza che ammise anche successivamente in altro interrogatorio (199 vol. E). E vanno ricordate le parole con cui Tinervia Francesco concluse la sua dichiarazione al magistrato, nelle quali, può dirsi, sia riassunta la situazione: « Mi ha rovinato "Reversino" » (Gaglio Francesco) (fol. 95/E).

Ma la Corte può ancora indicare altri elementi di prova contro il Gaglio « Reversino » e che servono a rafforzare ancora più il convincimento della partecipazione dello stesso al delitto di Portella della Ginestra e della veridicità delle dichiarazioni che egli, per primo, fece ai carabinieri, ponendo costoro nella condizione di poter venire alla identificazione di coloro che consumarono il delitto di Portella della Ginestra.

Durante la detenzione egli affidò ad un detenuto dei biglietti che dovevano essere fatti pervenire ai familiari e che furono riconosciuti provenienti da lui. Dalla lettura dei biglietti, sequestrati dagli agenti di custodia, si desume quanto egli era assillato dalla ricerca di persone che dovessero o potessero rendere testimonianze a lui favorevoli.

In essi Gaglio insisteva presso la madre perché « facesse testimoni » che egli, anzi, indicava, come enunciava quello che avrebbero dovuto deporre; così il messo comunale Pizzurro doveva dire di averlo visto in casa ammalato il primo maggio e verso le ore 10, esso aggiungeva di rispondere di averlo visto anche prima di quel giorno qualora tale domanda gli fosse stata rivol-

ta; indicava il farmacista, perché dicesse di aver fornito medicinali nel mese di aprile e maggio; che se altra persona fosse stata chiamata a deporre dicesse di averlo visto tutti i giorni in casa ammalato ed aggiunse la espressione: « senza paura »; ed al retro del pezzo di carta si legge: « se viene chiamato aggravi la malattia, capito » (190 e 191/A) e poi, nell'altro biglietto (192/A) si rivolgeva alla stessa madre, perché cercasse testimoni e certo Raffino Francesco, barbiere che doveva dire che a lui radeva la barba a casa durante la malattia due volte la settimana e specialmente il primo maggio e certa « donna Giovanna » doveva affermare che tutti i giorni a lui praticava le « punture » (iniezioni) e specialmente il primo maggio e, qualora fosse stata richiesta, dicesse « a letto » ed anche in questo biglietto ricorre la espressione: « senza paura ». Elementi codesti che convincono egli cercasse di procurarsi un alibi che sarebbe stato anche in contrasto con quanto aveva dichiarato al magistrato nel secondo interrogatorio e nel quale aveva ammesso di essersi trovato in contrada Cippi e di avere ivi visto riunite persone.

GENOVESE Giovanni: È uno dei fratelli Genovese che in questo processo hanno la imputazione di aver partecipato alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra. Egli può dirsi sia il più anziano fra tutti gli imputati, la maggior parte dei quali non supera gli anni trenta. Si disse essere egli un « gabelloto », cioè un fittuario di terreni; egli si è, invece, qualificato un pastore; sarà stato un pastore ricco nel senso che custodiva animali bovini che si appartenevano alla famiglia, ma è stato certamente un bandito, almeno a lui stesso così piacque qualificarsi quando, secondo quanto egli stesso assume, riferì avere avuto un contrasto con Giuliano. Questi rimproverò all'imputato di non essere stato tra gli esecutori materiali del delitto di Portella della Ginestra; egli rispose al capo della banda che intendeva fare il bandito a modo proprio (94 del volume allegati al verbale di dibattimento). Bandito a modo proprio, ma sempre bandito e per di più facente parte della banda di cui il capo era Salvatore Giuliano, come si desume dalla sentenza della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo con cui anche Genovese Giovanni fu rinviato a giudizio quale partecipe della banda armata capeggiata da Salvatore Giuliano.

Di tale imputato presente alla riunione di Cippi parlarono tutti gli imputati che la Corte classificò « picciotti » e ne parlò anche Gaglio « Reversino ». Questo ultimo ne parlò ai carabinieri, quando a costoro rese la sua prima dichiarazione (46/L), dicendo: « Riconosco il Genovese Giovanni che, come ho detto, prese parte alla consumazione dell'eccidio di Portella della Ginestra »; ne parlò Pretti (56/L) aggiungendo il soprannome « Manfré »; ne fecero menzione Sapienza Giuseppe di Tommaso (70/L), Buffa Antonino (87/L), Terranova Antonino l'« Americano » (97/L), Tinervia Giuseppe (103/L), Musso (116/L), Pisciotta Vincenzo (134/L).

Al giudice, nei rispettivi interrogatori, ne parlarono: Pretti (81/E), indicandolo come Genovese « Manfré »; Sapienza Giuseppe (96/E), Tinervia Giuseppe (110/E), Terranova Antonino l'« Americano » il quale disse pure « Giovannino Manfré » (116/E), Buffa Antonino (127/E), Musso (132/E) che lo indicò anche come « Giovannino Manfré », Pisciotta Vincenzo che parlò di lui comprendendolo nella indicazione « fratelli Manfré ». Ne parlò anche Gaglio « Reversino » quando, secondo si legge all'inizio dell'interrogatorio che rese, disse che si era deciso a dire la verità (165/E) e che confermò, poi, successivamente, allorquando rese altro interrogatorio (199/E).

È davvero circostanza interessante ricordare che Musso, parlando della composizione del gruppo di testa nella formazione della colonna che marciò da contrada Cippi per raggiungere Portella della Ginestra e di cui egli stesso, Musso, faceva parte, disse che il gruppo era formato da Giuliano, da Gaspare Pisciotta, da Badalamenti Francesco e da « Giovannino Manfré » (99/L) e questa stessa precisazione fu fatta da Terra-

nova Antonino l'« Americano » (99/L) indicando che in testa alla colonna marciava Giuliano con il cognato Pino ed uno dei fratelli Genovese che disse fosse il più anziano e che corrisponde proprio a Giovanni.

Non è quindi, dopo la enunciazione di tali circostanze, dubbio alcuno che Genovese Giovanni che fu presente alla riunione di contrada Cippi, che fece parte di uno dei vari gruppi che composero la colonna che portò i convenuti alla contrada Portella della Ginestra, non sia stato anche tra i roccioni della Pizzuta per sparare contro la folla che ivi si era riunita.

Ma vi è ancora altro complesso di prove da elencare per dare la maggiore e più completa dimostrazione della partecipazione del Genovese Giovanni al delitto di Portella della Ginestra. Egli si trovò certamente presente allorquando Pasquale Sciortino portò al cognato, Salvatore Giuliano, una lettera, nel pomeriggio del 27 o del 28 aprile del 1947, inviata, la lettera, dalla madre del capo della banda. I due congiunti si distaccarono da coloro che erano presenti al momento in cui la lettera fu recapitata a Giuliano, ponendosi dietro ad un masso e, quando la lettura della lettera fu fatta, Giuliano domandò a Genovese Giovanni dove si trovasse il fratello Giuseppe e pronunciò le parole: « è venuta la nostra ora della liberazione ». Dicendo « la nostra ora della liberazione » Giuliano, evidentemente, intese fare riferimento ad una qualche cosa che interessava anche l'interlocutore che, in quel momento, era Giovanni Genovese, poiché è da escludersi che Giuliano — pure essendo denominato « il re di Montelepre » — potesse sapere ed adoperasse il così detto *pluralis maiestatis*.

Disse ai carabinieri Genovese Giovanni di avere avuto da Giuliano invito a partecipare all'azione contro i comunisti che egli intendeva compiere, e di aver opposto un rifiuto, cosa per cui Giuliano si indispettì. Ma, Mazzola Vito (87 degli allegati al verbale di dibattimento) disse che egli, recatosi in contrada Cippi allorquando aveva luogo la riunione della banda, che lo imputato Sapienza Giuseppe di Francesco qualificò: « importantissima », trovò, fra i convenuti, i fratelli Giovanni e Giuseppe Genovese. Il che significa che, al rifiuto in un primo momento opposto — notisi che questo si sarebbe verificato, secondo Genovese Giovanni, nel pomeriggio del 27 o del 28 aprile del 1947 —, altra situazione era succeduta: la piena adesione di Genovese Giovanni all'invito di Giuliano a partecipare all'azione che egli intendeva compiere contro i comunisti che si sarebbero radunati a Portella della Ginestra. Adesione che si desume dalla presenza di Giovanni Genovese alla riunione in contrada Cippi e dalla partecipazione dello stesso alla formazione di uno dei gruppi che dalla contrada Cippi mossero verso Portella della Ginestra.

Si cercò di fare, almeno, dubitare della veridicità delle affermazioni fatte da Musso e da Terranova l'« Americano », nonché da Tinervia Giuseppe, assumendosi che esse provenivano da persone le quali, per ragione della loro età, non hanno piena ed intera la capacità di intendere e di volere. È esatto che i tre avanti nominati all'epoca del delitto non avevano ancora compiuto gli anni diciotto e, quindi, dal punto di vista penale, essi non sono imputabili, se non si prova che avevano la capacità di intendere e di volere. Ma qui non si tratta di affermare la loro imputabilità e, quindi, la loro responsabilità penale; al momento opportuno la Corte si occuperà anche di questo problema; trattasi, invece, ora, di accertare se quanto essi dissero risponda a verità o meno. Peraltro le affermazioni di minori degli anni diciotto, sono confermate da persone che sono pienamente capaci dal punto di vista penale: Gaglio, Pretti, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Pisciotta Vincenzo, Mazzola Vito parlarono, nelle rispettive dichiarazioni e nei rispettivi interrogatori, della presenza di Giovanni Genovese alla riunione in contrada Cippi.

La piena capacità di intendere e di volere è condizione per la affermazione della punibilità di chi non ha superato gli anni diciotto, ma non è detto che chi non è al di là di tale età non meriti fiducia e che le dichiarazioni che egli abbia potuto fare in

occasione di un procedimento penale siano, per ciò solo, inattendibili.

Sono concetti del tutto diversi imputabilità e credibilità; la imputabilità è necessaria per la punibilità di un fatto, e non è detto che chi non abbia compiuto gli anni diciotto non possa aver detto la verità.

In sostanza: l'interrogatorio di un imputato dal punto di vista giudiziario è la deposizione dell'imputato il quale, potrà non essere imputabile per non aver compiuto gli anni quattordici o potrà non esserlo per non avere ancora raggiunto gli anni diciotto, se non ha compiuto i diciotto e se non ha operato con capacità di intendere e di volere, ma quanto egli dichiarò al giudice può rispondere a verità. Cioè potrà non riscontrarsi correlazione tra imputabilità e veridicità di una deposizione giudiziaria di un imputato minore degli anni diciotto. Se dovesse essere così ai minori degli anni diciotto dovrebbe essere disconosciuta la capacità di fare da testimoni, mentre siffatta capacità è, dal diritto positivo (articolo 348 del codice di procedura penale), riconosciuta ad ogni persona, con la riserva al giudice di valutarne la credibilità.

Sarà, quindi, questione di valutazione da farsi dal magistrato, ma non può, aprioristicamente, dirsi che le deposizioni giudiziali fatte da chi non sia pienamente o condizionalmente imputabile, siano inattendibili.

Peraltro la situazione degli imputati minori degli anni diciotto non è per nulla diversa da quella che è fatta agli imputati che abbiano completa la capacità di intendere; essi, i minori degli anni diciotto, fecero niente altro che delle confessioni che contengono anche delle chiamate in correità contro altri; ed alle chiamate in correità, in tanto è attribuita efficacia probatoria, in quanto risultino confermate da altre circostanze. Ora, se le deposizioni giudiziarie dei minori degli anni diciotto: Musso, Terranova Antonino di Salvatore e Tinervia Giuseppe risultarono corroborate e rafforzate da altri elementi, la questione della mancanza della capacità di intendere e di volere è a dirsi sia senza rilevanza giuridica.

Ma vi è ancora dell'altro da ricordare. Si ebbe più volte occasione di dire che, durante il dibattimento, si verificò una frattura fra gli imputati che avevano operato in pieno accordo. In quell'udienza si verificò una scissura tra un gruppo di imputati formato da Gaspare Pisciotta, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank e Pisciotta Francesco, da un lato; Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe e Sapienza Giuseppe di Francesco, dall'altro.

E la situazione di Genovese Giovanni non può dirsi diventi migliore se risponde a verità l'assunto dei quattro grandi a proposito dello stesso imputato.

Dissero costoro, anzi dissero Pisciotta Gaspare, Terranova e Mannino che Giovanni Genovese non si trovò fra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla, perché egli riuscì a farsi sostituire da Sapienza Giuseppe di Francesco, che trasse in inganno. Le parole pronunciate dai tre furono effettivamente queste: « lo mise nel sacco »; ma il concetto è quello enunciato dalla Corte, tanto che la difesa di Sapienza Giuseppe di Francesco chiese fosse questi dichiarato non imputabile in applicazione dell'articolo 48 cap. Codice penale in cui è previsto proprio il caso dell'errore determinato dall'altrui inganno.

Si è detto che la situazione dell'imputato Genovese Giovanni non sarebbe migliorata, poiché, per la norma or ora accennata, nel caso in esame, del fatto che costituisce il reato risponde penalmente la persona che ha determinato l'altro a commettere il fatto.

Oltre l'affermazione dei tre è nel processo scritto qualche elemento che può far pensare alla veridicità dell'assunzione fatta dai quattro grandi. E questo elemento la Corte trova nella dichiarazione resa da Mazzola Vito ai carabinieri (89/Z) in cui riporta, il Mazzola, la dichiarazione fatta da Genovese Giovanni a lui; parlò il Genovese del risentimento che aveva il capo della banda, per non avere egli, materialmen-

te, partecipato all'azione di Portella della Ginestra.

L'espressione usata da Mazzola: « non avere partecipato materialmente al fatto di Portella della Ginestra », potrebbe far pensare che egli non sia stato presente fra i roccioni della Pizzuta e che possa altri esservi andato a sostituirlo; ma si tratterebbe di una interpretazione della espressione del Mazzola e non di un fatto affermato dallo stesso.

Ma la dichiarazione di Musso a proposito della presenza di Genovese Giovanni a Cippi e durante la marcia è quanto di più preciso si possa avere.

Egli fu portato presente a Cippi da più picciotti, secondo la indicazione che ne ha fatto la Corte quando si è occupata di tale imputato; fu portato nel gruppo di testa insieme con Salvatore Giuliano, Pisciotta Gaspare, Sciortino Pasquale e Badalamenti Francesco. E vi era ragione, perché il gruppo di testa fosse così composto; Sciortino Pasquale era cognato di Giuliano, Pisciotta Gaspare era il suo luogotenente, Genovese Giovanni, secondo Terranova Antonino fu Giuseppe (258 verbale di dibattimento) era uno dei più vicini a Giuliano, anche se ve ne furono altri.

Oggetto del contrasto fu evidentemente la lettera che Genovese disse fu recapitata da Pasquale Sciortino a Salvatore Giuliano. Secondo Gaspare Pisciotta e gli altri che compongono con lui il gruppo, Giovanni Genovese deve essere a conoscenza di colui che fu il mittente della lettera che Pasquale Sciortino consegnò a Giuliano nelle ore pomeridiane di un giorno della fine di aprile 1947, circostanza intorno alla quale Genovese Giovanni mai nulla di concreto volle riferire. Essi, temendo le reazioni di Genovese Giovanni che indubbiamente deve conoscere tante e tante cose intorno all'attività della banda Giuliano, non osarono accusarlo apertamente di aver partecipato all'azione di Portella della Ginestra ed accusarono, invece, il fratello Giuseppe, poscia lo accusarono apertamente, perché, se dovesse essere vero che il posto che egli doveva occupare fu fatto da lui occupare da Sapienza Giuseppe di Francesco, ponendo costui nel sacco, la responsabilità del Genovese non verrebbe proprio meno.

Si è parlato a questo proposito di orditura di trama ordita dai quattro ai danni di Genovese Giovanni per non avere costui voluto seguire Gaspare Pisciotta e gli altri nello svelare il contenuto della lettera portata da Sciortino Pasquale al cognato e nell'indicare anche il mittente.

Ma dopo la conclusione cui pervenne la difesa di Gaspare Pisciotta, la quale abbandonò quella tesi che pure per tanto tempo aveva accarezzato e sostenuto, che, cioè, la lettera fosse stata scritta dal Ministro per gli affari interni, Mario Scelba, non può più certamente parlarsi di orditura di trama. Il difensore di Gaspare Pisciotta come disse indifferente, ai fini della difesa del proprio cliente, il così detto certificato di benemerenza che porta la firma del Ministro Mario Scelba e che il generale Luca disse di avere lui apposta, così abbandonò anche la tesi del mandato. Ed allora viene a mancare ogni ragione di dissidio tra i due gruppi di imputati. Sarà stata quella l'origine dell'accusa contro Genovese Giovanni, contro Sapienza Giuseppe di Francesco, contro Cucinella Giuseppe, ma ciò non significa proprio che l'accusa rivolta contro costoro non sia vera.

Sono, poi, a dirsi abbastanza significative alcune espressioni adoperate da Mannino a proposito dei fratelli Genovese, nonché un'affermazione di Gaspare Pisciotta nei confronti degli stessi. Mannino (488 retro del verbale di dibattimento) disse che Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe e Cucinella Giuseppe, parlando con lui, promettevano che avrebbero « parlato » allorquando ad essi fosse sembrato opportuno ed aggiunse che, conversando tra essi, si parlò dai tre come partecipanti al fatto di Portella della Ginestra ed aggiunse: « per altro essi non possono negare né a me, né agli altri di aver partecipato all'azione di Portella della Ginestra, tali affermazioni negative possono fare, soltanto, alla Corte ». E qualche cosa al riguardo disse anche Gaspare Pisciotta (507 retro del verbale di

dibattimento). Quando fu richiesto di dire quali tra le persone da lui indicate come partecipanti a Portella della Ginestra si trovassero tuttora in Italia e quali fuori, disse: « dei nomi da me fatti si trovano in Italia Pantuso e Licari, che sono carcerati a Palermo, oltre Cucinella Giuseppe ed i Genovese ».

Si cercò di insinuare il dubbio che con la indicazione di « Giovanni Manfrè » si sia voluto fare riferimento a persona diversa dal Genovese Giovanni. Ma non è possibile neppure un lontano equivoco a tale proposito; vi è nel processo una risposta che non può essere più precisa e più attendibile, perché proviene proprio da Giuseppe Genovese; egli, a fol. 142 del precedente dibattimento, a domanda analoga, dette la risposta seguente: egli era, con il fratello Giovanni conosciuto con il soprannome di « Manfrè ».

Non può, dopo tutto quello che è stato enunciato, aversi dubbio alcuno sulla partecipazione del Genovese Giovanni al delitto di Portella della Ginestra.

Si affermò che Giovanni Genovese, e la affermazione vale anche per il fratello Giuseppe, che essi non avevano ragione di prendere parte al delitto di Portella della Ginestra, perché di essi non può dirsi certa l'appartenenza alla banda di cui fu capo Salvatore Giuliano.

La corte, dopo la pronuncia del provvedimento emesso nei primi giorni di questo dibattimento con cui ordinò la separazione della imputazione di appartenenza a banda armata nei confronti di tanti imputati, fra cui sono compresi i fratelli Genovese, dalle altre che formarono oggetto del processo, non può dire se i fratelli Genovese abbiano o non fatto parte della organizzazione criminosa capeggiata da Giuliano; ma non può non accennare a quanto si trova affermato dallo stesso imputato Genovese Giovanni nell'interrogatorio reso al giudice (23/P) a proposito delle parole pronunciate dal capo della banda dopo aver letto la lettera che a lui fu recapitata dal cognato Pasquale Sciortino; le parole furono le seguenti: « è venuta la nostra ora di liberazione » che sostanzialmente il Genovese aveva anche detto nella dichiarazione fatta ai carabinieri, allorquando fu da costoro interrogato il 20 gennaio, cioè nel giorno successivo a quello dell'arresto. In relazione sempre alla lettera dello Sciortino, Genovese disse che Giuliano, dopo aver chiesto del fratello Giuseppe, lo invitò a prendere parte alla sparatoria contro i comunisti che si sarebbero riuniti a Portella della Ginestra; accennò a colloqui che aveva avuto con pezzi grossi della politica, senza farne i nomi ed aggiunse, Giuliano, che da quella operazione dipendeva la « nostra libertà », perché gli esponenti della politica gli avevano promesso l'amnistia totale di tutti i delitti commessi dalla banda (92 e 93 degli alligati al dibattimento). La corte non trae nessuna conseguenza dalle parole rivolte da Giuliano a Genovese Giovanni, ma non può non mettere in risalto che le parole pronunciate non riguardano esclusivamente Giuliano, ma interessano anche altri. Se così non fosse stato non avrebbe significato avere detto Genovese ai carabinieri « la nostra libertà », avere ripetuto lo stesso concetto, parlando al magistrato « ora nostra della liberazione ».

Per Genovese Giovanni, la richiesta di assoluzione dal delitto di Portella della Ginestra fu fondata anche sullo interrogatorio che egli rese al magistrato, dopo essere stato tratto in arresto il 19 gennaio 1949; si dedusse specificamente che, essendosi riconosciuta rispondente al vero la parte dell'interrogatorio (evidentemente si accenna al fatto della lettera portata da Sciortino Pasquale al cognato Salvatore Giuliano), non può disconoscersi risponda al vero tutto l'interrogatorio e principalmente quella parte dell'interrogatorio stesso in cui escluse di avere preso parte al delitto di Portella della Ginestra. In sostanza, con questa deduzione si propone, a proposito dell'interrogatorio, la questione della inscindibilità della confessione fatta da un imputato.

Ma la richiesta della difesa dell'imputato è da dirsi priva di fondamento per una doppia ragione giuridica. Nella dichiara-

zione resa dall'imputato Genovese Giovanni non è contenuta alcuna confessione relativamente al delitto di Portella della Ginestra, che anzi, egli in quell'interrogatorio si proclama addirittura estraneo al delitto stesso e, senza il riconoscimento di aver preso parte ad un delitto non può parlarsi di confessione. Basterebbe siffatta osservazione per escludere fondamento alla deduzione della difesa Genovese. Il concetto della indivisibilità o meno di una confessione forma oggetto di discussione nella dottrina civilistica, ma una regola del tutto contraria ha vigore in materia penale, essendo respinto da tutti coloro che si occupano della questione, come è respinto dalla giurisprudenza (vedi in proposito la sentenza n. 245 del 1951 in *Giurisprudenza Completa della Cassazione penale*, volume XXXII-3 quad., pag. 576 e 1° dicembre 1950 n. 5116, *ibidem*, vol. XXXI).

Ma è necessario, sempre, si possa parlare di confessione.

Ora, il concetto della indivisibilità di una confessione non può essere esteso ad un qualunque interrogatorio che una confessione non contenga. Si discute in dottrina se lo interrogatorio di un imputato debba essere considerato quale mezzo di prova, ovvero quale mezzo di difesa. Ai fini della decisione non interessa alla Corte dire quale delle due tesi meriti accoglimento; certo si è questo, sia mezzo di prova, sia mezzo di difesa, non può non essere sottoposto alla valutazione del magistrato che potrà ritenerlo in tutto od anche in parte rispondente al vero od anco respingerlo.

Non può, quindi, per il fatto che Genovese Giovanni in un interrogatorio negò di aver preso parte al delitto che gli fu contestato, farsi derivare l'innocenza dell'imputato.

Da altri elementi, da altre fonti di prova la Corte deriva, invece, la partecipazione dello stesso imputato al delitto per cui vi fu sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise.

Anche Genovese Giovanni prospettò una situazione di alibi per provare di essere stato in luogo diverso al momento in cui avvenne il delitto di Portella della Ginestra, ma la Corte si occuperà anche di tale alibi, allorquando saranno presi in considerazione gli alibi di tutti gli altri imputati.

BADALAMENTI Nunzio detto « Culobianco »: È uno di coloro di cui poco si parla nelle dichiarazioni rese dai picciotti ai carabinieri e che, poscia, confermarono quando furono interrogati dal magistrato.

Di questo giovane monteleprino, diventato, in seguito, uno dei più fedeli seguaci di Salvatore Giuliano, presente alla riunione in contrada Cippi, parlarono: Pretti (56/L), indicandolo soltanto con il soprannome « Nunzio Culobianco »; Tinervia Francesco che lo indicò anche con il soprannome: « Badalamenti Nunzio Culobianco » (63/L) e di cui indicò anche la casa di abitazione: via Carini di Montelepre, mentre manca tale indicazione nella dichiarazione del Pretti; ne parlò anche Musso Gioacchino (116/L) che lo indicò con il soprannome « Nunzio Culobianco ».

Al giudice, del Badalamenti, parlarono gli stessi imputati negli interrogatori ai fogli 80-92-94 e 131/E. Di lui non vi è altri che parli come presente alla contrada Cippi, né che lo abbia notato tra coloro che marciarono, divisi in gruppi, verso Portella della Ginestra; né che lo abbia visto nascosto tra i roccioni della Pizzuta o che ne abbia rilevato la presenza durante la via del ritorno, dopo che l'azione di fuoco contro la folla era stata compiuta. Ma ciò nonostante non può dirsi che sia meno certa la partecipazione dello stesso al delitto di Portella della Ginestra.

Gaglio Francesco « Reversino » quando accennò alla partenza dei convenuti da contrada Cippi verso Portella della Ginestra disse che tutti proseguirono verso quella contrada; usò precisamente la espressione seguente: « tutti i presenti, a gruppetti di cinque o sei persone, non molto distanti l'uno dall'altro, ciascuno guidato da uno dei banditi che erano conoscitori profondi di quelle contrade, ci mettemmo in cammino ». Ed a tutti i presenti

alla riunione di Cippi accennò anche Tinervia Giuseppe (111/E). Non vi è, quindi, ragione alcuna per affermare che Badalamenti Nunzio, presente alla riunione in contrada Cippi, abbia fatto qualcosa di diverso da quello che fecero tutti gli altri che erano, come lui, presenti alla riunione, recandosi, cioè, verso la contrada Portella della Ginestra. Va rilevato che Tinervia Francesco (94/E) disse che aveva visto Badalamenti Nunzio, Sapienza Giuseppe di Francesco, Giovanni Russo inteso « Marano » ed il proprio fratello Giuseppe alla riunione in contrada Cippi soltanto e che non poteva dire se, poi, avessero proseguito verso Portella della Ginestra. Ma è stata data la prova che Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Francesco e Russo Giovanni, inteso « Marano », furono fra coloro che si trovarono a sparare fra i roccioni della Pizzuta e, quindi, deve convenirsi che anche Badalamenti Nunzio si trovò fra coloro che spararono contro la folla. E trova piena rispondenza alla realtà la mancata precisazione di Tinervia Francesco intorno alla presenza di Badalamenti Nunzio e degli altri fra i marcianti verso Portella della Ginestra. Egli, insieme con Russo Angelo, inteso « Angelinazzu », fece parte del gruppo di coda e non poteva, perciò, trovarsi nella condizione di conoscere la composizione dei gruppi che precedettero quello di cui egli fece parte (64/L), i quali arrivarono in contrada Portella della Ginestra prima che arrivasse quello di cui egli faceva parte. E non poté vedere nemmeno coloro che furono distribuiti fra i roccioni della Pizzuta, perché egli, insieme con Russo Angelo detto « Angelinazzu », fu posto alla estremità dello schieramento onde poter segnalare se arrivassero degli estranei in quella contrada.

Ma gli elementi di prova contro Badalamenti Nunzio vanno completati con una confessione stragiudiziale che egli stesso fece e riportata nella dichiarazione resa ai carabinieri dall'imputato Mazzola Vito.

Riferì questo imputato di aver ricevuto, a qualche mese di distanza dal delitto di Portella della Ginestra, delle rimostranze da parte di Badalamenti Nunzio, perché gli era stato promesso da parte di Giuseppe Cucinella un compenso di lire centomila, perché egli eseguisse gli attentati contro i comunisti, mentre gli erano state corrisposte soltanto lire diecimila; ed aggiunse ancora che nel mese di giugno aveva preso parte all'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto in compagnia dei fratelli Giuseppe ed Antonio Cucinella, Pretti Domenico e Sapienza Vincenzo.

Disse ancora Mazzola che Giovanni Genovese, che trovavasi presente alle dichiarazioni di Badalamenti Nunzio, gli confidò che egli, mosso a pietà delle condizioni in cui si era venuto a trovare Badalamenti, lo aveva assunto alle proprie dipendenze come garzone.

Si trattava evidentemente di una dichiarazione, quella del Badalamenti Nunzio, che dal punto di vista giuridico-processuale deve essere considerata quale una confessione stragiudiziale, perché fatta a chi non riveste la qualità di magistrato c neppure quella di ufficiale di polizia giudiziaria e, quindi, deve essere accertato quale fiducia meriti colui che, nel processo, ha riportato la confessione. Ora, la Corte non ha ragione alcuna per dubitare della veridicità delle affermazioni fatte dal Mazzola Vito, né Badalamenti ha indicato una sola ragione che possa far dubitare della sincerità del Mazzola.

Ma la Corte può dare la prova della rispondenza a verità delle affermazioni fatte dal Mazzola che riguardano il Badalamenti. È del tutto vero che il Badalamenti partecipò, in compagnia del Pretti, del Sapienza Vincenzo, dei fratelli Giuseppe ed Antonio Cucinella all'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto. A tale proposito fecero le loro dichiarazioni e Pretti e Sapienza Vincenzo; costoro, non solo nelle rispettive dichiarazioni rese ai carabinieri, ma anche negli interrogatori resi al magistrato fecero ampio e minuto riferimento dell'attività spiegata da essi a proposito dell'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto; e nelle dichiarazioni fat-

te ai carabinieri e negli interrogatori avanti al magistrato chiamarono in correità, per tale delitto, il Badalamenti Nunzio ed i fratelli Giuseppe ed Antonio Cucinella (foll. 59/L, 83/E, 80/L, 83-84-87/E). Anzi è da ricordare che, mentre successivamente al primo interrogatorio reso al magistrato Sapienza Vincenzo e Pretti negarono di aver preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, ammisero implicitamente di aver consumato l'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto. Vero il riferimento di Mazzola per quanto riguarda la confessione stragiudiziale a lui fatta da Badalamenti Nunzio per l'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto, non può non essere ritenuto rispondente al vero quanto si riferisce al reato della confessione.

Né circostanza favorevole al Badalamenti può dedursi dal fatto che nella dichiarazione del Mazzola non è espressamente menzionato che lo stesso partecipò al delitto di Portella della Ginestra. Mazzola, riferendo le confidenze ricevute da Badalamenti Nunzio, disse che era stato ingaggiato per eseguire « gli attentati contro i comunisti ». Espressione che non può essere ritenuta equivalente « ad aggressioni contro le sedi del partito comunista », perché, « attentati contro i comunisti » significa ed importa attentato contro la persona dei comunisti. Ma siffatta interpretazione da darsi alle parole con cui si espresse Mazzola, riceve conferma da quanto lo stesso Mazzola disse di avere avuto confidato, poco dopo, dallo stesso Badalamenti il quale, dopo aver parlato degli attentati ai comunisti, parlò dell'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto.

Ed altra circostanza, che serve ancora a dimostrare la veridicità delle affermazioni del Mazzola, si ricava da questo: costui disse anche di avere avuto da Genovese Giovanni la confidenza che Giuliano era con lui, Genovese Giovanni, offeso per non aver materialmente partecipato al delitto di Portella, pure essendo stato espressamente invitato (89/Z) e di questo disappunto del capo della banda parlò lo stesso Genovese nella dichiarazione che egli rese ai carabinieri (93/Z).

Non ha, quindi, bisogno la Corte di ricorrere all'attività che, successivamente al delitto di Portella della Ginestra, esplicò il Badalamenti in seno alla banda capeggiata da Salvatore Giuliano per affermare che a quel delitto prese parte anche Badalamenti Nunzio.

Quale sia stata l'attività che egli esplicò nella banda Giuliano successivamente al fatto criminoso verificatosi dai roccioni della Pizzuta contro la folla che pacificamente si era riunita nella vallata sottostante, sia stata la più sanguinaria, cioè, come parrebbe dalla cartella biografica che si trova in processo; ciò non può in alcun modo essere assunto come elemento di prova per un fatto criminoso verificatosi anteriormente.

Ogni delitto costituisce una entità a sé ed ha bisogno di una prova che sia propria; un delitto successivo che non sia in rapporto di connessione con un altro prima commesso, non può essere utilizzato come prova di questo.

* * *

La Corte con Badalamenti Nunzio ha esaurito l'esame della situazione personale che ciascuno degli imputati ha nel processo ed ha enunciato nei confronti di ciascuno gli elementi di prova che nel processo scritto e nel dibattimento si rintracciano. Elementi di prova che, valutati nel loro insieme, e nei confronti anche di ciascuno, costituiscono una prova davvero imponente, e, contemporaneamente, tranquillante. Ma gli imputati, quasi tutti, esercitando il diritto, che norme obiettive assicurano nel modo più ampio, hanno prospettato una identica eccezione contro la pretesa che il pubblico ministero ha chiesto fosse attuata nel procedimento penale. Non per ottenere un'attenuazione di pena, ma per chiedere fosse riconosciuto essere stati estranei ai fatti per cui furono rinviati al giudizio della Corte di assise, essi hanno spie-

gato la loro difesa ed è perciò che la situazione di ciascuno deve essere esaminata, anzi completata, con l'esame delle eccezioni proposte.

Anche in questa parte della sentenza la Corte può mantenere ferma la distinzione fatta fra imputati « grandi » e « picciotti »; gli alibi dei primi e dei secondi hanno una diversa rilevanza; complessi sono quelli relativi agli imputati denominati « grandi »; semplici, rispetto a costoro, quelli che interessano i « picciotti ».

E l'esame degli alibi è davvero rilevante non solo e non tanto nell'interesse di coloro che li hanno prospettati, ma anche nella valutazione della causa nel suo insieme. Se dovesse rispondere al vero, ad esempio, che Gaspare Pisciotta si trovò, nel primo maggio del 1947, nella ospitale casa dei mafiosi Miceli in Monreale, ovvero in quella del marito della sorella della fidanzata, allorquando in una di dette case fu visitato dal professor Fici; ovvero fosse vero che egli, per le condizioni di salute in cui si trovava in quel tempo, non poteva affrontare la fatica o lo sforzo del viaggio dalla contrada Cippi a Portella della Ginestra; se rispondesse a verità che Terranova Antonino fu Giuseppe con i compagni della squadra della banda che faceva capo a Salvatore Giuliano si trovò in contrada Pernice od anche altrove nello stesso giorno primo maggio in cui fu consumato il delitto di Portella della Ginestra e, quindi, impossibilitato ad essere sul luogo del delitto, è evidente che i risultati intorno a tali fatti avrebbero grande rilevanza ai fini della decisione della causa.

Quel blocco granitico che, fino ad ora, si disse sia costituito dalle dichiarazioni e dagli interrogatori dei picciotti, verrebbe a ricevere tale grave colpo che dovrebbe riconoscersi la stabilità del blocco compromessa. E questo attacco alla stabilità del blocco fu non solo sferrato dai difensori degli imputati così detti « grandi », ma anche da uno dei difensori dei picciotti. Il difensore del picciotto Musso si occupò di esaminare la causa del proprio difeso più sotto il riflesso dell'alibi di Gaspare Pisciotta che in base agli elementi che il processo scritto e quello orale offrivano, indipendentemente dalla malattia di Pisciotta Gaspare e della fase in cui questa si trovava.

Era cosa più che certa che, dimostrata la estraneità di Gaspare Pisciotta e di Terranova ai fatti di Portella della Ginestra, le dichiarazioni e gli interrogatori resi ai carabinieri ed al magistrato sarebbero diventati atti cui non poteva essere attribuita quella fiducia che, invece, agli stessi deve essere attribuita, se gli alibi saranno accertati inesistenti.

Ed anche per questa parte della sentenza la Corte sarà per quanto più è possibile completa e sarà anche ampia nella disamina, poiché non intende mettere da parte alcun punto della complessa situazione prospettata, specie nei confronti degli imputati così detti « grandi ». E vi è anche altra ragione che costringe la Corte ad un ampio esame degli alibi, specie di quello nell'interesse di Gaspare Pisciotta: a sostenere l'alibi di Pisciotta passarono avanti la Corte un rinomato clinico, ufficiali dei carabinieri e non è davvero cosa che avvenga tutti i giorni ed in tutte le udienze, anche di Corte di assise, avere tanti autorevoli testimoni.

Se si toglie uno degli imputati fra i « grandi »: Giuseppe Cucinella e qualche altro, come Mazzola Vito, tutti sostennero che non potevano aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra, perché, nel momento in cui il fatto avvenne, si trovavano in luogo diverso da quello in cui fu commesso.

Situazione, quindi, precisa quella enunciata dalla quasi totalità degli imputati. E la Corte prenderà in esame prima quelli, fra gli alibi proposti, che hanno rilevanza maggiore rispetto a quelli degli altri.

Precisamente esaminerà prima l'alibi proposto dal luogotenente della banda Giuliano, passerà, quindi, ad esaminare quello del capo squadra Terranova Antonino fu Giuseppe, per proseguire con quelli dei soldati appartenenti alla banda stessa, per concludere con quello di coloro che furono aggregati in occasione dei due delitti.

* * *

Nell'esaminare l'alibi offerto da Gaspare Pisciotta la Corte può ben prescindere dalle affermazioni fatte dal giornalista Jacopo Rizza secondo cui si trattò di un espediente escogitato da Giuliano Salvatore nel tentativo di sottrarre il proprio luogotenente alla dichiarazione di colpevolezza per il delitto consumato a Portella della Ginestra. Si parlò di un espediente di cui il Rizza ebbe notizia direttamente da Giuliano durante la nota intervista avuta nella stalla di Salemi con il capo della banda e che rese di pubblico dominio in un servizio pubblicato nel numero 94 del *Corriere Lombardo* del 20-21 aprile 1951; espediente di cui dette conferma quando venne a deporre in dibattimento. Espediente che dovrebbe essere posto accanto all'altro e di cui si parlò a proposito dei picciotti. Costoro, in dibattimento, dovevano smentire ogni circostanza prima affermata spiegandola con i maltrattamenti, le torture cui essi furono sottoposti durante la permanenza nella camera di sicurezza dei carabinieri.

Le apparenze sono tutte, o quasi tutte, per ritenere vere le affermazioni fatte dal Rizza intorno all'alibi di Pisciotta Gaspare che, cioè, Giuliano intendeva preparare un alibi per il proprio luogotenente. È da dirsi, a questo riguardo, che Giuliano nei memoriali, in modo non equivoco, enunciò il concetto che egli avrebbe spiegato una certa attività per fornire delle prove all'autorità giudiziaria. E ciò quando era iniziato il dibattimento del 1950. Nel secondo memoriale pervenuto alla Corte attraverso la procura generale della Repubblica di Palermo scrisse quanto segue: « e se dopo tutte le prove che avrò modo di presentare... » (311 del verbale di dibattimento). Il che significa che egli pensava e si proponeva di presentare alla Corte delle prove a favore degli imputati. Anzi, nel momento in cui egli scrisse il secondo memoriale, già si era avuta una indicazione della difesa degli imputati: i picciotti, od i ragazzi, come egli preferì chiamare i non effettivi della banda, avevano già parlato di maltrattamenti, di torture, di sevizie cui erano stati sottoposti durante la loro permanenza nelle camere di sicurezza della legione dei carabinieri. Ed a tale sistema essi preferirono di affidare la loro difesa, abbandonando quella che era stata da tanti enunciata nelle loro prime dichiarazioni: la paura. E la tesi fu in pieno accettata anche da coloro che mai, durante la fase istruttoria, avevano fatto cenno di percosse, di maltrattamenti o di torture ad essi inflitte. Fu apportata anche modificazione intorno a quella che si disse missione di Balletto e di cui aveva parlato tanto Terranova Antonino fu Giuseppe per tenersi lontano dalla riunione di Cippi e da Portella della Ginestra. Egli nel suo interrogatorio (32 e 33/T) aveva parlato di una missione in contrada Pernice, e Balletto non era stata ancora menzionata, così come non se ne trova menzione nello interrogatorio di Francesco Pisciotta (1 e 2/T); come non è neppure menzionata la stessa contrada in alcuno dei confronti che ebbero luogo tra Terranova e Salvatore Randazzo e nell'interrogatorio successivo del Pisciotta (44 e 45/T) e neppure nel confronto tra questo ultimo e Terranova (47 vol. T).

Neppure Mannino (2 e 3 dell'allegato al vol. E) parlò di una missione da compiere in contrada Balletto; egli disse che, allontanatosi con la squadra da Montelepre, raggiunsero la contrada Pernice dopo aver attraversato Balletto in cui, disse, che non ricordava se si fossero fermati, poiché la meta non era la contrada Balletto, ma Pernice.

Con una uniformità che ha destato sospetti nel primo dibattimento, tanto Terranova che Pisciotta spostarono il luogo dove doveva essere compiuta la missione e diventò Balletto (89 e 100/R), contrada in cui, secondo Pisciotta Francesco, si sarebbero fermati alcune ore (100/R) per proseguire, dopo, verso Pernice. E la spiegazione di questo cambiamento di contrada è facilmente trovata, solo che si pensi che nel memoriale inviato da Giuliano alla Corte a mezzo del difensore, si parlava di un af-

fare da svolgersi in contrada Balletto, senza neppure menzionare quella di Pernice.

Ed anche Mannino, che pure aveva detto che Balletto non era la meta del loro viaggio, tanto da avere attraversato questa senza soffermarvisi, in dibattimento (179) disse che a Balletto si erano fermati e, nella indicazione di Balletto, insistette anche nell'attuale dibattimento (201).

Nulla di strano, quindi, se Giuliano avesse spiegato una certa attività per venire in aiuto del proprio luogotenente facendo arrivarvi un medico con una radiografia da esibire alla Corte, attribuendola al Pisciotta.

Nulla di strano neppure se Giuliano abbia potuto pensare alla difesa del luogotenente sfruttando una circostanza vera: la malattia che per tanto tempo afflisse questo ultimo.

Ma vi sono dei fatti i quali fanno pensare ad una impossibilità di avere appreso direttamente da Giuliano quanto il giornalista Rizza pubblicò nel *Corriere Lombardo* a proposito dell'alibi di Pisciotta Gaspare. La Corte enumera quelli che ad essa sembrano i più rilevanti per respingere le affermazioni attribuite a Giuliano a proposito dell'alibi o meglio del trucco con cui si sarebbe pensato di dimostrare che il luogotenente della banda non era fra i roccioni della Pizzuta al momento in cui si sparò contro la folla.

Va anzitutto enunciato che manca qualunque accenno ad un alibi con cui si sarebbe sostenuta la lontananza del luogotenente della banda nelle tre puntate in cui fu suddivisa la pubblicazione dell'intervista che il Rizza ebbe con il capo della banda; alla quale osservazione può essere aggiunta l'altra della mancanza di un qualunque accenno anche negli appunti che della intervista il Rizza fece e che sono stati esibiti alla Corte ed in cui sono contenute le notizie apprese dal giornalista attraverso la parola di Giuliano. Va aggiunta ancora questa altra osservazione: la mancata attuazione dell'inganno da tendere alla giustizia con il proporre l'alibi studiato per esimere il Pisciotta dalla responsabilità per il fatto di Portella. Nel primo dibattimento, infatti, mancò ogni proposizione di discolpa per Pisciotta. Vero è che questi, al momento in cui ebbe inizio il primo dibattimento, si trovava in istato di latitanza e questo ebbe il suo svolgimento in contumacia dell'imputato che ebbe un difensore di ufficio. Ma allorquando in una delle poche udienze del mese di luglio 1950 si costituì nello interesse del Pisciotta un difensore di fiducia, nessuna richiesta o deduzione fu fatta intorno ad una indicazione di testimoni, come non si ebbe neppure una riserva qualsiasi. Circostanze queste che fanno, con grande fondamento, pensare che altro sistema sarebbe stato adottato, non quello consistente in una proposizione di alibi.

Contro queste che sono delle deduzioni, tratte da fatti verificatisi, stanno, invece, questi altri fatti.

Disse il giornalista di aver saputo da Giuliano che egli aveva dato ordine agli imputati di negare ogni loro responsabilità, anzi, ogni loro partecipazione al delitto, e ciò si verificò, giustificando le affermazioni prima fatte con i maltrattamenti cui furono sottoposti nelle caserme dei carabinieri; vi fu la enunciazione fatta dallo stesso Giuliano nel memoriale, secondo cui egli si sarebbe occupato di dare delle prove durante lo svolgimento del dibattimento; vi fu l'attuazione delle varie proposizioni affermate dal Rizza nel n. 94 del giornale *Corriere Lombardo* del 20-21 aprile 1951 con cui si sarebbe proposto l'alibi nello interesse di Pisciotta Gaspare. Secondo il Rizza l'alibi del Pisciotta avrebbe avuto le seguenti fasi: presentazione di radiografie, presentazione, in dibattimento, di un medico che le avrebbe confermate, riconoscimento del soggetto cui si riferivano le radiografie, riconoscimento del Pisciotta attraverso una fotografia. Fasi dell'alibi che si verificarono effettivamente.

Furono, infatti, esibite le radiografie; venne, in dibattimento, un medico il quale riconobbe una delle radiografie esibite come da lui eseguita; si ebbe il riconoscimento del soggetto cui la radiografia si riferiva.

Ma al tempo della pubblicazione del Rizza già il difensore aveva depositato nella

cancelleria della Corte di assise di Viterbo una istanza in cui erano indicate le posizioni difensive; si chiese in quella istanza la citazione del tisiologo prof. Fici, la citazione del radiologo dottor Grado che aveva eseguito una radiografia.

E la istanza ha la data del 2 aprile 1951.

Vi è un solo elemento di fatto che può far pensare ad una notizia proveniente da Giuliano: la pubblicazione fatta della tesi difensiva del luogotenente avvenne anche su altro numero del *Corriere Lombardo* ed in epoca precedente alla pubblicazione esplicita fatta dal Rizza. Vi fu un altro giornalista, Vinicio Congiu, il quale, anche sullo stesso giornale ed esattamente nel numero 39 del 15-16 febbraio 1951, fece conoscere con anticipo il sistema difensivo che sarebbe stato adottato da Gaspare Pisciotta nel dibattimento. Ma, in febbraio, già Pisciotta Gaspare era stato interrogato dal giudice istruttore di Palermo ed aveva tracciato la propria linea di difesa assumendo che egli era stato estraneo alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, perché ammalato, anzi disse che si era trovato nel gabinetto del dottor Grado, in Monreale, per avere una radiografia ed aggiunse che si era presentato a quel gabinetto sotto le mentite spoglie di Giuseppe Faraci.

Ciò rilevato, la Corte può ben mettere da parte quanto si scrisse nei giornali e quanto si disse in dibattimento a proposito dell'alibi del Pisciotta, perché gli elementi di fatto che fanno positivamente contrastare l'alibi stesso si trovano nelle dichiarazioni dello stesso imputato e nella dichiarazione del dottor Grado, ed hanno un valore di gran lunga superiore alle affermazioni del Rizza e del Congiu.

L'esame dell'alibi del Pisciotta non può esser fatto che nel quadro delle menzogne dette dallo stesso imputato, il quale nelle sue dichiarazioni non fece altro che avvolgersi, avvilupparsi in contraddizioni ed in menzogne.

La Corte non seguirà passo passo gli interrogatori resi dal Pisciotta durante il dibattimento, perché, se dovesse tanto fare, dovrebbe scrivere più di quanto deve scrivere per dare giustificazione della conclusione cui è pervenuta nel dispositivo della sentenza; coglierà, invece, quelle menzogne e quelle contraddizioni che sono più rilevanti ai fini della valutazione dell'alibi.

Si è detto, e si è anche stampato nella memoria difensiva distribuita alla Corte, che nell'alibi del Pisciotta vi sono dei teoremi di verità; se nei teoremi, in genere, si riscontra la verità in quella stessa misura che si riscontra nell'alibi del Pisciotta, non potrebbe più essere mantenuta la qualificazione di esatte per alcune scienze.

Già la prima menzogna può essere rilevata a proposito dell'arresto: è fra gli atti del processo un verbale di arresto di Pisciotta in cui sono enunciate le circostanze che portarono alla cattura del temibile bandito; eppure egli sostenne di essersi fatto trarre in arresto, anzi di essersi costituito. Egli fu trovato nascosto in una botola esistente nella propria abitazione, armato di una pistola a quattordici colpi, di cui uno in canna e con altro caricatore contenente egual numero di proiettili. E per chi voglia costituirsi o abbia chiesto di essere tratto in arresto, pare che sia un po' troppo. E che egli sia stato tratto in arresto e non si sia costituito o non si sia fatto arrestare, si desume anche attraverso un'affermazione fatta a dibattimento, secondo cui egli avrebbe scritto, nella questura di Palermo, una lettera al generale Luca avvertendolo di essere nelle mani della polizia; ed anche dal fatto che, se fosse stato egli a farsi trarre in arresto od a costituirsi, egli, senza dubbio, avrebbe dato la preferenza all'arma dei carabinieri con i quali aveva « collaborato ai fini della giustizia ».

Ma, se quella avanti enunciata è la prima delle bugie dette da Pisciotta durante il dibattimento, ve ne sono delle altre e non meno della prima interessanti. Può essere, a questo proposito, aperta una qualunque delle pagine, e non sono poche, che formano il verbale di dibattimento, per coglierlo in pieno mendacio.

Non ha certamente rilevanza ai fini della presente causa avere notizie precise intor-

no alla fine del capo della banda di cui fece parte Gaspare Pisciotta. Nell'interrogatorio reso al magistrato di Palermo il 9 dicembre 1950, che è, poi, il primo dopo l'arresto (15 dell'allegato al vol. E), accanto alla protesta della propria innocenza per tutti i delitti che il magistrato gli andava contestando, l'imputato smentì energicamente quelle notizie che i giornali italiani avevano pubblicato intorno alla fine di Salvatore Giuliano che non pochi avevano, alcuni giorni dopo il 5 luglio del 1950, attribuito a Pisciotta Gaspare, anzi definì le notizie apparse sui giornali, calunniose. Nella udienza del 16 aprile (99 retro verbale dibattimento) presentò una dichiarazione nella quale, senza reticenza alcuna, affermava di aver ucciso il Giuliano; qualificò balordo il primo memoriale fatto pervenire da Giuliano alla Corte, perché non erano contenute le notizie intorno agli esecutori materiali ed ai mandanti del delitto di Portella della Ginestra; qualificò balordissimo il secondo, perché smentiva espressamente di avere agito per mandato. Ed accennò apertamente ad un terzo memoriale che egli definì il solo vero, che disse di avere avuto fra le mani per un periodo di tempo non inferiore a mesi quattro e di averlo consegnato personalmente al capitano dei carabinieri Perenze che gliene aveva fatto richiesta anche per iscritto; e Perenze lo sbugiardò in modo preciso affermando di non avere avuto mai consegnato alcun memoriale. Finì il Pisciotta col dire che il memoriale era stato, invece, affidato a persona che nel dibattimento è indicata con la denominazione di « Avvocaticchio ».

Di costui piacque al Gaspare Pisciotta tacere le generalità, rimettendosi a quanto avrebbero potuto dire al riguardo i testi Luca e Perenze, i quali nulla dissero che potesse servire a sollevare il vero, anzi la spessa coltre, sotto cui lo pose il Pisciotta. Ma la Corte, attraverso indagini compiute può dire di essere pervenuta a squarciare il mistero identificando l'« Avvocaticchio » nella persona del dottor Di Maria Gregorio. Fu anzitutto la madre di Giuliano che fece intendere, in modo più o meno aperto, che il dottor Di Maria, laureato in giurisprudenza, fosse l'« Avvocaticchio ». Egli, quantunque laureato in giurisprudenza, non esercitò mai la professione forense (464 verbale di dibattimento); ma più precisi furono i testi Marotta (1126 e segg. verbale di dibattimento) e Di Peri (1170 e segg. verbale di dibattimento), il primo riferì che a lui constava direttamente che Giuliano e Pisciotta, parlando tra di loro, chiamavano Di Maria « Avvocaticchio » (1125-1136-1154 verbale dibattimento), il secondo riferì che Di Maria tenne, parlando con lui, un contegno da far ritenere egli fosse l'« Avvocaticchio ». Peraltro vi sono anche circostanze obiettive che fanno dar credito alla indicazione del Marotta; non vi è dubbio che Di Maria dette alle fiamme tutto quanto egli trovò in casa dopo la fine di Giuliano (1126-1133-1147 verbale dibattimento) e proprio con l'aver dato alle fiamme carte di Giuliano si giustificò colui che si presentò al chilometro 5 della via tra Castelvetrano e Mazzara del Vallo (611 verbale di dibattimento) all'appuntamento dato al capitano Perenze. Vi sono, poi, le indicazioni sulla persona, sull'età indicate dal Pisciotta che trovano rispondenza nel dottor Di Maria. Disse Pisciotta che l'« Avvocaticchio » poteva avere dai trentacinque ai quaranta anni; Di Maria ne ha trentanove; che si trattava di persona di statura normale, giallo in viso, senza baffi (987), caratteri che si riscontrano tutti nella persona del Di Maria. Disse di aver strappato dalle mani del giornalista Rizza alcuni fogli su cui questi aveva preso appunti per la intervista avuta con il capo della banda; Rizza lo smentì apertamente e con Rizza lo smentì Mendolesi.

E continuando nella elencazione delle menzogne dette da Pisciotta va rilevato avere egli detto che presenti alla stalla di Salemi, nel giorno della intervista, si trovavano il mafioso, anzi capo della mafia di Borgetto, Domenico Albano ed Italiano Vincenzo; né Rizza, né Mendolesi riconobbero nell'Albano e nell'Italiano le persone da cui furono accompagnati fino alla stalla di Salemi ove ebbe luogo l'incontro loro con Salvatore Giuliano e con Pisciotta Gaspare;

disse che l'Albano e l'Italiano avevano avuto in compenso mezzo milione ciascuno ed anche tale circostanza fu smentita; disse che non aveva mai conosciuto il capo della mafia di Borgetto, Domenico Albano, mentre durante la malattia egli fu ospitato presso l'Albano, come si legge nella sentenza della sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo.

Fra le tante bugie e contraddizioni che, a proposito di uno stesso fatto disse Pisciotta Gaspare, sono da indicare le seguenti:

I nomi di coloro che furono a sparare a Portella della Ginestra egli li apprese da Giuliano quando il memoriale, ritenuto vero, era stato già scritto, ma trovavasi presso altra persona; mentre in altro interrogatorio disse di averli appresi, può darsi, dallo stesso Giuliano a breve distanza dal delitto.

Nell'interrogatorio reso a Palermo il 15 gennaio del 1950, Pisciotta disse di nulla sapere in ordine alla strage di Portella della Ginestra; che Giuliano gli aveva confidato che la aveva eseguita egli con altre dodici persone di cui non aveva fatto i nomi, « però non mi fece i nomi di chi erano i mandanti » ed aggiunse che Giuliano soleva dire di aver contatti con deputati e faceva i nomi di Mattarella e dello onorevole Vaccaro di Mazzara del Vallo. « Però a me nulla consta di persona, perché mai ho visto i predetti conferire con Giuliano, anche perché in tale epoca ero ammalato » (46 degli allegati al verbale di dibattimento).

In dibattimento (213 retro) disse che si ebbero colloqui tra Giuliano e gli onorevoli Marchesano, Alliata, Mattarella: « io ho assistito ai colloqui che avvennero tra costoro e Giuliano e fu precisamente da questi che Giuliano fu mandato a sparare a Portella della Ginestra ».

Disse di aver assistito a colloqui tra Giuliano, Alliata, Marchesano e Mattarella (213 e 214 del dibattimento), ma nella pagina successiva, retro, disse che non ebbe mai l'occasione di vedere Marchesano, Alliata e Mattarella; parlò di riunioni tra costoro che avevano luogo a Bocca di Falco, in contrada Parrini, a Passo Rigano (215 retro) e che queste ebbero luogo anteriormente al primo maggio del 1947; a fol. 221 escluse di avere avuto colloqui con i mandanti e, poi, finì con il dire che egli si limitò a guardare le spalle, quando avevano luogo le riunioni di cui parlò (222).

Disse di aver fatto al giudice istruttore di Palermo (219) i nomi dei mandanti indicando i deputati Scelba e Mattarella e non quelli degli altri. Nello interrogatorio del 15 gennaio 1950 è fatto soltanto il nome di Scelba come autore della lettera pervenuta a Giuliano, anzi escluse di aver avuto da Giuliano la indicazione dei mandanti (46/Z).

A proposito della lettera attribuita al deputato Scelba disse nello interrogatorio al giudice istruttore di Palermo di averne avuto notizia solo un anno prima dell'interrogatorio; in dibattimento (216) disse, invece, che qualche mese dopo il fatto di Portella della Ginestra aveva avuto modo di incontrare Giuliano il quale gli fece vedere la lettera di Scelba che egli portava sempre addosso.

Ripetette in dibattimento il contenuto della lettera attribuita al ministro Scelba, che era il seguente: « Caro Giuliano, noi siamo sull'orlo della sconfitta del comunismo, con il vostro e con il nostro aiuto noi possiamo distruggere il comunismo, qualora la vittoria sarà vostra, voi avrete l'impunità su tutto » (215 del verbale di dibattimento) e, poi, indicò la carta su cui era scritta la lettera: carta bianca senza alcuna intestazione (216).

In altro momento dell'interrogatorio, in dibattimento, disse che aveva fatto i nomi di cinque persone, di cui quattro mandanti, e cioè: Alliata, Marchesano, Mattarella e Cusumano e, per quinto intendeva fare il nome di Scelba, ma aggiunse: « ciò non mi consta » e poi, a domanda, rispose che Cusumano aveva fatto opera di ambasciatore (243). I cinque si ridussero a tre: Alliata, Mattarella, Marchesano ritornando, così, al punto di partenza.

Parlò Pisciotta anche di certi manifestini a stampa portati da Cusumano a Giuliano (221) e che questi consegnò a coloro

che consumarono il delitto, ma poco dopo disse di non aver visto manifestini a stampa (222 retro).

E, venendo più da presso alla causa di cui la Corte si occupa, va detto che egli sostenne di essersi trovato a Monreale, ospite del capo della mafia di quel paese, dal 15 aprile fino a dopo il 20 del successivo mese di maggio; risulta, invece, che verso la ultima decade di aprile fu visitato in Montelepre, prima dal dottor Vasile di Palermo e, poi, nel giorno successivo, in Giardinello, dallo stesso dottor Vasile e dal dottor Di Lorenzo che eseguì una radiografia; nell'interrogatorio a Palermo (nel volume degli allegati al secondo dibattimento), a proposito della strage di Portella della Ginestra, disse che mai aveva saputo nulla da Giuliano intorno a coloro che alla strage avevano partecipato e questo stato di ignoranza confermò anche in dibattimento (214 del verbale di dibattimento); nell'interrogatorio reso in udienza il 14 maggio del 1951, confermando che era stato estraneo al delitto di Portella della Ginestra, disse che aveva saputo chi aveva partecipato alla consumazione del delitto e chi ne erano stati i mandanti (216 dibattimento) ed a fonte esclusiva delle notizie indicò proprio Salvatore Giuliano. E costui è descritto, ad esempio, da Cucinella Giuseppe, come persona molto riservata, che non era uso a parlare molto neppure con coloro che gli erano stati i più fidi. Nell'interrogatorio reso a Palermo (46 allegati al verbale di dibattimento) disse che il primo maggio del 1947 si era trovato, perché ammalato, a Monreale, presso la ospitale casa dei capi della mafia di quel paese: i fratelli Ignazio e Calcedonio Miceli; in dibattimento, in cui più di una volta confermò tale circostanza, mutò la indicazione della casa in cui si trovava anche al momento in cui avvenne la visita del professor Fici e non fu più quella dei mafiosi Miceli, ma quella della sorella della propria fidanzata, Maria Locullo; modificazione che avvenne (1105) dopo che della casa della fidanzata, in udienza, parlò la madre del Pisciotta (908 del verbale di dibattimento). E nel tentativo di deformazione della verità Pisciotta trovò aiuto in altri, in Remo Corrao, genero del capo della mafia di Monreale, nipote dell'altro capo della mafia di Monreale, cognato del mafioso Nino Miceli. Così Corrao corse in aiuto del Pisciotta e disse che la visita ebbe luogo in casa di certo Viola, marito della sorella della fidanzata di Pisciotta da dove, dopo alcuni giorni dalla visita medica, ritornò presso la ospitale casa dei mafiosi Miceli. Disse di essere stato visitato dal professor Fici in Monreale il primo maggio del 1947, ma nella udienza del 14 maggio (214) manifestò dubbi, perché fu incerto se la visita avvenne il 30 aprile ovvero il primo maggio (241 retro del verbale di dibattimento); disse che la radiografia suggerita dal Fici fu eseguita a Palermo e che vi andò accompagnato dai familiari (222 retro del verbale di dibattimento), mentre nell'interrogatorio reso a Palermo aveva detto che la radiografia era stata eseguita nello studio del dottor Grado. Il difensore affermò che la indicazione di Palermo, come luogo in cui fu fatto l'esame radiografico, andava spiegata con un errore nella redazione del verbale; ma Pisciotta confermò la circostanza anche in altra occasione, onde non può parlarsi di errore di indicazione. A pagina 224 del verbale disse di essersi recato a Monreale onde andare a Palermo per farsi meglio visitare ed aggiunse che a Palermo fu visitato dal professor Fici che gli riferì essere egli un ammalato di petto. Affermò nell'interrogatorio di Palermo che, all'epoca del delitto di Portella della Ginestra, si era allontanato da Giuliano, perché, essendo ammalato di petto, aveva chiesto di avere lire centomila, ma il capo della banda aveva opposto un rifiuto dicendo che nulla gli avrebbe dato, anche se fosse stato un milionario. Nella udienza del 24 luglio (647) la madre di Giuliano dichiarò, invece, che il figlio aveva procurato per Pisciotta una stecca completa di flaconi contenenti streptomicina, che la madre del Pisciotta fece vedere anche al dottor Vasile (945 retro dibattimento). Disse che, uscito da Montelepre, si recò in un sanatorio (215) di Palermo, ma spiegò che ivi si recava

quando aveva necessità di sottoporsi al pneumotorace; ma il dottor Vinza (902) disse che alcune punture furono eseguite a Monreale, altre a Montelepre e che egli ebbe in cura l'ammalato per un paio di anni. A proposito del memoriale disse che esso conteneva il succo delle azioni compiute da Giuliano (220 dibattimento) senza che fosse fatta la indicazione di coloro che avevano preso parte all'azione di Portella della Ginestra; ma dopo (670) disse che il memoriale conteneva la indicazione che dodici erano stati coloro che avevano partecipato a tale delitto, ma non erano fatti i nomi di Pantuso e di Licari di cui aveva, invece, parlato egli in dibattimento. E poi aggiunse che gli altri nomi glieli fece conoscere verbalmente Giuliano.

Esaminando l'alibi proposto nell'interesse dell'imputato Gaspare Pisciotta devono essere precisati i termini in cui egli stesso lo propose negli interrogatori resi durante la fase istruttoria del processo e quelli in cui lo propone, poi, in dibattimento. Egli, nel primo interrogatorio reso al giudice di Palermo, disse che non poteva trovarsi fra i roccioni della Pizzuta, al momento in cui furono fatte sparare le armi da guerra contro la folla, perché, disse egli, e qui la Corte trascrive il contenuto del verbale di interrogatorio che è a pagina 230 del volume E: « io mi trovai in casa del dottor Grado di Monreale, che quel giorno mi sottopose a radiografia. Ciò potrà deporre lo stesso dottor Grado al quale mi presentai sotto il nome di Faraci Giuseppe e dal suo registro deve risultare che il 1° maggio io mi trovavo da lui ». Precisò, anzi, in detto interrogatorio di avere visto, stando in casa del dottor Grado, il passaggio dei feriti di Portella, essendosi affacciato alla finestra della casa dello stesso dottore (230, volume E). In altro interrogatorio reso allo stesso magistrato di Palermo (46 degli allegati al verbale di dibattimento), che egli stesso sollecitò dicendo che voleva dire la verità che fino a quel giorno aveva taciuto, perché essendo conoscitore di gravi segreti, poteva essere oggetto di rappresaglia, disse che il primo maggio trovavasi a Monreale presso la casa di Calcedonio Miceli, presso cui gli era stata procurata ospitalità dall'amico Remo Corrao, genero del Miceli. Qui non vi è cenno alcuno di essersi trovato nella mattinata del primo maggio presso il gabinetto radiologico del dottor Grado.

Perché si abbia una qualche indicazione dell'attività del Pisciotta nella giornata del primo maggio, occorre attendere che l'avvocato Bucciante, che ne aveva già assunto la difesa in uno degli ultimi giorni del precedente dibattimento, presentasse istanza con indicazione di testi a discolpa ed in tale domanda si chiese la citazione del professore Fici, assumendosi che questi aveva visitato il Pisciotta tra il 30 aprile ed il primo maggio del 1947 accertando che trovavasi affetto da grave processo tubercolare e che richiese fosse fatta una radiografia. Fu chiesta anche la citazione del dottor Grado, il quale avrebbe visto nel proprio gabinetto radiologico, la mattina del primo maggio, il Pisciotta che si celava sotto il nome di Giuseppe Faraci e che in quel giorno non poté essere eseguita la radiografia per la scarsa tensione dell'energia elettrica, per cui invitò il Faraci a presentarsi l'indomani due maggio, nel quale giorno l'esame radiologico poté essere eseguito, come risulta dal registro del sanitario; che fu lo stesso sanitario quegli che eseguì il pneumotorace (145-146 del volume contenente gli atti preliminari del dibattimento).

In dibattimento Pisciotta prese un po' dell'uno ed un po' dell'altro interrogatorio nonché dell'istanza presentata dal difensore e così disse che si trovava a Monreale dal 15 aprile fino al 15 ovvero al 20 maggio del 1947 nella casa di Nino Miceli, restando sempre a letto; che il primo maggio, su indicazione del professor Fici, si recò dal dottor Grado per sottoporsi ad esame radiografico e che, stando in quella casa, verso le ore 11,30 vide passare gli automezzi della polizia che, transitando da Monreale, portavano a Palermo i feriti di Portella della Ginestra; che, a causa della insufficiente tensione dell'energia elettrica, non

poté essere eseguita la radiografia, che fu, invece, eseguita il giorno successivo.

È facile a chiunque rilevare le aggiunzioni e le modificazioni che si riscontrano tra quanto detto nei due interrogatori resi al giudice di Palermo e quanto si assumette nella domanda con cui si chiedeva la citazione di testimonio a discolpa.

La difesa della parte civile, per fare respingere senz'altro il sistema difensivo adottato dal Pisciotta fece una osservazione: Pisciotta non poté vedere il passaggio dei feriti stando nello studio del dottor Grado, perché i feriti furono avviati a Palermo per una strada che non attraversa Monreale, ma Altofonte. Se effettivamente i feriti avessero percorso la strada indicata dalla parte civile, dovrebbe essere senz'altro respinta la tesi difensiva di Gaspare Pisciotta, perché la strada San Giuseppe Jato-Altofonte-Palermo è ben diversa da quella San Giuseppe Jato-Palermo passando da Monreale. Gli è invece che i feriti passarono effettivamente da Monreale per essere ricoverati nell'ospedale della Felicuzza in Palermo. Questa affermazione la Corte può fare, perché sono negli atti del processo e la deposizione resa dal sindaco di Monreale (747) il quale, sia pure in ora diversa da quella vera, parlò del passaggio dei feriti di Portella della Ginestra, nonché la deposizione del maresciallo Santucci il quale disse risultargli che gli automezzi con i feriti percorsero la strada San Giuseppe Jato-Monreale-Palermo.

Nessun dubbio che, se Pisciotta si fosse trovato nello studio del dottor Grado nell'ora in cui gli automezzi attraversarono Monreale, avrebbe ben potuto vedere gli automezzi stessi, perché lo studio del radiologo era sulla via principale del paese, la sola che possa essere attraversata da automezzi che si rechino a Palermo.

Ma è in base ad altre considerazioni che la Corte può dare la dimostrazione che Pisciotta non si trovò nella mattinata del primo maggio presso il dottor Grado per avere eseguita una radiografia e neppure per alcuna altra ragione.

Poiché un'affermazione può la Corte fare con la maggiore sicurezza: la visita del professor Fici a Pisciotta non avvenne nel giorno primo maggio del 1947, tanto meno nel giorno trenta aprile, come pure si cercò di sostenere dal Pisciotta.

Già va rilevato che il professor Fici, con molta circospezione, fece riferimento allo elemento tempo in cui egli procedette alla visita in persona di Gaspare Pisciotta, essendosi così espresso: « nei primissimi giorni di maggio 1947 ». E così senz'altro escluse che la visita sia potuta avvenire il 30 aprile. Poté la visita avvenire nel giorno primo maggio, come poté avvenire nel giorno successivo ed anche nel giorno tre o quattro, senza che con ciò si vada al di là dei primissimi giorni del mese. Il professor Fici una sola affermazione precisa poté fare: trattarsi di un giorno di festa. Ora, giorno di festa era certamente il primo maggio, ma anche giorni di festa erano il due, il tre ed il quattro maggio; nei primi tre giorni del mese di maggio in Monreale aveva luogo la celebrazione della principale festa del paese, oltre che nel giorno prima ricorreva la celebrazione della festa del lavoro; era festivo anche il giorno quattro, perché domenica. E nei primi tre giorni del mese, in ricorrenza della festa più importante del paese, era larga affluenza di forestieri, anche di Palermo. Ora, se si fosse trattato di uno di quei giorni festivi soltanto per Monreale, la circostanza non sarebbe passata inosservata per il professor Fici il quale, per visitare il Pisciotta, si trovasse costui presso la casa dei capi della mafia del paese o nella casa della sorella della fidanzata, avrebbe dovuto attraversare necessariamente la piazza principale del paese e si sarebbe accorto, certamente, che si celebrava una festa. Il vero si è che il professor Fici si recò a Monreale per la visita da fare al Pisciotta in un giorno festivo, ma che non era il primo maggio e che la Corte, per altre vie, preciserà da qui a poco.

Il professor Fici, per precisare il giorno in cui si recò a Monreale per visitare un ammalato, che in dibattimento riconobbe nella persona dell'imputato Gaspare Pisciotta,

disse che egli aveva ragione di ritornare presto a Palermo onde provvedersi di pane, prima che gli esercizi pubblici cessassero la vendita. Ma se la visita l'avesse fatta nel giorno primo maggio, gli esercizi pubblici li avrebbe trovati chiusi a qualsiasi ora, perché, essendo festa del lavoro, la vendita non sarebbe potuta essere, essendo chiusi gli esercizi fin dalla mattina. E poi nessuna urgenza di acquistare il pane presso esercizi pubblici era allora nei cittadini di Palermo, perché, come è risultato accertato attraverso la deposizione del maresciallo Calandra ed attraverso l'altra del direttore del giornale quotidiano *L'Ora* di Palermo, la carta annonaria per il pane era caduta in disuso, tanta era la quantità che trovavasi al così detto mercato nero ed a prezzo inferiore a quello che era in vendita nei pubblici esercizi e di qualità migliore. Disse ancora che trattavasi di un giorno in cui egli non doveva recarsi al sanatorio Cervello, di cui era direttore, ed il maresciallo Calandra accertò che il professor Fici non si recava al sanatorio nel pomeriggio di domenica e domenica era proprio il quattro maggio.

Sono le circostanze avanti indicate sufficienti per escludere che Gaspare Pisciotta fu visitato in Monreale nel giorno primo maggio per affermare, invece, che la visita ebbe luogo nel giorno quattro maggio.

E, come si è annunciato poco avanti, anche altre argomentazioni servono a fare precisare che la visita il professor Fici la eseguì il giorno quattro maggio 1947 e non il primo maggio dello stesso anno.

Ed a fare tale precisazione concorrono elementi che si traggono dalla deposizione dello stesso professor Fici, coordinata con alcune affermazioni fatte dallo stesso Pisciotta a proposito della radiografia eseguita a Monreale il giorno due maggio nel gabinetto radiologico del dottor Grado.

Disse Pisciotta (241 del verbale di dibattimento) che, eseguita la radiografia il due maggio, la lastra fu ritirata dal gabinetto radiologico il giorno successivo, portata a Palermo al professor Fici, il quale fece la prescrizione della esecuzione del pneumotorace, prescrizione che fu fatta, come si desume dalla annotazione che si trova nel registro nosologico del gabinetto medico del professor Fici nel giorno sei maggio 1947. Quindi la radiografia, se fu ritirata nel giorno successivo a quello in cui fu fatta e, portata a Fici il giorno dopo, dal momento che l'annotazione fu eseguita il giorno sei, risalendo indietro nel tempo, fu eseguita nel giorno quattro. E di questo se ne ha la riprova, attraverso la deposizione dello stesso professor Fici. Questi assicurò di aver avuto il sei maggio la radiografia (780 retro), perché sotto quella data è fatta annotazione nel suo registro della visita fatta al Pisciotta. Coordinando le affermazioni dell'imputato con quelle del teste professor Fici si ha che, portata al professore la radiografia il giorno sei, questa fu ritirata il giorno cinque e che il giorno in cui fu eseguita, fu il quattro.

Contro questa precisazione è soltanto la deposizione della madre dell'imputato (907-912) la quale, per arrivare al giorno due maggio per la esecuzione della radiografia, fece il seguente calcolo: registrazione del professor Fici il sei maggio, prima di fare la registrazione il professore richiese che fosse fatto l'esame dello espettorato dell'ammalato, i cui risultati furono noti il cinque; la radiografia fu portata al Fici il giorno tre, poiché fu ritirata il giorno successivo a quello in cui fu fatta; quindi il giorno dell'esame radiologico cade nel giorno due maggio.

Il conto fatto dalla Lombardo andrebbe, se non fosse in più che aperto contrasto con le dichiarazioni dell'imputato Gaspare Pisciotta, il quale mai fece cenno di un esame di espettorato, esame che fu, invece, necessario alla Lombardo di inserire nella successione del tempo, perché soltanto così poteva risalire al giorno due maggio. Tanto più non necessario l'esame dello espettorato, in quanto era già stato eseguito qualche giorno prima dal dottor Vasile il quale aveva ottenuto un risultato positivo per il bacillo di Kock.

E la Lombardo non seppe indicare il gabinetto chimico in cui fece eseguire il nuovo esame dello espettorato.

Possono dirsi non ancora del tutto esaurite le osservazioni intorno alla radiografia che si assume eseguita dal dottor Grado il 2 maggio 1947. Chi si faccia ad osservare il registro del dottor Grado può rilevare tante cose; ad esempio, egli disse, di accordo con Gaspare Pisciotta, che il primo maggio non poté eseguire la radiografia, di cui gli era stata fatta richiesta, perché la tensione della luce elettrica era caduta in modo tale da poter fare soltanto radioscopie, ma non radiografie. Ma a Giardinello, ove il dottor Vasile si recò in compagnia del radiologo Di Lorenzo, malgrado vi fosse stato anche abbassamento di tensione della energia elettrica, fu eseguita una radiografia, la prima non bene riuscita, ma sufficiente per avere egli potuto trarre delle conseguenze e delle conclusioni (947 del verbale di dibattimento).

Risulta dallo stesso registro del dottor Grado che, malgrado l'abbassamento della tensione dell'energia elettrica, egli fu in condizione da poter eseguire una radioscopia in persona di tale Carmela D'Agostino (pagina 463 del registro volume 18 degli allegati al verbale di dibattimento 18/Z) percependo il relativo compenso indicato così « III ».

Disse il professor Milani in dibattimento che la presenza nel lobo della vena azigos è possibile sia accertata soltanto attraverso l'esame radiografico e che si tratta di una anomalia la quale, constatata una volta, la si riscontra sempre.

Nelle annotazioni relative al Faraci o Pisciotta, contenute nel registro del dottor Grado, se ne trova, invece, fatta menzione e in quella del due e nell'altra del 24 maggio, si ha, quindi, un'annotazione che, per la seconda, sarebbe stata del tutto superflua, come peraltro si evince dalla mancanza di menzione in tutte le successive annotazioni. Ed è ancora da farsi altro rilievo: se effettivamente fosse stata fatta la radiografia il giorno due maggio, questa radiografia che è nella pagina 464 del registro del dottor Grado, sarebbe stata richiamata in quella fatta il 24 maggio dello stesso anno e riportata a pagina 484 del registro. Per vedere richiamata la radiografia, o meglio l'esame radiografico del due maggio bisogna aspettare la data dell'otto novembre 1947, mentre nessun richiamo si trova nell'esame radiologico eseguito il 24 maggio dello stesso anno.

Ed altra osservazione può bene essere fatta a proposito dell'inchiostro con cui fu eseguita la scritturazione dello esame radiologico fatta a pagina 464 del registro del dottor Grado. L'inchiostro adoperato dal dottor Grado, ad un esame superficiale che si faccia, apparisce certamente più chiaro di quello con cui risulta fatta l'annotazione del primo maggio e quella del tre maggio successiva.

Ma contro queste affermazioni che la corte fa con la maggior sicurezza e che ritiene siano da sole sufficienti a far dire che nessuna visita fu eseguita in persona del Pisciotta il giorno primo maggio, ma nel successivo giorno quattro, si trova la deposizione del dottor Grado. Fece questo dottore due affermazioni, di una delle quali si trova traccia anche nel registro del proprio gabinetto. E le circostanze sarebbero rilevanti, se avessero rispondenza nella verità. Si recò presso il proprio gabinetto radiologico un ammalato in compagnia della madre per avere eseguita una radiografia il giorno primo maggio; in quel giorno la radiografia non fu potuta eseguire per la deficienza della tensione della energia elettrica, ragione per cui fu rinviata al giorno successivo, in cui fu eseguita.

La Corte potrebbe innanzi tutto ricordare che Pisciotta non è d'accordo con se stesso né con il dottor Grado, avendo affermato in dibattimento (222) di essersi recato in compagnia dei propri familiari a Palermo per fare eseguire la radiografia richiesta, anzi, suggerita dal professor Fici. Ora, dire Monreale non è la stessa cosa che dire Palermo, benché il primo centro abitato sia molto vicino alla capitale dell'isola. Ma la corte può dire che egli non si recò in modo assoluto presso il gabinetto radiologico del dottor Grado nel giorno primo maggio, non solo, perché la visita del professor Fici, come avanti è stato dimostrato, non

ebbe luogo il primo maggio, ma anche per altra argomentazione che si ricava dalla dichiarazione dello stesso professor Fici. Questi trovò l'ammalato, quando lo visitò, in condizioni davvero gravi (780), aveva espettorato, tosse, riscontrò fenomeni tossiemici anche gravi (780), lo disse molto grave (782) tanto da poter affermare che all'esame radiografico l'ammalato poteva sottoporsi, appena si fosse sentito un po' meglio (780) e, poco dopo, aggiunse che le condizioni generali erano talmente gravi che non gli consentivano potesse egli recarsi neppure il giorno dopo al gabinetto radiologico per la radiografia (782) e che per uscire da casa era necessario facesse uno sforzo (782).

Ma quello che è molto più rilevante si è che non risponde a verità che la radiografia non poté essere eseguita il giorno primo maggio per la caduta della tensione dell'energia elettrica. Di questa caduta il dottor Grado parlò attribuendola alla festa che si celebrava a Monreale; ora, se la caduta della tensione dell'energia elettrica si era verificata a causa della festa, a maggior ragione, anzi per la stessa ragione, si sarebbe dovuta verificare nei giorni successivi, due e tre maggio, essendo anche questi giorni festivi per Monreale. Ma la caduta della tensione della energia elettrica a causa della festa fu esclusa attraverso le indagini che la corte all'uopo eseguì. Sono nel verbale di dibattimento le informazioni assunte presso il comune di Monreale; quelle assunte attraverso il comando di stazione dei carabinieri di Monreale; sono quelle assunte presso la stessa società elettrica erogatrice della energia per la illuminazione pubblica di Monreale. Tutte queste diverse fonti di informazione concordano nello escludere che una caduta della tensione della energia elettrica si sia verificata. È, poi, fra gli atti del dibattimento la dichiarazione dell'addetto alla cabina elettrica di Monreale, che escluse si sia avvenuto un abbassamento della tensione della energia elettrica a causa della festa (1045 verbale dibattimento).

Ma vi sono delle altre osservazioni le quali fanno, con grande fondamento, pensare che nessuna radiografia fu mai eseguita dal dottor Grado in persona del Pisciotta il giorno 2 maggio, malgrado si trovi annotazione della esecuzione di una radiografia nel giorno stesso nel registro del dottor Grado.

E la Corte può darne la dimostrazione attraverso le dichiarazioni del Pisciotta ed anche attraverso qualche affermazione dello stesso dottor Grado.

Vi è un'affermazione fatta dal dottor Grado in dibattimento che può dirsi costituisca una rivelazione per provare che il 2 maggio nessuna radiografia egli fece a Faraci od anche a Gaspare Pisciotta. Disse il dottor Grado (796 del dibattimento) che a lui si presentarono un uomo ed una donna (Pisciotta e la madre) per avere una radiografia e che egli chiese di conoscere il luogo di provenienza, avendone in risposta la indicazione di Partinico. Sarebbe stato logico che la indicazione del luogo da cui i due provenivano si trovasse esclusivamente nella annotazione che nel registro del dottor Grado è fatta sotto la data del 2 maggio, cosa che, invece, non si trova; la indicazione del luogo di provenienza dei due è nella annotazione del 24 maggio soltanto, il che significa niente altro che questo: Pisciotta e la madre si recarono nel gabinetto del Grado, per la prima volta, il 24 maggio e mai prima.

Chiunque si sia trovato, per ragioni di salute, costretto a recarsi in qualche studio medico di certa importanza ed in cui vi sia l'abitudine di registrare le visite cui si procede, sa che le richieste di notizie aventi carattere generale, fra cui quella del luogo di provenienza dell'infermo, si fanno dal medico soltanto quando ha luogo la prima visita, non la seconda ed in qualunque altra successiva.

E vi era ragione, perché nel giorno 2 maggio non si recasse Pisciotta, anche in compagnia della madre, nel gabinetto del dottor Grado od in qualsiasi altro gabinetto radiologico. Pochi giorni prima Pisciotta era stato osservato in Montelepre dal dottor Vasile il quale aveva prelevato l'espettorato dell'ammalato per accertare la pre-

senza del bacillo di Kock e si era recato, nel giorno successivo, presso lo stesso in compagnia del medico radiologo Di Lorenzo da Palermo. E l'esame radiologico con la esecuzione di lastra fu fatto nel paese di Giardinello che è, può dirsi, attaccato all'abitato di Montelepre. La radiografia fu eseguita, ma, quantunque non bene riuscita, consentì al dottor Vasile e Di Lorenzo di poter affermare che si poteva rilevare, sia pure *grosso modo* (queste furono le parole adoperate dal dottor Di Lorenzo Salvatore), quello che c'era: un addensamento polmonare e qualche sospetta caverna (1022); caverna, sia pure allo stato di sospetto, rilevata anche dal dottor Vasile (944) nella regione sottoclavicolare sinistra, pur avendo affermato che non poteva essere preciso nella localizzazione. E deve dirsi anche, a proposito della radiografia eseguita dal dottor Di Lorenzo, che essa non fu lasciata nello studio del dottor Vasile, ma che fu, anzi, ritirata da alcuno che non poté essere estraneo alla famiglia Pisciotta, e del ritiro della lastra il Vasile fece certa e precisa affermazione (947).

Pisciotta non seppe dare indicazione alcuna sulla fine della radiografia eseguita dal dottor Grado il 2 maggio 1947, dicendo che tutto poteva dire la madre (802 dibattimento). E costei, che fu colei che, per amore materno, si occupò di ricercare le prove che potessero discolpare il figlio dalla grave imputazione, si recò presso il dottor Vasile per ricordare a costui che a farlo andare a Montelepre per visitare il figlio infermo era stato il dottor Provenzana (945), e si sarebbe certamente adoperata per rintracciare la radiografia eseguita dal dottor Grado e l'avrebbe certamente rintracciata, se veramente fosse stata eseguita. Eppure era quella la radiografia che doveva essere custodita con la maggior cura, non solo perché avrebbe dato la prova della presenza dell'imputato a Monreale il giorno due maggio ed avrebbe dato attendibilità alla presentazione presso il gabinetto radiologico Grado nel giorno primo maggio, ma sarebbe stata di grande utilità tecnica per coloro che dovevano seguire le fasi della malattia del Pisciotta. La radiografia sarebbe stata il punto da cui prendere le mosse per accertare se un miglioramento si andava riscontrando nelle condizioni di salute dell'infermo. Ed è proprio strano che nello studio del professor Fici si sia rintracciata, malgrado trascorsi non pochi anni dalla consegna, altra radiografia, ma non quella eseguita il 2 maggio. Il che significa che la radiografia, dopo la lettura che il professore Fici ne fece, fu restituita al Pisciotta o alla madre.

Né può essere data o menata per buona l'osservazione, anzi la spiegazione che della mancanza della radiografia del 2 maggio credette di poter dare la madre dell'imputato. Disse la Lombardo che la radiografia fu distrutta, perché, portando essa la indicazione che si riferiva a Giuseppe Faraci, non si voleva che gli agenti di polizia, che spesso eseguivano ricerche nella casa di abitazione del Pisciotta, venissero a conoscere che lo stesso aveva assunto generalità diverse da quelle vere. Poiché era ben facile dire agli agenti di polizia, che poi si riducevano soltanto ai carabinieri, poiché nello ispettorato, secondo lo stesso imputato, si sapeva che egli aveva assunto generalità diverse, che quella radiografia si apparteneva a persona che non era il Pisciotta.

Egli, in dibattimento, disse che delle venti circa radiografie fatte, parte potevano trovarsi in casa propria a Montelepre (notisi il tempo del verbo adoperato « potevano », il che fa pensare anche al momento in cui parlava) e la stessa possibilità confermò in altra successiva occasione, ma, poscia, disse che aveva dato disposizione, perché fossero tutte le radiografie, date alle fiamme.

È proprio coincidenza davvero strana che tutto quanto interessava avere da parte del Pisciotta in questo processo sia stato affidato all'azione purificatrice delle fiamme; bruciato finì il così detto vero memoriale di Giuliano, le fiamme distrussero le radiografie eseguite per Pisciotta e, fra queste, anche quella che eseguì il dottor Grado quando questi ebbe occasione di conoscere, per ragioni professionali, il Pisciotta, anzi il Faraci.

* * *

Il maggior apporto all'alibi del Pisciotta pervenne da quegli ufficiali dei carabinieri che gli furono vicini dalla fine di giugno fino a diversi giorni dopo la morte di Giuliano. Ognuno intende facilmente che la Corte fa espresso riferimento all'allora colonnello Luca ed al capitano Perenze. Quello cercò di puntellare l'alibi del Pisciotta per quanto si riferisce alla radiografia, questo per quanto si riferisce alla malattia dell'imputato. Dei due, certamente, il Luca fu più prudente. Questi, in relazione alla radiografia del 2 maggio, disse che, avendo saputo che Pisciotta trovavasi a Monreale per essere sottoposto ad esame radiologico, assumette delle informazioni, le quali dettero il risultato seguente: a causa della festa e della illuminazione del paese poteva esservi stato un abbassamento di tensione della energia elettrica (676); poco prima, nella stessa pagina, si trova che Luca aveva detto che si era astenuto dallo assumere informazioni, perché, per assumerle: « avrebbe dovuto agitarsi e, quindi, avrebbe potuto provocare un'attività della polizia in emulazione ».

Si rilevi il primo e saliente contrasto fra la pure prudente affermazione del Luca il quale, ripetesi, disse che poteva esservi stato un abbassamento di tensione e le informazioni che la Corte ebbe dal comune di Monreale, dal comandante la stazione carabinieri dello stesso paese e quelle assunte anche presso la società fornitrice di energia elettrica avendo in risposta che nessun abbassamento di tensione si verificò a causa della festa e durante le ore che non fossero quelle del tardo pomeriggio e della notte (74-75-76) e che si presumeva che, durante le ore diurne, non si era verificata sensibile variazione della tensione rispetto a quella normale (74/Z) o che abbassamento di tensione si era verificato maggiormente nelle ore serali, periodo in cui si è verificata la maggiore erogazione di energia (77/Z).

Ma fu escusso anche il capo-tecnico della Socictà generale di elettricità di Palermo (1045) il quale fece delle affermazioni precise: disse che la tensione della energia elettrica a Monreale, anche in occasione di feste, è normale, tranne che nelle ore di punta, cioè nella sera, quando la città è tutta illuminata, cosa che si verifica dalle ore 18,30 in poi. Aggiunse che difficilmente si è verificato un abbassamento di tensione durante le ore della mattina, perché durante quelle ore non avviene un maggior carico sulle linee elettriche.

È da escludersi, quindi, che una radiografia il primo maggio 1947 non sia stato possibile eseguire per la mancanza della tensione occorrente.

Ma quella prudenza che fu riscontrata nel Luca, non può dirsi sia stato possibile riscontrare nelle affermazioni fatte dal capitano Perenze. Affermò questi, quando fu richiamato avanti la Corte, e la affermazione fece su istanza del difensore dello imputato Pisciotta, che aveva avuto occasione, allorquando stava per assumere le funzioni di aiutante maggiore del comando forze repressione banditismo, di incontrare l'allora maggiore dei carabinieri Angrisani, quello stesso che aveva iniziato le indagini intorno al delitto di Portella della Ginestra e che aveva abbandonato dopo che, attraverso le dichiarazioni raccolte da lui e dal commissario Guarino dai quattro cacciatori, si era accertato che a trovarsi fra i roccioni della Pizzuta era stato Salvatore Giuliano con la sua banda. Disse il Perenze che, conversando con l'Angrisani intorno ai pericolosi latitanti, fra cui era il Pisciotta, aveva avuto dall'interlocutore, cioè dallo Angrisani, comunicata la impressione che Pisciotta non aveva preso parte al fatto di Portella della Ginestra, senza però dire quali erano le ragioni su cui era fondato quel convincimento (939 retro del verbale di dibattimento).

Spiegò, poco dopo, il Perenze che il discorso con l'Angrisani aveva avuto il suo inizio parlando degli autori delle più rilevanti stragi consumate dalla banda Giuliano a Portella della Ginestra, a Portella della Paglia ed a Bellolampo e che era stato

precisamente parlando dei più noti latitanti, tra cui il Pisciotta, che l'Angrisani aveva detto che Pisciotta non c'era (939-940 del verbale del dibattimento).

Ma l'Angrisani, oltre all'affermazione che egli non ricordava con precisione il discorso che il Perenze a lui attribuiva, escluse di aver potuto fare un'affermazione precisa che a Portella della Ginestra, Gaspare Pisciotta non c'era e disse anche la ragione per cui una siffatta affermazione non poteva avere fatto: avendo accertato che a Portella della Ginestra era stato ad operare Salvatore Giuliano con la sua banda, egli non potette più occuparsi della cosa, perché era compito istituzionalmente proprio dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia interessarsi dei fatti delittuosi che la banda Giuliano andava commettendo (697 e 698 del verbale di dibattimento). Ammise lo Angrisani soltanto che, se un discorso vi fu tra lui ed il Perenze, a proposito di Gaspare Pisciotta, egli non poté dire niente altro che questo: se Pisciotta al tempo del delitto di Portella della Ginestra era ammalato, poteva non avervi preso parte; che se, invece, ammalato non era, doveva avervi preso parte; ed in altra parte della stessa deposizione aggiunse che Pisciotta era il braccio destro di Giuliano (967-968 del verbale di dibattimento).

È del tutto evidente la differenza tra il riferimento del Perenze e quello dell'Angrisani ed a quello di quest'ultimo finì con lo aderire il Perenze stesso (1163 retro del verbale di dibattimento). Si sarà trattato, se mai, di una impressione manifestata dall'Angrisani fondata sullo stato di salute del Pisciotta e cioè: se questi era ammalato, al tempo del delitto di Portella della Ginestra, poteva non aver preso parte al delitto stesso, ma se ammalato non era, doveva avervi preso parte, appunto, perché egli era il braccio destro della banda. Si noti la differenza dei due verbi usati dallo Angrisani nei due casi: poteva, nel primo, doveva nell'altro e se ne valuti la differenza e la rilevanza.

* * *

È ora il caso di passare al secondo aspetto sotto cui può essere esaminato lo alibi proposto dal Pisciotta, cioè l'aspetto medico dell'alibi. Aspetto che fece dire al difensore che qui vi è un teorema di verità. E malgrado si tratti o si dica che vi sia un teorema di verità, la Corte pone in discussione ciò che non potrebbe essere neppure discusso, se fosse vero che ci si trovi davanti ad un teorema.

Disse Pisciotta di essere tornato dalla prigionia in Germania ammalato (222 retro del verbale di dibattimento). Gli atti del dibattimento danno la più aperta smentita a questa prima affermazione dell'imputato. Egli della malattia di cui disse fosse affetto al ritorno dalla Germania, non fece cenno neppure nella istanza rivolta al Distretto militare di Palermo con cui chiese gli fossero liquidate le indennità che a lui competevano per i mesi trascorsi in prigionia in terra straniera (235). Vero è che in detta istanza è fatto cenno ad uno stato di bisogno, ma non si fa menzione che tale stato di bisogno era determinato dalla cattiva salute in cui si trovava. Eppoi, se egli fosse stato ammalato non si sarebbe affrettato ad andare a raggiungere Giuliano Salvatore che si trovava sulle montagne in condizione di latitanza per i diversi delitti che aveva commesso.

Eppoi vi è tutta la serie di delitti che sono attribuiti a Gaspare Pisciotta secondo la sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di appello di Palermo, delitti che non potevano essere consumati se egli fosse stato ammalato.

E della insorgenza del male può indicarsi anche il momento. Nel novembre o nel dicembre del 1946 o nel mese di gennaio del 1947 Pisciotta Gaspare, approfittando che il compaesano professor Vito Gaglio, direttore dell'ospedale della Felicuzza di Palermo, si era recato in quella casa che fu accertato fosse di Mannino, per osservare un ragazzo, si fece visitare ed al professor Gaglio disse che aveva dolore alla gola, tosse, affanno ed una febbre per-

zioni molto gravi (782 e 782 retro del verbale di dibattimento) in cui egli trovò l'infermo al quale non poteva essere consentito uscire di casa per sottoporsi ad un esame radiografico.

Si rende, pertanto, del tutto superfluo parlare della lobite accertata soltanto radiograficamente e di cui si trova fatta menzione nell'annotazione del professor Fici e che, secondo il professor Morelli, avrebbe posto l'ammalato in condizione da non potersi sottoporre a strapazzi od a fatiche (1035).

Già può dirsi questo: della lobite fu fatto l'accertamento attraverso la radiografia, non attraverso l'esame clinico dell'infermo; lobite è, secondo l'affermazione del professor Morelli, uno stato acuto e che ha bisogno di un certo periodo di tempo, non meno di dieci giorni, per manifestarsi. Ma la lobite può avere anche un inizio subdolo, può non dare sintomi controllabili.

La lobite avrebbe posto Pisciotta in condizione da non poter prendere parte al delitto consumato dai roccioni della Pizzuta, se essa nel giorno in cui il delitto fu consumato fosse stata nello stato di sviluppo. Ma la lobite, come può avere un inizio acuto, può averne altro subdolo, cioè senza manifestazioni subiettive od obiettive di rilevante entità sino a che, per intervento di fattori occasionali (strapazzo, ipoalimentazione, ecc.) si manifesta nella sua essenza fondamentale — intensa essudazione a carico di un lobo polmonare — acutamente con una sintomatologia clinica di gravità. Le manifestazioni di non grande entità che possono precedere l'essudazione, rappresentano episodi di malattia transitori e di scarso rilievo (questi potrebbero trovare la loro rispondenza nel mal di gola denunciato del Pisciotta).

* * *

Prima di iniziare l'esame dell'alibi che quelli della squadra Terranova proposero per dimostrare che essi furono del tutto estranei alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, assumendo che al momento in cui il delitto venne commesso si trovavano in luogo diverso e lontano dalla montagna Pizzuta, è necessario premettere qualche considerazione di carattere generale e di carattere giuridico sull'alibi.

Questo mezzo di prova a favore dell'imputato può dirsi si risolva in una eccezione che egli propone per ottenere che la pretesa che il pubblico ministero chiede abbia la sua attuazione nel procedimento penale, sia disattesa. Può dirsi che trovi piena rispondenza nella eccezione che il convenuto propone in giudizio civile per vedere respinte le domande che l'attore spiega con l'atto di citazione. Perché la eccezione possa essere accolta è necessario che si sia provato il fatto su cui essa è fondata, che, cioè, sia provato che l'obbligazione di cui si chiede, con la domanda, l'adempimento, mai sorse, mai ebbe esistenza legale, ovvero che, in uno dei tanti modi che sono preveduti e regolati dal codice civile essa sia stata estinta. E la prova deve essere data da colui che la eccezione propone, anzi, in materia penale, che sia indicata la prova in proprio favore, perché sarà il magistrato colui che si occuperà di fare le indagini per accertare le circostanze che l'imputato ha esposto nell'interrogatorio in propria difesa. L'articolo 368 del codice di diritto processuale penale pone al giudice il dovere di investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto nell'interrogatorio, in quanto possono condurre allo accertamento della verità. Ma l'imputato deve porre il magistrato, che attende alla istruttoria di un procedimento penale, ovvero che procede al dibattimento, nelle condizioni di poter provvedere all'accertamento della verità.

Si disse, a proposito dell'alibi proposto dall'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe, che nel codice di diritto processuale penale non si fa menzione dell'alibi dell'imputato, contrariamente a quanto si trovava nel codice di diritto processuale abrogato in cui vi era, infatti, l'articolo 195 ultimo capoverso che diceva che, qualora la persona arrestata alligasse un alibi con l'indicazione precisa del tempo, luogo, persone,

né sulla medesima siano rinvenuti effetti, carte, istrumenti atti a farla presumere autrice, agente principale o complice del reato, il pretore assumerà informazioni. Una disposizione che riproduca in tutto od anche in parte quella che era contenuta nell'articolo 195 dell'abrogato codice di diritto processuale penale, non si trova nel vigente codice di procedura penale, ma non può dirsi che manchi ogni disposizione in cui si faccia cenno al concetto dell'alibi.

Nell'articolo 367 del codice di procedura penale è detto che il giudice, dopo aver contestato all'imputato il fatto che gli è attribuito e dopo avergli resi noti gli elementi di prova esistenti contro di lui, lo invita a discolparsi e ad indicare le prove a suo favore; nel successivo articolo 368 è detto che il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze esposte nell'interrogatorio dell'imputato in quanto possono condurre all'accertamento della verità. Manca, è vero, la riproduzione della parola alibi, ma il concetto non può dirsi non sia stato riprodotto, essendo l'alibi un mezzo per arrivare all'accertamento della verità.

Deve l'imputato che alleghi un alibi porre il giudice nelle condizioni di poter spiegare la propria attività fornendo le indicazioni precise di tempo, luogo e persone, come si diceva nel capoverso dell'articolo 195 dell'abrogato codice di procedura penale. Onde, allorquando manchino indicazioni precise di tempo, luogo e di persone che possano fornire la prova delle affermazioni dell'imputato, non si potrebbe neppure parlare di alibi.

Così, ad esempio, l'imputato Terranova Antonino fu Giuseppe, ed insieme con lui gli imputati Mannino, Pisciotta Francesco, quando resero il rispettivo interrogatorio o in sede istruttoria, ovvero in dibattimento e dichiararono di non aver preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, dovevano esporre precise circostanze di tempo, di luogo e di persone che avrebbero potuto confermare quanto da essi si affermava. Ora, se può dirsi abbiano essi denunciato circostanze di luogo e di tempo che possono fare pensare che essi siano stati estranei al delitto di Portella della Ginestra, altrettanto non può dirsi abbiano fatto a proposito della indicazione delle persone che le circostanze affermate potevano accertare come rispondenti a verità.

Poiché, se si toglie la indicazione di Randazzo Salvatore, la deposizione del quale sarà presa in esame e sarà valutata da qui a non molto, non fecero alcuna altra indicazione di persona che potesse venire a rafforzare le loro affermazioni. Che anzi è a dirsi si sia mantenuto nel più assoluto silenzio il Terranova intorno alla natura della missione di cui parlò insistentemente nel suo interrogatorio orale, adducendo come giustificazione, che egli potrebbe ricevere grave danno alla persona, se, in qualche tempo potesse ritornare allo stato di libertà. Si è parlato soltanto del Terranova e non pure degli altri che con lui sono imputati e che trovavansi a comporre la squadra che egli guidava, perché essi hanno sempre affermato di non poter dire nulla intorno alla missione che dovevano compiere, perché nella loro qualità di soldati erano posti nella condizione di conoscere lo scopo della missione, soltanto al momento in cui si dava esecuzione alla stessa.

Altra premessa va posta, e questa è relativa esclusivamente ai « grandi » fra gli imputati. Alcuni di costoro: Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Cucinella Antonio, Pisciotta Francesco, Mannino, oltre la imputazione del concorso nel delitto consumato a Portella della Ginestra, sono imputati di concorso nelle stragi consumate in occasione delle aggressioni alle sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo. La loro difesa, mediante la allegazione di un alibi, riguarda esclusivamente il delitto di Portella della Ginestra, avendo trascurato quasi del tutto le altre imputazioni che pure importano la pena dell'ergastolo, anzi, per cui è comminata la pena dell'ergastolo dalla norma che le prevede.

Nessuno ha denunciato una qualsiasi circostanza di fatto, di luogo, di persona

per quanto si riferisce alla partecipazione alle stragi di Carini, di Borgetto, di San Giuseppe Jato, di Partinico. Che anzi non può non dirsi che queste altre imputazioni di strage passarono, per gli imputati cui sono attribuite, non in seconda, ma in ultima linea. Non vi è per esse che una dichiarazione genericamente fatta di innocenza, senza che vi sia alcuna specificazione. Così, soltanto una dichiarazione generica di innocenza si trova nell'interrogatorio reso al magistrato di Palermo da parte di Terranova Antonino fu Giuseppe, da parte di Mannino, da parte di Pisciotta Francesco; lo stesso Gaspare Pisciotta, che fu tanto ricco di particolari per sostenere il proprio alibi per l'imputazione di aver preso parte alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, non poté fare nessuna enunciazione a proposito del delitto di strage che gli è contestato per quanto avvenne a San Giuseppe Jato, anzi fece un'affermazione secondo cui egli si trovò in Montelepre il giorno in cui le aggressioni alle sedi del partito comunista si verificarono.

Eppure le dichiarazioni, a proposito delle aggressioni alle sedi del partito comunista, di Sapienza Vincenzo, di Pretti Domenico nei confronti di Badalamenti Nunzio, di Cucinella Giuseppe, di Cucinella Antonio; quelle di Musso nei confronti di Gaspare Pisciotta, di Francesco Pisciotta, Mannino e Sciortino; quelle di Di Lorenzo nei confronti di Terranova Antonino, Candela Rosario, Taormina Angelo, Passatempo Giuseppe, non sono meno precise di quelle che essi ed anche altri fecero contro gli stessi imputati per quanto si riferisce al delitto di Portella della Ginestra.

E nello esame e nella valutazione degli alibi proposti dagli imputati la Corte non sarà più rigorosa e più esigente di quello che è stata nell'esame e nella valutazione degli elementi di accusa contro gli imputati; ad un identico esame critico saranno sottoposti gli alibi proposti dagli imputati, essendo identica la posizione dei vari soggetti del rapporto giuridico processuale. Non saranno, cioè, guardati ed esaminati con preconcetto, tanto meno con prevenzione, gli alibi degli imputati, poiché la Corte non ha preconcetti e tanto meno prevenzioni contro alcuno.

Essa si trova in una posizione al di sopra delle parti che sono nel rapporto giuridico processuale; queste hanno interessi propri da tutelare e da difendere; essa ha una sola finalità: quella di applicare il diritto obiettivo nei confronti di coloro che sono tratti avanti ad essa per rispondere di un fatto penalmente illecito. E si fa applicazione anche del diritto obiettivo quando si riconosce che una norma di diritto penale sostantivo non può essere applicata nei confronti di un imputato.

Su di un rilievo di carattere strettamente giuridico si fonda la difesa di Terranova Antonino fu Giuseppe per chiedere che si ritenesse provato l'alibi proposto dallo stesso imputato. Si affermò, cioè, che egli enunciò le circostanze su cui è fondato l'alibi di un interrogatorio in cui ammise di aver consumato dei reati e si dedusse che, se si presta fede a quella parte dell'interrogatorio in cui egli riconosce di aver consumato delle violazioni di norme giuridiche, parimenti deve prestarsi fede alle circostanze su cui è fondato l'alibi.

Si accennò così, sia pure in modo implicito, alla nozione della inscindibilità della confessione contenuta in un interrogatorio. Concetto di inscindibilità che, se è ammesso in alcune forme di confessione in materia civile, non può lo stesso dirsi in materia penale. Già in diritto civile inscindibile può dirsi la confessione, quando il fatto giuridico che ne forma l'oggetto è unico, oppure quando due fatti sono così strettamente connessi che l'uno appare sia conseguenza dell'altro e non quando trattasi di due fatti giuridici distinti e di cui l'uno non sia conseguenza dell'altro, come quando taluno affermi di essere stato debitore, ma aggiunge di avere estinto il debito.

Ora, Terranova Antonino fu Giuseppe non fece mai confessione di essere stato a Portella della Ginestra; egli ammise di essere stato autore di alcune violazioni di norme giuridiche penalmente sanzionate, le quali nessuna relazione hanno con il de-

litto di Portella della Ginestra ovvero con le aggressioni contro le sedi del partito comunista, consumate nella notte sul 23 giugno 1947. Ed è appunto per la mancanza di relazione tra il delitto di Portella della Ginestra ed i reati che egli ammise di avere consumato, che si può facilmente dire che si trovi al di fuori di ogni possibilità del concetto di inscindibilità della confessione.

L'alibi che Terranova Antonino fu Giuseppe propose non è esclusivo per lui, ma è comune ai superstiti della squadra che egli comandava nella banda di Salvatore Giuliano e che sono presenti al dibattimento; precisamente: Mannino, Pisciotta Francesco ed il latitante Palma-Abate Francesco. Tutta la situazione di alibi avrebbe questo fondamento: i componenti della squadra guidata dal Terranova nel pomeriggio del 27 aprile sarebbero stati convocati dal capo mediante un fischio e sarebbero usciti dal paese per recarsi verso una contrada lontana per compiere una missione ordinata dal capo della banda; che essi pervennero nella contrada designata in tempo tale che non fu possibile rispondere all'appello del Giuliano, che a mezzo di altri aveva fatto conoscere che egli attendeva il gruppo Terranova in un luogo di cui si parlerà in seguito; che per il tempo in cui ebbero la comunicazione dall'emissario di Giuliano, essi non poterono recarsi nel luogo indicato e, pertanto, non potevano trovarsi fra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla che ivi si era raccolta per festeggiare la data del primo maggio.

Per dare la piena dimostrazione della infondatezza dell'alibi proposta basta fare riferimento agli interrogatori degli imputati stessi. Principalmente basta riferirsi agli interrogatori che lo stesso Terranova e Pisciotta Francesco resero nel procedimento penale contro Corrao Remo e Rizzo Girolamo, procedimento penale che fu proprio iniziato in base all'interrogatorio reso dal Pisciotta.

Sono tali e tante le contraddizioni che si rilevano negli interrogatori dei due imputati, che può con grande fondamento dirsi che quanto essi assumono sia avvenuto, non può essere avvenuto, secondo quanto i due affermarono. Nel suo primo interrogatorio Pisciotta Francesco (1° e 2° volume T) disse di aver saputo dal capo della squadra di cui egli faceva parte, che Giuliano aveva l'intenzione di compiere un'azione sui comunisti che si sarebbero riuniti il primo maggio in contrada Portella della Ginestra; che Terranova aveva, invece, l'intenzione di non partecipare alla azione progettata dal capo della banda. Aggiunse che, appunto per non partecipare all'azione progettata da Giuliano, a Remo Corrao, che si era presentato in contrada Pernice e che aveva conferito con Terranova, questi aveva detto di riferire al capo di non aver visto il gruppo Terranova che in quel momento era costituito, oltre che dal capo, da lui stesso, Pisciotta Francesco, da Mannino, da Palma-Abate Francesco e da Candela Rosario; disse ancora che la persona che aveva conferito con il Terranova era Remo Corrao, di cui dette le indicazioni fisiche che corrispondono alla realtà, poiché, secondo Pisciotta, il Corrao era più alto di lui ed anche più robusto.

Nessuna delle circostanze riferite da Pisciotta Francesco fu confermata nell'interrogatorio che Terranova Antonino fu Giuseppe rese per la prima volta al magistrato il 1° febbraio del 1950, mentre quello reso da Pisciotta ha la data del 5 novembre 1949. Componenti del gruppo Terranova, secondo costui, erano in quella occasione: Terranova, Pisciotta, Mannino, Palma-Abate e Sciortino Giuseppe; non fu più Corrao Remo colui che conferì con lui, ma un contadino della zona il quale fece sapere che era arrivata poco prima una camionetta da cui scese un monteleprino e precisamente: Pianelli Filippo, mentre altre due persone restarono sull'automezzo, persone sconosciute al contadino, che era tale Randazzo Salvatore; che questi aveva a lui riferito quello che aveva detto il Pianelli che, cioè, Giuliano attendeva il gruppo Terranova per l'indomani in contrada Portella della Ginestra; che egli ed il gruppo da lui comandato, non volendo prendere parte all'azione che Giuliano aveva proget-

tato di compiere contro i comunisti, che erano soliti riunirsi ogni anno al primo di maggio in quella contrada, trasgredendo, così, all'ordine di Giuliano. Ed a contestazione del magistrato spiegò il Terranova che il Pisciotta aveva forse mentito facendo il nome del Corrao per non coinvolgere il contadino Randazzo e che egli non aveva parlato con emissari di Giuliano e tanto meno con il Corrao che neppure di vista conosceva, pur sapendo che era componente della banda Giuliano e che era uomo in cui il capo riponeva assoluta fiducia.

Basterebbe rilevare la divergenza che si nota nella indicazione delle persone che in quella occasione componevano la squadra guidata dal Terranova per incominciare a dubitare delle affermazioni dell'uno e dell'altro. Secondo Pisciotta il quinto che componeva il gruppo era Candela Rosario, secondo il Terranova, era, invece, Sciortino Giuseppe; secondo il primo il colloquio si svolse tra Terranova Antonino e Corrao, essendosi i due messi in disparte; secondo Terranova sarebbe stato il contadino Randazzo a comunicare ai componenti del gruppo quello che a lui avrebbe detto Pianelli Filippo per conto di Giuliano; secondo Pisciotta, Terranova avrebbe detto a Corrao che poteva riferire al capo di non aver incontrato il gruppo, secondo Terranova nessuna risposta avrebbe dato al Randazzo (33-34/T).

E con ciò non può dirsi le contraddizioni siano esaurite.

Interrogato Randazzo disse di aver visto (39/T), verso la fine di aprile 1947 (notisi verso la fine di aprile) Terranova e Pisciotta Francesco in contrada Pernice, di conoscere Pianelli Filippo, ma aggiunse che non ricordava se costui avesse dato a lui l'incarico di far sapere a Terranova che Giuliano attendeva il gruppo a Portella della Ginestra; di non conoscere il Corrao.

Posti a confronto Terranova e Randazzo, questi insistette nella negativa opposta prima; aggiunse di ricordare che, nel giorno precedente al delitto di Portella della Ginestra (Terranova aveva già parlato della vigilia del primo maggio), aveva visto il Terranova e Pisciotta Francesco in contrada Pernice, ma non ricordava nulla di quanto l'altro aveva affermato al magistrato. Fu dopo ciò che Terranova ricordò al Randazzo un particolare ed esattamente quello di avere a lui fatto richiesta di acqua da bere insieme con Pisciotta, Mannino, Palma-Abate e « Vito Pagliuso » e che fu in questa occasione che egli, Randazzo, fece la comunicazione di quanto Giuliano, a mezzo di Pianelli Filippo, voleva conoscessero quelli del gruppo Terranova e che egli gli dette in risposta: « va bene ». Dal fondo della coscienza del Randazzo emersero alcune circostanze ed egli confermò le dichiarazioni del Terranova che aggiunse anche di ignorare dove fosse la contrada Portella della Ginestra ed appunto, perché Giuliano conosceva tale stato di ignoranza, la convocazione del gruppo era stata fatta per la contrada « Giacalone » (ma nessuno, prima del Terranova in quel confronto, aveva indicato la contrada Giacalone).

Va qui ricordato che a comporre il gruppo in quella occasione, anzi che il gruppo non era composto da tutti coloro che lo componevano, che non era tra i presenti Sciortino Giuseppe, ma « Vito Pagliuso » (Taormina Angelo), che l'appuntamento doveva avvenire, non a Portella della Ginestra, ma a Giacalone, che Terranova non sapeva dove si trovava Portella della Ginestra.

La situazione delineatasi nel confronto è in aperto contrasto con quella risultante nell'interrogatorio reso dallo stesso Terranova il quale aveva, invece, parlato di contrada Portella della Ginestra, specificando, anzi, di Piana degli Albanesi, che una risposta aveva dato al Randazzo, mentre nessuna risultava nell'interrogatorio avesse dato.

Alla situazione nuova determinatasi dal confronto Terranova-Randazzo (40/T) si acconciò immediatamente Pisciotta Francesco, in un successivo interrogatorio (44/T) e, quindi, al posto di Palma-Abate pose « Vito Pagliuso »; a dare la comunicazione non fu Corrao Remo, ma Randazzo; il luogo indicato da Giuliano per il convegno, non fu più Portella della Ginestra, ma Pioppo o Giacalone — disse che non ricordava bene

quale delle due contrade indicate fosse quella in cui doveva avvenire il convegno —; a parlare con il Randazzo furono tutti della squadra e la risposta che Randazzo avrebbe dovuto riferire all'emissario di Giuliano, qualora si fosse fatto rivedere, era quella di non avere visto alcuno del gruppo Terranova; di non conoscere Corrao, di cui aveva fatto la indicazione, perché gliene aveva parlato Pianello Filippo, successivamente al primo maggio 1947 per avere allo stesso rivolto domanda per conoscere chi fossero le persone che con lui si erano accompagnate quando andò in contrada Pernice. Ed alla osservazione che, in precedenza, aveva fatto il nome del Randazzo per non creare allo stesso delle noie e che le indicazioni che egli aveva dato intorno al Corrao gli erano state fornite o dal Pianelli, ovvero le aveva apprese nella caserma dei carabinieri.

Pieni di larga comprensione i banditi comandati da Giuliano. Pisciotta Francesco, per non indicare il contadino Randazzo Salvatore, quale informatore dell'arrivo in contrada Pernice della *jeep* da cui discese Pianelli Filippo, indicò Remo Corrao causando a costui un procedimento penale che voleva evitare nei confronti del Randazzo.

Pieno di comprensione anche Gaspare Pisciotta il quale, per non fare sapere e per non procurare altre noie alla fidanzata, tenne nascosta la circostanza che il professor Fici lo sottopose a visita in casa della sorella della fidanzata ed indicò, invece, la casa dei mafiosi fratelli Calcedonio ed Ignazio Miceli; come se il tenere nascosta questa cosa avesse la capacità di non fare più considerare come capi della mafia di Monreale i fratelli Ignazio e Calcedonio Miceli.

È così facile rilevare come dopo ciò, del primo interrogatorio del Pisciotta Francesco, nulla rimane in piedi. E se si esaminano gli interrogatori resi dai due imputati e se si esamina anche quello reso da Mannino, la situazione diventa più complicata ed il groviglio delle affermazioni e delle smentite diventa ancora più fitto per non dire addirittura inestricabile.

Secondo Mannino la squadra Terranova era, in quella occasione, al completo nella sua composizione (179 del verbale di dibattimento); non si fermarono in contrada Balletto, perché questa non era la meta del loro viaggio (3 alligato al volume E); Pisciotta Francesco disse, invece, che pervenuti in quella contrada egli si pose a dormire e, soltanto dopo alcune ore di sonno, egli fu svegliato ed insieme si avviarono verso la contrada Pernice (fol. 262 del verbale di dibattimento).

Secondo il primo interrogatorio di Francesco Pisciotta (fol. 1 retro vol. T) dalla *jeep* scese soltanto Corrao; Terranova ricordò, in confronto con Randazzo (fol. 41 retro vol. T) che questi disse di avere conferito con Fifiddu Pianelli colà arrivato con due sconosciuti; nel secondo interrogatorio (fol. 44 vol. T), Pisciotta Francesco sostituì Corrao con Filippo Pianelli e parlò di due sconosciuti; in dibattimento lo stesso Pisciotta identificò uno dei due sconosciuti in Pianelli Giuseppe (262 verbale dibattimento); cosicché sarebbero stati due i fratelli Pianelli che arrivarono con l'automezzo; secondo Terranova Antonino fu Giuseppe ad andare in contrada Pernice era solo uno dei fratelli Pianelli (fol. 89 retro/R) e gli altri due erano sconosciuti.

Altra non meno rilevante contraddizione si riscontra a proposito del contenuto della comunicazione avuta da Terranova e compagni, quando arrivarono in contrada Pernice. Secondo Pisciotta Francesco (1 vol. T), Corrao avrebbe detto che Giuliano voleva con essi parlare; secondo Terranova Antonino, Randazzo avrebbe detto loro che Giuliano attendeva il gruppo l'indomani mattina in contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi (32/T); secondo Randazzo egli avrebbe detto che Giuliano lo attendeva a Giacalone (40 vol. T); Pisciotta Francesco (44/T) insistette nella indicazione che Giuliano voleva loro parlare o a Pioppo od a Giacalone.

Ancora altra contraddizione: Pisciotta Francesco, dopo avere riferito che Corrao aveva parlato con tutto il gruppo, rettificò dicendo che aveva, invece, conferito con Terranova soltanto (1 vol. T); Terranova disse che Randazzo riferì a tutti la comuni-

cazione mandata da Giuliano (32 dello stesso volume). Mannino vide Randazzo conferire con Terranova soltanto (3 dell'allegato al volume E) e non seppe nulla dell'oggetto del discorso tra i due.

Ed ancora: Pisciotta Francesco disse nell'interrogatorio (45/T) che egli e quelli del gruppo avevano alcuni giorni prima fatto incontro con Giuliano in una zona di terreno, che non fu in grado di precisare, ed avevano avuto comunicazione da parte dello stesso che, in occasione della riunione dei comunisti a Portella della Ginestra, dovevasi compiere un'azione contro gli stessi. Terranova (32 retro/T) disse che Giuliano, conferendo con lui, aveva detto della intenzione che aveva di fare un'azione contro i comunisti che si sarebbero riuniti in contrada Portella della Ginestra per una festa campestre ed in altro interrogatorio spiegò che mai i singoli componenti delle squadre erano al corrente delle azioni che, di volta in volta, la banda e le squadre dovevano compiere, se non al momento in cui l'azione doveva avere la sua esecuzione e questa affermazione di Terranova trova riscontro in altra di Mannino, secondo cui il capo conferiva con i capi squadra ed i soldati erano posti a conoscenza delle azioni da compiere al momento della loro esecuzione, mai prima (fol. 7 retro alligati al volume E).

E contraddizioni sono da riscontrarsi anche per quanto si riferisce al giorno in cui sarebbe andata la camionetta o la *jeep* con i fratelli Pianelli o con Corrao, in contrada Pernice per rintracciare il gruppo Terranova. Secondo la prima versione di Francesco Pisciotta, in contrada Pernice sarebbe andata una *jeep* qualche giorno prima del primo maggio 1947; secondo Terranova (33 retro/T) egli, con gli altri della sua squadra, che indicò, sarebbe arrivato alla vigilia del primo maggio, cioè il 30 aprile ed in quello stesso giorno Randazzo comunicò a lui che Giuliano lo attendeva con quelli del gruppo l'indomani all'alba, in contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi. Randazzo (39/T) disse di avere visto Terranova e Pisciotta Francesco una volta verso la fine di aprile 1947; nel confronto con Terranova (40/T) che l'incontro avvenne nel giorno precedente al fatto di Portella della Ginestra; a fol. 98/T ritornò a parlare di un giorno di aprile. Pisciotta Francesco, nel secondo interrogatorio (44 retro/T) insistette nella affermazione che qualche giorno prima del primo maggio si trovò con gli altri banditi della squadra in contrada Pernice, ove furono avvertiti che quella mattina stessa, ovvero il giorno precedente, era arrivata in quella contrada una *jeep* con Pianelli Filippo ed altri due a lui sconosciuti e che il Pianelli aveva avuto l'incarico di avvertire quelli del gruppo Terranova che Giuliano li attendeva per parlare loro, sulle montagne di Pioppo o di Giacalone.

E le contraddizioni si protraggono anche durante il dibattimento. Nella prima fase del dibattimento, Terranova disse di essere arrivato a Balletto la sera del 30 aprile e, per non aver potuto portare a compimento la misteriosa missione, proseguì per Pernice ove arrivò prima dell'alba, apprendendo nella mattinata del primo maggio dell'arrivo dell'automezzo alle ore 22 del 30 aprile.

Quello che era avvenuto in un giorno verso la fine di aprile 1947, secondo Randazzo, ovvero la vigilia del primo maggio, cioè il 30 aprile, secondo Terranova, ovvero ancora qualche giorno prima del primo maggio, secondo Pisciotta Francesco, avvenne, invece, la mattina del primo maggio verso l'alba in un'ora tale che non era possibile che la squadra Terranova giungesse nella contrada in cui Giuliano aveva stabilito avesse luogo il convegno.

Ed in dibattimento avvenne qualche cosa di più; la squadra Terranova che, secondo le dichiarazioni dello stesso e di Pisciotta Francesco era composta, allorquando pervenne in contrada Pernice, di cinque persone, in dibattimento si ingrossò e si accrebbe fino a comprendere otto unità, poiché a coloro che, ordinariamente, la componevano, Giuliano aveva aggiunto altro elemento che non si riuscì ad individuare. Poiché Terranova, che era il solo che po-

tesse farlo, preferì indicare soltanto il luogo di origine: Palermo, ma non seppe, o, meglio, non volle, indicare se si chiamasse Pietro o Salvatore, che sono i soli nomi che egli fece.

Sono tali e tante le contraddizioni, come già si è detto all'inizio dell'esame dell'alibi proposto che fanno effettivamente dubitare della verità della stessa missione. E per un alibi le contraddizioni rilevate sono quanto mai gravi, poiché l'alibi dovrebbe essere preciso ed inattaccabile.

E le contraddizioni sono talmente gravi che, aggiunte ad altre circostanze che ora la Corte andrà enunciando, è da dubitarsi, forse, della esistenza stessa di una missione affidata da Giuliano alla squadra guidata da Antonino Terranova.

Costui, quando accennò al luogo in cui si trovava la squadra che egli comandava, indicò la contrada Pernice; egli non parlò mai di una missione da compiere in contrada Balletto. Nel primo interrogatorio reso al magistrato, che ne raccolse le dichiarazioni a proposito di delitti diversi da quello consumato a Portella della Ginestra, disse che, essendo il giudice quello stesso che aveva istruito il processo per il delitto consumato a Portella, egli intendeva dire qualcosa anche su tale fatto. Così disse che non aveva preso parte alla consumazione di quel delitto, che pure a lui era stato contestato, anzi per cui era stato rinviato al giudizio della Corte di assise; che trovavasi, invece, il primo maggio del 1947 in contrada Pernice con quelli della propria squadra. Manca in modo assoluto qualunque accenno a contrada Balletto, come manca ogni riferimento alla stessa contrada anche nell'interrogatorio di Francesco Pisciotta (1/T); Mannino, poi, nel primo interrogatorio reso dopo l'arresto non fu neppure al caso di precisare la contrada in cui si trovò con altri elementi della squadra, allorquando fu consumato il delitto di Portella della Ginestra (2 retro alligati al volume E).

Fu soltanto in dibattimento, precisamente nel primo, che Terranova (89/R) modificò la indicazione della contrada in cui si trovò con la squadra allorquando ebbe luogo il delitto di Portella della Ginestra; parlò così della contrada Balletto come di quella in cui doveva avere luogo il compimento della missione affidatagli dal capo della banda. Ed alla nuova indicazione della contrada fece eco anche Pisciotta Francesco (100/R).

Ma, a questo proposito, è da indicarsi il fatto che serve a dare la spiegazione della modificazione apportata nella indicazione della contrada.

All'inizio del primo dibattimento fu dal difensore di Giuliano esibito alla Corte un memoriale scritto a macchina e firmato « Giuliano »; in questo memoriale è per la prima volta indicata la contrada Balletto, come quella in cui doveva essere compiuta una missione nell'interesse della banda (53/R); scrisse Giuliano nel memoriale, che egli aveva mandato una squadra composta di otto uomini a Balletto, uomini che erano rimasti collegati con l'altro gruppo mediante una staffetta. Fu precisamente dopo che questo memoriale fu compreso fra gli atti del verbale di dibattimento e dopo che dello stesso fu data lettura che tanto Terranova Antonino fu Giuseppe che Pisciotta Francesco parlarono della missione da compiere in contrada Balletto. Per quanto risulti dalle affermazioni dello stesso Terranova che l'una contrada sia vicina all'altra, non è che l'una possa essere confusa con l'altra, specialmente dal Terranova, il quale conosceva bene la contrada Balletto in cui era stato consumato un delitto in danno dell'avvocato Arcuri nell'anno 1945.

Altra circostanza abbastanza interessante per dubitare della effettiva missione da compiere a Balletto si trova in questo: nella indicazione della ragione per cui la missione non poté essere portata a compimento. Terranova attribuì il mancato adempimento della missione, di cui aveva avuto l'incarico, nel non aver incontrato un uomo sulle colline di Balletto con cui l'incontro doveva avvenire a mezzanotte. Giuliano, nel suo memoriale, invece, attribuisce il mancato compimento della missione a dei sospetti sorti che resero impossibile compiere la missione stessa. E se sospetti sorsero

effettivamente essi non poterono sorgere che per illiceità della missione, che per altro non poteva essere che in tutto illecita, per lo meno, anzi sarebbe da dirsi senz'altro delittuosa, perché un'azione da compiersi da appartenenti alla banda Giuliano non poteva che avere carattere criminale. E la indicazione delle ragioni che fanno dubitare della esistenza di una missione vanno ancora accrescendo di numero. È un evidente contrasto tra quanto, a proposito della missione, afferma Terranova e quanto disse, allo stesso proposito, Gaspare Pisciotta. Secondo Terranova egli si recò con alcuni di coloro che componevano la squadra da lui guidata per compiere una missione affidatagli da Giuliano; avrebbe così osservato il vincolo della disciplina che forte era tra i componenti della banda; secondo Pisciotta, non si trattò di adempiere un incarico affidato da Giuliano, ma di un allontanamento del Terranova e della squadra, appunto per non partecipare all'azione che Giuliano aveva predisposto fosse compiuta il giorno primo maggio a Portella della Ginestra (503 del verbale di dibattimento). Attraverso le affermazioni di Pisciotta Gaspare parrebbe si sia trattato di un allontanamento volontario della squadra Terranova, perché questa non intendeva seguire il capo della banda nella impresa criminale che si era proposto di compiere contro i comunisti. Ed alle osservazioni avanti fatte va aggiunta quest'altra determinata da un gesto fatto da Gaspare Pisciotta in un momento in cui, in una udienza, si parlava della missione di cui tanto si interessò il Terranova Antonino fu Giuseppe. Pisciotta, con un gesto largo della mano, accompagnato dalle parole: « che Balletto e Balletto », fece evidentemente comprendere che la missione di cui si fece cenno non esistette mai.

Ed a dubitare dell'incarico avuto da Giuliano di compiere con gli uomini della squadra una missione a Balletto od anche in contrada Pernice contribuisce un'altra circostanza. Disse Terranova Antonino fu Giuseppe che dopo il discorso, o meglio dopo che tra lui e Giuliano si parlò dell'azione che questi voleva fosse compiuta a Portella della Ginestra contro i comunisti, discorso avvenuto tra il 18 ed il 20 aprile del 1947, egli non aveva avuto più occasione di vedere Giuliano fino al primo maggio, e, quindi, non aveva avuto motivo di riparlare della cosa. Egli trova un'aperta smentita proprio in Terranova Antonino fu Giuseppe. Se dovesse essere vera la circostanza affermata, se, cioè, egli non avesse avuto occasione di incontrare Giuliano dopo il 18-20 aprile 1947 fino al primo maggio, lo incarico della missione a Balletto non si sa come sarebbe stato dato al Terranova, se per iscritto o a mezzo di altra persona. Poiché, non avendo più veduto Giuliano, l'incarico non poteva essere dato che a mezzo di scritto o a mezzo di terza persona. Ma né dell'uno, né dell'altro mezzo fece mai cenno Terranova; la circostanza di non aver più visto Giuliano tra il 18-20 aprile fino al primo maggio non risponde a verità e chi ne dà la prova è precisamente lo stesso Terranova Antonino fu Giuseppe. Tra le due date avanti indicate sono il giorno 24 aprile 1947 in cui ebbero luogo le nozze tra Mariannina Giuliano e Pasquale Sciortino alle quali assistette il Terranova, secondo quanto egli stesso disse in dibattimento (649 dibattimento), ed anche il giorno in cui egli, uscendo dal paese per eseguire la missione che il capo gli affidò, ebbe a comprendere, per ordine del Giuliano, fra i componenti della squadra che doveva operare, altra persona di origine palermitana di cui non volle mai rivelare le generalità, forse, perché non era al caso di poterlo fare potendo essere frutto di pura fantasia l'intervento del palermitano.

Altra circostanza che esclude la possibilità di un incarico dato da Giuliano a Terranova si riscontra nella deposizione del tenente colonnello Paolantonio. Disse questi in dibattimento (710 del verbale) che, pure avendo avuto occasione di parlare più volte, dopo la consegna del Terranova all'arma dei carabinieri, con lui, mai egli gli fece cenno della missione che Giuliano gli avrebbe dato da compiere in contrada Balletto.

Ma c'è un'osservazione di grande rilevanza da fare.

Secondo Terranova egli doveva compiere, per conto della banda, una missione a Pernice che, poi, diventò Balletto; arrivò in questa contrada nella sera del 30 e vi sostò fino alle ore due o tre del giorno successivo. Se egli e la squadra fossero stati effettivamente in contrada Balletto nella sera del 30, l'automezzo inviato da Giuliano per avvertire il gruppo che egli lo attendeva in contrada Portella della Ginestra o Giacalone o Pioppo, avrebbe dovuto incontrare anche il gruppo stesso.

Disse Terranova che la missione non poté essere compiuta, perché egli non ebbe modo di incontrare una persona che Giuliano disse avrebbe incontrato a mezzanotte in un luogo indicato. Quindi, se a mezzanotte egli non trovò l'uomo con cui doveva incontrarsi ed il gruppo era ivi arrivato nella sera del trenta, non può spiegarsi come mai l'automezzo inviato da Giuliano per invitare il gruppo Terranova a farsi trovare l'indomani, prima dell'alba, a Portella della Ginestra o Pioppo o Giacalone, non abbia rintracciato i componenti della squadra Terranova.

Secondo il difensore l'alibi di Terranova e dei componenti la squadra di cui era capo per la missione da compiere a Balletto, risulta accertato attraverso il processo contro Remo Corrao e Rizzo Girolamo, anzi, per essere esatti, dal processo contro il Corrao, perché il Rizzo è estraneo al fatto che fu posto a fondamento del rinvio del Corrao al giudizio della Corte di assise, perché ritenuto correo del delitto di strage consumato a Portella della Ginestra.

Pose il difensore a base della dimostrazione che egli credette di aver dato alla Corte della estraneità del Terranova e degli uomini della squdra che questi comandava, le affermazioni di Pisciotta Francesco e di Mannino intorno alla missione affidata da Giuliano alla squadra Terranova. La più rilevante delle osservazioni fatte dal difensore fu questa: quando fu interrogato Francesco Pisciotta in sede istruttoria, Mannino era in istato di latitanza e, quando fu interrogato durante il primo dibattimento, lo stesso Mannino trovavasi in istato di arresto in una caserma dei carabinieri, senza che l'autorità giudiziaria fosse stata informata dell'arresto stesso. Quindi Mannino nulla poté sapere di quello che era stato affermato da Terranova e da Pisciotta. Rispondono ad esattezza i due diversi stati del Mannino nei momenti in cui Terranova e Pisciotta Francesco resero i rispettivi interrogatori sia in periodo istruttorio, sia nella fase dibattimentale. Ma la difesa dimenticò che tra le affermazioni di Terranova e di Pisciotta Francesco e quelle fatte da Mannino era decorso diverso tempo e Terranova e Pisciotta avevano reso in fase istruttoria i loro interrogatori in cui avevano detto che erano estranei al delitto di Portella della Ginestra, appunto, perché si trovavano con gli altri della squadra Terranova in contrada Pernice.

Dimenticò il difensore una circostanza che si svolse sotto gli occhi di tutti: il grande numero di giornalisti che assistette allo svolgimento di questo e del precedente dibattimento, nonché il numero di colonne che i giornali dedicarono ai due dibattimenti. Dimenticò ancora altra circostanza e precisamente questa: gli imputati dimostrarono di essere assidui lettori di giornali. Nulla di strano, quindi, che Mannino abbia reso dichiarazioni, se non identiche, in gran parte identiche a quella di Terranova.

E la sua affermazione, il difensore disse, sia corroborata da quanto costituì il fondamento della requisitoria del pubblico ministero della istruzione, prima, e della sezione istruttoria, dopo, per chiedere e disporre il rinvio del Corrao al giudizio della corte di assise per rispondere di correità nel delitto consumato a Portella della Ginestra. Il fatto per cui Corrao fu rinviato al giudizio della corte di assise fu questo: egli, a bordo di una *jeep*, si recò in contrada Balletto, prima, in contrada Pernice, dopo, per rintracciare la squadra Terranova e fare sapere a coloro che la componevano, che Giuliano li attendeva in contrada Portella della Ginestra, prima, in un secondo momento a Giacalone. Da questi fatti si ar-

gomentò che, se Corrao, da solo o in compagnia di altri, si recò in contrada Pernice, vuol dire che la squadra Terranova si trovava fuori il territorio di Montelepre e, quindi, non poteva prendere parte alla riunione in contrada Cippi e, poi, alla marcia di avvicinamento, ed infine, all'appostamento tra i roccioni della Pizzuta. Ma il difensore trasse ancora motivo per rafforzare la propria argomentazione dal fatto del conflitto che alcuni della squadra Terranova ebbero a sostenere con i carabinieri nel giorno 2 maggio in contrada, che non era lontana dalla contrada Pernice e precisamente a Vallefonda. Ma è da dirsi questo: gli atti compiuti nella fase istruttoria e quelli compiuti durante il dibattimento non consentono si affermi con sicurezza che Corrao pervenne in contrada Pernice il giorno 30 aprile, cioè il giorno precedente a quello che vide i banditi appostati fra i roccioni della Pizzuta per sparare contro la folla che festeggiava la data del primo maggio 1947; che anzi può senz'altro escludersi che l'arrivo del Corrao in contrada Pernice siasi verificato il primo maggio od anche il trenta aprile. Già il Corrao escluse in modo reciso di essersi egli recato in contrada Pernice per compiere l'incarico di avvertire i componenti della squadra Terranova e la esclusione fece soltanto in questo dibattimento, perché quando fu interrogato in periodo istruttorio, come risulta dal processo a lui relativo, simulò uno stato di infermità mentale per cui assumette anche generalità diverse da quelle che gli erano proprie; egli, infatti, assumette quelle di Beniamino Raggio di Sole e con queste generalità sottoscrisse quelle poche cose che sono contenute nel verbale di interrogatorio.

La corte si spiega benissimo la negativa opposta dal Corrao alla contestazione del fatto di essersi recato in contrada Pernice presso il Randazzo, essendo egli un imputato ma le dichiarazioni fatte al riguardo da Francesco Pisciotta non possono essere disattese, tanto esse sono precise.

Ma quello che la corte non può accogliere si è che l'andata del Corrao sia avvenuta nei giorni che Pisciotta, Terranova e Randazzo indicarono nelle loro ultime dichiarazioni. È più che evidente lo sforzo da essi compiuto per avvicinare, quanto più è possibile, l'andata del Corrao al primo maggio; più si avvicina l'andata del Corrao in contrada Pernice a questa data, più diventa possibile sostenere che Terranova, e coloro che con lui si trovavano, non potevano essere a Cippi e, quindi, a Portella della Ginestra; come, al contrario, più si riporta indietro dalla fine di aprile l'andata del Corrao a Pernice, più facile, anzi, più certa, diventa la presenza della squadra Terranova nella contrada Cippi e nella marcia notturna verso Portella della Ginestra e lo appostamento tra i roccioni della Pizzuta. A contrastare la versione offerta dagli imputati intorno alla data dell'andata del Corrao in contrada Pernice devono valere le molteplici chiamate in correità dei picciotti, nonché di Gaglio « Reversino », che tutti portarono non solo Terranova Antonino presente in contrada Cippi, ma tutta la squadra che egli comandava, ma anche le affermazioni di Randazzo della prima maniera secondo cui la *jeep* si recò in contrada Pernice verso la fine del mese di aprile, ed anche quelle interessanti di Francesco Pisciotta, secondo cui il Corrao si presentò in contrada Pernice qualche giorno prima del delitto di Portella della Ginestra. Ora, « qualche giorno » non significa nel linguaggio comune, proprio il giorno precedente, ma anche più di un giorno prima. Si tenga presente che la decisione di Giuliano di consumare il delitto di Portella della Ginestra, se era già deliberata, fu decisa soltanto dopo la consegna della lettera avvenuta a mezzo del cognato Pasquale Sciortino, consegna che ebbe luogo nel pomeriggio del 27 o del 28 aprile. E dovette essere precisamente, perché la decisione di consumare il delitto ebbe luogo dopo la ricezione della lettera, che Giuliano si dette alla raccolta dei giovani con cui ingrossare la banda che doveva operare il primo maggio a Portella della Ginestra. E tanto più lontana è la squadra Terranova, tanto più è spiegabile l'uso della *jeep* che fu sosti-

tuita alla staffetta che doveva mantenere il collegamento della squadra Terranova, di cui fece menzione Giuliano nel suo memoriale, e l'altro gruppo che era alle dipendenze dello stesso Giuliano.

Fin qui la Corte fece delle osservazioni che possono con grande probabilità fare ritenere che una missione da compiere in contrada Balletto non vi sia stata mai.

Ma, anche a ritenere vero che Terranova Antonino con la squadra che egli guidava sia uscito da Montelepre per compiere una missione di cui aveva avuto incarico da parte del capo della banda, non deriva proprio la conseguenza che egli stesso con Mannino, con Pisciotta Francesco e con gli altri compagni di squadra non si siano trovati presenti alla riunione indetta da Salvatore Giuliano nella giornata del 30 aprile 1947 in contrada Cippi, non abbiano preso parte alla colonna che portò tutti i convenuti, da Cippi a Portella della Ginestra e non siano stati, poi, fra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla convenuta per la festa del lavoro.

Ed è all'uopo necessario accertare il giorno in cui la squadra al comando di Terranova Antonino fu Giuseppe uscì da Montelepre.

Terranova Antonino fu Giuseppe indicò come data in cui avrebbe avuto l'incarico di compiere la missione, il giorno ventotto, anzi tale giorno indicò per quello in cui uscì con la squadra da Montelepre (89/R); Pisciotta Francesco indicò, invece, il 27 o il 28 di aprile (262 del verbale di dibattimento); Mannino (3 retro degli allegati al vol. E) non fece alcuna precisazione intorno a tale data, essendosi limitato a dire: giorni prima del primo maggio. Altra indicazione si trova nel memoriale primo inviato, tramite il difensore, alla Corte, da Giuliano; scrisse costui (83/R): « siamo a cinque giorni di distanza dal primo maggio ed io mi ero ben preparato, quando mi arrivò un messaggio che dovevo inviare un gruppo di uomini in contrada Balletto per svolgere alcuni nostri affari; cosicché pensai di dividere gli uomini in due gruppi, che tutti eravamo venti, ed otto di questi li mandai a Balletto rimanendo collegati con una staffetta ».

Tenendo conto che l'invio degli uomini avvenne cinque giorni prima del primo maggio, è di tutta evidenza che si va al giorno 25 o 26 aprile, a seconda che si comprenda o non, nel computo, il termine iniziale. Tra le varie date indicate avanti, quella che più si avvicina alla verità non può essere che quella indicata da Giuliano, cioè il 25 o il 26 aprile. Nelle ore pomeridiane del 27 o del 28 aprile Giuliano ricevette, a mezzo di Sciortino Pasquale, la lettera di cui parlò Giovanni Genovese. Se egli avesse già ricevuto la lettera da Sciortino, non avrebbe certamente inviato a Balletto la squadra Terranova, se dopo si trovò nella necessità di doverla rintracciare per averla a disposizione per l'azione da compiere a Portella della Ginestra. È precisamente la lontananza della squadra Terranova dalla base di Montelepre che spiega appieno l'invio di un mezzo celere per rintracciarla, anzi, tanto più fu lontana la squadra Terranova, tanto più fu necessario l'uso di un mezzo veloce; e tanto più ci si avvicina al primo maggio, tanto più è necessario che la squadra sia sollecitamente rintracciata. Il tempo incominciava a stringere; Giuliano aveva ricevuto la lettera che lo decise ad operare contro i comunisti che si sarebbero riuniti a Portella della Ginestra il primo maggio, era, così, urgente rintracciare la squadra Terranova per avere completa la banda. I picciotti e Gaglio « Reversino » furono precisi allorquando indicarono presenti alla riunione in contrada Cippi tutti coloro che facevano certamente parte della squadra comandata da Terranova: costui, Mannino, Pisciotta Francesco, Abate Francesco, Sciortino Giuseppe, Candela Rosario, « Vito Pagliuso » (Angelo Taormina) (88 retro/R). La presenza di tutti i componenti la squadra Terranova significava questo soltanto: la squadra Terranova fu rintracciata in contrada Pernice dalla *jeep* di Corrao Remo, essi fecero ritorno alla base da cui erano lontani e da qui presero le mosse per raggiungere Por-

tella della Ginestra, dopo avere preso parte alla riunione in contrada Cippi.

Né si osservi che così la Corte in modo arbitrario completa, anzi colma la lacuna che esiste tra il rintraccio della squadra e la presenza dei componenti della squadra stessa alla riunione in contrada Cippi ed alle successive fasi dell'azione che ebbe il suo compimento tra i roccioni della Pizzuta.

È la logica che impone di affermare che la squadra Terranova ritornò alla base di Montelepre partecipando alla riunione di Cippi ed alle fasi che alla riunione succedettero.

Ed altra circostanza che può servire per dare la prova che la squadra Terranova era ritornata alla base si trova in un'affermazione fatta da Candela Vita nel suo interrogatorio.

Della squadra Terranova faceva parte Candela Rosario, fratello della Vita: eppure costei affermò (176/E) che il fratello nelle ore pomeridiane del 27 si recò a trovarla ed in quella casa ebbe luogo il convegno tra lo stesso Candela e Buffa Antonino; ed in quella casa ed in quella giornata, si trovarono anche Pisciotta Francesco, Cucinella Giuseppe e Terranova Antonino fu Giuseppe. E nel giorno successivo ebbe luogo il convegno in contrada Cippi.

La Candela Vita indicò il giorno 27 come quello in cui il fratello andò a trovarla, ma secondo Pisciotta Vincenzo (155/3) il convegno ebbe luogo il 29 aprile, perché egli dice che il giorno dopo si recò, in compagnia degli altri, in contrada Cippi e questa stessa precisazione fece Buffa Antonino (127/E) il quale disse che in una sera si recò presso Candela Vita ove trovò anche Terranova Antonino fu Giuseppe, Candela Rosario, Pisciotta Francesco e l'indomani si recò in contrada Finocchiaro da cui partirono, insieme con Candela, verso contrada Cippi, ove ebbe luogo la riunione che precedette la marcia verso Portella.

Posta come vera la presenza della squadra Terranova in contrada Pernice; posta come vera l'andata di Remo Corrao con la *jeep* in quella contrada per rintracciare la squadra stessa; posta come vera la presenza dei componenti della squadra alla riunione di Cippi, alla composizione della colonna che marciò verso Portella della Ginestra; posta come vera la presenza di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Pisciotta Francesco, di Mannino e degli altri fra i roccioni della Pizzuta (Terranova fu visto da Russo « Marano » sparare stando fra i roccioni); posta come vera la presenza di tutti o di molti o di alcuni, anche lungo la via del ritorno, dopo la consumazione del delitto di Portella della Ginestra, non può essersi verificato che il ritorno della squadra a Montelepre. È ciò una ineluttabile conseguenza delle affermazioni fatte dai picciotti, da Gaglio « Reversino » della prima maniera, per questo ultimo e, per quelli, anche degli interrogatori al magistrato e della andata della *jeep* in contrada Pernice per rintracciare la squadra Terranova.

E non si dica che Terranova, Pisciotta Francesco parlarono del colloquio che Randazzo ebbe con essi e che, riferendo la comunicazione ad essi fatta per conto di Giuliano, dissero che questi aveva loro dato appuntamento, perché si trovassero in contrada Portella della Ginestra, o in contrada Giacalone ovvero altrove, ma non a Montelepre e che Giuliano non accennò nel suo memoriale neppure ad un siffatto ritorno. È di tutta evidenza che la presenza della squadra Terranova in contrada Pernice in tempo prossimo al primo maggio era circostanza che poteva benissimo essere sfruttata ai fini di sostenere che la squadra stessa si trovava, al momento del delitto di Portella della Ginestra, in luogo diverso; era più che evidente che Giuliano non doveva parlare del ritorno della squadra a Montelepre. E Giuliano negli scritti fatti avere alla Corte seppe dare prova di grande riserbo, di essere ossequiente alla legge della omertà, e seppe anche fare opera di difesa nei riguardi di tutti i componenti della banda. Non si trova, infatti, indicato nominativamente nessuno dei dodici che secondo Giuliano, si trovarono a Portella della Ginestra. Fu facile alla Corte dare la prova della grande facoltà di adattamento di

Salvatore Randazzo; da una prima negativa opposta a Terranova Antonino fu Giuseppe egli passò, attraverso parziali accostamenti, ad un affiancamento completo alla tesi sostenuta dallo stesso Terranova intorno all'arrivo della squadra in contrada Pernice, intorno alla comunicazione fatta, intorno anche alla data ed anche all'ora in cui avvenne la presentazione a lui dei componenti della squadra Terranova. Non è, quindi, sulle affermazioni del Randazzo Salvatore che può farsi assegnamento di avere notizie rispondenti a verità.

E la Corte non cade in contraddizione respingendo, da un lato, l'alibi proposto dal Terranova ed assolvendo, dall'altro, il Corrao Remo, sia pure per insufficienza di prove. Poteva trovarsi la contraddizione or ora enunciata se la Corte avesse dubitato della andata del Corrao Remo in contrada Pernice per avvertire i componenti della squadra Terranova che il Giuliano li convocava per un incarico da espletare. La Corte, come in altra parte della sentenza e precisamente in quella in cui si è occupata dell'esame della posizione processuale del Corrao, è pervenuta alla conclusione di assolvere il Corrao, non per avere avuto dubbi intorno alla persona che arrivò in contrada Pernice per avvertire i componenti della squadra Terranova. Le ragioni della assoluzione sono diverse da quelle della presenza in contrada Pernice del Corrao; anzi la Corte ha detto esplicitamente che dava maggior credito alle affermazioni fatte da Pisciotta Francesco intorno alla andata del Corrao in contrada Pernice. La ragione della assoluzione va rintracciata nel fatto che della presenza del Corrao alla riunione in contrada Cippi, alla partecipazione alla marcia di avvicinamento a Portella della Ginestra ed all'appostamento fra i roccioni della Pizzuta, non vi è alcuno che ne parli, pure potendo presumersi che anche egli vi sia stato. Ma non è su presunzioni che può essere fondata una sentenza di condanna. Se fossero sufficienti per fare una dichiarazione di colpevolezza, anzi di responsabilità, la Corte non avrebbe difficoltà a farle nei confronti del Corrao. Certa la appartenenza di costui alla banda, certa la andata dello stesso in contrada Pernice per dare comunicazione alla squadra che Giuliano attendeva i componenti in una località indicata, che, secondo Terranova Antonino fu Giuseppe, era Portella della Ginestra; avendo Corrao identico interesse a quello degli altri per la appartenenza alla banda Giuliano, ne deriva legittima la presunzione che anche egli prese parte alla consumazione del delitto. Ma non è in base a presunzioni che può essere accertato che un imputato è realmente lo autore del fatto che forma oggetto del processo penale.

Ma disse anche la Corte che l'assoluzione del Corrao derivava, anzi era imposta, da una ragione essenzialmente giuridica che è del tutto estranea alla partecipazione del Corrao alla consumazione materiale del delitto.

La Corte ha due punti precisi da tener presenti: l'arrivo del Corrao in contrada Pernice per dare avviso alla squadra Terranova dell'appuntamento che ad essa dava Giuliano; la presenza dei componenti della squadra Terranova alla riunione in contrada Cippi, fra i gruppi in cui la banda si divise per raggiungere Portella della Ginestra, nonché la presenza di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Mannino, di Pisciotta Francesco, di Candela Rosario e di « Vito Pagliuso » fra i massi della Pizzuta. Il che significa che i componenti della squadra obbedirono al richiamo di Giuliano e quindi tornarono da contrada Pernice a Montelepre onde trovarsi presenti alla riunione che ebbe luogo il 30 aprile in contrada Cippi, ed alle operazioni successive che portarono alla consumazione del delitto.

Altra circostanza che si cercò di piegare a favore dell'alibi prospettato da Terranova Antonino fu Giuseppe e dei compagni di squadra, fu il conflitto a fuoco che nella mattinata del giorno tre maggio 1947 alcuni, rimasti sconosciuti, ebbero con i carabinieri, proprio in contrada Pernice.

Questo conflitto servì alla difesa di Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco e Mannino al fine di provare che

essi si erano trovati in contrada Pernice anche successivamente al delitto del primo maggio consumato a Portella della Ginestra e, quindi, per dimostrare la veridicità che essi si erano trovati nello stesso luogo anche prima.

La Corte ha indicato la data in cui avvenne il conflitto, tre maggio, perché Pisciotta Francesco tentò di avvicinare ancora più tale fatto al primo maggio e parlò del giorno uno o due maggio (262 del verbale di dibattimento); ma ogni dubbio deve scomparire di fronte al verbale che per il conflitto fu redatto dal nucleo mobile dei carabinieri di San Giuseppe Jato (69 degli alligati al verbale di dibattimento).

Ora, ciò che avvenne il tre maggio non serve a dare la prova che coloro che vennero a conflitto con i carabinieri ivi si trovassero da epoca precedente al delitto di Portella della Ginestra, tanto meno che con i carabinieri siano venuti a conflitto quelli che componevano la squadra Terranova, siano stati tutti costoro, siano stati soltanto alcuni.

Di grande importanza il rilevare che il capo squadra Terranova non parlò di tale conflitto nell'interrogatorio reso nel primo dibattimento, come non ne fece neppure cenno nell'interrogatorio e nel confronto nel processo contro Corrao Remo e Rizzo Girolamo; egli ne fece un rapido cenno in questo secondo dibattimento per dire che, dopo il conflitto avuto nei primi giorni di maggio, si recò a Montelepre, senza peraltro specificare se entrò in paese, ovvero ne restò nelle prossime vicinanze (207 del verbale). Altro rapido cenno fece Mannino (8 alligato al volume E). Fu più largo di notizie Pisciotta Francesco, invece. Secondo costui il conflitto avvenne tra un carabiniere, Candela Rosario e Taormina Angelo (100/B), per dire, poi, nel presente dibattimento che egli avvistò due persone che ritenne dapprima fossero Terranova e Palma-Abate e che quando si accorse che erano, invece, carabinieri (262 del verbale) venne con questi in conflitto. Mentre Mannino (8 alligati al volume E) disse che ad avere un conflitto fu Angelo Taormina e che pertanto, quando raggiunse Montelepre si unirono a lui Taormina e Pisciotta Francesco, il quale raccontò che era sfuggito ai carabinieri abbandonando il mitra; mentre Terranova (206 del verbale di dibattimento), disse che al conflitto presero parte Taormina e Candela.

Sono tanto gravi le contraddizioni che devono essere rilevate da dovere in modo preciso dubitare che Pisciotta Francesco e gli altri siansi trovati in contrada Pernice al momento del conflitto di cui si parla nel verbale del nucleo mobile dei carabinieri.

Non è che la Corte dubiti della esistenza del conflitto; ha ragione, invece, di dubitare che ad esso abbiano preso parte quelli della squadra Terranova e che essi, invece, abbiano cercato di sfruttare un fatto vero piegandolo a proprio profitto. E le contraddizioni che fanno dubitare della partecipazione loro al conflitto sono le seguenti: il silenzio quasi assoluto da parte del Terranova; la diversità di persone indicate da Mannino e da Pisciotta Francesco; l'abbandono di un solo mitra, mentre ne furono trovati abbandonati cinque; l'accenno, in un primo momento, ad un carabiniere, in momento successivo a due, mentre dal verbale (69 alligati al verbale di dibattimento) si ricava che non furono meno di otto.

Se essi si fossero trovati in conflitto con i carabinieri, sarebbero stati, invero, precisi; si trattava di una azione in propria difesa, come disse Pisciotta Francesco (262 verbale di udienza) e non sarebbe sfuggito alcun particolare di tutta l'azione, né avrebbero dato versioni diverse dello stesso fatto.

Eppoi, anche vero essi siano venuti a conflitto con i carabinieri il tre maggio, non prova che si siano trovati in quella stessa contrada nei giorni precedenti e cioè fin dal 30 aprile.

La missione affidata alla squadra Terranova non aveva potuto essere portata a compimento, secondo essi affermarono, doveva essere compiuta in contrada Balletto, che avevano abbandonato per raggiungere l'altra di Vallefonda (interrogatorio Mannino 8 volume alligati al vol. E e 262 verbale

di dibattimento). Non vi era pertanto ragione, a causa del mancato compimento della missione, che essi si attardassero in contrade lontane da Montelepre, anzi vi era ragione che essi, a causa del mancato adempimento dell'incarico avuto, ritornassero verso Montelepre per informare il capo della inutilità dell'allontanamento da Montelepre verso Balletto.

È da ricordare infine, per escludere siano stati essi ad avere il conflitto con i carabinieri, una ragione enunciata dal capo squadra Terranova Antonino. Si è già detto che costui non parlò del conflitto del 3 maggio 1947 con i carabinieri, quando ebbe luogo il primo dibattimento; in questo secondo vi è una spiegazione data dallo stesso Terranova a proposito di quanto egli non disse nel primo dibattimento. Ad una contestazione fattagli dette una risposta che così può essere riassunta (209 del presente dibattimento): nel primo dibattimento disse quanto aveva ritenuto sufficiente alla propria difesa. Se non parlò allora della permanenza della squadra in contrada Pernice fino al giorno del conflitto, significa che egli non ritenne la circostanza fosse idonea alla difesa propria e dei componenti della squadra, venendo così alla conclusione della nessuna rilevanza del fatto del conflitto ai fini della difesa.

Non può, quindi, essere proprio la Corte a dare rilevanza ai fini della difesa degli imputati ad una circostanza cui il capo della squadra non ne dette.

Un'altra circostanza che serve ancora di più a scardinare l'alibi proposto nell'interesse di Terranova Antonino fu Giuseppe e, di riflesso, nell'interesse della squadra da lui guidata, si è quella riferita da uno degli imputati che fanno parte del gruppo dei « grandi », precisamente Vito Mazzola. Parlò costui, nella dichiarazione resa ai carabinieri (85 degli allegati al dibattimento del 1951) di una riunione che precedette quella che ebbe luogo in contrada Cippi. Fu questa una riunione a cui presero parte tutti indistintamente coloro che si recarono la sera del trenta aprile a Portella della Ginestra, ma essa fu preceduta da altra più ristretta, poiché a questa intervennero soltanto diversi dei « grandi ». Si trattò di quella riunione convocata da Giuliano in contrada Pizzo Saraceno per ordinare ai convocati, compagni della banda, di trovare compaesani da aggregare a questa per accrescerne il numero. Fra i presenti, Mazzola Vito indicò, fra gli altri, anche Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino, Pisciotta Francesco, Candela Rosario, Pisciotta Gaspare, i fratelli Passatempo Salvatore e Giuseppe. Non può essere indicata con esattezza la data in cui ebbe luogo questa riunione preliminare a quella conclusiva di Cippi; Mazzola Vito non fece precisazione alcuna di data, essendosi limitato a dire: « verso la fine di aprile ». Ma anche questa vaga indicazione serve a dare la prova che Terranova Antonino fu Giuseppe, andato a Balletto o Pernice per compiere un affare proprio della banda, ritornò alla base di Montelepre in conseguenza del richiamo fatto a mezzo del Corrao. Ed il richiamo non poté aver luogo che dopo la consegna della lettera portata da Sciortino Pasquale nel pomeriggio del 27 o 28 aprile, ed il ritorno della squadra Terranova non poté avere luogo che immediatamente dopo. Può dirsi vi sia concordanza fra la indicazione del giorno in cui ebbe luogo la riunione in contrada Pizzo Saraceno: verso la fine di aprile, secondo Mazzola Vito e l'arrivo della *jeep* in contrada Pernice che, secondo Randazzo Salvatore ebbe luogo anche verso la fine di aprile.

Tutte le circostanze avanti enumerate danno la certezza della presenza in contrada Cippi di Terranova Antonino fu Giuseppe e della squadra che a lui faceva capo.

* * *

CUCINELLA Antonio nello interrogatorio reso in dibattimento e precisamente nel primo, disse che non poteva trovarsi fra i roccioni della Pizzuta e sparare contro la folla che si era raccolta nella vallata sottostante, perché, all'epoca del delitto di Portella della Ginestra, egli era all'estero. Precisò la

data in cui si era recato in Tunisia: marzo del 1946 ed anche quella del ritorno in Sicilia: verso la fine del 1947. Fu preciso anche nello indicare la data del rientro in Sicilia, perché disse che, quando egli ritornò, fu sequestrata a Milazzo Salvatore, proprietario, la motobarca con cui aveva fatto il viaggio dalla Tunisia in Sicilia; precisò ancora che la motobarca sulla quale egli si trovò, fu sequestrata, perché fra il carico vi era del tabacco.

Prima di prendere in esame l'alibi che egli nel proprio interesse prospettò, è necessario fare menzione di due circostanze che servono ancora a provare che egli, al tempo in cui avvenne il delitto di Portella della Ginestra, trovavasi in Sicilia e non in Tunisia.

Russo Angelo, detto « Angelinazzu », nell'interrogatorio reso nel primo dibattimento, affermò di avere saputo, dopo la consumazione del delitto di Portella, dalla propria moglie, che quella del Cucinella Antonio nutriva delle preoccupazioni sul marito per la mancanza di notizie (103/R). Quando lo stesso Russo fu interrogato dal magistrato intorno al delitto di Portella della Ginestra, disse che aveva saputo da Cucinella Antonio che Giuliano aveva fatto andare a Portella della Ginestra il fratello Giuseppe (201-202 volume E).

Basterebbero soltanto queste due circostanze, provenienti da uno degli imputati per escludere che Cucinella Antonio al momento del delitto di Portella della Ginestra, fosse in Tunisia e per ammettere, invece, il contrario, che, cioè, egli trovavasi in Sicilia.

Egli dette indicazioni precise intorno alla partenza ed al ritorno dall'estero; più precisa quella dell'espatrio, meno quella del ritorno in Patria. Quello avvenne nel marzo del 1946, questo verso la fine del 1947 (145/R). Se può dirsi sia vera la data dell'espatrio, non lo stesso può dirsi per quella del ritorno dalla Tunisia. C'è però una indicazione la quale può essere utilizzata per determinare anche la data del ritorno in Sicilia, che avvenne, secondo egli stesso riferì, con la motobarca appartenente a Salvatore Milazzo, la quale fu sequestrata dagli agenti di finanza, avendo accertato che il Milazzo esercitava il contrabbando di tabacco.

Fra gli allegati agli atti del dibattimento si trovano due verbali redatti dagli agenti di finanza, l'uno in data 21 novembre del 1946 (137/Z)) da cui si rileva che il giorno 13 dello stesso mese era stata sequestrata la motobarca *Rosita* di proprietà di Milazzo Salvatore; ed era quello il primo viaggio che quel natante (147/Z) aveva compiuto dalla Tunisia verso la Sicilia trasportando anche generi di contrabbando, tra cui tabacco. Non può, quindi, essere vero che Cucinella Antonio sia partito nel marzo 1946 con la motobarca di Milazzo Salvatore, se il Milazzo, in quella epoca non era ancora proprietario della motobarca e questa, prima del novembre, non era ancora venuta in Italia. Non è possibile pensare ad erronea indicazione di data da parte del Cucinella, perché mentre risulta che la motobarca *Rosita* (145/Z) fu sequestrata e passata a disposizione della dogana principale di Trapani, la consegna al proprietario Milazzo Salvatore ebbe luogo il 24 febbraio 1947 (173/Z) in conseguenza di ordinanza del giudice istruttore di Trapani del 7 febbraio dello stesso anno 1947.

È fra gli allegati al verbale di dibattimento (174 vol. Z) altro verbale di sequestro della stessa motobarca *Rosita* in data 23 agosto 1948, ma non è in relazione ad alcun contrabbando di tabacco, come assumette il Cucinella allorché volle dare precisazione intorno alla data del ritorno dalla Tunisia. Che anzi dal verbale di sequestro si desume che la motobarca si trovava al secco, sulla spiaggia del porto, abbandonata ed in pessime condizioni di navigabilità; e da un provvedimento del giudice istruttore di Trapani in data 27 luglio del 1948 si ricava che Salvatore Milazzo si trovava in istato di latitanza per un mandato di cattura contro di lui emesso per il delitto di tentata estorsione ed altro.

Quindi non può dirsi vi sia neppure una sola circostanza la quale sorregga l'affermazione dell'imputato che egli, al tempo

del delitto di Portella della Ginestra, siasi trovato lontano dall'Italia e, quindi, nella impossibilità di recarsi alla riunione in contrada Cippi, di prendere parte alla formazione di uno dei gruppi che si recarono dalla contrada Cippi a quella di Portella della Ginestra e di nascondersi fra i roccioni della Pizzuta e, poscia, sparare contro la folla che si trovava raccolta nella vallata formata dalle montagne Kumeta e Pelavet.

Nello interesse dell'imputato Antonio Cucinella il difensore chiese che, qualora la Corte non dovesse ritenere fondato l'alibi proposto, si ritenesse lo stesso avere agito nelle condizioni prevedute nell'articolo 89 del codice penale per essersi egli trovato, per infermità, nel momento in cui commise i fatti per cui fu rinviato al giudizio della Corte, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere.

Gli elementi di fatto su cui tale richiesta fu fondata sono quelli stessi su cui il difensore fondò la richiesta di perizia psichiatrica (157 del dibattimento) e su cui fu emessa ordinanza con la quale la richiesta stessa fu respinta.

E gli atti esibiti furono i seguenti:

1) certificato medico rilasciato in data 22 gennaio 1951 in cui si accertò che nell'anno 1940, trovandosi in licenza militare a Montelepre, presentò accessi di demenza acuta per cui fu disposto il ricovero all'ospedale militare di Palermo (164 dibatrimento;

2) biglietto di uscita dall'ospedale militare di Palermo in data 19 ottobre 1940 — esattamente dal reparto osservazione — da cui risulta la data di ingresso all'ospedale: 28 settembre 1940, a causa di spiccate note di costituzione nevrotica originaria; e da cui si rivela che l'infermo usciva dall'ospedale per recarsi al Corpo « idoneo » (165 dibattimento);

3) atto notorio redatto avanti al commissario prefettizio di Montelepre in cui quattro testimoni accertano che il Cucinella Antonio, arrivato nel 1940 a Montelepre in licenza militare di convalescenza, diede evidenti segni di squilibrio mentale dimostrandosi pericoloso a sé ed agli altri, onde se ne rese necessario il ricovero nell'ospedale militare di Palermo (166 verbale di dibattimento).

Ma prima ancora della esibizione di tali atti il difensore propose (29 dibattimento) che la Corte chiedesse all'ospedale militare di Trieste copia della cartella clinica relativa all'imputato, da cui risultava che il Cucinella fu ricoverato nell'anno 1942 in quell'ospedale da cui fu dimesso riformato per accertato vizio parziale di mente; che fosse richiesta copia del foglio matricolare dello stesso.

Anche su questa richiesta la Corte provvide con ordinanza, ma i risultati furono i seguenti: l'ospedale militare di Udine rispose che dagli atti dell'archivio di Trieste nulla risultava del ricovero nel 1942 di Cucinella Antonio in quell'ospedale (291 allegati al verbale di dibattimento); il Distretto militare di Palermo comunicò (224 allegati al verbale di dibattimento) che, a causa degli eventi bellici, non poteva essere trasmesso il foglio matricolare del Cucinella.

Cosicché la richiesta del vizio parziale di mente deve essere dalla Corte esaminata sulla scorta dei documenti elencati avanti ai numeri: 1, 2 e 3.

La Corte ritenne, quando provvide sulla richiesta di perizia psichiatrica, che questi atti non davano la prova di quei gravi e fondati indizi che rendevano necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato. Tanto meno ora può riconoscere che in essi trovi fondamento la domanda di diminuzione di pena per una non piena capacità di intendere e di volere a causa di infermità di mente.

Tutti e tre gli atti si riferiscono ad un unico e solo episodio verificatosi durante il lontano anno 1940; Cucinella Antonio si trovò nella condizione di essere ricoverato nell'ospedale militare di Palermo, ma alla distanza di meno di un mese fu dimesso ed avviato al Corpo « idoneo », come leggesi nel biglietto di uscita. Si sarà trattato di un episodio di tanto lieve entità da scomparire in così breve spazio di tempo e che ne consentì la restituzione al Corpo, perché ri-

conosciuto « idoneo ». E ciò a prescindere da questo altro rilievo: l'episodio si verificò nel lontano 1940; i delitti per cui fu rinviato a giudizio della Corte furono compiuti nel 1947 e l'articolo 89, come per altro l'articolo 88 del codice penale, richiede che lo stato che deve dar luogo al vizio parziale o a quello totale di mente, occorre accertarsi al momento del fatto.

Non fu mai indicato un fatto che possa dirsi vicino al momento dei due delitti; egli, invece, indicò che nel 1942 fu dallo ospedale militare di Trieste, riformato, perché riconosciuto seminfermo di mente; ma l'ospedale militare di Udine fece conoscere che il fatto denunciato non trova riscontro nella realtà, avendo risposto che nulla risultava agli atti dell'archivio dell'ospedale militare di Trieste circa il ricovero del Cucinella Antonio, segnalato essere avvenuto nell'anno 1942 (291 allegati al verbale di dibattimento).

Né può essere preso a fondamento della richiesta diminuzione di pena quanto si affermò dal difensore circa una manifestazione di squilibrio mentale data dal Cucinella durante la detenzione nel carcere di Viterbo (173 verbale dibattimento).

A prescindere dal rilievo che si tratterebbe, se vero, di fatto verificatosi in tempo recente e, quindi, non al momento dei fatti per cui fu rinviato a giudizio, va detto che la « sconnessione » che si afferma riscontrata in qualche lettera, non equivale ad infermità mentale e, tanto l'articolo 88, quanto l'articolo 89 del codice penale, perché si faccia luogo alla esclusione, oppure ad una diminuzione di imputabilità, fanno riferimento ad una infermità mentale.

Peraltro la Corte che ebbe ad interrogare il Cucinella dalle risposte che egli dette allorquando fu inteso nel primo dibattimento (145 e seguenti) e, poscia, in questo (161-167 e 173) ebbe modo di rilevare che egli tutt'altro che in istato di infermità di mente si sia potuto trovare.

A tutte le domande ed a tutte le contestazioni egli dette risposte precise, complete, coordinate le quali escludono in modo esatto che egli si sia trovato, al momento del fatto, in condizioni di non piena imputabilità.

Né la deficienza di elementi che servono alla tesi della seminfermità di mente del Cucinella Antonio può ritenersi sia stata supplita con la deposizione resa in dibattimento dal teste a discolpa Giuliano Salvatore di Francesco (742 del dibattimento).

Fece costui affermazioni vaghe per quanto riguarda la asserita partenza dell'imputato per la Tunisia, essendosi limitato ad accennare ad un tempo che fissò circa tra giugno e luglio, ma non si sa di quale anno; il Cucinella sarebbe andato a salutarlo, perché si sarebbe allontanato dalla Sicilia. E, per quanto riguarda lo stato di mente dello stesso imputato non fu meno vago, essendosi limitato a ricordare il fatto che, anche in un anno che non seppe indicare, fu visto da lui uscire da casa accompagnato dai fratelli che gli applicarono la camicia di forza. Circostanze evidentemente inidonee sia per riconoscere il fondamento dell'alibi, sia per la diminuita capacità di intendere e di volere.

* * *

Un tentativo di alibi si ebbe, durante il dibattimento, anche a favore di SCIORTINO Pasquale e si tentò di darne la prova attraverso la suocera, cioè attraverso la madre di Salvatore Giuliano. La quale fece quanto era in essa per spostare la data in cui mandò a mezzo dello Sciortino la lettera di cui parlò Giovanni Genovese. Prese all'uopo, come punto di partenza la data in cui fu celebrato il matrimonio tra lo Sciortino e la figlia Marianna, cioè il 24 aprile del 1947 (644 verbale di dibattimento), per affermare che dopo alcuni giorni dal matrimonio lo Sciortino fu colto da un attacco appendicolare che lo costrinse a letto per otto giorni, ed in questi giorni resta compreso il primo maggio; affermò ancora di avere effettivamente, a mezzo del genero, inviato una lettera al figlio, ma aggiunse che l'invio avvenne dopo la guarigione. Si tratterebbe, quindi, di un fatto avvenuto

dopo che fu consumato il delitto di Portella della Ginestra. Ma è evidente che il tentativo fatto dalla Lombardo per fare ritenere estraneo lo Sciortino al delitto di Portella della Ginestra non può, in maniera alcuna, produrre gli effetti che se ne ripromettevano e la Lombardo e lo Sciortino. Che una lettera fu mandata dalla Lombardo al figlio e che l'invio avvenne a mezzo dello Sciortino, sono cose delle quali non può in maniera precisa dubitarsi; se ne ha la prova attraverso le affermazioni dell'imputato Giovanni Genovese che fu il primo ed anche il solo a parlarne fin dalla fase istruttoria del processo. Ed il Genovese poté indicare anche la data in cui ebbe luogo la consegna della lettera da parte dello Sciortino a Giuliano, nonché la contrada in cui i cognati si incontrarono: Saraceno, in uno dei due giorni 27 o 28 aprile 1947. Quindi si ha una indicazione temporale che precede, non segue, il delitto di Portella della Ginestra.

Né la tesi difensiva esposta dalla Lombardo può trovare conforto nella deposizione del dottor Salsedo. Già questi (800 e 801 del verbale di dibattimento) non fu nelle condizioni di poter fare precisazioni intorno al giorno in cui egli ebbe a visitare lo Sciortino in casa Giuliano a Montelepre; fece una indicazione di tempo così ampia che in essa può essere compresa tanto la indicazione del tempo fatta da Giovanni Genovese, quanto quella della Lombardo: tra la fine di aprile e la fine di giugno 1947; si tratta di ben sessanta giorni. Ma lo stesso dottor Salsedo fece anche un'altra affermazione di carattere tecnico per lui: disse che i dolori appendicolari di cui si lamentava Sciortino non erano molto intensi ed aggiunse altra circostanza che, cioè, non era da escludersi che un ammalato che trovavasi nelle condizioni che egli osservò nello Sciortino potesse uscire da casa e fare anche una passeggiata (801). Circostanza che trova la sua conferma in un'affermazione di Giovanni Genovese (648 del verbale di dibattimento), il quale disse che egli non contestava la malattia dello Sciortino, ma aggiunse che la contrada Saraceno in cui avvenne l'incontro tra i due cognati non era molto lontana dall'abitato di Montelepre ed egli ebbe modo di insistere ancora nel dire che la consegna della lettera avvenne nel pomeriggio dei due giorni 27 o 28 aprile, cioè due o tre giorni prima che il delitto di Portella della Ginestra fosse consumato.

Ed è anche il contenuto della lettera che impedisce di ritenere che essa possa essere stata consegnata successivamente alla consumazione del delitto del primo maggio 1947.

Non che la Corte possa fare precisazione alcuna intorno al contenuto della lettera che Sciortino Pasquale portò al cognato Salvatore Giuliano, non essendo questa fra gli atti del processo, ma attraverso le affermazioni fatte al riguardo da Genovese Giovanni può, almeno in parte, essere ricostruito il contenuto della lettera stessa. Disse Genovese Giovanni che, compiuta la lettura della lettera, fuori la presenza di ogni altra persona diversa dal destinatario e di colui che la portò, Salvatore Giuliano si avvicinò a lui e gli chiese dove fosse il fratello Giuseppe e, dopo avere appreso che questi si trovava a casa a causa di un foruncolo, pronunciò le parole: « è venuto la nostra ora della liberazione » ed a richiesta, disse il Giuliano che bisognava fare una azione contro i comunisti andando a sparare contro di essi il primo maggio a Portella della Ginestra. Parole che meglio di ogni altra considerazione servono a provare che lettera portata a Giuliano fu recapitata a lui in un giorno che precedette certamente la consumazione del delitto di Portella della Ginestra poiché Giuliano, parlando dell'azione da compiere a Portella si riferiva ad un'azione da compiere, non ad un'azione già compiuta.

Cercò anche la Lombardo di sostenere che la lettera era arrivata dall'America e che conteneva offerta a Giuliano di emigrare, per cui amici americani erano disposti a far arrivare in Italia anche un aereo, ma la lettera non poteva avere un siffatto contenuto, perché se così fosse stato, non vi sarebbe stata ragione di darla alle fiam-

me, come afferma lo stesso Giovanni Genovese e come afferma anche la Lombardo (643 dibattimento), il vero si è che la lettera non può essere dissociata dal delitto di Portella della Ginestra.

Ed altra considerazione serve a dare la prova che la lettera pervenne prima della fine di aprile e che aveva un contenuto che era relativo all'azione da compiere a Portella della Ginestra: l'attività che Giuliano incominciò ad esplicare per il compimento dell'azione stessa; la ristretta riunione avvenuta in contrada Pizzo Saraceno di tutti o quasi gli effettivi; l'incarico dato ad essi di ingaggiare elementi giovani e fidati da incorporare nella banda per l'azione di Portella della Ginestra; la missione data a Corrao Remo di rintracciare la squadra Terranova che si trovava fuori di Montelepre; operazioni tutte che trovano la loro spiegazione con l'azione da compiere a Portella della Ginestra, ma che sono del tutto estranee ad una proposta di emigrazione in America.

Vero è che successivamente e precisamente nell'agosto dello stesso anno Sciortino Pasquale riuscì ad emigrare clandestinamente recandosi in America, ma non può dirsi che la emigrazione dello stesso sia avvenuta in collegamento con la lettera che egli portò a Giuliano nel pomeriggio del 27 o del 28 aprile del 1947.

* * *

Anche i fratelli GENOVESE hanno creduto di poter opporre un alibi alla imputazione che ad essi è fatta, assumendo che entrambi, al momento in cui fu consumato il delitto che ad essi è attribuito, si trovavano in luogo diverso e lontano da Portella della Ginestra.

Per non cadere in errore è da dirsi, anzi da trascriversi qui quanto Giovanni Genovese disse a questo proposito nell'interrogatorio che egli rese al magistrato dopo l'arresto avvenuto il 19 gennaio 1949: « Il primo maggio verso le ore 15 mi trovavo in contrada Saraceno nella mandria, dove mi ero recato fin dalle prime ore del mattino, al fine di crearmi un alibi, perché sapevo la strage che in quel giorno doveva commettersi, quando è venuto tale Frank Caruso da Torretta, proveniente da Palermo ».

Dichiarazione analoga aveva già fatto ai carabinieri il 20 gennaio, cioè che, verso le ore quindici del primo maggio 1947 ebbe occasione di vedere il Caruso che si era recato in contrada Saraceno per ritirare la ricotta, apprendendo da costui che erano stati ricoverati all'ospedale della Feliciuzza alcuni che erano stati feriti in un conflitto a Portella della Ginestra (93/Z).

Genovese Giuseppe fu, invece, più sobrio, quando rese la sua dichiarazione ai carabinieri (97/Z) essendosi limitato a riferire che egli, con il fratello Giovanni, aveva avuto l'invito a prendere parte all'azione di Portella della Ginestra, invito che era stato da entrambi declinato ed aggiunse che il primo maggio egli ed il fratello Giovanni si erano trovati in contrada Saraceno con gli animali bovini. Mancò nella dichiarazione di Giuseppe Genovese ogni, anche lontano, accenno al Caruso, come mancò ogni accenno allo stesso nell'interrogatorio reso in udienza avanti la Corte quando, per la prima volta ebbe inizio il dibattimento (142 e segg./R). Perché egli parli in maniera espressa del Caruso occorre che si arrivi al dibattimento attuale (172/V), in cui affermò che Caruso andò la mattina alla mandria per provvedere al ritiro della ricotta; che il Caruso ritornò nel pomeriggio e dallo stesso apprese che, essendosi egli trovato all'ospedale della Feliciuzza per visitare uno zio in quell'ospedale ricoverato, vide arrivare gli automezzi con delle persone ferite in una sparatoria che si era verificata a San Giuseppe Jato ed aggiunse che, presenti alla comunicazione fatta dal Caruso, erano altre persone.

Va anzitutto rilevato che fra i due fratelli non vi è concordanza nella indicazione dei fatti sui quali dovrebbe essere fondato quello che essi hanno insistito a chiamare alibi, ma che tale non può certamente essere detto.

Già una prima osservazione va fatta ed è la seguente: i due fratelli, che pure dicono

di essersi trovati insieme, avrebbero dovuto essere concordanti nelle circostanze di fatto sulle quali doveva essere fondata la prova che essi si erano trovati in luogo diverso e lontano da Portella della Ginestra. Ed ancora prima dovrebbe essere fatta altra osservazione nei confronti di Genovese Giuseppe; costui né nella dichiarazione ai carabinieri, né nell'interrogatorio avanti la Corte, quando ebbe luogo per la prima volta il dibattimento, fece riferimento alcuno alla testimonianza di Caruso. Si potrebbe dire che egli in quell'occasione, forse, avrà pensato di poter fondare la propria difesa sul foruncolo che lo aveva costretto a stare lontano dalla contrada Saraceno e dagli animali, che gli aveva consentito, invece, di lasciare la casa nel giorno stesso in cui fu consumato il delitto di Portella. Basterebbe la mancata indicazione da parte del Genovese Giuseppe delle circostanze relative al Caruso per far guardare, almeno con diffidenza, le affermazioni dallo stesso fatte successivamente. E se dovesse essere vero che Caruso si recò in contrada Saraceno presso i fratelli Genovese, nonché presso altri pastori per ritirare la ricotta, non si potrebbe neppure parlare che si tratti di un alibi. Perché possa parlarsi di alibi, è necessario che si abbia, per lo meno, l'affermazione che nel momento in cui si consumò il delitto di cui si è imputati, l'autore si trovava lontano e, quindi, nella impossibilità che egli lo potesse materialmente consumare. Era precisamente necessario che essi provassero che, al momento in cui il delitto di Portella fu consumato, si siano trovati in luogo lontano da quello del delitto; concretamente che essi, nelle ore della mattinata e non in quelle del pomeriggio, si trovavano in contrada Saraceno. E la prova offerta di essersi trovati nelle ore del pomeriggio del primo maggio in contrada Saraceno è una prova inutilmente data, tanto più inutile, in quanto vi furono alcuni dei picciotti che furono di ritorno a Montelepre nelle prime ore del pomeriggio ed alcuno anche alle ore quindici: Tinervia Francesco (66/L) disse di essere arrivato nelle prime ore del pomeriggio; Musso, parimenti nelle prime ore del pomeriggio (119/); alle ore quindici, Terranova Antonino di Salvatore (100/L).

Quindi del tutto frustranea è da dirsi l'indicazione del colloquio che i fratelli Genovese dissero di avere avuto con Caruso nelle ore pomeridiane del primo maggio. Ad essi incombeva un solo dovere; provare che, nell'ora in cui furono sparati quei numerosissimi colpi a Portella della Ginestra il primo maggio, essi si trovavano in luogo diverso da quello del delitto. Tanto più essi dovevano dare una siffatta prova, in quanto tutti e due sapevano che era intenzione di Giuliano consumare quel delitto che fu, poi, effettivamente consumato ed al quale erano stati espressamente invitati. Ed era peraltro abbastanza facile ad essi porsi nelle condizioni di poter dare tale prova restando nell'abitato, anzi ostentando la loro presenza in luogo diverso dalla mandria, tanto più che essi previdero di poter essere accusati di aver preso parte al delitto stesso. Disse, infatti Genovese Giovanni nell'interrogatorio reso a Palermo (24 retro vol. P) che egli prevedendo proprio di poter essere imputato di quel delitto, dopo aver saputo dal Caruso dell'arrivo dei feriti all'ospedale della Feliciuzza, rivolgendosi a coloro che erano a lui vicini, pronunciò le seguenti parole: « siatemi testimoni che io da stamattina sono qui con mio fratello, pel caso che ci vogliono caricare questa imputazione ». Ma l'incontro con il Caruso e le altre persone avvenne nelle ore pomeridiane.

Da questa enunciazione, fatta senza che ve ne fosse la necessità, anzi neppure l'opportunità, si può dedurre che la loro situazione rispetto alla banda di cui era capo Giuliano, non era quella di persone estranee, ma era tale che poteva ben fare ritenere che anche essi avessero preso parte al fatto nel quale erano state ferite le persone che erano arrivate all'ospedale della Feliciuzza di Palermo.

Vero anche quanto assumono i fratelli Genovese di avere saputo dal Caruso dell'arrivo dei feriti agli ospedali di Palermo, nell'ora in cui i feriti arrivavano negli ospedali, nulla si sapeva intorno agli autori del delitto ed essi, quindi, non avevano ragione

alcuna di sospettare di poter essere « caricati della situazione », per adoperare le stesse parole di Genovese Giovanni.

Ed alle persone alle quali Genovese Giovanni rivolse la esortazione di fare loro da testimoni disse che dovevano testimoniare che fin dalla mattina essi trovavansi in quella contrada.

Ed è così che viene fuori la dichiarazione di Caruso Francesco il quale fu indicato come testimone, quando ancora i fratelli Genovese trovavansi in istato di latitanza, poiché la indicazione del Caruso e degli altri a testimoniare è precedente al loro arresto che ebbe luogo il 19 gennaio del 1949.

Prima di procedere alla valutazione della deposizione del Caruso deve la corte fare un rilievo in conseguenza di un'affermazione della difesa dei fratelli Genovese.

Fu da questa fatta la seguente affermazione: essendo mancata l'incriminazione del teste Caruso per avere deposto il falso in dibattimento, deve ritenersi si sia accertato abbia detto, egli, la verità.

È vero che è mancata la incriminazione, come falso, del teste Caruso Frank (e ve ne sarebbero stati tutti gli elementi), ma ciò non porta alla conseguenza che la difesa di Genovese credette di trarre. Se dalla mancata incriminazione di un teste per falsità in giudizio dovesse derivare la conseguenza enunciata dalla difesa di Genovese, se dovesse, cioè, ritenersi si sia accettato abbia il teste deposto il vero, si verrebbe a creare una causa di preclusione sulla valutazione e sulla critica dei risultati del dibattimento. Preclusione che la Corte non può che respingere ed in modo assoluto e pieno, perché si verrebbe a porre una limitazione nell'esercizio della funzione più rilevante del magistrato.

Compito del magistrato è accertare la verità ed a questo compito non sono opponibili preclusioni, né limitazioni ed all'esame del magistrato non si sottrae alcun punto o aspetto del processo, qualunque sia la situazione che si sia venuta a determinare anche in conseguenza di mancato esercizio di un dovere.

È da dirsi estranea al diritto processuale moderno la nozione del così detto contratto processuale; se fu possibile formulare tale concetto in tempi anco non molto remoti a proposito del rapporto processuale civile, è del tutto impossibile parlare di contratti processuali fra parti e giudice, per la posizione diversa in cui si trova questo di fronte alle parti: posizione di supremazia derivante dall'esercizio di una funzione eminentemente pubblica da parte del giudice il quale interviene nel processo per esplicare una funzione sovrana.

Caruso, fin dal periodo istruttorio (142/D) disse che il primo maggio, verso le ore 7,30 si recò in contrada Cippi in cui vide i fratelli Genovese dai quali ebbe consegnata la ricotta che portò subito a Palermo in bicicletta e disse ancora di essere tornato nella stessa contrada verso le ore 17 per restituire ai Genovese i recipienti che aveva avuto la mattina pieni di ricotta. Mentre Genovese Giovanni aveva detto ai carabinieri che Caruso, come di consueto, andò il pomeriggio del primo maggio per ritirare la ricotta.

Ma sono le non poche e non lievi contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni e gli interrogatori degli imputati e le contraddizioni tra le testimonianze stesse quelle che fanno apparire addirittura compiacenti le deposizioni dei testimoni indotti a difesa propria dai Genovese.

Già si è detto che della presenza di Caruso nella mattinata del primo maggio 1947 mai parlò Genovese Giovanni, avendo questi parlato del Caruso nelle ore del pomeriggio, senza fare cenno alcuno ad una doppia visita: una prima per ritirare la ricotta, una, dopo, per restituire ai venditori i recipienti nei quali aveva avuto la ricotta. Ed era cosa naturale che il compratore della ricotta si recasse una volta soltanto in contrada Cippi o Saraceno per la ricotta, specie se si tiene conto della distanza che è tra la contrada Cippi o Saraceno e Palermo e le caratteristiche della strada che si svolge, in buona parte, anche in salita. Egli vi andava una volta soltanto al giorno; vi andava a ritirare la ricotta e lasciava, contempora-

neamente, i recipenti vuoti. È Cucchiara Antonio che depone la circostanza che Caruso andava una sola volta al giorno (700 del verbale di dibattimento) e, se la restituzione dei vuoti avveniva nel pomeriggio contemporaneamente al ritiro della ricotta, vuol dire che Caruso la mattina del primo maggio non andò in contrada Cippi o Saraceno.

Ma è da dire ancora questo: Caruso recandosi nelle ore del pomeriggio a lasciare i recipienti nei quali aveva avuto la ricotta, non aveva ragione alcuna di vedere colui o coloro che gli avevano venduto la ricotta; è detto da Di Maria Francesco che Caruso « lasciava » i vuoti (701 del verbale di dibattimento) e fu più preciso Cucchiara Paolo il quale depose che Caruso soleva lasciare i vuoti nello stesso posto in cui avveniva la consegna della ricotta, che essi provvedevano a ritirare e che Caruso faceva ad essi pervenire (698 dello stesso verbale). Il che significa che la restituzione dei vuoti aveva luogo fuori la presenza dei venditori della ricotta. Ed era naturale che questo avvenisse: i proprietari avevano interesse a presenziare alla consegna della ricotta, perché questa doveva essere pesata, mentre la loro presenza non era più necessaria quando avveniva la restituzione dei vuoti.

Ma vi è ancora dell'altro da dire: Cucchiara Paolo disse di aver visto il primo maggio i fratelli Genovese in contrada Saraceno (697 del dibattimento); Di Maria Francesco, invece (701 dello stesso verbale), depose che Cucchiara quel giorno non fu al seguito degli animali, potendo essere rimasto nei locali della stalla. Quindi Cucchiara Paolo poté non essere presente, quando Caruso disse di aver visto i Genovese e di avere agli stessi dato la notizia dell'arrivo dei feriti all'ospedale della Feliciuzza.

Cucchiara Paolo, anche ad ammetterne la presenza in contrada Cippi o Saraceno, disse di nulla avere inteso da Caruso, perché, avvenuta la consegna della ricotta (il che significa che la consegna della ricotta avveniva nelle ore del pomeriggio e che, quindi, non erano le due operazioni separate, ma contemporanee), egli si allontanò. Ed a contestazione insistette nel dire di non essersi trovato presente quando Caruso avrebbe dato la comunicazione dei feriti arrivati alla Feliciuzza, avendo appreso la notizia dallo stesso Caruso uno o due giorni dopo (698 del verbale di dibattimento).

E Cucchiara Antonino, indicato da Genovese Giovanni (24 retro/P) come presente al momento della comunicazione del Caruso, negò di essersi trovato nel giorno primo maggio in contrada Saraceno (700 retro dibattimento). Né può prestarsi fede a quanto disse Di Maria Giovanni, perché la compiacenza delle affermazioni di costui è evidente; basta riferirsi all'ora in cui sarebbe avvenuto l'arrivo del Caruso nella contrada Cippi o Saraceno; egli disse che poté essere avvenuta verso le ore tredici, ed anche a mezzogiorno (703 del dibattimento). Basta una tale osservazione per fare dubitare dell'intero contenuto della deposizione testimoniale.

E poi mancò l'accordo anche per dare ragione della presenza del Caruso in quella contrada nelle ore pomeridiane del primo maggio 1947: si è detto avanti che alcuni dettero ragione del ritorno di Caruso in contrada Cippi o Saraceno con il fatto della restituzione dei recipienti che la mattina aveva ritirato con la ricotta.

Per il discarico dei Genovese rilevasi che dalle citazioni di discarico presentate per il primo dibattimento (fol. 141/U) e riprodotte nel secondo, i testi Manaci potevano deporre che il primo maggio Caruso procedette con i fratelli Genovese a fare i conti della ricotta comprata durante il mese di aprile, versando la relativa somma, mentre di questa circostanza mai i Genovese fecero cenno nell'interrogatorio, né scritto (24/P) né a quello del dibattimento (124 e segg. R e 137 e segg./V). Di conti da fare parlò il Caruso solo in dibattimento (753 retro).

Secondo Di Maria Giovanni era consuetudine fare i conti della ricotta nel primo giorno di ciascun mese (703 del verbale di dibattimento); preciso, al riguardo, non poté essere l'altro teste Di Maria Francesco (701 retro dello stesso verbale). Appare, poi, strano che il conto della ricotta avesse

luogo alla presenza dei custodi degli animali e non, invece, alla presenza dei proprietari.

Ma è da rilevarsi ancora questo: secondo Giovanni Genovese (24/P) egli, apprendendo dal Caruso l'arrivo dei feriti all'ospedale di Palermo avrebbe richiamato l'attenzione di Cucchiara Paolo, Cucchiara Giuseppe, Cucchiara Antonino, Di Maria Giovanni Battista, perché, qualora anche a lui ed al fratello fosse attribuita la responsabilità di quanto era avvenuto, potevano testimoniare che essi si erano trovati fin dalla mattina in quella contrada. Cucchiara Paolo disse di non essersi trovato presente quando avvenne la comunicazione del Caruso (698 dibattimento); Cucchiara Antonino disse di non ricordare se Genovese Giovanni richiamò la sua attenzione che poteva fare da testimone per accertare che egli si trovava in quella contrada fin dalla mattina (700 del verbale di dibattimento); Di Maria Francesco disse che non ricordava se i Genovese erano presenti allorquando Caruso dette la notizia dei feriti arrivati all'ospedale della Feliciuzza; Di Maria Giovanni, pure parlando della presenza dei fratelli Genovese al racconto del Caruso, aggiunse che nulla Genovese Giovanni disse, quando intese il riferimento del Caruso e chiarì, a contestazione fattagli in proposito, che egli non poteva dire che quanto a lui constava (703 del verbale di dibattimento) e lo stesso Caruso così si espresse nel dibattimento: « al racconto che feci Giovanni Genovese nulla disse » (753).

E la compiacenza di alcuni dei testimoni fatti escutere nell'interesse dei fratelli Genovese è andata al di là anche, forse, del desiderio degli stessi imputati. Genovese Giuseppe nell'interrogatorio reso nell'attuale dibattimento (173) disse di essere rimasto lontano dagli animali per la durata di sette od otto giorni, anzi di essere rimasto a letto a causa di un foruncolo e di essere uscito da casa in quello stesso giorno in cui apprese quello che disse di aver appreso dal Caruso e, cioè, lo stesso giorno primo maggio 1947. Ebbene, Cucchiara Paolo (697 retro del verbale di dibattimento), afferma di avere sempre visto, durante i mesi di aprile e di maggio dell'anno 1947 Genovese Giuseppe in contrada Saraceno, contrariamente alle affermazioni dello stesso imputato il quale disse di essere rimasto lontano da quella contrada per un certo numero di giorni a causa del foruncolo.

È infine da fare un'ultima osservazione: affermò Genovese Giuseppe nell'interrogatorio in dibattimento (702) che Caruso, riferendo l'arrivo dei feriti all'ospedale della Feliciuzza, diceva che vi erano stati dei feriti in una sparatoria che si era avuta presso San Giuseppe Jato intorno alla quale nulla poteva dirsi di preciso. Nelle ore pomeridiane del primo maggio non si sapeva ancora ad opera di chi erano stati feriti coloro che erano stati fatti affluire all'ospedale della Feliciuzza. Non doveva Giovanni Genovese avere alcuna preoccupazione di poter avere, insieme con il fratello Giuseppe, attribuita una qualsiasi responsabilità al delitto che era stato consumato alcune ore prima, se ancora non si sapeva che a consumarlo era stato Giuliano Salvatore insieme con la banda che egli comandava. Anzi nello stesso giorno primo maggio (12/A) erano stati tratti in arresto Troia Giuseppe, Romano Salvatore, Marino Enea e Grigoli Pietro, ritenuti autori del delitto consumato a Portella della Ginestra, il che faceva escludere, almeno per quel momento, che il delitto era da attribuirsi ad altri e, se ad altri era da attribuirsi, egli non aveva ragione alcuna per avere preoccupazioni che a lui ed al fratello potesse essere « caricata quella situazione ».

Fece, con il chiedere che i presenti, al riferimento del Caruso, testimoniassero di avere, in contrada Saraceno, visto lui ed il fratello, una anticipazione, anzi ebbe una antiveggenza molto sospetta, poiché chi è estraneo ad un fatto non può avere preoccupazione di poter essere ritenuto autore del fatto stesso. Anticipazione, anzi antiveggenza attraverso cui si può dedurre la partecipazione dello stesso e del fratello alla banda Giuliano.

Da qualunque lato, quindi, si esaminano le deposizioni che avrebbero dovuto fornire alla Corte la prova che i fratelli Genovese non furono presenti alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, non può non riconoscersi che si ebbe una affermazione di alibi, ma che di esso non si fornì la prova. Sono tali e tante le contraddizioni tra le affermazioni dei testimoni e gli interrogatori degli imputati, tali e tanti i contrasti tra le deposizioni dei testimoni, che tutto può dirsi tranne che ci si trovi di fronte a testimonianze le quali possono far venire meno la fiducia e la credibilità nelle affermazioni dei picciotti e di Gaglio « Reversino » ai carabinieri ed al magistrato intorno alla presenza dei fratelli Genovese alla riunione in contrada Cippi, alla marcia verso Portella della Ginestra, all'appostamento tra i roccioni della Pizzuta per la consumazione del delitto che da quella montagna fu consumato il primo maggio 1947.

* * *

BADALAMENTI Nunzio: Badalamenti propose anche egli un alibi per affermare che la mattina del primo maggio 1947 non si trovò fra i roccioni della Pizzuta, perché egli si trovò in luogo diverso e lontano da Portella della Ginestra (fol. 1 allegato al vol. E) ed a tale scopo indicò anche dei testimoni. Ma può bene dirsi che la prova dell'alibi restò allo stato di tentativo: il teste Ranzelli (905 del verbale di dibattimento) escluse di avere mai conosciuto il Badalamenti Nunzio e non fu al caso di ricordare se avesse mai venduto legna da ardere insieme con lo stesso e l'altra circostanza, pure affermata dall'imputato di avere venduto legna da ardere alla caserma dei carabinieri posta al bivio della strada tra Montelepre e Giardinello restò del tutto esclusa dal maresciallo dei carabinieri Asaro (639), il quale affermò che mai la caserma dei carabinieri provvide ad acquistare legna, perché al vettovagliamento provvedeva il plotone di ordine pubblico di Giardinello.

* * *

Dopo aver preso in esame le discolpe offerte alla Corte dai più fra gli imputati che furono compresi sotto la denominazione di « grandi » può passarsi all'esame delle posizioni difensive proposte nello interesse di alcuni degli imputati compresi nella denominazione di « picciotti » e da Gaglio « Reversino ».

A proposito degli alibi prospettati da quasi tutti i picciotti, non può non essere fatta la osservazione seguente: essi, come già si sa, fecero ampia ammissione di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra avanti ai carabinieri, prima, avanti al magistrato, dopo. Ve ne furono alcuni che, dopo, si ritennero nelle condizioni di poter indicare persone le quali potevano testimoniare che essi, al momento della consumazione del delitto di Portella della Ginestra, si trovavano in luogo diverso e lontano da quello in cui fu consumato il delitto. Ed il riaffiorare del luogo in cui trovavansi al primo maggio del 1947 si ebbe a distanza di tempo. Cristiano Giuseppe, arrestato, anzi fermato dai carabinieri il 21 agosto ricordò soltanto quando fu alla presenza del magistrato, cioè il 28 agosto (153 retro/E), le persone che potevano testimoniare che egli il primo maggio si trovava, non fra i roccioni della Pizzuta, ove pure aveva detto ai carabinieri di essersi trovato a sparare contro la folla, ma in contrada Sambuca di Grisì, restandovi dal 25 aprile per ventidue giorni consecutivi, senza mai allontanarsene. Russo Giovanni inteso « Marano » al giudice indicò le persone che potevano dire essersi egli trovato in contrada Parrini, allorquando fu consumato il delitto di Portella della Ginestra, mentre egli era stato fermato il 19 agosto ed interrogato dal magistrato il 28 stesso mese; Sapienza Vincenzo, fermato il 3 agosto, ricordò soltanto nel confronto che ebbe il 16 agosto con Gaglio « Reversino » di dire che egli il primo maggio si trovava in contrada Bracco di Partinico a lavorare nel trasporto di limoni nel fondo di Purpura Ciccino (87 retro/E), ma, poi, in altro confronto

con Gaglio « Reversino » (168/E) ammise di essere stato presente alla riunione di Cippi, facendo, con ciò, venire meno ogni attendibilità alla affermazione dell'alibi fatta prima; Pisciotta Vincenzo (173/E) ricordò soltanto il 3 settembre che il primo maggio egli trovavasi in contrada Pernice (quella stessa dell'alibi del fratello Francesco), ove si era recato ad estirpare le erbe cattive dal grano e spiegò che non pensando a tale circostanza egli si era, per errore, incolpato di aver partecipato ad un delitto al quale era stato estraneo; Terranova Antonino l'« Americano » attese fino al 22 ottobre per ricordare che il primo maggio dell'anno 1947 egli trovavasi in luogo diverso da Portella (181 vol. E) e precisamente in un fondo alla periferia di Montelepre appartenente a certo Francesco Polizzi ove aveva lavorato dagli ultimi giorni di aprile fino ai primi giorni di maggio.

Sapienza Giuseppe di Tommaso, che pure nello stesso interrogatorio al Giudice (99/E) aveva parlato del fondo appartenente al Di Lorenzo ricordò di essere stato in quel fondo a lavorare il primo maggio del 1947, soltanto il 14 settembre 1950 e con un esposto a fol. 57 del vol. « P ». E nella dichiarazione resa ai carabinieri fece cenno del fondo Tornamilla per dire che verso quel fondo si era recato, dopo avere preso parte al delitto di Portella della Ginestra.

Sotto questo riflesso molto più apprezzabile il contegno dell'imputato Dimisa, il quale, nell'interrogatorio al giudice reso il 17 settembre 1947, disse che non poteva fare indicazione alcuna a proposito del luogo in cui si poteva trovare il primo maggio 1947 (177/E).

* * *

Passerà, quindi, in rassegna le posizioni di alibi che pochi, invero, fra gli imputati picciotti proposero all'esame della Corte.

DIMISA Giuseppe: indicò questo imputato due testi i quali, secondo l'assunto difensivo, avrebbero potuto deporre non essersi potuto egli trovare tra coloro che spararono dai roccioni della Pizzuta. Deposero i due testi indicati circostanze che non può dirsi siano idonee a fare pensare ad un alibi. Depose Barone Salvatore (460/D e 751 dibattimento), in maniera del tutto generica affermando che Dimisa lavorò presso di lui per tempo anche lungo, fino a quando non fu chiamato a prestare servizio militare, ma non fu il caso di dire dove potesse Dimisa essersi trovato il primo maggio del 1947, pure potendo ritenere che egli siasi trovato a lavorare presso di lui. Le stesse affermazioni generiche fece l'altro testimone Barone Rosario (461/D e 750 dibattimento).

* * *

BUFFA Antonino: questo imputato affidò la richiesta di assoluzione dalle due imputazioni più rilevanti per cui fu rinviato al giudizio della Corte di assise, ai testimoni: Dipiazza Rosaria e Gaglio Rosa le quali avrebbero potuto affermare che nel tempo in cui avvenne il delitto di Portella della Ginestra trovavasi ammalato e, quindi, impossibilitato a lasciare il paese e che neppure lo lasciò il primo maggio del 1947.

Ma né l'una, né l'altra testimone deposero circostanza che possa far venire meno gli elementi di prova che sono stati enunciati allorquando la Corte ebbe ad esaminare la posizione che l'imputato ha nel processo. La testimone Gaglio fece riferimento ad uno stato di non buona salute del Buffa Antonino durante i mesi di aprile e maggio 1947, senza per altro potere fare specificazione alcuna (773) ed altrettanto deve dirsi per l'altra testimone Dipiazza. E, per quanto si riferisce alla indicazione che questa ultima fece al giorno 22 giugno 1947, è da dirsi che nella affermazione fatta vi è la ragione stessa della inattendibilità delle affermazioni. La teste fu al caso di precisare che l'imputato ad essa offrì la sedia durante la proiezione della pellicola cinematografica, ma non ricordò quale fosse la festa che si celebrava nel paese di Montelepre e per cui la proiezione aveva luogo in pubblico.

* * *

BUFFA Vincenzo: costui indicò per il dibattimento due testi che avrebbero potuto deporre che egli mai si allontanò dalla contrada in cui lavorava, per cui doveva essere ritenuto estraneo al delitto di Portella della Ginestra e, in genere, per tutti quelli per cui era intervenuta sentenza di rinvio a giudizio. I due testimoni furono ammessi (119/U), ma di essi uno soltanto comparve in dibattimento (746), e da quanto fu affermato non può certamente dedursi che egli fu effettivamente estraneo ai delitti. Depose il teste Russo che, avendo proprietà vicina a quella della famiglia Buffa, aveva avuto occasione di vedere più spesso in campagna Buffa Vincenzo, ma aggiunse che non poteva dire se si era recato in campagna anche il primo maggio 1947. Depose l'altro (745) di avere avuto modo di vedere ogni anno, nei mesi di aprile e di maggio Buffa Vincenzo salire e discendere da un terreno che egli teneva a mezzadria e di averlo visto accompagnato dal fratello Antonino, perché febbricitante per malaria. Secondo questo teste, infermo era Vincenzo Buffa, secondo Gaglio Rosa, teste indotta a discolpa da Buffa Antonino, l'ammalato era, invece, questo ultimo. A prescindere da questo contrasto, che da solo basterebbe a negare attendibilità alle affermazioni fatte, non poté il testimone dire se avesse lavorato anche il primo maggio del 1947.

Si tratta di affermazioni così vaghe e generiche che non possono avere rilevanza di sorta ai fini per cui fu fatta la indicazione dei testimoni.

* * *

SAPIENZA Giuseppe di Francesco: l'alibi di questo imputato fu affidato alle affermazioni di due testimoni: Sapienza Antonino di Salvatore e Di Noto Antonino; ma né attraverso la deposizione che essi fecero in periodo istruttorio, né attraverso le affermazioni fatte a dibattimento può dirsi che l'imputato ha offerto alla Corte elementi che possono fare ritenere sia stato egli estraneo al delitto di Portella della Ginestra. Entrambi i testi fecero una identica affermazione dicendo che l'imputato, durante i mesi di aprile, maggio e giugno, si trovò in loro compagnia nella custodia di un gregge, ma nessuno dei due poté fare precisazione alcuna intorno al primo maggio 1947 (foll. 459, il primo del vol. D e 458 il secondo e fogli 776 e 777 rispettivamente del dibattimento).

* * *

PRETTI Domenico: l'alibi dell'imputato Pretti doveva essere provato attraverso la deposizione di due testimoni i quali erano nella condizione di poter affermare che egli il primo maggio si trovò in contrada Parrini (131 vol. U). Ma il solo teste escusso in dibattimento (744) poté affermare che il Pretti lavorava in contrada Parrini presso tale Maviglia, ma non poté affermare se avesse presso lo stesso lavorato anche il primo maggio 1947.

È rilevante dire che egli nessuna discolpa propose per il delitto, consumato contro la sede del partito comunista di Borgetto.

* * *

PISCIOTTA Vincenzo: anche Pisciotta Vincenzo propose un alibi secondo cui egli, al tempo del delitto di Portella della Ginestra, non poteva trovarsi in quella contrada, perché trovavasi in luogo diverso e lontano. Egli disse che si trovava in contrada Pernice (175/E); ma è davvero strano il modo come venne fuori l'affermazione dell'alibi. Modo che, da solo, deve far dubitare della serietà dell'affermazione.

Dopo aver fatto anche egli ampia dichiarazione al magistrato di essere stato alla riunione in contrada Cippi; di essere stato nella colonna che da Cippi condusse tutti coloro che erano ivi convenuti alla contrada Portella della Ginestra, avendo il magistrato creduto opportuno procedere ad un confronto tra Gaglio Francesco « Reversino » e Pisciotta Vincenzo questi, prima di ogni altra dichiarazione disse al magistrato che doveva fargli conoscere, anzi dire una « cosa » (questa è la espressione usata dall'imputato) e la « cosa » era la se-

guente: « quando sono stato da lei interrogato non pensavo che il primo maggio (e la dichiarazione ha la data del 3 settembre) mi trovavo in contrada Pernice e, non pensando a tale circostanza, mi sono incolpato, per errore, di aver partecipato all'azione di Portella della Ginestra ».

Secondo la dichiarazione del Pisciotta Vincenzo, egli si sarebbe trovato in quella stessa contrada in cui si sarebbe trovato il fratello Francesco con gli altri componenti della squadra al comando di Terranova Antonino fu Giuseppe, senza, però, che si incontrasse né con il fratello, né con altro componente della squadra Terranova, che pure ivi restarono fino al giorno in cui appresero il conflitto avvenuto tra carabinieri, da un lato ed i banditi Taormina Angelo (Vito Pagliuso) e Candela Rosario, dall'altro lato (100 retro/R), conflitto che ebbe luogo il giorno tre del mese di maggio del 1947.

Né il testimoniale da lui indicato per provare quanto egli affermò può essere utile ai fini della dimostrazione dell'assunto. Dei testimoni indicati uno soltanto intervenne in dibattimento e depose che vide il trenta aprile il Pisciotta in contrada Pernice, da cui si allontanò il primo maggio, mentre lo stesso Pisciotta disse di essersi trovato fin da tre o quattro giorni prima del primo maggio e di essersene allontanato il due maggio verso le ore tre del mattino (97 vol. R).

Troppo poco, evidentemente, perché possa parlarsi di un alibi che dovrebbe scuotere le affermazioni fatte dallo stesso imputato e quelle degli altri che lo portarono presente alla riunione di Cippi e, poi, fra i roccioni della Pizzuta.

* * *

TINERVIA Giuseppe: l'alibi proposto da questo imputato può dirsi sia venuto completamente meno. Con la proposizione dell'alibi (131/U) si sarebbe dovuto provare che egli non poté trovarsi la mattina del primo maggio del 1947 fra i roccioni della Pizzuta, perché quella mattina stessa si trovò nell'abitato di Montelepre per vendere legna, che anzi ne avrebbe venduto a Gaglio Rosa ed a Badalamenti Rosa. Ma la Gaglio depose negativamente sulla posizione su cui era stata indicata a deporre (773), mentre la seconda depose questa circostanza: non ha mai avuto bisogno di acquistare legna, anzi ne vendeva.

Più che sufficiente questa sola affermazione per escludere ogni fondamento all'assunto dell'imputato Tinervia.

* * *

GAGLIO Francesco « Reversino »: anche nello interesse dell'imputato Gaglio fu proposto un alibi che doveva trovare il suo fondamento in uno stato di infermità in cui si sarebbe trovato al momento in cui avvenne il fatto di Portella della Ginestra. Egli sostenne con l'alibi che durante i mesi di aprile e di maggio non era nella condizione di uscire da casa, perché ammalato (128/U). Indicò coloro che avrebbero dovuto dare la prova di quanto dedotto, dei testimoni, fra cui il dottor Salsedo che avrebbe prestato la sua opera per assisterlo durante la malattia. Il Salsedo venne in dibattimento, ma quanto egli affermò non è sufficiente per affermare abbia provato il Gaglio la impossibilità di essersi trovato sulla montagna Pizzuta a sparare contro la folla convenuta nella vallata. Disse il dottor Salsedo (247/D-74/E-800 dibattimento) di avere visitato il Gaglio nell'aprile o nel maggio 1947 e di averlo trovato affetto da pleurite, di aver prescritto le opportune cure, di avere visitato lo stesso altra volta a distanza di un mese dalla prima osservazione e di avere prescritto fosse fatta una siero-diagnosi presso l'Istituto di igiene e profilassi di Palermo, di aver fatto le necessarie prescrizioni.

Ora, risulta da una comunicazione telegrafica del direttore dell'Istituto di igiene e profilassi di Palermo che la siero-diagnosi relativa al Gaglio fu eseguita il 12 maggio 1947. Risalendo, quindi, indietro nel tempo per un mese si ha che la prima osservazione in persona del Gaglio « Reversino » egli fece nel mese di aprile.

Basta questa osservazione soltanto per togliere ogni fondamento alle osservazioni del Gaglio « Reversino », senza accennare a quel complesso di elementi che furono ricordati dalla Corte allorché prese in esame la posizione che nel processo è fatta allo stesso imputato, che portarono lo stesso, secondo quanto ammise nell'interrogatorio del 29 agosto confermato sostanzialmente in altro successivo (165 quello del 29 agosto-199/E l'altro), in contrada Cippi e, secondo la dichiarazione ai carabinieri, anche a Portella della Ginestra.

* * *

LOCULLO Pietro: anche Locullo provvide a denunciare un alibi per dare la prova di essere stato estraneo al fatto consumato a Portella della Ginestra. Egli tale affermazione fece nell'interrogatorio reso al magistrato (179/E) specificando che nel giorno primo maggio, giorno in cui fu consumato il delitto di Portella della Ginestra, era occupato a lavorare nella costruzione di una strada a Grisì.

È vero che risulta dallo stesso giornale-paga che egli lavorò nel giorno primo maggio, ma la annotazione fatta non è indice sicuro del lavoro effettivamente prestato. Il teste Palermo disse in dibattimento che poteva bene darsi non avessero gli operai atteso al loro lavoro a causa della ricorrenza della festa del lavoro. Ed è da ricordare a questo proposito che, a quel tempo, vi era norma per cui doveva essere corrisposto parimenti il salario, trattandosi di giornata di festività. Su elementi incerti non può fondarsi un alibi.

* * *

Da quanto fin qui si è detto derivano le seguenti conseguenze:

A) Deve essere affermato che al delitto di Portella della Ginestra presero parte i seguenti imputati: Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Badalamenti Nunzio, Gaglio Francesco inteso « Reversino », Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Sciortino Pasquale, Passatempo Salvatore, Russo Angelo, Pisciotta Vincenzo. Presero parte allo stesso delitto: Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Sapienza Giuseppe di Francesco, Russo Giovanni inteso « Marano », Gaglio Antonino inteso « Costanzo », Terranova Antonino di Salvatore, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Dimisa Giuseppe, Locullo Pietro, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Tinervia Francesco e Tinervia Giuseppe.

B) Devono essere assoluti per insufficienza di prove intorno alla loro partecipazione al delitto stesso i seguenti altri imputati: Mazzola Vito, Motisi Francesco Paolo, Remo Corrao, Rizzo Girolamo, Palma-Abate Francesco.

Sarà esaminato in altra parte della sentenza se Pretti, i due fratelli Sapienza di Tommaso, Sapienza Giuseppe di Francesco, i due fratelli Tinervia, Russo Giovanni inteso « Marano », Cristiano Giuseppe, Terranova Antonino di Salvatore, i due fratelli Buffa, Locullo, Musso, Dimisa; se, infine, Gaglio Antonino inteso « Costanzo » siano punibili o non per quanto ad essi si attribuisce di aver commesso a Portella della Ginestra e, per alcuni di essi, anche per le aggressioni alle sedi del partito comunista.

C) Deriva ancora che deve essere riconosciuto avere Terranova Antonino fu Giuseppe, Gaspare Pisciotta, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Badalamenti Nunzio, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Russo Angelo, Passatempo Salvatore, Sciortino Pasquale detenuto armi da guerra dopo la scadenza del termine per la consegna all'autorità, unificando, però, in una le due imputazioni che, a tale proposito, sono state ad essi fatte alle lettere *B*) ed *S*) del decreto di citazione.

* * *

Fin qui la Corte si è occupata del delitto consumato da Giuliano Salvatore e dalla

banda da lui comandata ed aumentata aggiungendo quelli che furono denominati « i picciotti », per distinguerli da coloro che effettivamente la componevano, stando tutti nascosti fra i roccioni della montagna Pizzuta. Ma grande parte degli stessi imputati devono rispondere di altri delitti consumati contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo e può dirsi quasi contemporaneamente.

A proposito dei delitti consumati contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo la Corte non può non fare la seguente osservazione: questa imputazione, malgrado sia fatta ad alcuni dei così detti « grandi » fra gli imputati, può dirsi sia passata quasi inosservata, specialmente da quelli cui è contestata anche l'imputazione di avere preso parte al delitto di Portella. C'è soltanto una dichiarazione generica di innocenza fatta durante il periodo istruttorio da alcuno, da altro fatta durante il dibattimento, ma non si trova quel tenace contrasto che essi opposero per la strage di Portella della Ginestra. Eppure tutti i fatti verificatisi nella notte sul 23 giugno 1947 contro le sedi del partito comunista di San Giuseppe Jato, Partinico, Borgetto e Carini furono, dalla sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo considerate come altrettanti delitti di strage.

Così Giuliano Salvatore che risulta imputato di correità in tutti i delitti consumati da elementi della banda con l'aggregazione di pochi elementi estranei, ma non certamente del tutto nuovi ai delitti della banda stessa, non scrisse, a proposito dei delitti consumati nella notte sul 23 giugno, neppure una parola che significhi estraneità a tali delitti.

Così Terranova Antonino fu Giuseppe dichiarò nel modo del tutto generico di essere innocente di tale delitto, ma egli, che così fortemente contrastò l'imputazione di avere consumato la strage a Portella della Ginestra ponendo un alibi che fu, a suo tempo, preso in esame, nessuna eccezione concreta dedusse per tale altra imputazione; lo stesso va detto per Pisciotta Francesco e per gli altri che con Terranova componevano la squadra che da lui prendeva il nome. Anche Gaspare Pisciotta, che pure propose un alibi per tenersi lontano dalla contrada Pizzuta al momento in cui fu consumato il delitto contro la folla che si trovava raccolta nel fondo della vallata, per quanto riguarda la strage di San Giuseppe Jato che a lui è contestata di avere materialmente consumato, limitò la propria difesa dicendo che, all'epoca in cui quella strage fu consumata, egli si trovava a Montelepre, in casa propria, avendo qualche giorno prima fatto ivi ritorno da Monreale, ove si trovava dal 15 o dal 20 aprile.

Al di là di queste nude affermazioni nulla si trova negli atti del processo scritto od orale.

Cucinella Antonino anche per questa imputazione si difese con il riferimento alla eccezione che egli trovavasi fuori del territorio dello Stato italiano.

Mannino nessuna concreta eccezione fece di fronte a tale imputazione.

Cucinella Giuseppe limitò la sua difesa, a questo proposito, con il dire che non aveva ragione per aggredire alcuna sede del partito comunista, perché i componenti di questo partito nulla di male avevano a lui fatto (136/R).

Non è che dalla mancata difesa, può dirsi, contro l'imputazione di aver preso parte alle aggressioni contro le sedi del partito comunista, la Corte voglia trarre una qualsiasi conseguenza. Non poteva, però, la Corte non fare rilevare che di fronte alla contestazione dell'accusa di aver consumato o materialmente o di essere correi dei delitti di strage che furono consumati nella notte sul 23 giugno, è mancata ogni difesa da parte degli imputati.

Anche per questi delitti regnò il più fitto mistero che fu diradato contemporaneamente a quello che avvolgeva il delitto consumato a Portella della Ginestra. Dei delitti consumati in danno delle sedi del partito comunista in Monreale, in Carini, in Cinisi, in Partinico, in Borgetto ed in San Giuseppe Jato si occuparono i comandi delle stazioni territoriali dei carabinieri, i quali redassero i relativi verbali denunziando che

gli autori delle varie aggressioni erano rimasti sconosciuti. Ma anche per questi delitti venne la luce.

Durante lo svolgimento delle indagini per addivenire alla identificazione degli autori del delitto consumato a Portella della Ginestra furono nello stesso giorno fermati Gaglio « Reversino » e Giuseppe Di Lorenzo. Questo, interrogato dagli ufficiali di polizia giudiziaria intorno al delitto di Portella della Ginestra, negò ogni sua partecipazione al delitto stesso, ma fece agli ufficiali di polizia giudiziaria ampia narrazione intorno ad una riunione in cui furono decisi atti di violenza contro le sedi del partito comunista in diversi paesi della provincia di Palermo.

Può con esattezza dirsi che quello che fu Gaglio « Reversino » per il delitto di Portella della Ginestra, fu Di Lorenzo Giuseppe per i delitti contro le sedi del partito comunista. Poiché attraverso la dichiarazione del Di Lorenzo si poté pervenire alla ricostruzione dei delitti consumati nella notte sul 23 giugno 1947 negli abitati di Carini, San Giuseppe Jato, Partinico e Borgetto; mentre, per quelli che furono consumati in Cinisi ed in Monreale gli autori continuarono a restare sconosciuti.

Anche le aggressioni contro le sedi del partito comunista devono essere fatte risalire a Salvatore Giuliano, di cui sono più che evidenti le tracce, anzi le impronte.

Le azioni furono precedute da una riunione cui presiedette il cognato del capo della banda, Pasquale Sciortino, ed a cui parteciparono alcuni dei componenti effettivi della banda, quali i fratelli Giuseppe ed Antonino Cucinella, Mannino Frank, Passatempo Salvatore, Terranova Antonino fu Giuseppe, Candela Rosario, Pisciotta Francesco, Taormina Angelo, Mazzola Federico, i fratelli Fedele e Filippo Pianelli, certo « Totò u rizzu ». Ai convenuti parlò lo Sciortino il quale spiegò lo scopo della riunione.

Già fin dalla dichiarazione resa da Gaglio « Reversino » ai carabinieri si apprese che Giuliano, parlando a coloro che erano convenuti in contrada Cippi, aveva detto che essi dovevano recarsi, l'indomani, in contrada Portella della Ginestra per iniziare un'offensiva contro i comunisti che si sarebbero ivi riuniti (57/L); Tinervia Francesco (64/L) riferì che il capo della banda, chiedendo la collaborazione di coloro che erano arrivati a Cippi, disse che tale collaborazione serviva per intraprendere « una lotta armata ed accanita » contro i comunisti e Pisciotta Vincenzo (135/L) riferì, a sua volta, di avere appreso in quella occasione che Giuliano aveva deciso di combattere con tutti i mezzi i comunisti.

Ma prova rassicurante a tale proposito si ha nelle dichiarazioni rese da Di Lorenzo ai carabinieri (144/L) confermate, poi, al magistrato (69 retro/E), riferendo sommariamente le parole pronunciate da Pasquale Sciortino in occasione della riunione cui questo ultimo presiedette, in contrada Belvedere o Testa di Corsa. Disse Di Lorenzo che Sciortino ebbe ad esprimersi nei seguenti termini: essere necessario continuare la lotta contro i comunisti, lotta già intrapresa da Giuliano, in modo da farli scomparire dalla Sicilia, perché, se il comunismo avesse avuto il sopravvento, essi sarebbero stati tutti rovinati, specialmente quelli di Montelepre; ricordò anche che i comunisti avevano strappato in Palermo la bandiera del separatismo.

Ma vi sono elementi decisivi che dànno la prova più certa e più sicura che le aggressioni alle sedi del partito comunista devono essere fatte risalire a Salvatore Giuliano.

Sono da ricordare queste circostanze: l'imputato Pretti, riferendo intorno al convegno che egli ebbe in contrada Vignazze ed al quale presero parte i fratelli Cucinella, Badalamenti Nunzio e Sapienza Vincenzo (59/L) disse che Cucinella Giuseppe li invitò a recarsi a Borgetto per sparare contro la sede del partito comunista di quel paese a scopo di rappresaglia, ma non ritenne fosse il caso di indicare i motivi dell'azione che proponeva. Intuì soltanto il Pretti che l'azione era stata ordinata da Salvatore Giuliano; ma, quella che fu soltanto una intuizione del Pretti, fu dichiarazione esplicita di Sapienza Vincenzo. Infatti a costui Cucinella Giuseppe, richiesto di

dire quali erano i motivi che determinarono il compimento dell'azione che doveva aver luogo contro la sede del partito comunista di Borgetto, rispose che « questi erano gli ordini di Giuliano » (81 vol. L). Ancora, Terranova Antonino fu Giuseppe fece risalire a Giuliano, oltre che il delitto consumato a Portella della Ginestra anche le aggressioni alle sedi del partito comunista (92/R e 208 del verbale di dibattimento attuale) e, in sostanza, eguale affermazione fece Gaspare Pisciotta con il dire che coloro che avevano indotto Giuliano a delinquere a Portella della Ginestra, lo avevano spinto anche a compiere i vari delitti contro le sedi del partito comunista.

Ma si trova negli atti del processo un elemento davvero decisivo per affermare che quanto avvenne nella notte sul 23 giugno nei vari paesi della provincia di Palermo contro le sedi del partito comunista, fu voluto da Salvatore Giuliano.

Una delle sedi contro cui si operò nella notte sul 23 giugno 1947 fu quella di Partinico e l'azione ivi compiuta fu davvero la più grave fra tutte le altre, perché ivi si ebbero più morti e più feriti.

Compiuta che fu l'azione contro la sede di Partinico, per terra, dalla parte di porta Alcamo, si dice nel rapporto del commissariato di pubblica sicurezza di quel paese, e lungo la via Pozzo del Grillo, che fu una di quelle da cui furono sparati colpi di arma da fuoco, ragazzi e cittadini trovasono dei manifestini a stampa (29/F) ed uno trovasi alligato alla pagina 36 del volume F, su cui si rileva una firma dattilografata: « S. Giuliano » e su cui, mediante scrittura a macchina è indicato che il quartiere generale per la lotta antibolscevica era stato da lui posto in contrada « Sagana » (36/F). E manifestini aventi le identiche caratteristiche: firma dattilografata di Giuliano, indicazione dell'ex feudo Sagana come quartiere generale, furono anche rinvenuti a Carini, lungo le vie che gli autori dell'aggressione alla sede del partito comunista di quel paese percorsero quando si allontanarono da quell'abitato (3 del volume V fascicolo F).

È ancora da ricordare quello che Gaspare Pisciotta, in dibattimento, disse a proposito dei manifestini a stampa (fol. 221 del verbale di dibattimento): Giuliano consegnò i manifestini a stampa a coloro che dovevano consumare i delitti, manifestini che erano stati portati al capo della banda da Cusumano.

Non può quindi cadere dubbio alcuno che anche le aggressioni contro le sedi del partito comunista che si verificarono nella notte sul 23 giugno 1947 devono essere fatte risalire a Giuliano, per essere state da costui volute ed eseguite da componenti della banda che egli comandava, i quale aggregarono alcuni di quei picciotti che con essi avevano consumato il delitto di Portella della Ginestra.

Di Lorenzo, nella dichiarazione agli ufficiali di polizia giudiziaria disse, non soltanto della riunione presieduta da Pasquale Sciortino, in cui si parlò delle azioni da compiere contro le sedi del partito comunista, in genere, senza fare esatta precisazione dei paesi in cui si sarebbe operato, ma dette anche particolari sull'azione a cui egli partecipò insieme con gli altri componenti effettivi della banda Giuliano.

Ma non fu soltanto Di Lorenzo a parlare delle aggressioni alle sedi del partito comunista; furono anche altri fermati, perché indiziati di aver preso parte al delitto di Portella della Ginestra, precisamente: Pretti e Sapienza Vincenzo, Musso e Buffa Antonino. Concretamente Pretti e Sapienza Vincenzo parlarono dell'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto; Musso e Buffa Antonino a quella contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato e lo stesso Buffa dette qualche notizia intorno alla più rilevante delle aggressioni compiute nella notte sul 23 giugno, quella di Partinico.

Detto ciò è necessario siano accertati gli autori delle singole aggressioni.

La Corte procederà ora alla indicazione delle fonti di prova che furono raccolte nel processo scritto e nel dibattimento a proposito di ciascuna delle aggressioni.

La sentenza della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo, a proposito di tali delitti, provvide nel seguente modo; rinviò al giudizio della Corte di assise:

a) Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Giuseppe e Mannino Frank, perché rispondessero del delitto di strage per avere, a fine di uccidere, lanciato bombe a mano ed esploso colpi di mitra contro la sede del partito comunista di Carini nella sera del 22 giugno 1947, compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;

b) Sapienza Vincenzo, Pretti, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, perché ritenuti responsabili del delitto di strage per avere, a fine di uccidere, sparando colpi di mitra e di moschetto contro la sede del partito comunista di Borgetto, la sera del 22 giugno 1947, compiuto atti da porre in pericolo la pubblica incolumità;

c) Terranova Antonino di Salvatore (Nenè l'americano), Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Pisciotta Francesco, Pisciotta Gaspare, Sciortino Pasquale e Sciortino Giuseppe, perché rispondessero del delitto di strage per avere, a fine di uccidere, mediante lancio di bombe a mano contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato ed anche mediante la esplosione di colpi di arma da fuoco, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;

d) Passatempo Salvatore, perché rispondesse pure del delitto di strage per avere, nella notte sul 23 giugno 1947, in Partinico, mediante lancio di bombe a mano e sparo di mitra contro la sede della sezione del partito comunista dello stesso paese, posto in pericolo la pubblica incolumità cagionando la morte di Casarubbia Giuseppe, di Loiacono Vincenzo e lesioni in persona di Patti Salvatore, Addano Leonardo, Salvia Giuseppe e Ofria Gaspare.

Furono rinviati ancora al giudizio della Corte di assise:

Pretti Domenico, Di Lorenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Giuseppe, Mannino, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino e Candela Rosario, perché rispondessero;

e) di correità nel delitto di strage per avere partecipato alla riunione indetta da Pasquale Sciortino in contrada Testa di Corsa, nella sera del 20 giugno 1947, in cui vennero decise ed organizzate le stragi a cui non presero parte quali esecutori materiali.

Di queste imputazioni la Corte, qui, si occuperà di quelle che trovansi riportate sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), perché dell'altra di cui pure avanti è fatta la enunciazione alla lettera *e*), trattandosi di una questione di puro diritto se ne occuperà, quando tratterà le varie questioni di diritto cui la causa dette luogo, limitando, per ora, la sua indagine all'accertamento di coloro che presero parte alle aggressioni contro le varie sedi del partito comunista verificatesi nella notte sul 23 giugno 1947.

Le indagini, intorno alle aggressioni contro le sedi del partito comunista dei vari paesi della provincia di Palermo furono possibili attraverso la dichiarazione resa ai carabinieri da Di Lorenzo Giuseppe, poiché, se egli non avesse fatto agli ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo centrale dei carabinieri addetti all'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia le dichiarazioni che risultano dagli atti che le contengono, non avrebbero avuto modo di occuparsene, poiché fino al momento in cui Di Lorenzo non parlò, non si sospettava neppure che gli assalti alle varie sedi del partito comunista erano dovute a Giuliano ed alla sua banda ed esulavano, perciò, dalle attribuzioni dell'ispettorato.

La Corte prenderà ora in esame le prove che sono state raccolte, sia nella fase istruttoria, sia nella fase dibattimentale per accertare quali degli imputati presero parte alle singole aggressioni contro le varie sedi del partito comunista.

Premette la Corte questa osservazione; anche per i delitti consumati nella notte sul 23 giugno fonte di prova sono: confessioni di imputati fatte ai carabinieri, confessioni contenute in interrogatori resi al

magistrato (Pretti, Sapienza Vincenzo, Di Lorenzo, Musso, Buffa); confessioni fatte a terzi (Badalamenti confessò a Mazzola Vito). Confessioni in un momento successivo ritrattate.

Si è riprodotta per questi altri delitti la situazione che è stata già vista a proposito del delitto di Portella della Ginestra, si sono ripetute le stesse ragioni per dare spiegazione del perché e del come si era, durante la fase istruttoria, pervenuti alle confessioni avanti ai carabinieri ed alle confessioni negli interrogatori resi al magistrato.

Non si ritiene sia il caso di nuovamente fermarsi a dire del valore che deve essere attribuito alle confessioni fatte ai carabinieri, poscia ripetute al magistrato; come non è il caso di esporre nuovamente le ragioni che hanno indotto la Corte a dire meritevoli di fiducia le confessioni fatte; si tratterebbe di ripetere integralmente le argomentazioni già esposte a proposito del delitto di Portella della Ginestra, tanto più che le confessioni ai carabinieri ad al magistrato a proposito dei delitti contro le sedi del partito comunista, sono comprese in quegli stessi atti che contengono le confessioni a proposito del delitto di Portella della Ginestra.

Identità di atti, identità di attacchi contro il contenuto di tali atti, identità di ragioni per affermare la rispondenza ad esattezza delle affermazioni contenute negli atti della fase istruttoria.

Ed inizierà il suo esame da quella di

BORGETTO.

Fonti di prova per l'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto sono le dichiarazioni fatte ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, prima, ripetute, poscia, al giudice istruttore da Pretti e da Sapienza Vincenzo. Costoro, fermati a proposito del delitto di Portella della Ginestra, dopo le dichiarazioni fatte da Gaglio « Reversino », non solo fecero delle ammissioni relative a quel delitto, ma anche a proposito dell'aggressione alla sede del partito comunista di Borgetto. Pretti disse che nelle ore pomeridiane del 21 giugno fu avvicinato da Cucinella Giuseppe il quale gli tenne parola di altra azione da compiere; parlò proprio di un'azione da compiere contro le sedi del partito comunista e gli indicò anche le persone che avrebbero preso parte all'azione di cui egli parlava; precisamente accennò al fratello Antonino, a Badalamenti Nunzio, inteso « Culobianco »; lo invitò, pertanto, a farsi trovare l'indomani, verso le ore 18, in contrada Vignazze incaricandolo di estendere l'invito anche a Sapienza Vincenzo (58-59 volume L).

Dichiarazione conforme fece Sapienza Vincenzo, sia per quanto riguarda il luogo del convegno, sia per quanto si riferisce al tempo: il pomeriggio del 22; sia, infine, per quanto riguarda le persone che avrebbero fatto parte della spedizione: i fratelli Cucinella, Pretti e Badalamenti Nunzio inteso « Culobianco » (79 e segg./L).

Anche al magistrato (83-84/E) Pretti confermò quanto aveva detto ai carabinieri ed altrettanto fece Sapienza Vincenzo (78-79/E); questi confermò, in confronto con Pretti (84/E) di essere stato a Borgetto nonché in altro comune, con Gaglio « Reversino » (87/E) e con Musso (140/E) e Pretti ripetette di essere stato a Borgetto anche in confronto con Gaglio « Reversino » (89 retro/E).

Di Badalamenti Nunzio si ha nel processo la confessione stragiudiziale fatta a Mazzola Vito alla presenza dei fratelli Giuseppe e Giovanni Genovese (89/Z) in occasione della quale egli fece le sue rimostranze contro Cucinella Giuseppe per avergli questo promesso lire centomila per prendere parte alle aggressioni contro i comunisti, mentre ne aveva avuto soltanto diecimila e, nella occasione stessa specificò che gli erano stati compagni nell'impresa contro la sede del partito comunista di Borgetto i fratelli Giuseppe ed Antonino Cucinella, Sapienza Vincenzo e Pretti. Si tratta, invero, di una confessione stragiudiziale perché

fatta a persona (Mazzola) che non era né magistrato, né ufficiale di polizia giudiziaria, ma che non può non essere accolta come vera, perché rispondente in pieno al contenuto delle dichiarazioni fatte ad ufficiali di polizia giudiziaria ed al magistrato.

In dibattimento, tanto Pretti che Sapienza negavano quanto avevano detto ai carabinieri ed al magistrato con l'affermare che quelle dichiarazioni erano state conseguenze di maltrattamenti, di torture e di sevizie cui furono sottoposti nella caserma dei carabinieri.

Ma la negativa da essi opposta è da considerarsi del tutto inefficace di fronte alla precisa narrazione fatta, prima al comando del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia e, poscia, ripetuta, in tutta la sua estensione, al magistrato.

Le ragioni che essi addussero per dare la spiegazione della dichiarazione al nucleo e di quella fatta al magistrato furono quelle già enunciate a proposito del delitto di Portella della Ginestra: le percosse, i maltrattamenti, le torture e le sevizie cui furono sottoposti durante la permanenza nei locali della caserma dei carabinieri, la preoccupazione di nuove torture, maltrattamenti, qualora non avessero riferito al magistrato quanto prima avevano affermato. Avendo già la Corte portato il suo esame su queste ragioni quando si occupò della strage compiuta a Portella della Ginestra, non crede sia il caso di ripetere le osservazioni già fatte per dimostrare la inconsistenza delle percosse, delle torture, dei maltrattamenti, nonché la inconsistenza della preoccupazione da cui si dissero essere stati presi allorché furono presentati al magistrato.

Giovanni Genovese, in dibattimento, smentì in pieno quello che Vito Mazzola aveva detto a proposito di Badalamenti Nunzio, ma la smentita fa nascere il sospetto, per non dire la certezza, che il dichiarante Genovese abbia voluto con ciò far apparire l'imputato Badalamenti estraneo al fatto di Borgetto, ma ogni tentativo si infrange di fronte alle precise ammissioni degli imputati Pretti e Sapienza Vincenzo. Onde, quella che in un primo momento fu una confessione fatta ad un terzo, viene ad essere rafforzata da una chiamata in correità fatta da coimputati ed è per ciò che non possono esservi dubbi sulla partecipazione del Badalamenti al delitto di Borgetto. Come nessun dubbio può esservi intorno alla partecipazione dei fratelli Cucinella.

Nei confronti di costoro vi è una duplice chiamata in correità da parte del Pretti e di Sapienza Vincenzo i quali fecero, a questo proposito, dichiarazioni precise.

Anche Di Lorenzo, in un secondo momento della fase istruttoria, prima, e poscia durante il dibattimento si pose sulla stessa linea difensiva su cui si erano posti gli altri fra gli imputati, attribuendo alle percosse ricevute le ammissioni fatte in un primo momento e facendo risalire la ripetizione al magistrato di quanto aveva prima detto ad una preoccupazione da cui era stato preso quando si trovò alla presenza del magistrato stesso. Ora, egli, contrariamente a quanto può dirsi a proposito dei picciotti, non era nuovo agli interrogatori davanti al magistrato; egli aveva una qualche esperienza in materia di interrogatori avanti al magistrato, poiché era altra volta « passato », per adoperare una espressione che si trova nel processo per indicare che altra volta si era stati davanti al giudice.

Egli, a proposito dei fatti che vanno sotto la denominazione « fatti dell'EVIS » fu fermato dai carabinieri ai quali fece una narrazione di quello che aveva compiuto facendo parte di quella organizzazione, ma quando fu presentato al magistrato per essere interrogato, negò di aver fatto quello che dalla dichiarazione ai carabinieri risultava ed a spiegazione dette quella stessa che dette ora: le percosse cui era stato sottoposto. Quindi egli era a conoscenza che il più opportuno momento per fare simili dichiarazioni era precisamente il primo incontro con il magistrato. Egli, invece, attese che trascorressero diversi mesi per far pervenire al magistrato la dichiarazione che

le affermazioni fatte ai carabinieri non erano state fatte spontaneamente, ma erano state a lui estorte con violenza nella caserma di San Vitale.

L'atteggiamento del Di Lorenzo, successivamente al primo interrogatorio al magistrato, rientra certamente nell'ampio diritto della difesa che norme giuridiche vigenti consentono a chiunque si trovi a dover rispondere di un fatto penalmente illecito, ma ciò non impedisce al magistrato che deve giudicare di trarre, anzi di formare il proprio convincimento su di una dichiarazione cui sia seguita, anche, un'ampia ritrattazione.

CARINI.

Per l'azione compiuta contro la sede del partito comunista di Carini non si ha che una sola dichiarazione: quella fatta da Di Lorenzo Giuseppe ai carabinieri del nucleo centrale. Riferì costui intorno alla riunione che ebbe luogo in contrada Belvedere o Testa di Corsa sotto la presidenza di Pasquale Sciortino il quale chiarì ai convenuti lo scopo della riunione. Egli, Di Lorenzo, fu invitato a prendere parte a quella riunione da Cucinella Giuseppe e, recatosi sul posto, vide che fra i presenti erano anche Passatempo Salvatore e Giuseppe, Candela Rosario, Pisciotta Francesco, Taormina Angelo, Mannino Frank, Cucinella Antonino, Terranova Antonino fu Giuseppe, i fratelli Giuseppe e Filippo Pianelli, Mazzola Federico e certo « Totò u rizzu ». A costoro si unì, poco dopo, Sciortino Pasquale il quale arrivò insieme con Cucinella Giuseppe. Ai convenuti parlò Pasquale Sciortino invitando tutti a continuare nella lotta che era stata intrapresa dal cognato Salvatore Giuliano ed avvertendoli di attendere disposizioni per un'azione da compiere. Egli quella sera stessa fu invitato da Terranova Antonino fu Giuseppe a trovarsi in contrada Piano Gallina per la sera del 22 alle ore ventuno; ed all'ora indicatagli egli si recò all'appuntamento trovando lo stesso Terranova insieme con Taormina, Mannino, Candela Rosario con i quali si avviò verso Carini ove ad essi si aggiunsero altre due persone a lui sconosciute. Aggiunse che, mentre egli, il Candela ed il Taormina furono lasciati sul posto in cui avvenne l'incontro con i due sconosciuti, gli altri entrarono nell'abitato; intesero, poco dopo, delle raffiche di mitra e lo scoppio di bombe a mano, dopo di che Terranova, Mannino e Passatempo ritornarono al punto in cui egli si era fermato riprendendo la via del ritorno verso Montelepre.

Narrazione particolareggiata che Di Lorenzo ripetette anche al magistrato quando fu a costui presentato.

Per tale azione criminosa manca negli atti processuali qualunque altra fonte di prova, ma essa è sufficiente per l'affermazione della responsabilità di coloro che sono indicati nella dichiarazione e nell'interrogatorio del Di Lorenzo.

È vero che, poi, Di Lorenzo, ritrattò quanto aveva detto ai carabinieri ed al giudice dicendo anche durante il periodo istruttorio del processo che quanto aveva detto era stato conseguenza dei maltrattamenti che aveva subìto ad opera dei carabinieri (19 e 20 del volume interrogatori del fascicolo F) e che nulla sapeva di quanto aveva detto in precedenza spiegando che i particolari riferiti erano stati da lui inventati e che le persone aveva indicato a caso (a testa), ma le ragioni dedotte non sono idonee a modificare il convincimento della Corte intorno alla veridicità del racconto che egli aveva fatto. Egli parlò di una riunione avvenuta in contrada Belvedere o Testa di Corsa e di una riunione che precedette le azioni contro le sedi del partito comunista parlò anche Buffa Antonino (92/L), ma quello che è, poi, rilevante e decisivo si è una circostanza di carattere obiettivo da lui riferita e che trova piena conferma nel verbale redatto dalla stazione dei carabinieri di Carini. Disse Di Lorenzo ai carabinieri (145/L) che, compiuta l'azione contro la sede del partito comunista di Carini, ritornarono presso di lui e gli altri il Terranova, il Mannino ed il Passatempo Giuseppe; disse ancora che, lungo la via

del ritorno verso Montelepre i tre raccontarono che, avendo trovato chiusa la porta della sede del partito comunista avevano pensato di cospargere la porta stessa di benzina, di cui una bottiglia fu procurata da uno degli sconosciuti a lui che si unirono a coloro che entrarono nell'abitato e che, poi, mediante il lancio di una bomba a mano, provocarono l'accensione della benzina. Aggiunse che essi, lungo la via che percorsero per raggiungere lui, Candela e Taormina avevano lanciato dei manifestini propagandistici e che Mannino era rammaricato per non aver potuto lanciare quelli che aveva in tasca.

Risulta dal verbale dei carabinieri di Carini che effettivamente coloro che compirono l'azione contro la sede del partito comunista di quel paese avevano lanciato dei manifestini propgandistici lungo la via che percorsero per allontanarsi, manifestini che recavano la firma « Giuliano » (3 del vol. V fasc. F). Circostanza che non può certamente essere stata inventata, perché trova pieno e completo riscontro nel verbale dei carabinieri e che non può dirsi sia stata suggerita dai verbalizzanti, perché il verbale redatto dai carabinieri di Carini è sottoscritto da un ufficiale di polizia giudiziaria che non è fra coloro cui è dovuto il verbale numero 37.

Di lancio di manifestini propagandistici in occasione delle aggressioni parlò anche Terranova Antonino fu Giuseppe (207 retro del verbale di dibattimento), manifestini che si trovavano a disposizione del Giuliano (208 stesso verbale) e di cui aveva parlato anche Vito Mazzola (86 degli allegati al verbale di dibattimento), il quale disse di aver visto nelle mani di Pasquale Sciortino, verso la fine dell'aprile del 1947, un pacco che lo stesso disse contenere manifestini di propaganda. Non si dica che tra il giorno, per altro imprecisato, ma certamente precedente al delitto di Portella della Ginestra ed il lancio dei manifestini, non si ebbe alcun lancio di manifestini e che in occasione di questo delitto non se ne ebbe alcuno. Basta rilevare che il lancio dei manifestini in occasione del delitto di Portella della Ginestra non sarebbe stato efficace ai fini della propaganda per la distanza in cui si trovavano coloro che avrebbero potuto lanciarli e coloro a cui potevano essere destinati. Ma di manifestini parlò anche Gaspare Pisciotta (221 verbale di dibattimento) dando, anzi, qualche notizia davvero interessante e che serve ancora meglio a dimostrare la veridicità del racconto fatto da Di Lorenzo. Disse Pisciotta che i manifestini propagandistici furono portati a Giuliano da Cusumano e che Giuliano, poi, li consegnò a coloro che commisero i delitti. Si ha, quindi, attraverso l'affermazione del luogotenente la conferma della esistenza dei manifestini propagandistici e si ha anche la affermazione della consegna degli stessi manifestini a coloro che, poi, dovevano consumare i delitti.

Può, quindi, con la maggiore tranquillità di coscienza affermarsi che la narrazione fatta da Di Lorenzo a proposito dell'aggressione contro la sede del partito comunista di Carini ha piena rispondenza al vero.

PARTINICO.

Per l'assalto alla sede del partito comunista di Partinico gli elementi di prova non può, davvero, dirsi siano molti, ma quei pochi che possono essere indicati sono sufficienti per affermare che di uno soltanto si ha la prova che può dirsi rassicurante. Vi è, a questo proposito, la dichiarazione del picciotto Buffa Antonino fatta ai carabinieri (92-93 e segg/L), che non confermò in tutta la sua interezza al giudice che lo interrogò, nel senso che egli, pur ammettendo di essere andato su invito del Candela Rosario in contrada Testa di Corsa, ove vide alcune persone delle quali poté fare la precisazione soltanto di Antonino Terranova fu Giuseppe, disse di non aver riconosciuto alcun altro e non parlò per nulla di Passatempo Salvatore come colui che capeggiò il gruppo di coloro che si recarono a Partinico. Aggiunse al giudice che egli ai carabinieri disse che coloro che egli

vide in contrada Testa di Corsa potevano essere coloro che indicò nella dichiarazione fatta agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ma ai carabinieri egli fece dei nomi di persone che trovano corrispondenza piena in quelli di cui fece menzione Di Lorenzo Giuseppe, e nella dichiarazione ai carabinieri e nell'interrogatorio al magistrato. Secondo Buffa anche altri, oltre quelli, di cui riferì le generalità, erano presenti a quella riunione, ed egli non poté farne la indicazione nominativa per la distanza in cui questi si trovavano. Ma per l'aggressione alla sede del partito comunista è nella dichiarazione ai carabinieri una indicazione precisa per quanto si riferisce ad uno soltanto, esattamente Salvatore Passatempo. Egli disse di aver appreso da Rosario Candela, alcuni giorni dopo il 23 giugno, che a capeggiare il gruppo che si recò a Partinico, fu Salvatore Passatempo (93/L). La indicazione fatta dal Buffa non è certamente una chiamata in correità, in quanto egli, Buffa, non confessò di avere preso parte all'aggressione contro la sede del partito comunista di Partinico. E non poteva fare alcuna confessione a proposito di tale delitto, avendo preso parte ad altra aggressione e precisamente a quella di San Giuseppe Jato. Ma vale certamente quale indizio che trova conferma in altra dichiarazione resa ai carabinieri da Vito Mazzola (459 vol. A). Questi disse di aver saputo da Cucinella Giuseppe che a consumare il delitto contro la sede del partito comunista di Partinico era stato Passatempo Giuseppe, che era il solo che vantava conoscenze in quel paese, anzi che vantava conoscenze nella malavita di quel paese. L'indicazione del Mazzola riguarda Passatempo Giuseppe e non Salvatore, ma può bene essere spiegato l'errore nella indicazione di Giuseppe, invece che di Salvatore. Giuseppe Passatempo, secondo le affermazioni di Di Lorenzo Giuseppe, prese parte all'aggressione contro la sede del partito comunista di Carini, avvenuta nella stessa notte in cui avvenne quella di Partinico. Non può, quindi, che trattarsi di una erronea indicazione del Cucinella o di un equivoco del Mazzola.

SAN GIUSEPPE JATO.

Dell'aggressione alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato parlò nella fase istruttoria il picciotto Musso Gioacchino nella dichiarazione che egli fece ai carabinieri del nucleo centrale presso l'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia (119/L). Riferì il Musso che nella sera in cui, in Montelepre, si celebrò la festa in onore di Sant'Antonio, precisamente nella sera del 22 giugno egli fu avvicinato da Frank Mannino il quale gli ordinò di seguirlo facendolo pervenire in contrada Testa di Corsa in una grande stalla in cui trovò i fratelli Antonino e Vincenzo Buffa e Terranova Antonino, inteso « Nenè l'americano »; che nello stesso luogo arrivarono, poco dopo, Pisciotta Francesco, Pisciotta Gaspare, inteso Chiaravalle ed una persona a lui sconosciuta, ma che intese dagli altri dire fosse Pinuzzo Sciortino; disse che, se non cadeva in errore, era arrivato contemporaneamente anche il Mannino; che lo Sciortino a certo momento ordinò la partenza dicendo che bisognava recarsi nel comune di San Giuseppe Jato, senza però dare specificazione di sorta sull'azione che ivi sarebbe stata compiuta; che, postisi in cammino, arrivarono quasi al bivio di Giardinello ove era un camioncino sul quale presero posto; Gaspare Pisciotta si pose al volante e nella cabina, accanto al Pisciotta, si pose lo Sciortino, mentre gli altri presero posto nel cassone; che arrivati a San Giuseppe Jato, il Terranova fu lasciato a custodire il camioncino, egli e gli altri, sotto la guida dello Sciortino, entrarono nell'abitato; dopo pochi minuti Sciortino dispose il Musso all'angolo di una via che immette nel corso principale con l'ordine di non far passare alcuno e di avvertire immediatamente i compagni, qualora fossero stati avvistati dei carabinieri; i fratelli Buffa furono collocati agli angoli di altre vie. Lo Sciortino e gli altri si allontanarono e, dopo pochi minuti, egli avvertì l'esplosione di diverse bombe a mano, raffiche di mitra e grida provenienti dalla via principale; che subito ritornarono coloro che si erano allontanati, i quali, durante

la corsa, continuarono a sparare i mitra; che, raggiunto il camioncino ancora condotto da Gaspare Pisciotta, iniziarono la via per il ritorno a Montelepre. Lungo la via apprese da Pisciotta Francesco che essi avevano lanciato delle bombe a mano, ed avevano sparato raffiche di mitra contro la porta della sede del partito comunista di quel paese. Aggiunse che arrivarono a Montelepre in ora tale da poter assistere allo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Dichiarazione veramente particolareggiata in tutti i momenti: dalla prima riunione in contrada Testa di Corsa, al viaggio di andata, all'arrivo a San Giuseppe Jato, al compimento dell'azione contro la sede del partito comunista, al ritorno a Montelepre.

Questa dichiarazione il Musso confermò al magistrato che lo interrogò il 25 agosto del 1947 (131 e segg./E) e confermò, poscia, anche in confronti che ebbe durante la istruttoria con Buffa Antonino (137/E), con Buffa Vincenzo (140/E) e con costoro soltanto, perché le persone che egli indicò si trovavano in stato di latitanza. In altro interrogatorio che egli stesso sollecitò al magistrato (182/E), pure confermando di avere preso parte al delitto di Portella della Ginestra, negò di essere stato, invece, a San Giuseppe Jato, come negò ogni cosa in questo e nel precedente dibattimento.

Ma sono nella dichiarazione ai carabinieri e nell'interrogatorio al magistrato enunciate delle circostanze le quali trovano la loro conferma in dichiarazioni rese da testimoni; egli indicò le persone che con lui si recarono in quella occasione a San Giuseppe Jato: egli stesso e poi, Gaspare Pisciotta, Francesco Pisciotta, Pinuzzo Sciortino, Buffa Vincenzo ed Antonino, Terranova Antonino « l'americano ». In tutto furono in sette, ed il numero delle persone che nel verbale dei carabinieri è indicato come partecipanti all'aggressione contro la sede del partito comunista può dirsi coincida con quello indicato dal Musso, cioè otto.

Nella dichiarazione resa dal Musso ai carabinieri si trova fatta menzione di una circostanza rilevante al fine di dare la prova che quanto egli riferì corrisponde alla verità. Disse che, compiuta l'azione contro la sede del partito comunista, coloro che ne furono gli autori, di corsa si avviarono verso il luogo in cui era stato lasciato il camioncino e disse che durante la corsa essi continuarono a sparare raffiche di mitra; nella dichiarazione, a proposito di queste raffiche di mitra, è detto: « a destra ed a sinistra ». Ora, di questo sparare raffiche di mitra senza direzione alcuna si parla anche nel verbale dei carabinieri, anzi esattamente si dice così (3, vol. 3, fasc. F): « i predetti malfattori continuarono a sparare qualche raffica di mitra finché uscirono dal paese dileguandosi nella sottostante campagna ed il loro numero era di otto ».

Altro dato obiettivo che serve a dare sempre più la prova della rispondenza al vero della prima dichiarazione e del primo interrogatorio al magistrato dello stesso Musso si riscontra in questo: disse Musso ai carabinieri (120/L) che Sciortino, Pisciotta Francesco e Pisciotta Gaspare portavano sulle spalle un piccolo tascapane ciascuno; affermò il teste Scaparro (5 e 15 del vol. 3, fasc. F) di avere visto che quattro persone, che egli vide all'angolo di via Trapani e corso Umberto I, avevano, ciascuno, un tascapane.

Sono sufficienti tali particolari, che trovano riscontro nella realtà per dare maggiore fiducia alla prima dichiarazione ed al primo interrogatorio reso dal Musso, anziché alle successive modificazioni ed alle postume spiegazioni fatte o durante il periodo istruttorio o durante il primo e secondo dibattimento.

In occasione dell'aggressione alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato fu consumato altro delitto che la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Palermo definì, dal punto di vista giuridico, come tentato omicidio.

Durante la corsa per ritornare al luogo in cui era stato lasciato il camioncino a bordo del quale erano arrivati coloro che spararono contro la sede del partito comunista, avvenne che furono sparate a destra

ed a sinistra delle raffiche di mitra; un proiettile raggiunse Benedetta Rizzo la quale, avendo inteso molti colpi di arma da fuoco sparati poco prima, si fece al balcone. Fu mentre essa trovavasi al balcone che fu colpita da un proiettile. Il fatto fu attribuito a Pasquale Sciortino il quale, con la sentenza della sezione istruttoria fu rinviato al giudizio della Corte d'assise, perché rispondesse del delitto di strage e del tentato omicidio in danno della Rizzo.

La Corte può fare a meno di esaminare la questione proposta dai difensori dello Sciortino, se cioè la imputazione particolare di tentato omicidio in persona della Rizzo debba essere assorbita dalla maggiore imputazione di strage, ovvero se debba essere tenuta separata da questa.

La Corte, senza affrontare la questione di diritto, la risolve esclusivamente in fatto. E fra gli atti del fascicolo degli esami testimoniali riferentisi al fascicolo principale per il delitto di aggressioni contro le sedi del partito comunista, la deposizione del maresciallo Lo Bianco (1° fascicolo intitolato « alligato al fascicolo F ») in cui si legge quanto appresso: « è mio convincimento, come risulta da una dichiarazione alligata al verbale, che Sciortino Pasquale, il quale partecipò alla aggressione alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato, che, nello allontanarsi, andava sparando colpi di mitra all'impazzata, ebbe a produrre le lesioni alla signora Rizzo Benedetta ».

Risulta dagli atti che, a proposito della aggressione alla sede di San Giuseppe Jato la sola dichiarazione che si abbia è quella proveniente da Musso Gioacchino, questi non fece indicazione alcuna della persona o delle persone che, ritornando verso il camioncino, andavano sparando a destra ed a sinistra. Egli non vide neppure colui o coloro che sparavano in quella occasione. Non si sa, quindi, su quale fatto concreto possa il Lo Bianco avere fondato quella impressione che manifestò a proposito di Sciortino Pasquale autore del delitto in danno della Rizzo. Onde non può che essere pronunciata sentenza di assoluzione, quanto meno, per insufficienza di prove.

Il tentativo di omicidio in danno della Rizzo Benedetta fu dalla sezione istruttoria di Palermo contestato anche al Di Lorenzo.

Va detto subito che questi non fece parte del gruppo di persone che, provenendo da Montelepre, raggiunse San Giuseppe Jato per aggredire la sede del partito comunista di quel paese, quindi non potrebbe aversi quella forma di partecipazione che suole dirsi materiale; se mai, la compartecipazione del Di Lorenzo al tentativo di omicidio potrebbe essere morale e, che sia così, si desume dal modo stesso in cui è formulato il capo di imputazione nella sentenza di rinvio in cui è detto (lettera « P »): « correità ai sensi degli articoli 110-112, n. 1, del codice penale, per aver partecipato alla riunione indetta da Pasquale Sciortino in contrada Belvedere o Testa di Corsa di Montelepre, la sera del 20 giugno 1947, dove vennero decise ed organizzate le stragi ed il danneggiamento di cui sopra e cioè rispettivamente a quelle stragi alle quali questi non presero parte quali esecutori materiali. Ora, è a dirsi che la sola forma di correità che può ravvisarsi è quella preveduta nell'articolo 116 in cui è dal legislatore prevista quella forma di concorso che è riconosciuta dalla dottrina come anomala.

In altra parte di questa sentenza, e precisamente a proposito del sequestro dei cacciatori Fusico, Riolo, Cuccia e Sirchia ascritto a Giuliano ed a tutti coloro che si trovavano fra i roccioni della Pizzuta per la consumazione del delitto contro la folla raccolta nella vallata sottostante, riferendosi alla dottrina ed anche alla giurisprudenza, la Corte si fermerà sulla nozione del reato diverso consumato in occasione di altro reato, dirà che la responsabilità penale per l'articolo 116 è da escludersi quando il reato diverso consumato da taluno dei concorrenti in altro reato, è consumato in occasione del reato voluto da tutti i concorrenti.

Ora, il delitto di tentato omicidio in danno della Rizzo deve essere considerato, sì, reato diverso, ma consumato in occa-

sione del delitto voluto da tutti contro la sede del partito comunista.

Coloro che presero parte alla riunione in contrada Belvedere o Testa di Corsa vollero che atti di violenza fossero compiuti contro le sedi del partito comunista in alcuni paesi della provincia di Palermo. Il colpo di arma da fuoco che attinse Rizzo Benedetta fu sparato, non durante la esecuzione dell'attività contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato, ma quando l'azione di violenza contro la sede stessa aveva avuto già la sua piena estrinsecazione e precisamente mentre coloro che avevano compiuto il delitto contro la sede del partito comunista facevano ritorno verso il luogo in cui avevano lasciato l'automezzo che li aveva fatti arrivare a San Giuseppe Jato e che li ricondusse verso il luogo di provenienza. Non può, pertanto, riscontrarsi nel reato diverso consumato da taluni dei concorrenti quel nesso che nell'articolo 116 è richiesto perché si pervenga alla dichiarazione di colpevolezza per quella particolare forma di concorso che quella norma prevede e regola.

Rapporto tra il reato voluto e quello diverso, che deve essere di causalità come si evince facilmente dalla formulazione della norma in cui si stabilisce che, in tanto taluno dei concorrenti può essere riconosciuto colpevole del delitto diverso consumato da uno dei concorrenti, in quanto l'evento verificatosi è conseguenza dell'azione od omissione del concorrente.

Deve, pertanto, da questa imputazione essere assolto per non aver commesso il fatto.

* * *

Possono essere poste qui le conclusioni che sono da trarsi a proposito delle aggressioni alle sedi del partito comunista di Carini, San Giuseppe Jato, Borgetto e Partinico, le sole di cui la Corte ha potuto occuparsi, perché restarono ignoti gli autori delle aggressioni stesse contro le sedi del partito comunista di Cinisi e Monreale.

Gli autori delle aggressioni sono stati accertati nel seguente modo:

per Borgetto: i fratelli Giuseppe ed Antonino Cucinella, Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Badalamenti Nunzio;

per Partinico: Salvatore Passatempo;

per San Giuseppe Jato: Gaspare Pisciotta, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Antonino Buffa, Terranova Antonino di Salvatore;

per Carini: Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank.

Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di Sciortino Pasquale per il delitto di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta, per insufficienza di prove e nei confronti del Di Lorenzo dal concorso in tentato omicidio in persona della stessa Rizzo, per cui egli fu rinviato al giudizio della Corte di assise, per insufficienza di prove.

* * *

Compiuto l'esame della situazione che ciascuno degli imputati « grandi » o « picciotti », ha nel processo, anche con l'esame delle posizioni di difesa che furono prospettate, la Corte può ora procedere nello esame delle questioni strettamente giuridiche che la causa presenta e che le parti misero in evidenza durante la discussione orale.

Ora che trattasi di prendere in esame le varie questioni di carattere essenzialmente giuridico che la causa offre, non può la Corte non fare un'osservazione, precisamente la seguente: tutte le questioni sottoposte alla decisione della Corte si trovano già accennate nei memoriali che Salvatore Giuliano fece pervenire o direttamente ovvero indirettamente, al magistrato che doveva giudicare lui e gli altri che con lui concorsero nella consumazione del delitto di Portella della Ginestra. Può dirsi che nei due memoriali, più nel primo che nel secondo, si trovino enunciate tutte le argomentazioni che ebbero ampio sviluppo

durante il dibattimento e durante la discussione orale che della causa fu fatta dai difensori degli imputati. Non si trovano nei due memoriali argomenti per una difesa dei picciotti soltanto; non si trova enunciata la spiegazione delle dichiarazioni ai carabinieri; non solo si trovano argomenti per la difesa della squadra guidata da Terranova Antonino fu Giuseppe; non si trova soltanto enunciata la ragione per cui doveva ritenersi che a sparare dai roccioni della Pizzuta non potevano essere stati in numero superiore a quello indicato dai quattro cacciatori; ma sono poste in evidenza delle ragioni per cui al delitto di Portella della Ginestra era da darsi una definizione giuridica diversa da quella data dalla sezione istruttoria. È fatto un aperto cenno che di un delitto diverso da quello di strage poteva parlarsi nel caso che riguardava gli imputati; così come si trova detto (34/R) che, fallito, a causa del mancato arrivo sulla montagna vicina, di un gruppo, egli dovette cambiare il piano; da un aggiramento passò ad una sparatoria a scopo di intimidazione ed all'ordine di sparare a venti metri di altezza al di sopra della massa, al tremare della mano ed al non essersi saputo regolare di alcuno. Argomenti tutti che furono posti a base della discussione orale, quando si trattò di sostenere che, non di strage, ma di violenza privata da cui derivarono la morte ed il ferimento di tante persone, quali conseguenze non volute di un delitto doloso; ovvero di omicidio colposo od anche di lesioni cui seguì la morte di alcuni. È mancata la enunciazione e la indicazione degli articoli, ma non è mancata la indicazione dei fatti sui quali la discussione orale poteva avere il suo svolgimento.

Ciò che or ora è detto serve ancora di più a dare la prova che estranei al capo della banda sono da considerarsi i due memoriali, i quali hanno avuto una sola finalità; esattamente una finalità di difesa.

Anche ora che trattasi di esaminare questioni di diritto la Corte mantiene separato il fatto di Portella della Ginestra da quegli altri che pure prese in esame e che furono compiuti contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo. Le questioni di diritto e proposito dell'un fatto sono diverse da quelle che sono relative ai fatti della notte sul 23 giugno; ve ne è soltanto alcuna che è comune all'uno ed agli altri.

Si appartiene ai due fatti precisamente la questione del carattere comune o del carattere politico dei reati e la Corte farà, a proposito, un unico esame, perché, se facesse altrimenti, sarebbe costretta a ripetere, per le aggressioni alle sedi del partito comunista quelle stesse ragioni che servono a risolvere la questione a proposito del delitto consumato a Portella della Ginestra.

I difensori delle parti private ed il pubblico ministero si prospettarono e fecero oggetto di larga discussione più questioni, alcune delle quali riguardano, indistintamente, tutti gli imputati; altre riguardano soltanto alcuni di essi. Precisamente proposero le seguenti questioni relative a tutti coloro di cui fu accertata la partecipazione al fatto di Portella della Ginestra ed a quelli delle aggressioni contro le sedi del partito comunista. Specificamente esaminarono se la configurazione giuridica da dare ai fatti stessi sia stata fatta esattamente dalla Sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo la quale definì delitto di strage, non solo il fatto di Portella della Ginestra, ma anche le aggressioni contro le sedi del partito comunista; o non piuttosto i fatti stessi possano, anzi debbano essere riportati sotto una configurazione giuridica diversa. Si sostenne, infatti, che non sotto l'articolo 422 del codice penale possono essere riportati i fatti consumati a Portella della Ginestra e quelli consumati contro le sedi del partito comunista; ma il primo di tali fatti debba essere riportato sotto una norma giuridica diversa da quella cui fu riportato dalla sezione istruttoria. Si sostenne, infatti, che non di strage possa parlarsi, ma soltanto di omicidio preterintenzionale, ovvero di morte o lesioni di una persona quale conseguenza non

voluta derivata da un fatto preveduto come delitto doloso; od anche, infine, di delitto colposo.

Altra questione pure trattata si fu questa: se possa parlarsi di strage continuata per chi è riconosciuto partecipe al delitto di Portella della Ginestra e ad alcuna delle aggressioni alle sedi del partito comunista in cui furono ravvisati gli elementi costitutivi del delitto di strage; si discusse largamente se ai fatti consumati a Portella della Ginestra e contro le sedi del partito comunista possa essere riconosciuto il carattere di delitto comune o non piuttosto di delitto determinato in tutto od anche in parte da motivi politici.

Interessa, invece, alcuni dei picciotti soltanto accertare se essi abbiano agito con discernimento, essendovi fra gli imputati alcuni che, al momento in cui commisero i fatti che furono ad essi contestati, non avevano ancora compiuto gli anni diciotto; interessa alcuni dei picciotti, anzi la quasi loro totalità, accertare se abbiano agito nelle condizioni enunciate nell'ultimo capoverso dell'articolo 54 del codice penale e, per uno di essi, se ricorrono le condizioni prevedute nell'articolo 48 dello stesso codice, cioè, se abbiano agito perché costretti dalla minaccia di altri o se abbia agito, alcuno, per errore sul fatto costituente il reato, per inganno altrui.

Questioni queste due ultime che la Corte può prendere in esame soltanto dopo aver accertato che essi abbiano preso parte al fatto ovvero ai fatti che ad essi furono contestati.

Furono prospettate altre questioni di minore rilievo giuridico, che la Corte esaminerà parimenti, come alcuna sarà esaminata dalla Corte senza che sia stata proposta dai difensori, poiché la Corte deve provvedere all'attuazione del diritto oggettivo e rientra, pertanto, nella attribuzione del giudice di esaminare tutte le questioni che conducono all'attuazione del diritto oggettivo, anche se sia mancata analoga richiesta di alcuna delle parti od anche del pubblico ministero.

* * *

Accertata la partecipazione al fatto consumato a Portella della Ginestra degli imputati che sono stati specificatamente indicati, deve essere dalla Corte affrontata la questione intorno alla definizione giuridica da dare al fatto stesso.

La sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo ritenne che il fatto di Portella della Ginestra dovesse essere riportato sotto la norma contenuta nell'articolo 422 del codice penale in cui è preveduto il delitto di strage. Definizione giuridica vivamente contrastata da tutti i difensori degli imputati e non meno vivamente sostenuta dalle parti civili ed anche dal pubblico ministero.

In tale aperto dissenso fra le parti processuali, la Corte non può non prendere in esame la questione che è davvero, fra le altre che furono pure prospettate durante la discussione orale della causa, la più rilevante e che la Corte avrebbe, anche senza richiesta delle parti, preso in esame, trattandosi di una questione di carattere giuridico, essenzialmente.

Il delitto che il legislatore prevede nell'articolo 422 del vigente codice penale ha una scarsa letteratura ed anche una scarsa giurisprudenza, fortunatamente, poiché i casi di strage furono rari. Negli stessi trattati di diritto penale se ne parla quasi di sfuggita, in modo, può dirsi, anche frettoloso; qualche pagina soltanto è dedicata a tale figura giuridica criminosa, che nel codice vigente ha avuto una posizione legislativa autonoma che prima non aveva.

Malgrado ciò non è difficile pervenire alla precisazione dei concetti che devono presiedere alla interpretazione, prima, ed alla applicazione, poi, della norma legislativa che prevede il delitto di strage.

Non è il caso di fermarsi più che tanto sugli elementi essenziali che costituiscono il delitto di strage, onde questo sia completo; secondo la previsione legislativa è necessario che l'agente compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e

che questi atti siano compiuti con il fine di uccidere.

Quali siano gli atti da cui deve derivare il pericolo alla pubblica incolumità non è detto nella norma; il legislatore non ha creduto fosse il caso di determinarli, lasciandone il compito all'autorità cui è devoluta l'applicazione della norma stessa, ma è evidente che deve trattarsi di atti i quali abbiano in se stessi la potenzialità di porre in pericolo quel bene giuridico comune che è la pubblica incolumità. Poiché, se tale potenzialità gli atti non hanno, si è certamente al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 422 del codice penale.

Nel caso in esame furono adoperati mezzi tali ai quali non può non essere riconosciuta la potenzialità di produrre un pericolo per la pubblica incolumità; coloro che si nascosero fra i roccioni della montagna Pizzuta usarono armi di grande capacità offensiva, poiché erano tutti armati di armi da guerra a tiro lungo: mitra o moschetti di tipo militare, questi ultimi. E come se non fossero sufficienti tali armi, fu anche adoperato un fucile mitragliatore. Non può, quindi, non ammettersi che i mezzi adoperati erano più che idonei per produrre l'evento che il legislatore indica nell'articolo 422 del codice penale, evento che non deve essere rintracciato nella morte o nel ferimento di una o più persona, ma nel pericolo per la pubblica incolumità. Neppure di questa il legislatore dà la definizione, ma è possibile darne la nozione. Non può parlarsi di delitto contro la pubblica incolumità, se non sia posta in pericolo la vita o la integrità di un numero indeterminato di persone. È la indeterminatezza e la indiscriminazione delle persone che dà la nota essenziale al delitto di strage e che fa questa differenziare nettamente dal delitto di omicidio che sia consumato in danno di più persone. Anche qui si ha, con l'uso di mezzi idonei, un danno prodotto a più persone, ma nel delitto di omicidio, queste devono essere determinate, mentre nel delitto di strage devono essere indeterminate ed indiscriminate. In altri termini con la norma contenuta nell'articolo 575 del codice penale è tutelata la vita del singolo, con la norma dell'articolo 422 è tutelata la vita di persone indeterminate nel numero ed indiscriminate nella loro individualità. E questa precisazione deriva direttamente dalla nozione di pubblica incolumità; non può parlarsi di pubblica incolumità, se non in relazione ad un interesse o ad un bene giuridico che si attiene alla vita ed alla integrità personale di un numero di persone non considerate nella loro individualità, ma considerate indeterminatamente ed indiscriminatamente.

Ora, neppure sotto questo punto di vista è contestabile che l'azione compiuta a Portella della Ginestra produsse un pericolo per la pubblica incolumità; non si produsse la morte di non poche persone, come non si produssero lesioni più o meno gravi in danno di molte altre persone, perché contro di esse si volle dirigere l'azione; esse facevano parte di un numeroso gruppo di persone convenute in contrada Portella della Ginestra per la celebrazione di una festa, ed appunto, perché, non contro di esse, come persone singole, ma contro di esse come facenti parte di un numeroso aggregato di persone, quindi indeterminatamente ed indiscriminatamente, si operò, si ebbe pericolo per la pubblica incolumità.

Ma è perfettamente esatta l'osservazione che fu in questo processo riportata, come era stata fatta in altri processi pure di strage, che non basta siano compiuti atti che pongano in pericolo la pubblica incolumità, perché possa aversi il delitto di strage. Se ciò fosse sufficiente, dovrebbe dirsi che tutte le volte in cui si lancia una bomba a mano in una piazza è raffigurabile il delitto di strage, essendo indubbio che una bomba a mano è un mezzo idoneo a produrre un pericolo per la pubblica incolumità e si verrebbe così a creare una presunzione. Perché possa farsi legittima applicazione della norma contenuta nell'articolo 422 del codice penale, è necessario concorra un elemento psicologico che non si esaurisce nella volontà e nella coscienza comune ad ogni violazione di norma penalmente sanzionata. È richiesto, infatti, un

elemento psicologico specifico accanto a quello generico e che è dal legislatore precisato così nello stesso articolo 422: « a fine di uccidere ». Ed è precisamente la ricerca di questo fine specifico che deve essere fatta ogni qual volta si chieda applicazione dell'articolo 422 del codice penale.

Si è discusso molto, forse anche troppo, sulla esistenza dell'elemento specifico del fine di uccidere in coloro che operarono stando fra i roccioni della Pizzuta. Mentre i difensori della parte civile ed il pubblico ministero nelle rispettive discussioni orali mostrarono di non dubitare della esistenza del fine di uccidere negli imputati, dei quali fu accertata la presenza fra i massi della montagna Pizzuta, questo stesso fine contrastarono vivacemente i difensori di tutti, indistintamente, gli imputati; anche quelli fra i difensori che conclusero la loro discussione chiedendo che nei confronti dei propri clienti fosse pronunciata decisione di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Ai fini della indagine da compiere intorno alla esistenza del fine di uccidere deve dirsi che questo, nella struttura della norma penale, in cui è preveduto il delitto di strage, costituisce il dolo specifico del delitto stesso che il legislatore pose accanto al dolo generico, che è pure richiesto. Questo è in relazione, anzi, riguarda esclusivamente il compimento di atti da cui deriva l'evento del delitto che è il pericolo per la pubblica incolumità; l'altro è dato, essenzialmente, anzi esclusivamente, dal fine di uccidere. Onde, se manchi il fine di uccidere in colui che compì atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità, altra sarà la norma da applicare, ma non quella contenuta nell'articolo 422 del codice penale. Poiché, ripetesi, il bene giuridico che con la norma dell'articolo 422 il legislatore vuole tutelare, non è quello della vita, sibbene quello della pubblica incolumità. Tanto è ciò vero che la ipotesi tipica del delitto di strage è data, non dalla parte prima dell'articolo 422 del codice penale, ma dall'ultima parte del capoverso dello stesso articolo.

Certamente non può dirsi che dal punto di vista tecnico-legislativo la formulazione della norma in cui è preveduta la strage sia scevra di osservazioni e di critiche, ma un attento esame della norma stessa non può non condurre a riconoscere che la formulazione della norma è fatta in modo involuto.

E mentre nella formulazione dell'articolo 575 nel quale il legislatore prevede il delitto di omicidio non figura più la indicazione del dolo specifico che pure era richiesto dall'articolo 364 del codice penale che quello vigente precedette, e proprio con le stesse parole che si leggono nell'articolo 422 del codice penale, siffatto dolo specifico è enunciato nell'articolo 422 del codice penale. La mancata ripetizione delle parole « a fine di uccidere » nell'articolo 575 del codice penale trova la sua piena spiegazione nel fatto che nell'articolo 575 è preveduto l'omicidio doloso e nell'articolo 422 dello stesso codice è data la definizione del delitto doloso, che si ha quando l'evento dannoso e pericoloso, che è il risultato della azione o della omissione dell'agente e da cui il legislatore fa dipendere la esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione.

Richiedendosi, quindi, che il risultato dell'azione: il pericolo per la pubblica incolumità sia determinato dal fine di uccidere, è da accertarsi nei singoli casi, se il fine di uccidere ricorra.

È fra gli scrittori di diritto penale un autorevolissimo secondo cui l'elemento psicologico specifico del delitto di strage: il fine di uccidere, va dedotto, in maniera legittima, dagli atti compiuti e dai mezzi adoperati, perché, si dice (MANZINI, *Trattato*, VI, pagina 215 dell'edizione del 1946) è naturale che una persona, capace di intendere e di volere, che compie atti o ricorre a mezzi tali da far sorgere pericolo per la pubblica incolumità, abbia il fine di uccidere. Si ritenne da qualcuno che con tale affermazione si pervenne a ristabilire una presunzione intorno alla esistenza del dolo specifico; se dall'accertamento che gli atti

compiuti sono idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità e, dati i mezzi adoperati, se ne deduce la esistenza del fine di uccidere, il dolo specifico viene ad essere presunto. Si disse, perciò, che il dolo specifico richiesto dall'articolo 422 deve essere dedotto da elementi diversi e dagli atti compiuti e dai mezzi adoperati.

Ora, anche se questo rigorismo nell'accertare l'esistenza del dolo specifico potesse dirsi esatto, non possono del tutto essere messi da parte gli atti compiuti concretamente e neppure i mezzi adoperati. Ma nel caso in esame la Corte può ben spingersi fino a ritenere risponda ad esattezza l'affermazione del maggior rigore nella ricerca del dolo specifico, poiché i risultati processuali, indipendentemente dagli atti compiuti e dai mezzi adoperati, consentono di poter affermare, con la maggiore tranquillità, che Giuliano e gli altri, che con lui operarono dai roccioni della Pizzuta, ebbero il fine preciso di uccidere.

Ora, del fine di uccidere la dottrina e la giurisprudenza si occupano allorquando si tratta di accertare concretamente se si ha un omicidio volontario ovvero un omicilio preterintenzionale. E quegli stessi elementi che la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di precisare per pervenire alla soluzione della questione, non possono non essere tenuti presenti, quando trattasi di accertare se un fatto rientri ovvero esuli dalla sfera di applicazione dell'articolo 422 del codice penale.

La distinzione tra omicidio volontario o doloso ed omicidio preterintenzionale la dottrina deduce dai mezzi che sono adoperati dall'agente, dal numero dei colpi ed in genere dalla condotta dell'agente durante il fatto ed in tale indicazione di criteri concorda anche la giurisprudenza. Alla stregua di siffatti concetti non può non dirsi che coloro i quali operarono contro la folla riunita nella vallata formata dalle due montagne, Pizzuta e Kumeta, non abbiano avuto il fine di uccidere.

L'arma adoperata dai più fu il mitra; altri adoperarono moschetti di tipo militare tedesco, italiano ed americano, che sono, indubbiamente, armi di grande efficacia e di grande potenzialità; e, come se ciò non bastasse, fu fatto azionare anche, nell'occasione, un fucile mitragliatore. Si trattò, quindi, di armi tutte idonee a seminare la morte.

I colpi sparati nell'occasione furono numerosissimi; i bossoli raccolti fra i roccioni della Pizzuta furono contati a centinaia, essendosene raccolti più di ottocento, e non può certamente dirsi che quelli raccolti furono quelli sparati, poiché, a distanza di tempo, quando sulla Pizzuta si recò il magistrato per procedere ad ispezione di località, se ne poterono rinvenire ancora. Se ne rinvenne uno solo, ma ciò non esclude che anche altri potessero esserne fra i massi della montagna. Chi tenga il necessario conto della natura del terreno in cui si appostarono coloro che furono gli autori dei delitti, non può non ragionevolmente ritenere che altri bossoli possono essere andati a cadere in posti in cui era difficile od anche impossibile rintracciarli.

Ed insieme con le armi adoperate e con il numero rilevante dei colpi sparati non può non essere tenuto conto di altro elemento che viene dato dalla direzione che fu impressa ai moltissimi colpi sparati.

Ripetettero tutti coloro che si trovarono presenti al triste episodio che i primi colpi furono considerati come sparati in segno di gioia per dare maggiore risalto alla festa che si celebrava in quel giorno; essi ebbero quella impressione, perché ai colpi fu data una direzione che non poteva raggiungere i partecipanti alla festa, essendo stati sparati troppo in alto, non nel senso che furono sparati in aria, ma nel senso che furono indirizzati verso la parte alta del pianoro, mentre i partecipanti alla riunione erano sparsi, di preferenza, verso la parte bassa del pianoro stesso. Fu durante la seconda e la terza raffica che si ebbero i morti ed i feriti; segno certo che alla prima direzione alta fu impressa, in un momento successivo, una rettifica al tiro, allungandolo in modo da raggiungere coloro che erano nella parte sottostante del pia-

noro ed esattamente nelle vicinanze della strada. Può dirsi, anzi, vi sia stata una convergenza di tiro proprio verso il podio. E che vi sia stata tale convergenza di tiro si desume dal fatto che restarono attinti dai colpi sparati coloro che trovavansi attorno al podio. Mileto Giorgio (69/D), fu attinto mentre si avviava verso il podio; Moschetto Eleonora fu ferita mentre si avvicinava verso la folla che era attorno al podio (73/D); Marino Salvatore restò attinto mentre si avvicinava al podio restando alla distanza di un metro da questo (74/D); Di Salvo Angela (76/D) trovavasi nei pressi del podio; Clesceri Margherita trovavasi con il marito accanto alla folla che era vicino al podio (deposizione di Moschetto Rosaria a fol. 90 vol. D); Lascari Giovanni Battista si trovava con il fratello Serafino accanto al podio ed il Serafino fu ucciso (95 vol. D) ed altrettanto affermarono Lascari Giuseppe (96/D) ed il padre di costoro (97/D). Così pure Caldarera Vita (98/D), Vicari Giorgio (99/D). E ad ascoltare Schirò si trovava Palumbo Antonio (124/D) e, quindi, doveva essere nelle vicinanze del podio; vicino si trovavano Caruso Salvatore (129 vol. D), Dicorrado Alfonso (130/D) e Schirò Pietro (131/D); ed ascoltava l'oratore Palma Maria (156/D); ed altrettanto faceva Fortuna Ettore (231/D) e vicini al podio si portarono Greco Provvidenza (165/D) e Spina Vincenzo (232/D). Sul podio si trovava il ferito Pardo (294/D) e vicino al podio si trovò Pisciotta Castrense (350/D) ed il maresciallo Perrino si trovò a qualche metro di distanza dal podio, quando si accorse che le pallottole, dopo le prime che furono apprese come fuochi di gioia, incominciarono a fischiare attorno al capo (46/D) e questo stesso fischio fu avvertito da colui che in quel momento era l'oratore (34/D).

Non può dirsi, quindi, che coloro che restarono attinti furono attinti da pallottole errabonde, ma da pallottole cui era stata impressa una direzione, la quale non poté essere che quella del podio attorno a cui, era naturale, si trovassero coloro che volevano ascoltare le parole dell'oratore, anche se questi era il calzolaio di San Giuseppe Jato.

E deve assere data grande rilevanza ad un'affermazione fatta da Fusco Salvatore fin dalla dichiarazione resa al maggiore Angrisani ed al commissario di pubblica sicurezza Guarino; disse il cacciatore Fusco che, mentre egli con altri compagni di caccia era custodito nel fossato, vide che l'individuo che indossava l'impermeabile chiaro guardava con il binocolo nella direzione del podio di Portella ed avvertì, poco dopo, l'apertura del fuoco; nonché all'altro fatto deposto pure dallo stesso (342/D), secondo cui colui che lo custodì, sparò dei colpi in direzione del podio e ad un certo momento fece avvicinare un compagno armato di mitra esortandolo a sparare sulla folla in una direzione che gli indicò.

Da tutte queste circostanze avanti enunciate una sola conclusione può essere tratta: i colpi sparati ebbero una direzione che può dirsi sia stata esclusiva, verso il podio attorno a cui, come avviene normalmente, si trova riunito il maggior numero di persone quando vi è alcuno che parli.

Ma allo scopo di precisare quale fu il fine che si voleva raggiungere operando a Portella della Ginestra sono da ricordare più circostanze, delle quali, alcune precedenti, qualche altra susseguente all'azione compiuta in quella contrada.

Che l'azione da compiere a Portella della Ginestra dovesse essere un'azione di sangue, non può essere dubbio; ne fece anzitutto la enunciazione Terranova Antonino fu Giuseppe, quando volle sostenere che egli, avendo intuito quale era lo scopo che Giuliano intendeva raggiungere operando a Portella della Ginestra, pensò di non presentarsi al luogo in cui era stato convocato da Giuliano a mezzo dell'emissario che si recò in contrada Pernice. Egli addusse la spiegazione seguente: a lui ripugnava una azione di sangue. Dirà in seguito la Corte quale importanza può essere attribuita a tale affermazione, ma per il momento se ne serve per dare la prova che un'azione di sangue doveva essere compiuta in contrada Portella della Ginestra.

Ne dette la prova anche Genovese Giovanni, quando disse che alla proposta fattagli da Giuliano di partecipare all'azione che egli intendeva fare, oppose un rifiuto dicendo che l'azione stessa era un'azione indegna ed inumana, perché alla festa prendevano parte donne e bambini mentre egli, Giuliano, doveva prendersela con Li Causi ed altri capoccia (fol. 23/P). Anche alcuni imputati, parlando dell'azione da farsi a Portella, usarono parole da cui si trae la convinzione che un'azione di sangue Giuliano voleva fosse compiuta.

Pisciotta Francesco — e la Corte si rifà alla dichiarazione resa da uno degli imputati che è da comprendersi fra i « grandi » — nel suo interrogatorio reso il 5 novembre 1949 (fol. 1 del vol. T) disse di aver saputo, prima che il delitto di Portella fosse consumato, da Terranova Antonino fu Giuseppe che Giuliano aveva intenzione di sparare sopra i comunisti a Portella della Ginestra in occasione del primo maggio, e, poi, nello stesso interrogatorio, riferendo quanto allo stesso Terranova aveva detto Remo Corrao, disse: « Terranova ci comunicò che Giuliano ci mandava a chiamare per un'azione contro i comunisti ». Ed ancora lo stesso Terranova nell'interrogatorio a fol. 32 del volume « T », disse che aveva saputo della intenzione di Giuliano di fare a Portella della Ginestra un'azione contro i comunisti. E che l'azione da compiere a Portella della Ginestra dovesse essere una azione di sangue affermò esplicitamente Pisciotta Francesco nello stesso interrogatorio in cui disse che Terranova ed il gruppo da costui comandato aveva sempre rifiutato di compiere azioni che importavano spargimento di sangue. Ed in sostanza identico fu il motivo addotto da Terranova per dare ragione del non essersi presentato con la squadra all'appuntamento fissato da Giuliano per il primo maggio 1947. Non può, quindi, dubitarsi che un'azione di sangue era nelle intenzioni di Giuliano di compiere.

Vi è, poi, il fatto che si verificò immediatamente dopo la consumazione del delitto di Portella della Ginestra ed esattamente lungo la via del ritorno che un gruppo di coloro che aveva sparato in quella contrada, faceva verso Sagana.

Si imbatté questo gruppo nel campiere Busellini il quale, sorridente e tranquillo, al gruppo si avvicinò: ebbene egli fu privato del fucile che portava, fu fatto arrivare fino ad una buca che consentiva fosse fatto scomparire il cadavere e fu ucciso.

Ma la prova precisa, piena, che non una generica volontà di sangue aveva animato Giuliano ed i componenti della banda quel giorno, ma una intenzione di causare morti, deriva dallo stesso Giuliano. Scrisse costui nel memoriale esibito alla Corte in una delle udienze del primo dibattimento che programma suo era, in quel giorno, di circondare la massa di gente che si sarebbe trovata in quella contrada, prelevare quelli che avrebbe riconosciuto responsabili e giustiziarli sul posto (34/R). Non più, quindi, un'idea generica di ledere, ma quella determinata in modo preciso: giustiziarli sul posto, aveva fatto muovere Giuliano dalla contrada Cippi verso Portella della Ginestra.

Possono ancora essere indicati altri fatti: prima che fosse iniziata l'azione di fuoco contro i convenuti in contrada Portella della Ginestra, prima ancora che i cittadini di Piana degli Albanesi, di San Giuseppe Jato e di San Cipirello raggiungessero il pianoro di Portella, in una perlustrazione che Giuliano, in compagnia di altri, eseguì, si imbatté nei quattro cacciatori. A costoro, che furono sottoposti a perquisizione, privati delle armi e delle munizioni e che furono, poi, custoditi in luogo tale che consentì ad essi di poter assistere alla consumazione del delitto che di lì a poco fu consumato, furono richiesti documenti di identificazione anche per quanto riguardava la loro appartenenza a partiti politici. Essi negarono di appartenere al partito comunista e sulla loro persona non fu trovata carta alcuna che provasse il contrario. Si fu dopo tale accertamento che Giuliano uscì nella espressione seguente: « siete fortunati » (153-157-159/A). Nel di-

battimento, il cacciatore Sirchia fece una affermazione di un'importanza davvero eccezionale per la determinazione del fine da cui era animato quel giorno Giuliano; disse Sirchia che Giuliano pronunciò le seguenti parole: « se foste stati tali, avreste tutti e quattro riempito questo fosso » e ne indicò uno. Parole che sono, in modo non equivoco, indice che una volontà di uccidere egli aveva, perché soltanto se fossero stati uccisi i corpi dei quattro cacciatori avrebbero potuto riempire il fosso.

La difesa degli imputati contrastò vivacemente la esistenza del fine di uccidere, ed era questo punto soltanto che una discussione poteva consentire, poiché il risultato dell'azione compiuta a Portella della Ginestra non consentiva si ponesse in dubbio che vi era stato quell'evento che nell'articolo 422 è dal legislatore richiesto onde si possa raffigurare un delitto di strage. Era stato posto, anzi era stato creato un grave pericolo per la pubblica incolumità e si erano avuti più di due morti e non pochi feriti.

Fecero riferimento i difensori degli imputati ad alcuni elementi di fatto ai quali non può certamente essere riconosciuta efficacia per escludere che un fine, che non era quello di uccidere, animò Giuliano e quelli che spararono.

È in atti (253/Z) un rapporto dell'allora maggiore dei carabinieri Angrisani, che fu colui che presiedette alle prime indagini e precisamente fino a quando, attraverso il riconoscimento che i quattro cacciatori fecero, in una fotografia del Giuliano, di colui che ad essi parve fosse il capo di coloro che videro in contrada Portella della Ginestra. In detto rapporto, che ha la data del 10 maggio 1947, egli dava notizia intorno al delitto che era stato consumato il precedente giorno primo, al comando di legione dei carabinieri di Palermo; riferiva le varie ipotesi con cui si cercò di spiegare quanto era avvenuto il primo maggio a Portella della Ginestra e riferì anche quella della preterintenzionalità del delitto, spiegabile « con una azione iniziale di disturbo, di ammonimento al raduno ».

Ma è evidente che da un siffatto riferimento non può dedursi la affermazione della mancanza del fine di uccidere.

Era quello il primo rapporto che il maggiore Angrisani trasmetteva al comando di legione di Palermo e, più che esprimere una impressione propria, esponeva quanto aveva appreso sentendo come testimoni Rumore Angelo e coloro che trovavansi con costui e di cui si dirà tra poco.

Altra argomentazione su cui si è fermata la difesa di tutti gli imputati per escludere, o quanto meno per fare dubitare del fine di uccidere in coloro che spararono in contrada Portella della Ginestra, si fu questa: Rumore Angelo (5/A-212/D-470 del verbale di dibattimento), Caiola Calogero (3/A-213/D-469 del verbale di dibattimento) riferirono, a qualche giorno di distanza dal delitto, che essi, essendosi trovati in compagnia di altri e di una donna, Roccia Maria, quasi in luogo appartato, ma non a molta distanza da quello da cui si sparò, poterono avvertire i numerosi colpi di arma da fuoco sparati in contrada Portella della Ginestra; che essi, ad azione di fuoco verificatasi, videro avviarsi verso lo stradale San Giuseppe Jato-Palermo, provenendo dalla contrada Portella della Ginestra, dodici persone, in gruppi; che fra tali persone vi era uno che indossava un impermeabile color chiaro ed intese una di esse pronunciare le parole: « disgraziati, cosa avete fatto ! ». La difesa degli imputati pose queste parole in relazione con il fine che gli autori del delitto si erano proposti di conseguire con l'azione che poco prima avevano compiuto e dettero alle parole percepite dal Rumore e dal Caiola il significato di un rimprovero rivolto agli altri che componevano uno dei diversi gruppetti. Si disse, perciò, che le parole pronunciate costituivano la prova evidente della mancanza del fine di uccidere. Ma la interpretazione di quelle parole non può essere proprio quella che i difensori credettero di dare. Vi è, a questo riguardo, da fare una sola osservazione che può dirsi sia davvero decisiva, tanto essa è rilevante.

Le parole che furono intese dal Rumore e dal Caiola non possono essere poste in relazione con quanto era avvenuto in contrada Portella della Ginestra, cioè con le morti e con i ferimenti che si erano verificati. Né Giuliano, né alcun altro di coloro che passarono nelle vicinanze del luogo in cui si trovavano Rumore, Caiola, la Roccia ed altre persone, sapevano che dall'azione che essi avevano compiuto erano derivati morti e feriti. E della mancata conoscenza che dagli spari erano derivati morti e feriti, la prova si ha attraverso il memoriale dello stesso Giuliano. Scrisse questi (34/R) che, compiuta la sparatoria ed osservato il fuggi fuggi, dopo circa una diecina di minuti, si erano allontanati sicuri che tutto era riuscito bene, ma l'indomani apprese dai giornali il triste errore; circostanza questa che ebbe la sua piena conferma in dibattimento attraverso la testimonianza del dottor Di Maria (1143 del verbale di dibattimento), il quale ripetette che Giuliano a lui riferì di avere avuto soltanto, l'indomani, notizia che a Portella della Ginestra si erano avuti dei morti e dei feriti. Non possono, quindi, quelle parole essere apprese come manifestazione di un rimprovero che Giuliano mosse agli altri intorno agli effetti che dall'azione di fuoco erano derivati. E ciò senza tenere conto che non si sa da chi furono pronunciate le parole che Rumore e Caiola dissero di avere inteso; perché, se un rimprovero in quelle parole volesse vedersi, rimprovero poteva rivolgere chi aveva sugli altri un'autorità, ma non uno qualsiasi di coloro che erano con Giuliano.

Va aggiunta ancora quest'altra osservazione: fra gli imputati che sono presenti al dibattimento non vi è alcuno il quale abbia detto di avere avuto notizia che a Portella della Ginestra vi erano stati morti e feriti, se non attraverso la lettura dei giornali.

Ad altro fatto rimasto non accertato, non ai morti ed ai feriti di Portella della Ginestra devono essere poste in relazione le parole intese dal Rumore e dal Caiola.

Si credette ancora di poter argomentare, sempre ai fini di escludere che gli imputati abbiano avuto il fine di uccidere, dal numero dei morti e dei feriti in relazione al numero dei bossoli che furono rinvenuti. Si formulò tale argomentazione nel modo seguente: se coloro che spararono dai roccioni della Pizzuta, fossero stati animati da un fine di uccidere, il numero dei morti e dei feriti sarebbe stato di gran lunga superiore a quello che effettivamente fu.

Trattasi di un'argomentazione che fu fatta anche a proposito di altro processo per delitto di strage. Ma la Corte non crede sia il caso di prendere per buona siffatta argomentazione. Non è dal numero dei morti e dei feriti che sono contati sul terreno che il legislatore fa dipendere la esistenza del delitto di strage; il numero dei morti funziona esclusivamente per l'applicazione della pena, non ai fini della esistenza del delitto di strage.

La nozione di tale delitto va desunta dall'ultima parte del capoverso dell'articolo 422 del codice penale; nel primo comma e nella prima parte del capoverso sono previste soltanto delle circostanze che aggravano, anzi modificano la pena che è comminata nell'ultima parte del capoverso dell'articolo 422 del codice penale. Il delitto di strage è perfetto nella sua enunciazione e nella sua struttura giuridica, anche se non si verifica la morte di alcuna persona, poiché l'elemento « morte » non è elemento costitutivo del delitto. Il delitto di strage ha come elementi costitutivi: il compimento di atti che siano idonei a cagionare un pericolo per la pubblica incolumità, che questo pericolo sia concreto, che gli atti che sono ritenuti idonei a produrre il pericolo per la pubblica incolumità, siano compiuti con il fine di uccidere. Non senza ragione il legislatore pose l'articolo 422 in cui è preveduto il delitto di strage, nel titolo dei delitti contro la pubblica incolumità e non sotto quello dei delitti contro la persona.

La sola conclusione che è possibile trarre dalla osservazione che fu fatta si è questa: la nozione giuridica del delitto di stra-

ge non coincide con quella comune, non essendo collegata al numero dei morti.

Per altro, anche se siffatto collegamento dovesse o potesse in modo legittimo essere fatto, il numero dei morti che si ebbe a Portella della Ginestra supera, e purtroppo di molto, quello che il legislatore richiede per l'applicazione della maggiore pena consentita dal codice penale.

Dal punto di vista della pena non è più differenza alcuna tra la parte prima ed il capoverso dell'articolo 422 del codice penale; è sufficiente per porre una fattispecie sotto l'articolo 422 che si verifichi la morte anche di una sola persona; che questa sia morta in conseguenza di un solo colpo o di centinaia od anche di migliaia di colpi sparati, quando questi colpi furono sparati con il fine di uccidere e gli atti compiuti sono idonei a produrre un pericolo per la pubblica incolumità, il delitto di strage è giuridicamente perfetto.

Se al numero dei colpi sparati dovesse corrispondere, ai fini di accertare la esistenza della volontà di uccidere, il numero dei morti od in genere di quelli che restarono vittime, dovrebbe dirsi che nella contingenza di Portella della Ginestra il numero dei morti e dei feriti sarebbe stato davvero enorme: furono rinvenuti centinaia, diverse centinaia di bossoli, quindi i colpiti avrebbero dovuto essere diverse centinaia. Cosa che, per fortuna, non si verificò, ma ciò non esclude che non possa parimenti parlarsi di strage. Il numero dei morti e dei feriti non può dirsi che sia stato esiguo: i morti furono undici, i feriti ventisei, complessivamente furono colpite trentasette persone. Si capisce che di fronte ad una massa rilevante di persone che erano convenute a Portella della Ginestra — qualcuno l'ha valutata in quattromila — trentasette colpiti possono dirsi non siano molti, ma va tenuto presente che non trattavasi di un bersaglio fisso, trattavasi di persone che potevano, pur restando nella stessa contrada, muoversi e, quindi, trovarsi in luoghi in cui non potevano facilmente essere raggiunte dalle pallottole. E poi non va trascurata un'osservazione: appena furono avvertite le prime raffiche e non appena si furono accertati, i convenuti, che non trattavasi di fuochi sparati per dare maggiore colore alla festa, ognuno si dette alla fuga cercando un riparo per sottrarsi agli effetti micidiali dell'azione, essendosi visti i primi caduti. La folla si sbandò appena si accorse che non trattavasi di fuochi di artificio; fu invasa dal panico e la prova di questo stato di animo si ha attraverso la deposizione del maresciallo dei carabinieri il quale depose di essere stato travolto per ben due volte dalla folla, la quale cercava di trovare un riparo qualsiasi per sottrarsi agli effetti dei proiettili (46 retro vol. D).

Altra argomentazione su cui i difensori si fermarono per sostenere che coloro che spararono stando nascosti fra i roccioni della Pizzuta, non avevano l'intenzione di uccidere fu questa. Disse in dibattimento il capitano Ragusa (358 del verbale di dibattimento) che le rocce che trovavansi in quel posto erano levigate e non costituivano, perciò, una buona base per il bipiede del fucile mitragliatore il quale, durante lo sparo, subì delle oscillazioni e da tale fatto ed anche dall'altro che chi sparava non volle sparare bene o non sapeva sparare, derivò il limitato numero dei morti in relazione al numero delle persone che si trovavano riunite nel piano di Portella della Ginestra.

Contro questa argomentazione può farsi anche una sola osservazione alla quale non può non essere riconosciuta rilevanza decisiva. Dai roccioni della Pizzuta non fu fatto azionare soltanto il fucile mitragliatore al quale, per le ragioni indicate dal Ragusa, non poté essere data una base solida e ferma; in quell'occasione furono fatti entrare in funzione fucili italiani, tedeschi ed anche americani; e, se il primo aveva bisogno di una buona base per bene funzionare, gli altri, per cagionare gli effetti che derivarono concretamente, non avevano bisogno di essere poggiati sul terreno, essendo sufficiente, per essere fatti ben funzionare, polso fermo ed occhio buono.

Si rifecero i difensori, sempre per escludere il fine di uccidere, al memoriale che Giuliano fece pervenire alla Corte in occa-

sione del primo dibattimento (34/R) in cui egli, per spiegare come si siano potute verificare le morti di tante persone ed il ferimento di altre, disse che « a qualcuno dovette tremare la mano o non seppe regolarsi bene »; circostanze ripetute in dibattimento dal dottor Di Maria, che, riportando il pensiero del capo della banda intorno a tale argomento, disse che vi era stato un errore. Per dare credito all'affermazione del Giuliano sarebbe stato necessario che i morti ed i feriti fossero stati attinti tutti da proiettili esplosi da una stessa arma, cioè da quell'arma che fu fatta funzionare da colui cui dovette tremare la mano o non seppe regolarsi bene, ripetendo le stesse parole adoperate da Giuliano nel memoriale. Risulta, invece, dalle relazioni di perizia e dai referti rilasciati al momento in cui i singoli feriti vennero ricoverati all'ospedale di Palermo che, oltre ad essersi usate armi di grande potere balistico e presumibilmente armi lunghe da fuoco, rigate (182-196-211-224-272-309/G), mitra (241-257-291-325/G) vi furono lesioni prodotte da mitraglia (163/D) o da scoppio (160/G) essendosi riscontrate schegge metalliche. Il che denota in modo non dubbio che diverse furono le armi adoperate in quella contingenza, che se ad uno tremò la mano o non seppe regolarsi bene, gli altri ebbero fermo il polso e mirarono anche bene.

Dai difensori degli imputati furono enunciate le più diverse tesi per pervenire alla esclusione del fine di uccidere e, quindi, del delitto di strage. Si sostenne, la tesi del delitto preterintenzionale, quella del delitto colposo, quella della morte con conseguenza di un fatto preveduto come delitto doloso.

Queste due ultime ipotesi, in sostanza, si riducono ad una soltanto; riportano cioè, un delitto colposo, poiché anche a titolo di colpa è punita la morte o la lesione come conseguenza non voluta di un fatto preveduto come delitto doloso.

Già non fu rilevato il contrasto che vi è tra il sostenere la tesi della lesione cui segua la morte di alcuno con quella del fatto preveduto come delitto doloso cui segua, quale conseguenza non voluta, la morte di alcuno.

La nozione dell'omicidio preterintenzionale richiede che siano compiuti atti diretti a commettere una percossa ovvero una lesione personale; l'articolo 586 del codice penale, di cui si chiede anche l'applicazione, esige, invece, che la morte o la lesione siano conseguenza di un delitto doloso che non può essere quello di percossa o di lesione personale. E sulla necessità che il delitto doloso di cui si parla nell'articolo 586 del codice penale non sia quello di lesione o percossa sono concordi dottrina e giurisprudenza.

Ma la Corte esaminerà l'una e l'altra tesi.

La richiesta dell'applicazione dell'articolo 586 del codice penale fu fatta assumendosi che lo scopo che Giuliano intendeva raggiungere in quella occasione, era quello di intimorire coloro che partecipavano alla festa del lavoro, recandosi in contrada Portella della Ginestra. Si sarebbe trattato di delitto di violenza privata, che, pure essendo un delitto contro la persona, non è un delitto contro la vita e la incolumità individuale. Sotto questo punto di vista non può negarsi che la disposizione contenuta nell'articolo 586 potrebbe trovare applicazione. Poiché è costante la giurisprudenza ed è conforme la dottrina nella esclusione della applicabilità della norma contenuta nell'articolo 586, quando il delitto doloso da cui derivò la morte o la lesione è delitto contro la persona. Ed un delitto contro la persona Giuliano e la banda vollero consumare, dal momento che è accertato che egli ed i componenti della banda ebbero il fine di uccidere.

Ma la situazione di fatto esclude in modo preciso che una violenza privata o, in genere, un delitto contro la libertà morale, Giuliano volle commettere operando a Portella della Ginestra, così come oprò. Una sola considerazione basta per escludere che Giuliano intendesse ottenere che i partecipanti alla riunione di Portella della Ginestra abbandonassero il partito comunista.

Non era necessario, per costringere i convenuti ad abbandonare il partito comunista, che egli attendesse che coloro che si recarono in quella contrada si riunissero intorno al podio per ascoltare la parola di colui che doveva illustrare la ricorrenza del 1° maggio; egli avrebbe ben potuto fare uso e far fare uso delle armi, appena ai due lati della vallata fossero apparsi i primi gruppi di comizianti, perché, se così avesse operato, avrebbe impedito che la riunione avvenisse e, quindi, i comizianti non avrebbero ancora ricevuto, come egli disse nel suo memoriale (32/R) altro « virus scabbioso ».

Tanto meno era necessario che egli facesse uso o facesse fare uso di armi così micidiali come quelle che furono fatte azionare dalla Pizzuta; tanto meno ancora era necessario che i colpi sparati dalle varie armi fossero fatti convergere verso il podio attorno a cui si erano riuniti in gran numero i partecipanti al comizio, poiché furono attinti coloro che avevano preso posto accanto al podio e nelle immediate vicinanze.

Non può parlarsi neppure di delitto colposo, perché il fatto compiuto a Portella della Ginestra non può essere riportato sotto il concetto della colpa. Della colpa, anzi del delitto colposo, il legislatore dà la notizia nell'articolo 43 del codice penale; è colposo e contro l'intenzione il delitto, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

I difensori si riattaccarono alle morti ed ai ferimenti delle molte persone per affermare che le morti ed i ferimenti non furono voluti da coloro che si posero nascosti fra i roccioni della Pizzuta per sparare contro la folla dei convenuti in contrada Portella. Si riferirono ad un evento che non è certamente quello che è precisato dal legislatore nella norma contenuta nell'articolo 422 del codice penale. L'evento del delitto di strage, quale è regolato nell'articolo ora enunciato, è il pericolo alla pubblica incolumità, cioè la diffusibilità del danno alle persone.

Per altro è evidente che nel caso in esame non è neppure il caso di fermarsi alla inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline, perché anche se potesse ritenersi che l'evento del delitto di strage sia costituito dalla morte di una o più persone, l'evento non derivò da una condotta specificamente contraria alla polizia od alla disciplina; non può dirsi neppure vi sia stata omissione di cautele (imprudenza) od inosservanza di doveri (negligenza), oppure esercizio di un'attività relativa ad una professione o ad un'arte non conosciuta dall'agente.

Si trasse profitto da una espressione adoperata in dibattimento dal capitano Ragusa (358 del verbale di dibattimento) per sostenere l'ipotesi dell'omicidio colposo; disse, infatti, il Ragusa che chi adoperò il fucile mitragliatore o non seppe adoperarlo o non volle sparare bene.

Non può da siffatta affermazione dedursi che vi sia stata imprudenza, negligenza, imperizia. Già è a dirsi che colui che in quella occasione si dette a fare uso del fucile mitragliatore, poiché la ipotesi del Ragusa si riferisce esclusivamente a tale arma, era più che abituato al maneggio di quell'arma. Ad adoperarlo era Giuliano cui non può dirsi davvero facesse difetto la conoscenza delle armi. Ma l'avere collocato il fucile mitragliatore su di un roccione liscio, in modo che il bipiedi o il trepiedi non avesse una base solida, può avere determinato quel minor numero di morti o di feriti su cui tanto insistettero i difensori per escludere il delitto di strage, ma non per fare portare il fatto compiuto a Portella della Ginestra sotto la nozione del delitto colposo. Poiché lo avere collocato l'arma in posto tale che produsse un minor numero di morti e di feriti, non significa che tali effetti furono conseguenza di un errore, nel senso che non siano stati causati da un atteggiamento volontario dell'agente. In altri termini del fatto di avere posto il fucile mitragliatore in sito tale da renderne difficile il funzionamento, cagionando mi-

nori effetti letali, non deriva che quelli prodotti non siano stati volontariamente prodotti.

* * *

Altro interessante problema della causa presente ed attorno a cui si affaticarono le parti con diversità di intenti, si fu quello della ricerca della causale che spinse gli imputati ad essere tanto violenti contro la folla che si era recata a festeggiare la ricorrenza della giornata del 1° maggio e, a breve distanza di tempo, ad aggredire alcune sedi del partito comunista. Intorno a tale problema espressero la loro opinione tutte le parti interessate nella causa: i difensori delle varie parti civili, il pubblico ministero, alcuni dei difensori degli imputati. Non di tutti gli imputati, perché, si rilevò, esattamente, che i picciotti non avevano interesse alcuno a consumare il delitto di Portella della Ginestra, ovvero le aggressioni contro le sedi del partito comunista; neppure il difensore dei maggiori imputati il quale, pure avendo promesso, durante la discussione orale, di indicare la ragione per cui Giuliano commise il delitto di Portella della Ginestra e gli altri contro le sedi del partito comunista, concludendo la discussione, non ne indicò alcuna.

La Corte potrebbe non correre dietro a tutte le indicazioni che attorno a tale argomento fecero le varie parti, poiché potrebbe ripetere quello che trova enunciato in più di una sentenza della Corte di cassazione: la ricerca della causale può essere irrilevante, se dalla indagine compiuta scaturisce la dimostrazione sicura della esistenza del delitto (sentenza della Cassazione 23 ottobre 1948 in *Rivista penale*, 1949, II, 555) e non sussista dubbio che autore del delitto sia stato l'imputato. (Cassazione 10 luglio 1948 in *Rivista penale* 1948, 954). Ora, nella causa di cui la Corte si occupa non è da porsi in dubbio la esistenza di un delitto, come non è da porsi in dubbio che gli autori dello stesso furono, nella totalità ed anche in parte, identificati. La ricerca intorno alla causale del delitto è interessante compiere soltanto quando si tratta di uno di quei procedimenti penali che sogliono essere considerati indiziari; ed indiziario non può, certamente, dirsi quello per cui si è esercitata l'attività della Corte.

Ed è necessario porre una limitazione alla ricerca della causale: questa può essere ricercata soltanto in Giuliano, poiché fu in costui che sorse la idea criminosa di agire, sia a Portella della Ginestra, sia contro le sedi del partito comunista di vari paesi della provincia di Palermo; idea criminosa cui prestarono la loro piena adesione coloro che componevano la banda per il vincolo che legava essi a chi era il capo della organizzazione criminosa.

Corrisponde alla vera situazione dei fatti la limitazione che si introduce per la ricerca della causale del delitto, anzi dei due delitti dei quali si occupa la Corte.

Tale ricerca non riguarda i così detti « picciotti » e, potrebbe dirsi, non riguarda nemmeno i « grandi ».

Nessuna delle causali che furono enunciate durante la discussione orale della causa riguarda i picciotti. Non quella che può essere qualificata politica, perché essi, a causa della loro giovane, e, per alcuni anche giovanissima, età, non appartenevano ad alcun partito politico; attendevano al loro lavoro quotidiano, normale lavoro da cui ritraevano i mezzi di sussistenza per sé e per le rispettive famiglie e non avevano interessi propri da sodisfare o finalità proprie da raggiungere con il partecipare all'azione di fuoco di Portella della Ginestra ovvero aggredendo alcune delle sedi del partito comunista che furono aggredite. Non avevano neppure la speranza di raggiungere uno stato di libertà, perché in questo stato essi già si trovavano mancando, a quel tempo, la possibilità che formassero oggetto di un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria contro la loro libertà personale. Ad essi non si addiceva neppure l'altra causale enunciata dai difensori delle parti: la terra; non erano proprietari terrieri e neppure campieri o gabelloti che dalla terra ritraessero i mezzi di sussistenza; attende-

vano, invece, ai più vari lavori, poiché, se vi era alcuno che lavorava la propria o la altrui terra, vi era anche qualche altro che lavorava come garzone di calzolaio od esercitava un mestiere che non aveva rapporti con la terra.

E non può la causale del delitto di Portella della Ginestra e di quello che a questo è collegato da un medesimo rapporto di identità psicologica essere rintracciato neppure negli imputati così detti « grandi », perché costoro, entrando a far parte di quell'aggregato di persone che ben presto divenne noto in Italia ed anche all'estero, erano legati da uno stretto vincolo associativo a Salvatore Giuliano.

Fra gli imputati tutti, siano questi presenti in dibattimento, siano, invece, nel regno dell'al di là, poiché alcuni sono anche deceduti dopo la pronuncia della sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise, balza e primeggia in maniera precisa e potrebbe dirsi anche imponente, la figura di Salvatore Giuliano, che riempie di sé il processo scritto, come ha riempito anche il dibattimento, malgrado egli, al momento in cui questo secondo dibattimento ebbe inizio, si trovasse in una cassa calata in una fossa del cimitero di Montelepre, forse accanto a qualche altra in cui si trova alcuno caduto in conseguenza del piombo uscito dalla canna di un fucile da lui stesso maneggiato o da alcun altro componente della banda che egli comandò.

Egli fu il capo riconosciuto di un aggruppamento di giovani che dettero la loro piena adesione all'attività che egli esplicò; la prima formazione di quell'aggruppamento che divenne, poi, la banda Giuliano, si ebbe con coloro che, con mezzi da lui forniti, riuscirono ad evadere dalle carceri di Monreale; affluirono, successivamente, altri giovani, ed anche estranei all'ambiente proprio: Ferreri, Corrao ed anche altri certamente, rimasti nell'ombra. I componenti del gruppo a lui sottostavano, a lui prestavano obbedienza, da lui prendevano ordini, a lui presentavano le giustificazioni quando un ordine non veniva eseguito; a lui corrispondevano parte del profitto che ricavano dalle imprese delittuose compiute senza che egli le avesse predisposte; a lui venivano consegnati quei sequestrati a scopo di estorsione di cui avesse fatto richiesta; era egli che conduceva le trattative intorno alle somme che le famiglie dei sequestrati dovevano corrispondere per ottenere la liberazione del congiunto; era lui che ordinava le missioni delittuose da compiere e che ordinava il completamento della squadra che doveva operare; che partecipava alle riunioni con persone estranee alla banda ed anche con uomini che si occupavano di politica; era lui che scriveva ai giornali, che ne pubblicavano gli scritti con grande rilievo di caratteri tipografici, come se si trattasse di cosa che interessasse il grande pubblico; era lui che rivolgeva proclami alle popolazioni e che indicava su quale delle più liste dovessero fare convergere i propri voti in occasione di elezioni; era lui che venne ritracciato da giornalisti italiani ed anche stranieri, perché fosse intervistato, ed anche da fotografi, perché fosse ritratto nei più diversi momenti e nei più diversi atteggiamenti.

Era ed è, quindi, naturale e del tutto logico che in lui debba essere ricercata e rintracciata la causale che lo spinse a consumare il delitto di Portella della Ginestra ed a volere anche quelli che furono consumati nella notte sul 23 giugno del 1947. E la ricerca della causale che spinse Giuliano a consumare il delitto di Portella della Ginestra e gli altri della notte sul 23 giugno 1947 importa accertare se egli agì per soddisfare un interesse proprio e quale possa, questo, essere stato.

Vi è un elemento di fatto che farebbe pensare abbia egli voluto soddisfare un interesse che era di altri e, quindi, a lui estraneo; e tale elemento è dato dalla lettera che a lui fu recapitata dal cognato Sciortino Pasquale nelle ore pomeridiane di un giorno che è troppo vicino al delitto di Portella della Ginestra e che egli stesso bruciò, secondo la versione di Giovanni Genovese e che costituì il punto di partenza per una intensa attività per la preparazione del delitto che fu consumato a qual-

che giorno di distanza. Ma la rilevanza di tale elemento è soverchiata da altri elementi che fanno certamente restare in Giuliano l'interesse alla consumazione dei delitti.

Risulta, infatti, dal primo dei memoriali di Giuliano, che egli fin dai primi giorni dell'aprile 1947 aveva deciso di fare un'azione contro i comunisti; risulta attraverso le affermazioni di Terranova Antonino fu Giuseppe che tra il 18 e il 20 aprile parlò allo stesso dell'azione che si proponeva di compiere. Quindi, la lettera portata da Sciortino non può essere stata la causa che lo determinò a consumare il delitto di Portella della Ginestra.

Le enunciazioni delle parti intorno alla causale del delitto, anzi dei delitti, furono le seguenti: secondo la parte civile, Giuliano operò nel modo ormai noto, perché intese condurre una lotta contro il comunismo, lotta che, invero, era voluta da altri; secondo il pubblico ministero la causale dei delitti va ricercata nella terra; secondo uno dei difensori degli imputati, precisamente il difensore dei fratelli Genovese, la causale vera e propria dei delitti di Portella della Ginestra e di quegli altri consumati contro le sedi del partito comunista nella notte sul 23 giugno 1947 va ricercata nei risultati delle elezioni che ebbero luogo in Sicilia il 20 aprile dello stesso anno.

La Corte potrebbe ben esporre il proprio convincimento intorno alla causale del delitto, trascurando anche le causali avanti accennate, ma preferisce dire qualche cosa intorno alle stesse, poiché ciò potrà servire a chiarire ed ad illustrare le vere origini dei delitti.

I vari difensori delle parti civili hanno trovato il modo di portare tutta l'attività del capo della banda sotto un comune denominatore ed una unica causale, potrebbe dirsi anche sotto un unico furore, adoperando una espressione che si trova usata dallo stesso Giuliano, il quale nel memoriale primo fatto pervenire alla Corte, parlò proprio di furore e di cui si trova anche larga traccia nel memoriale che ha la data del 23 aprile 1950. Così, parlando del comunismo scrisse di « virus scabbioso » che contagiò buona parte del popolo italiano (52/R): di « veleno comunista » (32/R); chiamò i comunisti assassini politici, traditori della stessa loro coscienza (33/R); di veleno della propaganda comunista (34 vol. R); di ripudioso sentimento avido di comando di quegli uomini che con il male altrui credono di raggiungere la loro meta (34/R).

Non mancarono nel memoriale neppure accenni precisi al governo di Mosca: essi, « i comunisti, predicano il paradiso di Mosca (32/R) e questo, il governo di Mosca, chiedeva all'Italia quelle cose meschine che noi italiani disprezzavamo, si tratteneva quei poveri prigionieri facendone loro schiavi come gli antichi romani e mettendoli alla prova della vita (32/R) ».

Si legge nel memoriale quanto appresso: « gli volle combattere la ignominosa macchinazione politica » (33/R) escogitata dai comunisti, i quali vedevano in lui la espressione della mafia e dei ricchi e, quindi, del governo (33/R) ed in questa azione riscontra una manovra politica. Egli formulò il seguente quadrinomio: banditismo, mafia, ricchi, governo; il primo espressione della forza « invisibile della mafia », questa della forza dei ricchi e, certo, pure del governo (33/R).

Ma da tutto ciò può dedursi una cosa soltanto: non che Giuliano abbia voluto combattere il comunismo considerato quale ideologia, ma i comunisti. Ma se anche volesse riscontrarsi una lotta contro il comunismo, inteso come ideologia, bisognerebbe accertare un'altra cosa ed esattamente questa: se il memoriale fatto pervenire alla Corte attraverso il difensore in una delle prime udienze in cui si trattò il procedimento Giuliano nel 1950, sia opera dello stesso, ovvero non sia dovuto ad altri, di cui pure potrebbe essere accertata la identità attraverso quello che si disse in una o più udienze dell'attuale dibattimento. Certo si è questo: Giuliano non può essere l'autore del memoriale che porta la data del 23 aprile 1950, o meglio non può essere

stato egli a scrivere il memoriale stesso, tanto è lontano dalle possibilità che egli aveva di scrivere e di formulare concetti e precisamente quei concetti che si trovano esposti nel memoriale stesso.

Per continuare a dire che la causale dei delitti consumati da Giuliano e dalla banda si debba riportare all'anticomunismo del capo della banda, si disse che egli fu violento contro i partiti così detti di sinistra e specificatamente contro il partito comunista, perché credette di poter piegare questo ad abbandonare la lotta che aveva intrapreso contro il vigente sistema economico-politico-sociale, e in quella zona della Sicilia in cui più facilmente operava la banda Giuliano. Furono a questo scopo evocati i tempi in cui pochi intrepidi pionieri, che attaccarono a fondo il sistema economico-politico della Sicilia, furono tradotti avanti al Tribunale speciale, si risalì fino a tempi i cui furono creati i così detti fasci siciliani, si evocarono le uccisioni di alcuni capi delle organizzazioni di contadini avvenuti in tempi immediatamente precedenti o immediatamente successivi al fatto di Portella della Ginestra.

Fu cosa facile ai difensori delle parti civili fare tali affermazioni, perché attraverso di esse fu facile sostenere che Giuliano, che era stato un semplice contadino prima, se si era elevato a sostenere una lotta contro un partito politico, ciò aveva fatto per sostenere interessi di altri che stavano dietro di lui.

* * *

Vi fu tra i difensori degli imputati, e precisamente i difensori dei fratelli Genovese, chi credette di poter affermare una precisa causale che spinse Giuliano a delinquere il primo maggio 1947 e che credette anche di poter precisare la data in cui sorse in Giuliano l'idea di consumare quel delitto che, poi, consumò. Si ricordò che Giuliano fu un anticomunista e che questo suo pensiero politico estrinsecò in più occasioni; si ricordò che egli fu dapprima un sostenitore della idea separatista, della fazione del separatismo che si distaccò con il dare la vita a quel movimento che fu detto: « movimento indipendentista siciliano democratico repubblicano » che egli sostenne nelle elezioni regionali che ebbero luogo il 20 aprile 1947, movimento che nelle elezioni fu, in modo non equivoco, sconfitto, specialmente nei comuni dei Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San Cipirello ed ai quali appartenevano coloro che nella mattinata del primo maggio si erano recati per celebrare la festa del lavoro nella vallata formata dalle montagne Pelavet e Kumeta, di cui fa parte la Pizzuta. Si dedusse dalla sconfitta della lista numero 8, che faceva capo all'avvocato Varvaro e che ebbe il sostegno di Giuliano, il quale emanò anche dei proclami al popolo di Grisì (151/A e 544 degli alligati al dibattimento) che chi uscì sconfitto dalle urne in quelle elezioni fu soltanto ed esclusivamente Giuliano, perché netta era stata la prevalenza del blocco del popolo.

Ma sostenere siffatta tesi non è proprio possibile, perché non trova aderenza alcuna negli atti del processo, i quali, anzi, la fanno nettamente respingere; soltanto l'elemento temporale potrebbe dare ragione e fondamento alla tesi sostenuta. Poiché il delitto di Portella della Ginestra e le aggressioni alle sedi del partito comunista si verificarono dopo le elezioni regionali, potrebbe nel risultato della consultazione popolare trovarsi la causa dei delitti consumati poco dopo la consultazione stessa. Ma più elementi di fatto, processualmente accertati convincono che i delitti consumati il primo maggio e nella notte sul 23 giugno del 1947 non possono essere collegati ai risultati delle elezioni.

Disse Terranova Antonino fu Giuseppe (89 retro/R) che Giuliano, tra il 18 ed il 20 dell'aprile 1947, gli rese noto il divisamento di compiere un'azione contro i comunisti ed in tutti e due i giorni indicati ancora i risultati delle elezioni non erano conosciuti; scrisse Giuliano nel memoriale primo esibito alla Corte che egli fin dai primi giorni di aprile aveva cominciato a maturare il

piano suo di punizione contro i comunisti dopo essersi accertato, attraverso la lettura dei giornali ed i riferimenti avuti da altri, che essi avevano dato ordine ai contadini di fare la spia ai banditi, essendo questi la forza invisibile dei mafiosi, dei ricchi e del governo (33/R). Non può, quindi, vedersi nei risultati delle elezioni regionali la causale di un fatto che era stato già deciso prima che questi risultati fossero noti. Potrà dirsi che i risultati delle elezioni abbiano ferito l'amor proprio del capo della banda il quale, contrariamente a quello che si era verificato nelle elezioni precedenti in cui aveva visto affermarsi pienamente la lista alla quale egli aveva dato il proprio aiuto, si accorse che erano rimasti inascoltati i proclami che aveva lanciato al popolo di Grisì e di Montelepre; che essi si erano aggiunti ad altre ragioni che lo avevano, in epoca precedente alle elezioni, indotto a maturare il piano di punizione, come egli stesso lo chiama, ma non può, nei soli risultati delle elezioni trovarsi la causa che lo spinse a consumare i delitti che furono a breve distanza di tempo consumati.

Il difensore del maggior numero degli imputati e dei più « grandi » fra i grandi cercò di dare una spiegazione dei delitti consumati dalla banda a Portella della Ginestra e contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo, ma non dette la indicazione della causale che spinse Giuliano a consumarli ovvero a dare ordine perché fossero consumati. E dette la spiegazione seguente: la banda Giuliano, operando contro i comunisti a Portella della Ginestra e, nei vari paesi della provincia di Palermo contro le sedi del partito comunista, operò come poteva operare un plotone di polizia. Fece così proprio un concetto enunciato dal capo della mafia di Borgetto, Domenico Albano, il quale riportò in dibattimento una considerazione fatta dall'autorevole capo della mafia di Monreale, Ignazio Miceli, secondo cui Giuliano non era un bandito, ma capo di uno squadrone di polizia. Anzi, può dirsi, fece proprie anche le parole con cui il capo della mafia di Borgetto espresse il concetto. Disse anche il difensore degli imputati « grandi » fra i grandi che ciò dipese dalla carenza dello Stato che in quel momento si notò in Sicilia.

Non può negarsi che al sorgere ed allo sviluppo del banditismo in Sicilia e principalmente nella zona occidentale dell'isola contribuirono le condizioni in cui l'isola venne a trovarsi dopo l'otto settembre 1943, anzi, può dirsi, per la Sicilia, dal momento in cui l'isola fu invasa ed occupata dalle truppe straniere. Una lunga ed estenuante guerra che aveva impegnato tutte le risorse umane ed economiche d'Italia si era conclusa con la disfatta più larga; l'esercito italiano, può dirsi, più non esisteva od era in piena disgregazione; il senso dello Stato indebolito, se non del tutto scomparso; la disciplina allentata, se non venuta meno; i singoli, allontanati dal comune ed usato lavoro, correvano dietro al miraggio di facili e larghi guadagni esercitando quel particolare mercato che ebbe la qualifica di « nero » o di « intrallazzo », in Sicilia; il commercio con l'estero cessato, quello interno immiserito per la deficienza dei mezzi di trasporto in grande proporzione distrutti; il vincolo familiare stesso allentato; i cantieri non più suonanti di opere e di canti; i porti non più frequentati dal naviglio nazionale che, nella quasi totalità, giaceva in fondo al mare, ma da naviglio battente bandiera straniera e dai cui fianchi venivano fuori, sui moli, armati, anche di colore, o merci che occorrevano per le truppe di invasione; le industrie nella quasi totalità distrutte e, quelle poche rimaste intatte, non più in attività; lo stesso territorio nazionale diviso in due tronconi, ciascuno avente un proprio governo ed i cittadini obbedienti a leggi diverse, a seconda del luogo ove si trovavano; allo Stato italiano si era sostituita l'amministrazione militare alleata da cui i poteri statali furono controllati. Ma all'epoca in cui avvennero i delitti di Portella della Ginestra e gli altri che furono consumati nella notte sul 23 giugno 1947, tutto il potere era stato restituito allo Stato italiano il quale, sia pure lentamente e faticosamente, andava ricostituendo i propri or-

gani attraverso cui lo esercitava e alla tutela dell'ordine pubblico provvedeva lo Stato stesso con quei mezzi che erano a propria disposizione; la pubblica sicurezza e l'arma dei carabinieri provvedevano alla esplicazione della propria attività istituzionale. Eppoi, la polizia, intesa nel senso del tutto generico, non ebbe né poteva avere il compito di eliminare un determinato movimento politico stroncando la vita di coloro che a quel movimento aderivano.

Ed altra spiegazione dei delitti consumati si fu questa: la banda comandata da Giuliano deve essere considerata quale continuazione del movimento per la indipendenza della Sicilia dallo Stato italiano; movimento che volle essere di ribellione per l'abbandono in cui era stata lasciata la maggiore isola mediterranea dalla unità della nazione fino a quel momento. Ma non può dirsi neppure che il movimento separatista sia continuato dopo la concessione dell'amnistia del 22 giugno 1946, anche per altra considerazione che può, anzi deve trarsi dalla natura dei reati che, successivamente all'amnistia, la banda al comando di Giuliano, commise. L'attività criminale della banda Giuliano si manifestò, successivamente all'amnistia, con la consumazione di reati comuni: rapine, sequestri di persone a scopo di estorsione, assalti a corriere, incendi, assalti a treni, omicidi, stragi; cioè atti inumani per eccellenza cui nessun partito politico avrebbe dato la sua adesione, sia pure larvata.

Non può, quindi, l'attività criminale della banda Giuliano, dopo la concessione dell'amnistia, assumere una colorazione politica, perché non può neppure essere considerata quale una continuazione per far prendere in considerazione maggiore i problemi che interessavano l'isola, da parte del potere centrale.

Non era certamente attraverso lo sparare diverse centinaia di colpi di arma da fuoco dai roccioni della Pizzuta o con il lanciare bombe a mano contro le sedi del partito comunista di Monreale, Cinisi o con lo sparare colpi di mitra o con l'incendiare la porta delle sedi dello stesso partito o con l'uccidere persone sconosciute che si attardavano stando sedute avanti le sedi del partito stesso che poteva essere ottenuta la soluzione del problema stradale, del problema delle scuole, del problema del rifornimento di acqua potabile dei comuni che ne mancavano, del problema della trasformazione dei latifondo che interessavano la nobile isola.

* * *

Il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali, distaccandosi dalla parte civile ed anche da quei difensori che accennarono alla causale dei delitti consumati a Portella della Ginestra e nei vari paesi della provincia di Palermo contro le sedi del partito comunista, credette di poter trovare nella terra la causale dei delitti; precisamente nella organizzazione economica della terra in Sicilia, anzi in quella parte dell'isola in cui, tuttora, predomina il latifondo ed il feudo. Nel latifondo e nel feudo lo sfruttamento della terra poggia su di una organizzazione in cui grande parte hanno gabelloti e campieri, elementi che, nella loro quasi totalità costituiscono il nerbo su cui poggia quella organizzazione criminosa che è conosciuta sotto il nome di « mafia ».

La organizzazione della terra nella zona in cui predomina il latifondo ed il feudo può bene essere rappresentata come una piramide, di cui la base è costituita dai contadini che, con il loro lavoro rendono fertile la terra, che, apparentemente od anche effettivamente, è ingrata; su di essi stanno campieri e gabelloti che, parassitariamente, specialmente questi ultimi, vivono del lavoro dei contadini; su tutti si asside il proprietario che, ordinariamente, vive lontano dalla terra in uno qualunque dei grandi centri dell'isola o del continente. Ora, la banda comandata da Giuliano trovò la sua ragione per perdurare nell'attività criminosa, anche nei contadini, nei campieri, nei gabelloti, in quanto tutti costoro erano, normalmente, favoreggiatori del capo della banda e lo informavano

dei movimenti della polizia che lo andava ricercando un po' dappertutto e, da diverso tempo, inutilmente. Non è che Giuliano e la banda volessero che attraverso una diversa organizzazione avesse luogo lo sfruttamento della terra; nessuno di coloro che componevano la banda, e neppure il capo, erano da comprendersi nel novero dei piccoli o grandi proprietari terrieri o dei gabelloti, dei quali, i primi volessero che diversi sistemi di organizzazione economica presiedessero allo sfruttamento della terra ed i secondi volessero che il sistema vigente continuasse ancora a regolare i rapporti con la terra e con il proprietario e desse ancora loro la possibilità di vivere parassitariamente alle spalle dei contadini e dei proprietari.

Non può, quindi, neppure dirsi che la terra, in quanto tale, sia stata per Giuliano e per la banda la causale dei delitti consumati tra il primo maggio ed il 23 giugno 1947. Il capo della banda e coloro che questa componevano, avevano, semmai, una sola finalità da raggiungere: il perdurare della situazione che era stata fino a quel momento, perché in essa avevano trovato e trovavano ancora il migliore e più acconcio mezzo, onde potessero essere aiutati per sottrarsi alle ricerche delle forze di polizia. I comunisti, invece, volevano che lo sfruttamento della terra avvenisse in altro modo e principalmente che le terre fossero assegnate ai contadini. Erano, in quel tempo, in corso di applicazione i due decreti conosciuti con il nome dei ministri della agricoltura che li avevano fatti approvare: Gullo e Segni, per la occupazione delle terre incolte. Era allora in Italia, e quindi anche in Sicilia, un largo movimento di contadini che aspiravano ad avere assegnate delle terre da rendere feconde con il loro lavoro, così come analogo movimento vi era stato alla fine della prima guerra mondiale che era stata vittoriosa per l'Italia. E siffatto movimento non poteva non destare l'attenzione e l'interesse della banda, non perché la terra sarebbe stata diversamente sfruttata, ma perché sotto diversa veste si sarebbero presentati coloro che dalla terra avrebbero ricavato i loro mezzi di sostentamento. Con la assegnazione delle terre ai contadini potevano scomparire campieri e gabelloti, specialmente questi ultimi, e la scomparsa di costoro avrebbe potuto rendere difficile la vita dei banditi, in quanto i contadini potevano obbedire ad altre direttive e non sottomettersi più alla volontà loro.

* * *

Secondo la Corte la quale, anche a questo proposito, vuole mantenersi del tutto aderente ai risultati processuali, la causa del delitto di Portella della Ginestra e di quelli che a questo succedettero nella notte sul 23 giugno dello stesso anno, deve essere altrove ricercata e rintracciata.

Non è che la Corte intenda negare che Salvatore Giuliano non era fra coloro che non aderirono alla ideologia del partito comunista; sarebbe davvero un fuor d'opera negare che Giuliano fosse un anticomunista; se non bastasse quanto si trova nei memoriali che sono da lui sottoscritti, si hanno le affermazioni fatte in dibattimento dal luogotenente della banda, secondo cui egli e Ferreri dovevano provvedere alla eliminazione del capo qualora questi fosse passato al partito comunista; se ne può dedurre l'anticomunismo da quanto disse lo stesso Pisciotta, pure in dibattimento, secondo cui Giuliano avrebbe combattuto per la monarchia fino all'ultima goccia di sangue; se ne può dedurre lo stesso sentimento da quanto affermò l'imputato Genovese Giovanni. Riferì questi nell'interrogatorio reso in istruttoria (24/P) che, interpellato Giuliano per chi dovesse votare in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948, ne ebbe in risposta: « per la monarchia ». (Qui si trova indicata la data delle elezioni politiche, ma è evidente l'equivoco con le elezioni istituzionali, perché nelle elezioni del 1948 non si votava per la monarchia).

Ma non fu certamente la ostilità contro la ideologia comunista che spinse Giuliano a delinquere a Portella della Ginestra e, poi, nella notte sul 23 giugno successivo,

come non furono i risultati delle elezioni regionali.

Fu precisamente in un probabile capovolgimento della situazione, non dell'elemento terra, ma delle persone che sulla terra sarebbero state, che va rintracciata la causale dei delitti di Portella della Ginestra e delle aggressioni contro le sedi del partito comunista. Causale che, può dirsi, sia stata enunciata dallo stesso Giuliano, sia nella riunione in contrada Cippi quando disse che i comunisti « avevano preso troppo campo » (autorità) e rendevano a lui ed agli altri impossibile una riabilitazione costringendo lui ed i compagni a vivere in montagna e di cui si ha menzione anche nel memoriale presentato alla Corte dall'avvocato che nel primo dibattimento assistette Giuliano. Si legge in detto memoriale (33/R): « i caporioni comunisti ad un certo punto dettero ordine ai contadini di fare la spia ai banditi, evidentemente perché i banditi consistevano e consistono per loro la forza invisibile dei mafiosi, dei ricchi e del governo ».

Concetto codesto che si trova espresso anche del teste dottor Di Maria il quale, deponendo come testimone avanti a questa Corte (1146 del verbale di dibattimento), affermò di aver saputo da Giuliano che questi intendeva, a Portella della Ginestra, prelevare i capi comunisti, perché costoro insistevano presso i contadini onde facessero contro di lui la spia. E fu l'opera di sobillazione da parte dei comunisti che più non fece avere quiete al Giuliano, il quale escludeva che lo spionaggio da parte dei contadini poteva « essere un risentimento scaturito dagli stessi contadini in quanto fino dalla mia prima avventura, per i poveri avevo sempre conservato un senso di pietà e di rispetto, tanto che nelle mie possibilità non mi ero mai rifiutato di dare loro quel po' di aiuto che mi è stato possibile » (33/R). Tanto più notevole e rilevante l'affermazione che si trova nel primo memoriale di Giuliano, avente la data del 23 aprile 1950, in quanto egli pose questa premessa nel memoriale stesso: « a me interessa che il mondo sappia quale fu il movente di questa mia azione, cioè dell'azione di Portella della Ginestra » (31/R).

Non è, pertanto, in una difesa del latifondo o del latifondista che può essere rintracciata la causale dei delitti di cui la Corte dovette occuparsi, ma in altra difesa, in quella cioè di sé stesso e degli altri che con lui vivevano in montagna, braccati continuamente dalle forze di polizia.

E quanto si è or ora scritto a proposito della causale che spinse Giuliano Salvatore ad operare contro i comunisti a Portella della Ginestra e, successivamente, contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo fu intuito dal verbalizzante Lo Bianco il quale ne fece un accenno nel rapporto che il nucleo centrale dei carabinieri compilò per il delitto di Portella della Ginestra e per quelli che a questo seguirono.

Si legge a pagina 14 di detto verbale (volume L) quanto appresso: « non vi è dubbio che... Giuliano abbia agito contro i comunisti a Portella della Ginestra ed altrove mosso soltanto da suoi interessi o fini particolari; primo fra tutti quello della sicurezza personale sua e dei suoi associati, minacciata dalla diversa situazione che andava creandosi nei feudi in seguito ai successi dei partiti di sinistra e delle cooperative agricole ».

Ed al tempo in cui fu redatto il verbale del 4 settembre del 1947 non si conoscevano ancora i due memoriali sottoscritt' da Giuliano dei quali, il primo pervenne alla Corte, quando già il primo dibattimento era stato iniziato ed il secondo fu portato a conoscenza del magistrato a secondo dibattimento iniziato; e nel primo è precisamente enunciata la causale che spinse il capo della banda ad agire il primo maggio del 1947 a Portella della Ginestra e, poi, nella notte sul 23 giugno contro le sedi del partito comunista: i comunisti spingevano i contadini a fare contro di lui la spia.

Non è del tutto da escludersi che altri motivi si siano aggiunti a quello che la Corte ha or ora indicato, per far delinquere Giuliano e la banda a Portella della Ginestra e, successivamente, contro le sedi del

partito comunista di Monreale, Cinisi, Carini, Borgetto, Partinico e San Giuseppe Jato. Ma sono motivi e ragioni di cui la Corte non può fare la enunciazione, neppure sotto forma di sospetto, poiché la Corte, come ha già detto in altro punto della sentenza, non su sospetti, ma su fatti, che siano processualmente accertati, intende fondare la propria decisione.

Certamente vi fu in lui e, quindi, anche in quelli della banda che a lui obbedivano e ne seguivano i voleri, un desiderio di libertà; questo desiderio di libertà la Corte trova preciso in due affermazioni, di cui una proviene da altro bandito, Giovanni Genovese, l'altra proviene dal giornalista Rizza.

Disse Genovese che Giuliano, dopo aver letto la lettera che il cognato Pasquale Sciortino a lui portò nel pomeriggio del 27 o del 28 aprile 1947, pronunciò le parole: « è venuta la nostra ora di liberazione ». Disse Rizza, anche deponendo come testimone, in dibattimento, avanti la Corte, che Giuliano gli parlò di libertà che egli intendeva conquistare o procurarsi agendo a Portella della Ginestra. Gli saranno state fatte promesse nella lettera portata da Sciortino, la Corte non afferma.

Certo è che dopo la lettura della lettera incomincia la esplicazione di quella intensa attività da parte di Giuliano per riunire tutta la banda, che viveva separata in piccoli gruppi; l'attività per vedere accresciuto il numero di coloro che dovevano operare, poi, a Portella della Ginestra, agganciando elementi nuovi e fino a quel momento estranei all'associazione criminosa che egli comandava; attività che culmina con la riunione in contrada Cippi dove egli ordinò la partenza per il luogo in cui, a distanza di non molte ore, doveva essere consumato quel grave delitto che è conosciuto come « la strage di Portella della Ginestra ».

Certamente la libertà cui mirava non poteva essere che quella che egli e coloro che, erano come lui banditi, godevano di fatto per essere in stato di latitanza; doveva essere uno stato di libertà legale quello che egli intendeva raggiungere. Ed in questo pensiero sarà stato confortato dalla precedente esperienza; l'amnistia del 22 giugno 1946 aveva restituito alla libertà ed aveva consentito esercitassero funzioni pubbliche, anche elevate, a chi era stato imputato per i fatti dell'EVIS; nulla di strano che nella sua mente di capo della banda si sia fatta strada il pensiero che, consumando altri delitti, i poteri pubblici potessero pervenire a cancellare quanto di criminoso egli, con i suoi banditi, aveva commesso.

* * *

Vi fu un problema rilevante trattato dai difensori della parte civile e da alcuni dei difensori degli imputati ed in cui vi fu concordia, sia pure con finalità diverse. Poiché i difensori delle varie parti civili sostennero che nei due delitti, di cui la Corte deve occuparsi, e precisamente pel delitto consumato il primo maggio in contrada Portella della Ginestra ed in quelli consumati nella notte sul 23 giugno 1947 contro le sedi del partito comunista, non è dubbio debba riscontrarsi un carattere politico. Ma tale tesi i difensori di parte civile sostennero anche per dare la prova che Giuliano e la banda agirono per mandato avuto da altri appartenenti ad un partito politico. I difensori degli imputati che si ocuparono di tale problema, sostennero anche il carattere politico dei due delitti, per ottenere che i reati stessi fossero dalla Corte attenuanti considerando i reati stessi come determinati, sia pure in parte, da motivi politici. Ed è perciò che, iniziando la Corte ad ocuparsi di tale punto della discussione orale della causa, ha parlato di finalità diverse.

Si occupò, nella discussione orale, di tale problema anche il pubblico ministero per concludere in senso contrario a quello delle parti civili e dei difensori.

La tesi della parte civile in tanto potrebbe essere accolta, in quanto fosse stata precisa la dimostrazione che Giuliano operò, come operò, a Portella della Ginestra

ed ordinò che si operasse contro le sedi del partito comunista per soddisfare un interesse non proprio, ma di altri. Ma anche se così fosse stato, sarebbe da esaminarsi e risolversi l'altro problema, se, cioè, il motivo di carattere politico per il mandante o per i mandanti possa trasferirsi e far diventare anche per l'esecutore materiale, politico il delitto che questi consumi. Potrebbe vedersi un certo contrasto tra il riconoscere abbia il Giuliano agito per mandato e l'ammettere che il mandante o i mandanti si siano determinati ad agire per motivi avente carattere politico, essendo i motivi inerenti essenzialmente alla persona.

Ma la Corte ha, in proposito, da fare qualche osservazione.

Non intende affrontare la questione se Giuliano a Portella della Ginestra, a Borgetto, a San Giuseppe Jato, a Carini, a Partinico abbia agito per iniziativa propria — come disse nel primo dibattimento Terranova Antonino fu Giuseppe — ovvero abbia agito nell'interesse di altri, come disse lo stesso Terranova nel secondo dibattimento quando accennò ad un mandato; e non intende la Corte affrontre tale problema per una ragione giuridica soltanto che impone all'organo giurisdizionale di non invadere un campo che è attualmente riservato ad altro organo giurisdizionale.

Già potrebbe dirsi che l'avere accertato la causale in un sentimento egoistico, renderebbe del tutto superfluo parlare ed occuparsi del carattere politico dei delitti di Portella della Ginestra e di quelli consumati contro le sedi del partito comunista di vari paesi della provincia di Palermo. Ma, essendosene occupati i difensori delle parti civili ed il pubblico accusatore, nonché alcuni dei difensori degli imputati, non può la Corte non occuparsi dello stesso problema anche per la completezza della motivazione della sentenza.

Ad escludere il carattere politico nei due delitti che pure, apparentemente, potrebbero averlo, basterebbe fermarsi a considerare come Giuliano iniziò la sua vita delinquenziale. Egli la iniziò, certamente, come delinquente comune; il suo primo delitto, e grave, fu la ucisione del carabiniere Mancini il quale sorprese colui che divenne, poi, capo di una banda armata, temuta e temibile, mentre trasportava del grano da immettere in quel particolare commercio che si era sviluppato in Sicilia ed in tutte le zone dell'Italia, a misura che esse venivano occupate dalle truppe straniere: il così detto mercato nero, che consentiva a coloro che lo esercitavano grossi e facili gaudagni. E consumando delitti del tutto comuni proseguì nella sua vita di delinquente.

Vi fu certamente, nella larga e grave attività criminale esercitata da Giuliano dall'inizio alla morte, una parentesi che può ben dirsi abbia assunto carattere politico. Vi furono, non uomini politici, ma uomini aderenti a partiti politici che non disdegnarono, pur di raggiungere i loro fini contrastanti con la unità nazionale, di agganciare alla loro attività quella di Salvatore Giuliano, già diventato notoriamente bandito per diversi delitti già consumati, elevandolo anche a stratega, perché con lui discussero un piano di insurrezione armata contro i poteri dello Stato con la promessa di elevarlo a comandante dell'esercito siciliano, qualora il movimento insurrezionale si fosse concluso con la vittoria, che consisteva nella separazione dell'isola dal resto dell'Italia. Fu così che Giuliano, il quale aveva attorno a sè riunito paesani e congiunti, che con lo aiuto proprio erano riusciti ad evadere dal carcere di Monreale, costituì il primo nucleo di quella banda armata che doveva tanto sangue fare versare sulla arsa terra di Sicilia.

Ma vi fu certamente un tempo in cui alla attività criminosa di Giuliano e della banda, che egli comandava, deve essere disconosciuto ogni carattere politico per farla rientrare nella delinquenza comune da cui era partita.

E questo momento deve essere precisato nel 22 giugno 1946 quando cioè si credette di poter concedere un'amnistia anche a carattere politico. Si disse espressamente nella relazione del ministro che quell'amni-

partito comunista di Monreale, Cinisi, Carini, Borgetto, Partinico e San Giuseppe Jato. Ma sono motivi e ragioni di cui la Corte non può fare la enunciazione, neppure sotto forma di sospetto, poiché la Corte, come ha già detto in altro punto della sentenza, non su sospetti, ma su fatti, che siano processualmente accertati, intende fondare la propria decisione.

Certamente vi fu in lui e, quindi, anche in quelli della banda che a lui obbedivano e ne seguivano i voleri, un desiderio di libertà; questo desiderio di libertà la Corte trova preciso in due affermazioni, di cui una proviene da altro bandito, Giovanni Genovese, l'altra proviene dal giornalista Rizza.

Disse Genovese che Giuliano, dopo aver letto la lettera che il cognato Pasquale Sciortino a lui portò nel pomeriggio del 27 o del 28 aprile 1947, pronunciò le parole: « è venuta la nostra ora di liberazione ». Disse Rizza, anche deponendo come testimone, in dibattimento, avanti la Corte, che Giuliano gli parlò di libertà che egli intendeva conquistare o procurarsi agendo a Portella della Ginestra. Gli saranno state fatte promesse nella lettera portata da Sciortino, la Corte non afferma.

Certo è che dopo la lettura della lettera incomincia la esplicazione di quella intensa attività da parte di Giuliano per riunire tutta la banda, che viveva separata in piccoli gruppi; l'attività per vedere accresciuto il numero di coloro che dovevano operare, poi, a Portella della Ginestra, agganciando elementi nuovi e fino a quel momento estranei all'associazione criminosa che egli comandava; attività che culmina con la riunione in contrada Cippi dove egli ordinò la partenza per il luogo in cui, a distanza di non molte ore, doveva essere consumato quel grave delitto che è conosciuto come « la strage di Portella della Ginestra ».

Certamente la libertà cui mirava non poteva essere che quella che egli e coloro che, erano come lui banditi, godevano di fatto per essere in stato di latitanza; doveva essere uno stato di libertà legale quello che egli intendeva raggiungere. Ed in questo pensiero sarà stato confortato dalla precedente esperienza; l'amnistia del 22 giugno 1946 aveva restituito alla libertà ed aveva consentito esercitassero funzioni pubbliche, anche elevate, a chi era stato imputato per i fatti dell'EVIS; nulla di strano che nella sua mente di capo della banda si sia fatta strada il pensiero che, consumando altri delitti, i poteri pubblici potessero pervenire a cancellare quanto di criminoso egli, con i suoi banditi, aveva commesso.

* * *

Vi fu un problema rilevante trattato dai difensori della parte civile e da alcuni dei difensori degli imputati ed in cui vi fu concordia, sia pure con finalità diverse. Poiché i difensori delle varie parti civili sostennero che nei due delitti, di cui la Corte deve occuparsi, e precisamente pel delitto consumato il primo maggio in contrada Portella della Ginestra ed in quelli consumati nella notte sul 23 giugno 1947 contro le sedi del partito comunista, non è dubbio debba riscontrarsi un carattere politico. Ma tale tesi i difensori di parte civile sostennero anche per dare la prova che Giuliano e la banda agirono per mandato avuto da altri appartenenti ad un partito politico. I difensori degli imputati che si ocuparono di tale problema, sostennero anche il carattere politico dei due delitti, per ottenere che i reati stessi fossero dalla Corte attenuanti considerando i reati stessi come determinati, sia pure in parte, da motivi politici. Ed è perciò che, iniziando la Corte ad ocuparsi di tale punto della discussione orale della causa, ha parlato di finalità diverse.

Si occupò, nella discussione orale, di tale problema anche il pubblico ministero per concludere in senso contrario a quello delle parti civili e dei difensori.

La tesi della parte civile in tanto potrebbe essere accolta, in quanto fosse stata precisa la dimostrazione che Giuliano operò, come operò, a Portella della Ginestra

ed ordinò che si operasse contro le sedi del partito comunista per soddisfare un interesse non proprio, ma di altri. Ma anche se così fosse stato, sarebbe da esaminarsi e risolversi l'altro problema, se, cioè, il motivo di carattere politico per il mandante o per i mandanti possa trasferirsi e far diventare anche per l'esecutore materiale, politico il delitto che questi consumi. Potrebbe vedersi un certo contrasto tra il riconoscere abbia il Giuliano agito per mandato e l'ammettere che il mandante o i mandanti si siano determinati ad agire per motivi avente carattere politico, essendo i motivi inerenti essenzialmente alla persona.

Ma la Corte ha, in proposito, da fare qualche osservazione.

Non intende affrontare la questione se Giuliano a Portella della Ginestra, a Borgetto, a San Giuseppe Jato, a Carini, a Partinico abbia agito per iniziativa propria — come disse nel primo dibattimento Terranova Antonino fu Giuseppe — ovvero abbia agito nell'interesse di altri, come disse lo stesso Terranova nel secondo dibattimento quando accennò ad un mandato; e non intende la Corte affrontre tale problema per una ragione giuridica soltanto che impone all'organo giurisdizionale di non invadere un campo che è attualmente riservato ad altro organo giurisdizionale.

Già potrebbe dirsi che l'avere accertato la causale in un sentimento egoistico, renderebbe del tutto superfluo parlare ed occuparsi del carattere politico dei delitti di Portella della Ginestra e di quelli consumati contro le sedi del partito comunista di vari paesi della provincia di Palermo. Ma, essendosene occupati i difensori delle parti civili ed il pubblico accusatore, nonché alcuni dei difensori degli imputati, non può la Corte non occuparsi dello stesso problema anche per la completezza della motivazione della sentenza.

Ad escludere il carattere politico nei due delitti che pure, apparentemente, potrebbero averlo, basterebbe fermarsi a considerare come Giuliano iniziò la sua vita delinquenziale. Egli la iniziò, certamente, come delinquente comune; il suo primo delitto, e grave, fu la ucisione del carabiniere Mancini il quale sorprese colui che divenne, poi, capo di una banda armata, temuta e temibile, mentre trasportava del grano da immettere in quel particolare commercio che si era sviluppato in Sicilia ed in tutte le zone dell'Italia, a misura che esse venivano occupate dalle truppe straniere: il così detto mercato nero, che consentiva a coloro che lo esercitavano grossi e facili gaudagni. E consumando delitti del tutto comuni proseguì nella sua vita di delinquente.

Vi fu certamente, nella larga e grave attività criminale esercitata da Giuliano dall'inizio alla morte, una parentesi che può ben dirsi abbia assunto carattere politico. Vi furono, non uomini politici, ma uomini aderenti a partiti politici che non disdegnarono, pur di raggiungere i loro fini contrastanti con la unità nazionale, di agganciare alla loro attività quella di Salvatore Giuliano, già diventato notoriamente bandito per diversi delitti già consumati, elevandolo anche a stratega, perché con lui discussero un piano di insurrezione armata contro i poteri dello Stato con la promessa di elevarlo a comandante dell'esercito siciliano, qualora il movimento insurrezionale si fosse concluso con la vittoria, che consisteva nella separazione dell'isola dal resto dell'Italia. Fu così che Giuliano, il quale aveva attorno a sè riunito paesani e congiunti, che con lo aiuto proprio erano riusciti ad evadere dal carcere di Monreale, costituì il primo nucleo di quella banda armata che doveva tanto sangue fare versare sulla arsa terra di Sicilia.

Ma vi fu certamente un tempo in cui alla attività criminosa di Giuliano e della banda, che egli comandava, deve essere disconosciuto ogni carattere politico per farla rientrare nella delinquenza comune da cui era partita.

E questo momento deve essere precisato nel 22 giugno 1946 quando cioè si credette di poter concedere un'amnistia anche a carattere politico. Si disse espressamente nella relazione del ministro che quell'amni-

stia propose al Capo dello Stato, che nel provvedimento di clemenza che la giovane Repubblica italiana accordava, rientravano anche i delitti determinati dal movimento con cui si era tentato di staccare dal territorio nazionale, la Sicilia per farla passare sotto la dominazione di altra potenza. Cosicché, se anche quel movimento ebbe a continuare fra gli isolani, apertamente o segretamente, dal punto di vista giuridico non può essere fatto andare al di là del giorno in cui ebbe applicazione il decreto di amnistia. La data del decreto di amnistia segna una separazione netta fra quello che, fino a quel momento, era avvenuto da quello che avvenne successivamente.

Dopo il 22 giugno 1946 ad ogni ulteriore attività criminosa esplicata da Salvatore Giuliano e dalla banda armata da lui diretta, deve essere disconosciuto ogni caratere diverso da quello di delinquenza comune. Ma anche prima della data del 22 giugno 1946 era cessata la colorazione politica nell'attività criminosa della banda Giuliano. Disse il giornalista Rizza, in dibattimento, che il capo della banda, quando seppe della dichiarazione della illegalità del movimento separatista, riunì gli uomini che la componevano e ad essi disse che potevano ritornare alle proprie abitazioni, ovvero potevano continuare a restare con lui; ma che coloro che avessero preferito restare con lui, da quel momento diventavano dei comuni banditi e non più banditi politici (489 retro del verbale di dibattimento).

* * *

Attribuire idee politiche al contadino di Montelepre, di cui fu eccitata l'ambizione con il chiamarlo « re di Montelepre », è un non senso. I difensori della parte civile che insistettero nel trovare il carattere politico nei delitti consumati dal bandito Giuliano o da lui voluti, non si accorsero che facevano, così, uscire dalla sfera che al temuto bandito era propria, per farlo entrare in un'altra, in cui non può in modo alcuno, essere fatto entrare. Ma la parte civile aveva, evidentemente, una finalità propria da raggiungere, sostenendo il carattere politico dei delitti, sia pure limitatamente al solo capo della banda. Era ed è da riconoscere nell'affermazione della parte civile una completa e piena coerenza con tutto il sistema difensivo adottato: non per fini propri aveva operato Giuliano a Portella della Ginestra e nei vari paesi della provincia di Palermo in cui furono aggredite le sedi del partito comunista, ma per soddisfare interessi altrui e, per sostenere questa tesi, bene si prestava il carattere politico dei delitti.

E fu precisamente l'aver proiettato la figura di Giuliano dal campo che gli era proprio, quello criminale, in uno diverso, che all'altro ben si anteponeva, che fece inorgoglire il bandito fino al punto da pensare che egli meritasse di avere incise sulla propria tomba le parole: « eroe della Sicilia ». Di eroi la Sicilia ne ebbe sempre, in tutti i campi; da quello religioso a quello militare e non aveva bisogno di averne altro scegliendolo proprio nel campo della criminalità: questo può dare esemplari meritevoli di studio dal punto di vista antropologico e sociale, ma che non possono certamente elevarsi fino al punto da essere assunti nel cielo della Patria ed essere qualificati eroi.

Idee politiche il contadino di Montelepre non ebbe e non poteva avere, ignorante com'era. Si disse che fu visto leggere le opere di Cartesio e le opere di Shakespeare durante il tempo in cui non sparava e durante la permanenza nella casa del dottor Di Maria. Ma egli ciò può aver fatto per esercitarsi nella lettura, così come si esercitava nello scrivere in lingua inglese, non certamente per capire il sistema del filosofo o per ammirare le bellezze del sommo trageda inglese.

Una sola cosa egli apprese nei non molti anni di vita ed una sola cosa egli attuò: delinquere e sottrarsi alle ricerche della polizia, aiutato in questo, da coloro che gli stavano attorno e dal terreno aspro ed impervio in cui era solito operare e fermarsi; aiutato anche dai mezzi di cui disponeva. Rimase, infatti, accertato, durante il dibat-

timento, che egli disponeva anche di apparecchi radio-riceventi e trasmittenti dentro un raggio di cento chilometri.

Né, al fine di accertare il motivo politico del delitto di cui la Corte deve occuparsi, si può risalire ai memoriali di cui la Corte dispone. Già essi sono successivi alla consumazione dei delitti: l'uno ha la data del 23 aprile 1950, l'altro quella del 26 giugno dello stesso anno ed in essi è evidente la finalità della difesa propria e degli altri che con lui commisero i delitti. Quindi, non può quanto in essi si contiene non essere guardato se non con diffidenza, per lo meno. E, poi, non si sa dove comincia e dove finisce l'opera del capo della banda. Poiché è cosa più che chiara che i memoriali pervenuti alla Corte, nella loro interezza, non sono opera intellettiva del bandito, tanto essi sono a lui estranei. Qui può avere ragione Gaspare Pisciotta, il quale, in uno dei tanti interrogatori resi in dibattimento, disse che a Giuliano pervenivano degli scritti, che questi si limitava solo a copiare e sottoscrivere e mandare a chi doveva essere il destinatario.

Si può, con pieno fondamento, dire che quei memoriali, o meglio quegli scritti, che vanno sotto la denominazione di memoriali, non sono opera del bandito. Quale fosse il grado di cultura di lui, può, con facilità, dedursi da uno scritto che da lui deriva. Quando Giuliano ebbe quel conflitto a fuoco in cui trovò la morte il carabiniere Esposito, nel giorno 1° maggio 1948, fu trovato accanto al cadavere del militare un quaderno le cui pagine sono coperte da scritti dovuti al bandito, nonché da esercitazioni in lingua inglese; vi è una pagina, quella segnata con il numero 20 da cui può trovarsi, anzi dedursi, quanto scarsa, rudimentale fosse la cultura di Giuliano. Non è possibile, quindi, che chi scrisse quanto si legge a pagina 20 di quel quaderno, abbia potuto scrivere quanto si legge nei memoriali in cui il bandito si occupa di tante cose. Non è da contadino, il quale non sia andato al di là delle scuole elementari, parlare della maestà della legge (31/R), di legge costituita (31/R), di virulento artificio umano (31/R), di spirito che la nostra virtù distende su questa terra (31/R) e, poi, ancora, di odissea di Portella (32/R), di ideologia materialistica (32/R), di virus (32/R), di uno Stato dentro lo Stato (32/R), di buffonate comuniste (32/R), di pensiero delirante (33/R), di dilemma (32/R), di ideologia politica di Napoleone in Russia (31/R), di infinite gelide pianure di Russia alle coste occidentali di Europa, dai nordici paesi bassi alle piramidi d'Egitto (31/R), di essere braccato da centinaia di carabinieri in un solo angolo della Sicilia (31/R).

E la elencazione potrebbe facilmente continuare attraverso il secondo memoriale (308 e segg. del verbale di dibattimento), in cui si parla di fosca realtà (308); si parla di questo processo che si celebra (308), di fasi del processo (308), di trapelare (308), di imputato o di leso (308 retro), di diffidenza verso gli imputati che ritrattano (308), di spiriti che vagano nel vuoto (309), di mettere in rilievo, di naufrago che sprofonda, di porre pietra sopra pietra (310); di parte lesa (310 retro), di macchina del male, di scetticismo (311 retro).

Espressioni, quelle avanti riportate, le quali sono al di fuori delle comuni conoscenze di un contadino che abbia frequentato le sole scuole elementari e che fanno ragionevolmente pensare che altri abbia posto le mani nella redazione dei due memoriali. Egli era, in quel tempo, in casa Di Maria, dottore in giurisprudenza.

La politica, sia arte o sia scienza, non fu cosa che attrasse Giuliano. Egli non servì la politica e neppure uomini politici, se per uomini politici si intendono coloro che hanno un programma da attuare; egli fu, invece, al servizio di fazioni politiche, le quali si giovarono dell'opera di lui per avere la vittoria su avversari, in periodo elettorale. Ed anche a questo proposito Pisciotta Gaspare può aver detto il vero quando disse: « noi servimmo con lealtà e disinteresse i separatisti, i monarchici, i democristiani e tutti gli appartenenti a tali partiti che sono a Roma con cariche, mentre noi siamo stati scaricati in carcere » (869 del verbale di dibattimento).

Così Giuliano fu al servizio del movimento separatista siciliano, di cui si volle fare uno degli esponenti più in vista; fece convergere i voti propri e quelli degli amici sulla lista di tale aggruppamento di persone in occasione delle elezioni politiche; passò, poi, a sostenere il movimento separatista siciliano repubblicano; sostenne la monarchia quando vi fu il *referendum* per la forma istituzionale dello Stato italiano.

E non può dirsi neppure quanto disinteressata sia stata l'attività che il bandito esplicò a favore dell'una o dell'altra fazione, se deve essere data rilevanza ad un fatto che la Corte ha appreso attraverso la lettura del rapporto con cui l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia informò l'autorità giudiziaria dei fatti che ebbero la denominazione « fatti dell'EVIS ». Da quel rapporto si ricava che, allorquando ebbe luogo un convegno tra il capo della banda ed i dirigenti del movimento separatista in contrada Ponte Sagana, al tempo in cui si preparava l'azione di San Mauro di Caltagirone, fu a Giuliano proposto di spostarsi dalla zona preferita di Montelepre per dare aiuto all'altra accolta di banditi che doveva, con altri non banditi, operare in quella zona; Giuliano chiese, per spostarsi, dieci milioni di lire, richiesta che non fu accolta, ed appunto per il mancato accoglimento della richiesta, lo spostamento dall'una all'altra zona non ebbe luogo.

Ma queste che sono considerazioni che si traggono dagli atti dell'intero processo vanno completate con considerazioni di carattere giuridico.

Nel codice penale abrogato, malgrado si parlasse di delitto politico nell'articolo 7, non si conteneva la definizione del delitto stesso, cosa che si trova, invece, nell'articolo 8 del codice vigente il quale, tentando di risolvere i dubbi ed i contrasti sorti nella dottrina e nella giurisprudenza, dette una definizione del delitto politico, ponendo nell'ultimo capoverso dell'articolo 8 un doppio criterio per determinarlo nei singoli casi. L'uno oggettivo, tenendo conto del bene offeso, dicendo che si ha delitto politico quando si offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino; l'altro eminentemente soggettivo, in quanto il legislatore considera politico il delitto comune che sia determinato in tutto o in parte da motivi politici.

Cosicché, accanto alla nozione di delitto oggettivamente politico, il legislatore creò quella di delitto soggettivamente politico, ponendo le due nozioni su di uno stesso piano.

Sotto un certo punto di vista ogni violazione di norma penalmente sanzionata è un delitto contro lo Stato, in quanto anche lo Stato è offeso dall'attività delinquenziale, ma la dottrina e la legislazione enuclearono dalla grande categoria dei fatti illeciti penali alcune offese di beni che sono propri dello Stato, attribuendo a queste violazioni la denominazione di reati politici.

Ora, è certamente da escludersi che Giuliano e la banda da lui comandata, operando a Portella della Ginestra ovvero contro le sedi del partito comunista, abbia offeso un interesse politico dello Stato, non avendo essi operato contro lo Stato, cioè, contro la organizzazione politica dello Stato; e neppure un diritto politico dei cittadini. Poiché, per diritto politico del cittadino, come si ritiene da un autorevole scrittore di diritto pubblico (Ranelletti), si intende quel potere giuridico che l'individuo ha in quanto parte della organizzazione dello Stato, cioè sia preposto ad un ufficio statuale a partecipare immediatamente ed attivamente alla vita dello Stato, cioè ad essere riconosciuto titolare ammesso e mantenuto in un dato ufficio e ad esercitarne i poteri, esplicarne l'attività, compierne le funzioni.

Ed i cittadini che nel primo maggio si trovarono presenti a Portella della Ginestra, come quelli che furono offesi a Partinico ed altrove nella notte sul 23 giugno 1947, non furono certamente offesi in quanto facessero parte della organizzazione dello Stato. Non può, quindi dirsi o parlarsi di delitto politico in senso oggettivo.

Non può dirsi che i delitti ascritti agli imputati possono essere considerati politici, perché consumati o determinati in

tutto od anche in parte da motivi politici, cioè, che siano da considerarsi quali delitti soggettivamente politici.

A dare colorazione politica non basta che un delitto comune sia consumato contro uno o più appartenenti ad un partito politico. Già non può dirsi che tutti coloro che parteciparano alla riunione di Portella della Giniestra per la celebrazione del giorno destinato alla festa del lavoro fossero appartenenti ad un partito od ad un determinato partito politico; se appartenenti ad un partito politico possono dirsi i più di coloro che si recarono in quel luogo, non può dirsi che tutti partecipavano alla vita politica. Certamente non vi partecipavano i bambini ed i ragazzi che pure erano accorsi, in non piccolo numero, a Portella della Ginestra; più che di una riunione avente un netto carattere politico, può dirsi si trattasse di una festa campestre a cui prendevano parte tutti, senza badare al colore politico.

Va ricordato che nel 1947 alla celebrazione della giornata del lavoro non partecipavano soltanto coloro che appartenevano ai partiti di estrema sinistra; si era ancora in tempo in cui la confederazione generale italiana del lavoro era retta da un comitato cui facevano parte uomini appartenenti ai vari partiti politici che esistono in Italia e che tutti i lavoratori festeggiavano insieme la ricorrenza della festa del lavoro.

Si è detto in altra parte della sentenza, quando si cercò di identificare e precisare la causale che spinse Giuliano e gli uomini della banda ad una tanto violenta azione contro coloro che prendevano parte alla celebrazione della festa del lavoro che, non contro il comunismo inteso come ideologia egli volle operare, ma contro i comunisti quali persone che quella ideologia seguivano. E si precisò anche la ragione per cui egli operò contro i comunisti che istigavano i contadini a fare la spia contro di lui e contro la banda.

Per dire che un delitto comune sia tutto, come anche in parte, politico, non basta certamente che esso sia commesso contro persone che abbiano idee politiche diverse da quelle che l'agente ha. Se fosse sufficiente la sola appartenenza ad un partito politico di coloro che consumano un delitto contro altre persone di idee politiche diverse, si verrebbe a dilatare ed estendere eccessivamente il concetto di motivo politico. Più che di un motivo — in questo caso — sarebbe da parlarsi di pretesto politico, ed il pretesto politico resta al di fuori della nozione di delitto politico.

Già potrebbe dirsi che, accertata la causale che spinse Giuliano ad operare come operò a Portella della Ginestra e contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo, in un motivo egoistico, per avere, cioè, operato in relazione ad un'attività esplicata dai comunisti; non può parlarsi più di delitto politico per il contrasto, anzi per la incompatibilità che, evidentemente, esiste tra motivo egoistico e motivo politico: quello non va al di là della persona che agisce; questo richiede, invece, che l'operare dell'agente trascenda l'individuo per investire interessi e bisogni della collettività.

Che tutta o almeno la maggior parte dell'attività criminale spiegata da Salvatore Giuliano sia stata ispirata a senso di egoismo la Corte trae da elementi certi del processo. Uccise il carabiniere Mancini per essere stato sorpreso mentre trasportava del grano che era destinato ad essere immesso al mercato nero: al danno che era derivato a lui dalla perdita del grano, perché sequestrato, si era venuto ad aggiungere quello del mancato guadagno; da uno scopo di lucro si fece guidare allorquando gli fu richiesto di allontanarsi dalla sicura zona di Montelepre per andare in aiuto di quel complesso di uomini, fra cui non mancavano altri banditi, che dovevano sostenere l'urto di reparti di soldati dell'esercito d'Italia ed egli, per allontanarsi, fece richiesta di dieci milioni di lire. Anche da un senso di egoismo si fece dominare per consumare il delitto di Portella della Ginestra e quelli altri che a questo seguirono. I comunisti, egli ritenne, volevano ottenere che i contadini facessero a lui ed ai banditi la spia, cosa che egli non poteva non con-

trastare con il maggior vigore che a lui poteva essere consentito. Non può davvero dirsi che, sparando dai roccioni della Pizzuta contro la folla che si trovava nel fondo della vallata tra il Pelavet e la Kumeta per celebrare la ricorrenza della festa del lavoro, Giuliano ed i componenti della banda, nonché coloro che furono convocati per ingrossare le fila della banda, abbiano operato nell'interesse della collettività; essi mai operarono nell'interesse della collettività la quale sentiva, urgentemente, il bisogno e la necessità che la situazione che si era venuta determinando in Sicilia ad opera della banda di cui Salvatore Giuliano era il capo, fosse stroncata nel modo più sollecito possibile.

A respingere, poi, la possibilità che i delitti ascritti alla banda Giuliano siano da considerarsi soggettivamente politici basta dire che il motivo, lo scopo, cioè il fine, in vista del quale si agì è da dirsi politico solo se l'autore o gli autori del fatto illecito comune, mira o mirano a realizzare un mutamento nelle condizioni politiche dello Stato, ovvero a tutelare le medesime contro attacchi altrui, reali o presunti, attuali od imminenti (CRISPIGNI: *Corso di Diritto penale,* I, 399).

Potrebbe, invero, apparire che Giuliano e la banda che egli comandò abbiano agito a Portella della Ginestra e contro le sedi del partito comunista nella notte sul 23 giugno per motivi politici, ritenendo che egli abbia avuto di mira di stroncare, nella zona di Montelepre ed in quelle limitrofe in cui operava la banda, ogni attività del partito comunista. Ma il vero scopo che egli si propose di raggiungere, operando nella guisa in cui operò, era ben diverso ed è per ciò che si è detto avanti che potrebbe apparire abbia egli operato per motivi politici. Fu uno scopo essenzialmente egoistico quello che spinse Giuliano e quelli della banda ad operare a Portella della Ginestra e ad aggredire le sedi del partito comunista: costringere i comunisti a desistere dal richiedere ai contadini di fare la spia contro di lui e contro la banda. Ed anche se la finalità propria di Giuliano fu quella di ottenere che un nuovo atto di clemenza da parte dello Stato cancellasse i delitti che egli e la banda avevano consumato, non ne deriverebbe il carattere politico del delitto a lui ed agli altri ascritto, poiché nessun vantaggio sarebbe derivato alla *polis* che, anzi, questa ne sarebbe uscita depressa, significando ciò un'abdicazione di fronte agli autori di tanto numerosi e gravi delitti.

Si disse che le due azioni compiute a Portella della Ginestra e quelle consumate contro le sedi del partito comunista siano da considerarsi sotto altro punto di vista come delitti politici, perché egli volle che fosse offeso, anzi soppresso il diritto del cittadino ad appartenere ad un partito politico. Diritto che è espressamente sancito nell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana posto sotto il titolo IV della parte dedicata ai diritti ed ai doveri del cittadino, in cui è detto che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con modo democratico, a determinare la politica nazionale. Attraverso tale norma ha il cittadino indubbiamente il diritto, che ha evidentemente carattere politico in quanto egli, associandosi liberamente, ad un partito concorre alla formazione della politica nazionale. La Corte può, però, bene escludere il carattere politico dei delitti attribuiti a Giuliano ed alla sua banda sotto questo peculiare aspetto riferendosi non alla circostanza, che all'epoca in cui avvennero i delitti stessi, la Carta fondamentale della Repubblica italiana non era ancora in vigore, essendosi a questa data efficacia, nel tempo, con il 1° gennaio 1948, ma per ragioni diverse. Poiché se lo Statuto del 1848 non menzionava fra i diritti garantiti quello di associazione, la scienza e la pratica riconobbero sempre tale libertà come una di quelle fondamentali.

Vi è una sentenza della Corte di Cassazione la quale ritiene vi sia delitto soggettivamente politico anche quando si mira ad alterare le istituzioni aventi finalità e funzioni politiche includendo fra le istituzioni anche i partiti politici, ma si spiega che il

motivo politico consiste nell'impulso psichico tendente a favorire, a realizzare, a combattere una idea o situazione di partito nello interesse dello Stato o della collettività secondo l'opinione dell'agente (Sentenza 22 ottobre 1947 in « Scuola Positiva » 1948 pag. 548). Anche in questa sentenza si fa espressa menzione dello interesse dello Stato e della collettività. Ora, considerato sotto tale punto di vista non può davvero dirsi che Giuliano e la banda abbiano operato nello interesse dello Stato e della collettività.

Ed in altra sentenza del 1926 (in « La Procedura penale » 1926 col. 126) disse la Cassazione che reato a movente politico è quello che, anche se oggettivamente di carattere comune, sia determinato dal fine di favorire o realizzare idealità di partiti politici o di combattere od ostacolare partiti avversi non per mire personali, ma nell'interesse della collettività.

Non fu un contrasto di ideologie che spinse Giuliano e la banda ad agire contro la folla a Portella della Ginestra e contro le sedi del partito comunista, ma l'attività che i comunisti spiegavano per spingere i contadini ad operare contro di lui e, per fare cessare questa attività egli sparò e fece sparare.

Ma è ancora da fare altro rilievo di carattere essenzialmente giuridico onde escludere il carattere politico dalla attività delinquenziale spiegata da Giuliano il primo maggio e nella notte sul 23 giugno 1947.

Oltre al delitto comune ed a quello politico la dottrina penalistica ha delineato altra categoria di delitti posta accanto al delitto politico, pure distinguendola da questo: quello detto terroristico.

Fu già da altri rilevato che il termine « terrorismo » ha un significato giuridico, oltre che volgare, ed il significato giuridico non prescinde dalla previsione del terrore incusso alla popolazione quale effetto della condotta criminale dell'agente, effetto che è dovuto all'uso di mezzi a potenzialità diffusiva che lede o mette in pericolo la pubblica incolumità. Onde potrebbe dirsi che tutte le volte, in cui vi sia stato in concreto un pericolo per la pubblica incolumità, ivi è da parlarsi di delitto terroristico e non di delitto politico. E le particolari caratteristiche del delitto terroristico rispetto a quello politico furono così enunciate, per quanto si riferisce allo elemento oggettivo, nella preordinazione dei mezzi, nella efferatezza degli stessi, nella più vasta estensione degli effetti immediati; e, per quanto riguarda all'elemento soggettivo, nello elemento intenzionale diretto a terrorizzare la popolazione.

Non vi può essere dubbio che nelle azioni compiute o volute da Giuliano e dalla banda concorsero tutti e due gli elementi del delitto terroristico. Egli e la banda preordinarono dei mezzi che fecero operare nelle due azioni di Portella della Ginestra e contro le sedi del partito comunista, preferendo mezzi di guerra fra cui un fucile mitragliatore e bombe a mano e liquidi infiammabili; vi fu anche estensione degli effetti immediati in quanto furono fatte azionare a Portella della Ginestra le armi da guerra contro una folla che trovavasi riunita accanto ad un podio da cui parlava un oratore e contro più persone riunite davanti la sede del partito cui appartenevano. E, per quanto si riferisce all'elemento soggettivo, Giuliano e quelli della banda ebbero come mira la popolazione, sia pure limitatamente a coloro che aderivano al partito comunista, perché si astenessero dal fare cosa contraria alla permanenza in vita della banda, cioè, non si attestassero a fare la spia a lui ed alla sua banda.

* * *

Per l'imputato Musso il difensore fece questioni che si riferiscono alla imputabilità ed alla punibilità; la prima fondandola sull'età dell'imputato che era, all'epoca in cui furono consumati i delitti per cui fu rinviato a giudizio, tra i quattordici ed i diciotto anni; la seconda fondandola su uno stato di necessità in cui si sarebbe egli trovato per minacce avute.

È evidente che delle due questioni deve essere presa in esame prima quella che è relativa alla imputabilità, essendo questa, può darsi, preliminare rispetto a quella della punibilità.

La questione della non imputabilità a causa dell'età non è esclusiva per il Musso; sono, fra gli imputati, altri che, all'epoca dei delitti ad essi attribuiti, non avevano compiuto gli anni diciotto e nei confronti dei quali, malgrado sia mancata ogni richiesta dei difensori, la indagine intorno alla imputabilità, deve pure essere fatta. E questi altri imputati che non avevano al primo maggio 1947 compiuti gli anni diciotto, sono precisamente: Terranova Antonino di Salvatore e Tinervia Giuseppe.

Ora, se Musso e gli altri due imputati che non avevano compiuto gli anni 18, questo limite di età avessero superato, si sarebbero trovati nella situazione di tutti gli imputati nei confronti dei quali ha vigore la presunzione della capacità di intendere e di volere.

La difesa degli imputati, invero, nulla fece durante il dibattimento per dare fondamento alla richiesta di assoluzione per non aver gli imputati capacità di intendere e di volere, ma la inattività della difesa a tale proposito non ha rilevanza giuridica, perché, avendo il processo penale come scopo l'applicazione del diritto obiettivo, è il giudice che deve compiere tutti gli accertamenti necessari onde il diritto oggettivo possa trovare applicazione.

Si fece richiamo alla legge 20 luglio 1934, n. 1404, per dire che, quando fra gli atti processuali, manchi quello accertamento che nella legge stessa è previsto a proposito dei minori che trovansi fra i quattordici ed i diciotto anni, non può pronunciarsi che sentenza di assoluzione per mancanza di capacità di intendere e di volere. Ma il riconoscimento della capacità di intendere e di volere per chi sia fra i quattordici ed i diciotto anni, prescinde dalle particolari indagini indicate nell'articolo 11 della legge del 1934. Anche in questa materia vige il principio fondamentale del procedimento penale, cioè, il libero convincimento del giudice, il quale deve valutare le circostanze del fatto commesso dal minore in relazione alle sue condizioni fisico-psichiche e determinare se queste, cioè, il senso morale, l'intelletto avevano raggiunto uno sviluppo tale da renderlo capace di intendere e di volere l'azione socialmente riprovevole e giuridicamente illecita, nel momento in cui la pose in essere. Ed il giudice può bene osservare direttamente le condizioni fisico-psichiche del minore per accertare se egli, al momento del fatto, aveva capacità di intendere e di volere e, su tali osservazioni, fondare il suo convincimento. E la valutazione delle circostanze le quali devono convincere il giudice della esistenza della capacità di intendere e di volere in un minore imputato, che si trovi fra i quattordici ed i diciotto anni, deve essere fatto separatamente da minore a minore, perché trattasi di accertare uno stato subiettivo che può essere esclusivo di ciascuno. Quindi, il rilievo e le osservazioni che possono essere fatte per uno, possono non valere per l'altro.

Ora, valutando tutte le circostanze del processo può con facilità riconoscersi la piena capacità di intendere e di volere del Musso.

La Corte non tiene in conto quello che l'imputato Musso e gli altri dissero nel dibattimento per accertarne la capacità di intendere e di volere. Essi ora hanno raggiunto la maggiore età e, quindi, si trovano nelle condizioni normali; la Corte si riferisce, invece, all'epoca del delitto, perché l'accertamento deve essere fatto al momento del commesso reato.

Egli ebbe due volte l'invito a recarsi in contrada Cippi, perché desiderava parlare con lui Giuliano; il primo invito lo ebbe a mezzo del Terranova Antonino fu Salvatore; ed a questo primo invito oppose un rifiuto. Basta porre mente al rifiuto opposto al primo invito per ritenere che egli intuì quanto pericoloso poteva essere recarsi presso il capo della banda, le cui gesta criminose erano notorie, specialmente per gli abitanti di Montelepre. Dove era Giuliano non poteva esservi che un delitto da pre-

parare e da compiere. Eppoi, per accertare la esistenza o meno della capacità di intendere e di volere occorre tener conto anche della norma giuridica che con l'azione propria il minore degli anni diciotto, viola. Musso, come gli altri convenuti in contrada Cippi, assistette a quanto Giuliano fece nella giornata del 30 aprile; assistette al discorso del capo della banda che enunciò quale era lo scopo della riunione: compiere un'azione contro i comunisti che l'indomani si sarebbero riuniti in contrada Portella della Ginestra; assistette alla distribuzione delle armi fatta dallo stesso Giuliano, operazioni tutte le quali non possono non aver convinto il Musso che, quanto il Giuliano chiedeva fosse fatto, era niente altro che un'azione delittuosa. Non si riuniscono infatti, tante persone, molte delle quali erano conosciute come appartenenti alla banda di cui era capo il Giuliano e, quindi, banditi; non si invoca la loro collaborazione in un'azione per il cui compimento si fa larga distribuzione di armi di ogni tipo, senza che i convocati ad intervenire alla riunione non abbiano percepito che la loro collaborazione era richiesta per la consumazione di un'azione illecita.

Musso, invero, affermò di non aver sparato alcun colpo, non essendo stato fornito neppure di un'arma, per essere stato incaricato del trasporto della cassetta delle munizioni occorrenti per il fucile mitragliatore, ma l'opera da lui compiuta non fu meno rilevante dal punto di vista penale di quella di qualunque altro per la consumazione del delitto che fu, poi, compiuto. Senza il trasporto delle munizioni per il fucile mitragliatore questo non poteva essere azionato dal capo della banda che il delitto volle fosse consumato. Ma ciò non giova o meglio non è sufficiente per escludere la colpevolezza di lui. Poiché per aversi concorso di più persone in un determinato reato basta vi siano più condotte rilevanti causalmente nella produzione dello evento.

E l'accertamento della capacità di intendere e di volere nell'altro minore degli anni diciotto, Terranova Antonino di Salvatore, non può non dare che risultato positivo. Basta fare riferimento a quanto egli stesso disse nel suo interrogatorio al magistrato. Disse di essere stato avvicinato da Passatempo Giuseppe, notoriamente conosciuto come latitante per la appartenenza alla banda Giuliano; di avere avuto l'invito di recarsi presso Giuliano che desiderava parlargli e di avere interrotto il discorso, perché, in quel momento, si trovavano a passare accanto delle donne. Egli oppose un rifiuto all'invito fattogli. Ebbe, poi, a mezzo di tale Pinuzzo Passatempo l'invito a recarsi a trovare Passatempo Giuseppe presso il quale disse di essersi recato di « malavoglia »; ed al rinnovato invito di recarsi da Giuliano oppose altro rifiuto. Tutto questo serve a dare la prova che egli, per opporre una prima ed una seconda volta un rifiuto e per essere andato a trovare di « malavoglia » come egli stesso disse, il Passatempo Giuseppe, intuì che una qualche cosa di illecito a lui si chiedeva dal Passatempo.

Ed anche risultato positivo dà la ricerca della capacità di intendere e di volere a proposito dell'altro imputato minore dei diciotto anni, Tinervia Giuseppe. Una sola circostanza la Corte pone in evidenza onde dire della capacità di intendere e di volere di questo imputato. Disse egli di avere avuto consegnato, prima di partire da Cippi verso Portella della Ginestra, il fucile con sei caricatori; disse di aver consegnato a Giuliano, al momento in cui restituì l'arma e le residuate munizioni, il fucile con cinque caricatori, perché il sesto lo aveva buttato tra le piante della zona attraversata ritornando verso Montelepre. E dette una spiegazione dell'abbandono del caricatore: far intendere a Giuliano che egli aveva sparato (113/E). Spiegazione che dà la prova della possibilità in cui il minore trovavasi di discernere il bene dal male e che consente facilmente di dire dello sviluppo psichico dello stesso; egli pensò che bastava restituire un caricatore in meno al capo della banda, perché questi avesse la persuasione che anche egli era stato tra coloro che avevano fatto concreto uso dell'arma

e delle munizioni consegnate al momento della partenza.

Altra circostanza va rammentata allo stesso fine: egli intuì che, per essere stato lontano da casa tutta la giornata del 30 aprile e quasi tutta la giornata del primo maggio, la madre si trovò in istato di apprensione e, per tranquillizzarla egli disse la ragione: aveva pernottato in contrada Cippi.

E la indagine intorno alla capacità di intendere e di volere di un minore che si trovi tra gli anni quattordici ed i diciotto deve essere fatta in relazione anche al delitto che è consumato, poiché è da tenersi un criterio diverso a seconda che il minore abbia violato una norma rudimentale del vivere civile, ovvero una norma la quale richieda esperienza e riflessione. Ora, fu precisamente violata una norma rudimentale per la convivenza sociale sparando contro la folla o se si contribuì con la propria condotta a che altri operasse contro una folla sparando contro di essa.

* * *

Il pubblico accusatore si prospettò una questione che neppure i difensori degli imputati maggiori o « grandi » si proposero e che è collegata in modo certo all'accertamento avanti fatto intorno alla causale dei delitti. Si è detto in altra parte della sentenza che la causale del delitto, anzi dei delitti di Portella della Ginestra e delle aggressioni alle sedi del partito comunista, doveva essere ricercata e rintracciata nella sola persona di Salvatore Giuliano. Da questo accertamento derivò la questione proposta dal pubblico ministero, se cioè, la partecipazione dei « grandi » all'azione compiuta a Portella della Ginestra e nei vari paesi della provincia di Palermo contro le sedi del partito comunista ebbe carattere di spontaneità o non fu piuttosto coartata da Giuliano in conseguenza di minacce contro di essi adoperate.

Ma nessuno parlò mai di violenza adoperata da Giuliano per far partecipare « i grandi » alle due azioni criminose compiute il primo maggio e nella notte sul 23 giugno del 1947.

Già la banda costituita da Giuliano, al primo maggio del 1947 aveva alcuni anni di vita essendo stata formata con coloro che egli aveva aiutato ad evadere dal carcere di Monreale. Ed anche se violenza vi fu al primo momento della costituzione per la permanenza nella banda stessa di coloro che la composero, i « grandi » fra gli imputati, dettero la loro adesione all'attività della banda, della quale, alcuni, divennero anche elementi rilevanti, come il luogotenente ed i capi squadra, ed in piena libertà. Ma essi mai prospettarono uno stato di coazione per chiedere alla Corte una dichiarazione di non punibilità, avendo chiesto, invece, sia riconosciuto non avere essi preso parte alla consumazione dei reati per cui furono rinviati al giudizio della Corte di assise. È evidente che trattasi di situazioni non facilmente conciliabili. E ciò a prescindere dalla considerazione che la coazione occorrente per far luogo all'applicazione della norma contenuta nell'articolo 54 del codice penale deve raggiungere quel grado di intensità che non lascia al soggetto passivo la possibilità di determinazione normale; deve essere, cioè, assoluta; che se la coazione fu tale da consentire al soggetto passivo la possibilità di scelta fra più motivi deve trovare applicazione la massima: « *coactus, tamen voluit* ».

Ma è tutta la condotta spiegata dai « grandi » fra gli imputati in occasione del delitto di Portella della Ginestra e degli assalti alle sedi del partito comunista in alcuni paesi della provincia di Palermo che esclude in maniera davvero precisa che essi possano essere stati costretti ad operare sotto la efficacia di violenza.

Cucinella Giuseppe si dette ad ingaggiare nuovi elementi che aumentassero il numero di coloro che avrebbero dovuto trovarsi il primo maggio sulla Pizzuta e, poi, rinnovò l'ingaggio anche per le aggressioni alle sedi del partito comunista; Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Candela Rosario si trovarono nell'abitato

di Montelepre fino a poco tempo prima che cominciasse la marcia verso Portella della Ginestra e fu durante la loro permanenza nell'abitato che chiamarono, lanciandogli contro una pietruzza per richiamarne l'attenzione, Russo Giovanni inteso Marano; Gaglio « Reversino » aveva chiesto in precedenza alla madre del capo della banda di essere ammesso a farne parte e si dette anche egli alla ricerca di nuovi elementi con cui ingrossare i ranghi della banda; i fratelli Genovese che, dicono essi, avevano opposto un rifiuto a partecipare all'azione che Giuliano aveva deciso di compiere a Portella della Ginestra, finirono con l'accettare l'invito fatto da Giuliano; Sciortino Pasquale era entrato definitivamente a fare parte anche della famiglia Giuliano, sposando la sorella del capo della banda e divenne, poi, l'organizzatore della riunione tenuta, presiedendola, in contrada Belvedere o Testa di Corsa; Passatempo Salvatore era diventato uno dei più vicini a Giuliano; Mannino si adoperò per ingaggiare alcuno per l'azione da compiere contro le sedi del partito comunista. Russo Angelo, inteso « Angelinazzu », era componente della banda ed a lui era stata affidata anche la custodia di un sequestrato a scopo di estorsione. Circostanze tutte, quelle ora menzionate, le quali escludono possano essere stati oggetto di violenza, che, anzi, dànno la prova che essi in piena libertà e consapevolmente prestarono la loro attività nel compiere la azione criminosa di Portella della Ginestra e quella consistita nelle aggressioni contro le sedi del partito comunista.

E poi, i così detti « grandi » fra gli imputati erano tutti partecipanti alla banda armata di cui capo era Salvatore Giuliano ed alcuno aveva accettato di esserne il luogotenente ed altri capi squadra; erano, quindi, legati tra di essi e con il capo da un vincolo associativo che faceva tutti obbedire al capo.

Non si trovi un contrasto tra quanto si è detto nella sentenza intorno alla personalità del capo della banda e quanto si dice ora che trattasi di accertare la posizione che quelli degli imputati che furono qualificati « grandi » ebbero nell'aggruppamento criminoso formato da Salvatore Giuliano. Costui impose la propria personalità a coloro che dettero la loro adesione alla formazione dell'aggregato criminoso, ma alla formazione dell'aggregato criminoso affluirono gli aderenti in piena libertà. Fu la formazione stessa di un aggregato o di una associazione criminosa che richiese essa avesse un capo, ma la adesione fu del tutto volontaria.

* * *

A tutti gli imputati, con esclusione di Giuseppe Di Lorenzo, Candela Vita e Cucchiara Pietro fu contestato il delitto di concorso in sequestro di persona operato nella mattinata del 1° maggio 1947 in persona dei cacciatori: Fusco, Sirchia, Riolo e Cuccia. A tale fatto si ebbe occasione di accennare più di una volta nel corso di questa sentenza; si disse, precisamente, che nella mattinata del primo maggio 1947, mentre Giuliano, in compagnia di altri, si trovava a percorrere la zona del pianoro sottostante alla montagna Pizzuta, furono ravvisati i quattro che, divisi in due gruppi, cercavano di raggiungere la zona in cui potevano fare della caccia, prima di prendere parte alla celebrazione della festa del lavoro. Prima fu avvistato il gruppo costituito da Fusco, Sirchia e Cuccia; poscia fu avvistato Riolo; indi i quattro furono fatti riunire; si procedette alla loro identificazione anche per quanto si riferiva all'appartenenza ad uno dei tanti partiti politici e, quando fu accertato che essi non erano né spie, né agenti di polizia, né appartenenti al partito comunista, furono disarmati e privati delle munizioni, fatti porre dietro un masso esistente nei pressi della Pizzuta e custoditi da una persona armata fino a che, compiuta l'azione di fuoco contro la folla che era riunita nella vallata furono rimessi in libertà ed avviati verso una direzione loro indicata per raggiungere il paese da cui erano in quella contrada pervenuti. Contemporaneamente alla indicazione della via che dovevano percorrere per allontanarsi da

quella zona ebbero anche il suggerimento di dire che ad operare a Portella della Ginestra erano stati in cinquecento.

Da quanto era occorso in quella circostanza, gli agenti che si occupavano delle indagini per il fatto avvenuto a Portella della Ginestra e per i fatti avvenuti nella notte sul 23 giugno successivo, vennero a conoscenza attraverso le dichiarazioni di altri che avevano avuto occasione di vedere i quattro cacciatori fuggire per raggiungere il paese da cui erano partiti. Della presenza dei quattro cacciatori a Portella della Ginestra i primi ad essere informati furono, il maggiore dei carabinieri Angrisani ed il commissario di pubblica sicurezza Guarino, i quali, dopo aver accertato che nella fotografia di un giovane a cavallo i cacciatori riconoscevano colui che ad essi parve avesse le funzioni di capo, e che era Salvatore Giuliano, smisero di occuparsi ulteriormente delle indagini, perché trattavasi di fatto di cui doveva occuparsi esclusivamente l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, cui, istituzionalmente, era stato affidato di occuparsi dei delitti derivanti da attività associata e, specialmente, da attività della banda di Giuliano.

Ora, non può essere posto in dubbio che a disporre il disarmo, la custodia dei quattro per tutto il tempo occorrente per compiere l'azione di fuoco dai roccioni della Pizzuta contro la folla, sia stato Salvatore Giuliano; non vi ha dubbio neppure che con Giuliano cooperarono nell'azione di sequestro altri che con lui si accompagnavano in quella circostanza. Ma chi fossero coloro che con Giuliano operarono il sequestro non fu possibile accertare, perché nessuno dei quattro cacciatori, ai quali, in dibattimento, fu fatto fare il riconoscimento di tutti i detenuti, fu nelle condizioni di dire chi fossero coloro che cooperarono con il capo nella esecuzione del delitto di sequestro di persona.

Non può neppure contestarsi che nel fatto compiuto ai danni dei quattro cacciatori si riscontrano gli estremi del delitto per cui furono tutti gli imputati rinviati al giudizio della Corte di assise. Alla definizione giuridica del fatto non è certamente di ostacolo la mancata precisazione della durata della privazione della libertà personale, poiché, per la esistenza del delitto preveduto nell'articolo 605 del codice penale, è sufficiente che essa abbia una durata che sia giuridicamente apprezzabile e che sia riferibile non ad un singolo atto, ma all'esercizio della volontà in ordine ad una determinata specie di atti. Essi, i quattro cacciatori, si erano allontanati dal paese per fare una partita di caccia prima di prendere parte alla celebrazione della festa del lavoro; ad essi, mediante violenza, fu impedito di compiere la partita di caccia e di prendere parte alla festa. Si ebbe, quindi, una privazione della libertà personale la quale è, invece, tutelata dalla norma contenuta nell'articolo 605 del codice penale.

Autore certo del delitto di sequestro di persona continuato, perché più furono le persone che subirono la restrizione della libertà personale, fu Salvatore Giuliano, perché concordemente i cacciatori dissero che essi, per ordine di colui che indossava l'impermeabile di colore chiaro e che dette loro l'impressione facesse, in quella occasione, da capo e che riconobbero nella fotografia di un giovane a cavallo, che fu accertato era Giuliano Salvatore, furono fatti trasferire in altro posto vicino alla Pizzuta ed ivi custoditi fino a quando non fu compiuta l'azione di fuoco per cui i banditi si erano recati in quel luogo.

Ma la sentenza della sezione istruttoria di Palermo estese a tutti coloro che furono rinviati a giudizio della Corte di assise, perché rispondessero del delitto consumato a Portella della Ginestra, anche la imputazione di sequestro di persona. E la estensione la sentenza fece in base alla disposizione contenuta nell'articolo 116 del codice penale. La sezione istruttoria ragionò così: del delitto devono rispondere tutti coloro che sono responsabili del fatto di Portella della Ginestra anche se, trovandosi a distanza, nelle postazioni ed in agguato, non vi presero

materialmente parte. Non vi è dubbio che questo reato diverso fu consumato unicamente per portare a termine l'azione principale voluta, onde vi è un rapporto di causalità tra le due azioni e, del reato diverso, rispondono tutti i concorrenti nell'azione principale, tutte le volte che questo nesso di causalità non è rotto. Il disposto dell'articolo 116 è applicabile nella specie (fol. 17/O). Motivazione certamente non sufficiente per l'applicazione della norma posta a base della estensione della imputazione a coloro che materialmente non consumarono il delitto di sequestro di persona.

Già potrebbe dirsi non risponda ad esattezza parlare di un delitto principale a proposito di quello che era da tutti voluto; parlare di delitto principale potrebbe significare essere necessario parlare di un delitto accessorio, mentre non è così. Nel caso dell'articolo 116 può soltanto parlarsi di un delitto voluto da tutti i concorrenti e di un reato diverso consumato da uno dei concorrenti, ma non voluto da tutti i concorrenti; ed è perciò che si parla nella disposizione ricordata di un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. Ora, che il delitto di sequestro di persona sia diverso da quello che tutti i convenuti fra i roccioni della Pizzuta volevano consumare, non può contestarsi. Essi, tutti, erano concorrenti nel delitto di strage per la consumazione della quale erano partiti da Cippi per arrivare a nascondersi fra i roccioni della Pizzuta. Il delitto di sequestro di persona ha elementi costitutivi che lo differenziano e nettamente da quello che si volle consumare contro la folla raccolta nella vallata formata dalle due montagne Pelavet e Kumeta E non è sufficiente, per fare applicazione della norma contenuta nell'articolo 116 del codice penale che un reato diverso sia consumato da taluno che sia concorrente con altri nella consumazione di altro reato che è voluto da tutti i concorrenti. La norma contenuta nell'articolo 116 dette luogo a critiche più che a consensi nella dottrina, nella quale si trovano enunciate diverse teorie per cercare di dare alla norma stessa un fondamento che possa dirsi razionale. Non è neppure concorde la giurisprudenza. La Corte non deve fare la enunciazione di tutte le teorie escogitate a questo proposito, come non può neppure esporre le varie manifestazioni che allo stesso proposito si ebbero nelle decisioni della Corte di cassazione, non potendo una decisione di organo giurisdizionale trasformarsi in una dissertazione dottrinale ovvero in una rassegna di giurisprudenza.

Ai fini della decisione da adottare nel caso in esame deve, anzitutto, accertarsi se il fatto ascritto agli imputati diversi da Salvatore Giuliano riproduce o non la fattispecie legale preveduta nell'articolo 116 del codice penale. Che vi siano state persone le quali siano state concorrenti nella consumazione di un reato (quello di strage) è cosa più che certa; che uno dei concorrenti, od anche più dei concorrenti al delitto che tutti volevano, abbiano consumato un delitto diverso da quello per cui il concorso si era avuto, non è neppure da contestarsi; che il delitto consumato dal concorrente o dai più concorrenti sia diverso da quello che si voleva consumare, è cosa che non consente alcuna discussione. Ma il concorso di siffatte circostanze non è ancora sufficiente per fare applicazione del principio contenuto nell'articolo 116 del codice penale. Resta da accertare se l'evento diverso da quello voluto sia conseguenza dell'azione o della omissione di ciascuno dei concorrenti.

Poiché non tutte le volte che uno dei concorrenti consuma un delitto diverso da quello per cui tutti erano concorrenti, può farsi applicazione dell'articolo 116 del codice penale. La dottrina, a proposito dell'articolo 116, anzi, a proposito della espressione legislativa « evento che è conseguenza della sua azione od omissione », parla di delitto diverso consumato in occasione del reato voluto dai concorrenti in altro reato e lo distingue da quello in cui l'evento è conseguenza dell'azione od omissione di tutti i concorrenti; e la sanzione penale comminata dall'articolo 116 del codice penale, ritiene giustificata soltanto per questa ultima ipotesi, escludendola per l'altra.

Trattasi soltanto di accertare e di precisare quando l'evento che deriva dalla violazione di una norma giuridica penalmente sanzionata sia consumato in occasione di altro reato, ovvero sia conseguenza della azione od omissione dei concorrenti. Ed al fine di risolvere la questione non può farsi capo che al principio di causalità che trovasi codificato nell'articolo 40 del codice penale, dal momento che nell'articolo 116 il rapporto di causalità è enunciato con le stesse parole che si trovano nell'articolo 40 dello stesso codice. Nei due articoli del codice penale si trova detto: « se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione »; e, per l'articolo 116 deve intendersi azione od omissione del concorrente nel reato voluto. Quando questo rapporto di causalità fra azione ed omissione nel reato in cui si è concorrenti con altri e l'evento del delitto diverso manca, non è possibile parlare di responsabilità in base alla disposizione contenuta nell'articolo 116 del codice penale.

La Corte di cassazione, con sentenza 24 febbraio 1950 decise: ad escludere il rapporto di causalità materiale tra azione ed evento, che sta a base del principio contenuto nell'articolo 116 del codice penale, per cui la legge pone a carico di taluno dei concorrenti il reato diverso commesso, è necessario che il reato diverso possa considerarsi come un fatto nuovo, avente, cioè, una autonomia propria causale o per la insorgenza di circostanze occasionali, o perché completamente al di fuori e contro i limiti dell'attività concordata. In tale caso subentra un rapporto di mera occasionalità che, in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 40 del codice penale, esclude la punibilità di chi non ha voluto il reato diverso consumato da taluno dei compartecipi (*Archivio Penale*, 1950, II, 281). E nella enunciazione del principio contenuto in questa massima la Corte di cassazione può dirsi sia costante.

Valutando alla stregua di questi concetti non si può davvero dirsi sia stata la decisione della sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo esatta, quando affermò che del sequestro di persona consumato da Giuliano devono rispondere anche coloro che con lui furono concorrenti nel delitto di strage consumato a Portella della Ginestra.

Il delitto di sequestro di persona fu consumato prima ancora che avesse inizio la esecuzione di quello che fu, alla distanza di alcune ore, consumato dai roccioni della Pizzuta; né era indispensabile fossero sequestrati i quattro cacciatori, perché il delitto di strage potesse essere consumato.

Ciascuno dei due delitti ha una autonomia causale propria che non consente neppure l'uno sia avvicinato od anche accostato all'altro.

Non sono distinti i due reati attribuiti agli imputati: quello di strage e quello di concorso nel sequestro di persone soltanto dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista psicologico, poiché del delitto diverso può essere dichiarata e riconosciuta la colpevolezza del concorrente, soltanto se il delitto diverso rappresenta il logico e naturale sviluppo del primo.

Ora, sotto questo profilo, che è stato anche applicato dalla Corte di cassazione (vedi sentenza 20 luglio 1948 in *Giustizia penale*, 1950, II, colonna 115), è indubbio che il sequestro dei quattro cacciatori non è da considerarsi quale un logico e prevedibile sviluppo del delitto di strage.

La stessa sezione istruttoria riconobbe che il sequestro dei cacciatori non fu un logico e prevedibile sviluppo del delitto che Giuliano e la banda si apprestavano a consumare dai roccioni della Pizzuta, ma riconobbe un rapporto diverso, quello di mezzo a fine, avendo nella sentenza scritto che il delitto di sequestro fu consumato unicamente per portare a termine l'azione principale voluta.

Rapporto teleologico che è cosa del tutto diversa dal rapporto di causalità.

Per essere coerente con il concetto enunciato nella decisione della sezione istruttoria, questa avrebbe dovuto riconoscere la esistenza dell'aggravante enunciata dal legislatore nel numero 2 dell'articolo 61 del

codice penale in cui si parla di reato consumato per eseguirne od occultarne un altro.

* * *

Accertati gli autori delle singole aggressioni contro le varie sedi del partito comunista è da accertare sotto quale disposizione giuridica esse possono essere fatte rientrare.

La Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo le considerò tutte alla stessa stregua e rinviò tutti gli imputati al giudizio della Corte di assise, perché rispondessero di tante stragi, quanti furono i fatti di aggressione contro le sedi del partito comunista, ponendo, quindi, su di uno stesso piano giuridico tanto il fatto compiuto a Carini, ad esempio, in cui l'attività si estrinsecò nell'incendio della porta della sede e quello consumato a Partinico in cui due persone perdettero la vita ed altre restarono ferite. Pare, quindi, alla Corte sia indispensabile fare una valutazione separata per ciascuno dei fatti consumati nella stessa notte sul 23 giugno 1947. Non perché né a Carini, né a Borgetto, né a San Giuseppe Jato non si ebbero a lamentare effetti lesivi della vita o della integrità fisica di alcuno, non possono i relativi fatti essere riportati sotto la norma in cui è preveduta la figura giuridica della strage. La ipotesi tipica del delitto di strage non è contenuta nella prima parte dell'articolo 422 del codice penale in cui si parla della morte di una o più persone; è, invece, contenuta nell'ultima parte del capoverso dello stesso articolo. La morte di una o più persone sono elementi che servono soltanto per la determinazione della pena, non perché si possa avere la configurazione giuridica del delitto di strage. Il significato giuridico di strage non coincide con quello comune; comunemente non può separarsi il significato di strage dalla morte di più persone, ma dal punto di vista giuridico, ciò non è richiesto, essendo elemento costitutivo del delitto ipotizzato nell'articolo 422 del codice penale, il compimento di atti che siano idonei a produrre pericolo per la pubblica incolumità con fine di uccidere.

Tutto sta, quindi, nell'accertare nei singoli casi, se coloro che agirono contro le sedi del partito comunista, ebbero il fine di uccidere e se gli atti compiuti erano idonei a produrre un pericolo per la pubblica incolumità. Pericolo che deve essere accertato sia esistito concretamente, non essendo sufficiente che potenzialmente sia esistito.

Deve, pertanto, procedersi ad un esame separato delle singole azioni.

Ma anche prima che un tale esame sia fatto, è necessario farne altro diretto ad accertare quello che gli autori delle aggressioni vollero.

Nella riunione che precedette le azioni compiute nella notte sul 23 giugno 1947, Sciortino Pasquale, che quella riunione presiedette in contrada Belvedere o Testa di Corsa, disse ai convenuti che bisognava continuare la lotta che il cognato, Salvatore Giuliano, aveva iniziato contro il partito comunista per farlo scomparire dalla Sicilia e che bisognava andare a distruggere le sedi del partito nella zona in cui maggiormente si esplicava l'influenza della banda e che, a tale scopo, era necessario compiere una azione contro le sedi dello stesso partito nei paesi vicini (68/E), onde costringere gli avversari dello stesso partito a fare altrettanto anche nelle altre province della Sicilia. Questo stesso concetto espresse al giudice, nell'interrogatorio reso, Giuseppe Di Lorenzo.

Ma questo concetto genericamente espresso può essere precisato attraverso le parole di altri che ad alcuna delle azioni partecipò. Disse Pretti al giudice che egli ricevette da Giuseppe Cucinella invito a recarsi a Borgetto per partecipare ad uno sfregio da farsi alla tabella che indicava essere ivi la sede del partito comunista di quel paese (82 retro/E); Sapienza Vincenzo (87/E), in confronto con Gaglio « Reversino », ammise di aver commesso quella che egli chiamò rappresaglia contro la sede del partito comunista di Borgetto e, poco dopo, aggiunse che conversando con Cucinella Giuseppe questi ebbe a dire che doveva andare con lui per compiere un'azione di sfregio alla tabella della sede dello stesso

partito. Di sparare contro la sede del partito comunista di Borgetto aveva già parlato Pretti, allorquando confessò i fatti al nucleo centrale dei carabinieri presso l'ispettorato di pubblica sicurezza per la Sicilia (58/L) e di un'altra impresa da compiere contro i comunisti aveva parlato anche Sapienza Vincenzo, pure ai carabinieri (79/L).

Non vi è altri, fra gli imputati, cui possa farsi ricorso per apprendere circostanze relative alla precisa azione che si intendeva compiere nei vari paesi della provincia di Palermo, neppure attraverso le dichiarazioni e gli interrogatori di Musso e di Buffa Antonino.

Trattasi adunque di un'azione di violenza certamente da compiere contro le sedi del partito comunista. E quello che avvenne, concretamente, nei vari paesi in cui si recarono gli autori dei singoli fatti conferma che un'azione generica di violenza si voleva consumare. A Monreale fu cosparsa di liquido infiammabile la porta della sezione del partito comunista e quindi fu appiccato il fuoco; a Cinisi fu posta davanti alla porta della sede dello stesso partito un ordigno esplosivo, che determinò il danneggiamento della porta (2 del vol. 2 del fasc. F); a San Giuseppe Jato due dei quattro sconosciuti che ivi operarono, che si erano posti di fronte alla sede del partito comunista, iniziarono il fuoco sparando mitra e lanciando bombe a mano, dopo che furono fatte allontanare le persone che trovavansi a passeggiare sul corso (3 del vol. 3 del fasc. F); a Borgetto furono, contro la sede del partito comunista esplosi quaranta colpi di mitra e ne derivò la caduta dell'insegna indicativa della sede della camera del lavoro che si accertò, il giorno successivo essere stata colpita nella estremità superiore, mentre, quella che indicava la sede del partito comunista fu trovata forata in più punti da colpi di mitra (2 del vol. IV fasc. F); a Carini furono lanciate contro la sede del partito comunista due bottiglie di benzina ed una bomba a mano da cui derivò l'incendio della porta (3 del vol. V fasc. F). Fu soltanto a Partinico che si ebbero dei morti (due) e dei feriti.

Tutti questi fatti, tranne quello verificatosi a Monreale, che fu riportato sotto l'articolo 424 del codice penale per aver fatto sorgere il pericolo di incendio appiccando il fuoco alla porta dell'edificio in cui aveva la sede il partito comunista, e per cui era stata elevata imputazione a carico di ignoti, e quella avvenuta a Cinisi di cui rimasero sempre ignoti gli autori, furono ritenuti dal punto di vista giuridico quali stragi con questa specificazione per il fatto di San Giuseppe Jato: oltre a ritenere che nel fatto ivi compiuto ricorressero gli estremi del delitto di cui allo articolo 422 del codice penale, fu elevata una imputazione distinta per quanto subì la Rizzo Benedetta e precisamente la imputazione di tentato omicidio che fu attribuito esclusivamente a Sciortino Pasquale con la correità di Di Lorenzo Giuseppe e, per costui, anche per il danneggiamento di Monreale.

Con la sentenza di rinvio a giudizio della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo furono mantenute ferme le imputazioni così come avanti prospettate, mentre per i fatti di Monreale e di Cinisi si fece dichiarazione di non doversi procedere per essere rimasti sconosciuti gli autori dei due fatti.

Ora pare alla Corte che, contrariamente alla richiesta fatta dal pubblico ministero, non può essere mantenuta ferma la imputazione di strage per i fatti consumati a Carini, Borgetto e San Giuseppe Jato, mentre deve essere tenuta ferma per quanto avvenne a Partinico.

Si è detto in altra parte di questa sentenza e precisamente a proposito del delitto compiuto a Portella della Ginestra che elemento necessario ed indispensabile per la configurazione del delitto di strage, quale risulta dalla formulazione che il legislatore dette alla disposizione in cui è preveduto il delitto stesso, si è l'elemento psicologico specifico, enunciato nell'articolo stesso con la indicazione seguente: « fine di uccidere »; si è detto anche che questo elemento psicologico è così rilevante da fare in quella disposizione sussumere fatti che, altrimenti, sarebbero, dal punto di vista giuridico,

diversamente considerati. Ora, se può dirsi, o se, meglio, può pervenirsi alla affermazione che mancano elementi che possono fare escludere che nelle azioni di Borgetto, di Carini vi sia stato in coloro che furono gli autori dei fatti stessi, il fine di uccidere vi è un elemento di fatto che, allo stesso fine, è da dedursi da quanto si dice nel verbale dei carabinieri a proposito di quanto avvenne a San Giuseppe Jato nella notte sul 23 giugno 1947. Si legge, infatti, nel verbale che coloro che aprirono il fuoco contro la sede del partito comunista di quel comune, intimarono ai cittadini che, in quell'ora, si trovavano ancora a passeggiare sul corso (3 vol. 3 fasc. F), di allontanarsi; si trova anche affermato nella dichiarazione del testimone Scaparro (5 e 15 vol. 3 fasc. F) che una delle bombe a mano lanciate in quell'occasione, fu fatta esplodere contro la casa di tale Benedetto Licari, al che uno di coloro, che spararono, rimproverò colui che aveva dato alla bomba quella direzione dicendo: « ma cosa hai fatto, non dovevi lì lanciare la bomba ». Basta questo rilievo soltanto per far escludere che da un fine di uccidere furono animati coloro che si recarono a San Giuseppe Jato, perché, se una intenzione di uccidere avessero avuto, non avrebbero, certamente, fatto allontanare le persone che ancora si attardavano per le vie del paese, né avrebbe uno di essi mosso rimprovero ad altro per avere lanciato una bomba contro una casa di abitazione. Ciò serve a dare, in modo sicuro, la prova che da altro fine erano animati coloro che in quel paese arrivarono partendo da Montelepre. Furono certamente le azioni compiute a San Giuseppe Jato ed a Carini azioni di danneggiamento compiuto mediante incendio ai sensi della prima parte dell'articolo 424 del codice penale e di danneggiamento soltanto preveduto nell'articolo 635 dello stesso codice quella di Borgetto.

Ad escludere che nell'azione di San Giusegge Jato coloro che ne furono gli autori abbiano avuto il fine di uccidere altro rilievo di fatto concorre. Il maresciallo dei carabinieri che accedette nello stesso giorno 23 nella sede del partito comunista accertò che l'effigie di Garibaldi, che era stato assunto come simbolo dai partiti che nelle precedenti elezioni regionali si erano raggruppati sotto la denominazione di « blocco del popolo », era stata colpita da diciotto colpi di mitra; la indicazione che in quella casa era la sede del partito comunista era stata colpita da sei proiettili. Tanto la effigie di Garibaldi, quanto la tabella del partito comunista si trovavano attaccate al balcone dell'edificio; la persiana, lato destro, era stata colpita da nove colpi, quella di sinistra da ben trentuno. Può, quindi, ben dirsi che tutti i colpi ebbero una unica direzione: le insegne del partito.

Elementi tutti codesti che sono più che sufficienti per escludere che un fine di uccidere abbiano avuto coloro che si recarono a San Giuseppe Jato, esclusione che importa la imprescindibile conseguenza che il fatto di San Giuseppe Jato deve essere sotto altra norma giuridica, diversa da quella che prevede il delitto di strage, riportato.

Ed è ancora da farsi altra osservazione per pervenire alla stessa conseguenza. Si disse a proposito dei delitti di Portella della Ginestra che con la norma posta dal legislatore nell'articolo 422 del codice penale il bene che si vuole tutelare non è quello della vita o della incolumità dei cittadini isolatamente presi. Si vuole tutelare un bene che ha carattere collettivo, in quanto si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, precisamente quello della pubblica incolumità che consiste nel complesso delle condizioni garantite dall'ordine giuridico necessarie per la sicurezza della vita, della integrità personale e della sanità come beni di tutti e di ciascuno indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone. (Manzini vol. VI ed. 1946 pag. 207).

L'azione di Carini fu compiuta verso le ore ventitre, in un piccolo agglomerato di abitazioni, quindi a tarda notte, quando già alcune persone trovavansi a letto, come si può desumere dallo stesso verbale dei carabinieri nel quale si legge che il fatto provocò panico nelle persone degli stabili vi-

cini, buona parte delle quali erano ancora alzate (3 del vol. V fasc. F). Vero è che nello stesso verbale si legge che da panico furono prese quelle persone che gremivano la piazza Duomo, ma non si dice quale fosse la distanza che correva tra la piazza Duomo e la casa dove era la sede della sezione del partito comunista.

Quella a Borgetto ebbe luogo ancora in ora più inoltrata della notte; si legge nel verbale dei carabinieri che avvenne alle ore 23,30, un'ora, cioè, in cui gli abitanti, abitualmente, sono a riposare e quindi la azione o, meglio, gli effetti dell'azione non potevano essere diffusivi e propagarsi ad un numero rilevante ed indeterminabile di persone.

Quella di San Giuseppe Jato avvenne ancora in ora più tarda, sia pure di pochi minuti, esattamente alle ore 23,35; ma anche qui mancò ogni pericolo alla pubblica incolumità per la circostanza già rilevata: gli autori del fatto fecero allontanare coloro che ancora si attardavano fuori della rispettiva abitazione e, dopo siffatto sfollamento, fu dato inizio all'azione di fuoco contro la sede del partito comunista.

Non certamente sotto lo stesso aspetto può essere considerata l'azione compiuta contro la sede del partito comunista di Partinico.

In questa azione sono, invece, completi tutti gli elementi del delitto di strage; furono compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, ebbero gli autori del fatto il fine di uccidere.

Dei più elementi, che servono a costituire il delitto preveduto nell'articolo 422 codice penale, il più rilevante si è quello psicologico del fine di uccidere e, per dimostrarne la esistenza in coloro che ivi operarono, la Corte può riferirsi a poche considerazioni.

Già, a proposito del delitto di Portella della Ginestra, la Corte si occupò, e piuttosto diffusamente, del fine di uccidere e non è, pertanto, il caso di andare, qui, ripetendo le considerazioni fatte intorno al modo come deve essere dedotto tale fine e come debba essere precisato.

Qui basta riferirsi ad alcune circostanze di fatto che vanno desunte dalla situazione dei luoghi, nonché da quelle in cui si trovavano le persone che furono attinte dai colpi di arma da fuoco che, numerosi, furono sparati e dalle particolari condizioni di tempo in cui il fatto avvenne.

Nell'ora in cui avvenne il fatto a Partinico, nella piazza vicina alla sede del partito comunista era in corso di svolgimento un programma musicale; i cittadini erano in piazza per ascoltare la musica, ovvero passeggiavano per le vie del paese. Dalla via Pozzo del Grillo, che immette sulla via principale del paese, proprio di fronte alla sede del partito comunista e della via Lioi, che può dirsi sia una continuazione della via Pozzo del Grillo, furono sparati molti colpi di arma da fuoco, furono lanciate delle bombe a mano, fu lanciato anche qualche fiasco contenente liquido infiammabile. Le persone che trovavansi nei pressi della sede del partito comunista, invase dal panico, si allontanarono precipitosamente per sottrarsi agli effetti dei colpi che si sparavano; il concerto musicale, sospese, anzi interruppe, lo svolgimento del programma musicale. Loiacono Vincenzo, ferito fin dal primo momento, cercò di allontanarsi; si imbatté in altra persona, che credette fosse uno degli aggressori per cui ritenne opportuno ritornare sui propri passi, ma fu attinto da altra raffica proveniente dallo stesso posto da cui erano stati sparati gli altri. Nello interno della sede del partito comunista fu trovato morto Giuseppe Casarubbia e fu accertato dagli agenti di polizia, immediatamente accorsi, che altre quattro persone erano rimaste ferite. Furono accertate le seguenti circostanze: un foro prodotto da pallottola all'altezza di centimetri trenta dal marciapiedi; altro foro a centimetri cinquanta sul battente di destra della porta; a circa centimetri ottanta dal marciapiedi un foro prodotto probabilmente da scheggia di bomba a mano; su una sedia, e precisamente, alla spalliera, in alto, un foro prodotto da pallottola, altra sedia pure presentava due fori sul listone della spalliera; nella parete interna della camera di fronte all'ingresso se-

dici fori prodotti da pallottole di arma da fuoco e, poi, diversi altri fori sui muri ed annerimento prodotto dal fumo della benzina bruciata.

Di grande rilevanza, al fine di accertare la esistenza dell'elemento psicologico proprio del delitto di strage, la situazione in cui trovavansi coloro che furono raggiunti dai proiettili sparati; Addamo Leonardo (42/F) e 67 del vol. I fasc. F) trovavasi seduto davanti alla porta di ingresso della sede del partito comunista, quando fu ferito; egli, con gli altri, entrò nell'interno della sede, ma furono lanciate contro di lui e contro gli altri, che pensarono di potersi sottrarre agli effetti dei colpi, quattro bombe esplosive e due incendiarie; Patti (20-42-*ter* e 68 dello stesso fascicolo) si trovava anche egli seduto, allorquando fu investito da colpi di arma da fuoco; anche seduto si trovava Mancuso (35 e 63 stesso volume). Lo stesso è detto da Mancuso a proposito del Casarubbia (3 vol. 3 fasc. F). La posizione di Addamo, Patti, Mancuso che si trovavano seduti; i fori riscontrati sulle spalliere delle sedie che erano poste sul marciapiedi sono indici sicuri ed inconfondibili che contro le persone furono sparati i colpi indirizzati e con la intenzione di uccidere; perché se questa intenzione non avessero avuto coloro che compivano quell'azione, avrebbero certamente impresso altra direzione ai colpi che andarono sparando, tanto meno avrebbero tanti colpi sparato nell'interno della camera destinata a sede del partito comunista ed in cui sperarono di trovare rifugio sicuro; tanto meno avrebbero ancora lanciato delle bombe a mano nell'interno stesso da cui restarono più o meno gravemente feriti tutti (300 del verbale di dibattimento e 3 vol. 3 fasc. F). Poiché è accertato che Casarubbia riportò due lesioni, una alla regione glutea, l'altra, quella che fu la causa della morte, alla spalla ed il proiettile, dopo aver attraversato il cuore ed il polmone sinistro, uscì dalla decima costola; Loiacono riportò lesioni, che lo condussero a morte, alla regionale addominale. Ed il perito medico legale, mentre nulla poté dire intorno alla distanza a cui si trovò colui che sparò contro Loiacono, disse, invece, che dovette essere breve quella in cui si trovò chi colpì Casarubbia (fol. 48 vol. perizie Fascicolo F).

Né questo fine di uccidere può essere escluso per il fatto che vi furono due fori nella targa metallica posta in alto al centro della porta di ingresso alla sede del partito comunista, sia perché trattasi di due soltanto fra i molti accertati esistenti (furono trovati 41 bossoli di cartucce per mitra e 58 pallottole schiacciate), sia, perché, se un'intenzione vaga di violenza essi ebbero in un primo momento, tale intenzione si modificò successivamente e si concretizzò in quella di uccidere. Gli aggressori alle ripetute raffiche di mitra fecero seguire il lancio di bombe a mano contro coloro che trovarono rifugio nell'interno della camera. Quindi varietà di mezzi tutti micidiali adoperati, ripetizione di colpi. Casarubbia, risulta dagli atti generici, oltre a ferita da arma da fuoco restò colpito da schegge di bomba a mano; così pure fu ferito da bomba a mano Patti (fol. 35 retro vol. II fascicolo F) e l'Addamo (55 dello stesso volume e dello stesso fascicolo).

Si trova nel rapporto del commissariato di pubblica sicurezza di Partinico un'affermazione che potrebbe avere relazione con il fine di uccidere; si dice che le prime raffiche dovettero essere sparate in aria, perché se ciò non fosse effettivamente avvenuto, sarebbero rimasti feriti tutti i presenti. Già va detto che trattasi di una impressione soltanto che le prime raffiche furono sparate in aria; ma circostanza più rilevante si è questa: fra otto persone che si trovavano presenti avanti la sede del partito comunista di Partinico — tante erano quelle indicate dal teste Mancuso — (3 vol. 3 fasc. F), sei furono attinte dai colpi sparati in quella contingenza. Eppoi nessuno di coloro che si trovavano presenti fece distinzione tra raffiche sparate in aria e raffiche sparate successivamente, e che attinsero le persone.

Addamo nella dichiarazione resa al commissario di pubblica sicurezza (19 vol. 3 fasc. F) disse di essere rimasto ferito da colpi di mitra sparati da sconosciuti; Patti disse di essere stato investito da colpi di mitra

(20 dello stesso volume), Mancuso non poté neppure parlare di raffiche di mitra sparate in aria (33 dello stesso volume), anzi chiarì che, avvertiti gli spari, tutti si riversarono nell'interno della camera e vi arrivarono tutti feriti.

Fissati così i fatti ed accertato che soltanto in quello commesso a Partinico si riscontrano, nella loro interezza, gli estremi del delitto di strage, sono da trarre le conseguenze giuridiche che necessariamente derivano.

A Di Lorenzo, a Terranova Antonino fu Giuseppe, a Passatempo Salvatore, a Mannino, a Pisciotta Francesco, a Sciortino Pasquale, a Cucinella Giuseppe ed Antonino, a Pretti, insieme con gli altri che risultano deceduti, fu contestata la imputazione di correità ai sensi degli articoli 110 e 112 n. 1 del codice penale per aver partecipato alla riunione indetta da Sciortino Pasquale in contrada Belvedere o Testa di Corsa, in Montelepre, nella sera del 20 giugno 1947 dove vennero decise ed organizzate le stragi ed il danneggiamento delle sedi del partito comunista e cioè — così si legge nel relativo capo di imputazione — (683 retro volume O) rispettivamente a quelle stragi alle quali non presero parte quali esecutori materiali.

Deve, innanzi tutto, escludersi che Pretti abbia preso parte alla riunione convocata in contrada Belvedere o Testa di Corsa; di lui presente a quella riunione, non parlò Di Lorenzo Giuseppe, il solo che abbia fatto riferimento circostanziato della riunione alla quale partecipò (145/L) e non ne parlò neppure al giudice nel primo interrogatorio in cui, sostanzialmente, ripetette la dichiarazione resa ai carabinieri (67 e segg. vol. E).

E non ne parlò neppure Buffa Antonino il quale si trovò presente alla riunione stessa per esservi andato in compagnia di Candela Rosario che amoreggiava, in quel tempo, con la sorella di esso Buffa.

Va, poi, corretta una inesattezza in cui si è incorsi nella formulazione del capo di imputazione: è detto che alla riunione di Belvedere Testa di Corsa del 20 giugno 1947 furono decise le stragi ed il danneggiamento delle varie sedi del partito comunista. Non può dirsi risponda ad esattezza che in quella riunione fu deciso di consumare delle stragi, perché, se una decisione simile fosse stata presa, non avrebbe ragione la Corte di esaminare se questa parte dell'attività criminosa potesse farsi rientrare sotto la disposizione dello articolo 116 codice penale; sarebbe stato più che evidente il concorso di tutti i convenuti alla riunione, nei reati successivamente consumati. Ed in tanto la Corte riporta l'attività esplicata in quelle occasioni dai partecipanti a quella riunione sotto l'articolo 116, escludendo, si intende, Passatempo Salvatore, in quanto non risultò che essi abbiano in un qualunque modo deciso di consumare la strage di Partinico.

Agli imputati fu fatta una doppia contestazione: essere stati autori di stragi per aver partecipato quali esecutori materiali ai fatti — come si desume dalle lettere « I » « L » « M » « O » della sentenza di rinvio a giudizio — e di essere stati correi nelle stragi alle quali non presero parte quali esecutori materiali, lettera « P » del decreto di citazione. E la sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo provvide con la sentenza rinviando gli imputati, perché rispondessero dei reati rispettivamente ascritti come in epigrafe (fol. 701 vol. O).

Il P.M. nelle sue conclusioni orali chiese che la imputazione di correità ai sensi degli articoli 110 e 112 n. 1 enunciata alla lettera « P » del decreto di citazione a carico di Pretti, Di Lorenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Giuseppe, Mannino Frank, Sciortino Pasquale, Cucinella Giuseppe ed Antonino, Candela Rosario fosse assorbita dall'altra di partecipazine ai singoli fatti attribuiti specificamente a ciascuno degli imputati avanti menzionati.

Ma la richiesta del P.M. non può essere accolta, perché trattasi di fatti che sono diversi. Così, ad esempio, i fratelli Cucinella furono rinviati a giudizio della Corte di assise, perché, materialmente, parteciparono al fatto consumato in danno della sede del

partito comunista di Borgetto, ma essi parteciparono alla riunione in cui furono decisi anche gli altri fatti che furono consumati in danno delle sedi del partito comunista di Partinico, di Carini, di San Giuseppe Jato. A fondamento della richiesta il P.M. pose l'osservazione che si tratterebbe di una duplicazione di imputazione. Ma non pare alla Corte possa riscontrarsi l'affermata duplicazione. Essi, i fratelli Cucinella, dato che la prova per il fatto di Borgetto è stata ritenuta sufficiente per una affermazione di colpevolezza, subiranno le conseguenze che da un tale riconoscimento derivano, ma non può dirsi che le conseguenze giuridiche derivanti da un tale riconoscimento assorbano anche l'altra imputazione di correità.

Se fosse possibile accogliere la richiesta del P.M. si avrebbe questa conseguenza: vi sarebbe certamente una parte della attività spiegata da tutti i partecipanti alla riunione in cui furono decise le varie aggressioni alle sedi del partito comunista alla quale non sarebbe data rilevanza ai fini penali.

Nella riunione tenuta sotto la presidenza di Pasquale Sciortino in contrada Belvedere o Testa di Corsa, coloro che vi parteciparono, si rappresentarono e vollero tutti i singoli fatti che furono, a brevissima distanza di tempo consumati e, quindi, di tutti i fatti essi devono rispondere; di alcuno per avervi materialmente partecipato, degli altri per avervi moralmente partecipato.

Deve, però, a proposito di tali sanzioni, essere fatta una precisazione necessaria dal punto di vista giuridico.

Nella riunione in contrada Belvedere o Testa di Corsa non si disse e non si volle che, aggredendo le sedi del partito comunista, si commettessero delitti di strage. Vi sono diversi elementi di fatto che servono a convincere la Corte che, in quella riunione, altra fu la volontà di coloro che ad essa parteciparono.

Disse Pretti (82/E) che a lui, Cucinella Giuseppe parlò di un'« azione di sfregio » da compiere contro la sede di Borgetto; disse Sapienza Vincenzo che lo stesso Cucinella comunicò che dovevano recarsi a sparare contro la sede del partito comunista (80/L); ed a Borgetto furono sparati dei colpi di arma da fuoco e fu lanciata qualche bomba a mano contro la porta sella sede del partito comunista, in modo che se ne provocò l'incendio.

A Carini furono sparati molti colpi di arma da fuoco contro le insegne che indicavano essere in quel luogo la sede del partito comunista e quella della camera del lavoro; a San Giuseppe Jato, coloro che vi si recarono, spararono pure colpi di arma da fuoco contro la sede dello stesso partito, ed appiccarono fuoco alla porta.

Ma a Partinico, come già si è detto, fu consumato un delitto vero e proprio di strage, perché furono sparati molti colpi di arma da fuoco che produssero pericolo per la pubblica incolumità, causando la morte di due persone ed il ferimento di diverse altre. Di questo di più, nella azione di violenza consumata da Salvatore Passatempo, devono rispondere tutti coloro che parteciparono alla riunione in cui tali atti di violenza furono decisi e furono voluti.

Ma anche questa maggiore violenza deve essere contenuta nei limiti giuridici che la fattispecie impone.

I convenuti in contrada Belvedere o Testa di Corsa vollero indubbiamente che un'azione violenta fosse consumata contro le sedi del partito comunista in vari paesi della provincia di Palermo. Di questa azione violenta devono rispondere penalmente tutti coloro che convennero a quella riunione, perché tutti furono concordi nel volerla. Fu, però, da Passatempo Salvatore consumato un reato che non era quello che i convenuti in quella contrada volevano, che anzi fu diverso da quello che i convenuti alla riunione del 20 giugno volevano fosse compiuto. E di questo delitto diverso devono rispondere tutti coloro che presero parte al convegno in base alla precisa disposizione contenuta nell'articolo 116 del codice penale.

È nella disposizione penale or ora ricordata contenuta una figura anomala di concorso di più persone in un reato. Il concorso di più persone in un medesimo reato richiede vi sia convergenza di volontà delle più persone dalla attività delle quali deriva l'evento da cui il legislatore fa dipendere la esistenza di un reato; ma può bene avvenire che non vi sia la convergenza dell'elemento soggettivo da parte di taluno dei partecipanti al delitto voluto relativamente a quello che è, poi, effettivamente commesso. È precisamente questo il caso preveduto dal legislatore nella norma avanti ricordata; norma che ha carattere eccezionale e che fu criticata dalla dottrina e contenuta dalla giurisprudenza entro ristretti limiti.

Che si tratti di un delitto diverso da quello voluto da coloro che intervennero alla riunione di Belvedere o Testa di Corsa e per cui era stato accordo tra gli intervenuti, non può essere contestato; il delitto di strage consumato da Passatempo Salvatore si distingue nettamente da quello, anzi da quelli ritenuti dalla Corte, e che essi volevano fossero commessi, essendovi diversità piena degli elementi che costituiscono ciascuna delle figure criminose avanti enunciate.

Una sola indagine deve compiere la Corte: accertare se l'evento che derivò dal delitto diverso, possa essere considerato quale conseguenza dell'azione voluta da tutti i concorrenti nel delitto voluto; poiché nello articolo 116 il legislatore pone la responsabilità di tutti i concorrenti in un reato, quando uno di essi consuma un reato diverso, soltanto nel caso in cui l'evento diverso è conseguenza della sua azione od omissione.

Il delitto che doveva essere consumato contro le sedi del partito comunista dei vari paesi della provincia di Palermo doveva essere esplicazione di un'azione violenta per il compimento della quale, coloro che dovevano compierla, portarono seco armi da guerra, bombe a mano, liquidi infiammabili, mezzi che furono contemporaneamente adoperati contro una stessa sede.

È evidente che coloro che convennero in contrada Belvedere o Testa di Corsa nella sera del 20 giugno 1947 si allontanarono da Montelepre per raggiungere le sedi del partito comunista nei vari paesi con una idea di violenza e se questa, ad opera di alcuno di essi, raggiunse il massimo grado, compiendo atti che posero in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di alcuno o di alcuni ed il ferimento di altri, di questo grado di maggiore violenza devono tutti rispondere, perché deve essere considerato legato da un nesso di causalità all'azione che tutti vollero. Coloro che raggiunsero Partinico ed operarono contro la sede del partito comunista non limitarono la loro azione criminosa contro le insegne del partito stesso o contro quelle della camera del lavoro, ma indirizzarono i loro colpi contro le persone che se ne stavano sedute davanti la porta di ingresso della sezione del partito, ferendole quasi tutte.

Quindi Passatempo Salvatore deve essere dichiarato colpevole del delitto di strage consumato a Partinico, oltre quella consumata a Portella della Ginestra, mentre gli altri che intervennero alla riunione di Belvedere o Testa di Corsa vanno dichiarati colpevoli del delitto di strage consumata da Passatempo Salvatore a Partinico a sensi dell'articolo 116 del codice penale.

Ai correi della strage di Partinico deve essere accordara l'attenuante consentita dal capoverso dell'articolo 116 del codice penale, perché il delitto diverso consumato da Salvatore Passatempo è certamente più grave di quello per cui era intervenuto lo accordo. Si voleva da tutti un'azione di violenza contro le sedi del partito comunista, azione che poteva sfociare anche in un semplice danneggiamento. Fu consumata, invece, una strage. Basta soltanto la indicazione di questo titolo di reato per affermare che trattasi di delitto, certamente, più grave. E la diminuzione di pena ha carattere di obbligatorietà, tenendo conto della formulazione del capoverso: « se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle un reato meno grave ».

* * *

Gli atti del processo, sia di quello scritto, sia di quello orale sono, poi, pieni di elementi di prova favorevoli alla prima enunciazione fatta dai picciotti, per dare spiegazione del fatto di essere stati alla riunione avvenuta in contrada Cippi e, poi, a Portella della Ginestra; essi, può dirsi, concordemente, affermarono di essere stati presenti nelle due contrade, perché pervasi dalla paura in essi determinata dalla presenza del capo della banda, ovvero per le minacce loro fatte o dallo stesso o da coloro che ne richiesero e sollecitarono la presenza.

Sapienza Vincenzo (75/L) iniziò la sua dichiarazione col dire di avere agito sotto l'incubo di gravi rappresaglie da parte della banda Giuliano, cui non si sarebbe potuto sottrarre in caso di rifiuto (74/L); che aveva opposto un rifiuto ad uscire di casa, perché affetto da blenorragia, era costretto a starsene a letto e che tale stato aveva fatto conoscere, a mezzo di Pretti, a Giuseppe Cucinella; ebbe attraverso lo stesso Pretti l'avvertimento che, se voleva salvare la vita, doveva immediatamente recarsi in contrada Vignazza, ove lo stesso Cucinella sarebbe stato ad attenderlo in compagnia del fratello Antonino e di qualche altro gregario della banda.

Queste circostanze furono, in parte, modificate nell'interrogatorio reso al magistrato (76/E) nel senso che Pretti a lui si presentò in occasione dell'assalto alla sede del partito comunista di Borgetto e che per l'azione di Portella della Ginestra fu direttamente invitato da Giuseppe Cucinella ed aggiunse che, avendo paura dell'invitante, perché notoriamente bandito e capace di tutto, si recò nella contrada indicatagli.

Pretti (82 retro/E) confermò quanto aveva detto Vincenzo Sapienza a proposito delle minacce fatte da Cucinella Giuseppe e, per quanto lo riguardava direttamente disse che lo stesso lo aveva minacciato di morte, qualora non avesse accettato di prendere parte all'azione da compiere contro i comunisti sotto la guida di Giuliano ed aggiunse che egli finì con l'aderirvi, perché le minacce provenivano da persona disposta a tutto.

Tinervia Francesco, invitato da Gaglio « Reversino », cercò di non aderire a quanto questi a lui chiese, ma Gaglio gli disse che, se non avesse accettato di recarsi con lui presso Giuliano, questi gliela avrebbe fatta pagare (62/L) e, conoscendo il Gaglio capace di porre in essere la minaccia, non osò opporre ulteriore rifiuto; e, poi, al giudice (91/L) disse che, l'indomani, fu rilevato dallo stesso Gaglio, mentre si trovava a lavorare un campo del nonno, ed accompagnato alla presenza del Giuliano, senza sapere chi avrebbe incontrato, perché, se avesse saputo di incontrarsi con il capo della banda, si sarebbe dato alla fuga ed aggiunse che Giuliano disse che dovevano seguirlo nell'azione da compiere contro i comunisti e che, in tono molto imperativo pronunciò le parole: « camminate, c'è poco da studiare, non guardate né avanti né indietro » (92 retro/E). Ed è interessante trascrivere qui quanto si trova, dopo tali parole, contenuto nel verbale di interrogatorio: « Io non ho nulla obiettato per la paura; evidentemente impauriti come me, erano mio fratello Giuseppe, Peppino Sapienza e Terranova Antonino, ma non abbiamo osato dire nulla per timore di Giuliano ». E poi ancora quando fu a lui ricordato dal magistrato che lo interrogò che trovavasi di fronte al giudice e, quindi, poteva prospettare quanto credeva utile alla propria difesa, uscì nella espressione seguente: « Mi ha rovinato "Reversino", ci sono stato per paura » (94/E).

Sapienza Giuseppe di Tommaso ai carabinieri disse (69 vol. L) che, a Pretti che lo invitò a recarsi presso Salvatore Giuliano, oppose un rifiuto, al che l'altro gli fece rilevare che Giuliano, in caso di rifiuto, era persona che non ci avrebbe pensato sopra e, perciò, egli, nel giorno seguente si recò nella contrada Cippi; al giudice, poi (96 retro/E) aggiunse che Pretti, al rifiuto opposto fece osservare che avrebbe potuto passare un brutto guaio.

Terranova Antonino di Salvatore ai carabinieri (96/L) disse che all'invito fattogli da Giuseppe Passatempo a cui aveva opposto un rifiuto, l'altro gli fece osservare che, se non avesse voluto morire, avrebbe dovuto accettare senza fiatare; ed al giudice (115 retro/E) aggiunse che il Passatempo gli disse che, qualora non avesse obbedito, Giuliano lo avrebbe seppellito nel fosso più profondo e che egli, temendo che Giuliano potesse porre in esecuzione le minacce fatte, si recò in contrada Cippi.

Musso Gioacchino ai carabinieri disse (fol. 115/L) che invitato da Terranova Antonino di Salvatore di recarsi alla riunione indetta da Giuliano in contrada Cippi, tentò di convincere l'altro di essere lasciato in pace, ma che gli fu fatto osservare che doveva obbedire, se avesse voluto avere salva la vita e che, temendo la sicura rappresaglia, accettò dando appuntamento per l'indomani in casa propria. Al giudice poi, (131/E) specificò che Terranova Antonino l'americano gli disse che se non ci fosse andato Giuliano lo avrebbe ucciso e che, per paura del capo della banda, tremante, andò alla riunione in contrada Cippi; e, poi, in altro interrogatorio che egli stesso sollecitò (182/E) insistette nel dire che aveva avuto da Terranova Antonino, figlio dell'americano, l'invito a recarsi presso Giuliano con l'avvertenza che, se non avesse obbedito, avrebbe fatto la fine dello zio e della zia e che, per paura di Giuliano, si recò in contrada Cippi.

Tinervia Giuseppe, ai carabinieri (102/L), riferì che, all'invito rivoltogli da Vincenzo Sapienza di recarsi all'indomani in contrada Cippi, ove Giuliano lo avrebbe atteso per parlargli, oppose un rifiuto, ma l'altro insistette, perché vi andasse, perché, altrimenti, avrebbe avuto delle seccature; che, recatosi in contrada Cippi, sia per essersi trovato alla presenza di tanti malfattori, sia per le parole pronunciate da Giuliano, cominciò a tremare (f. 104/L) ed in confronto con Russo Giovanni, inteso Marano, (123/L) disse che aveva preferito di dire la verità anche per dimostrare che, come tanti compaesani e coetanei, non potette sottrarsi ad un ordine ricevuto da quel « disgraziato » di Giuliano che aveva voluto rovinarlo. Ed al magistrato (110/E) disse che Giuliano minacciò gravi rappresaglie per il caso che non fossero andati.

Cristiano Giuseppe (109/L) disse ai carabinieri che, invitato da Francesco Pisciotta a seguirlo, egli, temendo gravi rappresaglie, sapendo che l'altro era uno dei fedeli gregari del capo della banda, non osò opporre un rifiuto ed aggiunse: « egli mi condusse fuori dell'abitato ». Cristiano, in un momento successivo, e precisamente quando fu interrogato dal giudice, smentì ogni circostanza riferita ai carabinieri e, quindi, anche di non aver osato opporre un rifiuto, ma la spiegazione dell'aver smentito ogni circostanza prima riferita può facilmente essere data: egli credette più confacente alla propria difesa negare ogni circostanza prima detta, anziché confermare di aver seguito il bandito Pisciotta Francesco per paura di rappresaglia.

Buffa Antonino, ai carabinieri, in confronto con Pisciotta Vincenzo (132/L) disse che si era lasciato, anzi si erano lasciati persuadere a prendere parte all'azione di fuoco di Portella della Ginestra per « politica » e perché così aveva voluto Salvatore Giuliano e la banda da costui guidata; ed al magistrato (128 retro/E) parlò di un ordine ricevuto da Candela Rosario di seguirlo.

Russo Giovanni, Marano, ai carabinieri (125/L), riferendo dell'incontro fatto con Candela Rosario, Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, che egli sapeva affiliati alla banda Giuliano, disse che costoro gli imposero di seguirli, cosa che, sebbene a malincuore, dovette fare. Al giudice non parlò più di imposizione, perché smentì quanto aveva prima detto.

Anche Di Lorenzo Giuseppe, pur accennando a nuove responsabilità cui sarebbe andato incontro, disse ai carabinieri (144/L) che non ebbe il coraggio di opporre un rifiuto alla richiesta fattagli, per il timore di sicura rappresaglia da parte di Giuliano, che, in simili casi, era inesorabile (144/L) ed al magistrato disse che, temendo di es-

sere considerato traditore e di subire rappresaglie, si trovò in contrada Piano Gallina, ove vide riuniti Lampo (Mannino), Terranova Antonino fu Giuseppe, Taormina (Vito Pagliuso) e Passatempo Giuseppe con i quali, poi, si avviò verso Carini (68/E).

Anche Gaglio « Reversino » accennò alla paura di rappresaglie « per sé e la famiglia », in quanto, disse, era assai notoria la « brutalità » di Giuliano (42/L), ma è da escludersi, per quello che ora si dirà, che egli andò a Portella della Ginestra per la paura della rappresaglia di Giuliano.

Tinervia Francesco (61/L e 91 e segg/E) disse di essere stato avvicinato, verso la fine dell'aprile del 1947, mentre trovavasi in Montelepre sulla piazza Anime Sante, da Gaglio « Reversino » e di aver avuto l'invito di prendere parte ad una impresa che non specificò in che cosa consistesse ed aggiunse che, nella sera del 30 aprile, fu proprio Gaglio « Reversino » che si recò in contrada Cippi, ove egli lavorava nel fondo del nonno, a rilevarlo per farlo pervenire, poi, nella stessa contrada, ma nel luogo ove trovavasi Giuliano ed altri; circostanze tutte confermate anche in confronto con lo stesso Gaglio (160/E). E questi non accennò più a paura di rappresaglia, quando rese il secondo interrogatorio, dopo che tanti, che si erano trovati alla riunione di contrada Cippi avevano, in confronto, ripetuto che anche egli aveva preso parte alla riunione ed alla marcia verso Portella della Ginestra. Da ciò risulta che egli, anche in momento precedente il trenta aprile, si occupò di ingaggiare nuovi elementi con cui accrescere il numero di coloro che dovevano, nelle ore della sera dello stesso giorno, marciare verso la contrada in cui fu, il giorno successivo, consumato il delitto.

E che egli, in tempo precedente alla riunione avvenuta in contrada Cippi e prima ancora che Giuliano dicesse quale era lo scopo per cui aveva indetto la riunione stessa, conoscesse quanto Giuliano si proponeva di fare, risulta da quanto disse Mazzola Vito (456/A): fu proprio Gaglio « Reversino » che fece rilevare al Mazzola che non era il caso si allarmasse, se quel giorno si verificava qualche sbandamento di animali, perché aveva luogo una importantissima riunione della banda Giuliano in quella contrada in cui il Mazzola aveva i pascoli per gli animali. E se egli qualificò importantissima la riunione che doveva aver luogo, significa che egli conosceva lo scopo della riunione stessa.

Manca ogni accenno a violenza nelle dichiarazioni di Buffa Vincenzo, di Gaglio Antonino inteso Costanzo, di Dimisa e di Locullo, che furono sempre negativi e che sono da comprendersi, certamente, tra i « picciotti »; come manca ogni accenno di violenza nella dichiarazione e nell'interrogatorio di Pisciotta Vincenzo che pure, in sede di istruttoria ed ai carabinieri, ammise di aver preso parte alla riunione di Cippi, alla marcia verso Portella della Ginestra ed alla sparatoria contro la folla.

Si ha, quindi, un complesso di elementi che sono sufficienti per la prova che tutti i picciotti si recarono alla riunione di contrada Cippi e, poi, alla contrada Portella della Ginestra per le minacce che contro di essi furono usate da Giuliano o da altri componenti della banda. Elementi di prova che furono ancora di più rafforzati da affermazioni fatte in dibattimento e che trovano il loro inizio anche durante la fase istruttoria del processo.

Ed il riconoscimento della non punibilità della quasi totalità dei picciotti, la Corte afferma, non in base al concetto che fu in altra parte della sentenza contrastato, cioè della inscindibilità della confessione. I picciotti parlarono dello stato soggettivo in cui si trovarono allorquando furono invitati a recarsi alla riunione di Cippi o si trovarono alla presenza del bandito Giuliano, nelle dichiarazioni o meglio, negli interrogatori che rispettivamente resero agli ufficiali di polizia giudiziaria, ma quanto essi, a questo proposito, dissero trovò piena conferma in altri atti del processo.

Già il maresciallo Santucci (482/D) aveva detto al giudice istruttore che, attraverso le dichiarazioni di alcuni degli interrogati, risultava lo stato di costrizione morale al quale non poterono sottrarsi per la ne-

fasta autorità esercitata da Giuliano e dalla banda verso la popolazione di Montelepre. In dibattimento si ebbero altri elementi ai quali non può non essere attribuita grande rilevanza. Lo stesso Santucci (401 del verbale di dibattimento) disse che Salvatore Giuliano era il terrore di Montelepre, il maresciallo Calandra (440 dello stesso verbale) confermò quanto aveva già detto il Santucci aggiungendo che Giuliano era il terrore, oltre che di Montelepre, anche dei paesi vicini ed aggiunse che se egli, Giuliano, avesse chiesto ad alcuno una qualche cosa, la richiesta sarebbe stata senz'altro accolta per il timore di altre conseguenze. Ma a tali affermazioni che provengono da sottufficiali dei carabinieri che furono al comando della stazione di Montelepre e, quindi, nelle migliori condizioni per conoscere quale fu la influenza esercitata dal capo della banda, deve essere aggiunto quanto affermò in dibattimento il generale Luca (687 e 688 del verbale di dibattimento), secondo cui il capo della banda si serviva di altre persone che, ad operazione compiuta, mandava a casa facendole tenere a disposizione ed aggiunse che i chiamati dovevano andare da Giuliano, salvo le rappresaglie sui familiari e che nessuna reazione si verificò, perché tutti ubbidirono. E la possibilità di reazione da parte del capo della banda trova la sua ampia conferma in questi due fatti: il barbiere Frisella e la moglie furono uccisi ed altra donna ferita, per avere il primo fatto delle osservazioni sulle condizioni in cui si era venuto a trovare il paese di Montelepre a causa dell'attività che esplicava Giuliano e la banda; il carabiniere Sassano aveva detto che, malgrado egli si trovasse in licenza, avrebbe desiderato cooperare con i carabinieri per la cattura del bandito; a pochi giorni di distanza fu prelevato dalla casa in cui trovavasi, portato a qualche centinaio di metri di distanza dal paese ed ucciso e sul cadavere fu trovato un pezzo di carta con la dicitura seguente: « così muoiono le spie di Giuliano ». Ed anche altro fatto è necessario ricordare: disse Marotta Giuseppe, il sospettato mafioso di Castelvetrano, che non si poteva andare a riferire alle autorità della presenza di Giuliano a Castelvetrano, perché si sapeva del modo di agire di costui e del cartellino che egli soleva porre sulle persone uccise (1122 del verbale di dibattimento); ed in altro momento della deposizione disse che « Giuliano era Giuliano ».

Uno stato di vero terrore deve essersi creato a Montelepre ed anche altrove, per cui non era possibile che un rifiuto fosse opposto a qualunque richiesta del capo della banda.

I picciotti negli interrogatori resi nel primo e nel secondo dibattimento affidarono la loro difesa a ragioni diverse da quelle che essi stessi avevano prospettato e nelle dichiarazioni ai carabinieri e nell'interrogatorio reso al magistrato e preferirono, tutti, negare di essere stati presenti alla riunione di contrada Cippi, di avere formato alcuno dei gruppi in cui furono distribuiti i partecipanti alla riunione, di essere stati distribuiti fra i roccioni della montagna Pizzuta e di avere, da questi, sparato colpi delle armi da guerra di cui erano stati forniti, spiegando le prime affermazioni fatte con le percosse, i maltrattamenti e le torture cui furono sottoposti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché con la preoccupazione di essere restituiti agli stessi e con la preoccupazione di subire altra volta i metodi di violenza cui erano stati prima sottoposti.

Ma la Corte la quale si è, al momento opportuno, lungamente occupata per dare la piena prova della rispondenza al vero delle dichiarazioni e degli interrogatori che essi resero al magistrato ed ai carabinieri, non può non trarre le conseguenze che dalla rispondenza al vero necessariamente derivano; anche se le conseguenze che ne derivano portino alla affermazione ed al riconoscimento della esistenza di una causa che esclude la punibilità di coloro contro cui furono usate quelle minacce. La Corte ha una sola finalità da raggiungere, un solo dovere da osservare: pronunciare una sentenza la quale si avvicini, per quanto possibile, alla verità sostanziale che, in questo caso, coincide con quella processuale.

Essi, i picciotti, erroneamente furono posti nella condizione di abbandonare il sistema difensivo che avevano indicato sin dalle rispettive dichiarazioni rese ai carabinieri, per seguirne altro non vero e contrastante con il loro interesse; e ciò avvenne, perché così soltanto era possibile la difesa degli imputati « grandi ». E per la difesa dei « grandi », e non per quella dei « picciotti » fu prodigata la maggior cura e la maggiore attenzione e fu impiegato maggior tempo. E non è senza importanza rilevare che la richiesta di non punibilità fu proposta nello interesse di tre soltanto dei picciotti: Sapienza Giuseppe di Francesco, Buffa Antonino e Musso senza che nello interesse degli altri fosse neppure accennata. E non fu neppure accennata per la insanabile incompatibilità tra la difesa dei « grandi » e la difesa dei « picciotti » che fosse stata fondata sulla non punibilità di coloro per le minacce ad essi fatte. Ed i tre picciotti per cui fu fatta la enunciazione non si trovarono collegati, nella difesa, ad alcuno dei così detti « grandi ».

Ed il riconoscimento e, quindi, la dichiarazione di non punibilità la Corte estende anche a Sapienza Giuseppe di Francesco per cui la difesa chiese, invece, dichiarazione sì di non punibilità, ma in base alla norma contenuta nello articolo 48 del codice penale.

E bene ricordare che, a prescindere dalla indicazione che dello stesso imputato Sapienza Giuseppe di Francesco fu fatta da Tinervia Francesco, Mazzola Vito, secondo le elencazione che degli elementi di prova contro di lui fu fatta al momento opportuno, di tale imputato come partecipante al delitto di Portella della Ginestra parlarono quattro tra i « grandi » imputati e precisamente: Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Mannino e Pisciotta Francesco. Essi affermarono che il Sapienza sostituì, nella consumazione del delitto, Genovese Giovanni il quale « lo mise nel sacco », secondo la espressione adoperata. Si fece, evidentemente, riferimento ad un inganno teso da Genovese Giovanni per fare arrivare a Portella della Ginestra Sapienza Giuseppe di Francesco. Ma la Corte non trova negli atti processuali elemento che serva a dare la prova che egli, per un inganno, si trovò fra i roccioni della Pizzuta a sparare contro la folla.

Già va ricordato che i risultati della istruttoria scritta e di quella orale sono tali da imporre si ritenga che Genovese Giovanni si sia trovato fra i roccioni della Pizzuta essendo, a questo riguardo, precise le affermazioni fatte da quasi tutti i picciotti e principalmente da Musso Gioacchino e Tinervia Francesco che lo posero fra coloro che composero il gruppo di testa della colonna che marciò verso Portella della Ginestra. Quindi le affermazioni dei quattro che accennarono ad un inganno teso al Sapienza sono in aperto contrasto con quelle dei picciotti; devono essere tenute in conto quelle ultime che sono rispondenti a verità e, pertanto, non è il caso fermarsi ad esaminare se nella specie possa trovare concreta applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 48 del codice penale in cui è preveduta la efficacia dell'errore nel fatto costituente reato quando l'errore è determinato da inganno altrui.

Ma la Corte può dire che se Sapienza Giuseppe di Francesco si recò a Portella della Ginestra per l'errore in cui fu indotto da Genovese Giovanni, ciò non è ancora causa idonea perché sia riconosciuto e dichiarato che da siffatto inganno sia derivato un errore sul fatto che costituisce reato. Errore sul fatto che costituisce il reato è quello che ha per oggetto un elemento senza del quale il fatto non è fatto di reato; un elemento necessario alla integrazione della figura di un determinato fatto-reato preveduto dalla legge. Elementi che sono la condotta criminosa e l'evento.

Ora, Sapienza Giuseppe di Francesco fu presente al momento in cui Giuliano pronunciò quelle poche parole che furono riferite da alcuni picciotti con cui chiese lo aiuto dei convenuti nell'azione che egli voleva fosse compiuta contro coloro che si sarebbero riuniti in contrada Portella della Ginestra; distribuì ai convenuti armi. Non può dirsi, quindi, che Sapienza Giuseppe

di Francesco non avesse cognizione esatta di quanto si apprestava a compiere unendosi agli altri che si avviarono verso Portella della Ginestra. Né si trovi un contrasto tra le affermazioni del Sapienza, che è del tutto negativo e che mai fece cenno di minacce a lui fatte, e riconoscere anche per lui la esistenza di quella stessa causa di non punibilità che è riconosciuta nei confronti di quasi tutti i così detti « picciotti ».

L'interrogatorio dell'imputato non è mezzo di prova, è, invece un mezzo di difesa, quantunque possa essere anche fonte di prova. Non è detto, quindi, che per il mancato riferimento ad una circostanza a propria difesa nell'interrogatorio, di tale circostanza, accertata, in prosieguo, per via diversa dall'interrogatorio, non possa tenersi conto.

Il Sapienza si trovò certamente prima a Cippi, secondo la indicazione di Tinervia Francesco (94/E) e secondo la indicazione di Mazzola Vito (457/A e 87 alligati al verbale di dibattimento); quindi egli non può non essersi trovato nelle stesse condizioni in cui pure si trovarono gli altri.

È acconcio a questo punto ricordare quello che disse Tinervia (92 retro/E), « io, alle parole di Giuliano — non guardate né avanti né indietro — dice Tinervia — nulla ho obiettato per la paura, evidentemente impauriti come me erano mio fratello Giuseppe, Peppino Sapienza e Terranova Antonino, ma non abbiamo osato dire nulla per timore di Giuliano ». Ed il Sapienza Giuseppe cui Tinervia Francesco si riferisce nelle dichiarazioni or ora ricordate, non può essere che Sapienza Giuseppe di Francesco, perché di costui parla poi, a fol. 94 retro/E specificando che trattavasi proprio di Peppino Sapienza di Francesco, bambineddu.

E ricorrono in pieno, in quanto avanti scritto, le circostanze che sono enunciate nell'articolo 54 del codice penale perché sia riconosciuta la non punibilità dei picciotti per essere stati costretti dalla necessità di salvarsi dal pericolo di un danno grave alla persona, pericolo da essi non volontariamente causato, né altrimenti evitabile; circostanze che dall'ultima parte dell'articolo sono richiamate espressamente, perché sono enunciate nella prima parte della stessa norma.

Non può non essere escluso in maniera più che recisa che la causa del pericolo attuale del danno alla persona sia da ricercarsi in altri e non in coloro che, poi, consumarono il delitto di Portella della Ginestra, quindi è al di fuori dei picciotti la produzione del pericolo; fu Cucinella Giuseppe, fu Passatempo Giuseppe, fu Candela Rosario, fu Terranova Antonino fu fu Giuseppe, fu Pisciotta Francesco, fu lo stesso Salvatore Giuliano che con minacce gravi alla persona portarono a conoscenza di coloro che furono arruolati per l'occasione, a quale pericolo essi si sarebbero esposti, se avessero opposto un rifiuto a presentarsi in contrada Cippi per prendere parte alla riunione indetta da Salvatore Giuliano. Alla maggiore parte di essi non fu detto neppure quale era lo scopo per cui Giuliano li aveva convocati alla riunione in contrada Cippi.

E si riscontra anche l'altro elemento: il danno minacciato poteva essere evitato soltanto con la adesione alla richiesta.

Il concetto della inevitabilità del danno è da intendersi in modo del tutto relativo dipendendo dalle circostanze di fatto e dalla opinione dell'agente. Ora, nella precisazione del concetto di inevitabilità del pericolo non può essere trascurata la personalità di colui che è la causa del pericolo e, sotto tale punto di vista, non può dubitarsi che i picciotti conoscevano la grande pericolosità e la grande capacità a delinquere di coloro che ad essi avevano rivolto le minacce.

Disse Sapienza Vincenzo (76/E), a proposito del Cucinella, che fu colui da cui ebbe l'invito a recarsi in contrada Cippi, quanto segue: « avendo paura del Cucinella, notoriamente bandito e capace di tutto, mi sono alzato dal letto »; disse Pretti, a proposito dello stesso Cucinella, che lo invitò a recarsi presso Giuliano: « temendo

le minacce, che provenivano da persone disposte a tutto » (80 retro/E); disse Tinervia Francesco (92 retro/E) che egli nulla obiettò al Giuliano, per la paura che ebbe di lui; disse Terranova Antonino di Salvatore (115 retro/E) che temette che Giuliano gli potesse fare del male, dato che, notoriamente, si sapeva egli attuava le sue minacce. E per Giuliano non era proprio necessario i picciotti facessero menzione della possibilità, per non dire della certezza, che egli potesse porre in esecuzione il male che a ciascuno minacciava; era più che notoria la trista rinomanza del Giuliano nelle cronache criminali dell'isola, malgrado egli fosse, allora, ancor giovane di anni, ma ben noto per le gravi violazioni di norme giuridiche penali da lui commesse: omicidi, sequestri di persone a scopo di estorsione, uccisione di carabinieri, di agenti di pubblica sicurezza, anche attraverso tranelli che agli agenti di pubblica sicurezza aveva teso.

Non è il caso di andare ricercando se i picciotti, mediante la fuga potessero sottrarsi alle minacce di Giuliano, fossero state queste direttamente od indirettamente loro rivolte. Vi è, invero, uno dei picciotti, Tinervia Francesco (91 retro/E), il quale disse che, se avesse saputo che ad attenderlo in contrada Cippi era proprio Salvatore Giuliano, egli, invece di porsi al seguito di Gaglio « Reversino », che lo aveva fatto persuaso a seguirlo, si sarebbe allontanato, fuggendo, verso il paese.

Ma, a proposito della fuga con cui sottrarsi al pericolo attuale di danno grave alla persona, è da rilevarsi che in tanto la fuga può essere causa che impedisca l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 54 del codice penale, in quanto essa costituisca mezzo sicuro, e non soltanto possibile, della salvezza. E di sicurezza di salvarsi dalle minacce provenienti da Giuliano non è certamente il caso di parlare.

Contro il riconoscimento da parte della Corte che i picciotti compirono il fatto di Portella della Ginestra e quelli contro le sedi del partito comunista cui presero parte, soltanto per lo stato di costrizione in cui si trovarono a causa delle minacce ad essi fatte o direttamente o indirettamente da Salvatore Giuliano o da coloro che li ingaggiarono, non vi sono che due osservazioni da fare. Osservazioni che non riguardano neppure tutti i picciotti, ma solamente alcuni di essi.

Si disse che la decisione di prendere parte al delitto di Portella della Ginestra fu liberamente da essi voluta e se ne indicò anche il motivo che li determinò a prendervi parte. Scrisse il P.M., nella sua requisitoria con cui chiese il rinvio degli imputati al giudizio della Corte di assise, non solo che la loro determinazione fu libera, ma indicò anche i motivi che li determinò: il desiderio di ciascuno di aiutare il prossimo congiunto già compromesso nei delitti consumati dalla banda Giuliano ed anche il desiderio di locupletazione, poiché a ciascuno fu dato o promesso un compenso di alcune migliaia di lire. Concetti questi che furono fatti propri dalla sezione istruttoria nella sentenza di rinvio a giudizio (pag. 18 vol. O).

È evidente che, se i picciotti furono spinti ad aderire alla richiesta di aiuto che ad essi rivolse Giuliano da uno scopo di lucro, questo dovrebbe, senz'altro, escludere la possibilità di riconoscere che essi abbiano agito in istato di coercizione di carattere psicologico. Si tratterebbe di due stati psicologici in pieno ed aperto contrasto tra di essi: la non punibilità per aver agito in istato di necessità determinato da coercizione psicologica presuppone che la volontà di colui che agisce sia stata annullata dalla minaccia esercitata da altri; la ragione di lucro presuppone, invece, integro il potere di determinazione nel singolo, la cui volontà si sarebbe determinata all'atto, soltanto per conseguire la utilità promessa.

Ed altrettanto dovrebbe dirsi se effettivamente i picciotti si determinarono a partecipare al delitto di Portella della Ginestra per aiutare i propri congiunti già compromessi per delitti commessi dalla banda Giuliano.

Ma il vero è che dei due motivi indicati dal P.M. nella requisitoria scritta e conte-

nuti anche nella sentenza della Sezione istruttoria, non può dirsi si abbia la prova negli atti processuali.

Che a spingere i picciotti od anche alcuno di essi a prendere parte al delitto di Portella della Ginestra possa essere stata una finalità economica è detto in qualche pagina del processo; ma pare alla Corte non sia neppure il caso di parlare di motivo di locupletazione, tanto si può dire tale parola non possa essere adoperata nel caso in esame. Non tutti, neppure i picciotti, invero, parlarono di un pagamento ad essi fatto per la partecipazione al delitto di Portella della Ginestra, ovvero di una promessa di avere corrisposta una somma per la partecipazione allo stesso delitto. Gaglio « Reversino », ad esempio, non accennò neppure alla corresponsione o di una qualche somma o di avere avuto promesso del denaro; la stessa osservazione va fatta a proposito di Pisciotta Vincenzo.

Ad una promessa di avere corrisposte lire cinquemila fece riferimento Tinervia Francesco (66/L); ma egli stesso aggiunse che non ebbe a ricevere somma alcuna. Sapienza Giuseppe di Tommaso (72/L) non ricevette somma alcuna e nulla disse di una promessa che sia stata fatta a lui separatamente ovvero alla presenza di tutti coloro che erano alla riunione di Cippi. Di un compenso di lire cinquemila parlò Sapienza Vincenzo (79/L), ma aggiunse di avere ricevuto la somma a fatto di Portella della Ginestra già compiuto, ma nessun accenno fece di una promessa che sia stata fatta a tutti. Buffa Antonino disse di aver ricevuto da Candela Rosario lire duemila (91/L), ma al momento in cui restituì il moschetto, che gli era stato consegnato per sparare contro la folla; Terranova Antonino di Salvatore (100/L) ebbe lire cinquecento dopo che Giuliano gli chiese in restituzione il fucile avuto in precedenza; Tinervia Giuseppe ebbe consegnate lire milleduecento (105/L), ma a delitto consumato, ma, poi, negò al giudice (100 retro vol. E) di avere avuto la somma indicata e disse che, stando in contrada Cippi, aveva inteso dire che Giuliano avrebbe corrisposto a ciascun partecipante la somma di lire cinquemila; Cristiano (113/L) disse di avere avuto lire millecinquecento, ma a distanza di circa quindici giorni dal delitto e da Pisciotta Francesco; Russo Giovanni inteso Marano, parlò della possibilità di avere corrisposto una qualche somma di denaro, ma che Terranova Antonino fu Giuseppe disse che nulla gli avrebbe corrisposto, non avendo egli saputo fare alcunché; Pretti ammise di avere avuto un compenso di lire cinquemila da Cucinella Giuseppe e di aver avuto, anche dallo stesso, la promessa di una mezza salma di grano.

Trattasi, come facilmente si evince dalla elencazione fatta delle somme corrisposte ad alcuni dei picciotti, di somme poco o niente rilevanti, di fronte a quella che fu promessa a Badalamenti Nunzio. Disse Mazzola Vito (89/Z) di avere appreso direttamente dallo stesso Badalamenti che Giuseppe Cucinella gli aveva promesso lire centomila per prendere parte alle aggressioni contro i comunisti, mentre gli erano state corrisposte solo lire diecimila. Fu fatta, quindi, a costui la promessa di una somma di certa rilevanza che può dirsi fosse idonea per affermare che la partecipazione al delitto poté essere avvenuta a scopo di locupletazione, ma non può dirsi lo stesso, quando si parla di consegna di somme che vanno da un minimo di lire cinquecento (Terranova Antonino di Salvatore) ad un massimo di lire cinquemila, attraverso cifre intermedie di lire 1200 o 1500. Onde con grande fondamento potrebbe dirsi che lo stesso termine di locupletazione adoperato nella requisitoria non sarebbe giusto adoperare.

Ma, perché possa dirsi che i picciotti abbiano agito a Portella della Ginestra per scopo di lucro, sarebbe stato necessario si fosse data la prova che la causa che determinò la loro volontà a prendere parte al delitto loro ascritto, fu il compenso avuto, ovvero la promessa di un compenso ad essi fatta.

Ora non può davvero negarsi che la maggior parte dei picciotti ricevette quel pugno di lire che ciascuno indicò, soltanto

ad operazione compiuta e che più di uno di essi non sapeva e neppure sperava di ricevere. Essi si recarono e presenziarono alla riunione di Cippi per le minacce che avevano ricevuto; tutto quanto avvenne dopo: la partecipazione ad uno qualsiasi dei gruppi che compirono la marcia verso Portella della Ginestra, lo appostamento fra i roccioni della Pizzuta, non furono che lo sviluppo della partecipazione alla riunione di Cippi.

Se davvero un motivo di locupletazione spinse i picciotti a partecipare alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra, al P.M. incombeva un dovere, che non doveva essere trascurato soltanto, perché la imputazione fatta agli imputati già importava la comminazione della maggiore pena consentita dal codice penale: la pena dell'ergastolo. Egli doveva contestare agli imputati l'aggravante che il codice penale prevede nel numero uno dell'articolo 61, non essendo da porre in dubbio che prendere parte alla consumazione di un delitto per conseguire un compenso in denaro costituisce consumare un delitto per motivo abietto. E la mancata contestazione nei modi di legge di siffatta aggravante deve ragionevolmente fare pensare che neppure chi fece la enunciazione della esistenza di un motivo abietto, ritenne che uno scopo di lucro spinse i picciotti a delinquere, specialmente se si tiene conto della esiguità della somma data a qualcuno soltanto e della mancata richiesta di avere corrisposto quella che, si dice, fosse stata promessa. Ma non è vero che gli imputati abbiano agito per desiderio di locupletazione, sia stato il compenso corrisposto, sia stato soltanto promesso. Della corresponsione del denaro parlarono soltanto alcuni tra i picciotti; può bene dirsi che essi costituiscono il minore numero fra quelli che sono imputati.

E poi deve essere tenuta in conto la esiguità della somma corrisposta ad alcuno di fronte alla eccezionale gravità del delitto consumato, poiché vi fu alcuno che si ebbe lire cinquecento soltanto, somma evidentemente irrisoria e di nessuna rilevanza di fronte alla gravità del delitto cui doveva, necessariamente, corrispondere una rilevante somma.

Vi fu uno solo fra i picciotti, Tinervia Giuseppe (99/E) che disse di avere inteso riferire che Giuliano promise a Cippi di corrispondere lire cinquemila a ciascuno di coloro che avrebbero partecipato al delitto, ma nessun altro ripetette la circostanza per avere inteso fare la promessa da Giuliano o per averla appresa da altri.

Il solo che abbia avuto corrisposto una somma che non può dirsi neppure correlativa alla gravità del delitto, fu Pretti, al quale Cucinella Giuseppe consegnò lire cinquemila e promise una mezza salma di grano quando egli prospettò all'altro la necessità che aveva di recarsi a spigolare il terreno altrui per procurarsi il grano. Ma non può dirsi che Pretti si sia determinato al delitto per la somma ricevuta dal Cucinella ed anche per la promessa di una utilità di carattere economico, poiché egli stesso nell'interrogatorio reso al giudice (80 retro/E) disse di aver opposto alle richieste del Cucinella un rifiuto e che, dopo il rifiuto fu apertamente minacciato nella vita e che, dopo ancora, gli fu data la somma di lire cinquemila e gli fu fatta la promessa del grano.

Sarebbe stato, se mai, un concorso di motivi a determinare la volontà del Pretti, ma secondo l'affermazione dello stesso la decisione era stata fatta prima che fosse consegnata la somma e fatta la promessa. Infatti nello stesso interrogatorio è detto che la somma gli fu data per invogliarlo ancora ad accettare.

Ora, né durante la fase di indagini di polizia giudiziaria, né durante l'istruttoria scritta, né durante il dibattimento vi fu chi credette che i picciotti avessero operato per un motivo di lucro personale, poiché mai si fece cenno nel rapporto ad un tale motivo e non se ne fece cenno nella requisitoria orale. Il che significa che gli ufficiali di polizia giudiziaria ed il pubblico ministero del dibattimento credettero che in altro, non nella promessa o nella consegna di alcune migliaia di lire, era da rintracciarsi la causa determinante al delitto. E se la Corte se ne è occupata, si è perché vi fu

chi, durante la discussione, rilevò il contrasto esistente tra la dichiarazione di non punibilità per avere agito in istato di coazione psicologica e l'aver ricevuto o l'aver avuto promesso una determinata somma di denaro.

Il vero si è questo: se i picciotti si fossero determinati a partecipare ad alcuno dei delitti che sono ad essi attribuiti per la consegna od anche per la promessa di danaro, od in genere, di una utilità avente carattere economico, non avrebbe Giuliano o altri per lui, usato minacce per ottenerne la partecipazione alle azioni che essi si erano proposti di compiere.

Non è possibile dare come motivo determinante della partecipazione al delitto di Portella della Ginestra il desiderio di prestare aiuto ad un qualche congiunto già compromesso per la consumazione di delitti in seno alla banda Giuliano di cui faceva parte. Poiché non è esatto che tutti i picciotti siano legati da rapporti di parentela o di affinità con i « grandi » della banda. È allegato al verbale numero 37 un elenco dei rapporti di parentela o di affinità che lega ciascuno dei picciotti ai « grandi ». Un rapporto di parentela lega il « grande » Terranova Antonino fu Giuseppe al picciotto omonimo Terranova Antonino di Salvatore, ma costui non fu ingaggiato dal congiunto; rapporto di affinità era fra Mannino Frank e Motisi Francesco Paolo, la cui sorella il primo aveva come moglie; un rapporto di futura affinità poteva legare Gaspare Pisciotta a Locullo Pietro con la sorella del quale egli era fidanzato; altro rapporto di futura affinità legava, anzi poteva legare il « grande » Rosario Candela con i fratelli Antonino e Vincenzo Buffa, ma il fidanzamento era ostacolato dai genitori della donna. Ma per tutti gli altri era soltanto un rapporto di amicizia. Sapienza Giuseppe di Tommaso è indicato nell'elenco di cui si è fatta menzione come amico di Pretti, che non è fra i « grandi » della banda; Sapienza Vincenzo è indicato soltanto come amico di Cucinella Giuseppe; Russo Giovanni, inteso Marano, è menzionato amico di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Candela Rosario e Pisciotta Francesco; Pretti è dato come amico di Gaglio « Reversino »; Cristiano Giuseppe è amico dei fratelli Tinervia, Gaglio Antonino inteso Costanzo è indicato come amico di Gaglio « Reversino », di Candela Rosario, di Tinervia Francesco e di Sapienza Vincenzo; Dimisa è detto amico di Russo Giovanni inteso Marano.

Si tratta, come si rileva, di rapporti di amicizia soltanto che non possono essere posti a fondamento di una determinazione a delinquere a Portella della Ginestra; rapporti di amicizia che non sono neppure con i « grandi » e quindi, non può dirsi che i picciotti avessero interesse di giovare ai propri congiunti compromessi per i delitti che avevano, i « grandi », consumato durante la loro partecipazione alla banda Giuliano.

Deve, pertanto, essere diretta altrove la ricerca della causale del delitto nei confronti dei picciotti. I quali non può dirsi ne abbiano avuta una che li possa porre, sotto questo punto di vista, accanto ai « grandi ». Essi erano stati, fino a quel momento, estranei del tutto alla banda capeggiata da Salvatore Giuliano, anche se alcuno di essi avesse fatto richiesta di essere ammesso a far parte di quella criminosa organizzazione, come disse la madre del capo della banda, per Gaglio « Reversino » e come si può dire anche nei confronti di qualche altro.

Essi si trovavano in istato di piena libertà, poiché non era stato emesso alcun mandato di cattura, non essendo pervenuta alcuna denuncia all'autorità giudiziaria; nessun interesse proprio essi avevano, nessun vantaggio essi si proponevano sparando a Portella della Ginestra o aggredendo le sedi del partito comunista nella provincia di Palermo. Per essi si potrebbe, con fondamento, dire che manca ogni causale per la consumazione dei delitti per cui furono rinviati al giudizio della Corte di assise; nessuna di quelle causali che le parti ed il pubblico ministero indicarono per dare spiegazione dei delitti di cui devono rispondere Giuliano ed i « grandi » si addice ai picciotti.

Né ad escludere il riconoscimento abbiano agito i picciotti per essere stati co-

stretti da coazione psicologica, vale l'osservazione che pure fu fatta che, cioè, vi è fra i picciotti alcuno, anzi sono, tra i picciotti, alcuni i quali, oltre ad aver partecipato al delitto di Portella della Ginestra, presero parte anche a qualcuno degli assalti alle sedi del partito comunista. Questa osservazione riguarda alcuni soltanto di coloro nei confronti dei quali si è parlato di minacce avute ed anche alcuno di quegli stessi che avrebbero ricevuto un qualche compenso per la partecipazione data al delitto di Portella della Ginestra. Pretti e Sapienza Vincenzo, infatti, presero parte al delitto consumato dai roccioni della Pizzuta e presero anche parte all'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto. È vero anche che Musso ed i fratelli Buffa, oltre ad essere stati sui roccioni della Pizzuta allorquando si sparò contro la folla raccolta nella vallata sottostante, presero parte all'aggressione contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato.

Ma non pare alla Corte che l'aver partecipato al delitto di Portella della Ginestra ed a qualche altro costituisca ragione sufficiente per escludere che essi abbiano agito in condizioni di coazione psicologica per le minacce ad essi usate. Pare anzi alla Corte che l'avere, cioè, partecipato ad una azione criminosa per non aver potuto sottrarsi al pericolo grave prospettato, pose coloro cui fu fatta la proposta di partecipare ad altra operazione criminosa, nelle condizioni di non potersi sottrarre alla richiesta di nuovamente partecipare ad altra azione, pure criminosa. Poiché il pericolo attuale di grave danno alla persona viene, anzi, ad accrescersi. La minaccia prima fatta per costringere l'altro a compiere la azione prospettata può dirsi abbia posto l'agente nelle mani di coloro che avevano fatto le minacce.

Notisi altro fatto: per alcuno non fu distacco di tempo fra la convocazione per il compimento della seconda azione e l'inizio dell'azione stessa.

Musso disse di essere stato chiamato da Mannino e di avere avuto ordine di seguirlo, ordine cui egli obbedì recandosi in una grande stalla in contrada Sassano, ove trovò i fratelli Buffa e Terranova Antonino di Salvatore e fu da quella stalla che il gruppo partì per avviarsi verso San Giuseppe Jato. Ma Musso, nella dichiarazione resa ai carabinieri (119/L) fece, per questa seconda azione, esplicito riferimento al timore di rappresaglia da parte di Mannino, qualora avesse deciso di non seguirlo. E nello stesso interrogatorio reso al giudice aggiunse che Mannino, allontanandosi da quel luogo disse ai due altri banditi, di cui il Musso non poté riferire le generalità, le seguenti parole: « mettetevi sulla porta e non li fate uscire », intendendo fare riferimento al Terranova ed ai Buffa (135 vol. E).

Almeno per costui può dirsi si abbia la prova che alla azione di Portella della Ginestra aveva preso parte per le minacce ricevute e che, per quella successiva, partecipò per altre minacce. La osservazione fatta, quindi, non avrebbe fondamento alcuno in fatto.

Ma anche ad altri è comune la situazione in cui si trovò il Musso.

Pretti disse ai carabinieri che di fronte alla richiesta di Giuseppe Cucinella di prendere parte ad una nuova azione egli, essendo compromesso per aver partecipato alla azione di Portella della Ginestra, non osò (questa è la parola che si trova adoperata) opporre un rifiuto e, quindi, accettò. Ma lo stesso Pretti servì al Cucinella per avere l'adesione alla nuova azione di Sapienza Vincenzo; e riferì al Cucinella la risposta negativa avuta dal Sapienza; al che Cucinella gli dette incarico di far sapere al Sapienza che doveva, per forza, andarvi, altrimenti gliela avrebbe fatta finire male (59/L). Nell'interrogatorio al magistrato, Pretti modificò la minaccia a mezzo di lui fatta da Cucinella Giuseppe a Sapienza, ma in modo più grave, nel senso che il finire male di prima diventò: se non fosse venuto, sarebbe morto quella sera stessa (82 retro/E).

Le minacce di cui or ora si è fatta menzione riguardano, invero, Sapienza Vincenzo, ma è più che evidente che, se Pretti non avesse prestato la sua adesione alla pri-

ma richiesta fattagli da Cucinella Giuseppe per la seconda azione criminosa a lui proposta, sarebbero state anche a lui direttamente fatte dallo stesso Cucinella.

Quindi anche per Sapienza Vincenzo e per Pretti deve dirsi sianvi state minacce per prendere parte ad un'aggressione contro la sede del partito comunista di Borgetto e, quindi, deve dirsi che anche per tale azione i due siansi trovati nella identica condizione psicologica in cui si trovarono allorquando essi furono sui roccioni della Pizzuta.

Anche Buffa Antonino si trovò in situazione del tutto analoga a quella in cui si trovò per la partecipazione alla consumazione del delitto di Portella della Ginestra; egli, nella dichiarazione fatta ai carabinieri, disse che, chiamato altra volta presso Candela Vita, sorella del bandito Candela Rosario, trovò costui il quale gli propose di trovarsi nella sera successiva in contrada Testa di Corsa ed aggiunse: « ancora sotto la terribile impressione della sparatoria di Portella della Ginestra lo pregai di esentarmi da tale incarico, ma egli insistette e, quindi, fui costretto ad acconsentire » (92/L). Ora, essere costretti ad acconsentire ha un significato preciso che non può essere dissociato da uno stato di paura; nessuno meglio di Buffa Antonino conosceva chi era il fidanzato della sorella; egli sapeva che i genitori non volevano il fidanzamento continuasse appunto per la condizione di latitanza in cui il Candela si trovava per l'appartenenza alla banda armata capeggiata da Salvatore Giuliano.

La conclusione dello avanti detto, si è precisamente questa: nei confronti di Sapienza Vincenzo, Musso, Pretti, Buffa Antonino, si ha la prova che essi parteciparono alle azioni contro le basi del partito comunista per cui furono rinviati al giudizio della Corte di assise, nelle stesse condizioni in cui si trovarono allorquando agirono a Portella della Ginestra. Altra conclusione si è questa: la osservazione fatta potrebbe riguardare soltanto Buffa Vincenzo e Terranova Antonino di Salvatore.

È nei confronti di questi due soltanto che va esaminata la questione, perché né l'uno, né l'altro parlarono di minacce avute per prendere parte all'aggressione alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato che è ad essi attribuita. Va detto che Buffa Vincenzo anche per questa imputazione fu negativo, sia avanti ai carabinieri, sia nello interrogatorio reso al magistrato, come negativo fu, per tale imputazione, Terranova Antonino; ma la Corte, quando esaminò la situazione che questi due imputati hanno nel processo, fece la elencazione degli elementi di prova che convincono siano essi stati tra coloro che presero parte alla aggressione contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato e non è il caso di qui ripeterli. Aggiunge, ora che trattasi di dire della imputabilità degli stessi per il delitto contro la sede del partito comunista di San Giuseppe Jato, che non ha difficoltà alcuna a dare piena spiegazione dello atteggiamento assunto dai due imputati a proposito di tale imputazione e tanto meno ha difficoltà a ritenere che essi abbiano agito nella condizione di cui all'articolo 54 del codice penale.

È pienamente provato che a Portella della Ginestra tutti i picciotti si trovarono in stato di necessità; è pienamente provato che la maggior parte di quegli stessi picciotti che furono a Portella della Ginestra furono anche per la successiva azione compiuta contro alcuna delle sedi del partito comunista, minacciati, onde non poterono, agli effetti delle minacce, sottrarsi che partecipando alle azioni che ad essi erano proposte.

Non vi è da meravigliarsi se anche Buffa Vincenzo e Terranova Antonino di Salvatore abbiano subìto parimenti minacce per prendere parte alla nuova azione criminosa per cui si chiese il loro intervento. Non è che la Corte voglia parlare di presunzione o di qualcosa di analogo; dice soltanto che, provata la coazione nei confronti di alcuni degli autori di un delitto, non è del tutto impossibile ritenere che, anche altri, che certamente presero parte allo

stesso delitto, si sia trovato nelle condizioni in cui si trovarono gli altri.

Terranova l'americano e Buffa Vincenzo negarono di aver preso parte all'azione contro la sede del partito comunista, ma questa negativa non può essere elevata a ragione sufficiente, perché la loro attività sia considerata, giuridicamente, in modo diverso da quello in cui fu considerata altra attività pure da essi spiegata a proposito di altro delitto, pure da essi consumato.

Eppoi, Musso, quando fu da Mannino accompagnato fino allo stallone in contrada Sassano, ivi trovò Terranova Antonino di Salvatore e Buffa Vincenzo; lo stesso Mannino, allontanandosi da quel luogo, disse ai due altri banditi di cui non seppe fare precisa indicazione: « mettetevi sulla porta e non li fate uscire ». Questo stato di limitazione della libertà personale che si ebbe nei confronti di Musso, si ebbe parimenti nei confronti di Terranova e di Buffa Vincenzo.

Conseguenza imprescindibile della dichiarazione di non punibilità dei così detti picciotti, per avere essi agito in stato di necessità determinato dalla minaccia di altri, sarebbe l'applicazione dell'ultima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo 54 del codice penale. Dovrebbe, cioè, essere riconosciuta la responsabilità delle persone che costrinsero le persone minacciate a commettere il fatto consumato. Ma vi è una condizione di diritto processuale che impedisce alla Corte di pervenire a siffatta conclusione.

È principio comunemente accolto in diritto processuale che è anche accolto nella giurisprudenza, quello della correlazione tra accusa e sentenza. Giuliano Salvatore, Passatempo Salvatore, Cucinella Giuseppe ed altri furono rinviati al giudizio della Corte di assise per rispondere del delitto di strage consumato a Portella della Ginestra per avere alla stessa preso parte quali escutori materiali del delitto contestato; gli stessi ed anche altri di delitti di strage contro le sedi del partito comunista; dalla istruttoria scritta già risultava che essi od altri, pure rinviati al giudizio della Corte stessa per il medesimo delitto avevano, con minaccia di gravi danni alla persona, posto altri nello stato di necessità di agire, circostanza che risultò anche maggiormente confermata in pubblico dibattimento. Ma la Corte non può prendere in esame la situazione di coloro che adoperarono le minacce, perché verrebbe ad occuparsi di un fatto del tutto diverso da quello per cui gli stessi furono rinviati a giudizio. Fatto che non fu mai contestato agli imputati i quali, pertanto, non poterono esercitare il diritto di difesa.

* * *

Altra imputazione di cui la Corte deve occuparsi è quella di appartenenza a banda armata che ebbe come promotore e capo Salvatore Giuliano.

Nella intestazione della sentenza della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo si trova fatta due volte menzione della imputazione di appartenenza a banda armata; una prima volta sotto la lettera « A » è detto che di tale imputazione devono rispondere tutti gli imputati con la esclusione di tre soltanto: Di Lorenzo, Candela Vita e Cucchiara Pietro; sotto la lettera « R » si trova altra imputazione di appartenenza a banda armata, ma questa volta nei confronti di molti ma non di tutti gli imputati. Sotto questa lettera sono compresi i seguenti imputati: Salvatore Giuliano, Sapienza Vincenzo, Pretti, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Salvatore, Passatempo Giuseppe, Mannino, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Sciortino Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Candela Rosario, Badalamenti Nunzio. Cosicché, per coloro di cui avanti si è fatta la elencazione nominativa, vi è una duplice imputazione di appartenenza a banda armata.

La sentenza della sezione istruttoria, nella parte dispositiva contiene questa disposizione generica: rinvia tutti gli imputati, perché rispondano, avanti la Corte di assise, delle imputazioni rispettivamente ad essi fatte.

soggetto si combini con quella, parimenti criminosa, di altri soggetti.

Anche il concorso in un delitto richiede che più persone concorrano in un medesimo reato e può bene dare luogo alla figura di reato collettivo, ma non è possibile accomunare il concorso in un reato con il delitto di banda armata e, in genere, con quello di associazione a delinquere, potendosi soltanto dire che il delitto di concorso costituisce una figura intermedia tra la partecipazione criminosa (rissa, radunata sediziosa) e l'associazione criminosa (associazione a delinquere). Ma per il delitto di banda armata oltre che la pluralità delle persone che costituisce elemento costitutivo del delitto, mentre per il concorso l'intervento di più persone ha carattere eventuale o facoltativo, perché la violazione di una norma giuridica può avvenire ad opera di una o di più persone, si richiede che il vincolo associativo, che deve riunire le più persone, abbia un certo carattere di permanenza.

Ora, è appunto questo carattere di permanenza nel vincolo associativo che deve dirsi manchi per quanto si riferisce a coloro nei confronti dei quali la Corte deve emettere la decisione. Essi vennero, infatti, come già si è rilevato, ingaggiati per la consumazione del delitto di Portella della Ginestra e su di essi, si è già detto, fu esercitata opera di violenza, attraverso minacce, per farli arrivare in contrada Cippi, per prendere parte a quella riunione che doveva precedere la marcia verso il luogo dove fu, poi, l'indomani consumato il delitto. Basta fare riferimento alle minacce adoperate per indurli a far parte della riunione di Cippi, per escludere senz'altro che essi avessero fatto parte della banda armata. Sarebbe stata sufficiente la convocazione pura e semplice per richiamare tutti alla osservanza dell'obbligo della disciplina che erano tenuti ad osservare, appunto a causa del vincolo associativo da cui erano legati alla banda.

Né questo carattere di permanenza del vincolo associativo può affermarsi soltanto nei confronti di quei pochi fra i picciotti che parteciparono agli assalti contro le sedi del partito comunista (Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso, Terranova Antonino di Salvatore). Anche per la partecipazione a questo secondo fatto l'intervento loro fu espressamente richiesto.

* * *

Gli imputati che furono rinviati dalla sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo per rispondere del delitto consumato a Portella della Ginestra o delle aggressioni alle sedi del partito comunista dei diversi paesi della provincia di Palermo, ovvero rinviati a giudizio per rispondere di tutti e due i delitti, furono rinviati a giudizio per rispondere anche di detenzione di armi da guerra dopo la scadenza del termine di consegna alle autorità competenti.

Giuliano Salvatore, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso, Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Passatempo Salvatore e Giuseppe, Mannino, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Giuseppe ed il fratello Antonino, Sciortino Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Candela Rosario e Badalamenti Nunzio furono rinviati al giudizio della Corte per rispondere del delitto di detenzione di armi da guerra (moschetti militari e mitra) e munizioni dopo la scadenza del termine di consegna. Delitti rispettivamente preveduti nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e del capoverso dello stesso provvedimento legislativo ed accertato, il primo, il primo maggio del 1947 ed il secondo il 22 giugno 1947 ed enunciati, rispettivamente, nelle lettere « B » ed « S » del decreto di citazione.

Che all'azione compiuta a Portella della Ginestra furono adoperate armi da guerra, non può in modo alcuno essere contestato. Vi è la relazione di perizia eseguita dal maggiore Purpura che accertò essersi adoperate in quella contingenza le seguenti armi: fu-

cile mitragliatore, mitra, moschetti italiani, tedeschi ed americani che sono tutte, in modo certo, armi da guerra. In tale rilievo di carattere generico concordano, poi, le risultanze così dette specifiche in quanto tutti i picciotti e lo stesso Gaglio « Reversino », nelle rispettive dichiarazioni ai carabinieri e, poi, i picciotti, negli interrogatori resi al magistrato, con precisione indicarono che essi furono tutti armati di moschetti militari, mentre gli effettivi della banda avevano armi diverse ed esattamente, mitra, mentre Giuliano disponeva di un fucile mitragliatore.

Appare evidente che per quanto si riferisce ai picciotti ed a Gaglio « Reversino » non può ravvisarsi il delitto di detenzione di armi da guerra scaduto il termine di consegna. Risulta dalle concordi affermazioni di tutti gli imputati che essi ricevettero le armi da Giuliano che mandò a rilevarle da un luogo in cui le teneva nascoste e che dopo egli stesso, aiutato da altri, provvide a distribuirle a chi ne era sprovvisto. Non può dirsi, quindi, che essi abbiano detenuto armi da guerra, poiché essi non avevano alcun potere di fatto, né immediato, né mediato, che ad essi consentisse la disponibilità delle armi e ne consentisse loro l'uso. Essi dissero pure, in modo concorde, di avere avuto la richiesta di restituire le armi ricevute ad azione esaurita, cioè, appena cessato l'uso per cui le avevano ricevute.

Nei confronti di costoro, cioè dei picciotti ed anche Gaglio « Reversino » deve pronunciarsi sentenza di assoluzione, perché il fatto ad essi attribuito non costituisce reato.

Va, invece, mantenuta ferma la imputazione nei confronti di Terranova Antonino fu Giuseppe, di Pisciotta Francesco, di Pisciotta Gaspare, di Mannino, di Palma-Abate Francesco, di Russo Angelo, di Cucinella Giuseppe, di Cucinella Antonino, di Badalamenti Nunzio, di Sciortino Pasquale, di Passatempo Salvatore, di Genovese Giovanni e di Genovese Giuseppe, perché risulta in modo chiaro di essere stati sempre armati di mitra o di moschetti militari. Armati di mitra, infatti, dissero, tutti i picciotti, allorquando ebbero modo di vederli, questi ultimi, alla riunione di Cippi (41/L, 63/L, 71/L, 78/L, 83/L, 93/L, 103/L, 110/L).

Non può, però, ad essi essere contestato un duplice delitto di detenzione di armi da guerra, così come si trova detto nella sentenza di rinvio a giudizio: una prima volta per il delitto consumato a Portella della Ginestra, una seconda volta per le aggressioni alle sedi del partito comunista nei vari comuni della provincia di Palermo.

Alla duplice imputazione si oppone la natura del delitto permanente e, quindi, lo stato antigiuridico si è protratto per tutto il periodo di tempo per cui è perdurato il contrasto tra la condotta dell'agente ed il precetto legislativo. Quindi non un duplice, ma un unico delitto di detenzione di arma poteva essere attribuito agli imputati e di un solo delitto di detenzione di arma essi devono essere dichiarati responsabili.

* * *

CANDELA Vita fu rinviata al giudizio della Corte di assise per ragione di connessione, per rispondere del delitto di favoreggiamento personale. Si fece consistere il favoreggiamento nel fatto che nella casa della Candela convennero, oltre al fratello Rosario, appartenente alla banda di cui capo era Giuliano Salvatore, anche Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco, appartenenti pure alla stessa banda. Nella sentenza di rinvio a giudizio si dice che in casa della stessa ebbero luogo dei convegni per commettere delitti, come quello in cui intervennero Buffa Antonino e Pisciotta Vincenzo per preparare il delitto che fu, poi, consumato a Portella della Ginestra nel primo maggio del 1947.

La Candela non osò neppure smentire del tutto quanto ad essa si ascrisse con la sentenza di rinvio a giudizio; che, anzi, può dirsi abbia ammesso che in casa propria convennero, non soltanto il fratello Rosario, qualche giorno prima che fosse

consumato il delitto di Portella della Ginestra e che nella sua casa possono essere intervenuti altri appartenenti alla banda Giuliano ed anche estranei. Essa pose a sua discolpa soltanto questa circostanza: essa, dopo l'arrivo del fratello Rosario, si allontanò dall'abitazione per recarsi ad assistere ad una processione religiosa che aveva luogo in Montelepre. Ma le affermazioni di Pisciotta Vincenzo e di Buffa Antonino non lasciano dubbio alcuno intorno alla presenza della imputata nella casa allorquando ebbero luogo i convegni tra gli appartenenti effettivi alla banda e coloro che divennero gli aggregati alla banda stessa. Buffa nella dichiarazione ai carabinieri disse che Candeva Rosario fece allontanare la sorella Vita, allorquando si mise a parlare con lui, ma la circostanza non ripetette nello interrogatorio al magistrato (86/L la dichiarazione ai carabinieri, 127 e segg./E l'interrogatorio al giudice). Pisciotta Vincenzo nell'interrogatorio al magistrato (155 retro/E) disse espressamente che allorquando egli si recò, chiamato dal fratello Francesco, in casa della Candela Vita, trovò costei presente; nessun dubbio, quindi, che anche la Candela Vita si trovò in casa propria; essa, se pure si allontanò per assistere alla processione religiosa che in quel giorno aveva luogo, o se fu fatta allontanare dal fratello, fu presente alla riunione di coloro che facevano parte della banda Giuliano come effettivi e di coloro, Buffa Antonino e Pisciotta Vincenzo, che furono aggregati per la consumazione del delitto che, a distanza di un giorno soltanto, fu consumato a Portella della Ginestra.

L'articolo 379 del codice penale prevede dei casi di non punibilità del favoreggiamento personale ed uno dei casi espressamente preveduto dal legislatore si è esattamente quello che si opera a favore di un prossimo congiunto e tale è certamente il fratello. Ma in casa della Candela non convenne soltanto il Candela Rosario, ma anche Pisciotta Francesco e Terranova Antonino fu Giuseppe, che, era notorio a Montelepre, facessero parte della banda di Salvatore Giuliano e che per tale appartenenza si trovavano in stato di latitanza. E la non punibilità per il delitto di favoreggiamento ad un prossimo congiunto non può essere estesa quando l'atto di favoreggiamento avviene anche a favore di coloro che prossimi congiunti non siano.

Tutto sta nell'accertare se concorra nel fatto della Candela Vita il dolo.

Per il delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, cioè la volontarietà del fatto che si presta aiuto a chi è ricercato dalla autorità per un delitto precedentemente consumato.

Ora non può davvero dubitarsi che Candela Vita, data la ristrettezza dell'ambiente di Montelepre, la notorietà che era in tutti di coloro che componevano la banda guidata da Salvatore Giuliano, essa non sapesse che coloro che erano riuniti in casa propria non fossero ricercati per delitti precedentemente commessi. Il fatto stesso che Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco che avevano casa di abitazione propria in Montelepre, si erano dati convegno in una casa diversa dalla loro e diversa anche da quella dello stesso Candela, è la prova evidente e sicura che essi cercarono, riunendosi in quella casa, di sottrarsi alle ricerche della pubblica sicurezza e la Candela Vita conosceva la situazione personale di coloro che in casa della stessa si trovavano.

Deve, pertanto, essere la imputata dichiarata colpevole del delitto per cui è stata rinviata al giudizio della Corte di assise.

* * *

Altro imputato minore rinviato al giudizio della Corte di assise, soltanto per ragione di connessione, è Pietro Cucchiara.

A costui fu fatta la imputazione del delitto preveduto nell'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimonio, affermato il falso.

Il fatto affermato dal Cucchiara Pietro e riconosciuto non rispondente al vero si fu questo: egli, inteso come testimone, affermò che il primo maggio del 1947 si trovò

per tutta la giornata in casa (399/D), mentre, attraverso le deposizioni di Cucchiara Giuseppe (321/D), Cocuzza Rosa (385/D), Cucchiara Francesco (386/D), Cocuzza Maria (320/D) ed Abbandino Egidio (322/D) era rimasto accertato che egli, in quello stesso giorno, si trovò in contrada Kaggio.

È evidente la responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli; a smentire le affermazioni che egli fece al magistrato furono stretti congiunti i quali, se mai, avevano un solo interesse: quello di allontanare dal congiunto una imputazione che, invece, con le proprie affermazioni, ribadirono.

Vi concorre certamente anche il dolo nell'operato del Cucchiara, dolo che consiste nella volontà cosciente di affermare il falso o di negare il vero. E la volontà cosciente la Corte desume anche dal fatto che egli persistette nell'affermare che era rimasto in casa il primo maggio 1947, mentre si era recato in contrada Kaggio, anche quando il magistrato gli fece rilevare che congiunti affermavano, invece, essersi egli recato in campagna (13/E).

* * *

Nell'interesse di alcuni soltanto degli imputati: Salvatore Passatempo (1416), Cucinella Antonino (1428), Cucinella Giuseppe (1429) e Sciortino Pasquale (1545) fu, dai rispettivi difensori, fatta richiesta di attenuare il reato ad essi rispettivamente ascritto con il concedere le circostanze attenuanti generiche.

Ma la Corte ritiene che non farebbe uso legittimo del potere discrezionale che la legge ad essa attribuisce, se riconoscesse di poter attenuare il reato.

Per quanto la concessione di siffatta attenuante debba ritenersi svincolata dalle altre attenuanti elencate nei vari numeri che compongono l'articolo 62 del codice penale, devono pure sussistere dei motivi i quali suggeriscano e consiglino di poter attenuare la pena che per un fatto delittuoso il codice commina e devono, anzi, i motivi essere specificamente indicati.

Le attenuanti generiche furono ripristinate nel nostro diritto positivo al solo scopo di consentire al magistrato di fare una completa valutazione del reato e della personalità di colui che ne è l'autore e di tenere conto di quegli elementi e di tutte quelle situazioni che, nella grande varietà dei casi, non facilmente determinabili preventivamente, possono apparire meritevoli di considerazione ai fini di un'attenuazione della pena.

Per la concessione delle attenuanti generiche non può prescindersi dai criteri direttivi che il legislatore ha posto nell'articolo 133 del codice penale.

Ora, non può dubitarsi che le modalità dell'azione compiuta a Portella della Ginestra non consentono di ritenere che il reato possa essere attenuato: furono sparati, da persone che si nascosero fra le anfrattuosità di una montagna, diverse centinaia di colpi di arma da guerra contro una folla di uomini, di donne e di bambini, la quale non si trovava neppure nelle condizioni di potersi sottrarre agli effetti micidiali dei colpi stessi; fu certamente grave il pericolo corso da tutti i partecipanti alla riunione che aveva uno scopo non certamente illecito e nell'azione trovarono la fine undici persone e ventisei restarono ferite, alcuna anche gravemente; il dolo fu anche, certamente, intenso, anzi raggiunse il maggior grado di intensità, poiché, se invece di delitto di strage, avesse potuto l'azione essere riportata sotto il delitto di omicidio, sarebbe stato imprescindibile ritenere il concorso della circostanza aggravante della premeditazione di cui ricorrono, nella specie, tutti gli elementi: la decisione fatta prima dell'azione; la riflessione, la ricerca dei mezzi idonei per la consumazione del delitto, la scelta dell'occasione idonea per dare esecuzione al proposito criminoso. Vi fu anche, tra la decisione e la esecuzione del delitto, distacco.

E concorre anche la capacità a delinquere, di cui si occupa il capoverso dell'articolo 133, che può essere facilmente desunta dai motivi a delinquere, principalmente. Fu un motivo essenzialmente egoistico quello

che spinse Salvatore Giuliano e la banda, che a lui obbediva, ad essere tanto violenti contro la folla riunita nella pianura di Portella della Ginestra. Ed il motivo serve da indice per la determinazione della personalità degli autori del delitto e della loro capacità a delinquere, che si è manifestata anche dopo il delitto di Portella della Ginestra avendo gli imputati, dopo il primo maggio del 1947, persistito nel commettere altri fatti preveduti come reati dal codice penale.

La sola circostanza che fu enunciata allo scopo di ottenere l'attenuazione del reato si è questa: non risulta dai certificati penali alcuna condanna da essi riportata in precedenza; ma questa sola circostanza resta completamente soverchiata dalle altre circostanze che sono state avanti enunciate per respingere la richiesta fatta.

La Corte, invece, ritiene di poter concedere le attenuanti generiche a due soli imputati che appaiono meritevoli di una benevola considerazione. Essi sono esattamente: Russo Angelo, inteso Angelinazzu, e Pisciotta Vincenzo ed indica ora le ragioni che suggeriscono e consigliano di considerare attenuato il reato di cui sono stati riconosciuti colpevoli.

All'imputato Russo Angelo, inteso « Angelinazzu », possono essere accordate le attenuanti generiche ed alla concessione di tale attenuante la Corte dà il seguente fondamento. Egli fu certamente di coloro che si trovarono fra i roccioni della Pizzuta, quando si spararono quei numerosi colpi di arma da fuoco contro la folla che si era riunita nella vallata formata dalle due montagne Pizzuta e Kumeta. Il delitto fu già, fin dall'inizio della sentenza, qualificato grave, gravissimo; il pericolo per la pubblica incolumità che ne derivò fu anche grave, gravissimo; si ebbero molti morti, molti feriti. Ma non può la Corte non tener conto dell'attività che concretamente l'imputato spiegò a proposito della consumazione del delitto di cui è riconosciuto colpevole. Egli, secondo quanto affermò il coimputato Tinervia Francesco, fu posto con costui ad una estremità dello schieramento degli uomini, onde far opera di vigilanza e per accertare se arrivasse in quel luogo « la giustizia » e, quindi, avvertire coloro che erano appostati; non compì, quindi, nessun atto di quelli che nella norma penale dell'articolo 422 sono indicati come idonei a produrre il pericolo per la pubblica incolumità. L'attività da lui spiegata può essere accostata a quella del « palo », quando si consuma un delitto contro il patrimonio.

L'opera del « palo » non può certamente essere ritenuta di minima importanza nella produzione dell'evento di un reato. Vi è, peraltro, una precisa norma del codice penale che costituisce, anzi che contiene l'enunciazione di una causa ostativa alla applicazione dell'attenuante indicata nel capoverso dell'articolo 114 del codice penale, essendo stati più di cinque a conseumare il delitto. Ma ciò non esclude che l'opera spiegata da un concorrente sia valutata allorquando trattasi di applicare concretamente la pena per il delitto cui partecipò insieme con gli altri. L'articolo 110 del codice penale dispone che, allorquando più persone concorrano nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, ma ciò non esclude che la condotta di ciascuno possa essere separatamente valutata. È precisamente nell'articolo 114 che si trova una norma su cui fondare la diversa valutazione della condotta di uno dei compartecipi ad uno stesso delitto.

Nell'esecuzione del potere discrezionale che l'articolo 133 del codice penale attribuisce al giudice, a proposito dell'applicazione della pena, è detto che egli deve tener conto degli elementi oggettivi; ma non deve neppur trascurare quelli che sono gli elementi soggettivi che sono elencati nei quattro numeri del capoverso dell'articolo 133, di cui il numero 3 è relativo alla condotta contemporanea al reato.

Ora, tenendo conto che egli nell'azione criminosa di Portella della Ginestra non compì alcun atto che potesse produrre pericolo per la pubblica incolumità, la Corte ritiene di poterne attenuare le responsabilità.

E non va neppure trascurata la osservazione seguente: disse Tinervia Francesco (93/E) che Terranova Antonino fu Giuseppe, dopo aver assegnato al Russo ed a lui, il posto da cui dovevano osservare se arrivasse « la giustizia » disse, allontanandosi, al Russo: « se pare a te, al tuo solito, incomincia a dormire », parole che servono a denotare che egli era ritenuto soltanto idoneo a fare opera di vigilanza e non opera che portasse alla esecuzione vera e propria del delitto.

Anche all'altro imputato Pisciotta Vincenzo vanno accordate le circostanze attenuanti generiche; egli non faceva parte della banda guidata da Giuliano; era fratello di Pisciotta Francesco componente della banda di Giuliano; con il fratello ebbe occasione di incontrarsi un giorno prima del delitto di Portella della Ginestra, nella casa di Vita Candela e fu il fratello a dargli convegno per il giorno successivo in contrada Naca-Ricurso (133/L), ove, effettivamente, egli si fece trovare ed insieme con il fratello e con gli altri si avviò verso contrada Cippi ove ebbe luogo la riunione di tutti coloro che, poi, nella serata, si avviarono verso Portella della Ginestra. Non può precisare la Corte quale e quanta influenza può aver esercitato Pisciotta Francesco nella determinazione del fratello Vincenzo per andare ad ingrossare la banda, ma ritiene la Corte che sia rispondente a giustizia attenuare il reato consumato da Pisciotta Vincenzo.

* * *

Da quanto avanti detto derivano le seguenti conclusioni:

I. — Deve essere affermata la partecipazione al delitto di Portella della Ginestra, di cui va mantenuta ferma la definizione di strage, dei seguenti imputati: 1°) Pisciotta Gaspare, 2°) Terranova Antonino fu Giuseppe, 3°) Mannino Frank, 4°) Pisciotta Francesco, 5°) Badalamenti Nunzio, 6°) Gaglio Francesco inteso Reversino, 7°) Cucinella Giuseppe, 8°) Cucinella Antonino, 9°) Genovese Giovanni, 10°) Genovese Giuseppe, 11°) Sciortino Pasquale, 12°) Passatempo Salvatore, 13°) Russo Angelo, 14°) Pisciotta Vincenzo.

II. — Passatempo Salvatore va riconosciuto colpevole del delitto di strage consumato a Partinico nella notte sul 23 giugno 1947.

Si riscontrano nell'attività criminosa di Salvatore Passatempo tutti gli elementi che il legislatore richiede perché si abbia completa configurazione giuridica del reato continuato: si hanno più azioni, ciascuna delle quali riproduce la fattispecie legale che si trova enunciata nell'articolo 422 del codice penale; si ha, cioè, la violazione di una stessa disposizione di legge; si ha anche l'elemento psicologico proprio del delitto continuato che, nell'articolo 81 capoverso, è indicato con la espressione « medesimo disegno criminoso ». Non vi osta neppure la diversità del tempo in cui i due fatti furono consumati, essendo esplicita, a questo riguardo, la disposizione del capoverso primo dell'articolo 81 del codice penale.

Che i due delitti di strage di cui è stato riconosciuto colpevole Passatempo Salvatore possono farsi risalire ad un unico disegno criminoso, la Corte trova in questo: Salvatore Giuliano, allorquando ebbe riunite tutte le persone nella serata del trenta aprile 1947, prima di ordinare la divisione dei convenuti in piccoli gruppi ed ordinare che i gruppi si ponessero in cammino per raggiungere Portella della Ginestra, pronunciò delle parole dicendo che egli intendeva a Portella della Ginestra iniziare una azione contro i comunisti. Non sarebbe stata, quindi, quella la sola azione che egli con la banda si proponeva di compiere contro i comunisti, ma, ad essa, altra od anche altre avrebbero fatto seguito. Era, pertanto, nel disegno criminoso di Giuliano e di coloro che al disegno del capo prestarono la loro adesione, di compiere più violazioni di norme penalmente sanzionate; pluralità di azioni che sarebbero state tra

di esse collegate da un elemento psicologico che tutte le riuniva e le fondeva, perché identico il motivo.

III. — Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Mannino Frank, Sciortino Pasquale, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino vanno dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di strage consumato da Passatempo Salvatore con l'attenuante che fu consumato un delitto diverso e più grave di quello voluto.

IV. — Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Badalamenti Nunzio, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Russo Angelo, Passatempo Salvatore, Sciortino Pasquale vanno riconosciuti colpevoli di detenzione di armi da guerra dopo la scadenza del termine di consegna alla autorità, unificando, però, in una sola imputazione le due che, a tale proposito, si trovano alle lettere « B » ed « S » del decreto di citazione.

V. — Passatempo Salvatore che partecipò alla riunione in contrada Belvedere o Testa di Corsa in cui furono genericamente decise le azioni di violenza contro le sedi del partito comunista, deve essere ritenuto colpevole dei danneggiamenti mercè incendio consumati in danno delle sezioni del partito comunista di Carini e di San Giuseppe Jato.

VI. — Modificando la imputazione, Gaspare Pisciotta, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale vanno riconosciuti colpevoli del danneggiamento mercè incendio alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato.

VII. — Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank colpevoli di danneggiamento mediante incendio alla sede del partito comunista di Carini.

VIII. — Va pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di Cucinella Antonino, Cucinella Giuseppe, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Badalamenti Nunzio per il dannegigamento contro la sede del partito comunista di Borgetto per mancanza di querele, avendo riconosciuto che tale fatto costituisce il delitto di danneggiamento preveduto nell'articolo 635 del codice penale.

IX. — Vanno dichiarati non punibili: *a*) Sapienza Giuseppe di Tommaso, *b*) Gaglio Antonio inteso Costanzo, *c*) Tinervia Francesco, *d*) Sapienza Vincenzo di Tommaso, *e*) Pretti Domenico, *f*) Russo Giovanni inteso Marano, *g*) Terranova Antonino di Salvatore, *h*) Tinervia Giuseppe, *i*) Buffa Antonino, *l*) Buffa Vincenzo, *m*) Musso Gioacchino, *n*) Cristiano Giuseppe, *o*) Sapienza Giuseppe di Francesco, *p*) Dimisà Giuseppe, *q*) Locullo Pietro del delitto di strage di Portella della Ginestra. Buffa Antonino, Musso Gioacchino e Terranova Antonino di Salvatore, dal danneggiamento della sede del partito comunista di Carini, perché non punibili per essere stati costretti all'azione da un pericolo attuale alla persona, non altrimenti evitabile.

X. — Tutti i riconosciuti partecipi al delitto di strage di Portella della Ginestra vanno assolti dalla imputazione di sequestro di persona, per aver privato della libertà personale: Sirchia Giorgio, Fusco Salvatore, Cuccia Gaetano e Riolo Antonino, per non aver commesso il fatto ad essi ascritto.

XI. — E gli stessi imputati indicati nel numero IX e Pisciotta Vincenzo e Gaglio Francesco vanno assoluti dal delitto di detenzione di armi e munizioni da guerra, scaduto il termine di consegna, perché il fatto ed essi ascritto non costituisce reato.

XII. — Vanno assolti dalla imputazione di appartenenza a banda armata gli stessi imputati indicati nel numero IX nonché Pisciotta Vincenzo, perché non hanno commesso il fatto ad essi ascritto.

XIII. — Va dichiarato non doversi procedere per tutte le imputazioni rispetti-

vamente ascritte, per essere deceduti, nei confronti di Salvatore Giuliano, Passatempo Giuseppe, Sciortino Giuseppe di Emanuele, Candela Rosario.

XIV. — Mazzola Vito, Motisi Francesco Paolo e Palma-Abate Francesco del delitto di strage di Portella della Ginestra per insufficienza di prove; i primi due, per insufficienza di prove dalla detenzione di armi e munizioni da guerra.

XV. — Palma-Abate Francesco colpevole del delitto di detenzione di armi e munizioni da guerra.

XVI. — Di Lorenzo Giuseppe va assolto dalla imputazione di concorso nel tentato omicidio attribuito a Sciortino Pasquale e dal concorso in danneggiamento, per insufficienza di prove.

XVII. — Sciortino Pasquale va assolto dall'imputazione di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta, per insufficienza di prove.

XVIII. — Corrao Remo e Rizzo Girolamo vanno assolti, per insufficienza di prove dal concorso nel delitto di strage consumato a Portella della Ginestra.

XIX. — Cucchiara Pietro e Candela Vita vanno dichiarati colpevoli del delitto rispettivamente ascritto.

* * *

Può ora la Corte passare all'applicazione concreta delle pene.

Ed a questo proposito è da rilevare che, respinta la richiesta di considerare attenuato il delitto di strage per il concorso di circostanze attenuanti generiche, la pena comminata dal legislatore per il delitto di strage è quella dell'ergastolo, essendosi avuta, sia nel fatto di Portella della Ginestra che nel fatto di Partinico, la morte di più persone. A tale pena devono essere condannati coloro, dei quali fu accertata la responsabilità per il fatto di Portella della Ginestra e che sono: Gaspare Pisciotta, Terranova Antonino fu Giuseppe, Cucinella Antonino, Cucinella Giuseppe, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Gaglio Francesco inteso « Reversino », Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Passatempo Salvatore.

Per il delitto della strage consumata da Salvatore Passatempo, essendosi riconosciuto che fu consumato un delitto diverso e più grave di quello voluto, a Terranova Antonino fu Giuseppe, Sciortino Pasquale, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Giuseppe e Cucinella Antonino deve essere applicata l'attenuante prevista nel capoverso dell'articolo 116 del codice penale e, quindi, la pena dell'ergastolo deve essere sostituita con quella comminata nel numero 2 dell'articolo 65 del codice penale; e la Corte ritiene di applicarla nella misura di anni venti di reclusione ciascuno.

A sua volta, a Passatempo Salvatore, riconosciuto colpevole di concorso nel danneggiamento mercé incendio compiuto da Terranova Antonino fu Giuseppe e Mannino Frank per la sede del partito comunista di Carini e di Pisciotta Francesco, Pisciotta Gaspare, Sciortino Pasquale per la sede di San Giuseppe Jato può essere applicato lo isolamento diurno per la durata di un anno.

Per il delitto di detenzione di armi e di munizioni da guerra la pena da applicare è della reclusione di anni due ciascuno e precisamente nei confronti di Gaspare Pisciotta, Terranova Antonino fu Giuseppe, Badalamenti Nunzio, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Mannino Frank, Sciortino Pasquale, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Pisciotta Francesco, Russo Angelo, Passatempo Salvatore.

A Gaspare Pisciotta, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, riconosciuti colpevoli del delitto di danneggiamento mercé incendio alla sede del partito comunista di San Giuseppe Jato va applicata, in concreto, la pena della reclusione per la durata di mesi sei ciascuno.

A Terranova Antonino fu Giuseppe ed a Mannino per il danneggiamento alla sede del partito comunista di Carini va applicata la reclusione per la durata di mesi sei ciascuno.

Vi è quindi, nei confronti dei condannati alla pena dell'ergastolo il concorso di tale pena con pena detentiva temporanea e, nei loro confronti, deve trovare applicazione la norma contenuta nel capoverso dell'articolo 72 del codice penale che importa l'isolamento diurno che la Corte ritiene di poter determinare nella durata di mesi sei ciascuno.

A Russo Angelo inteso Angelinazzu ed a Pisciotta Vincenzo, i quali sono stati ritenuti colpevoli del delitto di strage con il concorso di circostanze attenuanti generiche, la Corte, valutate tutte le modalità dell'azione che essi compirono e valutati anche tutti gli elementi che sono enunciati nell'articolo 133 del codice penale, nell'esercizio del potere discrezionale che l'articolo 132 dello stesso codice attribuisce al giudice, ritiene di poter fissare la pena da applicare nella misura di anni venti di reclusione ciascuno, in osservanza del numero 2 dell'articolo 65 del codice penale.

All'imputato Palma-Abate, riconosciuto colpevole di detenzione di arma da guerra scaduto il termine di consegna, la Corte ritiene sia il caso di applicare la condanna alla reclusione per anni due.

A Candela Vito ed a Cucchiara Pietro, ritenuti colpevoli dei delitti rispettivamente ascritti, la Corte, valutate tutte le modalità dei fatti, i precedenti penali degli imputati e tutte le altre circostanze che si trovano indicate nell'articolo 133 del codice penale, ritiene che congrua sia la pena della reclusione per mesi sei ciascuno; pena della quale deve essere dichiarato il condono in conseguenza del decreto 23 dicembre 1949, n. 930.

Resta da prendere in esame, per l'applicazione della pena, la situazione di Salvatore Passatempo il quale è stato riconosciuto colpevole della strage di Portella della Ginestra e dell'altra strage consumata a Partinico, che la Corte ha ritenuto di poter riunire sotto un unico delitto di strage continuata.

È, a questo proposito, da esaminare una questione che non risulta sia stata risolta dalla giurisprudenza e che si trova appena accennata in dottrina; esattamente si tratta della questione seguente: quale sia il trattamento da fare all'imputato che sia dichiarato colpevole del delitto continuato, costituito da più violazioni della stessa disposizione di legge importanti ciascuna la pena dell'ergastolo.

Che sia possibile la continuazione anche in caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo, la Corte non dubita; la dottrina ne ammette la possibilità, poiché nella disposizione dell'articolo 81 capoverso del codice penale manca ogni esclusione dell'applicabilità della continuazione ad alcuna categoria di reati; e la giurisprudenza della Corte di cassazione (12 aprile 1938 in *Rivista Penale e Giurisprudenza Italiana*, 1938 la prima 1144 e la seconda 11-117) ritenne applicabile la continuazione anche per i più reati che siano punibili con l'ergastolo. Ma qui trattasi di accertare quali siano le conseguenze giuridiche della dichiarazione di colpevolezza di taluno per reato continuato, allorquando ciascuno dei reati che concorrono alla formazione del reato continuato, sia punibile con la pena dell'ergastolo.

Ma è evidente che il legislatore ha regolato il caso in cui tutti i reati siano punibili con pena restrittiva temporanea e quella dell'ergastolo, essendo perpetua, non può essere aumentata nella durata.

La ipotesi dei più reati che siano punibili con l'ergastolo e che siano unificati mediante dichiarazione di reato continuato, non è preveduta dal legislatore, ma deve pure essere ad essa data una soluzione.

Ritiene la Corte di poter risolvere la questione riferendosi a qualche norma di diritto a proposito del reato continuato.

In conseguenza dell'abolizione della pena di morte, che era comminata per alcune violazioni di norme giuridiche del codice penale, fu necessario pervenire alla pubblicazione di norme di coordinamento

e, quindi, fu emanato il decreto legislativo del 22 gennaio 1948, n. 21, il quale, nel capoverso dell'articolo 1, contiene la disposizione che, modificando l'articolo 72 del codice penale, stabilisce che al colpevole di più delitti ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la pena dell'ergastolo con lo isolamento diurno per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore ad anni cinque.

È qui, così, preveduto il caso di concorso di più reati ciascuno dei quali importa la condanna all'ergastolo e non pure il caso di dichiarazione di colpevolezza per più reati riuniti in reato continuato, ciascuno dei quali importa la condanna allo ergastolo.

La norma contenuta nell'articolo 81 capoverso del codice penale contiene due disposizioni: una relativa alla verificazione di più violazioni di una stessa disposizione di legge, che il legislatore considera in modo unitario; l'altra si riferisce alla pena da applicare nel caso di più violazioni di una stessa disposizione di legge e stabilisce che la pena debba essere aumentata. E l'aumento della pena deve aver luogo obbligatoriamente.

Basta riferirsi al carattere della norma che prevede la possibilità di considerare le più diverse violazioni di una stessa disposizione di legge. È certo che il codice vigente per il caso della violazione di più disposizioni di legge penale stabilisce che, tante sono le violazioni, altrettante sono le pene da applicare.

La norma contenuta nel capoverso dell'articolo 81, in cui è preveduto il caso della continuazione in un reato, costituisce, evidentemente, una deroga a quella in cui il legislatore prevede il caso di concorso di reati. L'articolo 81 è compreso, invero, nel capo terzo intestato al concorso di reati, ma il capoverso dello stesso articolo rende certamente evidente la deroga; esso si inizia così: le disposizioni degli articoli precedenti, in cui sono preveduti vari casi di concorso di reati, non si applicano a colui che con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche di diversa gravità.

E se la nozione legislativa del reato continuato importa deroga alle norme con cui legislativamente è regolato il concorso di reati, è certo che le conseguenze giuridiche derivanti da un reato considerato continuato non possono essere identiche a quelle che sono proprie del concorso di reati.

L'inasprimento della pena dell'ergastolo è espressamente preveduto dal legislatore soltanto per il caso in cui la pena perpetua concorra con pena restrittiva temporanea (articolo 72), norma che è espressamente dichiarata inapplicabile nel reato continuato dal capoverso dell'articolo 81.

Può sembrare, anzi è una conseguenza che non può meritare approvazione, aumentare, anzi inasprire la pena dell'ergastolo nei confronti di colui che, insieme con la pena perpetua riporti condanna a pena restrittiva della libertà personale, mentre chi commette reati punibili, ciascuno, con la pena dell'ergastolo, e che il giudice ritenga di poter riportare sotto il concetto di reato continuato, non può avere neppure l'inasprimento della pena. Ciò costituisce certamente un inconveniente, perché colui che ha dimostrato maggiore pericolosità compiendo reati punibili, ciascuno, con la pena perpetua, viene, in sostanza, ad avere un trattamento giuridico più favorevole di altro che, insieme con reato punibile con l'ergastolo commette altro reato punibile con pena detentiva temporanea; ma si è sempre ripetuto che addurre inconvenienti non significa risolvere le questioni e bisogna aggiungere che gli inconvenienti non possono essere eliminati con una decisione giurisdizionale, con cui deve essere fatta niente altro che applicazione della legge.

Alla condanna di Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Mannino Frank, Badalamenti Nunzio, Gaglio Francesco « Reversino », Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Genovese Giuseppe, Genovese Giovanni, Sciortino Pasquale, Russo Angelo inteso « Angeli-

nazzu », Pisciotta Vincenzo e Passatempo Salvatore per il delitto di strage di Portella della Ginestra e per il delitto di strage a Partinico segue la condanna in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, accordando delle provvisionali nelle cifre seguenti: lire duecentomila a favore di Addamo Leonardo, lire trecentomila a favore di Matranga Saveria, lire centomila a favore di Moschetto Rosario, lire trecentomila a favore di Allotta, Labruzzo, Lafata, Buffa, Zito, Spataro, Cusenza, lire ventimila a favore di Parrino, lire cinquantamila a favore di Schirò; oltre alle spese che liquida in un milione per Addamo, lire due milioni ciascuno per Parrino e Schirò, a lire due milioni ciascuno per Lafata, Zito, Spataro, Labruzzo, Buffa in queste somme compresi gli onorari di avvocato che liquida in lire novecentomila per Addamo, lire un milione e cinquecentomila per Matranga, Moschetto, Allotta e Cusenza, ed in lire un milione e cinquecentomila per Parrino e Schirò ed un milione e cinquecentomila per Lafata, Zito, Spataro, Labruzzo e Buffa. La condanna ai danni ed alle spese si intende a carico di tutti i condannati.

Alla condanna alla pena dell'ergastolo segue la interdizione dai pubblici uffici, la perdita dell'autorità maritale, la perdita della patria potestà e quella di testare, nonché la interdizione legale ed a carico di Russo Angelo e Pisciotta Vincenzo segue la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione legale durante la espiazione della pena.

Va ordinata la pubblicazione della presente sentenza a carico dei condannati all'ergastolo, per estratto, nei comuni di Montelepre, San Giuseppe Jato, Partinico, Piana degli Albanesi e di Viterbo, nonché la pubblicazione, pure per estratto ed a spese dei condannati all'ergastolo, nei giornali seguenti *L'ora del Popolo* e *Giornale di Sicilia* editi a Palermo.

Alla condanna di Russo Angelo inteso « Angelinazzu » e di Pisciotta Vincenzo segue la sottoposizione alla libertà vigilata.

Le spese del giudizio a favore dell'erario dello Stato vanno poste, in solido, a carico di tutti i condannati.

* * *

PER QUESTI MOTIVI.

La Corte di assise di Viterbo dichiara:

1) Pisciotta Gaspare;

2) Terranova Antonino fu Giuseppe;

3) Mannino Frank inteso « Lampo »;

4) Pisciotta Francesco inteso « Mpompò »;

5) Cucinella Antonino di Biagio inteso « Purazzolo »;

6) Cucinella Giuseppe di Biagio inteso « Purazzolo »;

7) Badalamenti Nunzio inteso « Culobianco »;

8) Sciortino Pasquale;

9) Gaglio Francesco inteso « Reversino »;

10) Russo Angelo inteso « Angelinazzu »;

11) Genovese Giovanni inteso « Manfrè »;

12) Genovese Giuseppe inteso « Manfrè »;

13) Pisciotta Vincenzo inteso « Mpompò »;

14) Passatempo Salvatore;

colpevoli della strage ad essi ascritta e consumata il primo maggio 1947 in Portella della Ginestra e con circostanze attenuanti per il Pisciotta Vincenzo e per il Russo Angelo.

MODIFICANDO la rubrica dichiara Pisciotta Gaspare, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale colpevoli di danneggiamento mercé incendio in danno della sede del partito comunista di San Giuseppe Jato.

Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank colpevoli di danneggiamento

mercé incendio in danno della sede del partito comunista di Carini.

Passatempo Salvatore di strage consumata a Partinico e, quindi, lo dichiara colpevole di strage continuata.

DICHIARA che il fatto ascritto a Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio costituisce il delitto di danneggiamento e li assolve per mancanza di querela.

DICHIARA Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Cucinella Giuseppe, colpevoli di concorso nel delitto di strage consumata a Partinico da Passatempo Salvatore con la diminuente di cui al capoverso dell'articolo 116 del codice penale ed il Passatempo di concorso nei delitti di danneggiamento mercé incendio alle sedi del partito comunista di Carini e di San Giuseppe Jato.

DICHIARA: Terranova Antonino fu Giuseppe, Gaspare Pisciotta, Palma-Abate Francesco, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Russo Angelo, i due Cucinella, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Passatempo Salvatore, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe colpevoli di detenzione di armi da guerra, riunendo in unica le due imputazioni contestate.

DICHIARA: Candela Vita e Cucchiara Pietro colpevoli dei delitti ad essi rispettivamente ascritti.

Ed in applicazione degli articoli 29, 32, 36, 62-*bis*, 72, 110, 116, 372, 378, 422, 424, 535 codice penale — 488, 489 codice procedura penale — legge 10 maggio 1945, n. 234

CONDANNA

Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank e Pisciotta Francesco alla pena dell'ergastolo con l'aumento dell'isolamento diurno per la durata di mesi sei ciascuno; Passatempo Salvatore alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno, Gaglio Francesco alla pena dell'ergastolo, Genovese Giovanni e Genovese Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'aumento dell'isolamento diurno per mesi sei.

CONDANNA

Palma-Abate Francesco alla reclusione per anni due, Russo Angelo e Pisciotta Vincenzo alla reclusione per anni venti ciascuno; Candela Vita e Cucchiara Pietro alla reclusione per mesi sei ciascuno.

Dichiara condonata la pena inflitta a Candela Vita ed a Cucchiara Pietro.

CONDANNA

Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Passatempo Salvatore, Gaglio Francesco, Genovese Giovanni e Genovese Giuseppe, Russo Angelo e Pisciotta Vincenzo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale e, nei confronti dei condannati all'ergastolo, alla perdita della patria potestà, alla perdita dell'autorità maritale e della capacità di testare.

Ordina che la presente sentenza di condanna sia, a spese dei condannati alla pena dell'ergastolo, pubblicata per estratto nei comuni di Viterbo, Montelepre, San Giuseppe Jato, Partinico e Piana degli Albanesi e che sia anche pubblicata, per estratto, nei giornali *l'Ora* e *Giornale di Sicilia* di Palermo.

Pone le spese del giudizio, in solido, a carico dei condannati e quelle di mantenimento in carcere preventivo a carico di ciascuno.

Condanna in solido tutti i condannati, esclusi Candela Vita e Cucchiara Pietro, ai danni a favore delle parti lese costituitesi parte civile da liquidarsi in separata sede ed accordando una provvisionale di lire 200 mila a favore di Addamo Leonardo, di lire 300 mila a favore di Matranga Saveria, di lire 100 mila a favore di Moschetto Rosario, di lire 300 mila a favore di Allotta, Labruz-

zo, La Fata, Buffa, Zito, Spataro, di lire 20 mila a favore di Parrino, di lire 50 mila a favore di Schirò; oltre la spesa che liquida in lire un milione di Addamo, lire due milioni ciascuno per Matranga, Moschetto, Allotta e Cusenza, lire due milioni ciascuno per Parrino e Schirò e lire due milioni per La Fata, Zito, Spataro, Labruzzo e Buffa, in queste somme compresi gli onorari di avvocato che liquida in lire 900 mila per Addamo, lire un milione e 500 mila per Matranga, Moschetto, Allotta e Cusenza, in lire un milione e 500 mila per il Parrino e Schirò ed un milione e 500 mila per La Fata, Zito, Spataro, Labruzzo e Buffa.

In applicazione dell'articolo 479 del codice di procedura penale

ASSOLVE

Sciortino Pasquale dalle imputazioni di tentato omicidio, per insufficienza di prove; Palma-Abate Francesco, Motisi Francesco Paolo, Corrao Remo, Mazzola Vito, Rizzo Girolamo, dalle imputazioni residuate ad essi ascritte, per insufficienza di prove.

ASSOLVE

Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino di Salvatore, Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Dimisa Giuseppe, Locullo Pietro, Sapienza Giuseppe di Francesco dalle imputazioni di correità nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra; ed il Di Lorenzo da quella di partecipazione al fatto di San Giuseppe Jato e dal concorso ascrittogli, perché non punibili per avere agito in istato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Gli stessi e Gaglio Francesco, Di Lorenzo Giuseppe e Pisciotta Vincenzo dalla detenzione di armi, perché il fatto non costituisce reato.

Di Lorenzo dalle imputazioni di concorso in tentato omicidio ed in danneggiamento per insufficienza di prove.

ASSOLVE

Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Mussa Gioacchino, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Tinervia Giuseppe, Dimisa e Locullo dalla imputazione di partecipazione a banda armata, per non aver commesso il fatto.

ASSOLVE

tutti gli imputati ad eccezione di Salvatore Giuliano, Passatempo Giuseppe, Sciortino Giuseppe e Candela Rosario dall'imputazione di sequestro in danno di Fusco, Riolo, Cuccia e Sirchia, per non aver commesso il fatto.

In applicazione dell'articolo 479 codice di procedura penale e 150 del codice penale

DICHIARA non doversi procedere a carico di Giuliano Salvatore, Passatempo Giuseppe, Candela Rosario e Sciortino Giuseppe, perché morti.

Ordina la scarcerazione, qualora non siano detenuti per altra causa, di Di Lorenzo Giuseppe, Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino di Salvatore, Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Dimisa Giuseppe, Locullo Pietro, Sapienza Giuseppe di Francesco, Corrao Remo, Mazzola Vito e Motisi Francesco Paolo.

Ordina che sia trasmesso alla Cassazione il processo Pileri ed altri.

Viterbo, 3 maggio 1952.

IL PRESIDENTE
F.to: D'Agostino

Il Cancelliere
F.to: Navas

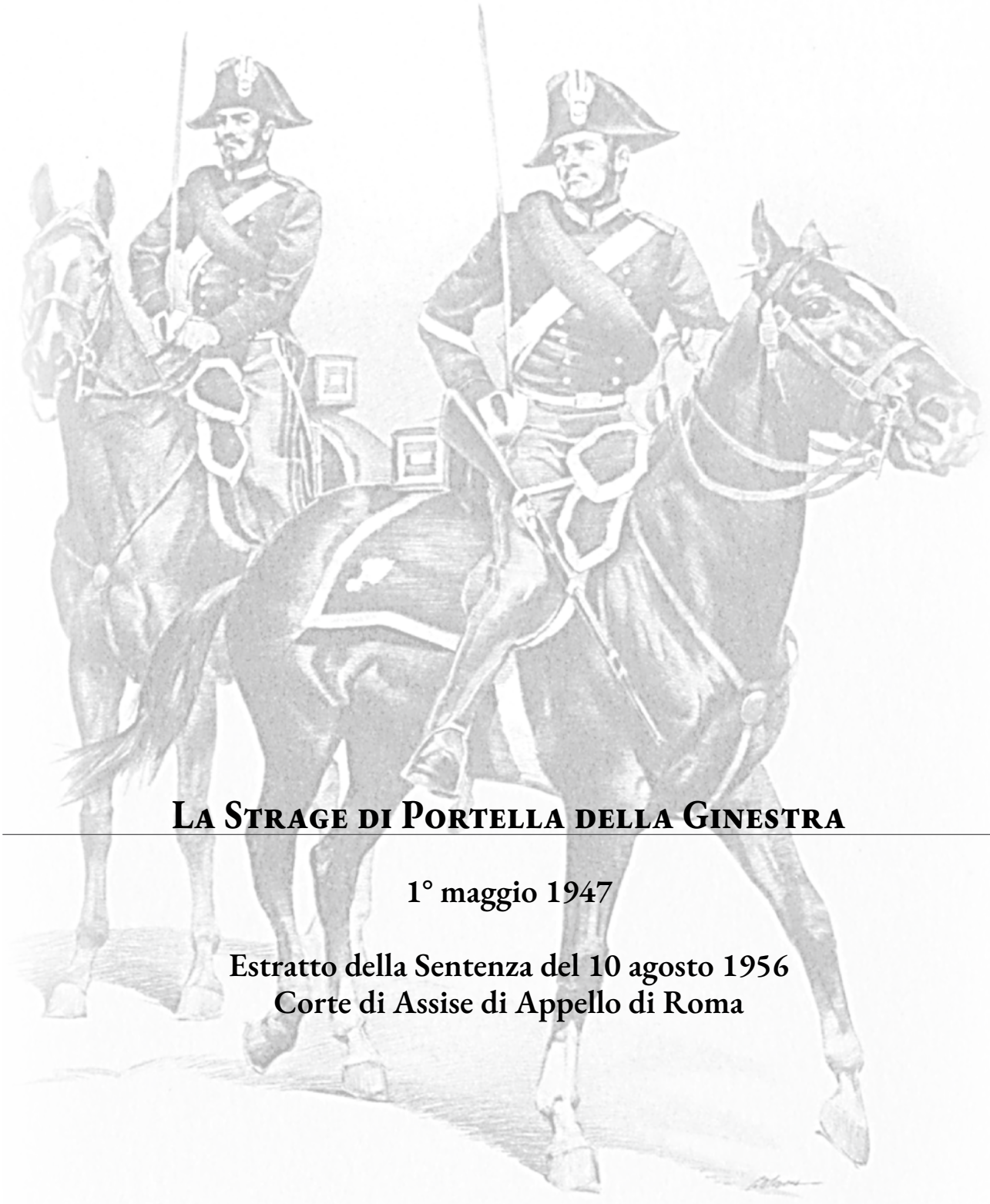

La Strage di Portella della Ginestra

1° maggio 1947

Estratto della Sentenza del 10 agosto 1956
Corte di Assise di Appello di Roma

DOCUMENTO 61

COPIA DELLA SENTENZA EMESSA IL 10 AGOSTO 1956 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEI COMPONENTI DELLA BANDA DI SALVATORE GIULIANO, TRASMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE IL 2 NOVEMBRE 1963

Doc 60 e 61

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, lì 23 NOV. 1963

Prot.N. 544 /D- 4096

Raccomandata

Onorevole Signor Ministro,

in riferimento alla nota n.42/12 in data 2 novembre 1963, Le restituisco le copie delle sentenze 3 maggio 1952 della Corte di Assise di Viterbo e 10 agosto 1956 della Corte di Assise di Appello di Roma, la prima a carico di Giuliano Salvatore ed altri 39, la seconda a carico di Gaglio Francesco ed altri 32.

Sono lieto, con l'occasione, di esprimerLe, Onorevole Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

S.E. Onorevole
Dott. Mario ZAGARI
Ministro di Grazia e Giustizia
R O M A

Il Ministro
di Grazia e Giustizia

Roma, 2 NOV. 1963

Data 5 NOV. 1963
Prot. 0 Tit.
N. 151

Signor Presidente,

in riferimento alla nota D/68 dell'8 ottobre 1963, Le rimetto le relazioni annuali, a datare dal 1954, anno nel quale è stata ripristinata l'inaugurazione, in forma solenne, dell'anno giudiziario, pronunziate dai Procuratori Generali della Corte d'Appello di Palermo in occasione della predetta cerimonia, nonchè copie delle sentenze 3 maggio 1952 della Corte di Assise di Viterbo e 10 agosto 1956 della Corte di Assise di Appello di Roma: la prima a carico di GIULIANO Salvatore ed altri 39, la seconda di GAGLIO Francesco ed altri 32.

Le sarei grato se volesse considerare l'opportunità di disporre la restituzione a questo Ministero delle due predette sentenze quando riterrà che non possano essere più utili ai lavori della Commissione.

Le invio i migliori saluti

A Sua Eccellenza
il Sen. Donato PAFUNDI
Presidente della Commissione Parlamentare
di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia

ROMA

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

ESAMINATI

Udienza 73/RIS. 195

PROCEDIMENTO N.

D. – 5 NOV. 1963
P. ol. 102
N. 157/4

CONTRO

Gaglio Francesco ed altri

IMPUTATI

Strage

Copia della sentenza 10/8/1956 della Corte di assise di appello di Roma

Data del 1° atto del procedimento

Data dell'arresto

Data della sentenza

Cognome e nome del difensore

S. ...ria Reale di Roma (783)

N.35/54 del Reg.gen.
N.29 del reg.inserz. sentenze

II^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno dieci del mese di agosto in Roma

LA II^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1.-	D'AMARIO	Nicola	Presidente
2.-	D'OTTAVI	Alfredo	Consigliere
3.-	MARGHERINI	Mario	Giudice Popolare
4.-	BALDASSARINI	Nazareno	" "
5.-	REMIDDI	Alberto	" "
6.-	TRAVOSTINI	Federico	" "
7.-	FORLIVESI	Sergio	" "
8.-	ALVINO	Vincenzo	" "

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. COLONNESE Alfonso e con l'assistenza del Cancelliere Signor Bielli Tullio

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di secondo grado

C O N T R O

1°) GAGLIO Francesco di Vincenzo e di Pizzo Giuseppa, nato a Montelepre il 2.12.1919, inteso "Reversino", detenuto dal 9.7.1947, presente

2°) - SAPIENZA Giuseppe di Tommaso e di Palermo Giuseppe, nato a Montelepre l'8.12.1922, ed ivi residente, inteso "Bambineddu", già detenuto dal 10.8.1947 al 3.5.1952 libero - contumace -

./.

2.-

3°) - GAGLIO Antonino di Giuseppe e fu Spadafora Caterina, nato a Montelepre il 2.12.1923 ed ivi residente, inteso "Costanzo", già detenuto dal 15.8.1947 al 3.5.1952

libero - contumace -

4°) - TINERVIA Francesco di Giacomo, e di Giuliano Crocifissa, nato a Montelepre il 30.10.1926 ed ivi residente, inteso "Bastardone", già detenuto dal 10.8. 1947 al 3.5.1952,

libero - contumace -

5°) - SAPIENZA Vincenzo di Tommaso e di Palermo Giuseppa, nato a Montelepre il 14.5.1927 ed ivi residente, inteso "Bambineddu", già detenuto dal 3.8.1947 al 3.5. 1952

libero - contumace -

6°) - [illegible] Domenico di Filippo e di Spica Giuseppa, nato a Montelepre il 4.8.1927 ed ivi residente, inteso "u figghiu du Filippeddu", già detenuto dal 3. 8.1947 al 3.5.1952

libero - contumace -.

7°) - TINERVIA Giuseppe di Giacomo e di Giuliano Crocifissa, nato a Montelepre il 4.1.1930 ed ivi residente, inteso "Bastardone", già detenuto dal 10.8.1947 al 3.5. 1952

libero - presente -

8°) - RUSSO Giovanni fu Salvatore e di Quisquino Rosalia, nato a Montelepre il 18.6.1926 ed ivi residente, inteso "Marano", già detenuto dal 19.8.1947 al 3.5. 1952

libero - presente -

9°) - TERRANOVA Antonino di Salvatore e di Pisciotta Rosalia, nato a Montelepre il 21.7.1950 ed ivi resi-

dente, inteso "u figghiu du miricanu", già detenu to dal 10.8.1947 al 3.5.1952

libero - presente -

10°) - BUFFA Antonino di Antonino e di Gaglio Maria, nato a Montelepre l'11.2.1926 ed ivi residente, già detenuto dal 14.8.1947 al 3.5.1952

libero - presente -

11°) - BUFFA Vincenzo di Antonino e di Gaglio Maria, nato a Montelepre il 3.2.1925 ed ivi residente, già detenuto dal 14.8.1947 al 3.5.1952

libero - contumace -

12°) - MUSSO Gioacchino di Leonardo e di Spica Teresa, nato a Partinico il 20.3.1930 e residente a Montelepre, già detenuto dal 21.8.1947 al 3.5.1952

libero - contumace -

13°) - CRISTIANO Giuseppe di Giuseppe e fu Cucchiara Rosalia, nato a Montelepre il 16.6.1927 ed ivi residente, già detenuto dal 21.8.1947 al 3.5.1952

deten. per altra causa - assente -

14°) - PISCIOTTA Vincenzo di Francesco e di Lorenzo Antonia, nato a Montelepre il 10.8.1928, inteso "MPOMPO"

deten. dal 21.8.1947 - presente

15°) - DI LORENZO Giuseppe fu Antonino e di Terranova Marianna, nato a Montelepre il 16.11.1908, inteso "Pppe di Flavia", già detenuto dal 9.7.1947 al 3.5.1952

deten. per altra causa - assente

16°) - TERRANOVA Antonino fu Giuseppe e fu Gaglio Marianna, nato a Montelepre il 13.11.1925, inteso "Cacaova"

deten. dal 10.6.1949 - presente

17°) - GENOVESE Giovanni di Angelo e di Di Maria Raffaella, nato a Montelepre il 27.5.1912, inteso "Manfrè"

deten. dal 19.1.1949 - presente

18°) - GENOVESE Giuseppe di Angelo e di Di Maria Raffaella, nato a Montelepre il 18.5.1923, inteso "Manfrè"

deten. dal 19.1.1949 - presente

19°) - MANNINO Frank d'ignoto e di Mannino Anna, nato a Montelepre il 14.10.1923, inteso "Lampo"

deten. dal 20.3.1950 - presente

20°) - PISCIOTTA Francesco di Francesco e di Lorenzo Antonia, nato a Montelepre il 18.8.1924, inteso "Mpompò"

deten. dal 2.1.1949 - presente

21°) - SCIORTINO Pasquale fu Giuseppe e di Micciché Nunzia, nato a S.Cipirrello il 10.10.1923, inteso "Pino"

detenuto - presente -

22°) - CUCINELLA Antonino di Biagio e di Cirillo Carmela, nato a Montelepre il 1.1.1920, inteso "Purazzuolo",

deten. dal 9.12.1948 - presente

23°) - MAZZOLA Vito fu Vito e fu Sgrei Elisabetta, nato a Montelepre il 16.11.1904, già detenuto dal 28.10.1947 al 3.5.1952 -

deten. per altra causa - assente

24°) - MOTISI Francesco Paolo di Girolamo e di Bono Violante, nato a Montelepre il 9.7.1927 ed ivi residente, già detenuto dal 25.11.1949 al 3.5.1952

libero - contumace -

25°) - BADALAMENTI Nunzio di Salvatore e di Di Gregorio Scolastica, nato a Montelepre il 27.10.1927, inte-

so "Culubiancu".

deten. dal 13.4.1950 - presente

26°) - SAPIENZA Giuseppe di Francesco e di Maniaci Rosalia, nato a Montolepre il 3.9.1926 ed ivi residente, inteso "Scarpe sciolte", già detenuto dal 28.9.1947 al 3.5.1952,

libero - contumace -

27°) - DI MISA Giuseppe di Michelangelo e fu Cucinella Vincenza, nato a Montolepre il 4.6.1925 ed ivi residente, già detenuto dal 30.9.1947 al 3.5.1952,

libero - contumace -

28°) - LO CULLO Pietro di Eugenio e di Candela Maria, nato a Montolepre il 18.9.1927 ed ivi residente, già detenuto dal 12.10.1947 al 3.5.1952,

libero - contumace -

29°) - CANDELA Vita di Giuseppe e di Candela Vita, nata a Montolepre il 18.3.1916 ed ivi residente,

libera - contumace -

30°) - CUCCHIARA Pietro di Giuseppe e di Cucuzza Rosa, nato a Camporeale e residente in S.Giuseppe Jato,

libero - contumace -

31°) - CORRAO Romo fu Pietro e di Corniglia Rosa, nato a Palermo il 12.2.1926,

detenuto per altra causa - assente

32°) - PALMA ABATE Francesco di Angelo e di Marchese Giovanna, nato a Montolepre il 23.1.1923 ed ivi residente,

libero - contumace -

33°) - RIZZO Girolamo di Agostino e di Randazzo Maria nato a Partinico l'8.5.1901, ed ivi residente,

libero - contumace -

6.-

A P P E L L A N T I

tutti, ad eccezione del 32°) e del 33°) citati per estensibilità dei motivi.

C O N T R O

la sentenza - appellata altresì dal P.M. - della Corte di Assise di Viterbo in data 3 maggio 1952 che riteneva colpevoli:

Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino, Cucinella Giuseppe, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Gaglio Francesco, Russo Angelo, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Passatempo Salvatore della strage ad essi ascritta, consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra, in concorso di circostanze attenuatnti per Pisciotta Vincenzo e per Russo Angelo;

e inoltre:

- dichiarava:

a) Pisciotta Gaspare, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, colpevoli di danneggiamento mercè incendio in danno della sede del partito comunista in San Giuseppe Jato; Terranova Antonino fu Giuseppe e Mannino Frank colpevoli di danneggiamento mercè incendio in danno della sede del partito comunista in Carini; così modificate le imputazioni relative;

b) Passatempo Salvatore colpevole altresì della strage consumata in Partinico e per conseguenza di strage continuata;

- dichiarava Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino e Cucinella Giuseppe colpevoli di concorso nel delitto di strage consumato a Partinico da Passatempo Salvatore, con la diminuente di cui all'art.116 capv. C.P.

ed il Passatempo di concorso nei delitti di danneggiamento mercè incendio consumati in Carini ed in San Giuseppe Jato;

- dichiarava Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Russo Angelo, i due Cucinella, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Passatempo Salvatore, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe colpevoli di detenzione di armi da guerra, in una sola riunite le due imputazioni relative;
- dichiarava Candela Vita e Cucchiara Pietro colpevoli dei delitti rispettivamente loro ascritti;

e li condannava:

Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank e Pisciotta Francesco, nonchè Genovese Giovanni e Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi sei;

Passatempo Salvatore alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di un anno;

Gaglio Francesco alla pena dell'ergastolo;

Russo Angelo e Pisciotta Vincenzo alla pena della reclusione per anni venti ciascuno;

Palma Abate Francesco alla pena della reclusione per anni due;

Candela Vita e Cucchiara Pietro a quella della reclusione per mesi sei ciascuno che dichiarava interamente condonata;

con tutte le conseguenze di legge;

ed altresì assolveva:

Sciortino Pasquale dalla imputazione di tentato omicidio per insufficienza di prove;

8.-

Palma Abate Francesco, Motisi Francesco Paolo, Corrao Remo, Mazzola Vito, Rizzo Girolamo dalle imputazioni residuali ad essi ascritte per insufficienza di prove;
Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino di Salvatore Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Di Misa Giuseppe, Lo Cullo Pietro, Sapienza Giuseppe di Francesco, dalla imputazione di correità nella strage consumata a Portella della Ginestra, nonchè Di Lorenzo Giuseppe, da quella di partecipazione al fatto di S.Giuseppe Jato e dal concorso ascrittogli, perchè non punibili per avere agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona;
gli stessi e Gaglio Francesco, Di Lorenzo Giuseppe e Pisciotta Vincenzo dalla detenzione di armi perchè il fatto non costituisce reato;
e il Di Lorenzo inoltre dalle imputazioni di concorso in tentato omicidio e in danneggiamento per insufficienza di prove.

****

In esito al pubblico dibattimento;

Udita la relazione della causa fatta dal presidente;

Sentiti i difensori delle parti civili, il P.M., i difensori degli imputati, nonchè gl'imputati presenti che per ultimi hanno avuto la parola;

Osserva:

O M I S S I S

P. Q. M.

9.-

LA CORTE

Visti ed applicati gli artt. 149, 213, 523, 477, 479, 488 e 489 c.p.p., 29, 32, 62 bis, 112 n.4, 114 u.p., 151, 230, 422 c.p., 1 e 4 D.P. 19.12.1953 n.922.

Provvedendo sugli appelli del P.M. e degli imputati Gaglio Francesco, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Mazzola Vito, Badalamenti Nunzio, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Di Misa Giuseppe, Lo Cullo Pietro, Candela Vita, Cucchiara Pietro e Corrao Remo, avverso la sentenza della Corte di Assise di Viterbo in data 3 maggio 1952;

1. - Dichiara inammissibile le impugnazioni proposte da Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Pretti Domenico, Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino, Buffa Vincenzo, Musso Gioacchino, Cristiano Giuseppe, Di Lorenzo Giuseppe, Mazzola Vito, Motisi Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, e Di Misa Giuseppe per omessa presentazione dei motivi e condanna i medesimi in solido alle spese di questo grado del giudizio;

2. - In riforma della sentenza stessa:

a) ritiene a favore di Pisciotta Vincenzo il concorso dell'attenuante di cui all'art.114 u.p. in relazione all'art.112 n.4, ultima ipotesi, c.p. e per l'effetto riduce la pena dal primo giudice inflitta ad anni quindici di reclusione;

b) ritiene a favore di Sciortino Pasquale il concorso di circostanze attenuanti generiche nei delitti di strage, consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra, di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di S.Giuseppe Jato e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e per l'effetto lo condanna alle pene rispettive di anni ventiquattro di reclusione per il primo delitto, di mesi cinque di reclusione per il secondo e di anni uno e mesi sei di reclusione per il terzo; e così complessivamente ad anni venticinque e mesi undici di reclusione;

c) ritiene a favore di Badalementi Nunzio il concorso di circostanze attenuanti generiche nei delitti di strage consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e per l'effetto lo condanna alla pena di anni ventidue di reclusione per il primo delitto e di anni uno e mesi sei di reclusione per il secondo; e così complessivamente ad anni ventitrè e mesi sei di reclusione;

d) dichiara Pretti Domenico colpevole del delitto di strage consumata il I° maggio 1947 in Portella della Ginestra ed, in concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione;

e) condanna Pisciotta Vincenzo, Sciortino Pasquale, Badalementi Nunzio e Pretti Domenico alle pene accessorie

della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena; sottopone gli stessi alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

f) dichiara Di Lorenzo Giuseppe colpevole del delitto di danneggiamento mediante incendio in danno della sede del partito comunista di Carini e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione;

g) assolve Genovese Giovanni dai delitti di strage consumata il I° maggio 1947 a Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata escarcerazione se non detenuto per altra causa;

h) assolve il Di Lorenzo Giuseppe, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino e Sciortino Pasquale dalla imputazione di concorso morale nel delitto di strage consumato a Partinico il 22.6.1947 da Passatempo Salvatore e lo Sciortino inoltre dalla imputazione di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta per non aver commesso il fatto;

i) dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Lo Cullo Pietro, assolve, in conseguenza dell'appello proposto dal P.M., il medesimo imputato dal reato ascrittogli per insufficienza di prove;

l) assolve Corrao Remo dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;

m) previa modifica del titolo del reato attribuito a Candela Vita in quello di assistenza ad associati per delinquere ai sensi dell'art.418 c.p., dichiara di non doversi procedere contro la stessa per estinzione del rea

to a causa di amnistia;

3.- Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna Gaglio Francesco, Pretti Domenico, Di Lorenzo Giuseppe e Cucchiara Pietro in solido alle spese di questo grado del giudizio ed inoltre il Pretti e il Di Lorenzo in solido a quelle del giudizio di primo grado;

4.- Condanna Pretti al risarcimento dei danni a favore delle parti lese costituite parti civili Mastranga Saveria, Cusenza Vito, Moschetto Rosario, La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Zito Vincenza, e Buffa Vincenza, in solido con gli altri imputati condannati per il medesimo titolo del reato;

5.- Condanna Gaglio Francesco, Pisciotta Vincenzo, Terranova Antonino fu Giuseppe, Genovese Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Pretti Domenico in solido al rimborso delle spese in favore delle parti civili per questo giudizio di appello spese che liquida in lire 210.000, comprensive dei diritti ed onorari di difesa, rispettivamente a Mastranga Saveria, a Cusenza Vito, a Moschetto Rosario, e congiuntamente, giusta richiesta, a La Fata Salvatore, Labruzzo Vincenza, Zito Vincenza e Buffa Vincenza;

6.- In rettifica del dispositivo della sentenza impugnata:

a) assolve Buffa Antonino, Musso Gioacchino e Terranova Antonino di Salvatore dal danneggiamento della sede del partito comunista di S.Giuseppe Jato perchè non punibili per essere stati costretti all'azione da un pericolo

attuale alla persona, non altrimenti evitabile;

b) dichiara di non doversi procedere a carico di Sapienza Vincenzo e Pretti Domenico per il danneggiamento ai sensi dell'art.635 c.p. in pregiudizio della sede del partito comunista di Borgetto perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela;

c) assolve Pretti Domenico dalla imputazione di concorso morale nel delitto di strage consumata a Partinico il 22 giugno 1947 da Passatempo Salvatore per non aver commesso il fatto;

7.- Rinvia in sede di esecuzione l'applicazione di eventuali condoni.

Così deciso in Roma il 10 agosto 1956.-

IL PRESIDENTE
F.to Nicola D'AMARIO

IL CANCELLIERE
F.to Luigi Prevedello

Il 10 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dall'avv. Eugenio De Simone nell'interesse degli imputati Sapienza Giuseppe di Francesco, Candela Vita e Cucchiara Pietro; l'11 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dagli imputati Sciortino Pasquale Giuseppe, Badalamenti Nunzio, Pisciotta Vincenzo, Gaglio Francesco di Vincenzo, Cucinella Antonino, Genovesi Giovanni, Genovesi Giuseppe, Terranova-Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco; il 13 agosto 1956 gravata di ricorso per Cassazione dal P.G. nei confronti degli imputati: Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino di Giuseppe, Tinervia Francesco di Giacomo, Sapienza Vincenzo di Tommaso, Tinervia Giuseppe di Giacomo, Russo Giovanni fu Salvatore,

./.

14.-

Terranova Antonino di Salvatore, Buffa Antonino di Antonino, Buffa Vincenzo di Antonino, Russo Gioacchino di Leonardo, Cristiano Giuseppe di Giuseppe, Pisciotta Vincenzo di Francesco, Genovese Giovanni di Angelo, Sciortino Pasquale fu Giuseppe, Badalamenti Nunzio di Salvatore, Sapienza Giuseppe di Frabcesco.

Depositata in Cancelleria oggi, 31 ottobre 1957.-

IL CANCELLIERE

Per estratto conforme all'originale per uso notifica.-
Roma, 15 dicembre 1958

IL CANCELLIERE

La Corte di Cassazione il 14-5-60 dichiara inammissibile il ricorso del P.M. annulla i ricorsi di Candela Salvatore, Chiara Pietro, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Giovanni, Badalamenti Nunzio, Sapienza Giuseppe e di Lorenzo Giuseppe - Annulla e rinvia ad altra delle Corti di Assise di Appello di Roma nei confronti di Genovese Giuseppe - Rigetta i ricorsi di Gioacchino, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino e Sciortino Pasquale - Roma 23 - Ott. 1956



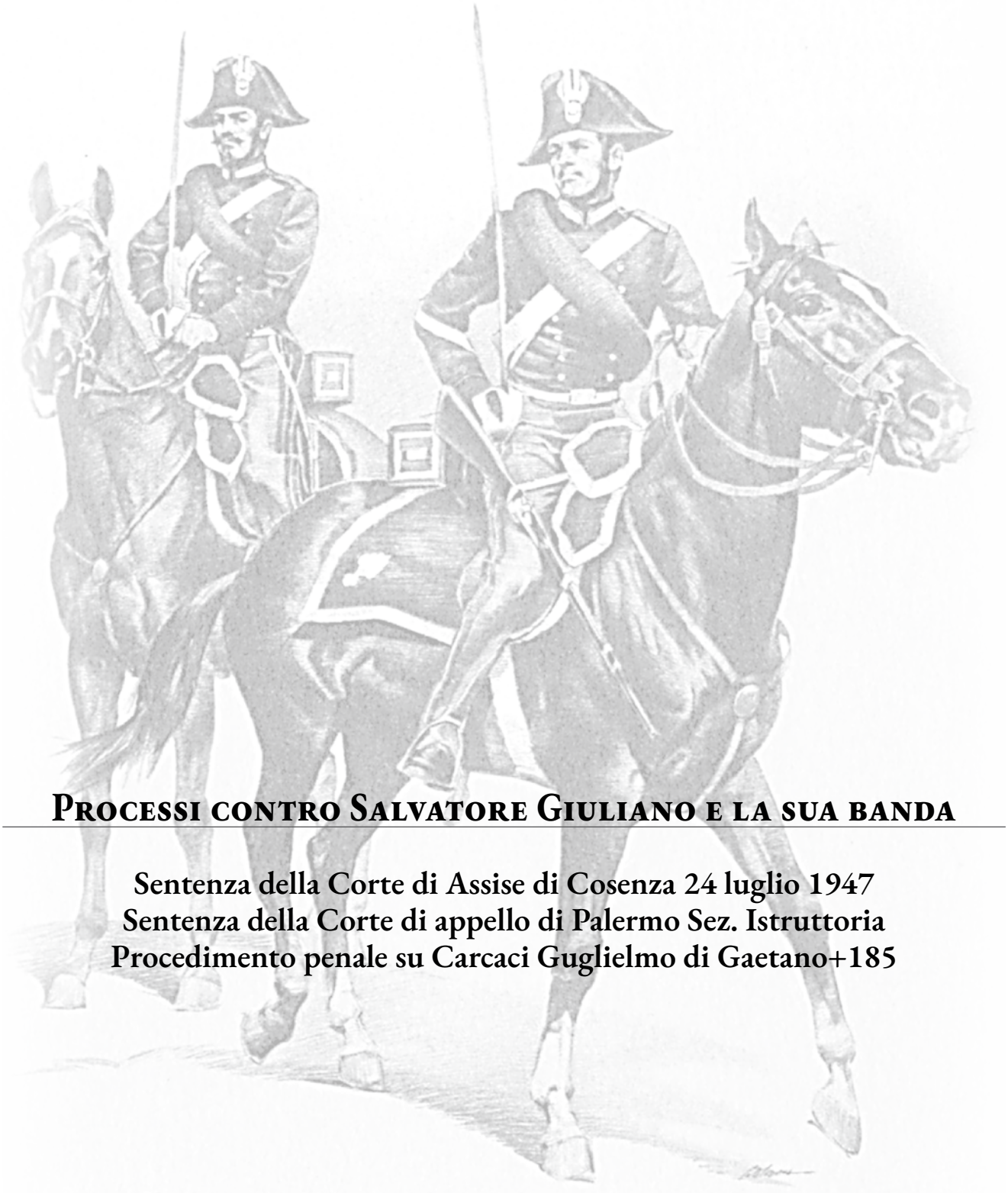

Processi contro Salvatore Giuliano e la sua banda

Sentenza della Corte di Assise di Cosenza 24 luglio 1947
Sentenza della Corte di appello di Palermo Sez. Istruttoria
Procedimento penale su Carcaci Guglielmo di Gaetano+185

N. ..... *di protocollo* (R.

COPIA DI SENTENZA 24 LUGLIO 1947 EMESSA DALLA CORTE DI ASSISE DI COSENZA

GIULIANO Salvatore di Salvatore e di LOMBARDO Maria, nato il 20 novembre 1922 a Montelepre.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Cosenza composta degli Ill/mi Sigg.
1) dott. Rocco Caselli Presidente
2) " Italo Tavolaro Consigliere
3) Sig. Ferrari Francesco Giudice Popolare
4)- " Magnelli Luigi " "
5) " Picciotto Giuseppe " "
6) " Pappacoda Enrico " "
7) " Cozza Luigi " "

con l'intervento del P.M. rappresentato dal Sig. Procuratore Generale della Repubblica Cav. Luigi Ammirati e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Luzzi Giovanni, ha emesso la seguente sentenza nella causa penale

CONTRO

GIULIANO Salvatore di Salvatore e di Lombardo Maria nato il 20/11/1922 da Montelepre
Latitante

IMPUTATO

a) del delitto di avere cagionato mediante esplosione di un colpo di pistola la morte del Carabiniere MANCINO Antonio, nell'atto in cui questi adempiva le sue funzioni-Art.575-n.61 n.10 C.P.
b) per avere compiuto atti idoeni(sparo di quattro colpi di pistola) diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della guardia giurata Barone Giuseppe nell'atto in cui questi adempiva il suo servizio, senza che l'evento si sia verificato(Art.56 n.1 sanz.3-575-61 n.10 C.P.).-
c) di avere omesso di consegnare nel termine prescritto una pistola (art.1 Proclama n.2 del Comando Alleato art.698 C.P.).-
d) porto abusivo di pistola(art.699 C.P.)
e) omessa denunzia di pistola(art.697 C.P.)
f) del reato ditentato commercio illegale di grano.
In contrada ""QUARTO MOLINO"" di S. Giuseppe Iato il 2/9/1943.

FATTO

Il giorno 2 settembre 1943 una pattuglia composta dell'appuntato dei Carabinieri ROCCHI Renato, dal Carabiniere Mancino Antonio, e dalla guardia giurate Barone Giuseppe e Mangiaracina Vincenzo perlustravano la località "Quarto Molino"agro del comune di San Giuseppe Iato, per la repressione dei delitti annonari.
Verso le ore 12 la pattuglia procedeva al fermo di un giovane il quale proveniente dal Comune di San Cipirello, percorreva la trazzera denominata "Iato", trasportando abusivamente, con un cavallo, due sacchi di grano del peso complessivo di chilogrammi 101- Il giovane a mezzo della carta di identità da lui stesso esibita(fl.35à) veniva identificato per Giuliano Salvatore di Salavtore, contadino, da Montelepre.
Pochi minuti dopo il fermo del Giuliano, la pattuglia avvistava altre due persone, le quali provenendo sempre dalla parte di San Cipirello, conducevano ciascuna un cavallo carico.-
L'appuntato Rocchi allora seguito dalla guardia Mangiaracina, si dirigeva verso le dette due persone al fine di controllare se trasportassero merce razionata, dopo avere ordinato al carabiniere Mancino ed all'altra Guardia Barone di sorvegliare il Giuliano.-
Il Rocchi ed il Mangiaracina si erano appena allontanati, quando fra i tre rimasti sul posto avevano uno scambio di colpi di arma da fuoco.

-2-

Il Carabiniere Mancino, attinto al torace da un colpo di pistola esploso dal Giuliano, si abbatteva sul terreno, mentre il feritore, raggiunto di corsa un vicino folto canneto,riusciva a deliguarsi,anche perchè la guardia Barone, l'appuntao Rocchi e la guardia Mangiaracina questi due ultimi ritornati di corsa perchè richiamati dagli spari,desistevano dal ricercarlo, pressati dalla becessità di dare aiuto al ferit
A terra veniva trovata e sequestrata l'arma usata dal Giuliano(fl.4),appartenente all'Esercito Italiano.
Il comandante ed altri militari dell'Arma di San Giuseppe Iato, informati dell'accaduto, si recavano prontamente sul posto assieme al locale Sanitario Dottor Licari il quale,constatava la gravita delle condizioni del carabiniere Mancino, ne consigliava l'urgente ricovero in un luogo di cura.
Il ferito veniva immediatamente trasportato all'ospedale della Croce Rossa in Monreale, ove gli veniva riscontrata(fl.11) una ferita di arma da fuoco con foro di entrata in corrispondenza del decimo spazio intercostale sinistro lungo la mamillare, e foro di uscita sotto l'arcata costale destra in corrispondenza dall'ascellare anteruore.
Il Mancino decedeva nel pomeriggio del giorno successivo(fl.4) per emorragia interna a causa della ferita.-
Espletate le indagini del caso i Carabinieri di San Giuseppe Iato, con verbale 18 settembre 1943, denunziavano Giuliano Salvatore al potere Giudiziario, siccome colpevole di omicidio aggravato inpersona di Mancinodi tent. omicidio in persona del Barone, di porto abusivo, omessa denunzia e detenzione abusiva di rivoltella, di contravvenzione alla legge sulle concessioni governative e di delitto annonario(fl.5 e16 vol.1).
A carico del Giuliano, mantenutosi latitante, si procedeva con rito formale per i delitti di cui in epigrafe.
Con sentenza 27 marzo 1944 il Giudice Istruttore di Palermo ordinava il rinvio dell'imputato al giudizio di quella Corte di Assise, per rispondere dei delitti ascritti come in epigrafe.
La Corte Suprema, con decisione del 30.12.1946, rimetteva il giudizio a questa Corte d'Assise. La causa e venuta in discussione alla udienza del 23 luglio 1947 e decisa alla udienza odierna.

IN DIRITTO

La corte osserva che i fatti esposti nella narrativa che precede, mantenuta di proposito in forma schematica, risultano in modo assolutamente pacifico, tanto vero che la stessa difesa dell'imputato non ha contestato ed anzi ha esplicitamente ammesso, che il carabiniere Mancino è stato ucciso da un colpo di rivoltella esploso con coscienza e volontà dal Giulian o e con la intenzione di colpire, pur sostenendo che l'imputato ha agito in istato di legittima difesa o di eccesso colposo,o, quanto meno, senza intenzione di uccidere.
Per potere rettamente decidere la causa in esame, occorre pertanto determinare in quali circostanze il Giuliano abbia esploso il colpo di rivoltela che costò la vita al carabiniere Mancino, e se quanti altri colpi abbia esploso e contro chi.
Giova qui ricordare che all'intero svolgimento del fatto hanno assistito il Mancino, il Giuliano ed il Barone, dei quali il primo è morto il giorno successivo, il secondo persiste nella sua latitanza e nella sua vita di fuorilegge, ed il terzo soltanto ha potuto deporre sia nel periodo istruttorio(fl.12 e26 Vol.1),sia nel dibattimento(fl.49 Vol. dibattilento).-

+3-

Secondo le deposizioni rese dal Barone in udienza, mentre il Rocchi ed il Mangiaracina si allontanavano, scomprarendo ben presto alla vista dietro un rialzo del terreno,le tre persone rimaste in attesa sul posto si disposero nel seguente modo: il teste seduto su un piccolo rialzo del terreno con le gambe divaricate e col suo fucile da caccia sulle ginocchia; il Mancino all'impiedi ed immobile, di fronte al teste ed a circa due metri di distanza; il Giuliano pure all'impiedi, quasi a contatto di gomito col carabiniere ed alla sua destra, ma non immobile, in quanto"si muoveva".
Ad un tratto-narra il teste- ho sentito un colpo di pistola e vidi il Giuliano con l'arma in pugno che aveva colpito il carabiniere, il quale ultimo subito si portò più in là. Quasi contemporaneamente riavutami dalla sorpresa puntai il fucile che avevo sulle gionacchia, ma nell'atto in cui partiva il colpo il Giuliano riusci a prendere l'arma per le canne e farla deviare.Nacque una colluttazione ed il Giuliano tentava disarmermi, visto però che sopraggiungevano il Rocchi ed il Mangiaracina, buttò via l'arma e fuggì verso un canneto distante una trentina d mtri Mentre il Giuliano fuggiva io gli esplosi alle spalle il secondo colpo della doppietta carico a pallettoni"".
I detti del teste Barone trovano piena, se pur indiretta conferma, in quelli degli altri testi Rocchi(fl.14,21 VolI e 52 vol. dibattimento), e Mangiaracina(fl.14,27 vol.I e 58 vol.dibattimento),i quali hanno riferito di avere udito i colpi quando avevano percorso solo centottanta passi circa, di essere allora tornati immediatamente indietro, in tempo per vedere il Giuliano dirigersi di corsa verso il vicino canneto, mentre il Barone gli tirava contro un colpo di fucile.-
Se per potè constatare direttamente il Rocchi la fase finale del dramma consistette in una colluttazione tra il Giuliano ed il Barone per il possesso del fucile di quest'ultimo,se il Giuliano, solo quando vide tornare gli altri deu agenti, abbandonò la presa del fucile e siedede alla fuga, se durante la breve fuga dell'imputato allo scoperto, venne esploso un ultimo colpo di fucile e contro di lui, è certo che l'imputato in parola, durante la esplosione dei colpi precedenti, doveva trovarsi a brevissima distanza dal Barone e dal Mancino, e cioè doveva trovarsi ancora sulla trazzera, e non, per come ha sostenuto la difesa, già in fuga verso il canneto.
I detti del teste Barone trovano ancora conferma in quelli della vittima, la quale interrogato sommariamente"alcune ore dopo il ferimento"(fl.8vol 1) dal maresciallo Garrone(fl.20 vol.I e 58 del dibattimento)riferì i particolari del fatto così come esposti in verbale.
Per togliere efficacia alle dichiarazioni fatte dal Mancino al proprio comandante, la difesa traendo spunto dal particolare che questi ha dichiarato di avere interrogato il ferito mentre lo accompagnava"in macchina... in paese", si è richiamato a quanto disposto deposto dal teste dott. Licari(fl.26 vol.I e 57 vol. dibattimento) per sostenere che il Garrone non ebbe mode di interrogare il Mancino.-
Ma anche se il Licari, e non il Garrone, accompagnò in macchina il Mancino del luogo del delitto fino a San Giuseppe Iato, è certo, per attestazione dello stesso Licari, il quale del resto non è nemmeno sicuro sulle persone che si trovavano con lui sulla macchina(fl.57 e vol. dibattimento) che il Mancino fino alla macchina"fu portato un po a braccia un pò su una sedia per circa un'ora"(fl.58 vol. dibbattim). così come è certo, secondo lo esplicito contenuto del referto(fl.11 voL I), che il Garrone accompagnò poi in macchina il ferito da San Giuseppe Iato fino a Monreale.-

Non è perciò menomamente a dubitarsi che il maresciallo verbalizzante abbia avuto la possibilità di interrogare il Mancino anche perchè questi, secondo lo stesso dott. Licari," sforzandosi avrebbe potuto parlare" ed il Maresciallo Carrone, piuttosto che dalla preoccupazione medica di non affaticare il ferito era istintivamente pressato allora dalla preoccupazione professionale di conoscere come si fpssero svolti i fatti.
I detti de l teste Barone trovano infine la più indiscutibile conferma nei dati generici.
Risulta infatti dal referto medico(fl.11 vol.I) e dal verbale di autopsia (fl.12 vol Atti generici) che il cadavere del Mancino presentava sul lato sinistro del torace, all'altezza del decimo spazio intercostale, il foro di entrata di un proiettile, e sul lato destro del torace, all'altezza della base,(verbale di autopsisa) e cioè"sotto l'arcate costale"(referto), in corrispondenza della liena ascellare anteriore, il foro di uscita dello stesso proiettile, che è stato l'unico ad attingere il Mancino.
Tenendo presente la disposizione delle arcate costali in corrispondenza della linea indicate, è facile rilevare perciò che il foro di entrata si trova più in alto(decimo spazio intercostale sinistro) rispetto al foro di uscita(sotto l'arcata costale destra). Il traggitto del proiettil ha avuto perciò direzione dall'alto in basso e da sinistra a destra,perfettamente trasversale all'asse del coppo del ferito. Ora è certo- per concorde dichiarazione dei testi presenti- che il fatto avvenne sulla trazzera"Iato"in un punto ove questa corre parallelamente all'omoonimo fiume,il quale intuitamente- si trova a livello più basso,poichè i fiumi seguono per loro natura le lince di massima pendenza rispetto al terreno circostante.-E' certo del pari che il Giuliano riuscì a dileguarsi raggiungendo il canneto costeggiante il fiume, sicchè egli, dal momento in cui si diede alla fuga venna a trovarsi sempre in punto più basso rispetto agli agenti dell'ordine, anche a voler ammettere che questi lo abbiano inseguito per alcun tempo, sparandogli contro dei colpi.
Data questa situazione dei luoghi, e la direzione della ferita riportata dal Mancino, non può perciò non pervenirsi alla conclusione che lo stesso dovette essere ferito da persona che si trovava accanto a lui ed allo stesso livello, e cioè da persona che si trovava sulla trazzera dove difatti il Carabiniere Mancino cadde, e dove venne ritenuta e sequestrata la pistola del Giuliano(fl.8 e10 vol.1).
In caso contrario la ferita avrebbe dovuto avere direzione dal basso in altto e dall'avanti all'indietro, e non invece dall'altro in basso ed in senso perfettamente trasversale.
Difatti se il Giuliano avesse sparato contro il Mancino mentre questi- così come ha ipotezzato la difesa- gli correva dietro sparando, la ferita riportata dal Mancino avrebbe potuto sì avere il foro di entrata sulla parte sinistra del torace fra le linee ascellare anteriore e mamillare, ma avrebbe dovuto avere il foro di uscita sulla parte posteriore del torace. Chi spara verso un bersaglio offre infatti al bersaglio stesso la proria figura di tre quarti, con il lato sinistro in avanti, ma non offre perfettamente il lato sinistro, onde se dalla parte del bersaglio proviene un colpo contro chi è in attitudine di sparare,quest'ultimo non potrà mai, se attinto, essere trapassato dall'uno all'altro fianco.-

Nè le osservazioni che precedono possono ritenersi in contrasto colle conclusioni cui è pervenuto il perito,il quale tra l'altro ha concluso che"il colpo d'arma da fuoco che uccise il Mancino fu esploso da una certa distanza"(fl.10 vol. atti generici)/
Il perito ha ritenuto di dovere di pervenire a tale conclusione per il fatto di non avere, all'esame istologico della cute prelevata sui margini dei forami della ferita, riscontrato tracce di gramuli di polvere incombusta e di non avere rilevato alcun segno di tatuaggio in corrispondenza del foro di ingresso del proiettile.
Ma il perito in tal modo ha dato solo prova della superficialità delle sue osservazioni, superficialità dimostrata del resto anche dal contenuto della scarna relazione, dalla quale, se non ci fosse l'ausilio del referto e del verbale di autopsia, non si ricaverebbe nemmeno colla dovuta precisione la ubicazione dei forami della ferita.
E' infatti comune accettato dalla Scienza medico-legale(Borzi;Trattato, vol. II parte prima), che oltre una distanza media di centimentri trenta; le armi da fuoco a canna corta con cartucce a polvere nitro- composta, come appunto qualla usata dal Giuliano, non proiettano più residui solidi della esplosione, e non danno perciò luogo ad affumicatura o a tatuaggio (op.cit. pag.290 segg.), e che dal resto anche per colpi esplosi a minori distanze invano si cercherà affumicature o tatuaggio quando sia stata investita una parte del corpo copoerto da vesti, sulle quali soltanto si esercita l'azione ustionante della fiamma(sp.cit. pag.245), e sulle quali si depositano i residui solidi dell'esplosione, attorno alla perforazione cercata in esse dal passaggio del proiettile(sp.cit pag.249).-
E poichè ~~il carabiniere~~ è certo che il carabiniere Mancino, al momento in cui venne ferito, vestiva la propria divisa di pesante panno, il perito, se avesse tenuto presente i dettami della scienza, non avrebbe dovuto escludere la possibilità che il colpo fosse stato esploso a bruciapelo/
Anche gli elementi di prove generica confermano perciò le parole del teste Barone, specie quelle relative alla direzione del colpo in rapporto allo stato dei luoghi.
E già i rilievi di cui sopra potrebbero bastare.
Per amore di completezza resta però a dire che non hanno fondamento le illazioni che la difesa ha tratto del fatto che il teste Barone, nel periodo istruttorio, ha dichiarato di avere esploso un colpo di fucile, cercando invano di dirigere l'arma contro il Giuliano, quando questi aveva sparato solo il primo ed unico colpo di rivoltella contro il carabiniere, aggiungendo di essere stato poi fatto segno a quattro colpi di rivoltella da parte dello stesso Giuliano mentre ha precisato nel dibattimento che il Giuliano, dopo avere sparato contro il Carabiniere il primo colpo di rivoltella, nè sparò immediatamente altri quattro all'indirizzo del teste, e prima che questi, riavutosi dalla sorpresa, avesse pouto impugnare la propria arma contro il bandito.-
Il Barobe nel dibattimento, con pronta ed icastica ricostruzione dell'accaduto, fatta anche con l'ausilio dei gesti ed in forma così sicura da fugare qualsiasi sospetto di inattendibilità, ha fornito alla Corte spiegazioni convincente delle apparenti contraddizioni, senza che abbiano potuto metterlo in imbarazzo le molteplici costestazioni mossegli da tutte le parti.
Il teste ha parlato nell'attitudine di chi rivive la scena e le sue parole hanno avuto il tono inconfondibile della sincerità.

- 6 -

Quale interesse del resto avrebbe avuto il teste a modificare nel dibattimento la sua primitiva dichiarazione, se per avventura egli fosse effettivamente riuscito a drizzare la propria arma contro il Giuliano non appena questi esplose il primo colpo di rivoltella? Non certo la preoccupazione di esimersi da eventuali responsabilità perchè anche al suo elementare buon senso non poteva sfuggire il rilievo che il Giuliano aveva fatto per primo ricorso alle amrmi,onde esso teste era in condidioni di indiscutibile legittima difesa.
Che se, per pura ipotesi, il teste avesse sin dal principio mentito in merito alla successione degli avvenimenti, sarebbe stato se mai suo interesse di non modificare la originaria deposizione, al fine di non esporsi a contestazioni che avrebbero potuto avere l'effetto di smascherarlo.
Nè può trarsi argomento per inficiare l'attendibilità del Barone dal fatto che questi, descrivendo la posizione assunta prima della sparatoria dalle persone presenti sul posto, abbia dichiararto che il Mancino si trovava all'impiedi, avendo alla sua destra il Giuliano quasi a contatto di gomito. Questo particolare non vale infatti a fare escludere che l'imputato, prendendo la iniziativa di fare ricorso alla armi, abbia potuto col primo colpo ferire il Mancino al fianco sinistro. Questo particolare debunzia invece che il teste si è limitato a dire la verità, senza di preoccuparsi di spiegare la successione dei fatti o di farla apparire più o meno verosimile.
Il Barone ha incominciato con fare una premessa di valore sintomatico: " ero seduto ed ero distratto", come difatti ben poteva essere distratto chi, partito dal paese alle ore tre del mattino(teste Mandara fl.25 vol I° e 48 Vol. dibattimento), dopo le ore dodici doveva sentire la stanchezza di oltre nove ore di servizio.
E lo stato di distrazione del teste e della vittima è dimostrato dal fatto che nessuno dei due curò di controllare le mosse del Giuliano, cui perciò riuscì facile consumare il delitto.
Difetti il Barone, pur notando che il Giuliano"si muoveva", non lo ha visto brandire l'arma, non lo ha visto puntare l'arma contro il carabiniere ed esplodere il colpo mortale, ma è stato sorpreso all'improvvixo dalla inaspettata esplosione": ad un tratto ho sentito un colpo di pistola e ho visto(solo ora il teste vede) il Giuliano con l'arma in pugno".-
Durante liintervallo di tempo precedente, che pur dovette essere di una certa ampiezza se il Rocchi ed il Maggiaracina poterono allontanarsi di circa centottanta passi, il teste perciò non guardava il Giuliano ed il Mancino, onde on è escluso che questi abbia potuto compiere un mezzo giro su se stesso, per moto naturale di curiosità al fine di osservare i dintorni, oppure per vincere la stessa stanchezza, che, secondo la comune esperienza, viene notevolmente aggravata quando?-all'impiedi, si rimane immobili? stanco--------, ma obbietta ancora la difesa, se il Mancino fosse stato sparato a tradimento, il colpo avrebbe dovuto ledere anche le braccia!- E che assicura che la vittima fosse lì quasi sull'attenti? Chi esclude che avesse invece le braccie conserte oppure in qualsiasi posizione?
Della stanchezza e della conseguente distrazione dei due approfittò evidentemente l'imputato che studiava le mosse degli agenti maturando le proprie decisione, sicchè quando gli parve giunto il momento propizio,impugnò la pistola, tirò un primo colpo contro il carabiniere al torace, mirando in punto vitalissimo sicchè non occorreva il secondo colpo per mettere fuori lizza, e rivolse poscia l'arma contro

-7-

Il Barone, esplodendo gli altri quattro colpi. La ragione in cui il carabiniere venne attinto, e la direzione dell'arma desunta dal corso del proiettile, confermano che il colpo venne esploso non appena estratta la pistola, è ciòèperchè la sorpresa venisse sfruttata in pieno.
Il braccio omicida non arrivò nemmeno a spianarsi. La difesa ha obiettato a questo punto che la successione dei fatti così ricostruita non appare attendibile, in quanto il Barone non avrebbe potuto rimanere illeso se contro di lui fossero stati veramente esplosi quattro colpi di rivoltella a breve distanza,ma- a prescindere dal fatto che l'orgasmo del momento e l'ansia di far presto poterono non mantenere sicura qualla mano che si era già macchiata di sangue- non è certo inverosimile che copli di arma da fuoco esploso a breve distanza non abbiano colpito il segno, perchè moltissimi casi di tale genere, offre la più comune pratica giudiziaria. Quante rivoltelle scaricate da vicino contro un avversario portano a condanne solo per tentate lesioni!
Il Barone anzi deponendo in udienza, ha istintivamente, pur rimandendp seduto sulla sedia,dimenato il corpo di qua e di là, quasi ad evitare i colpi ripetendo quasi i movimenti fatti allora, ed ha spiegato che il maresciallo volle sul posto farli riprendere la posizione che aveva per stabilire- così come stabilì- ove fossero andati a finire i proiettoli-
Naturale pertanto che solo quando non vi si vide più fatto segno ai colpi dell'avversario il Barone, non più costretto alla emozionante schermaglia, abbia imbracciato il proprio fucile per servirsene;naturale del pari che Giuliano abbia avuto allora la intuizione del pericolo ed abbia quindi afferrato per le canne il fucile che stava dirigendosi contro di lui, riuscendo a far deviare il primo colpo e cercando poi di impossessarsi dell'arma.
Il Giuliano infatti, consapevole di quanto aveva fatto, e pur avendo tutto preordinato ai fini della fuga, non aveva altra possibilità di salvezza che quella di impatronirsi dellarmadel Barone, nella certezza che questi altrimenti se ne sarebbbe servito contro di lui.
Il Giuliano lasciò la presa solo quando vide ritornare gli altri due agenti, e così il Barone ebbe la possibilità di esplodere contro di lui in fuga il secondo colpo di fucile, che fu appunto quello che attinse l'imputato. Ecco come il Rocchi potè vedere, ritornando sul posto, che il Giuliano ed il Barone"si colluttavano" e potè assistere alla fuga del primo ed all'ultimo sparo del secondo.
I particolari di cui sora trovano conferma nella deposizione resa in peridodo istruttorio del teste Cangelosi(fl.15 e 31 Vol.1), il quale ha immediatamente riferito ai carabinieri, di avere lo stesso giorno del fatto, trovandosi per ragioni di lavoro in località vicina a quella "Quarto Mulino" visto sopraggiungere un giovane che camminava a stento e che chiede aiuto per pulirsi due ferite che aveva sulla spalla destra. Il giovane dai cui sopra, in cui il Cangelosi riconobbe quello effigiato nella carta di identità del Giuliano, raccontò al teste " che era stato poco prima sparato con una fucilata in contrada Quarto Molino e che sul posto trovasi pure un carabiniere ferito probabilmente già anche morto. Tali circostanze, quando il Giuliano ancora non aveva qualla fame di temibile bandito che in breve a guadagnarsi, il teste ripetè integralmente il 5/11/1948 al Giudice Istruttore, parlando sempre di ferite alla spalla destra ed accennando alla dichiarazione del Giuliano che a"Quarto Molino" vi era un carabiniere ferito.. La ferita alla spalla destra, limitandosi necessariamente i movimenti del braccio destro, se potè consentire all'imputato di continuare a scappare, non poteva certo consentirgli di voltarsi e sparare contro gli avversari, è perciò è sicuramente a ritenersi che l'imputato sia stato ferito con un colpo di arma da fuoco esploso

-8-

contro di lui dopo che egli aveva già esploco contro gli agenti dell'ordine tutti i colpi della sua rivoltella. Del resto chi scappa fatto segno a colpi da arma che per lui costituisce la sperata salvezza, tanto più se già raggiunto da un colpo, non stà lì a pardere tempo per dare modo agli altri di finirlo, ma continua a scappare se la ferita glielo consente.
Ma cheil Giuliano sia stato colpito dall'ultimo colpo di fucile carico a pallettoni-esploso dal Barone in quelle circostanze, lo dimostra chiaramente il fatto che egli era ben consapevole che vi era un carabiniere ferito e forse anche morto, consapevolezza che di certo non avrebbe potuto avere se- per come vorrebbe far credere la difesa-il carabiniere fosse stato ferito da uno dei colpi che il Giulinao avrebbe esploso all'impazzata durante la fuga e per giunta dopo essere stato ferito.
Per credere questo bisognerebbe ammettere che il Giuliano non solo si voltò a sparare incurante del fatto di trovarsi contro due avversari, ma si attardò anche ad osservare gli effetti dei suoi colpi prima di riprendere la fuga, il che è semplicemente assurdo.
Ma lecircostanze di cui sopra, che nel periodo istruttorio, e quando non si conosceva ancora la linea di difesa dell'imputato, potevano sembrare di scarso rilievo, hanno acquistato grande importanza per contrastare le tesi difensive della legittima difesa, dall'accesso colposo di legittima difesa e dell'omicidio preterintenzionale. Niente di meno naturale perciò che il Cangelosi nel dibattimento, ove è tratto a mezzo della forza pubblica(fl.15,37 e 55 vol. dibattimento), abbia negato di avere appreso dal Giuliano che sul posto vi era un carabiniere ferito, abbia specificato ch il colpo riportato dal Giuliano alla spalla destra doveva essere a palla"perchè cera il pertuso(buco)", abbia parlato per la prima volta di un foro di uscita di proiettile sul petto del Giuliano(strana invero questa competenza balistica e medico-legale nel giovane contadino Cangelosi) ed infine abbia aggiunto di avere appreso dal Giuliano che c'era stato"un confierto(conflitto)", inserendo così anche nella sua deposizione quel termine già contenuto nel referto e su cui la difesa si è tanto soffermata
La Corte ha colto, in occasione degli altri processi già celebratisi contro altri membri della stessa banda criminale, il terrore incombente sui testimoni quando venivano interrogati su circostanze che potessero risolevrsi a danno degli imputati ed i pronti dinieghi dei testimoni stessi non appena si faceva il temuto nome del Giuliano o dei suoi congiunti.
La Corte pertanto si rende ben conto delle modifiche e delle aggiunte fatte del teste Cangeloso a richiesta di colui al quale in Sicilia non si può ancora dire di no!.- Ma se non si è ritenuto opportuno procedere immeditamente per falsa testimonianza contro il Cangeloso, non è certo perchè le sue aggiunte e modifiche non sappiano di palese mendacio!-
A mezzo del teste si è voluto porre in essere una ferita di moschetto,che avrebbe dovuto produrre il Mancino, unica persona armata di questa arma fra le tre che parteciparono all'episodio, come se la ferita di un pallettone(che è della grandezza di un cece) non possa produrre un buco grande come quello che produce un proiettile da moschetto militare.
La duplicità delle riferite riportate alla spalla dal Giuliano, conferma anzi che questo è stato attinto da un colpo a pallettoni, che se invece egli fosse stato colpito da ben due colpi di moschetto, esplosi a distanza non maggiore di 15 o 20 metri, non avrebbe certo avuto la forza di continuare a scappare, per gli effetti enormemente distruttivi dei copli di atale arma esplosi a breve distanza. La difesa dell'imputato ha poggiato la sua tesi, secondo cui il Giuliano avrebbe sparato mentre era in fuga e dopo essere stato colpito, non solo su uma inaccettabile valutazione degli elementi generici e sui contrasti tra i trstimoni, ma anche su una pretesa mancanza di congrua causale, e sulla circostanza che nel

referto, per riferimento di quei verbalizzanti che accompagnarono il ferito, si legge che questi era rimasto colpito"in conflitto".-
Si è visto già che le risultanze generiche, anzicchè contraddire, confermano la tesi secondo cui il Giuliano colpì a breve distanza il Mancino, come del resto riferma la circostanza che alcuni degli organi interni, interessati dal proiettile durante il suo tragitto, vennero trovati "spappolati"(fl.2 retro vol. atti generici).
E' noto infatti che i fenomini di scoppio, cui deve attribuirsi lo spoppolamento degli organi interni, stanno in diretta apparato colla forza viva del proiettile(la quale è poporzionale alla lunghezza della canna dell'arma da cui proviene) e colla speciale struttura anatomicha della parti colpite(forgne:Patologia chirurgica,Vol.I pag.197).-
I fenomini di scoppio perciò, se frequenti nelle ferite da vicino per armi corte lunghe da guerra, le quali imprimono ai proiettili una velocità iniziale sempre superiore ai seicento metri al secondo, sono ben rare, e solo quando l'arma sia stata impiegata a bruciapelo o quasi, nelle ferite per armi corti da guerra, le quali- e specie la pistola Beratta che non è certo fra le più potenti-imprimono al proiettile una velocità iniziale sue duecento metri al secondo. E nel caso non può nemmeno ipotizzarsi che il Mancino sia stato colpito da vicino mentre stava per raggiungere il Giuliano in fuga, perchè in tali ipotesi, dato il breve spazio corrente tra la mulettiera ed il canneto(circa trenta metri) dovrebbe escludersi la possibilità che il carabiniere abbia potuto prima soffermarsi a caricare l'arma, puntarla e sparare, poichè anche i pochi istanti all'uopo occorrenti sarebbero bastati al fuggiasco per scomparire entro il canneto.
Che se il Giuliano avesse sparato contro chi si limitava ad inseguirlo, avendo per giunta obbligo di far ciò, la definizione giuridica del fatto sarebbe sempre quella di cui in epigrafe.
La ipotesi di cui sopra è poi nettamente contrastata dalla prova, in quanto tutti i testi presenti hanno dichiarato che il Mancino venne colpito e cadde sulla mulettiera, nè la loro dichiararzione può ritenersi contraddetta da qualla del teste Licari(fl.28 retro Vol.1) il quale, sopraggiunto dopo qualche ora dell'accaduto; e quando il ferito ben poteva essere stato spostato per fargli assumere posizione meno disagevole, ha dichiarato di avere trovato il Mancino" per terra, adagiato sul letto del fiume Iato che in quale periodo era asciutto"".-
Altro argomento, su cui si è intrattenuta la difesa, sono state le contraddizioni in cui sono caduti i protagonisti del fatto.
Per quanto riguarda le modifiche del Barone in udienza non è certo il caso di riptere quanto già si è osservato, anche perchè la naturale emozione del momento e la fulminietà della scena nonerano certo condizioni tali da garentire la più assoluta calma di osservazioni.
Altre contraddizioni offrono i testi presenti al fatto circa la avvenuta perquisizione del Giuliano, e circa il cappotto di cui questi sarebbe stato fornito ed in cui sarebbe rimasta occultata la rivoltella.
Ma queste contraddizioni, su un particolare ben trascurabile se non fosse stato, abilmente sfruttato dalla difesa, trascurabile una volta che la stessa madre dell'imputato ammette che il figlio era armato; e ciò per confessione avuta dallo stesso, sono a parere della Corte-facilmente spiegabili.-
Risulta per concorde dichiarazione del Rocchi, del Barone e dal Mangiaracina che il Giuliano, una volta fermato, non fece resistenza alcuna, esibì immediatamente la carta di identità, e pregò anzi gli agenti, in tono sommesso di lasciarlo proseguire per la sua via.

-10-

Dato il contegno dell'imputato, e la sua età, che non poteva lasciar supporre una così grande capacità a delinquere non è a meravigliarsi che oggi sia stato bel sommariamente perquisito- se pure perquisizione vi fu- ne è a meravigliarsi che i testi, appunto per il poco interesse che la perquisizione presentava, vi abbiamo prestato ben poca attenzione. Anche a questo proposito vale comunque il rilievo cheil contegno dei testi a carico denunzia tutt'altro che in accorso a mentire, perchè in tale caso ci sarebbe stato maggiore, se non perfetta coincidenza tra i loro detti.
Che l'arma fosse rimasta nella cappoto o non, è del resto una supposizione dei testi. Non è escluso infatti che la pistola fosse potuta rimanere addosso al Giuliano, e che anzi proprio in possesso dell'arma potè indurre questo all'atto delittuoso.-
Quanto alla causale la difesa ha insistito nell'affermare che il Giuliano aveva, una volta individuato, ed una volta perduta il carico e il cavallo, solo interessa a scappare per potersi presentare al giudizio in istato di libertà, e non invece interesse ad uccidere, perchè in tal modo avrebbe aggravato la propria posizione.
L'osservazione non convince.
Si dimentica anzitutto che- riposta nel cappotto ho tenuta addosso il Giuliano aveva con sè una arma da guerra, che non era stata ancora scoperta, ma che sarebbe stata sicuramente scoperta in Caserma, con ben temibili conseguense,poichè era in vigore allora un bando degli alleati che comminava al riguardo perfino la pena di morte.
Si dimentica poi che il Giuliano non era quell'ingenuo contadinotto che si è voluto fare apparire, poichè se è vero che egli al momento del fatto aveva come precedenti un semplice non luogo a procedere per insufficienza di prove per lesioni(fl.2 vol.I), era già in lui quello eccezzionale capacità a delinquere, che nel corso di soli pochi mesi lo ha portato alla ribalta come uno dei più pericolosi delinquenti che siano;mai esistiti.
Di fatti sin dall'ora egli praticava il commercio illegale del grano, nè può minimizzarsi la sua attività per il fatto che glie ne venne sequestrato solo un quintale, in quanto questo era il carico normale della sua bestia, con la quale non è certo egli abbia fatto quel solo viaggio. E' praticando il commercio illegale del grabo, per giunta con un cavallo razziato in danno dell'Esercito Italiano(fl.9 vol.I), il Giuliano viaggiava portando con sè una buona pistola carica e pronta all'uso. L'episodio per cui è processo costituisce evidentemente l'occasione,già prevista, lo avrebbe indotto- come lo indusse a rompere immediatamente i legami con la società. In lui era già il Giuliano bandito, perchè gli uomini non si trasformano di punto in bianco, sicchè l'impiego delle armi, costi quel che costi,è illogico se rapportato ad altro uomo, ma è ben logico rispetto al Giulinao.
E se il Giuliano è stato da recente assolto da qualcuno dei molti delitti attribuitgli(fl.59 Volatti dibattimento), non perciò può fondatamente sostenersi che solo la fame lo fa apparire come un bandito, poichè le cronache di tutti i giornali sono piene delle vere e proprie azione guerresche che fino ora invano vengono condotte contro di lui.
E se il Giuliano non aveva interesse a sparare, ancor meno interesse avevano gli agenti, i quali ben sapevano di non potere, e per giunta, per un semplice delitto annonario sparare imprinemente contro chi si dava alla fuga lasciando sul posto il cavallo, la merce oggetto del reato e la propria carta di identità.

-11-

Per puntellare simile versione dei fatti la difesa ha fatto riferimento anche ad una lettera pervenuta alla vigilia del processo alla Corte (fl.45 vol.atti dibattimento), nella quale lettera, per riferimenti che avrebbe avuto subito dopo il fatto dall'imputato, la di lui madre dichiara che il figlio avrebbe sparato mentre scappava inseguito di colpi di arma da fuoco dagli agenti, e quando già""colpito due volte"" ritenne necessario sottrarsi""al grave pericolo di essere ucciso"". E' strano però che simile importante dichiarazione la madre del Giuliano abbia fatto solo alla viglia del processo, e che solo nel luglio 1947 e cioè dopo altri tre anni della chiusura dell'istruzione, ella, puro avendo il figlio una agguerrita numerosa dufesa, abbia atteso che "" nel processo i fatti sono narrati in maniera diversa"". Strano ancora che, in piena concordanza con la lettera, il teste Gangeloso sia venuto nel dibattimento a parlare di doppia ferita del Giuliano, con la novità del foro di uscita dul petto, e sia venuto a rimangiarsi il particolare da cui si desume che l'imputato aveva avuto la piena consapevolezza di aver lasciato sul posto un carabiniere morente? Nè occorrono altre parole per dimostrare l'artificiosità di simili versioni, a mezzo della quale, con colpeto capovolgimento dei risultati istruttori e del dibattimento, si vuole attribbuire la parte di vittima a chi si è reso colpevole di gravissimi delitti. Resta a dire dell'argomento tratto dal termine" conflitto", risultante dal referto e riaffiorato in dabittimento per bocca del solito teste Gangeloso. Anche a voler ammettere, nel maresciallo Garrone e del Brigadiere Sdao, un competenza filologica inadeguata alle condizioni di due modesti sottufficiali dell'Arma, non da ciò discuterebbe la fondatezza della tese della difesa,perchè se conflitto vuol dire scambio di offese, conflitto ** in quel giorno vi fù, se non nei confronti del Mancino, colpito proditoriamente, tra il Barone e il Giuliano, il quale ultimo difatto fu a sua volta ferito. "a a prescindere del fatto che comunamente, per i verbalizzanti, è conflitto ogni azione durante la quale si spara, resta sempre il rilievo che il conflitto non impone certo la contemporaneità dello scambio delle offese agli ordini di un qualche direttore di scontro, sicchè ben può un conflitto essere originato, come nel caso, da un primo colpo proditorio esploso da un delinquente.

Risulta pertanto in forma sicura che il Giuliano, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, con coscienza e volontà, e con la intenzione di uccidere, ha esploso,proditoriamebte un colpo di rivoltella contro il Mancinooe quattro colpi della stessa arma contro il Barone; causando la morte del primo e lasciando illeso il secondo per circostanze non dipendenti dalla volonta di esso imputato.Esulano pertanto dal fatto gli estremi della legittima difasa o dello eccesso colposo, così come esulano gli estremi dell'omicidio preterintenzionale senza che possa ingenerare equivoco il fatto che contro il Mancino sia stato esploso un solo colpo di rivoltella, perchè la breve distanza da cui venne esploso il clpo e la parte vitale presa di mira erano elemnti tali da conferire al Giuliano la sicurezza di abbattere il Mancino, mentre il fatto di aver rivolto immediatamente l'arma contro l'altro agente si spiega leggieri colla necessità di prevenire la previdibile reazione di quest'ultimo. Ammesso pure del resto che il Giuliano non avesse la matematica certezza di uccidere il Mancino, egli agì certo

in circostanze tali che non potevano ragionevolmente fare escludere tale eventualità, ed agì perchè con dolo indeterminato di uccidere o di ferire gravemente, ciò che non importa immutazione dell'titolo del reato di omicidio, una volta che il Mancino è deceduto solo per effetto della grave ferita riportata.
E che il Giuliano avesse coscienza e volontà di uccidere, lo riprova il fatto che egli, pur non essendosi certo attardato ad esaminare il carabiniere caduto, riferì al Cangelosi che vi era un carabiniere gravemente ferito o morto, sicchè egli subito dopo il fatto aveva piena consapevolezza della prevista conseguenza della sua azione. Deve pertanto affermarsi la responsabilità penale del giudicabile in ordine ai primi due delitti ascrittigli, i quali però vanno unificati sotto la forma di delitto continuato, in quanto- per come si è già osservato - il Giuliano agì nello stesso contesto di tempo ed evidentemente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non avendo altro movente alla sua azione che quello di guadagnare la libertà a prezzo di quanti avessero potuto ostacolarla.
Compete all'imputato la attenuante di avere risarcito il danno, perchè mentre la persona offesa a dichiarato di essere stata integralmente risarcita prima del giudizio, è certo che l'iniziativa del risarcimento è dovuta al Giuliano, non avendo i suoi genitori, poveri contadini, disponibilità finanziarie.
Avuto riguardo alla eccezzionale gravità del reato e alla condotta posteriormente tenuta dal colpevole- non ritiene la Corte di dover concedere al Giuliano le circostanze attenuanti generiche, le quali non possono certo considerarsi come un mezzo comune di diminuizione della pena, ma vanno concesse in vista di particolari, ancorchè non definibili, circostanze favorevoli all'imputato, le quali nel caso mancano del tutto.
Pena adeguata alle modalità dei fatti il Collegio ritiene quella di anni Trenta di reclusione, prendendo a base di anni 24 per il delitto più grave, ed operando una aumento di anni sei per la continuazione.
La detta pena resta poi determinata in anni 24, con la diminuzione di un sesto per effetto della cebnata circostanza attenuante.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue di diritto.
Segue altresì di diritto la condanna alla interdizione perpetua dai pubblici uffici a quella legale durante la espiazione della pena alla libertà vigilata per la durata minima di anni tre. Non ostando i precedenti penali dell'imputato e le condizioni di legge, deve dichiararsi di non doversi procedere contro lo stesso, in ordine agli altri reati ascrittigli, perchè estinti per amnistia.

P.Q.M.

la Corte dichiara Giuliano Salvatore colpevole di omicidio aggravato e continuato, così modificata la rubrica alle lettere a)e b) con l'attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio.
Letti ed applicati gli artt. 575-56-61 n°10-62n°69-29-230C.P. 483-488 C.P.P. lo condanna ad anni 24(ventiquattro) di reclusione, alla interdizione perpetuta dai pubblici uffici, a quella legale durante la espiazione della pena, ed alla libertà vigilata per la durata minima di anni tre, nonchè al apagamento delle spese processuali.
Letti ed apllicati poi gli art. 1 D.P. 22 giugno 1946 n°-479 C.P.P. dichiara di non doversi procedere a carico dello stesso Giuliano in ordine agli altri reati ascrtiigli, perchè estinti per amnistia

- 13 -

Cosenza, li 24 luglio 1947

Il Presidente
f/to illegibile

seguono le firme
Depositata in cancelleria oggi li 5 settembre 1947
Il Cancelliere
f/to Illegibile

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 1950 ha rigettati ricorsi interposti dal P.M. e dallo Imputato.
Catanzaro, li 17 agosto 1950.-
Il Cancelliere
F:to Illegibile

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Comando Nucleo Carabinieri di Polizia Giudiziaria di Catanzaro.

Catanzaro, li 28 gennaio 1971.

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Palermo Sezione Istruttoria

Composta da:- Giovanni SINATRA Presidente
Massimo DISPENSA Consigliere
Salvatore PETRONE Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

I°)-CARCACI Guglielmo di Gaetano di anni 46 da Catania
2°)-TASCA Giuseppe di Lucio di anni 35 da Palermo
3°)-CACOPARDO Rosario fu Vincenzo di anni 56 da Savaona
4°)-LA MOTTA Stefano di Giuseppe di anni 27 da Palermo
5°)-GALLO Concetto di Salvatore di anni 34 da Catania
6°)-LA MANNA Salvatore di Vincenzo di anni 29 da Palermo
7°)-CAMMARATA inteso "Pippo"
8°)-VELIS Antonino di Alfio di anni 23 da Catania
9°)-LI MANDRI Giovanni di G.B. di anni 27 da Palermo
I0)-CALABRO' Giuseppe di Salvatore di anni 25 da Graniti
II)-TORNABENE Francesco fu Gaetano di anni 25 da Gangi
I2)-GRAZIANI Salvatore Giacomo di Gaetano di anni 2I da Palermo
I3)-Don Ciccio da Caltagirone
I4)-SCIORTINO Pasquale fu Giuseppe di anni 24 da S.Cipirrello
I5)-Bordonaro
I6)-Bordonaro
I7)-FRANZONE Pietro fu Giuseppe di anni 57 da Borgetto
I8)-AVILA Rosario di Rosario di anni 2I da Niscemi
I9)-AVILA Rosario fu Rosario di anni 48 da Niscemi
20)-ARCERITO Vincenzo di Domenico di anni 22 da Niscemi
2I)-RIZZO Salvatore fu Concetto di anni 32 da Niscemi
22)-COLLURA Gesualdo fu Antonino di anni 23 da Niscemi
23)-BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore di anni 39 da Niscemi
24)-ROMANO Giacomo fu Mario di anni 33 da Caltagirone
25)-BOTTIGLIERI Angelo di Calogero di anni 30 da Caltagirone
26)-LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore di anni 37 da Caltagirone
27)-LEONARDI Luigi
28)-GIULIANO Salvatore di Salvatore di anni 25 da Montelepre
29)-GIULIANO Francesco fu Salvatore inteso "Ciccio Canale"
30)-DI LORENZO Giuseppe fu Antonino di anni 39 da Montelepre
3I)-FERRARA Giuseppe di Antonino di anni 24 da Montelepre
32)-PISCIOTTA Gaspare fu Vincenzo di anni 30 da Montelepre
33)-PISCIOTTA Francesco di Francesco di anni 23 da Montelepre
34)-PISCIOTTA Gaspare di Salvatore di anni 23 da Montelepre
35)-MONTICCIOLI Giuseppe di Pasquale di anni 36 da S.Giuseppe Jato
36)-PISCIOTTA Gaspare di Salvatore di anni 23 da Montelepre
37)-SPIGA Giuseppe di Salvatore di anni 29 da Montelepre
38)-RUSSO Angelo di G.B. di anni 3I da Montelepre
39)-CUCINELLA Antonino di Biagio di anni 2I da Montelepre
40)-CUCINELLA Giuseppe di Biagio di anni 2I da Montelepre

2)

41)-DI MAGGIO Tommaso fu Alfio di anni 40 da Montelepre
42)-RANDAZZO Francesco di Vito di anni 23 da Giardinello
43)-Salvatore di Alcamo
44)-MONTEROSSO Angelo di Vincenzo di anni 32 da Carini
45)-ABBATE Andrea di Santo di anni 43 da Montelepre
46)-MAZZOLA Santo di Salvatore di anni 43 da Montelepre
47)-PASSATEMPO Giuseppe di Vincenzo di anni 36 da Montelepre
48)-PASSATEMPO Salvatore di anni 26 da Montelepre
49)-LOMBARDO Salvatore di Antonino di anni 27 da Montelepre
50)-IACONA Giuseppe fu Salvatore di anni 43 da Montelepre
51)-LOMBARDO Giacomo di Giacomo di anni 31 da Montelepre
52)-CRISAFI Giuseppe di Salvatore di anni 41 da Montelepre
53)-LOMBARDO Michele di Giacomo di anni 33 da Montelepre
54)-MANNINO Francesco di ignoti di anni 24 da Montelepre
55)-TERRANOVA Antonino di Giuseppe di anni 22 da Montelepre
56)-MAZZOLA Vito fu Vito di anni 23 da Montelepre
57)-GAGLIO Salvatore di Damiano di anni 28 da Montelepre
58)-GAGLIO Pietro di Damiano di anni 28 da Montelepre
59)-DI MAGGIO Alfio di Tommaso di anni 24 da Montelepre
60)-GELOSO Antonino di Salvatore di anni 27 da Giardinello
61)-GENOVESE Angelo di Angelo di anni 19 da Montelepre
62)-GENOVESE Giuseppe di Angelo di anni 37 da Montelepre
63)-PASSALACQUA Rosario di Rosario di anni 18 da Montelepre
64)-GAGLIO Salvatore di Giuseppe di anni 28 da Montelepre
65)-CUCCHIARA Tommaso fu Pietro di anni 47 da Montelepre
66)-PLATANO Gioacchino di Cosimo di anni 47 da Montelepre
67)-FERRARA Salvatore di Antonino di anni 32 da Montelepre
68)-GENOVESE Giovanni di Alfio di anni 32 da Montelepre
69)-PLATANO Domenico di Cosimo di anni 31 da Montelepre
70)-CUCCHIARA Francesco fu Salvatore di anni 42 da Montelepre
71)-GIULIANO Giuseppe di Salvatore di anni 48 da Montelepre
72)-GIULIANO Vincenzo di Salvatore di anni 37 da Montelepre
73)-TINERVIA Giuseppe di Antonino di anni 26 da Montelepre
74)-SAPIENZA Salvatore di Giuseppe di anni 24 da Montelepre
75)-GIULIANO Giovanni di Giuseppe di anni 74 da Montelepre
76)-ALFANO Giuseppe di Giuseppe di anni 26 da Montelepre
77)-GAGLIO Francesco fu Damiano di anni 41 da Montelepre
789-PISCIOTTA Pietro di Salvatore di anni 20 da Montelepre
79)-DI PIAZZA Tommaso fu Tommaso di anni 39 da Montelepre
80)-CHIAVETTA Antonino di Salvatore di anni 22 da Montelepre
81)-DI VALDI Matteo
82)-GIANCALO' Antonino
83)-DI NOTO Giacomo di Giuseppe di anni 34 da Montelepre
84)-SAPIENZA Giovan Battista di G.B. di anni 22 da Montelepre
85)-BONO Gaspare fu Mariano di anni 31 da Montelepre
86)-CUCCIA Giuseppe di Francesco di anni 21 da Montelepre
87)-DI NOTO Angelo fu Salvatore di anni 22 da Montelepre
88)-LOMBARDO Pietro di Francesco di anni 23 da Montelepre
89)-LOMBARDO Salvatore di Francesco di anni 27 da Montelepre
90)-CANDELA Rosario di G.B. di anni 25 da Montelepre
91)-PASSATEMPO Michelangelo di Vincenzo di anni 40 da Montelepre
92)-CACCIATORE Francesco fu Angelo di anni 42 da Licata
93)-IMPLORA Giovanni di Rosario di anni 28 da Roccalumera
94)-MATTALIANO Ferdinando di Giulio di anni 23 da Palermo
95)-SCHICCHI Pietro fu Salvatore di anni 23 da Palermo

3)

96)-RAGONESE Antonio di Giuseppe di anni 2I da Tusa
97)-NAPOLI Pietro fu Carmelo di anni 24 da Messina
98)-SIRACUSANO Umberto di Giovanni di anni 55 da Messina
99)-MODICA Vincenzo di Francesco di anni 29 da Messina
I00)-PERNA Antonino di Luigi di anni 32 da Messina
I0I)-MUNDO Giovanni di ignoto di anni 32 da Messina
I02)-BARBERA Giovanni
I03)-NICOLETTI Luigi di Luigi di anni 25 da Palermo
I04)-TETANO Rosario di Gaspare di anni 2I da Palermo
I05)-DI MARTINO Vincenzo d
I06)-SAVONA Giuseppe
I07)-BONI Amedeo di Antonino di anni 2I da Palermo
I08)-LA MELA Giuseppe di Rosario di anni 22 da Adrano
I09)-SIENA Gaspare
II0)-CIMO' Rosario
III)-CIMO' Giuseppe
II2)-FIORE Giacinto
II3)-DI BELLA Salvatore
II4)-BARTOLINO Giovanni
II5)-FLENDA Salvatore
II6)-RIZZUTO
II7)-RICCOBONO
II8)-CORTESE
II9)-PROVENZANO
I20)-PASSANTINO
I2I)-ALIOLA
I22)-ALBERGHINA Francesco fu Emanuele di anni 58 da Caltagirone
I23)-STRACUZZI Carmelo di Giuseppe di anni 28 da Barcellona P.G.
I24)-CAMPORA Nello di ignoto di anni 22 da Barcellona
I25)-ANTONACCIO Antonino fu Giuseppe di anni 22 da Barcellona
I26)-SANTAGATA Michele di Liborio di anni 38 da Pietraperzia
I27)-SANTAGATA Giuseppe di Liborio di anni 4I da Pietraperzia
I28)-CANDELA Vincenzo di Salvatore di anni 37 da Montelepre
I29)-BONO Francesco di Francesco di anni 23 da Montelepre
I30)-MANNINO Ignazio di Tommaso di anni 26 da Montelepre
I3I)-MICCICHE' Giuseppe di Giovanni di anni 47 da Pietraperzia
I32)-BRUNO Salvatore di Vincenzo di anni 22 da Pietraperzia
I33)-AMARU Giuseppe di Angelo di anni 37 da Pietraperzia
I34)-BOTTIGLIERI Vincenzo di Michele di anni 37 da Pietraperzia
I35)-BARRESI Salvatore di Renzo di anni 2I da Messina
I36)-INTERLANDI Ignazio di Francesco di anni 44 da Caltagirone
I37)-RUSSO Giuseppe
I38)-DONATO Francesco
I39)-GERMANA' Giuseppe di Tindaro di anni 27 da Barcellona P.G.

I M P U T A T I

I primi I32:-
a)-del delitto di cui agli artt.II0 - 8I - 565 - 567 - n.3 - 6I n. I0 - II2 n.I C.P. per avere,in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,agendo con premeditazione,cagionato la morte del C/re MISERANDINO Vincenzo,del Caporal Maggiore LOMBARDI Angelo,dei Fanti CINQUEMANI Vitangelo e di EPIFANIO Vittorio di Valente Francesco,PICCININI Inerio e di VIZZINI Giuseppe.
In contrada San Cataldo di Partinico il I8-I-I946.
b)-del delitto di cui agli artt.56 - 8I - 567 - II0 C.P. per avere

4)

compiuti atti idoeni e non equivoci diretti a cagionare la morte del Capitano dei CC.TINNIRELLO Rocco e di altri Carabinieri il 7-I-I946,dei Carabinieri BENCI Francesco (8-I-I946) CASTROIANNI Mario (I8-I-I946),del Capitano D'ANNA Rosario (I5-I-I946), di due fanti,del Vicebrigadiere FRANCESCHI,del Caporal Maggiore VIZZINI Giuseppe,del fante PICCOLI Sunlio (I8-I-I946) del Vicebrigadiere TUZZEO Mario (I8-I- e 8-2-I946),del vicebrigadiere LO TEMPIO Vincenzo e INCARDONA Giovanni,dei Carabinieri SALVO Giuseppe,DI ROVINI Giuseppe,GAMBINO Antonio, BORRO Salvatore,BONGIOVANNI Salvatore e GAMBINO Salvatore,nonché ancora del soldato CERBESO Francesco e del caporale CONGEDDO Giovanni.
In contrada "Pizzo dell'Uomo" o "Piano dell'Occhio" in Montelepre l'8-Febbraio I946 e in precedenza con l'aggravante pei primi 5 e per il 38 (Giuliano Salvatore) di cui all'art.II2 n.4 C.P. per avere organizzato i delitti di cui sopra.

I primi 5,il I8 (AVILA Rosario di Rosario)e il 28 (GIULIANO Salvatore) inoltre:-
-del delitto di cui agli artt.II0 C.P. 2 D.L.L.I0-5-I945 per avere,in concorso tra loro,promosso,costituito ed oraganizzato una banda armata al fine di commettere reati contro la proprietà e violenza contro le persone nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capo I°.

Dal I° al I2°,il I4° (SCIORTINO Pasquale),il I7° (FRANZONE Pietro) dal I8° al 27°,dal 29° al 60°,dal 6I° al 64°,dal 76° al 9I°; il 96° (ARAGONESE Antonino) dal 97° al I02°;il I03° (NICOLETTI Luigi),il I07° (BONI Emedeo) il I08°(LA MELA Giuseppe),il I22° (ALBERGHINA Francesco);dal I23° al I25°,dal I26° al I28°,e dal I29° al I33° del delitto di cui all'art.2 D.L.L. I0-5-I945 n. 234,per aver partecipato alla banda armata,promossa,costituita ed organizzata dai primi cinque,dal I8 al 28,come sopra al capo secondo.-

Il 92° (CACCIATORE Francesco) del delitto di cui all'art. 4 cpv.I D.L.L I0-5-I945 n.234 per avere detenuto esplodenti in Licata.

Il 5° (GALLO Concetto),il I8° (AVILA Rosario di Rosario),il I9° (AVILA Rosario fu Rosario),il 20° (ARCERITO Vincenzo) il 2I° (RIZZO Salvatore),il 22° (COLLURA Gesualdo),il 23° (BUCCHERI Vincenzo),il 24° (ROMANO Giacomo),il 25° (BOTTIGLIERI Angelo), il 26° (LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore),il 27° (LEONARDI Luigi),il I36° (INTERLANDI Ignazio),del delitto di cui agli artt. II0 - 575 - 6I n.I0 - 8I C.P. per avere,in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,cagionato la morte dell'appuntato dei CC. DI MICELI Michele,dei C/ri PAOLETTI Mario e FASANO Rosario.
In territorio di Niscemi il I6 ottobre I945.

Il 23° (BUCCHERI Vincenzo):-
a)-del reato di cui agli artt.II0 - 628 cpv.2 n.1 e 2 C.P. e 4 D.L.L. I0-5-I945 n.234,per essersi in concorso con ignoti impossessato di una cavalla,un mulo e di altro sottraendo il tutto ad EPIFANIO Sammatrice,contro il quale usarono minacce con armi ponendo in stato di incapacità di reagire.-
In contrada "Bandorello" di Acate il I0-I-I945;
b)-del reato di cui all'art.628 cpv.2 n.I e 2 C.P. art.4 D.L.L.

5)

IO-5-I945 n.234 per esssrsi impossessati di un mulo e di altri oggetti di proprietà ed in danno di SALVO Carmelo,e dei fratelli SUNNINI Giovanni,Giuseppe,Salvatore e Guergio,usando contro il Salvo Silvestro minacce con armi,in più persone riunite e ponendo costui in stato di incapacità di agire.
In contrada "Scivuzza" di Acate (Messina) il IO-I-I946.

Il 5° (GALLO Concetto)inoltre:-

a)-detenzione di oggetti di armamento militare (art.I64 - I66 C.P.M. e 47 C.P.M.G.).

b)-omessa consegna di armi e munizioni di guerra (art.3 D.L.L. IO-5-I945 n.234);

c)-del delitto di strage di cui all'art.285 C.P. per avere,essendo comandante di una banda armata di circa duecento uomini il 29 dicembre I945,in territorio di Caltagirone,allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato,dato disposizioni,immediatamente eseguite,ai componenti della detta banda,di aprire nutrito fuoco contro importanti formazioni dell'Esercito e per avere egli stesso partecipato al fuoco con arma automatica,per cui venivano feriti tre militari ed inoltre veniva ucciso l'appuntato dei Carabinieri CAPPELLO Giovanni e veniva ancora ferito il S.T.CARCIONE Giovanni;

d)-organizzazione di bande armate per commettere reati comuni,in territorio di Caltagirone,dall'ottobre al dicembre I945 (art.2 D.L.L. IO-5-I945 n.234);

e)-correità in rapina continuata e pluriaggravata (art.8I cpv.I,6I 47 C.P. 4 D.L.L. IO-5-I945 n.234),per avere,col concorso di numerosi appartenenti alla banda di cui sopra,attaccato le fattorie dei baroni GRIMA di Niscemi e SCUDERI Carlo,impossessandosi di viveri,mezzi di trasporto ed altro,cagionando alle parti lese un danno di rilevante entità;

f)-sequestro di persona in danno di SCUDERI Carlo in territorio di Caltagirone (art.630 C.P. 4 D.L.L. IO-5-I945 n.234);

g)-invasione di terreno e di edifici.
In terroritorio di Caltagirone (art.633 C.P.);

h)-uso di tessere di identità false (art.477 - 82 - 489 C.P.);

i)-insurrezione armata contro i poteri dello Stato in correità morale di CARCACI Guglielmo,TASCA Giuseppe,CACOPARDO Rosario e LA MOTTA Stefano,in territorio di Sicilia nel marzo I946 e in precedenza;-

l)-del delitto di cui all'art.284 cpv.1 C.P. per avere partecipato alla insurrezione armata di cui sopra;

m)-concorso in organizzazione di bande armate dirette a commettere delitto di insurrezione di cui sopra alla lettera i (art.IIO- 306 C.P.);

n)-del reato di cui all'art.306 cpv.6 C.P. per avere partecipato alla banda armata organizzata come alla lettera che precede;

o)-concorso morale in rapine varie (art.IIO - 8I - 629 C.P.);

p)-concorso morale in estorsioni varie (art.IIO- 8I - cpv.I 689 C.P.)

q)-concorso in sequestro di persone (art.IIO - 8I - 605 C.P.) nel marzo I946 ed in precedenza in territorio di Palermo;

r)-tentato omicidio continuata nelle persone del vicebrigadiere MONTESE Francesco,POLIZZI Francesco e dell'autista di quest'ultimo nel novembre I945;

s)-altro tentato omicidio aggravato e continuato nelle persone dei C/ri GIANVERDE Rosario,GALLO Affietto Giuseppe,GARUFFI Santo e MAURO Nicola.-
In territorio di Niscemi il I6 ottobre I945.

t)-del delitto di cui agli artt.II0- 24I- comma 2° C.P. per avere commesso in concorso con altri fatti diretti a disciogliere la unità dello Stato Italiano.
Dall'ottobre al 29 dicembre I945.-

Il I07° (BONI Amedeo) ed il I08° (LA MELA Giuseppe) di concorso nei reati come sopra ascritti alle lettere a) - b) e c)- del capo 7° GALLO Concetto;

Il 93°)IMPLORA Giovanni ed il I39° (GERMANA' Giuseppe di Tindaro) di concorso nel delitto come sopra ascritto al GALLO,lettera c)

.....omissis.....

Letti gli artt.369 - 364 - 368 C.P.P. 5I2 D.L.L. 5-I0-I945 n.669 D.L.P. 22-6-I946 n.4 - I50 - I5I C.P. in parziale difformità delle richieste del Procuratore Generale,dichiarando chiusa la formale istruzione

D I C H I A R A

I°)-non doversi procedere contro i seguenti imputati,non meglio identificati:-CAMMARATA inteso "Pippo" - Don Ciccio da Caltagirone - Bordonaro - Bordonaro - LEONARDI Luigi - SALVATORE di Alcamo - VIVALDI Matteo - GIANCALO' Antonino - BARBERA Giovanni - DI MARTINO Vincenzo - SAVONA Giuseppe - SIENA Gaspare - CIMO' Rosario - CIMO' Giuseppe - FIORE Giacinto - DI BELLA Salvatore - RENDA Salvatore - RIZZUTO - RICCOBONO -CORTESE - PROVENZANO - PASSANTINO - ALIOLA - RUSSO Giuseppe e DONATO Francesco,perché rimasti sconosciuti;

2°)-non doversi procedere contro AVILA Rosario di Rosario,AVILA Rosario fu Rosario ed ARCERITO Vincenzo di Domenico,in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti,per l'avvenuta morte di costoro.

3°)-non doversi procedere contro RANDAZZO Francesco di Vito e CACCIARDO Rosario fu Vincenzo,in ordine a tutti i reati ascritti agli stessi,per non aver commesso il fatto;

4°)-non doversi procedere contro CARCACI Guglielmo,TASCA Giuseppe, LA MOTTA Stefano,GALLO Concetto,LA MANNA Salvatore,VELIS Antonino,LI MANDRI Giovanni,CALABRO' Giuseppe,TORNABENE Francesco fu Gaetano,GRAZIANO Salvatore Giacomo di Gaetano,SCIORTINO Pasquale fu Giuseppe,FRANZONE Pietro fu Giuseppe, RIZZO Salvatore fu Concetto,COLLURA Gesualdo fu Antonino,BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore,ROMANO Giacomo fu Mario,BOTTIGLIERI Angelo di Calogero, LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore,GIULIANO Salvatore di Salvatore, GIULIANO Francesco fu Salvatore,DI LORENZO Giuseppe di Antonino, FERRARA Giuseppe di Antonino,PISCIOTTA Gaspare fu Vincenzo,PISCIOTTA Gaspare di Salvatore,MONTICCIUOLO Giuseppe di Pasquale, SPIGA Giuseppe di Salvatore,RUSSO Angelo di G.B.,CUCINELLA Giuseppe di Biagio,DI MAGGIO Tommaso fu Alfio,MONTEROSSO Angelo di Vincenzo,ABBATE Andrea di Santo,MAZZOLA Santo di Salvatore,PASSA-

7)

TEMPO Giuseppe di Vincenzo,CUCINELLA Antonino di Biagio,PASSATEM-PO Salvatore di Vincenzo,LOMBARDO Salvatore di Antonino,IACONA Giuseppe di Salvatore,LOMBARDO Giacomo di Giacomo,GRISAFI Giuseppe di Salvatore,LOMBARDO Michele di Giacomo,MANNINO Francesco di ignoto,TERRANOVA Antonino di Giuseppe,MAZZOLA Vito fu Vito,GAGLIO Salvatore di Damiano,GAGLIO Pietro di Damiano,DI MAGGIO Alfio di Tommaso,GELOSO Antonino di Salvatore,GENOVESE Angelo di Angelo, GENOVESE Giuseppe di Angelo,PASSALACQUA Rosario di Rosario,GAGLIO Salvatore di Giuseppe,CUCCHIARA Tommaso fu Pietro,PLATANO Gioacchino di Cosimo,FERRARA Salvatore di Antonino,GENOVESE Giovanni di Alfio,PLATANO Domenico di Cosimo,CUCCHIARA Francesco fu Salvatore,GIULIANO Giuseppe di Salvatore,GIULIANO Vincenzo di Salvatore, TINERVIA Giuseppe di Antonino,SAPIENZA Salvatore di Giuseppe,GIULIANO Giovanni di Giuseppe,ALFANO Giuseppe di Giuseppe,GAGLIO - Francesco fu Damiano,PISCIOTTA Pietro di Salvatore,DI PIAZZA Tommaso fu Tommaso,CHIAVETTA Antonino di Salvatore,DI NOTO Giacomo di Giuseppe,SAPIENZA G.Battista di G.B.,BONO Gaspare fu Mariano, CUCCIA Giuseppe di Francesco,DI NOTO Angelo fu Salvatore,LOMBARDO Pietro di Francesco,LOMBARDO Salvatore di Francesco,CANDELA Rosario di G.B.; PASSATEMPO Michelangelo di Vincenzo,CACCIATORE Francesco fu Angelo,IMPLORA Giovanni di Rosario,MATTALIANO Ferdinando di Giulio,SCHICCHI Pietro fu Salvatore,RAGUNESE Antonio di Giuseppe,NAPOLI Pietro fu Carmelo,SIRACUSANO Umberto fu Giovanni, MODICA Vincenzo di Francesco,PERNA Antonino di Luigi,MUNDO Giovanni di ignoti,NICOLETTI Luigi di Luigi,TETANO Rosario di Gaspare, BOVI Amedeo di Antonino,LA MELA Giuseppe di Rosario,ALBERGHINA Francesco di Emanuele,STRACUZZI Carmelo di Giuseppe,CAMPORA Anello di ignoto,ANTONUCCI Antonino fu Giuseppe,SANTAGATA Michele fu Liborio,SANTAGATA Giuseppe di Liborio,CANDELA Vincenzo di Salvatore,BONO Francesco di Francesco,MANNINO Ignazio di Tommaso,MICCICHE' Giuseppe fu Giovanni,BRUNO Salvatore di Vincenzo,in ordine al delitto di omicidio continuato aggravato nelle persone del C/re MISERANDINO,del Caporal maggiore LOMBARDI,dei Fanti CINQUEMANI Vitangelo ed EPIFANIO,di VALENTI Francesco,PICCININI Mario e di VIZZINI Giuseppe,di cui alla lettera a del capo I°,per non aver commesso il fatto,in ordine all'imputazione di tentato omicidio continuato di cui alla lettera b dello stesso capo,perché estinto il reato per amnistia.-

5°)-non doversi procedere contro GIULIANO Salvatore di Salvatore,nonché contro CARCACI Guglielmo di Gaetano,TASCA Giuseppe di Lucido, LA MOTTA Stefano di Giuseppe,GAGLIO Concetto di Salvatore,LA MANNA Salvatore di Vincenzo,VELIS Antonino di Alfio,LI MANDRI Giovanni di Giovan Battista,CALABRO' Giuseppe di Salvatore,TORNABENE Francesco fu Gaetano,GRAZIANO Salvatore Giacomo di Gaetano,SCIORTINO Pasquale,FRANZONE Pietro,RIZZO Salvatore fu Concetto,COLLURA Gesualdo fu Antonino,BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore,ROMANO Giacomo fu Mario,BOTTIGLIERI Angelo di Calogero,LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore,GIULIANO Francesco du Salvatore,DI LORENZO Giuseppe fu Antonino,FERRARA Giuseppe fu Antonino,PISCIOTTA Gaspare di Vincenzo, PISCIOTTA Gaspare di Salvatore,PISCIOTTA Francesco di Francesco, PISCIOTTA Gaspare di Salvatore,MONTICCIOLI Giuseppe di Pasquale, SPIGA Giuseppe fu Salvatore,RUSSO Angelo di G.B.,CUCINELLA Antonino di Biagio,CUCINELLA Giuseppe di Biagio,DI MAGGIO TOMMASO Fu Al-

8)

fio,MONTEROSSO Angelo di Vincenzo,ABBATE Andrea di Santo,MAZZOLA Santo di Salvatore,PASSATEMPO Giuseppe di Vincenzo,PASSATempo Salvatore di Vincenzo,LOMBARDO Salvatore di Antonino, IACONA Giuseppe fu Salvatore,LOMBARDO Giacomo di Giacomo,GRISAFI Giuseppe di Salvatore,LOMBARDO Michele di Giacomo,MANNINO Francesco di ignoti,TERRANOVA Antonino di Giuseppe,MAZZOLA Vito fu Vito,GAGLIO Salvatore di Damiano,GAGLIO Pietro di Damiano, DI MAGGIO Alfio di Tommaso,GELOSO Antonino di Salvatore,GENOVESE Angelo di Angelo,GENOVESE Giuseppe di Angelo,PASSALACQUA Rosario di Rosario,GAGLIO Salvatore di Giuseppe,CUCCHIARA Tommaso fu Pietro,PLATANO Gioacchino fu Cosimo,FERRARA Salvatore di Antonino,GENOVESE Giovanni di Alfio,PLATANO Domenico di Cosimo, CUCCHIARA Francesco fu Salvatore,GIULIANO Giuseppe di Salvatore,GIULIANO Vincenzo di Salvatore,TINERVIA Giuseppe di Antonino,SAPIENZA Salvatore di Giuseppe,ALFANO Giuseppe di Giuseppe, GAGLIO Francesco fu Damiano,PISCIOTTA Pietro di Salvatore, DI PIAZZA Tommaso fu Tommaso,CHIAVETTA Antonino di Salvatore,DI NOTO Giacomo fu Giuseppe,SAPIENZA Giovan Battista di G.B.- BONO Gaspare fu Mariano,CUCCIA Giuseppe di Francesco,DI NOTO Angelo fu Salvatore,LOMBARDO Pietro di Francesco,LOMBARDO Salvatore di Francesco,CANDELA Rosario di G.B.,PASSATEMPO Michelangelo di Vincenzo,RAGONESE Antonino di Giuseppe,NAPOLI Pietro fu Carmelo,SIRACUSANO Umberto di Giovanni,MODICA Vincenzo di Francesco,PERNA Antonino di Luigi,MUNDO Giovanni di ignoti, NICOLETTI Luigi di Luigi,BONI Amedeo,LA MELA Giuseppe,ALBERGHINA Francesco fu Emanuele,STRACUZZI Carmelo di Giuseppe,CAMPORA Nello di ignoti,ANTONUCCI Antonino fu Giuseppe,SANTAGATA Michele,SANTAGATA Giuseppe,CANDELA Vincenzo di Salvatore,BONO Francesco di Francesco,MANNINO Ignazio di Tommaso,MICCICHE' Giuseppe fu Giovanni,BRUNO Salvatore di Vincenzo,AMARU Giuseppe di Angelo,in ordine ai reati di oraganizzazione di banda armata diretta a commettere reati contro la proprietà e violenza contro le persone e partecipazione alla stessa,loro rispettivamente ascritti come ai capi 2 e 3 dell'epigrafe,per non aver commesso il fatto.

6°)- non doversi procedere contro CACCIATORE Francesco in ordine al reato di detenzione di materiale esplodente,come al capo 4° dell'epigrafe,perché estinto il reato per amnistia;-

O R D I N A

7°)- la separazione del processo a carico di GALLO Concetto,AVILA Rosario fu Rosario,AVILA Rosario di Rosario,ARCERITO Vincenzo, RIZZO Salvatore,COLLURA Gesualdo,BUCCHERI Vincenzo,ROMANO Giacomo,BOTTIGLIERI Angelo,LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore,LEONARDI Luigi ed INTERLANDI Ignazio,limitatamente alla imputazione di omicidio continuato aggravato nelle persone dell'appuntato dei CC.DI MICELI Michele,dei C/ri PROVETTI Mario e FASANO Rosario,di cui al capo 5° dell'epigrafe,e ordina che gli atti del detto processo,raccolti nel volume 4 bis,vengano,per competenza,trasmessi al Procuratore della Repubblica in Caltagirone,per l'ulteriore corso;

ORDINA CHE IN DETTO VOLUME VENGANO ALLEGATI:-

I°)- Un estratto del rapporto n.7I4 dell'Ispettorato di P.S. per la Sicilia (da pagina 2 a pagina 7);

2°)-Copia degli interrogatori resi dagli imputati sopra menziona= ti che trovansi alligati al fascicolo degli interrogatori del G.I. ed al fascicolo interrogatori volume 2°;

3°)-Copia dei rituali (certificati di nascita e penali riguardan= ti gli imputati suddetti);

4°)-Copia dei mandati di cattura e comparizione spediti contro gli stessi;

5°)-Copia della sentenza di questa Sezione Istruttoria con la qua= le é stata applicata agli imputati del presente processo,l'am= ministia del 22-6-I946;

6°)-Copia dell'autorizzazione a procedere contro GALLO Concetto (foglio 78I);

7°)-Copia del provvedimento di escarcerazione dello stesso (art. 662);

8°)-Copia dei certificati di morte di AVILA Rosario,padre e AVO= LA Rosario figlio,nonché di ARCERITO Vincenzo (foglio 772 - 737 e 738 vol.L efoglio 930 detto volume);

9°)-Copia della presente sentenza.-

IO)-ORDINA la separazione del processo contro BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore (vol.4 tris) relativo alle rapine aggravate con sumate in danno di SAMMATRICE Epifanio,SALVO Carmelo ed al= tri,meglio specificati al capo 6° dell'epigrafe,ed ordina che lo stesso,per competenza,sia trasmesso al Procuratore della Repubblica di Caltagirone.-

DISPONE CHE A DETTO VOLUME VENGANO ALLEGATI:-

a)-Copia della presente sentenza;
b)-Copia della sentenza I3 giugno I946 di questa Sezione Istrut= toria;
c)-Copia dei certificati di nascita e penali riguardanti l'impu= tato BUCCHERI;
d)-Copia del mandato di cattura spedito contro il detto BUCCHE= RI ed altri in data 23-7-I946 (f.7I6 e 7I7);
e)-Copie delle sentenze pronunziate da questa Sezione per l'ap= plicazione dell'amnistia 22-6-I946 n.4.-

8°)-DICHIARA non doversi procedere contro GALLO Concetto,BONI Amedeo,LA MELA Giuseppe,IMPLORA Giovanni e GERMANA' Giusep= pe,in ordine ai reati di cui alle lettere a - b - e - f - h - i - l - m - n - o - p - q - r - s - t - del capo 7° e dei ca= pi 8° e 9° dell'epigrafe,perché estinti per amnistia ed in ordine al reato di cui alla lettera d del detto capo 7° per non aver commesso il fatto.
DICHIARA che i fatti configurati come strage ai sensi dello art.285 C.P. di cui alla lettera c del capo 7° dell'epigra= fe,costituiscono tre distinti reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art.284 C.P.) omicidio volonta= rio aggravato perché commesso per procurarsi l'impunità del reato precedente contro un sottufficiale dei CC.nell'atto in cui lo stesso disimpegnava un pubblico servizio (art.575 - 576 n.I - 6I n.2 e IO C.P.) e tentato omicidio aggravato in

IO)

persona del S.T. CARCIONE,e così rettificata la rubrica, dichiara non doversi procedere contro GALLO Concetto,BONI Amedeo,LA MELA Giuseppe,IMPLORA Giovanni e GERMANA' Giuseppe,in ordine ai reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e tentato omicidio aggravato,perché estinti per amnistia.-

9°)-ORDINA il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Palermo di GALLO Concetto,per rispondere anzicché del delitto di strage ascrittagli,di omicidio volontario aggravato,perché commesso per procurarsi l'impunità del reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato,e perché commesso in persona dell'appuntato CAPPELLO Giovanni,nell'atto in cui lo stesso disimpegnava un pubblico servizio,nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla lettera c del capo 7° dell'epigrafe.-

DICHIARA non doversi procedere in ordine al concorso in tale reato a carico di BONI Amedeo,LA MELA Giuseppe,IMPLORA Giovanni e GERMANA' Giovanni,per non aver commesso il fatto.-

ORDINA che vengano escarcerati,se non detenuti per altra causa:-LA MELA Giuseppe,IMPLORA Giovanni,GERMANA' Giuseppe e COLLURA Gesualdo,avvertendo che quest'ultimo deve restare detenuto a disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone per l'imputazione di omicidio continuato aggravato in persona di MICELI Michele,PROVETTI Mario e PAGANO di cui nel volume 4° bis di cui viene con la presente ordinata la separazione e l'invio per competenza al suddetto Procuratore della Repubblica.-

ORDINA altresì l'escarcerazione di BUTTIGLIERI Angelo di Calogero,detenuto in Caltagirone,avvertendo che lo stesso deve restare a disposizione del Procuratore della Repubblica di Caltagirone,dovendo rispondere con il COLLURA dell'omicidio continuato nelle persone di DI MICELI ed altri.-

Palermo,lì 23 dicembre 1947.-

F/to

Dispensa - Sinatra - Petrone

Depositata in cancelleria il 5-I-1948.-

Il Cancelliere

F/to Illegibile

II)

E.V.I.S.-

Procedimento penale contro CARCACI Guglielmo di Gaetano + I85

Iscritto al n.463/I946 Reg.Gen.Sezione Istrutt.Corte Appello

NOTE A MARGINE:-

3.5.I948 - Alla Corte di Assise di Palermo fascicolo contro GALLO Concetto ed altri relativo all'uccisione di CAPPELLO Giovanni.
E' allegato il fascicolo perizia fatta sul cadavere.

I0.5.I948 - Spedito al Procuratore della Repubblica di Caltagirone:

a) processo contro GALLO Concetto + I3,imputati di omicidio dei C/ri PAOLETTI e PAGANO (vol.4 bis già vol.29);
b) processo contro BUCCHERI Vincenzo imputato di rapina ed altro.

II.I.I952 - Atti alla Corte di Assise di Viterbo.....(la pagina é strappata e in parte mancante,per cui non si può rilevare il motivo dell'invio degli atti alla Corte di Assise di Viterbo).-

****

Nel registro vi é allegata altra sentenza emessa dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo in data 20 luglio I946 relativa al procedimento penale contro CARCACI Guglielmo di Gaetano, TASCA Giuseppe,CACOPARDO Rosario,LA MOTTA Stefano ed altri I28,imputati,di insurrezione armata contro i poteri dello Stato,nella quale sentenza viene detto:

" Ritenuto che é risultata provata l'appartenenza di tutti gli imputati in epigrafe elencati all'Esercito Volontario per l'Indipendenza della Sicilia (E.V.I.S.) promossa,costituita e organizzata dagli esponenti del partito politico che ha propugnato la separazione della Sicilia dal restante territorio italiano.
Che l'attività da costoro svolta,con riferimento alle imputazioni in epigrafe specificate,deve considerarsi politica in quanto é diretta a sviluppare e potenziare il partito Separatista dell'E.V.I.S.
Che con riferimento a tale movente devono considerarsi politici i reati ascritti agli imputati suddetti.
Che tali reati rientrano nell'amnistia di cui all'art.2 del D.P. 22.6.I946 n.4.
Che di conseguenza deve dichiararsi di non doversi procedere perché estinti i reati dall'amnistia.
Che in seguito al proscioglimento degli imputati LA MOTTA Stefano e SCIORTINO Pasquale,può,in conformità della richiesta del P.M., disporsi della restituzione dell'autovettura "Bianchi" sequestrata al primo in quanto ai fini del processo non é necessario mantenerne il sequestro.

I2)

P.T.M.

La Corte Sezione Istruttoria

Letti gli artt.I5I C.P. 378 - 59I - 622 e segg.C.P.P. 2° Decreto di amnistia 22.6.I946 n.4,sulla conforme requisitoria del Procuratore Generale,dichiara non doversi procedere contro i I32 imputati in epigrafe elencati in ordine ai reati loro scritti,perché estinti per amnistia".

Palermo,li 20 luglio I946

-^-^-^-^-^-^-

Il processo (stralcio) relativo a GALLO Concetto ed altri, inviato alla Corte di Assise di Palermo il 3.5.I948,risulta iscritto al n.46 vol.32 pag.78 anno I948.

La Corte di Assise,in data I3.7.I950,dichiara la propria incompetenza per territorio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Assise di Catania.
Gli atti vengono trasmessi il I8.7.I950.



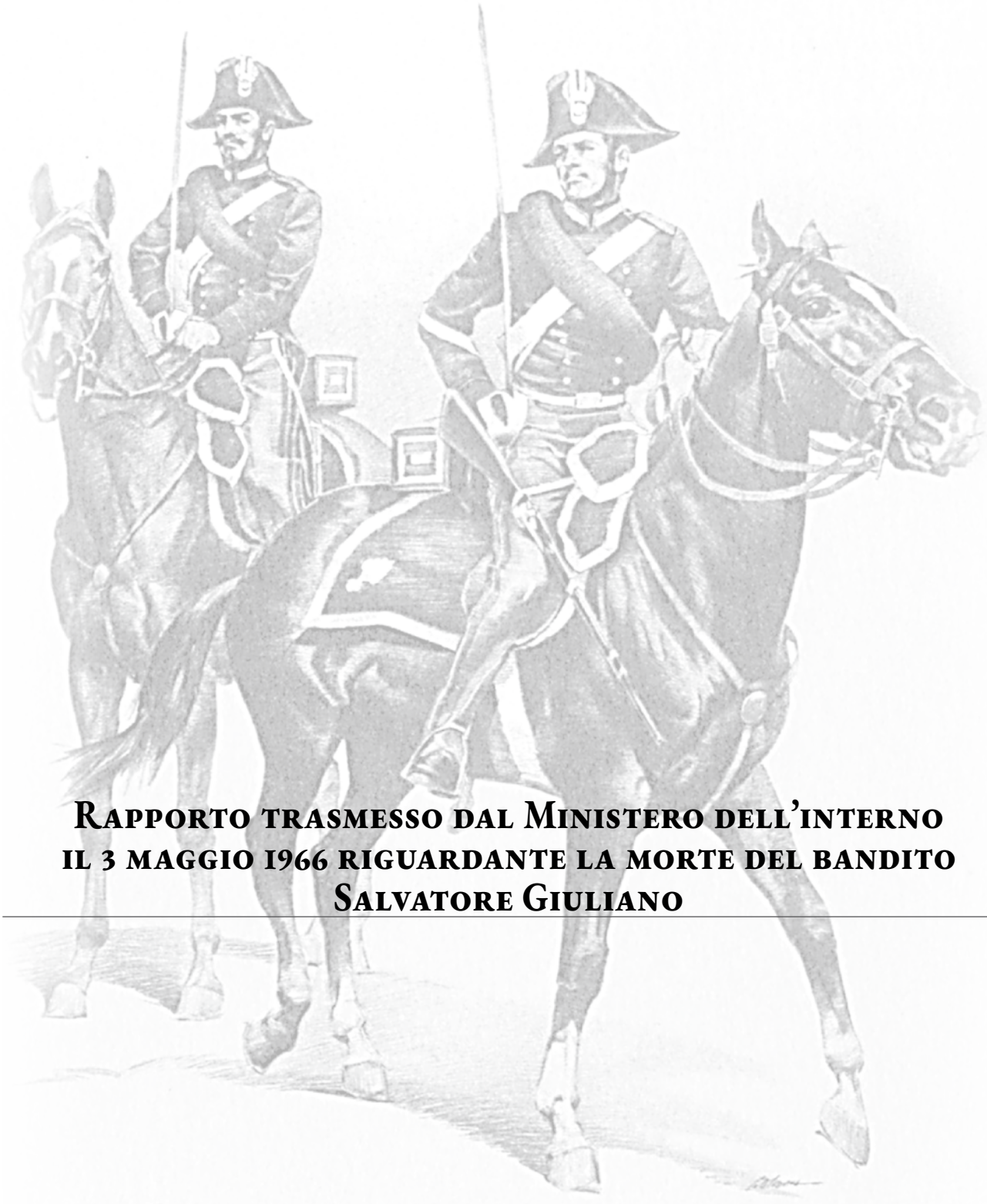

Rapporto trasmesso dal Ministero dell'interno il 3 maggio 1966 riguardante la morte del bandito Salvatore Giuliano

DOCUMENTO 418

RAPPORTO, TRASMESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IL 3 MAGGIO 1966, RIGUARDANTE LA MORTE DEL BANDITO SALVATORE FERRERI (27 GIUGNO 1947)

Comprende, inoltre, la relazione in data 2 luglio 1947 sull'inchiesta esperita in Sicilia dal Capo della polizia dell'epoca a seguito di atti terroristici contro sedi del Partito comunista.

Il Ministro dell'Interno

Data di arrivo 5 MAG. 1966
Prot. Tit.
N. 1256

Roma, li 3 maggio 1966

Doc. 418

Onorevole Presidente,

In relazione alla Sua richiesta, Le trasmetto copia fotostatica degli atti rinvenuti negli archivi del Ministero dell'Interno riguardanti la morte del bandito Ferreri e di alcuni suoi congiunti.

Allego anche copia del rapporto presentato dal Capo della Polizia dell'epoca, Dott. Luigi Ferrari, sull'inchiesta esperita in Sicilia nel giugno 1947.

Con i più cordiali saluti.

cord.

Luigi

A S.E.
il Prof. Donato PAFUNDI
Presidente della Commissione d'inchiesta
sul fenomeno della mafia
Senato della Repubblica

= ROMA =

MORTE BANDITO FERRERI

+ 27.6.1947

Mod.

Ministero dell'Interno

GABINETTO

UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

Telegramma N. 2I4I5

30 GIU. 1947

1-7-47 33578 13558.4-19 Gi

Da Trapani 27/6/1947 H. 2I.30 Arrivo ore I8

58 4 19

INTERNI SICUREZZA (G.PS. SSS.)

I5922 Seguito mio pari numero odierno comunico quanto mi riferisce Questore recatosi sul posto: Notte 26 al 27 corr. militari Arma territoriale Alcamo alle dirette dipendenze Capitano Giallombardo Roberto comandante locale compagnia venivano conflitto con 5 pericolosissimi delinquenti riuscendo dopo circa I5 minuti di fuoco a sopraffarli uccidendone 4 et catturando quinto che veniva condotto caserma. Detto ufficiale avuta esatta et precisa certezza trattarsi temibilissimo catturando ergastolano Ferreri Salvato di Vito anni 24 inteso "Fra Diavolo" gli contestò sua identità al che bandito reagiva fulmineamente lanciandosi contro Capitano et riuscendo nella colluttazione estrarre una delle due pistole cui quest'ultimo era armato. Durante accanita colluttazione Capitano Giallombardo trovandosi grave et imminente pericolo vita essendo stato puntato da malfattore con arma che non esplose perchè in sicura reagiva prontamente uccidendo aggressore con altra pistola di cui egli era armato. Seguito ricognizione cadaveri eseguita Procuratore Repubblica Trapani presente Questore malfattori sono stati identificati come segue:

I° Ferretti Salvatore di Vito anni 24 da Alcamo;

2° Corati Antonio di Vito anni 46 da Alcamo;

3° Ferreri Vito fu Salvatore anni 60 da Alcamo padre di Fra Diavolo;

4° Pianello Federico fu Salvatore anni 25 da Montelepre;

5° Pianello Giuseppe fu Salvatore anni 28 da Montelepre;

Mod. 841

Ministero dell'Interno

30 GIU. 1947

GABINETTO

UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

Telegramma N.

2

questi ultimi fratelli. Rinvenuto addosso malfattori diverse bombe a mano pistole automatiche mitra et abbondante munizionamento nonchè lire 180 mila circa . Ritiensi fermamente che predetti malfattori recavansi Alcamo per compiere audacissima azione delittuosa . Brillante operazione diretta personalmente Capitano Giallombardo habet riscosso unanime vivissimo compiacimento ferito durante conflitto fortunatamente con conseguenze non gravi .

PREFETTO AZZARO

Ministero dell'Interno

GABINETTO

UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

Mod. 841

Telegramma

Ri

Da Trapani 27/6/947 ore I2/IO cop.ore 24

MINISTERO INTERNO SICUREZZA ROMA
(Gab.SSS.Bart.PS.)

Nº I5922 Vengo informato che ore 3,30 questa notte carabinieri Alcamo impegnavano violento conflitto fuoco periferia città con malfattori armati mitra et bombe a mano. Seguito conflitto rimanevano uccisi Ferreri Salvatore di Vito inteso Fraddiavolo già condannato all'ergastolo di lui padre Vito et altri tre malfattori non ancora identificati. Capitano carabinieri et quattro militari sono rimasti feriti lievemente. Sul posto si sono recati Questore et comandante gruppo carabinieri. Riservomi più dettagliate notizie.

PREFETTO AZZARO

COMANDO 6ª BRIGATA CARABINIERI
IL COMANDANTE

28 GIU. 1947

Palermo, li 2[illegible] giugno 1947

A S.E. IL CAPO DELLA POLIZIA, IN VISITA A PALERMO

Ricevo ora - e mi é gradito dargliene tempestiva comunicazione - il seguente preavviso telefonico:

"""Ore 3,30 stamane durante servizio blocco capeggiato sottoscritto questa contrada "Canapé" periferia questo abitato lungo stradale nazionale Alcamo-Gibellina, questa Arma veniva conflitto fuoco con banda capeggiata noto famigerato Ferreri Salvatore di Vito di anni 24 da Alcamo domiciliato Palermo inteso "Fra Diavolo". Durante conflitto venivano uccisi 5 (cinque) malfattori non ancora identificati compreso predetto Ferreri et rimanevano leggermente feriti quattro militari Arma. Capitano Giallombardo""".

Subito dopo - agli ordini del comandante il gruppo di Trapani - é stato iniziato un efficiente servizio di battuta e di rastrellamento nella zona con un centinaio di carabinieri e due autoblindo. Si attedono notizie.

Il Ferreri - chiamato " Fra Diavolo" - é uno dei più importanti sottocapi della banda Giuliano e pare che sia l'alter ego del capo.

Sono particolarmente lieto che la bella operazione di servizio - cui da tempo mirava il capitano Giallombardo comandante della compagnia di Alcamo, che si é distinto in altre importanti operazioni di ~~[illegible]~~ - si sia ben conclusa durante la sua permanenza in Sicilia.

Ho chiamato a questo capoluogo il capitano Giallombardo, per presentarlo a Lei, ove Ella gradirà di riceverlo.

IL COLONNELLO COMANDANTE ff. LA BRIGATA
- Armando Calabrò -

13088.4.19/45
33282
30/6/47

MODULARIO 595

Mod. 893

MINISTERO DELL'INTERNO

11770

FONOGRAMMA IN ARRIVO

Proveniente dalla Legione Carabinieri Palermo

Ministero Interno Gabinetto
" " " " Direz. P.S.
e Com. Carabinieri

trasmesso Pizzoli
ricevuto Berlingò

addì 28.6.1947 *ore* 9

N. 401/8

Seguito segnalazione odierna N. 398/2 della Compagnia Siracusa si precisa che i 5 banditi uccisi dalla Comp. di Siracusa comandati da quel Capitano comandante nella nota operazione in servizio predisposta dallo stesso Capitano appartenevano alla banda Giuliano. Il Salvatore Ferrero nominato "Fra Diavolo" ucciso dal Capitano suddetto era uno dei più feroci capi et braccio destro Giuliano. Egli era tra l'altro autore di moltissimi omicidi anche in persona militari Arma.

F/to Ten. Col. Sillitto

Stab. Proja Roma - Tel. 34734 - ord. 591 - 7/6/46 (100.000)

Ministero dell'Interno

GABINETTO

UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

VISTO da S.E. il Capo della Polizia

MINISTERO DELL'INTERNO – Telegrammi 1947 – SEGRETERIA SCC. CAPO DELLA POLIZIA

21331 CI

DA ALCAMO 27=6=1947 ORE 9.25 = ARR. ORE 19.40

MINISTERO INTERNO=CARABINIERI COMANDO GENERALE = ROMA.
PRESIDENZA REGIONE PALERMO = ISPETT. GEN/LE SICILIA PALERMO
(Gab. SSS. PS.)

398/2. Ore 3,30 oggi arma territoriale Alcamo capeggiata sottoscritto contrada Canape periferia abitato Alcamo veniva at conflitto con malviventi banda fortemente armata composta cinque pericolosi malviventi capeggiata noto famigerato Ferreri Salvatore anni 24 da Alcamo inteso Fra Diavolo in vendicatore e re della montagna. Durante conflitto protrattosi circa 15 minuti rimanevano uccisi predetto Ferreri e gli altri quattro malfattori non ancora identificati. Rimanevano leggermente feriti bombe a mano sottoscritto e quattro militari arma.

CAPITANO CIALLOMBARDO

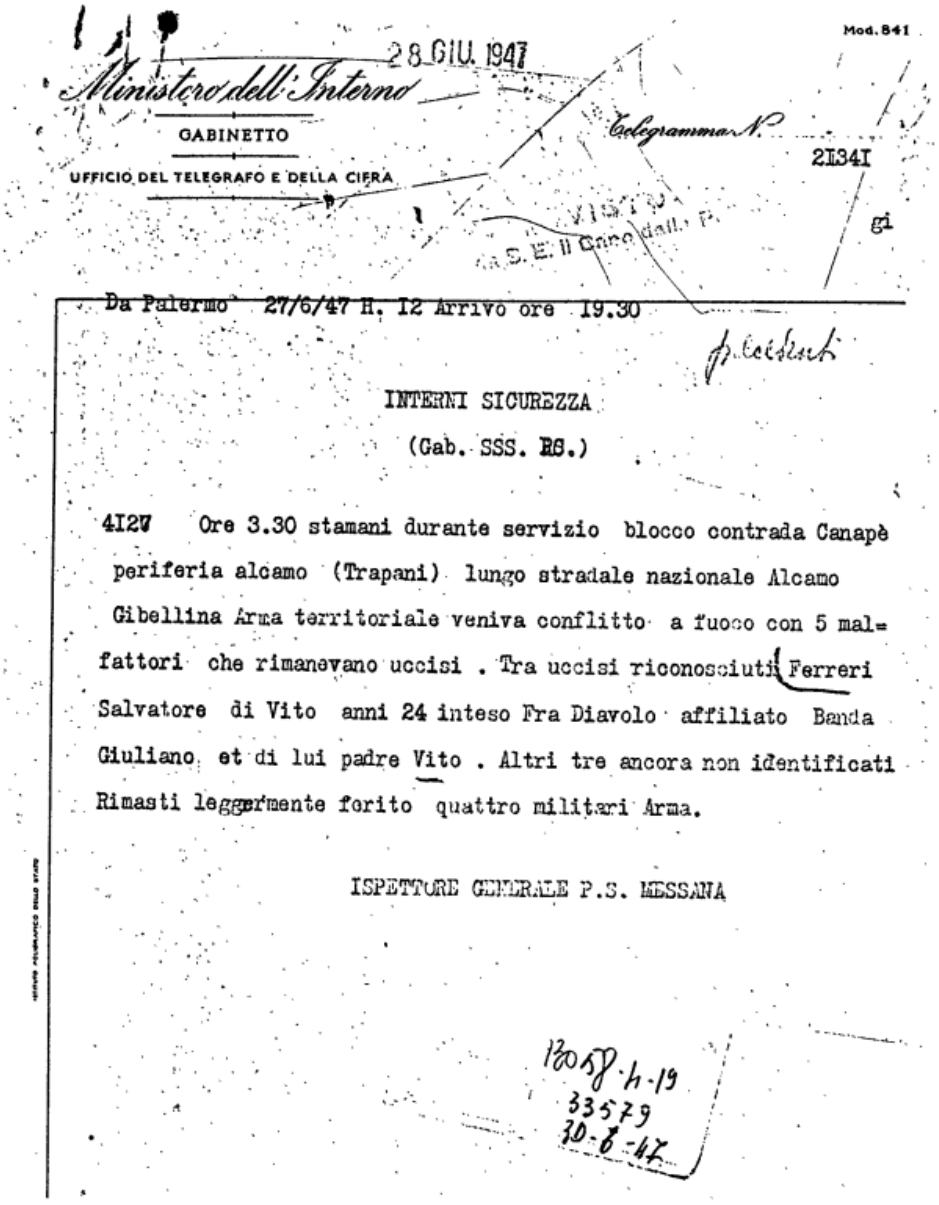

Mod. 841

28 GIU. 1947

Ministero dell'Interno

GABINETTO

UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

Telegramma N. 2134I

gi

Da Palermo 27/6/47 H. 12 Arrivo ore 19.30

INTERNI SICUREZZA

(Gab. SSS. RS.)

4I27 Ore 3.30 stamani durante servizio blocco contrada Canapè periferia alcamo (Trapani) lungo stradale nazionale Alcamo Gibellina Arma territoriale veniva conflitto a fuoco con 5 malfattori che rimanevano uccisi . Tra uccisi riconosciuti Ferreri Salvatore di Vito anni 24 inteso Fra Diavolo affiliato Banda Giuliano et di lui padre Vito . Altri tre ancora non identificati Rimasti leggermente ferito quattro militari Arma.

ISPETTORE GENERALE P.S. MESSANA

12058-4-19
33579
30-6-47

RAPPORTO

CAPO POLIZIA FERRARI

del 2.7.1947

ALL'ON/LE MINISTRO DELL'INTERNO

S E D E

OGGETTO: Relazione sull'inchiesta esperita in Sicilia a seguito di atti terroristici contro sedi del Partito Comunista.

- - - - -

L'inchiesta da me esperita a Palermo, in seguito agli atti terroristici effettuati contro varie sedi del Partito Comunista di alcuni centri di quella provincia, ha avuto come scopo precipuo quello di individuarne i responsabili, non tanto nella loro identità fisica (il che è compito di stretta pertinenza degli organi della polizia investigativa locale) quanto nella loro appartenenza ad una delle associazioni per delinquere che ancora oggi infestano l'Isola.

Al riguardo non è vi è alcun dubbio che gli atti criminosi lamentati siano stati consumati dalla banda capeggiata dal brigante Salvatore GIULIANO, da Montelepre; ed a tale conclusione si è giunti attraverso le risultanze dei servizi investigativi del luogo, per le modalità dell'azione e per il settore in cui essa è stata realizzata.

Se queste circostanze, così succintamente accennate, possono farci ritenere per certo che gli atti terroristici debbono attribuirsi al Giuliano, non sono però abbastanza sufficienti per illuminarci in ordine al movente che abbia determinato il Giuliano stesso ad agire; non sono cioè affatto idonei a darci un'idea esatta dello sfondo, su cui il bandito si muove e della natura delle forze più o meno latenti.

dalle quali egli probabilmente è manovrato.

Il Giuliano, infatti, ha esordito nel campo della criminalità come delinquente comune, compiendo l'uccisione di un Carabiniere ed ha continuato in tale attività delittuosa, priva di alcun colore politico, fino a che non è stato agganciato dal M.I.S. e poi dall'E.V.I.S.: oggi egli,battendo una via completamente opposta,dice di avere intrapreso la campagna contro il comunismo.

Questi sono i fatti osservati nella loro esteriorità e su di essi si è basata la protesta dei partiti di estrema sinistra agli atti terroristici, partiti che hanno voluto e vogliono tuttora identificare il movente che determina l'attuale attività del Giuliano nell'interesse che spinge gli agrari a reagire contro l'azione intrapresa dal proletariato.

In conseguenza di tale convincimento si chiede dai partiti di estrema sinistra che sia attuata una energica offensiva contro tutti gli agrari, i quali sarebbero i sostenitori della mafia.

La istanza impostata in tal modo ha dell'artificioso e non è suffragata da elementi di prova.

Se è vero, infatti, che la divisione del latifondo non è gradita ai proprietari, deve porsi parallelamente in rilievo che insieme a costoro ne vengano danneggiati altri elementi a carico del feudo e cioè: i gabelloti, i curatoli, i soprastanti, i campieri; i quali essendo probabilmente in rapporti con la mafia (e ciò per il mantenimento della loro posizione) costituiscono dei nuclei di reazione alle aspirazioni del proletariato.

Solo in tal senso credo che possa ritenersi probabile una connessione tra la nuova attività intrapresa dal Giuliano e la reazione alla politica della suddivisione del latifondo.

../..

Appena giunto a Palermo ho ricevuto due commissioni: una presentatami dagli On.li Montalbano e Li Causi e l'altra costituita da elementi della Camera del Lavoro; e da entrambe mi sono state rivolte premure nel senso suesposto e cioè che si ritiene assolutamente necessario che la Polizia intraprenda una vera e propria azione di natura giudiziaria contro gli agrari, sostenitori della mafia e nemici del proletariato.

Attraverso lunghi e cordiali colloqui avuti con il Cardinale Arcivescovo di Palermo, il Prefetto, il Generale Comandante del territorio, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed altre Personalità, ho potuto invece rendermi conto che le generiche richieste dei partiti di estrema sinistra, basate sulla lotta di categoria, non hanno fondamento, in una situazione di fatto che si riallaccia ad interessi di ristretti gruppi di danneggiati in limitata zona di territorio.

Esclusa quindi la natura prettamente politica dell'attività criminosa del Giuliano resta da vedere come essa debba essere stroncata.

Al riguardo è bene esaminare la situazione delle forze di P.S. e dei Carabinieri.

La forza organica dei Carabinieri delle due Legioni (Palermo e Messina) è di 8257 militari; la forza effettiva è invece di 7841 Carabinieri. Senonchè detratti da tale forza effettiva gli assenti per vari motivi e quelli addetti a servizi vari e speciali, restano a prestare servizio:

a) - d'istituto in genere suddivisi nelle 482 Stazioni dell'Isola n.4330 militari;

../..

b) - d'ordine pubblico n.707 militari (compreso il Battaglione Mobile di Palermo) di cui 287 addetti ai mezzi corazzati e 420 appiedati od autocarrati; suddivisi questi nei nove capoluoghi;

c) - presso nuclei mobili, a disposizione dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, 750 militari.

Di tali uomini (750) solo una parte viene utilizzata nella zona di Montelepre.

Le forze di P.S. a disposizione dell'Ispettorato ammontano a circa 1000 uomini per tutta l'Isola e solo un'aliquota può essere impegnata nella zona in questione; mentre i militari dell'Esercito sono 1100 di cui 300 nella zona stessa.

Manca pertanto un'adeguata massa di manovra per un'azione di rastrellamento in grande stile.

Mi sono portato a Montelepre per rendermi personalmente conto delle località prescelte dai banditi come loro campo di azione. L'asprezza del terreno, che si presta a mille imboscate per le innumerevoli macchie e rocce, costituito da zone collinose, alle quali sovrastano alte montagne nude e non facilmente accessibili, rende difficile un'azione decisiva, specie quando al vantaggio della natura del terreno si aggiunge la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dei banditi, la loro larga disponibilità di armi automatiche, binocoli, radio, etc. ed un efficientissimo servizio di segnalazione e favoreggiamento effettuato dai numerosissimi pregiudicati di Palermo, Montelepre, Borgetto, Partinico, S.Giuseppe Iato, S.Cipirello, Camporeale, Alcamo, Torretta, Piopo, Morreale, i quali si identificano in vecchi mafiosi criminali che neutralizzano fin dai primi movimenti l'azione della Polizia, sottraendo ad essa le persone da colpire.

Da quanto precede appare la necessità di rinforzare gli organi di Polizia dell'Isola, accogliendo la richiesta avanzata come programma minimo, dall'allegato pro-memoria del Comandante la 6ª Brigata Carabinieri. Per accordi presi col Comando Generale dell'Arma, mille militari saranno inviati in Sicilia, mentre sarà al più presto provveduto alle altre necessità prospettate.

Con ciò verrà dato un notevole incremento alle possibilità dell'Ispettorato di P.S.-

L'azione decisiva contro il banditismo nell'Isola si potrà però concludere solo quando attorno a Giuliano o gli altri capi banda sarà possibile creare il vuoto, quando cioè adottando su larghissima scala il provvedimento di polizia del confino per legge speciale, sarà assolutamente inibita ai criminali la possibilità di appoggiarsi ad una miriade di satelliti, pregiudicati e mafiosi, i quali o per timore di rappresaglie o per interesse favoriscono e comunque agevolano in ogni manifestazione la delinquenza.

Questi provvedimenti, che fra l'altro costituirono il perno dell'azione di repressione del banditismo realizzata nel passato, porrebbero certamente termine anche all'attività criminosa di altre bande occasionali, che consumano i loro delitti attribuendone poi la responsabilità al Giuliano

Su tale esigenza, richiamo l'attenzione del Governo.

Roma, lì 2 Luglio 1947

IL CAPO DELLA POLIZIA



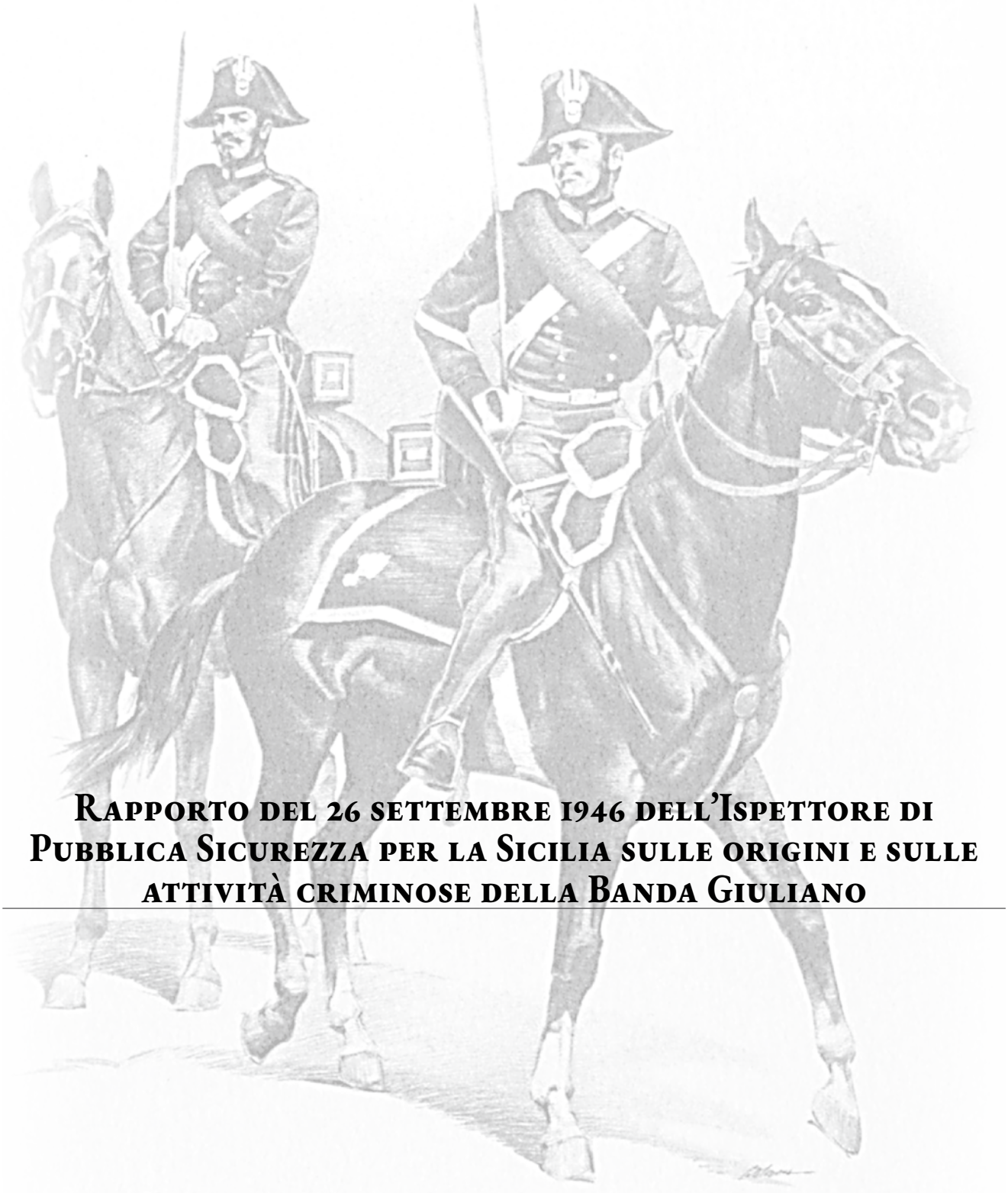

Rapporto del 26 settembre 1946 dell'Ispettore di Pubblica Sicurezza per la Sicilia sulle origini e sulle attività criminose della Banda Giuliano

DOCUMENTO 456

RAPPORTO DEL 26 SETTEMBRE 1946 DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PER LA SICILIA SULLE ORIGINI E LE ATTIVITÀ CRIMINOSE DELLA BANDA GIULIANO

Doc. 456

Il Ministro dell'Interno

Roma, li 14.10.1967

Data di arrivo 19 OTT 1967
Prot. B Tit.
N. 170

N. 123.

On. le Senatore,

in adesione alla Sua richiesta n. D/1690 del 5 corrente, trasmetto il testo del rapporto sulla banda Giuliano, redatto il 26 settembre 1946 (prot.n. 28) dall'Ispettorato Generale della P.S. in Sicilia e presentato all'Autorità Giudiziaria.

Con i migliori saluti

On. Sen. Avv.
Donato PAFUNDI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sulla
mafia in Sicilia
Palazzo della Sapienza
ROMA

Ispettorato Generale di P. S. per la Sicilia

NUCLEO CENTRALE CARABINIERI

N. 28 di prot.

Rapporto giudiziario sulla banda Giuliano - Sue origini, costituzione e attività criminosa -.

ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PER LA SICILIA

N° 28 di prot. Palermo, li 26 SET. 1945

OGGETTO: RAPPORTO GIUDIZIARIO sulla banda GIULIANO.-Sue origini e attività criminosa.-

Il 2 settembre 1943, una pattuglia mista di carabinieri e guardie campestri, in contrada quarto Mulino di S.Giuseppe Jato, fermò GIULIANO Salvatore di Salvatore e di Lombardo Maria, nato il 22 novembre 1922 a Montelepre, bracciante agricolo, con un cavallo di illecita provenienza, carico di oltre un quintale di grano, destinato al mercato nero.

Il Giuliano che, dopo l'occupazione dell'Isola da parte delle truppe americane, si era dedicato, come tanti altri, al traffico clandestino di grano, esplose proditoriamente, contro i militari, diversi colpi di pistola, che portava abusivamente, uccidendo il carabiniere Mancini.

Sebbene inseguito e ferito alla spalla destra da una fucilata esplosa dalla guardia campestre Manciaracina, riuscì a dileguarsi, dandosi da quel giorno alla latitanza. (Verbale n°119 della stazione di S.Giuseppe Jato in data 18/9/1943).

Da quel giorno, in conseguenza dell'attività dello stesso Giuliano, le condizioni della P.S. nel territorio di Montelepre andarono man mano aggravandosi, per il verificarsi di numerosi delitti contro il patrimonio e la persona, onde le autorità alleate, che allora governavano l'Isola, ritennero urgente ed indispensabile una coordinata azione repressiva, che venne eseguita in quell'abitato la notte del 23 dicembre 1943.-Durante tale azione, il Giuliano, nascosto alla periferia dello abitato, esplose a distanza diversi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di un gruppo di militari dell'Arma, che stanziava nella piazza del paese, uccidendo il carabiniere Catanese, mentre gli altri, compresi due ufficiali, rimanevano miracolosamente illesi.

Commesso tale nefando delitto, il Giuliano pensò di avvalersi del concorso di altri pregiudicati per estendere la sua attività criminosa. Trovavansi in quell'epoca rinchiusi nelle carceri di Monreale, perchè responsabili di reati comuni: GIULIANO Francesco, inteso "Canale", LOMBARDO Salvatore, rispettivamente zio e cugino del Giuliano Salvatore, Vitale Angelo, Spiga Giuseppe, Abbate Andrea, Cucchiara Salvatore, Cucinella Antonino e Di Maggio Tommaso, tutti da Montelepre. Verso costoro si rivolse l'attenzione del Giuliano Salvatore, il quale, allo scopo di costituire una banda armata, li favorì in un piano di fuga, che fu feli-

cemente attuato la notte del 30 gennaio 1944,con la cooperazione dello stesso Giuliano.Dopo l'evasione,tutti i predetti,riunitisi nell'ex feudo Sagana del comune di Borgetto,elessero a capo il Giuliano Salvatore,che aveva già al suo attivo l'uccisione dei due predetti militari dell'Arma e che,per la temerarietà di cui già aveva dato prova,venne riconosciuto il più idoneo.

Da allora l'ex feudo Sagana e le montagne che sovrastano gli abitati di Montelepre,Partinico,Borgetto,Sancipirrello,S.Giuseppe Jato,Piana degli Albanesi,Pioppo,Monreale,Boccadifalco,Passo di Rigano,Torretta,Carini e Giardinello,divennero la sede della banda.In detti comuni i malfattori,spargendo il terrore si costituirono una triste schiera di favoreggiatori,gran parte dei quali capi mafia,pastori,contadini, ed incensurati,impiegati e proprietari dei vari feudi della zona in esame.

La banda è stata sempre di una mobilità sorprendente: da Sagana si sposta facilmente e continuamente nelle contrade Renda,Penta,Aglidisotto,Agrifoglio,Cannavera,Dilinelli e Fontanafredda,che rimangono circoscritte dagli stradali nazionali Palermo-Borgetto e Palermo-Partinico (via S.Giuseppe Jato);nell'ex feudo Grisì,sito nella vasta pianura tra S.Giuseppe Jato,Sancipirrello,Camporeale,Partinico ed Alcamo, spingendosi anche nella contrada Giardinello-Capitola di Alcamo;Montagnola e Sparacia di Camporeale;Balletto e Pietralunga di Sancipirrello;Ginestra e Kaggio di Piana degli Albanesi;Taglavia,Aquila,Bifarera e Bosco Ficuzza,che rimangono lungo la fascia collinosa che si estende dal monte Busambra di Corleone al predetto ex feudo Pietralunga di Sancipirrello;Monte Sparacio di Castellammare del Golfo.

Scorazzando sempre armati per le suddette località,i banditi,che si muovono preferibilmente di notte,a piccoli nuclei,collegati fra loro, dal febbraio 1944 al novembre 1949 consumarono i seguenti altri delitti:

1°)omicidio Tornenova Giuseppe in Montelepre;

2°) "" Abbate Salvatore,ufficiale postale di Montelepre;

3°) "" Zeretà,figlio della domestica della caserma dell'Arma di Montelepre;

4°)tentato omicidio del carabiniere Tardioli,

5°) "" "" del capitano dell'Arma Pagano ed altri militari;

6°)omicidio Candela,inteso "Neglia";

7°)conflitto con militari dell'Arma di Montelepre-loro disarmo e ferimento di un carabiniere;

8°)conflitto con i militari dell'Arma di Partinico;

9°)omicidio del tenente Testa,comandante della tenenza di Partinico;

IC) tentato omicidio e rapina guardie campestri di Borzetto;

II) assalto alla caserma di Piano dell'Occhio e Portella della Paglia;

I2) conflitto con militari dell'Arma al Ponte Nocilla e ferimento del brigadiere Rossi;

I3) omicidio Mascatello Leonardo;

I4) omicidio "Sciddicu" Pietro;

I5) tentato omicidio Pianelli Salvatore;

I6) rapina De Lorenzo, con svaligiamento di un'intera fattoria a mezzo autocarri pesanti;

I7) rapina Pratameno ider;

I8) aggressione e minaccia direttore istituto Mezzogiorno d'Italia;

I9) omicidio Galati Vincenzo;

20) omicidio maresciallo Scimone Filippo, comandante stazione Bancipirrello;

2I) tentato omicidio brigadiere Arcadipane;

22) sequestro avvocato Alcuri Michele;

23) sequestro Colicchia Antonino, genero Mannino.

Fu appunto nella seconda metà del I945 che il Giuliano, forse preoccupato dei gravi delitti commessi in oltre due anni di losca attività, in cui la sua pazzia sanguinaria aveva mietuto tanto innocenti vittime, forse per trovare una giustificazione alla sua attività criminosa, pensò di passare con tutta la sua banda e col suo bagaglio di delitti paurosi nelle file del movimento separatista. Egli si illuse di poter giustificare i suoi crimini con la necessità di conseguire l'indipendenza della Sicilia dal resto dell'Italia, obbiettivo, secondo lui, che si doveva e poteva raggiungere soltanto con la distruzione delle forze armate dello Stato italiano, in servizio in Sicilia. Ma non può esservi nessuna persona che possa vedere una connessione fra gli atroci delitti, le spietate azioni criminose della banda, condotte al solo scopo dell'arricchimento dei suoi accoliti, con l'indipendenza della Sicilia. Del resto, sarebbe stato comodo per le centinaia di latitanti vaganti per le campagne dell'Isola e responsabili di gravi delitti, aggregarsi al movimento separatista per giustificare di fronte alla società, e farsi perdonare, delitti così inumani. A prescindere che i dirigenti del movimento separatista hanno concordemente esclusa qualunque loro condiscendenza verso il Giuliano, che mai è stato iscritto al movimento, sta di fatto che solo una piccola frazione di esso, sconfessata, peraltro, dai dirigenti del movimento, prese contatto col Giuliano. Ma anche costoro hanno concordemente affermato che non diedero affatto mandato al capraio semianalfabeta di Montelepre, di assaltare caserme e uccidere giovani soldati e carabinieri. Il Giuliano ed i suoi accoliti, così come durante i due anni precedenti alle manifestazioni separatiste,

depredarono,uccisero,minacciarono,sequestrarono persone,assaltarono le caserme dell'Arma di Piano dell'Occhio – a titolo di rappresaglia per l'arresto del fratello,autore di omicidio – a Portella della Paglia (Palermo),anche durante le manifestazioni separatiste (dicembre I945-febbraio I946) sequestrarono persone,uccisero giovani soldati e carabinieri,assaltarono caserme,nè si sono fermati dal percorrere la via del delitto,perchè anche dopo le manifestazioni separatiste hanno commesso atroci crimini al solo scopo di conseguire la propria impunità o di arricchirsi illecitamente,come sarà dimostrato con l'elencazione dei delitti commessi in seguito.

Vi è quindi da parte del Giuliano,dal 2 settembre I943 ad oggi,una linea di condotta diretta per fini personali al delitto,che non ha subito sosta nè deviazioni.Nè può modificare le responsabilità contratte il fatto che egli ed i suoi accoliti si pronunziarono separatisti e commisero esecrandi delitti mentre sventolavano la bandiera di un ideale. Trattasi di delitti che,per la natura dei fatti che li costituiscono e dei motivi reali che li determinarono,presentano caratteri fondamentali comuni: e cioè il procacciamento di ingiusti profitti per sè e per i suoi affiliati,mediante violenza spinta fino alla soppressione di vite umane.

Il Giuliano ed i suoi accoliti debbono,pertanto,rispondere anche dei delitti commessi durante le manifestazioni separatiste,non potendo essi,comunque,invocare il fine politico per avere l'applicazione,per alcuni delitti,del decreto di amnistia.

E con lui sono da ritenersi pienamente responsabili i seguenti vecchi componenti della sua banda ed i sottonotati altri,che in varie epoche sono andati ad ingrossarne le fila:

I°)Giuliano Salvatore,sopra generalizzato;

2°)Lombardo Salvatore di Antonino e di Cervia Francesca,nato a Montelepre il 2I/I0/I920,ivi residente,contadino;

3°)Cucinella Antonino di Biagio e di Cirillo Carmela,nato a Montelepre il I/I/I920,ivi residente,contadino;

4°)Di Maggio Tommaso fu Alfio e di Cucchiara Maria,nato a Montelepre il I3/6/I897,ivi residente,bracciante;

5°)Spica Giuseppe di Salvatore e di Puglio Maria,nato il 27 gennaio I908 a Montelepre,ivi residente,bracciante;

6°)Cucchiara Tommaso fu Pietro e di Badalamenti Antonina,nato il 2I/I2 I908 a Montelepre,ivi residente,bracciante;

7°)Genovese Domenico di Salvatore e di Puglio Rosa,nato il I2 febbraio I905 a Montelepre,ivi residente,contadino;

8°)Bono Giuseppe,inteso "Cicirino" di Giuseppe e di Cucinella Rosalia, nato il 2/I/I903 a Montelepre,residente a Palermo-borgata Alberello di Baida,bracciante;

9°)Ferrara Filippo di Antonino e di Bono Angela,nato il I/6/I9I7 a Montelepre,ivi residente;

I0)Pisciotta Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia,nato il 5/9/I924 a Montelepre,ivi residente,lattaio;

11)Pisciotta Salvatore di Gaspare e di Costanzo Rosalia,nato il 25/8/I889 a Montelepre,ivi residente,bracciante;

12)Passatempo Salvatore di Vincenzo e di Candela Rosalia,nato il 25/3/I9I7 a Montelepre,ivi residente,bracciante;

13)Passatempo Giuseppe di Vincenzo e di Candela Rosalia,nato a Montelepre;

14)Passatempo Vincenzo di Vincenzo e di Candela Rosalia,nato il 7/I0/I9I5 a Grand Rapidis,residente a Montelepre,bracciante;

15)Candela Rosario fu Giuseppe e di Candela Vita,nato il I0/I0/I924 a Montelepre,ivi residente,bracciante;

I6)Terranova Antonino di Giuseppe e di Gaglio Marianna,nato il I3/II/I925 a Montelepre,ivi residente,contadino;

I7)Badalamenti Giuseppe fu Salvatore e di Giuliano Santa,nato il 30/II I902 a Montelepre,ivi residente,contadino;

I8)Badalamenti Giuseppe di Giuseppe e di Spatola Rosa,figlio del precedente;

I9)Lombardo Giacomo di Giacomo e di Abbate Anna,nato il 20/I0/I9I6 a Montelepre,ivi residente,contadino;

20)Barone Francesco di Francesco e di Cucchiara Maria,nato il I/I/I928 a Montelepre,ivi residente,contadino;

2I)Genovese Giovanni di Angelo e di Di Maria Raffaela,da Montelepre;

22)Thermina Angelo Andrea,inteso "Vito Paglino",da Montelepre;

23)Cangialosi Antonio (inteso "Totò Frisina")di Gesualdo e di Frisina Rosaria,nato a Borgetto il 30/8/I9I4,pastore,condannato all'ergastolo;

24)certo Salvatore,inteso "palermitano",di anni 30 circa,di statura regolare,viso ovale,capelli folti e ondulati,condannato allo ergastolo;

25)Pisciotta Francesco,inteso "Mpompò" di Francesco e di Di Lorenzo Antonia,nato il I8/8/I924 a Montelepre,ivi residente,bracciante;

26)Ferrara Salvatore di Antonino e di Bono Angela,nato il I/II/I9I5 a Montelepre,ivi residente;

27)Candela Rosario di G.Battista e di D'Angelo Anna,classe I922,genero di Giuliano Francesco,da Montelepre,bracciante,ha una cicatrice ad una guancia prodotta da recente ferita d'arma da fuoco,arrestato;

28)Sciortino Giuseppe di Emanuele e di Cutrò Maria,nato a Sancipirrello il 9/2/I924,ivi residente,bracciante;

29)Palazzolo Filippo di Salvatore e di Licata Fascellaro Luisa,nato a Sancipitrello il I3/4/I9I5,ivi residente,bracciante;

30)Candela Rosario di Giuseppe (Cacagrosso) da Montelepre,via Bellini 47.

Così accresciuta,la banda consumò i seguenti delitti già accertati e molti altri ancora in via di accertamento,durante e dopo le manife=

stazioni separatiste fino ad oggi:

I°)aggressione caserma carabinieri di Grisi;

2°) " " " " Bellolampo;

3°) " " " " Borgetto;

4°) " " " " Montelepre;

5°) " " " " Pioppo;

6°) " " " " Piano dell'Occhio;

7°)conflitto in contrada Calceramo,contro la forza pubblica;

8°)aggressione autocarro carico di carabinieri,incendio e distruzione dell'automezzo e ferimento del capitano Tinnirello Rocco;

9°)omicidio in persona del carabiniere Miserendino Vincenzo e tentato omicidio in persona dei carabinieri Castrianni Mario,Scola Vincenzo e Boncivenga Francesco - incendio e distruzione di una camioncetta;

10)duplice omicidio dei carabinieri Marino Filippo e Smeraldo Antonio, consumato nell'abitato di Montelepre;

11)aggressione camioncetta S.Tenente Caruso e tenente cappellano;

I2)aggressione in contrada S.Cataldo di Terrasini di autocarri carichi di soldati e carabinieri - uccisione di 4 soldati e ferimento di un vicebrigadiere;

I3)sequestro di Pagoto Francesco,esattore di Borgetto;

I4)furto di animali equini a Camporeale;

I5)aggressione camioncetta Ispettorato P.S. bivio Torretta- ferimento vicebrigadiere Tuzzeo;

I6)aggressione autocorriera Montelepre-Palermo;

I7)omicidio carabiniere Perdani Giovanni;

I8)tentato omicidio del brigadiere Vella Salvatore,del carabiniere Gentile Salvatore e altri;

I9)sequestro Virga;

20)sequestro Apostolo;

2I)duplice omicidio fratelli Misuraca e duplice tentato omicidio in persona di Misuraca e Coppollo;

22)omicidio in persona del carabiniere Sassano;

23)sequestro Di Lorenzo da S.Giuseppe Jato;

24)sequestro Agnello Luigi;

25)sequestro Ugdulena Antonino;

26)sequestro Vanella Antonio da Godrano;

27)tentato sequestro prof.dott.Orestano Fausto.

L'azione per l'annientamento della banda Giuliano,rallentata per ovvie considerazioni durante il periodo elettorale,fu ripresa non appena le forze di polizia poterono svincolarsi da altri servizi per ripristinare l'imperio della legge nelle città e nelle campagne.

Il fermo dei noti banditi Giuliano Francesco "Ciccio Canale" di Salvatore e fu Abbate Giuseppa,nato a Montelepre il I/5/I904 e Candela Rosario "Viturì" di G.Battista e di D'Anna Angela,nato a Montelepre il

25 settembre I922,e di altri che nomineremo nella trattazione dell'attività della banda,darà conferma di quanto abbiamo affermato nella premessa.

Fatta questa necessaria premessa sulla complessa penosa attività della banda,sulla sua costituzione o sugli elementi che la compongono, passiamo a trattare i singoli delitti e le responsabilità accertate.

I°)EVASIONE DALLE CARCERI DI MONREALE,delitto avvenuto il 30/I/I944 (Rapporto n°3 citato).

Lo Abbate Andrea (allegato I) e il Giuliano Francesco (allegato 2), fecero risalire la costituzione della banda Giuliano alla evasione dalle carceri di Monreale di:

I°)DI MAGGIO Tommaso fu Alfio;

2°)CUCCHIARA Salvatore fu Pietro;

3°)VITALE Angelo di Salvatore;

4°)CUCINELLA Antonino di Biagio;

5°)LOMBARDO Salvatore di Antonino;

6°)degli stessi ABBATE Andrea e GIULIANO Francesco.

Dissero che tale evasione fu voluta ed organizzata da CUCCHIARA Tommaso,fratello del Salvatore Cucchiara e da GIULIANO Salvatore di Salvatore.

Le deposizioni dell'Abbate e del Giuliano Francesco trovano pieno riscontro con quanto è detto nel verbale n°3 del Nucleo Mobile presso la stazione di Montelepre e particolarmente nella dichiarazione del Cucchiara Salvatore fu Pietro,e nel verbale I7/I92 di questo Nucleo. Per questo delitto non si muovono specifiche denunzie,perchè già fatte con i rapporti citati.

2°)OMICIDIO IN PERSONA DI TERRANOVA GIUSEPPE di Giacomo e di Pilangeri Giuseppa,nato a Montelepre il I/I/I907.-

Delitto avvenuto il 25/5/I944 in quell'abitato (rapporti n.46 del 4/5/944 Arma Montelepre e n°3 del 3I/I/I946 Nucleo Montelepre).

3°)OMICIDIO ABBATE SALVATORE - ufficiale postale di Montelepre - delitto avvenuto nella prima quindicina di Gennaio I945.

A pagina 5 della dichiarazione dello Abbate Andrea,costui affermò che a due gravi delitti sono stati commessi esclusivamente dal Giuliano Salvatore per fatti strettamente personali,senza l'intervento della banda,che già si era costituita.-Egli indicò l'ufficiale postale di Montelepre col nome di Terranova Salvatore,fratello dell'altro ucciso Terranova Giuseppe,che,invece,come venne da noi accertato,risponde al nome di ABBATE Salvatore,fratellastro del Terranova.

Di questi delitti si hanno i riscontri obbiettivi a pagina 3€ del ver

bale I7/I92 del IO aprile I945 di questo Nucleo Centrale e nella dichiarazione del fratello del Giuliano Salvatore,a nome Giuseppe,a pagina I4,annessa al rapporto n°3 citato.

Anche per questi delitti non si muovono specifiche denunzie perchè fatte in precedenza.

4°)OMICIDIO IN PERSONA DEL FIGLIO DI CERTO "ZERBTA",identificato per PALAZZOLO VINCENZO di Francesco e di Palazzolo Rosa,nato a Montelepre il 22/6/I926.-Delitto avvenuto in Montelepre il 26/I/I944 (rapporto n°7 del 28/I/I944 dell'Arma di Montelepre e n°3 già citato).

ABBATE Andrea (pagina 6 della sua dichiarazione),nel parlarci spontaneamente di questo delitto,disse che l'omicidio avvenne mentre la vittima si trovava seduta nei pressi del mulino Gambino Pietro di Montelepre per il fatto che il Palazzolo veniva ritenuto spia dei carabinieri.-Anche di questo delitto si hanno i riscontri obbiettivi a pagina 9 della dichiarazione del fratello del Giuliano Salvatore,a nome Giuseppe,annessa al rapporto n°3 citato e n°7 pure citato.

Non si muove specifica denunzia perchè già fatta con detti rapporti.

5°)AGGRESSIONE ALLA MACCHINA DEL CAPITANO DEI CARABINIERI PAGANO FRANCESCO,comandante la compagnia di Monreale.-Delitto avvenuto il 27/6/I944,in contrada Ponte Sagana di Borgetto.(rapporto n°95 del 26/7/I944 del nucleo autonomo di P.G. Carabinieri di Palermo e rapporto n°3 già citato).

ABBATE Andrea (pag.6 all.1) affermò che questo delitto è il primo organizzato dal Giuliano Salvatore in seno alla sua banda.

Era noto al bandito che il capitano Pagano Francesco spesso transitava con la propria automobile per lo stradale di "Sagana" verso Borgetto,dovendo organizzare servizi per la cattura dei componenti la banda.Lo Abbate affermò che l'aggressione fu materialmente eseguita dal Giuliano Salvatore,dal Lombardo Salvatore,dal Di Maggio Tommaso e dal Cucinella Antonino,mentre egli ed il Giuliano Francesco quel giorno si trovavano dalla parte opposta della montagna di Sagana.Precisò circostanze effettivamente avvenute e cioè l'incendio della macchina e il lancio di bombe a mano contro la macchina dell'ufficiale.

Il GIULIANO Francesco (all.2 pagg.3 e 4) fu conforme al precedente nel riferire i motivi che diedero luogo all'aggressione,ma fu più preciso quando parlò dell'aggressione stessa.Infatti,affermò che appena notata la macchina il Giuliano Salvatore sparò una raffica di mitra contro di essa e quando questa si arrestò,le vennero battute delle bombe a mano.Lo stesso affermò che l'azione fu condotta personalmente dal Giuliano Salvatore con la partecipazione di Lombardo Salvatore e di Vitale Angelo,che si appostarono nei pressi del cennato ivi esisten

te, mentre egli, il Cucinella Antonino, il Di Maggio Tommaso e lo Abbate Andrea si sistemarono, a protezione del primo gruppo, molto lontano, non partecipando attivamente al fuoco per questo motivo. Riferì, però, che quest'ultimo gruppo sparò solamente alcuni colpi a scopo intimidatorio. Affermò che non appena la macchina fu attaccata scese da essa un ufficiale e forse anche altro militare, che aprirono il fuoco contro gli aggressori.-Continuando il suo dire, il Giuliano Francesco affermò che il sopravvento da parte dei malfattori fu immediato, tanto che la macchina fu incendiata a colpi di bombe a mano, lanciate contro di essa a distanza molto ravvicinata e che appena notato l'incendio il Giuliano Salvatore ordinò sospendere il fuoco ed allontanarsi dalla zona per evitare il sopraggiungere di rinforzi da parte della polizia.

Di questo delitto si hanno i precisi riscontri a pag.34 del rapporto n°17/192 citato e nelle dichiarazioni di Cucchiara Salvatore e di Giuliano Giuseppe, annesso al rapporto n°3, pure citato.

Non si muovono specifiche denunzie, perchè precedentemente fatte.

6°) TENTATO OMICIDIO IN PERSONA DEI CARABINIERI TARDIOLI GIUSEPPE E COLOPRA ERNESTO E DEL VICEBRIGADIERE BRIGNOLA PIETRO.

Delitto avvenuto in contrada Sagana nell'agosto 1944.-

ABBATE Andrea continuando il suo dire, affermò di avere appreso da Giuliano Salvatore che lo stesso aveva ferito nella medesima località della aggressione contro il capitano Fugato, un carabiniere che passava su un automobile; di averlo poi soccorso fornendogli fascia e medicinale e di averlo, infine, posto in libertà, ingiungendogli di ritornarsene a Palermo. Affermò di non essere a conoscenza delle modalità del delitto, trovandosi, quel giorno, in contrada "Tirone" a circa un chilometro dalle case nuove di "Sagana", nella proprietà di suo padre.

Pure di quest'ultimo delitto si hanno riscontri obbiettivi nella dichiarazione del Giuliano Giuseppe, a pagina 11, annessa al rapporto n°3 citato e in quella di Cucchiara Salvatore, più volte accennata.

Non si muove specifica denunzia perchè già fatta col detto rapporto n°3.

7°) OMICIDIO IN PERSONA DI CANDELA GIACOMO, inteso "Neglia".-Delitto avvenuto il 16 settembre 1944 in contrada "Suvarelli" di Montelepre- (rapporto n°80 del 18/9/1944 della stazione di Montelepre e rapporto n°3 citato).

ABBATE Andrea (pag.7) affermò che il Giuliano Salvatore decise di sopprimere ad ogni costo Candela Giacomo, inteso "Neglia", da Montelepre, perchè gli risultava in modo indubbio essere spia dei carabinieri del luogo. Unitosi, pertanto, al Cucchiara Salvatore, al Vitale Angelo, al Cuci-

nella stessa ed al Lombardo Salvatore,si recò in contrada Suvarelli per trovare il Candela,che freddò con una raffica di mitra.
Di questo delitto ne parlarono,oltre all'arrestato Mazzola Renato (verbale n.17/194,pag.3),Cucchiara Salvatore,Giuliano Giuseppe e Candelli Giovanni (verbale n.° citato).

Non si muovono specifiche denunzie,perchè già fatte precedentemente.

5°)CONFLITTO CON MILITARI DI MONTELEPRE,LORO DISARMO E FERIMENTO DI UN CARABINIERE.-Delitti avvenuti in contrada Suvarelli di Montelepre il 16/9/1944.(rapporto n°80 del 18/9/1944 dell'Arma di Montelepre e rapporto n°3 citato).

Consumato il delitto Candela,continuò lo Abbate a riferire,il Giuliano Salvatore e compagni già citati si recarono sul viottolo che costeggia la contrada Suvarelli con il posto di Montelepre,in attesa di vedere arrivare i carabinieri che,avvertiti da qualcuno dell'omicidio del Candela,si sarebbero recati per il piantonamento del cadavere.Dopo poca attesa,infatti,alcuni carabinieri salivano per la trazzera citata e i banditi proietti riuscirono disarmare i militari ed armi ad uno di costoro il Giuliano Salvatore vibrò un colpo del calcio del moschetto,ferendolo alla guancia ed all'orecchio.Nel frattempo intervenne il brigadiere di Montelepre,a nome Mazzotti Renato,con altri militari,ma il Giuliano ed i suoi affiliati si erano intanto spostati nella contrada Bonagrazia,in attesa di eventuale invio di rinforzo dalla caserma di Montelepre.Per la restituzione delle armi che furono tolte ai militari si occupò il brigadiere del luogo Mazzotti Renato,che ne intervenne il sindaco di Montelepre avv.Purpura,il dott.Graconesi e gli zii del Giuliano,a nome Lombardo Antonino e Lombardo Pietro.
Di questo delitto ne parlarono anche il Mazzola Santo,il Cucchiara Salvatore,Candelli Giovanni e il Giuliano Giuseppe (rapporti nn.17/192 e 3 citati).

Non si muovono specifiche denunzie perchè già fatte con precedenti rapporti.

9)CONFLITTO CON MILITARI DI PARTINICO E UCCISIONE DEL TENENTE DEI CARABINIERI LEONE FELICE.-Delitti avvenuti il 16/9/1944 in contrada Ponte Nocilla di Partinico (rapporto n°60 e n°3 citati).

Mentre il gruppo del Giuliano,con lo stesso scopo,si trovava nella contrada Bonagrazia in agguato,in attesa di eventuale invio di rinforzi alla caserma di Montelepre,vide passare per quella località il Tenente di Partinico con un gruppo di carabinieri che si dirigevano proprio verso la contrada Bonagrazia.Non appena il Giuliano lo ebbe a tiro,fece

partire una raffica del suo mitra che colpì a morte il tenente,capo servizio,Testa sig.Felice.Ne seguì cruento conflitto a fuoco durato pochi minuti e subito dopo il Giuliano Salvatore andò a rifugiarsi presso lo zio Lombardo Pietro,che tiene una casa colonica di sua proprietà nella contrada Bonagrazia,citata.

Di questo delitto ne parlarono anche Cucchiara Salvatore,Iannelli Giovanni,Giuliano Giuseppe e Mazzola Santo (rapporti n.I7/I92 e n°3 citati).

Per i motivi più volte detti,non si muovono specifiche denunzie.

IO)TENTATO OMICIDIO E RAPINA IN DANNO DELLE GUARDIE RURALI DEL COMUNE DI BORGETTO:PREFETTO VINCENZO DI SALVATORE E NAIMO GIUSEPPE DI PAOLO. – Delitto avvenuto il I5/9/I944 in contrada Nocilla (Rapporto n.I47 del2I/9/I944 della stazione di Borgetto).-

Continuando la narrazione dei fatti a sua conoscenza,lo Abbate Andrea (pag.8)disse di non ricordare con precisione se,prima o dopo l'uccisione del Candela o del tenente dei Carabinieri di Partinico,ma sicuramente nello stesso periodo,un giorno,mentre si trovava con Giuliano Francesco "Ciccio Canale",presso i suoi familiari nella contrada Parte Borgetto vide passare dalla trazzera soprastante due individui armati che gli sembrarono agenti della forza pubblica.Li fece notare a Francesco Giuliano ed entrambi si nascosero dietro a dei cespugli lasciando passare gli armati che si dirigevano verso la contrada Tirone ove,in quel momento,si trovavano il Giuliano Salvatore,il Di Maggio Tommaso,il Cucinella Antonino ed il Vitale Angelo,i quali,notati i due, li catturarono,disarmandoli.

Affermò lo Abbate che i due,che poi seppe essere due guardie campestri di Borgetto,furono presi a fucilate dal Giuliano Salvatore,che ne ferì uno ad un braccio.Il Giuliano Salvatore interrogò,nella circostanza le due guardie campestri per sapere chi era il "malandrino" che le voleva catturare. Alla risposta delle due guardie,che mai si erano occupate del Giuliano e che anzi lo stimavano,furono poste in libertà, consegnando loro,molto probabilmente,anche le armi tolte in un primo momento.

Di questo delitto si hanno i precisi riscontri obbiettivi nel rapporto n.I47 del 2I/9/I944 dell'Arma di Borgetto (allegato 3),dal quale risulta che le armi non furono restituite.

Per le risultanze di cui sopra,per il delitto in esame,si denunziano:

I°)GIULIANO Salvatore;

2°)DI MAGGIO Tommaso;

3°)CUCINELLA Antonino.

Non si denuncia il VITALE Angelo,poichè deceduto.-Si denunciano,pure per concorso nello stesso delitto,lo Abbate Andrea e il Giuliano Francesco perchè,essendo vicini,prestarono la loro opera per la migliore riuscita del delitto.-

11)ASSALTO ALLA CASERMA DI PIANA DELL'OCCHIO.- Delitto avvenuto il 5/4/1944.(Rapporto n°3 del nucleo mobile di Montelepre).

Lo Abbate Andrea (pagina 9) affermò che i veri conflitti a fuoco che nell'epoca si verificavano contro le pattuglie dei carabinieri di Montelepre,Borgetto,Piana dell'Occhio,non avevano alcunchè di gravità dapoichè venivano fatti a distanza considerevole,provocati dallo stesso Giuliano Salvatore,che sparava all'indirizzo dei carabinieri colpi di moschetto e raffiche di mitra,nascondendosi poi dietro cespugli o macigni di pietra,di cui il terreno in quella zona è pieno.
Affermò,con vera spontanea sincerità,che l'episodio più grave contro la forza pubblica fu l'attacco al posto campestre di Piano dell'Occhio,che si prefiggeva lo scopo della resa dei pochi militari dell'Arma che lo presidiavano.Disse che tale attacco fu organizzato dal Giuliano Salvatore e con lui parteciparono:
I°)TERRANOVA Antonino fu Giuseppe;
2°)CANL LA Rosario di Giuseppe;
3°)SALVATORE "u palermitano";quest'ultimo già unitosi alla banda,e che il capo,evidentemente,metteva alla prova nella consumazione dei delitti.

Lo Abbate riferì che egli con gli altri componenti la banda si trovava in contrada Suvarelli;che vide partire da quel posto il Giuliano Salvatore e i tre sopranominati per attuare l'impresa,armati di moschetti e bombe a mano,sicuri di ottenere la resa dei carabinieri,ma che invece ritornarono verso la mezzanotte sfiduciati per la pronta reazione dei militari.-Volle specificare a comprova del suo asserto che il "Salvatore palermitano" si era presentato alla banda spontaneamente, che era un latitante condannato all'ergastolo e che venne posto alla prova prima dell'ingresso nella banda,mentre il Terranova Antonino ed il Candela Rosario,essendo compaesani,erano ben conosciuti e si univano alla banda e se ne allontanavano a seconda delle circostanze.Se vi erano sospetti di essere ricercati dai carabinieri si armavano unendosi alla banda;se,invece,tali sospetti non vi erano,se ne stavano in paese ad accudire alle proprie occupazioni.
Fece inoltre presente lo Abbate che con questo sistema la banda subiva dei cambiamenti con la immissione anche di elementi dei paesi limitrofi

a quello di Montelepre.

Di questo delitto,oltre alla incontrovertibile confessione,si hanno i riscontri obbiettivi nella dichiarazione del Giuliano Giuseppe (pagina 9) annessa al rapporto nº3 citato.

Per le risultanze di cui sopra,per il delitto in esame,si denunziano:

Iº)GIULIANO Salvatore;

2º)CANDELA Rosario di Giuseppe;

3º)SALVATORE il palermitano;

4º)TERRANOVA Antonino.-

I2º)CONFLITTO A FUOCO AVVENUTO A PONTE NOCILLA IL I9/3/I945 E FERIMENTO DEL BRIGADIERE ROSSI FRANCESCO. (Rapporto n.43 del I9/4/I945 della stazione di Montelepre e verbali 7I4 e I7/I92,già citati).

A pagina II della sua dichiarazione lo Abbate Andrea ci parlò dello ingresso nella banda di tal MAZZOLA Santo da S.Giuseppe Jato,il quale si era presentato al Giuliano ed agli altri affiliati perchè ricercato dalla polizia.Affermò che anche il Mazzola Santo fu messo subito alla prova e l'occasione propizia si presentò un giorno mentre si trovavano nella contrada "Acqua Arunci" nei pressi del ponte Nocilla poichè il Giuliano Salvatore vide passare alcuni carabinieri diretti verso Partinico e uno'altro pensò di impegnare conflitto a fuoco sparando alle loro spalle.-Assieme al Vitale Angelo,al Di Maggio Tommaso,al Giuliano Francesco ed al Santo Mazzola,il Giuliano Salvatore si spostò dal punto ove si trovava il dichiarante di circa 300 metri,impegnando colà il conflitto in parola.I carabinieri reagirono energicamente,riuscendo a ferire il Giuliano Salvatore ad un fianco,tanto da essere costretto ad abbandonare la lotta;lasciando sul posto il tascapane che portava a tracolla.-In seguito a tale ferita il Giuliano Salvatore e gli altri componenti della banda si portarono sulle montagne adiacenti Carini ove trovarono alcuni favoreggiatori,tra cui ricorda Procopio Di Maggio, latitante da Cinisi,Campione Giuseppe e Mannino Salvatore,questi due ultimi impiegati alla fattoria Lo Zucco alle dipendenze della principessa Di Gangi.-

Disse lo Abbate che egli non seguì i compagni essendo rimasto in contrada Girona nella proprietà del genitore.Coi compagni si riunì poi, dopo alcuni giorni,nella contrada Bonagrazia,nelle terre di proprietà di Lombardo Pietro,ove ebbe occasione di incontrarsi col Giuliano Salvatore,il quale gli riferì che la ferita era stata leggera e che si era medicato alla fattoria Lo Zucco,con l'assistenza del Campione e del Mannino citati.

Giuliano Francesco (allegato 2 pag.7) ci parlò pure del predetto

conflitto,affermando che all'alba del giorno in cui avvenne il capo ordinò a lui,al Cucinella Antonino,al Vitale Angelo,al Di Maggio Tommaso e ad un forestiero di cui non volle dire il nome,di spostarsi dalla contrada Cagnana alla contrada "Tirumi",ove,mentre stavano sotto un albero di carrubo,il Giuliano Salvatore si accorse che lungo la strada vi era un certo numero di carabinieri (5 o 6) diretti alla volta di Partinico.Il Giuliano,essendo fornito di binocolo,guardò il gruppo dei militari ed ebbe l'impressione che tra costoro vi fosse il maresciallo comandante la stazione di Montelepre,verso il quale egli aveva forte rancore dappoichè si mostrava zelante nell'adempimento del suo dovere,operando innumerevoli appiattamenti e perquisizioni.
Stando alle affermazioni del Giuliano Francesco,il Giuliano Salvatore, notato ciò,repentinamente si alzò imponendo ai suoi gregari di seguirlo. Si avvicinarono per primi ai militari Giuliano Salvatore,Cucinella Antonino e Vitale Angelo,che intanto avevano discostato i propri compagni,e non appena furono a tiro utile cominciarono a sparare contro i militari.Si iniziò così il conflitto,nel corso del quale rimase ferito leggermente ad uno dei fianchi il Giuliano Salvatore.
Affermò il Giuliano Francesco che dopo il ferimento del capo fu abbandonata la lotta,ma non fu possibile potersi riunire essendosi "sparpagliati",cioè divisi.

Dopo una decina di giorni egli si riunì nuovamente col Giuliano Salvatore,il quale gli comunicò a viva voce il suo ferimento,senza dirgli però dove e da chi fu curato.In questo conflitto rimase ferito il brigadiere della stazione di Montelepre,Rossi Francesco.

Di questo delitto ne parlò ampiamente anche l'arrestato Mancuso Canto (pagina 2 e seguenti,verbale I7/I92 citato).

Non si muovono specifiche denunzie perchè già precedentemente fatto col verbale n.I7/I92 del I0/1/I946 e con rapporto della stazione di Montelepre,che trattò il delitto.

I3°)OMICIDIO IN DANNO DI GRIPPI LEONARDO DA PORTELLA avvenuto nell'abitato di Montelepre il 3I dicembre I944. (Rapporto n.2° del I0/3/I945 della stazione di Montelepre e rapporti nn.3 e I7/I92 citati).

Il delitto di cui sopra fu eseguito materialmente dal Giuliano Salvatore e dal fratello Giuseppe nell'abitato di Montelepre,poichè il "basc1 l'o",come ve chiamarlo lo abbate Andrea,(pag.I2 della sua dichiarazione) aveva commesso un furto di bovini sottraendoli dal mezzo di Giuliano.L'Abbate disse anche che spesso il Giuliano Salvatore riceveva denunzianti le bovine che aveva un cattivo soggetto da eliminare che chiamava "u burgitanu".

Per questo delitto non si muovono specifiche denunzie,poichè già

fatto con rapporti citati.

I4°)TENTATO OMICIDIO IN DANNO DI SPIGA GIOVANNI fu Vincenzo ed altri, OMICIDIO IN PERSONA DI TALLUTO ANGELA DI PASQUALE di anni I da Montelepre.-Delitti avvenuti in Montelepre il 7/9/1945.- (Rapporto n.92 del 26/9/1945 della stazione di Montelepre).

Lo Abbate Andrea (pagina I2 della sua dichiarazione) ci parlò inoltre del tentato omicidio di cui in rubrica,affermando che gli autori materiali furono il Giuliano Salvatore assieme al Candela Rosario di Giuseppe ed al Terranova Antonino.

Lo Spiga rimase ferito ad una gamba,dopo di che riuscì ad emigrare in America,dove risiede da molti anni la sua famiglia.

Lo Abbate disse inoltre che il Giuliano Salvatore commise tale delitto per antagonismo politico,perchè,mentre egli era separatista,lo Spiga era un fervente socialista ed esplicava attiva politica nel suo partito.

Nella stessa circostanza,come rilevasi dal rapporto n.92 dell'Arma di Montelepre citato,che si allega in copia (allegato n.4) rimase uccisa la bambina Talluto Angela di Pasquale e riportarono ferito varie Talluto Francesco di Pasquale di anni 4,Candela Giovanna di Pietro e Busso Vincenzo di Giuseppe.

Per le risultanze di cui sopra,per questo delitto;si denunziano:

I°)GIULIANO Salvatore;

2°)CANDELA Rosario di Giuseppe;

3°) TERRANOVA Antonino.

I5°)-OMICIDIO DI LO PICCOLO PIETRO "Sciddicu" e TENTATO OMICIDIO DI PANNELLI SALVATORE. - Delitti avvenuti in Montelepre il I2/9/945 (Rapporto n.9I del 25/9/1945 della stazione di Montelepre).-

Abbate Andrea,nella continuazione della narrazione (pag.I3)dei fatti verificatisi in seno alla banda Giuliano,di cui egli fece parte fin dalla sua costituzione,ci parlò dell'uccisione di certo "Sciddicu",che rispondeva al nome di Lo Piccolo Pietro di Rosario e di Cucchiara Rosa, nato a Montelepre il 24/4/I904,affermando che questo delitto fu consumato per errore,poichè la vittima designata era certo Pignelli Salvatore,compiuto presso il cosmo.Sciarrino nella contrada Lo Zucco,il quale si era rifiutato di dare ospitalità alla banda,mettendole a disposizione quanto le necessitava.Per l'attuazione di questo delitto il Giuliano Salvatore si servì del concorso del Salvatore "u palermitano" e di altri due elementi aggregati alla banda,certi Pisciotta Gaspare e Passatempo Giuseppe,entrambi da Montelepre.Stabilito il delitto,i quattro ci=

tati si appostarono nell'abitato di quel comune e,all'alba,appena notarono il Pianelli,gli esplosero contro diverse fucilate che lo ferirono ad una mano.Contemporaneamente al Pianelli spuntò nella stessa strada lo "Sciddicu" Pietro,che fu investito in pieno dalle pallottole sparate contro il Pianelli.

In seguito a tale avvenimento il Pianelli,da noi identificato per Libertino Gesualdo di N.N.,nato il 20 settembre I9I3 a Palermo,residente a Montelepre,via Siracusa 5,fece atto di sottomissione al Giuliano e così - continuò lo Abbate - gli venne risparmiata la vita.

Per le risultanze di cui sopra,per questo delitto,si denunziano:

I°)GIULIANO Salvatore;

2°)PISCIOTTA Gaspare;

3°)PASSATEMPO Giuseppe;

4°)SILVATORE "l'ergastolano".

I6°)RAPINA IN DANNO DEL CAV.DI LORENZO MARIO E DEI CAMPIERI RINALDI ALESSIO E SCALIA GIORGIO.-Delitto avvenuto il I0/I2/I944 nella fattoria Disisa di Grisì.(Rapporto n.22 del 4/2/I944 del nucleo autonomo P.G. di Palermo e rapporto n.3 già citato).

Di questo grave delitto ne parlò ampiamente il Giuliano Francesco (pag.5 allegato 2).Per iniziare tale azione,il Giuliano Salvatore fece radunare nei pressi del ponte Nocilla lo stesso dichiarante,Di Maggio Tommaso,Vitale Angelo,Cucinella Antonino,Spica Giuseppe,Genovese Manfrè,Cucchiara Tommaso,Cucchiara Salvatore,Lombardo Salvatore,Abbate Andrea ed altri di cui non fece il nome.-Alle ore 20 circa sopraggiunse un camioncino guidato da persona sconosciuta,il quale fece salire i predetti armati di moschetto e di mitra con buona scorta anche di bombe a mano.Non appena saliti,il camion si diresse verso Partinico e quindi,per la stradale denominato di Grisì,raggiunsero la fattoria del Di Lorenzo,ove il Giuliano Salvatore ordinò al Giuliano Francesco ed allo Abbate Andrea di sistemarsi convenientemente su una collinetta soprastante la fattoria,per far da palo.Trascorsa una mezz'ora sopraggiunsero due grossi camion con a bordo altre persone non saputo indicare dal Giuliano Francesco,ma non native da Montelepre.Trascorsi alcuni minuti il Giuliano Francesco udì un serrato fuoco di fucileria,durato poco tempo,preludio dell'aggressione.Dopo di che la masseria venne svaligiata completamente di quanto vi era e cioè frumento,fave ed altre leguminose varie,che vennero caricate sui due grossi camion,che si diressero poi verso Camporeale.

Il Giuliano Francesco riferì inoltre di non sapere dove andò a finire il materiale involato,nè che cosa avvenne entro la masseria del Di

Lorenzo. Affermò, però, che dopo tre o quattro giorni, a cura del Giuliano Salvatore, vennero fatte tenere nella sua casa in Montelepre due salme di frumento, che vennero consumate dalla famiglia per i bisogni dell'annata.-

Lo Abbate Andrea (pag.I4 alleg.I) al solito, scantonò la sua responsabilità, affermando che, con sicurezza, parteciparono a questa impresa, oltre al Giuliano Salvatore, il Terranova Antonio, il Candela Rosario di Giuseppe, i fratelli Passatempo Salvatore e Giuseppe, il Pisciotta Francesco ed il Cucinella Antonino, tutti entrati già a far parte della banda, insieme ad altri da Alcamo e da paesi vicini sconosciuti, secondo il suo asserto, da coloro che parteciparono materialmente al delitto.

Disse lo Abbate, infine, che tale delitto si verificò poichè il Di Lorenzo Mario non aveva voluto aderire alla richiesta di denaro da parte del Giuliano Salvatore. Affermò inoltre di essere venuto a conoscenza del delitto per racconto fattogli da Terranova, dal Pisciotta e dai fratelli Passatempo, in presenza del Giuliano Salvatore.

Il Candela Rosario "Vuturi", nella sua dichiarazione, che in seguito tratteremo, non ci fece cenno di questo delitto.

Interrogato specificatamente, in seguito all'accusa dello Abbate, affermò (allegato 5) che la sua attività criminosa in seno alla banda Giuliano ebbe inizio con l'assalto alla caserma di Bellolampo in data successiva a quella in cui fu consumata questa rapina.

Le indagini per questo delitto furono a suo tempo anche esperite dal brigadiere Santucci Pierino, in atto a Montelepre.

Per le risultanze di cui sopra, per questo delitto, si denunziano i sottonotati, accusati dal Giuliano Francesco e dallo Abbate Andrea:

1°) GIULIANO Salvatore;
2°) DI MAGGIO Tommaso;
3°) CUCINELLA Antonino;
4°) SPIGA Giuseppe;
5°) GENOVESE Domenico, detto "Manfré";
6°) CUCCHIARA Tommaso;
7°) CUCCHIARA Salvatore;
8°) LOMBARDO Salvatore;
9°) ABBATE Andrea;
10) GIULIANO Francesco;
11) TERRANOVA Antonino;
12) CANDELA Rosario;
13) PASSATEMPO Salvatore;
14) PASSATEMPO Giuseppe;
15) [illegible] Francesco;

I6)CANDELA Rosario "Vuturi";

I7)SALVATORE "palermitano".

Non si denunzia il Vitale Angelo perchè deceduto.

I7°)RAPINA IN DANNO DI PAPE' FRANCESCO DUCA DI FRATAMENO. Delitto avvenuto in contrada Calatubo di Alcamo il 5/II/I944.- (Rapporto n.623 del I6/II/I944 dell'Ufficio di P.S. di Alcamo).-

Di questo delitto ne parlò pure lo Abbate Andrea,affermando che venne organizzato dal Giuliano Salvatore e che ad esso parteciparono,con sicurezza assoluta,il Terranova Antonino,il Candela Rosario "Canegrosso",i fratelli Passatempo Salvatore e Giuseppe,il Pisciotta Francesco, il Candela Rosario "Vuturi" ed il Cucinella Antonino,tutti della banda Giuliano,con l'intervento,inoltre,di elementi del comune di Alcamo o di paesi vicini.

Disse che in questa rapina,come in quella precedentemente trattata, partecipò anche il Salvatore "palermitano". Volle svaligiata completamente la massaria poichè il proprietario non aveva voluto aderire al pagamento di una somma richiestagli dal Giuliano Salvatore. Aggiunse lo Abbate che durante l'esecuzione di questa rapina,come egli ebbe raccontato,il Giuliano Salvatore baciò la mano alla duchessa di Prataemano,dalla quale ebbe in regalo un romanzo. Dalla fattoria di contrada Calatubo furono,infatti,asportati 25 salme di grano,20 tumoli di fave, I0 salme di avena e 3 chili di mandorle,gioielli della duchessa di Prataemano,biancheria personale e vestiario,una macchina fotografica Kodak un binocolo prismatico marca Alpin Kern ed altri oggetti,nonchè I79mila lire in biglietti di Stato.

Uno dei malfattori,che ai rapinati parve precisamente il capo banda,si appropriò di un romanzo e di un vocabolario.

Nella stessa fattoria,diversi altri oggetti furono rapinati di pertinenza del personale del duca.

L'ingente refurtiva fu trasportata con carri ed automezzi di cui i rapinati poterono udire i rumori durante la notte,mentre ancora,guardati dai malfattori,si trovavano rinchiusi in uno dei vani del casegliato,come fu accertato dalle prime indagini degli organi locali di polizia.

La banda,al delitto in esame,partecipò al completo dei suoi effettivi con l'intervento,dice lo stesso Abbate,di malfattori di Alcamo e di altri paesi.

Ma non essendo sorto nessun altro elemento specifico a carico di altri elementi,si denunziano soltanto i sottonotati,compreso il Candela Rosario "Vuturi",nominativamente accusato dallo Abbate,che disse di

nulla sapere nemmeno di questo delitto (allegato 4):

I°)GIULIANO Salvatore;

2°)TERRANOVA Antonino;

3°)CANDELA Rosario "Cacagrasso";

4°)PASSATEMPO Salvatore;

5°)PASSATEMPO Giuseppe;

6°)PISCIOTTA Gaspare;

7°)CANDELA Rosario "Vuturi";

8°)CUCINELLA Antonino;

9°)SALVATORE l'ergastolano.

I8°)AGGRESSIONE E MINACCIA IN DANNO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO MEZZOGIORNO D'ITALIA E DEL GUARDIANO DEL CONVENTO DI S.MARTINO DELLE SCALE PADRE ARDESI.- Delitto avvenuto in ex feudo Sagana nel I944

L'Abbate Andrea riferì,inoltre,che pochi mesi prima della consumazione delle due rapine sopra cennate,il Giuliano Salvatore organizzò un atto di minaccia ed intimidazione contro gli amministratori dell'ex feudo Sagana,per impedire atti di ingiustizia contro la "povera gente" di Montelepre. Sta di fatto: la colonia di S.Martino delle Scale,che gestisce il feudo Sagana,decise di quotizzare il terreno di questo feudo,cedendolo a censo o a mezzadria ai vari contadini ed all'uopo dando l'incarico,per la scelta degli offerenti,al compiere Polizzi Salvatore di Giardinello.

Costui,per falso senso di campanalismo fece cadere la scelta su una stretta cerchia di amici e conoscenti di Giardinello,escludendo quasi totalmente gli offerenti di Montelepre,i quali fecero giungere le lagnanze al bandito Giuliano tramite i di costui parenti. Recatosi un giorno il direttore della colonia e l'amministratore del feudo Sagana, per un sopraluogo,in quella zona,il Giuliano Salvatore,il Di Maggio Tommaso,il Cucinella Antonino ed il Lombardo Salvatore esplosero numerosi colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio e poscia,avvicinatisi ai predetti,dissero che il feudo doveva rimanere per "i poveri" con il sistema di coltivazione fino allora usato.Il direttore della colonia promise al Giuliano di allontanarsi dal feudo e di aderire senz'altro al suo desiderio.

In seguito a ciò,affermò l'Abbate,fu stipulato un contratto di affitto con il beneplacito del Giuliano,in favore di Candela Salvatore fu Giovanni,Candela Filippo fu Antonino,dell'arciprete Ferrara di Montelepre e di un palermitano di cui sconosce il nome.

Affermò infine l'Abbate che dell'affitto,naturalmente,si avvantaggiavano la famiglia e gli amici di Giuliano ed in particolar modo gli zii,

Lombardo Antonino e Pietro,ricavando vino,olio ed altri prodotti.Concludendo,lo Abbate affermò pure di non escludere,tra i partecipanti agli utili,lo stesso Giuliano Salvatore.

Il Candela Filippo fu Antonino e fu Cucchiara Violante,nato a Montelepre il 2/2/1887,ivi residente (allegato 5 bis) interrogato,ammise di avere ottenuto una parte della gabella dell'ex feudo Sagana,negando,naturalmente il cointeressamento,sotto qualsiasi forma,dei familiari del Giuliano e quindi anche i suoi rapporti col Giuliano Salvatore.Non esclusa neppure la minaccia del bandito ed accoliti contro i componenti l'amministrazione del Mezzogiorno d'Italia,in occasione della loro visita al feudo,ma,come era ovvio,tentò far credere essere venuto a conoscenza del delitto solamente due mesi dopo.-Nei suoi riguardi,comunque,non sembrandoci sufficienti gli elementi fin qui raccolti,non muoviamo,pel momento,alcuna denunzia,salvo migliore valutazione del magistrato inquirente.

Di questo delitto si fa cenno nella dichiarazione di Cucchiara Salvatore,annessa al rapporto n°3 citato.Non è stato possibile rintracciare quello con il quale ebbe a suo tempo a riferire l'Arma di Montelepre, competente per territorio.

Per le risultanze di cui sopra,per questo delitto,si denunziano:

1°)GIULIANO Salvatore;
2°)LOMBARDO Salvatore;
3°)DI MAGGIO Tommaso;
4°)CUCINELLA Antonino.

I9°)OMICIDIO GALATI VINCENZO DA GIARDINELLO.-Delitto avvenuto il 24/9/1944 in contrada Tavolabella di Carini.-(Rapporto n°3 citato).-

Mentre la banda del Giuliano,come affermò lo Abbate Andrea (pagina 16),si trovava nella zona della contrada Lo Zucco,il Giuliano Salvatore si appropriò di un mulo di certo Galati,figlio di Sebastiano,da noi identificato per Galati Vincenzo da Giardinello.
Il Galati reagì,esplodendo,all'indirizzo del Giuliano Salvatore,e degli altri componenti la banda,che si trovavano assieme al capo e precisamente Salvatore il palermitano e Giuseppe Passatempo,alcuni colpi di fucile di cui era armato,ma la reazione dei banditi fu immediata,tanto da venire freddato con una raffica di mitra.

Affermò,inoltre,lo Abbate,che,ucciso il Galati,il mulo non venne più reclamato e rimase in quella zona,dove la vittima aveva delle proprietà.

Disse di avere appreso il delitto l'indomani del giorno in cui avvenne,trovandosi nel versante di Sagana,nella casa colonica del Lombardo Pietro,quando cioè si riunì nella contrada Bonagrazia con il Giuliano

Salvatore e con gli altri partecipanti al delitto).
Per le risultanze di cui sopra,per questo delitto,si denunziano i sotto tenotati,oltre a quelli denunziati col rapporto n°3 citato,tra i quali lo stesso Abbate,accusati dal Cucchiara Salvatore (pag.29 della dichiarazione):

I°)GIULIANO Salvatore;
2°)PASSATEMPO Salvatore;
3°)SALVATORE,palermitano;-
4°)PASSATEMPO Giuseppe.-

2C°)-OMICIDIO MARESCIALLO SCIMONE FILIPPO E TENTATO OMICIDIO DEL BRIGADIERE ARCADIPANE ANGELO,delitti avvenuti il 20/6/I945.(Rapporto n.33 del 25/6/I949 stazione Sancipirrello)

Continuando la narrazione dell'attività delittuosa della banda Giuliano,lo Abbate Andrea affermò che,essendosi questa trasferita nella contrada Cannavera e dopo una sosta piuttosto lunga di inattività,un giorno,verso le ore I6,il Giuliano Salvatore partì assieme al Salvatore u palermitano,al Passatempo Salvatore,al Passatempo Giuseppe ed al Pisciotta Francesco,dicendo che doveva recarsi per un affare a S.Giuseppe Jato e a Sancipirrello,lasciando nella contrada Cannavera lo Abbate,il Giuliano Francesco,il Di Maggio Tommaso,il Cucinella Antonino e qualche altro.Come ordinato dal Giuliano,questi ultimi la sera si spostarono nella contrada Amanta permettendo in un pagliaio,collocandosi,l'indomani mattina,allo spuntar del sole,come da preventivi accordi,su una altura in attesa del ritorno del Giuliano e compagni,che,difatti,non si fecero attendere a lungo e quando giunsero raccontarono che nella zona di S.Giuseppe Jato e Sancipirrello si erano uniti a Mazzola Santo e certo Sciortino Giuseppe ed avevano ucciso il maresciallo dei carabinieri di Sancipirrello,perchè non voleva smettere l'intensa attività per la ricerca della banda,occupandosi anche "di cose di cui non si doveva occuparo".

Lo Abbate Andrea,nella sua deposizione,non risparmiò di fare la biografia dello Sciortino Giuseppe,affermando di averlo conosciuto nella contrada Sagana,quando si presentò chiedendo di far parte della banda personalmente al Giuliano Salvatore,il quale certamente lo conosceva. Disse essere costui un giovane,a prima vista,dall'aspetto signorile e di aver presentato al Giuliano altre quattro persone e cioè tre fratelli Misuraca ed un cognato di costoro,i quali fecero poi parte della banda. Di a proposito dello Sciortino Giuseppe,sebbene non ci mancherà occasione di parlare di lui per la sua partecipazione attiva e fattiva alla banda Giuliano,non possiamo non accennare sin da ora che egli è

stato sempre uno dei più fidi e dei più pericolosi gregari del Giuliano. Fu appunto egli che,oltre ad avere ingaggiato i fratelli Misuraca Mario, Giorgio e Giuseppe,che subito dopo se ne allontanarono volontariamente, non volendosi sottoporre a quella vita di pericoli continui,fiuscì ad immettere nel sodalizio criminoso anche il Palazzolo Filippo,il Ferruggia Onofrio,che,invece,in seguito,continuarono a collaborare con il Giuliano.

Di detti fatti ne parlarono ampiamente,nelle loro dichiarazioni,il Misuraca Mariano e il Misuraca Giuseppe (allegati 6 e 7).

E' bene dire a questo punto che nell'azione di cui sopra,oltre a rimanere ucciso il maresciallo Scimone Filippo,riportò ferito gravissimo il brigadiere Arcadipane Angelo,che si trovava assieme al maresciallo Scimone.Per quanto non si abbiano ancora maggiori elementi su questo gravissimo delitto,essendo preciso lo accuso a carico dei sottonotati, li denunziamo:

I°)GIULIANO Salvatore;

2°)SALVATORE il palermitano;

3°)PASSATEMPO Salvatore;

4°)PASSATEMPO Giuseppe;

5°)PISCIOTTA Francesco;

6°)SCIORTINO Giuseppe;

7°)MAZZOLA Santo.

2I°)SEQUESTRO COLICCHIA ANTONIO. Delitto avvenuto il I5/IO/I945 in contrada Dioristina di Piopp.

Dopo la serie dei delitti già trattati,il Giuliano Salvatore pensò trarre i mezzi di sussistenza per se e per la banda con il redditizio mezzo del sequestro di persona e ciò perchè il sistema dell'estorsione o della rapina non era più idoneo e confacente ai luoghi della banda. Come affermò lo Abbate Andrea (pagina I8) la serie dei sequestri di persona ebbe inizio con quello indicato col nome di Mannino da S.Giuseppe Jato,che non è altri che COLICCHIA Antonino di Paolo e di Graziano Concetta,nato a Trapani il 20 giugno I9II e residente a S.Giuseppe Jato, via Vittorio Emanuele III n°II,che è genero del Mannino ed a S.Giuseppe Jato viene comunemente chiamato proprio Mannino.

Nella riunione per l'attuazione dei sequestri,riunione che avvenne nella contrada Bonagrazia presso lo zio Lombardo Pietro,il Giuliano Salvatore disse che per l'esecuzione dei delitti avrebbe pensato lui con i componenti la banda monteleprini e con la partecipazione anche dello Sciortino Giuseppe e di altri che già vi erano entrati.Disse che la cura della esecuzione dei sequestri veniva affidata,invece,ai più anziani della ban-

da o precisamente allo Abbate,al Giuliano Francesco e al Di Maggio Tom= maso,che avevano l'incarico di provvedere anche per il mantenimento dei sequestrati.Mentre lo Abbate Andrea,il Francesco Giuliano ed il Di Mag= gio Tommaso si trovavano nella contrada Calcerame,alcuni giorni dopo la riunione cennata,verso la mezzanotte,i predetti furono svegliati ed eb= bero così agio di notare il sequestrato Mannino che era accompagnato da Pisciotta Gaspare,Passatempo Salvatore,Passatempo Giuseppe,Candela Ro= sario,Terranova Antonino e Cucinella Antonino,tutti armati.Il sequestra= to fu accompagnato nella casa di certo Galletto Cesare,contadino da Mon telepre,che è posta pure nella contrada Calcerame.Disse lo Abbate che il sequestrato giunse a cavallo,bendato,e fu subito collocato nella ca= sa già citata,sopra una specie di giaciglio preparato per la bisogna, con paglia e coperte.Al sequestrato venne tolta la benda non appena venne sistemato nella casetta del Galletto,formata da un sol vano,che, stando alle affermazioni dello Abbate,venne aperta abusivamente,senza e cioè il permesso del proprietario.

Durante la permanenza del sequestrato nella casa del Galletto,al Colic= chio veniva servito pane,uova,formaggio e marsala e quanto altro desi= derava,facendo comprare tutto a Montelepre dai non ricercati ed anche da coloro che si recavano in paese,e precisamente dal Terranova,dal Can dela Rosario,dai Passatempo e dallo stesso Pisciotta Gaspare.

Affermò ancora lo Abbate che durante la permanenza del Colicchia nella casetta citata,il Giuliano Salvatore si faceva spesso vedere assieme al Salvatore il palermitano e durante tale comparse venivano scritte le lettere alla famiglia del sequestrato,per la richiesta della somma per lo riscatto.Non ostentò nel riferire,infine,che dette lettere venivano scritte personalmente dal Salvatore Giuliano,in collaborazione con il Salvatore palermitano ed in esse veniva specificato l'itinerario che do veva percorrere la macchina che portava il denaro,che a segno di rico= noscimento doveva portare un pezzo di stoffa bianca sul radiatore e sul cofano.Agli appuntamenti per la riscossione del denaro partecipava sem= pre il Giuliano Salvatore assieme al Salvatore palermitano,con il qua= le,in quel periodo,era,come si suol dire,indivisibile,e altri quattro o cinque elementi della banda.

La famiglia Mannino non tardò molto ad aderire alla richiesta e,dopo pochi giorni dal sequestro,sulla stradale Borgetto Partinico,e precisamen= te al ponte Sagana,avvenne la consegna della somma di tre milioni,fatta recapitare a mezzo di una macchina,che portava il segnale convenuto. Anche a questo appuntamento si recò personalmente il Salvatore Giuliano, spalleggiato,come di consueto,dal Salvatore palermitano,dal Candela Ro= sario,dal Terranova Antonino,dal Pisciotta Gaspare e dai fratelli Pas=





La strage di Portella della Ginestra

Documenti dell'Archivio Centrale dello Stato

Fonte: acs.cultura.gov.it/portella-della-ginestra-la-strage-del-1-maggio-1947/

REPVBBLICA ITALIANA

Mod. 906/1

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Dall'Alto Commissariato della Sicilia (dott. Miraglia-ore 13)

Il Gruppo Esterno Carabinieri Palermo comunica :
I^ Segnalazione - E' stato informato dal Tenente di Fanteria Comandante la squadriglia di ordine pubblico di Piana degli Albanesi che nel gesto centro è in corso un intenso fuoco di fucilieria e di armi automatiche da parte alture circonvicine direzione S.Giuseppe Jato contro popolazione con morti e feriti tra popolazione stessa.

2^ Segnalazione- (Ore 10,30)- Circa 400 persone Comuni Piana Albanese e S.Giuseppe Jato giunti in località Portella-Ginestra scopo celebrare anniversario odierno stati improvvistamente fatti segno da vicino monte La Pizzuta da fuoco armi automatiche opera sconosciuti, poco dopo allontanatisi verso S.Giuseppe Jato. Finora lamentansi 8 decessi ed oltre 10 feriti.

Dall'Alto Commissariato sono stati inviati sul posto 100 carabinieri con 3 autoblinde.

I Maggio 1947

MODULARIO I. - A - 1585

Mod. 893

MINISTERO DELL'INTERNO

8461

FONOGRAMMA IN ARRIVO

Proveniente da LLA LEGIONE CARABANIERI PALERMO

ALLA DIREZ.GEN.DELLA P.S.E GABINETTO INTERNO

trasmesso Alborino *addì* 2-5-1947 *ore* 11,30

ricevuto Damiani

N°=296/30.

Seguito segnalazione Gruppo Esterno Palermo ieri 1°corrente riassumo fatti accaduti località Portella Ginestra Comune Piana Albanesi (Palermo).Ore 10,30 1° maggio circa 1000 persone comuni Piana Albanesi S. Giuseppe Jato e S. Cipiselli riunitosi come tempi preetpost fascismo citata contraria Portella Ginestra per celebrazione festa lavoro. Mentre oratore Blocco Popolo riuscito in Piana Albanesi vottorioso elezioni regionali iniziava discorso, numerose raffiche armi automatiche

Stab Proja Roma - Tel. 34734 - ord. 591 - 7/6/46 (100.000)

finora stabilito mitra proveniente limitrofi costoni rocciosi poco distanti durante circa IO minuti, causavano morti e feriti tra popolazione inerme.Malfattori dileguatesi celermente dietro predetti costoni.Tra civili morti sette tra cui una donna nonchè 33 feriti di cui 3 donne e un bambino.Immediata azione intesa autorità politica et P.S. rinforzi con anche autoblindo ricerche portate finora 50 fermi tra Piana Albanesi e S. Giuseppe Jato .I4 ricercati tra cui pregiudicati indiziati irreperibili. Servono indagini ricerche energiche ampio raggio.Misure adottate valse evitare reazioni.Fermento est vivo diffondendosi provincia con possibilità estese ripercussioni.Vuolsi trattarsi organizzazione mandanti più centri appoggiati mafia at sfondo politico con assoldamento fuori legge.

F/TO TUCCARI

COPIA

MINISTERO DELL' INTERNO

FONOGRAMMA IN ARRIVO



Proveniente dal COMANDO GRUPPO ESTERNO CARABINIERI

PALERMO

AL COMANDO GENERALE CARABINIERI R O M A
AL MINISTERO DELL'INTERNO = GABINETTO ET DIREZ.GEN. P.S.

trasmesso : Alborino
ricevuto : Persiani

Addì 7/5/1947 ore 22,45

N.542/37.

Seguito precedenti segnalazioni p.n. relative eccidio Portella Ginestra Piana Albanesi (Palermo) durante ulteriori ricognizioni zona suindicata rintracciate complessive 6 postazioni armi un fucile mitragliatore Breda mod. 30 con 4 caricatori vuoti et circa 200 bossoli armi automatiche varie et fucili automoschetto anche americane. Secondo attuali risultanze malfattori in numero 12 allontanaronsi subito dopo delitto accompagnandosi con campiero Busellini Emanuele di Guglielmo da Oltofonte Palermo non più restituitosi famiglia. Ritiensi incontrato casualmente da malfattori ed seguestrato per evitare riferisse loro conto. Raccolte finora indizi certa gravità carico 4 individui già fermati. Indagini et rastrellamenti continuano in zone sospette.
Ordine pubblico normale.

F/to Magg. Angrisani

REPUBBLICA ITALIANA

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

UFFICIO SERVIZIO E SITUAZIONE n.

N353/10 *di prot.* R.P. *Roma, li* 2 maggio 1947

Risposta al *Cel* *n.* *Allegati n.*

OGGETTO: Piana Albanesi (Palermo) - Sconosciuti sparano contro colonna lavoratori.-

AL SIG.MINISTRO DELL'INTERNO ROMA
AL SIG.MINISTRO DELLA DIFESA - ESERCITO - ROMA
e,per conoscenza:
AL SIG.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA

****

Fa seguito al foglio odierno n.353/ 7 R.P.-

Si trascrive il seguente radiogramma del comandante la Legione Carabinieri di Palermo:

"""" Riassumo fatti accaduti località "Portella Ginestra" comune Piana Albanesi provincia Palermo: Ore 10,30 primo maggio circa mille persone comuni Piana Albanesi,S.Giuseppe Jato e S.Cipirrello si riunirono contrada Portella Ginestra per celebrazione festa lavoro. Mentre oratore blocco popolo riuscito in Piana Albanesi vittorioso elezioni regionali iniziava discorso numerose raffiche armi automatiche - finora stabilite mitra - provenienti limitrofi costoni rocciosi poco distanti - durati circa 10 minuti,causarono morti e feriti tra popolazione inerme. Malfattori dileguatisi celermente dietro predetti costoni - Tra civili morti 7 tra cui una donna nonchè 33 feriti di cui tre donne e un bambino. Immediata azione intesa autorità politica et P.S. rinforzi anche con autoblindo ricerche responsabili portato finora totale 64 fermi tra Piana Albanesi e S.Giuseppe Jato . 14 ricercati tra cui

./...

pregiudicati indiziati irreperibili . Pervone indagini ricerche energiche ampio raggio . Misure adottate valse evitare reazione . Fermento est vivo et diffondentesi provincia con possibilità estese ripercussioni . Vuolsi trattarsi organizzazione mandanti più centri appoggiati maffia at fondo politico con assoldamento fuori legge"".

IL GENERALE DI DIVISIONE
COMANDANTE GENERALE INTERINALE
-Leonetto Taddei-

610

Mod. 842

Ministero dell'Interno

GABINETTO

UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA

Telegramma N. 26131

PALERMO 21.8.1947 ore 13 cop.ore 20,10

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO
14 SET. 947
N° DI PROT. 9802
POSIZ. D'ARCH. 610

ECCELLENZA CAPO POLIZIA ROMA

-Gab.Ps.Bart.SSS-

3020. R i s e r v a t o.-

Seguito attive indagini esperite da questo Ispettorato sono stati identificati tutti responsabili eccidio Portella Ginestra organizzato et diretto da noto bandito Giuliano Salvatore.

Sono stati tratti arresto 16 esecutori materiali dei quali fino ora 12 sono confessi anche davanti autorità giudiziaria che con loro presenza ha eseguito sul posto proficue ricognizioni.

Alcuni detti arrestati sono altresì responsabili confessi aggressioni sedi comuniste Borgetto et Carini.

Proseguono con impegno indagini identificazione arresto responsabili aggressioni sedi comuniste Partinico et altri comuni provincia Palermo/

Per non pregiudicare azione in corso prego non far comunicare notizia stampa.

Riservomi ulteriori notizie mentre primi giorni settimana entrante verrò riferire personalmente su dettagli particolari e importanti.

QUESTORE DIRIGENTE ISPETTORATO COGLITORE

158

Pa/Maff.)

REPVBBLICA ITALIANA

Mod. 906/1

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

PRO MEMORIA

ore 20,40

Ha telefonato il Prefetto Miraglia dell'Alto Commissariato della Sicilia.

Il corteo svoltosi a Palermo con l'intervento di circa 10.000 persone, non ha dato luogo a incidenti di sorta.

Nulla da segnalare per le altre località della Sicilia.

Rastrellamento continua.

Del doloroso incidente avvenuto in località Portella della Paglia si registrano, tra gli agenti, 2 morti e 29 feriti, di cui 5 gravissimi.

Ho informato il Ministro

N. B. Il fonogramma della Legione Carabinieri di Palermo (che è presso il Ministro) segnala 3 morti e 12 feriti, di cui alcuni gravissimi -

Foglio Richiamo

per il fascicolo: 11709 - Portella della Ginestra in Piana degli Albanesi Eccidio del 1-5-1947.

Appunto / Telegramma del 2a Direzione Generale della P. S.

N. 10.30580/14400 in data 14-3-1952

All' oggetto Giudizio civile iniziato dagli eredi delle vittime della strage di Portella della Ginestra al fine di ottenere in proprio l'attribuzione della taglia per l'uccisione del bandito Giuliano.

Vedere fascicolo: 11401/2 - Bandito Giuliano Salvatore Taglia

Roma, 21 MAR 1952

L' IMPIEGATO

1489/1

(Traduzione dal quotidiano "The New York Times" - Edizione Internazionale del 7.9.1949).-

""L'ITALIA CONCEDE UNA INDENNITA' SPECIALE NELLA LOTTA CONTRO IL BANDITO. LA POLIZIA RICEVERA' UNA INDENNITA' DI GUERRA DURANTE LE OPERAZIONI CONTRO GIULIANO, SEDICENTE "ROBIN HOOD DELLA SICILIA".-

(corrispondenza particolare di A.CORTESI)

Roma, 6 settembre.- Il Consiglio dei Ministri nella sua prima seduta dopo le vacanze estive, ha deciso di corrispondere una indennità di servizio attivo a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine i quali partecipano alla campagna contro il bandito siciliano Salvatore GIULIANO e la sua banda.- Con ciò é stata richiamata l'attenzione sul fatto che l'Italia sta conducendo un'azione di guerra; una guerra in miniatura, se vogliamo, ma una guerra che viene condotta con l'aiuto di tutta la più moderna tecnica.- La bomba atomica é quasi quasi l'unica arma il cui uso non sia stato provato o consigliato contro Giuliano.-

La sproporzione tra le due parti in lotta é enorme, solo se si consideri la loro forza materiale.- La banda di Giuliano é ora ridotta ad una quindicina o ventina appena di fuori-legge, che sembra abbiano armi automatiche ed esplosivi in abbondanza.- Giuliano, inoltre, può contare sulla entusiastica collaborazione di un gran numero di banditi dilettanti, cui egli ricorre per affidare incarichi particolari quando la necessità lo richieda.-

Secondo la Polizia, ogni contadino che si trovi nel "regno" di Giuliano é un bandito allo stato potenziale. Allestita contro Giuliano c'é una forza specializzata di Polizia, creata dal Governo il 24 agosto, composta di 2.000 carabinieri accuratamente scelti e 1.000 unità della Polizia scelti con eguale cura.-

Questa forza "anti-Giuliano" é fornita di abbondanti armi automatiche, "jeeps" e carri armati, e comprende un gruppo di paracadutisti della Polizia.- Il Governo ha mandato in Sicilia delle squadriglie di "Spitfire" ed ha prospettato l'uso di due elicotteri, dono dell'America, che attual-

antimalarica che si svolge colà.-

Tutte le unità sono dirette a mezzo di radio da un Comando delle forze, che si tengono in contatto fra loro nello stesso modo.-

Sulla carta, quindi, Giuliano non dovrebbe avere scampo. Naturalmente, le possibilità delle forze di Polizia di prendere il loro uomo, vivo o morto, sono lungi dall'essere brillanti.- Certamente non un solo siciliano su dieci crede che Giuliano sarà mai catturato.- La Polizia sta lottando non tanto contro la esigua banda di disperati di Giuliano quanto contro la naturale inaccessibilità della zona interna di Montelepre e di Partinico e contro la resistenza passiva, se non l'effettiva complicità, di ognuno dimorante nel territorio che rappresenta la sfera di influenza del capo bandito.-

Giuliano e i suoi uomini compaiono come spettri nel buio della notte; incendiano, rapiscono persone e uccidono, dileguandosi, poi, non si sa dove.- O per simpatia o per paura, nessun "paesano" ha "soffiato" sul suo conto.-

La campagna contro Giuliano ha condotto faccia a faccia due interessanti personalità.- Da un lato, Giuliano (cui piace credersi un "Robin Hood" del XX° Secolo) il quale é un bel giovanottone di 26 anni, bollente di fuoco e di emotività, da siciliano quale é.- Che egli meriti di essere considerato uno dei grandi guerriglieri é dimostrato dal fatto che quasi 100 uomini appartenenti alla Polizia ed ai Carabinieri, sono caduti da quando, alla fine della guerra, cominciò la sua attività, e che egli ha attirato i suoi inseguitori in dozzine di imboscate senza essere colto in una di esse egli stesso.-

Di contro, il Col. dei carabinieri Ugo LUCA, definito talvolta il "Lawrence di Arabia" italiano, che ha lavorato per il Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano, in Italia e nel vicino Oriente.- Egli ha, perciò, poco da imparare sul come regolarsi in una lotta a base di astuzia.- Ha la reputazione di ufficiale di eccezionale coraggio, resistente e rotto ad ogni evento, e lo ha subito dimostrato lasciando la città di Palermo e stabilendo il suo Quartier Generale a Partinico.- Il piano del colonnello LUCA sembra essere quello di avanzare gradatamente e sempre più

ria e su ogni altura lungo il suo fronte di avanzata.-

Così facendo egli spera di essere pronto ad affrontare Giuliano quando questi, spinto dalla necessità di procurarsi il cibo, sarà costretto ad uscire dai suoi nascondigli in montagna.-

Intanto, l'arresto di ogni probabile complice di Giuliano continua. Su padre, suo fratello e la sorella Giuseppina sono internati nell'isola di Ustica.- Sua madre é in carcere a Trapani e sua sorella Mariannina é nel penitenziario di Termini Imerese.- Il marito di Mariannina, Pasquale SCIORINO, sembra sia emigrato clandestinamente a New York tre mesi dopo il matrimonio, celebrato l'anno scorso e che, si crede popolarmente, sia in possesso di documenti "esplosivi" che dovrebbero essere pubblicati dopo la cattura o la morte di Giuliano-.-

^^^^^^^

"SVIAT" del 27 gennaio, 1952

IL GOVERNO DEI BANDITI OPPURE SCELBA E GIULIANO
(René André) .

"GOVERNO LADRO" ecco come fu chiamato fin'ora dagli italiani il governo di De Gasperi, "famoso" per i vari casi di corruzione. Il processo di Viterbo, concluso poco fa, durante il quale e'stata provata la collusione del governo demo-cristiano con la banda di Giuliano, cambio' quest'opinione pubblica. I signori del Viminale vengono ora chiamati dalla stessa romana - governo di banditi.

Tutta la storia incomincio' nel 1947 , ma, ancora prima.

Il 10 luglio 1943 le truppe americane sbarcarono in Sicilia. Gli Stati Uniti, che fin'ora tutelavano i piu' famosi gangsters da Al Capone a Frank Costello, Tom Accardo e i fratelli Piscchetti, non hanno nemmeno rifiutato la loro assistenza ai briganti della banda di Giuliano, "re di Montelepre".

La capacita' del giovane Salvatore Giuliano erano assai utili agli Americani. Dopo la soppressione del regime fascista di Mussolini, gli operai e contadini siciliani hanno cominciato a chiedere, sempre piu' energicamente, cambiamenti radicali sia sociali che economici. Si parlava della abolizione della monarchia, della punizione dei criminali di guerra e della riforma agraria. Il movimento rivoluzionario aumentava di giorno in giorno. E'chiaro che ne' i signori feudali siciliani, ne' lo Stato Maggiore americano che fin d'allora aveva assegnato alla Sicilia il ruolo di una delle piu' importante basi per una prossima aggressione, non avevano nessuna intenzione di rinunziare ai loro piani. Perciò' fu mandato a Montelepre , durante una piovosa giornata del novembre 1942 un delegato dell'ufficio di spionaggio americano, col.Charles Poletti. La conversazione con il giovane Salvatore fu breve ma i risultati immediati: durante le successive settimane arrivo' a Montelepre un trasporto di armi automatiche americane di nuovissimo tipo e una forte somma di AM-lire.

Il colonnello Poletti visito' diverse volte il suo amico .Quando lo sviluppo delle forze democratiche in Sicilia comincio' ad inquietare seriamente i signori di Washington, Giuliano si rivolse al Presidente Truman con proposta di annettere la Sicilia all'USA quale 49-o stato. La lettera del capo dei banditi fu scritta "per cortesia" dal col.Poletti. Si parlava allora a Washington che nel caso della vittoria delle forze di sinistra, Truman sarebbe stato disposto a realizzare la domanda di "re di Montelepre".

Del resto Poletti non era l'unico a visitare Giuliano. Venivano da lui anche altri dignitari americani. Il giornalista Michael Stern

capitano dello spionaggio americano, passo' nella sua grotta alcuni giorni. Furono loro a mettere in contatto Giuliano con i dirigenti del partito democristiano" il primo ministro de Gasperi, il ministro degli interni e capo della polizia Scelba, i deputati Mattarella, Marchesano, Alliata e Cusumano.

Era bella la mattinata del 1 maggio 1947, uno degli ultimi giorni della famosa "primavera siciliana". Il piccolo abitato siciliano Portella della Ginestra, era innondato di sole. Attraverso le vie decorate passava un gruppo di operai agricoli con mogli e figli. In testa alla sfilata sventolava la bandiera rossa. Gli operai della Sicilia celebravano con grande gioia la loro festa: appena due settimane fa il blocco di sinistra aveva ottenuto un importante successo nelle elezioni autonome.

Il riso gioioso dei bambini fu interrotto dalle salve delle rivoltelle automatiche. Si udirono fra il rumore dei colpi gli urli di paura i gridi dei feriti e moribondi. Le bandiere rosse furono macchiate di sangue; 14 uccisi e circa 20 gravemente feriti. Ecco il risultato del massacro di Portella della Ginestra.

Dopo alcuni giorni tutta la stampa conosceva gli assassini: erano i banditi di Salvatore Giuliano. Ma solo dopo 4 anni e'stato chiarito che il piano della ignobile aggressione non fu elaborato nella grotta di Montelepre ma nei palazzi lussuosi dei signori feudali di Palermo. Esso fu progettato da tre deputati democristiani : principe Gianfranco Alliata di Montereale, Tommaso Leone Marchesano e Geloso Cusumano, dal deputato monarchico Montalbano, dal viceministro delle comunicazioni Mattarella e dall'...ex ministro fascista Giuseppe Bottai, attualmente uno dei protettori del giornale legale fascista "Popolo di Roma". Si trattava di combattere le forze rivoluzionarie di Sicilia.

L'indomani del massacro, il ministro Scelba dichiarava ufficialmente che "il delitto a Portella della Ginestra non ha un carattere politico!"

Dopo il delitto di Portella della Ginestra Scelba proclamo'una "crociata" contro i banditi. Le azioni della polizia si seguivano. Fu anche impegnata una nave da guerra. Ma nonostante che diecine di carabinieri perivano nella lotta contro i banditi, Giuliano rimaneva illeso. I giornalisti italiani ed americani trovavano facilmente la strada verso Montelepre —— solo Scelba ed i suoi dipendenti non sapevano dove si trovasse Giuliano.

Il 5 luglio 1950 si sparse all'improvviso la notizia della morte del "re di Montelepre". Alcune ore dopo Scelba comunico' ai giornalisti che Giuliano era stato ucciso dal capitano dei carabinieri Ferreno.

Fu pubblicata la notizia che Perenze ricevesse 25 milioni di lire di premio e il capo della polizia siciliana, col.Luca divento'generale.

La morte di Giuliano non concluse il fosco dramma della Portella della Ginestra. Fu rinnovato l'anno scorso a Viterbo il processo contro 36 membri della banda Giuliano. Il tribunale nascose un anno e mezzo la colpa di colui che doveva comparire davanti l'Assise quale imputato principale : il Ministro degli Interni Mario Scelba.

Gia' dal primo giorno il processo della banda divento' il processo del partito italiano democristiano. Come fu provato in seguito, Giuliano e'stato ucciso, su ordine della polizia, dal suo sostituto Gaspare Pisciotta. Giuliano era diventato scomodo a Scelba e ai suoi padroni perche' conosceva troppo bene i contatti dei membri del governo italiano e americano con i banditi siciliani. Dopo l'assassinio di Giuliano, il suo corpo fu portato davanti alla casa dove i carabinieri spararono alcuni colpi per aria e si fecero fotografare presso il cadavere, assumendo pose da eroici difensori della legge. Pisciotta confesso' che, durante gli incontri personali con il col.Luca e l'ispettore Verdiani, fu deciso che per l'assassinio di Giuliano egli avrebbe ricevuto 50 milioni di lire e un passaporto per l'estero. Il contratto fu fatto legalmente e firmato dal ministro Scelba. Il bandito eseguì fedelmente le clausole del contratto, ma quando i capi democristiani lo tradirono, egli incomincio' a scoprire tutto.

Quando le prime scoperte arrivarono al pubblico. Pisciotta ricevette in prigione la visita dell'inviato speciale di Scelba, avv.Beociante, accompagnato dal gen. Luca, che di nuovo gli offri' milioni per farlo tacere, assicurandolo che nessun male gli verebbe fatto. Ma il bandito Pisciotta non credette piu' alle parole del bandito Scelba.

Ogni giorno svelava delle novita'.

A Castelvetrano, in via Francesco Crispi, abita l'"americano" Colantonio Piccione, il misterioso intermediario fra la mafia siciliana e il suo reparto americano, con a capo i famosi gangsters Costello, Accardo, Picchiotti e Adonis. Il parente del Piccione, Giuseppe Marotta era il segretario di Salvatore Giuliano. L'avvocato Gregorio de Maria fu chiamato da Marotta nella casa in via Serafino Mannone dove si svolgevano gli incontri fra il col. de Luca, Giuliano e Pisciotta. Ai numerosi incontri e pranzi con i banditi partecipavano anche gli ispettori della polizia Verdiani e Mazzana, collaboratore di uno dei capi della banda Salvatore Ferrari, il "Fra Diavolo". Nella casa romana dell'Ispettore Verdiani venivano spesso i banditi Nino Miceli e Domenico Albano, e nell'appartamento del capitano Perenze "si nascondeva", dopo l'assas-

TESTO STENOGRAFICO DEL DISCORSO PRONUNZIATO DAL SENATORE PASTORE DURANTE IL COMIZIO TENUTO AL TEATRO GOBETTI DI TORINO IL 13 GENNAIO 1952.-

Da chi e come è stato ucciso il bandito Giuliano? - Forse la prima risposta che molti di voi daranno sarà questa: Il bandito Giuliano aveva sulla coscienza parecchie, svariate decine di omicidi e delitti di ogni genere e se lo hanno liquidato, in fondo non aveva avuto che quello che si meritava.-

Cittadini! non credo che questa risposta sia giusta, non credo che questo problema si soffochi come desiderano, come vogliono coloro che hanno ben ragione di temere che questa domanda continui ad essere posta o che a questa domanda si dia una risposta.-

Certo, cittadini, il bandito Giuliano, il suo luogotenente e gli altri accoliti che sono oggi nella gabbia dell'Assise di Viterbo non sono figure facili a difendersi, nè io ho alcuna intenzione di difenderli.- Non ho alcuna intenzione, tanto per cominciare di parlare dell'alone romantico che in Italia e fuori d'Italia circondava i banditi ed il banditismo.- Però vorrei osservare che proprio questi fatti, in un certo periodo della storia dei popoli, ed anche del popolo italiano, allorchè essi trascendono il fatto singolo e diventano fenomeni di una certa vastità, sono stati accolti anche dai letterati con una certa simpatia (ad esempio ricordo i Masnadieri di Schiller).- Nello stesso nostro paese alcune figure di banditi, ai quali andava la simpatia del popolo, non avrebbero potuto resistere alla caccia della polizia, se non avessero avuto l'aiuto popolare.- Nè è necessario ricordare il banditismo meridionale, che a noi piemontesi è stato dipinto nelle scuole e nella letteratura come fenomeno di criminali e di barbari e che oggi, invece, siamo tutti concordi nel riconoscere che era stata un'esplosione della miseria e della fame dei contadini meridionali ai quali l'unità di Italia non solo nulla aveva dato, ma aveva tolto quel poco che essi avevano dato.-

Il banditismo si presenta sovente come fenomeno sociale, ed è sotto questo punto di vista che occorre esaminare il banditismo siciliano.- Non può essere studiato il fenomeno puro e semplice del brigantaggio o della mala vita per il fatto che sia stata possibile l'esistenza di più bande che hanno agito nel campo politico prima e poi in quello privato, bande invano perseguite dalla polizia e dai carabinieri.- Non si può considerare questo come semplice fenomeno di malvivenza ed è evidente che quando il banditismo

./.

banda Giuliano con il consenso della P.S., munito di falsa tessera, continuò a compiere i suoi delitti e ad informare l'Autorità di Polizia.-

La conclusione è questa: che la P.S. forniva i mitra alla banda Giuliano e che il commendatore Verdiani, Ispettore Generale della P.S. e per un certo periodo comandante delle Forze di Polizia mobilitate per la repressione del banditismo era in ottimi cordiali rapporti con il bandito Giuliano.- Il Comm. Verdiani ha affermato di avere retto l'Ispettorato Generale di P.S. della Sicilia e di avere cercato di formare una specie di ponte con i banditi.-

Nel 1949 trasferito da Palermo a Roma continua ad essere in cordiali rapporti con il bandito Giuliano, col quale scambia lettere e doni.- Per la festa natalizia dello stesso anno, egli ritorna di nuovo in Sicilia e si incontra con Giuliano portandogli dei regali.- Questo perchè il bandito non attaccasse le forze di polizia.- C'è da domandarsi che tipo è questo Ispettore Verdiani che, invece di catturare il bandito Giuliano, gli offriva doni.- Risulta che Pisciotta aveva la tessera convalidata dal Verdiani il quale conosceva pure il capo della "maffia" e non lo faceva arrestare.- Sapeva che cosa faceva Giuliano, dove era e non lo catturava.- Il banditismo aveva un'altra funzione, oltre quella di ricattare la gente, aveva una funzione politica e sociale.- E' per questo che Giuliano non è stato arrestato; ma avrebbe potuto esserlo.- Solo all'ultimo, quando si è troppo compromesso, è stato ucciso.-

Perciò abbiamo il diritto di chiedere una risposta al Governo.- Ci sono delle responsabilità penali enormi contro funzionari di P.S. che la Magistratura non ha ancora potuto stabilire: c'è stato un assassinio.-

Voglio rimanere nel campo politico: se è avvenuto questo, se queste colpe sono state commesse, la responsabilità ricade sul Ministro dell'Interno.- La rivalità fra polizia e carabinieri è stata una delle cause della lunga lotta.- Quando il col. Luca è andato in Sicilia non è stato aiutato per nulla dalla polizia, che già era in possesso di documenti.- Responsabilità di Verdiani e del Ministro dell'Interno per aver dato una falsa versione della morte di Giuliano.- Tutti avevano interesse a chiudere la bocca del bandito Giuliano.- Questo banditismo è stato provocato dal Governo, ed è stato una forma di fascismo in danno dei contadini proletari siciliani.- Ad un'interrogazione, Scelba ha risposto: "Aspettiamo la fine del processo di Viterbo, poi darò tutte le spiegazioni necessarie".- Il processo sta per finire, ma giustizia non sarà fatta.- Giustizia sarà fatta soltanto il giorno in cui sarà colpito il Ministro dell'Interno.-

qualunque questa forma e queste proporzioni, assume forme sociali.-

E questo interessa al popolo italiano!

Tuttavia, o cittadini, per rispondere alla domanda che ho posto all'inizio di questa conferenza voglio attenermi prettamente ai documenti ed ai fatti.- Vi ricordo che il bandito Giuliano è stato ucciso nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 1950.- L'On. Scelba, Ministro dell'Interno, la mattina del 5 luglio, poche ore dopo l'uccisione del bandito, riceveva al Viminale i rappresentanti di tutti i giornali di Roma e d'Italia e faceva la seguente dichiarazione che vi cito integralmente, secondo la tesi degli stessi giornali governativi:"Questa notte il Colonnello Luca ha ritenuto che fosse giunto il momento della cattura ed ha dato ordine di procedere nei confronti del bandito.- Questi ha cercato di fuggire dalla casa del centro di Castelvetrano, dove si era rifugiato ed ha tentato di opporre resistenza alle Forze dell'ordine.- Dopo lungo inseguimento veniva ucciso nel corso del conflitto a fuoco che ne era derivato".- Questa era la dichiarazione ufficiale e, cioè, che il bandito Giuliano, che si trovava in una casa di Castelvetrano, avvertito, aveva tentato di fuggire, sparando contro i carabinieri ed era stato ucciso.-

15 giorni dopo l'On. Scelba si presenta alla 5ª Commissione parlamentare a Montecitorio per sostenere il progetto di legge di promozione del Colonnello Luca.- Notate il fatto curioso che illumina molto la scena: il progetto di legge è stato presentato su iniziativa del Ministro dell'Interno, non dal Ministro della Difesa, dal quale i Carabinieri dipendono.- Davanti a questa Commissione l'On. Scelba ha dichiarato: "Non ritengo degno di credito quanto è stato scritto per ristabilire con sicurezza la fine del bandito. In ogni caso ritengo di dover confermare pienamente la versione data dal colonnello Luca circa la fine del bandito!"

Passano alcuni mesi e succedono parecchie cose, finchè il 29 aprile 1951 l'On. Scelba concede un'intervista al settimanale "Epoca": ""Non ho motivi di dubbio circa la versione fattami dai carabinieri, per la quale ho potuto accertare e ricostruire, a lume di naso, la scena in questo modo: Pisciotta avverte Giuliano che sta arrivando qualcuno; Giuliano esce subito fuori nel cortile; Pisciotta lancia un fischio ed i carabinieri appostati dietro un muro sparano su Giuliano e lo uccidono.- Pisciotta non ha avuto il coraggio umano di sparare su quello che era stato il suo amico"".-

Richiamo l'attenzione su due fatti: 1)- la dichiarazione, di una certa importanza, come avete potuto accertare, "dal lume di naso"; 2)- come questa versione sia diversa dalla prima versione ufficiale.- Qui non c'entra Pi-

./.

sciotta.- Abbiamo già un'altra versione data dal Ministro dell'Interno:- Evidentemente aveva bisogno di mettere le mani avanti.- Alcuni giorni dopo, dava un'intervista al Giornale di Catania (28 aprile) col preciso intento di far ritenere falsa la versione data dal colonnello Luca sulla morte di Giuliano.- E' possibile che un Ministro dell'Interno circa un anno dopo la uccisione del bandito non abbia ancora elementi precisi per poter dire come i fatti si sono svolti? - Posso ritenere che questo Ministro non abbia avuto il tempo di assicurarsi in seguito se il colonnello Luca aveva detto la verità? - E evidente che questo era il primo dovere dell'On. Scelba e se egli non ha fatto questo, vi sono delle ragioni molto gravi.-

Il fatto è ormai pacifico: il bandito Giuliano non è stato ucciso in conflitto coi carabinieri; è stato ucciso freddamente dal suo luogotenente.- Il Ministro dopo aver dato la prima versione non è più in grado di confermarla perchè non ha interrogato quelli che furono presenti al fatto.- Egli, in risposta ad una mia interrogazione, ha detto che a me non interessava sapere se la versione ufficiale era vera o falsa.-

Il 15 luglio e cioè dopo dieci giorni della uccisione di Giuliano, il settimanale "l'Europeo" usciva con il grosso titolo:"Sulla fine di Giuliano di sicuro c'è solo la sua morte".- Tutto l'articolo che posso leggervi, dimostra che la versione ufficiale era ignorata.-

Poi passa una settimana: il 23 luglio"l'Europeo"esce con un articolo dal grosso titolo "La verità sulla morte di Giuliano; egli è stato ucciso nel sonno da Pisciotta.- 15 giorni dopo l'uccisione di Giuliano, Scelba non è ancora in grado di stabilire che la versione ufficiale era falsa e che il bandito Giuliano era stato ucciso nel sonno."-

Poi è venuto il processo di Viterbo.- E' una vanteria di Pisciotta, uno dei suoi elementi di difesa, quello di avere ucciso nel sonno Giuliano.-Poi è venuto il famoso memoriale dell'avvocato De Maria nella cui casa è stato ucciso Giuliano.- In un suo memoriale diramato il 24.4.1951 l'avv. De Maria espone come sono andate le cose, versione che concorda con quella data dello "Europeo".- Dopo l'uccisione Giuliano fu portato nel cortile della casa (applausi).- Dallo stesso processo di Viterbo sono scaturite altre prove fornite dalle deposizioni dei Funzionari.- Il colonnello Luca non ha negato due fatti fondamentali: 1)- che Pisciotta era un suo agente da almeno tre anni ed agiva per ordine dei carabinieri.- 2)- che si era incontrato con lui tre volte e l'ultima due giorni prima dell'uccisione di Giuliano.- Non ha negato che Pisciotta è stato ospite del capitano Parenzo e non lo negarono nemmeno lo stesso capitano e l'ispettore Verdiani.-

./.

IL DISCORSO DI ALESSI A SALA D'ERCOLE

La Sicilia non è terra di banditi

« Abbiamo il diritto e il dovere di dire all'Italia, all'Europa e ai turisti di tutto il mondo che il fenomeno del banditismo è ristretto ad alcune località, limitatissime territorialmente - La nostra terra, fatta astrazione di piccole superfici montagnose, è ospitale ed ha la possibilità di offrire perfette condizioni di sicurezza »

L'opera della Polizia e dei Carabinieri e la vigile azione del Governo

Il settore dei favoreggiatori

Registriamo i fatti non le accuse generiche

I 37 sindacalisti

Problemi siciliani

Auspicata realizzazione

Concreta volontà della Regione di valorizzare le acque della terra di Sciacca

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO — UFFICIO STAMPA

da "L'AVANTI" del

Pisciotta esibirà fra pochi giorni i documenti che provano le sue rivelazioni

Iniziate le deposizioni delle parti lese - Il "famoso" brigadiere don Pasquale verrà interrogato

(Dal nostro corrispondente)

VITERBO, 21. — «Mi trovavo in compagnia di Terranova Antonino della cui squadra facevo parte — dice non appena chiamato a deporre Francesco Pisciotta —: quando avvenne l'eccidio di Portella mi trovavo in contrada Pernici, dove soggiornavamo prima di recarci a Belletò, ad intraprendere un'azione andata poi a monte.

— E' vecchia questa storia, esclama il Presidente. Siete stati in molti ad aver parlato di questa famosa azione, senza che uno di voi si sia presa la briga di farci sapere di che cosa si trattasse.

— Non so nemmeno io di che cosa si trattasse signor Presidente... Terranova non ci diede alcuna spiegazione in proposito.

Presidente — Visto che le cose stanno così, tocchiamo i soliti tasti: conoscete qualcuno di coloro che presero parte all'eccidio?

Imputato — Tutti li conosco, se non ho fatto i nomi di costoro è perchè ritengo che dovrebbero essere loro stessi a presentarsi.

Presidente — Voi siete con questa speranza. Se avessero voluto presentarsi, lo avrebbero già fatto, visto che non è stato così, i vostri scrupoli non hanno ragione d'essere.

Imputato — Per il momento non dico nulla, se in seguito costoro non sentissero il dovere di fare fronte alle loro responsabilità, ci sarei sempre io a farli conoscere sia quelli che si presero parte sia coloro che assalirono le sezioni.

Presidente — Possibile che voi tutti abbiate tante reticenze nel parlare. L'omertà è proprio parte di voi stessi?

Imputato — Non è omertà, eccellenza; solo vorrei che si presentassero senza che io fossi a fare i nomi.

Presidente — Si può sapere almeno quanti sono qui dentro che presero parte a quei fatti?

Imputato — Ve lo dirò quando riterrò giunto il momento.

Presidente — Volete contenervi almeno se Giuseppe Genovesi vi prese parte?

Imputato — Vi ho già detto che per ora non intendo fare nomi!

A nulla valgono le molteplici insistenze del Presidente, lo imputato si ostina a non voler fare nomi, riproponendosi di denunciare i partecipanti se questi non si presentassero.

Considerando che su questo argomento è inutile insistere ancora il Presidente sta per rimandarlo, quando interviene l'avvocato Solgiu di parte civile: «Visto che di parlare degli eccidi non se ne vuol sapere, chiediamogli se sa qualcosa sui mandanti».

«Sull'esistenza o meno di questi gente non so nulla di preciso — risponde l'imputato — posso soltanto esprimere la mia opinione: conosco tanta gente Giuliano da poter affermare che non era l'uno da meno a sparare su della gente, se non vi fosse stata una grossa posta in palio. Ritengo che da quell'azione solti da ricavare non se ne fossero».

Rimandato quest'imputato, il Presidente, accondiscendendo ad una richiesta delle parti civili, chiama Gaspare Pisciotta e gli chiede: «Giorni or sono affermasti di essere in possesso di alcuni documenti, che avreste mandato a prendere dal vostro avvocato. Quando intendete esibirli?».

Imputato — Dipende: se mi fosse stato possibile andare a prenderli da me, entro ventiquattr'ore li avrei avuti qui. Dato che questo non è possibile, dirò al mio avvocato dove si trovano, e spero che quattro o cinque giorni siano sufficienti per permettergli di ritornare qui con quelle carte.

— *Intendete sempre prendere delle precauzioni per la sicurezza delle traduzioni qui di quei documenti?* — chiede l'avvocato Solgiu.

— *Imputato* — Senz'altro, non vorrei che prendessero il volo.

Prende quindi la parola l'avvocato Tino, uno dei patroni di parte civile, il quale dice: «L'imputato sarà certamente udito parlare di un certo brigadiere don Pasquale, citato da molti imputati come uno dei più accaniti nel torturare, vorrei sapere dall'imputato Pisciotta se sapria che detto brigadiere si chiami di cognome Sganga».

Passando la domanda al Presidente, Pisciotta risponde: «Ho inteso parlare qualche volta di questo brigadiere Sganga conosciuto come don Pasquale».

Alla seconda domanda dell'imputato, la P.C. fa richiesta di avere del detto brigadiere. La richiesta è accolta dalla Corte.

Ha così termine l'interrogatorio degli imputati. Prima che venga iniziato l'interrogatorio delle parti lese, prende la parola il Procuratore Generale che dice: «A mio parere sarebbe opportuno chiedere ancora una volta a ciascun imputato se hanno nulla da aggiungere alla loro deposizione; può darsi che dopo la deposizione di Francesco Pisciotta qualcuno di loro voglia dire qualcosa sull'eccidio di Portella e sugli assalti alle sezioni».

La proposta della pubblica accusa è accolta favorevolmente dalla parte civile. L'opposizione della difesa provoca una lunghissima discussione fra le due parti sull'opportunità o meno di accedere alla richiesta del P. G. Interviene il Presidente, il quale pone fine alla discussione affermando di ritenere inutile porre agli imputati quella domanda perchè se i colpevoli avessero voluto presentarsi volontariamente lo avrebbero fatto senza ricevere sollecitazioni.

Prende quindi la parola l'avv. De Nicolò, il quale dice che a suo parere, prima di iniziare l'interrogatorio delle parti lese sarebbe opportuno procedere alla citazione di coloro che sono stati indicati come mandanti. La sua richiesta non è stata accolta dal Presidente, il quale fa notare che simile procedura è subordinata al potere discrezionale della Corte, e quindi quelle persone saranno citate se lo riterrà opportuno.

Ha inizio così l'interrogatorio della lunga fila di parti lese, che dovranno deporre di fronte a questa Corte.

Il primo chiamato è Giuseppe Di Salvia, il quale con una breve deposizione porta la Corte a conoscenza di come fu ferito alla mano sinistra, mentre si trovava di fronte alla sezione P.C.I. di Partinico presso il quale era iscritto. A richiesta del Presidente, risponde di non aver avuto alcun risarcimento per la ferita riportata.

Lo segue Giuseppe Mascarello il quale fu ferito alla gamba sinistra mentre si trovava a festeggiare il primo maggio a Portella della Ginestra. Il Mascarello è iscritto al P.S.I., e anch'egli non ricevette alcuna gratifica per il danno patito.

Ultimo della giornata è Giuseppe Megna. Mentre si stava recando a Portella, udì una sparatoria: sapendo che suo figlio si trovava in quella località a festeggiare il Primo Maggio, voleva recarsi sul posto ma fu fatto desistere dai fuggiaschi. Ritornato a casa, trovò suo figlio in fin di vita.

A domanda del Presidente, risponde che nè lui nè suo figlio erano iscritti ad alcun partito di estrema sinistra. Dopo il decesso di suo figlio, avvenuto a distanza di due ore, ricevette dall'esattore del suo paese la somma di 350 mila lire. Gli si disse che era stato il governo a mandargli quei soldi.

La richiesta della parte civile, riguardante la citazione dello esattore che consegnò quei soldi al Megna, è accolta dalla Corte.

Al termine di questa udienza ci sembra doveroso fare alcune considerazioni: per quale ragione non venne data alcuna somma agli iscritti ai partiti socialista e comunista che subirono conseguenze dall'attentato, mentre agli apolitici venne offerto un presunto risarcimento? Ci sorge il dubbio che, così facendo, i maggiori responsabili abbiano inteso riparare ai danni da essi arrecati a coloro che, pur non essendo oggetto del loro odio bestiale, ne subirono le conseguenze.

ALVARO BASSI

DISCARICATO

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO — UFFICIO STAMPA

da "L'AVANTI" del 13 SET. 1951

Milioni per Pisciotta dalle casse dell'erario

Passiamo sopra a tutte le gravi risultanze di questa settimana, prima tra esse la constatata sparizione dai fascicoli processuali della denuncia dell'on. Montalbano a carico dell'Ispettore Generale di P. S. Messana accusato di correità nei delitti commessi dal bandito Salvatore Ferreri, ripromettendoci di parlare di esse domenica prossima, per concentrare la nostra attenzione sulle gravissime dichiarazioni rese ieri dinanzi alla Corte dal capitano dei carabinieri Perenze.

Esse hanno accentuato lo sviluppi che ormai tutta Italia attende da essa.

1) Perenze ha negato stavolta di conoscere l'«avvocatichio»: durante la precedente deposizione egli aveva affermato di conoscere quel nome ma di non volerlo fare trattandosi di un confidente del C.F.R.B. La spiegazione fornita per dirimere questa contraddizione non è stata soddisfacente.

2) Perenze ha confermato che dopo l'uccisione di Giuliano, Pisciotta dormì in casa sua più giorni (mentre il questore Marzano svolgeva le note «affannose indagini» per rintracciarlo). Nega invece che durante questo soggiorno al bandito siano stati sottratti documenti politicamente importanti dal colonnello Paolantoni. Afferma a conferma di ciò che nessuno poteva entrare in casa e cita a testimonianza di questa circostanza un carabiniere. Sventuratamente deceduto. Ed i morti non parlano. In compenso non sa spiegare come alcuni di questi documenti siano stati realmente fotografati nello studio del padre del maresciallo Lo Bianco all'insaputa di Pisciotta.

Comunque ci piacerebbe conoscere se il P. G. ritenga «non pertinente» o «non interessante» (come ritiene le modalità dell'uccisione di Giuliano) anche la circostanza di un Gaspare Pisciotta nascosto alla Giustizia da un capitano dell'Arma su ordine di un generale. Perché in caso affermativo possiamo abolire il codice penale e in particolare la parte relativa al «favoreggiamento personale» (di cui, ricordiamolo, si era perfino giunti ad imputare il giornalista Rizza reo di aver intervistato il «re di Montelepre».

3) Desideriamo conoscere dal ministro Scelba e dalla Corte cosa pensino dei due milioni consegnati a Pisciotta da Luca. Se sono stati poi soltanto due: cosa che forse non sapremo mai giacchè Perenze ha detto che la lista dei confidenti è stata bruciata. Molto opportunamente.

Scelba affermò alla Camera che «nessuna taglia era stata pagata dal Governo per la uccisione di Giuliano»: dobbiamo quindi ritenere che i due milioni rappresentino lo stipendio del «cooperatore di Giustizia» Gaspare Pisciotta? O cos'altro? Ce lo dica il Governo!

Torneremo sulla cosa: per il momento sottolineamo soltanto che in Sicilia sono avvenute cose che rendono legittimo ogni sospetto e che pertanto si richiede anche una indagine sulle centinaia di milioni che colà sono stati sperperati in una strana caccia a quei banditi che erano sempre reperibili nelle caserme o nei letti dei capitani dei carabinieri. Indagine che in nome del Paese spetta e deve essere assunta dal P. G. Se la Corte può ancora temporeggiare dietro le sottigliezze della procedura. Scelba ed il ministro di Grazia e Giustizia debbono spiegazioni immediate al Parlamento: come anche è giunta l'ora che il Capo della Polizia ed il Comandante Generale dell'Arma escano dal loro silenzio e ci dicano se queste faccende, finanziarie e non, erano a loro conoscenza e se se ne assumono le relative resposabilità.

Parlino dunque: o anche su di essi ricadrà la condanna unanime del Paese.

GIOVANNI BUFFA

La giustizia raggiungerà i colpevoli della strage

da "MOMENTO - SERA"
27 MAG 1947







Queste sono le prime fotografie giunte a Roma sull'eccidio di Piana degli Albanesi o della Ginestra perpetrato il 1 Maggio da un gruppo di criminali che non è stato ancora possibile assicurare alla giustizia, sebbene più di cento persone siano state finora arrestate come sospette. Nella prima foto dall'alto si vede il primo di una colonna di carri armati inviati da Palermo subito dopo la strage per iniziare i rastrellamenti in tutta la Sicilia. Il carro armato avanza guardingo per le anguste strade di Piana degli Albanesi mentre gli uomini si appiattiscono ai muri. E' la stessa strada per cui, come si vede nella seconda foto, si svolgono i funerali delle otto vittime ora salite a dieci. Una grande folla satura di dolore e di sdegno invoca silenziosamente giustizia [illegible] giustizia umana può tardare o mancare, ma la giustizia divina infallibilmente rag[illegible] colpevoli». Questo dice il prete di rito greco che nell'ultima foto [illegible] confor[illegible] [illegible]ntiari delle vittime e gli onesti lav[illegible] chiedon[illegible] di tanta malvagia fall[illegible]

R. PREFETTURA DI

AVVISO IMPORTANTE

Si rende noto che il Ministero dell'Interno ha stabilito di corrispondere un premio:

1° - Di lire 800.000 (ottocentomila) a chiunque fornisca esatte notizie che portino alla cattura del bandito **Giuliano** Salvatore di Salvatore e di Lombardo Maria, nato a Montelepre il 22 Nov. 1922;

2° - Di lire 500.000 (cinquecentomila) per la cattura del bandito **Avila** Rosario di Rosario e di Amato Salvatrice, nato a Niscemi il 12 Febbraio 1899, capo della banda armata dei Niscemesi; somme proporzionalmente minori saranno corrisposte per la cattura degli altri componenti di questa ultima banda.

I nomi degli informatori saranno mantenuti nel più assoluto segreto.

LI 18 FEBBRAIO 1946

IL PREFETTO





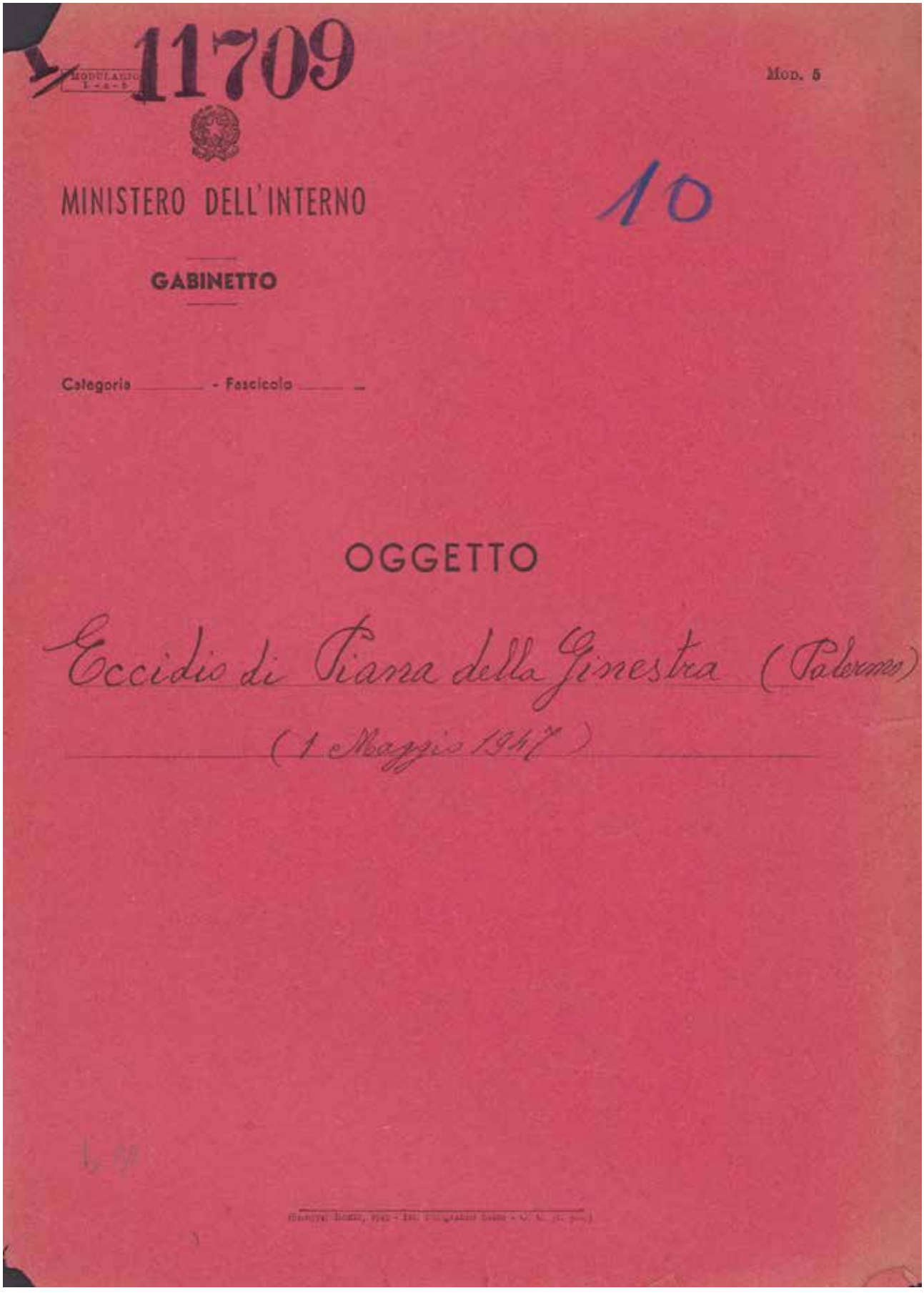
11709

MODULARIO F - 4 - 5

Mod. 5

MINISTERO DELL'INTERNO

10

GABINETTO

Categoria _____ - Fascicolo _____

OGGETTO

Eccidio di Piana della Ginestra (Palermo)

(1 Maggio 1947)

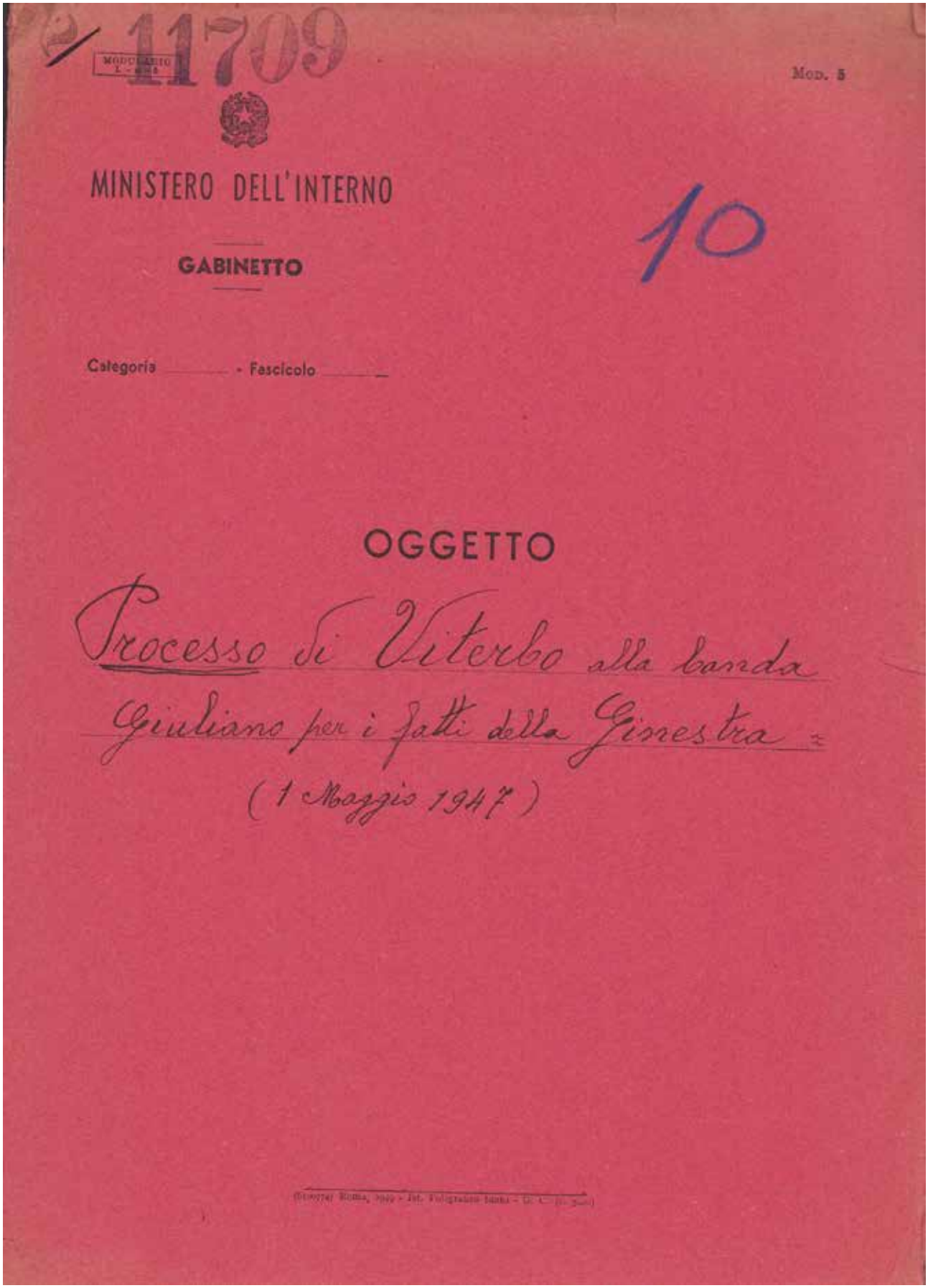

11709

MODULARIO L - [illegible]

Mod. 5

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

10

Categoria _____ - Fascicolo _____

OGGETTO

Processo di Viterbo alla banda Giuliano per i fatti della Ginestra

(1 Maggio 1947)



Il Messaggero di Roma

Il 1° maggio in Sicilia funestato da un tragico eccidio

Mentre i lavoratori della zona di Piana dei Greci erano radunati a comizio sono improvvisamente sparate numerose raffiche di mitra

Oggi mezza giornata di sciopero in tutta Italia in segno di protesta

IMPARARE per l'avvenire

IL TRATTATO DI PACE ITALIANO

Anche gli Stati Uniti restituiranno i beni italiani "congelati" in America

Invettive e pugilati alla Costituente durante la discussione sui fatti di Sicilia

Una scena di terrore

L'appello dell'Assemblea al civismo dei cittadini

Sciopero dalle 11

Il min. Scelba non ritiene che il movente sia politico

La questione di fiducia posta da Ramadier



IL NUOVO

CORRIERE DELLA SERA

La Costituente chiede un'energica azione contro gli autori e i mandanti della strage in Sicilia

Oggi alle 11 sciopero generale di protesta in tutta Italia

IL DOVERE DELLO STATO

I beni italiani negli Stati Uniti verranno sbloccati tra poco

Pugilati a Montecitorio fra comunisti e qualunquisti

Giorno di riflessione prima della crisi in Francia

Una folla d'inermi terrorizzata sotto le spietate raffiche omicide

Tragico atterraggio di un aereo a Torino



IL NUOVO

CORRIERE DELLA SERA

L PUGNO DI MOSCHE
EI RISPARMIATORI

Energica azione della polizia
contro i responsabili dell'eccidio in Sicilia

Una relazione di Scelba al Consiglio dei ministri

Critiche di Sumner Welles
al nostro trattato di pace

I RAPPORTI RUSSO-AMERICANI

Stalin affermò a Stassen
la sua volontà di cooperazione

Il generalissimo prende un accordo sull'energia atomica

Aumento del 15 per cento
sugli stipendi-base degli statali

Anche le pensioni migliorate - Entro l'anno il personale di ruolo e non di ruolo avrà ridotto del cinque per cento

Rapporti economici e tutela del lavoro
in un'elevata discussione alla Costituente

Ramadier minacciato
dall'estremismo degli scioperi

IL NUOVO
DELLA SERA
Milano, Giovedì 6 luglio 1950 - L. 20

on ridurrà
ni all'Europa

di difesa franco-anglo-americano di tutta l'Asia
ro Tito - Una seconda divisione U.S.A. in Corea



La salma di Giuliano dopo gli accertamenti giudiziari (Telefoto)

Quattro carabinieri nel cuor della notte
affrontano e uccidono Giuliano dopo mezz'ora di fuoco

Il bandito ha giocato la vita per la vanità: si era recato a Castelvetrano per posare in un documentario cinematografico senza sapere che si trattava di una trappola tesagli dal colonnello Luca



CORRIERE DELLA SERA

INDUSTRIALIZZARE L'AGRICOLTURA

Alberto Bertazzi

Inni in lingua araba

per la prima volta in San Pietro

Città del Vaticano

IL PROCESSO DI VITERBO

Collasso morale degli imputati per la morte di Salvatore Giuliano

A. Ga.

IL PROCESSO DI PERUGIA

Piangono i familiari

degli eredi degli uomini di Chiusa

Perugia

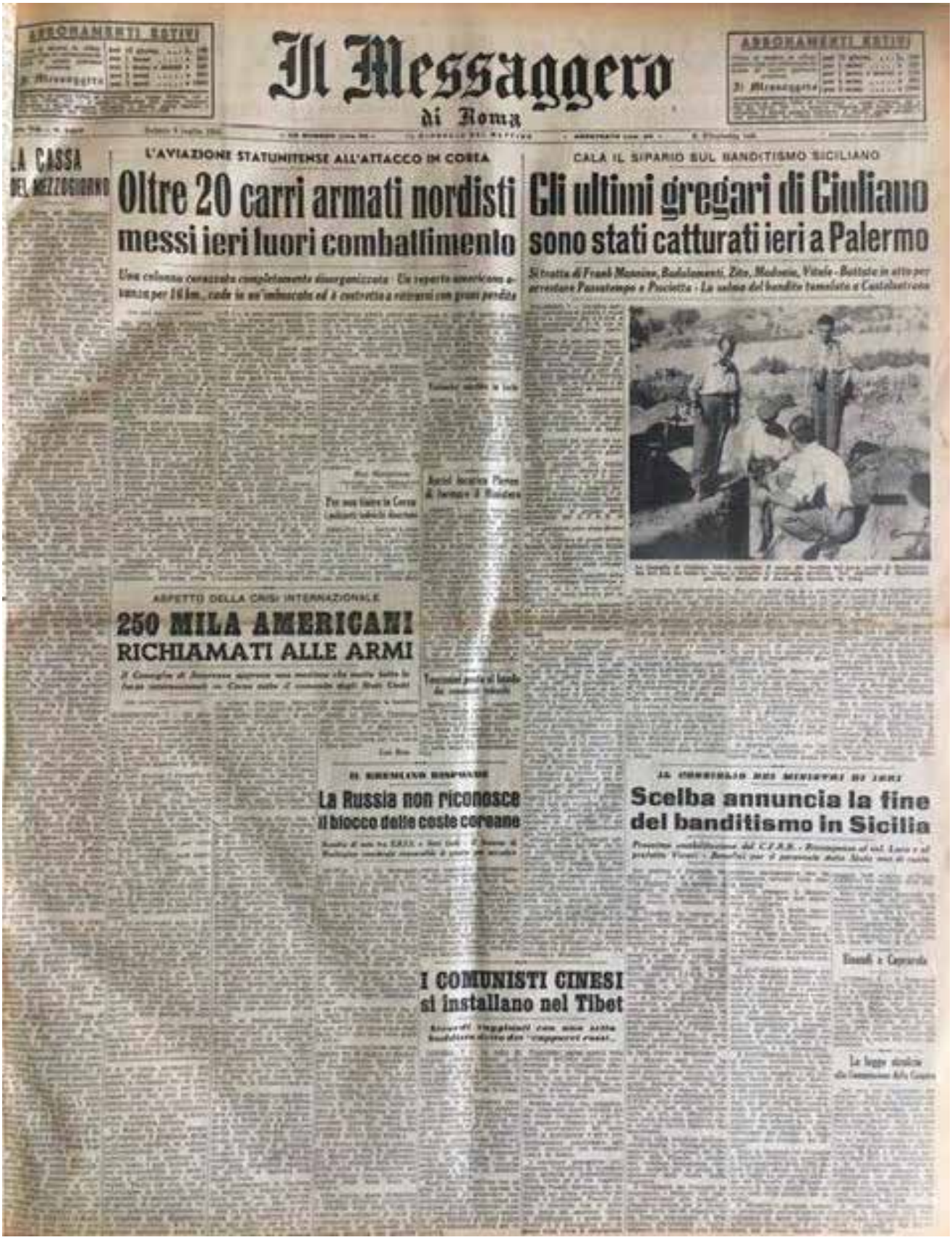

ABBONAMENTI ESTIVI

Il Messaggero di Roma

ABBONAMENTI ESTIVI

LA CASSA DEL MEZZOGIORNO

L'AVIAZIONE STATUNITENSE ALL'ATTACCO IN COREA

Oltre 20 carri armati nordisti messi ieri fuori combattimento

Una colonna corazzata completamente disorganizzata - Un reparto americano avanza per 16 km., cade in un'imboscata ed è costretto a ritirarsi con gravi perdite

CALA IL SIPARIO SUL BANDITISMO SICILIANO

Gli ultimi gregari di Giuliano sono stati catturati ieri a Palermo

Si tratta di Frank Mannino, Badalamenti, Zito, Madonia, Vitale - Battuta in atto per arrestare Passatempo e Pisciotta - La salma del bandito tumulata a Castelvetrano

ASPETTO DELLA CRISI INTERNAZIONALE

250 MILA AMERICANI RICHIAMATI ALLE ARMI

IL KREMLINO RISPONDE

La Russia non riconosce il blocco delle coste coreane

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IERI

Scelba annuncia la fine del banditismo in Sicilia

I COMUNISTI CINESI si installano nel Tibet

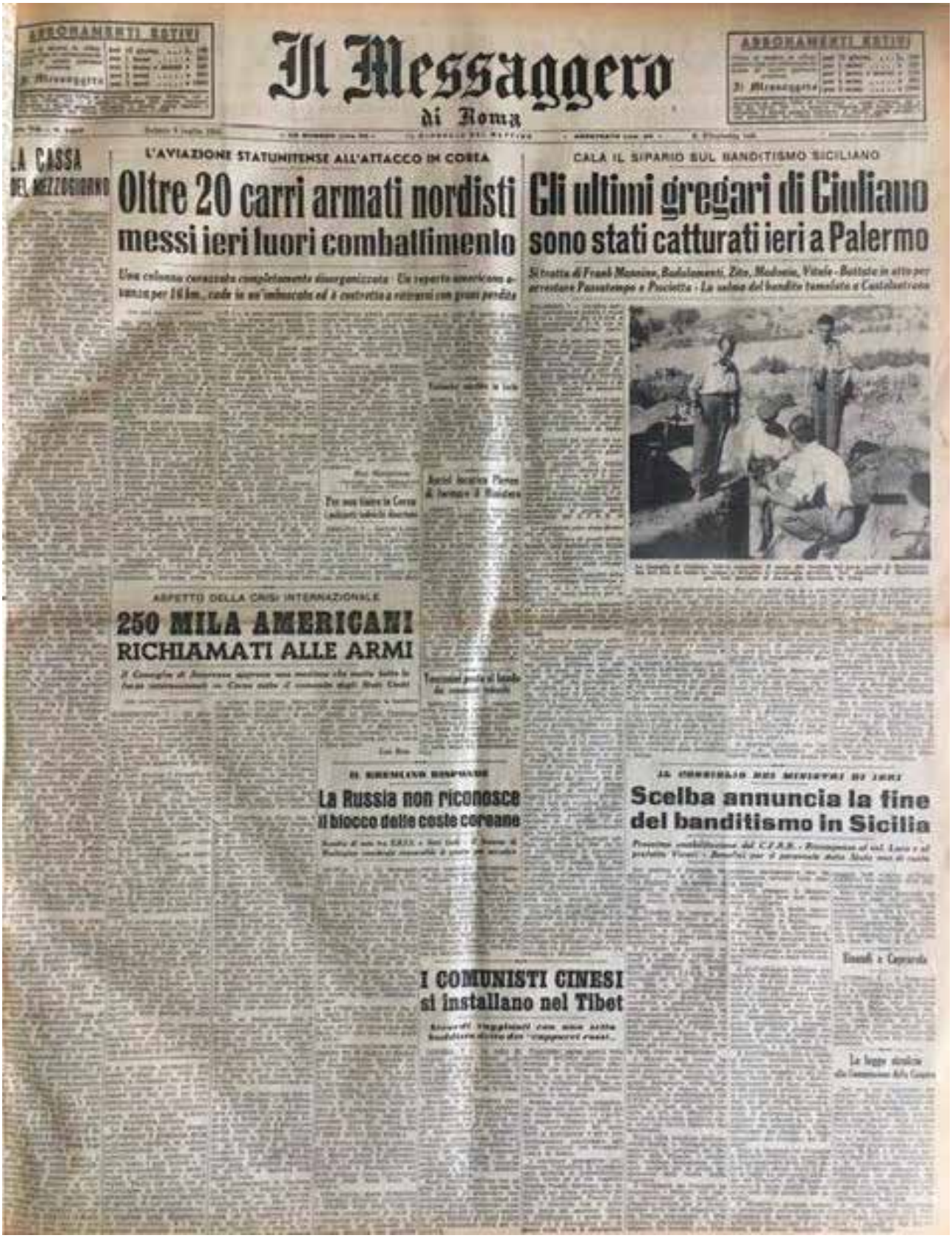

Il Messaggero di Roma

ABBONAMENTI POSTALI

LA CASSA DEL MEZZOGIORNO

L'AVIAZIONE STATUNITENSE ALL'ATTACCO IN COREA

Oltre 20 carri armati nordisti messi ieri fuori combattimento

Una colonna corazzata completamente disorganizzata - Un reparto americano avanza per 16 km., cade in un'imboscata ed è costretto a ritirarsi con gravi perdite

CALA IL SIPARIO SUL BANDITISMO SICILIANO

Gli ultimi gregari di Giuliano sono stati catturati ieri a Palermo

Si tratta di Frank Mannino, Badalamenti, Zito, Madonia, Vitale - Battisti in atto per arrestare Passatempo e Pisciotta - La salma del bandito tumulata a Castelvetrano

ASPETTO DELLA CRISI INTERNAZIONALE

250 MILA AMERICANI RICHIAMATI ALLE ARMI

Il Consiglio di Sicurezza approva una mozione che mette tutte le forze internazionali in Corea sotto il comando degli Stati Uniti

IL CREMLINO RISPONDE

La Russia non riconosce il blocco delle coste coreane

I COMUNISTI CINESI si installano nel Tibet

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IERI

Scelba annuncia la fine del banditismo in Sicilia



SOLENNEMENTE CELEBRATO
venticinquennio della Conciliazione

Giungono oggi a Vienna
sedici prigionieri della Russia

NEMMENO LA MORTE HA PLACATO IL RANCORE

"Finalmente tace!„ ha detto la madre di Giuliano
mentre la salma di Pisciotta passava sotto le sue finestre

Processato il pilota di un elicottero
per essersi abbassato pericolosamente

le lunghe ore di scuola...
BERTOLLI l'uovo
LAUTA MARCIA
COMUNICATO
NORD AMERICA
BERLITZ
OFFICINA
RICORDI e FINZI
AIR FRANCE
farsi la barba piacevolmente
è facile con le lame PAL
PAL



Catania - Mercoledì 22 Ottobre 1952

...IERE DI SICILIA

QUOTIDIANO DEL MATTINO

On. Scelba
Via Orazio 3
ROMA

28 OTT. 1952

LA REPLICA DEL CAPO DEL GOVERNO

...pone alla gogna di Nenni e Togliatti

...gli Esteri approvato a larga maggioranza

Il problema di Trieste

L'iniziativa inglese

La lezione di Stalin

Presentata alla Camera la legge elettorale

PROTAGONISTA LA SUA VECCHIA MAMMA

Un film su Giuliano all'esame delle autorità

Un gruppo di cineasti ha ultimato il copione che col consenso della famiglia del re di Montelepre dovrà narrare la vita di Turiddu - Si attende l'autorizzazione del competente ufficio per il primo colpo di manovella

Nostro servizio particolare

ROMA, 21 ottobre.

La notizia è sicura, e ci è stata confermata da persone addentro nelle segrete cose della famiglia Giuliano. E' in preparazione, cioè, un film sulla vita di Turiddu, e proprio la madre sarebbe il personaggio più illustre della realtà vivente.

Per ora abbiamo il copione soltanto: lo avrebbe steso un gruppo di cineasti con il consenso di Mamma Giuliano, ed ora si troverebbe allo esame delle autorità competenti romane per il normale svolgimento cinematografico.

Il libro narrerà i seguenti: «Mamma Giuliano partorisce».

Questo del film è un secondo episodio della famiglia di Turiddu. Mesi fa una grossa ditta già da tempo da produttori italiani e stranieri, Mario Lombardo, mamma del «re di Montelepre», assaporava come la possibilità di far qualcosa di eccezionale: addirittura di costituirsi un gruzzoletto. E se non è molto, considerando appunto con i familiari di Giuliano, apprendiamo che si sarebbe già concluso un film d'eccezione: qualcosa di nuovo, di sensazionale, che facesse rivivere tutta l'avventurosa odissea del bandito.

A dire il vero, le informazioni nostre, pur dando tempo fanno la figura della mamma di Turiddu, si preannunziavano quali personaggi di rilievo e protagonisti: tutti i componenti della famosa famiglia; gente, cioè, che più o meno ha avuto modo a che fare o con il carcere o con il confino.

In questo film «Mamma Giuliano» racconta «dovrebbe» rivivere tutta la storia di una mamma, e di tutta una famiglia cimentati al triste fato di un figlio alla macchia, costretto le vicende non notorie, e le sconosciute più forte, ossi un pizzico di umanità e di sentimento.

Di questo film, che è all'esame dell'ufficio cinematografico della Presidenza del Consiglio tra cenno e cenno capisci di doverete equivoco o di vicende surrealiste, ce ne stanno pochi occupanti un «...» della famiglia Giuliano, che nel passato sono a sparire carcere e confino per un'epoca parziale.

Senza dubbio si tratterà qui cimentati a qualcosa di veramente sensazionale. Un film del genere girerebbe il mondo con la rapidità d'un lampo, e si tratterebbe di affari d'oro.

Tutto del film sarebbero i luoghi cari a Turiddu: e quasi la ricostruzione fedele darebbe allegria un'atmosfera come più viva.

Non solo Montelepre (con i luoghi noti e ignoti) comparebbe di colpo alla attualità, ma Monreale, Sagana, Borgetto, Partinico, Partitello, Portella della Ginestra, e tutti i luoghi ai cui la cronaca di questi ultimi anni tanto ha parlato.

I personaggi del film sarebbero Mamma Giuliano e Maria... Scirotto in primo luogo; la madre e la sorella del bandito. Quest'ultima attraverso cui un pennino ci parla già ampiamente dopo il fatto di Pasquale Scirotto e la ligamia.

Altri personaggi: sindaco Giuseppino Genco, altre vecchie del Montelepre, e magari anche il maresciallo Tarabbia che assieme sotto i colpi di Giuliano che vi volle a Castelvetrano.

Antico Profazio, il figlio di Scirotto, sarà della partita, il con cui non mancherà don Peppino Giuliano e il padre.

Don Peppino — che pure non ha nulla meritevole in famiglia — e un po' il parente povero dei Giuliano: si è trasato da diciassette cinque anni di carcere e confino, e quando se ne è ripetuto ha ripreso immediatamente il suo stile moderno di vita. Medico Mariannina comode intervista a qualche amico e riceve don Peppino continua a vendere benzina allocata in Piazza Olivuzza e ad abitare una bella casetta alla Piazza di Ogliastro.

Il padre di Turiddu sarà certamente il personaggio più «sensazionale»: è l'unico della famiglia che abbia evitato di far conoscenza col carcere, e tutto lasciando supporre, è il personaggio che sempre dinanzi alla macchina da presa.

A Montelepre si parla molto di questo film, ma poco se ne conoscono con esattezza i termini.

Ma c'è persino che questo film possa avere un seguito, ove mai fosse permesso: una specie di cinematografia del Fascista e del Bandito.

Insomma «Mamma Giuliano racconta» dovrebbe costituire un gran successo. Ma non sappiamo quando si girerà questa storia nuova: Italia a abbandonare le gesta di un bandito e le sorti di una madre, a cui pochi anni dalla morte di Giuliano, è quando ancora i personaggi attuali e passati della vicenda siano settemonte sono ancor vivi.

Comunque in Sicilia un tal film, a parte la morbosa curiosità di taluni, non sarebbe gradito.

A. M.

IL DESIDERIO DI NAGUIB

"Liberare il Sudan dalle influenze straniere,,

(Nostro servizio)

CAIRO, 21 ottobre.

La questione del Sudan, bloccata ancora una volta, unicamente tra il governo di Londra e quello del Cairo, che sembrava avviato a buon fine per quanto riguarda la questione del canale di Suez e la soppressione delle truppe britanniche in cambio di una adesione egiziana al progetto di difesa del Medio Oriente.

Mentre al Cairo il generale Naguib sta conducendo estenuanti colloqui con i capi dei vari partiti, sindaci, compreso quello indipendente Ulema, rappresentanti dei Wafdisti, al posto Ufficio hanno luogo intensi, non meno importanti colloqui riservati, dei quali vengono a conoscenza per commenti non il governo britannico che ancora negli ambienti inglesi all'Egitto il condominio di fatto. Ministro al Cairo i colleghi del generale Naguib, si svolgono con grande pubblicità, a Londra mai avvengono con molta discrezione e quasi avvolti dalla segretezza.

Il Foreign Office si mantiene più riservato in proposito e si ha l'impressione che si voglia con molta calma e temporeggiando guadagnare tempo onde a nulla giovi della diplomazia britannica.

Il governo britannico è disposto a fare concessioni anche sul problema sudanese ma ci pare opportuno con i partiti del condominio e con

...il governo egiziano ed in ogni caso non vuol venire una soluzione di comodo.

Questi, infatti, in una nitidità economia al giornale egiziano «Al Akram», il generale Naguib ha dichiarato: «L'Egitto mira a liberare il Sudan da ogni influenza straniera; sia chi non si unisce ma che si separano completamente di noi due poi fare a meno del Sudan».

Se la Gran Bretagna vuole ca ora governare il Sudan, il primo risultato sarebbe la separazione dei due Stati indipendenti del Sudan settentrionale. La politica egiziana del Sudan è passata ad una fase attiva e mira a stabilire un completo diretto.

Questo avviene in un momento in cui la Gran Bretagna avrebbe accettato un periodo transitorio di 20 anni per il raggiungimento dell'indipendenza del Sudan, un periodo che mira che è stato ripetutamente in chiaro a tutte le delegazioni egiziane che una ...ssione a Londra che la Gran Bretagna aveva ritirato che il Sudan possa avere un governo entro la fine di quest'anno.

La Gran Bretagna ha di chiarito con i comandi generali delle truppe britanniche di Suez che non intende affatto determinare liberamente il loro stato futuro.

Vive impressione ha suscitato in tutto il Cairo la presenza di navi armati e soldati marocchini di fanteria della guardia dell'ambasciata britannica e di quella del Cairo.

Infine ultime notizie sull'es Faruk.

I giornali cairoti annunciano, infatti, ufficialmente che Faruk sarà rinviato a giudizio per alto tradimento a fronte altri capi di accusa. L'organo wafdista «Al Misri» afferma tra l'altro che la notizia «hanno destato di meravigliare Faruk per alto tradimento» e l'italiano stanno studiando se non sia il caso di elevare anche altre accuse a suo carico».

MAX RIBERA

Un morto e sei feriti

Deraglia a Nogent-Le Perreux il rapido Parigi-Basilea

PARIGI, 21 ottobre.

Il rapido Parigi-Basilea ha deragliato questo pomeriggio nei pressi di Nogent-Le Perreux.

Si lamentano un morto e sei feriti, tra il personale ferroviario. Tutti i viaggiatori sono ilesi incolumi dall'incidente.

Conclusi i lavori al Consiglio dei ministri dell' O.E.C.E.

Realistico discorso di Pella sulla disoccupazione in Italia

PARIGI, 21 ottobre.

Il Consiglio dei ministri dell'OECE ha concluso stasera i suoi lavori, tenuto mandato al Comitato esecutivo dell'organizzazione di preparare entro il 15 dicembre prossimo il IV rapporto annuale che dovrà tenere presente gli aspetti di un'azione di lungo periodo per la piena occupazione.

Il ministro Pella intervenendo per la seconda volta nella discussione ha dato ampiamente trattato la questione della ripartizione della mano d'opera e centrali, il problema relativo ai paesi sottosviluppati.

Il ministro Pella, che ripartirà domani in giornata per Roma, terrà domattina alle 11.30 una conferenza stampa ai giornalisti italiani.

Il bilancio regionale all'esame dell'Assemblea

PALERMO, 21 ottobre

Oggi all'Assemblea regionale si riunisce la seduta nella discussione sul bilancio regionale ed in particolare un ...

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO — UFFICIO STAMPA

da "IL MOMENTO SERA" del 23 OTT 1952

LA MADRE DI GIULIANO SAREBBE LA PROTAGONISTA D'UN FILM SUL BANDITO

Il copione della pellicola si troverebbe all'esame della censura e dovrebbe essere realizzato con la partecipazione di tutta la famiglia del "re di Montelepre"



PALERMO, 22.

La notizia è sicura, ed è stata confermata da persone addentro nelle segrete cose della famiglia Giuliano: è in preparazione un film sulla vita di Turiddu, e proprio la madre del bandito sarebbe il personaggio più illustre della realistica vicenda.

Per ora abbiamo il copione soltanto: lo avrebbe steso un gruppo di cineasti con il consenso di mamma Giuliano, ed ora si troverebbe all'esame delle autorità competenti romane un figlio alla macchia, nonché le visite sue notturne, e le scorribande più note, con un pizzico di umanità e di sentimento.

Senza dubbio ci troviamo qui dinnanzi a qualcosa di veramente sensazionale. Un film del genere girerebbe il mondo con la rapidità d'un lampo, e si tratterebbe di affari d'oro.

Teatro del film sarebbero i luoghi cari a Turiddu: e questa ricostruzione fedele darebbe all'opera un'attrattiva ancor più viva. Non solo Montelepre (con i luoghi noti e ignoti) tornerebbe di colpo alla attualità, ma Montedoro, Sagana, Borgetto, Giardinello, Partinico, Portella della Ginestra, e tutti i luoghi su cui la cronaca di questi ultimi anni tanto ha parlato.

I personaggi del film sarebbero Mamma Giuliano e Mariannina Sciortino in primo luogo: la madre e la sorella del bandito. Quest'ultima attraversa oggi un periodo di ancor più mordente attualità, dopo la vicenda di Pasquale Sciortino e della sua bigamia in America.

Altri personaggi sarebbero Giuseppina Gaglio, altra sorella del fuorilegge, ed il marito, con il figlio Turiddu, che assomiglia come una goccia d'acqua allo zio ucciso a Castelvetrano. Anche Pinuccio, il figlio di Sciortino, sarà della partita. E con essi non mancherà don Peppino Giuliano ed il padre.

Don Peppino — che pare non sia molto considerato in famiglia — è un po' il parente povero dei Giuliano: si è buscato fin dall'inizio cinque anni di carcere e confino, e quando se ne è uscito ha ripreso il suo ritmo modesto di vita. Mentre Mariannina concede interviste a quotidiani e riviste, don Peppino continua a vendere benzina miscelata in piazza Olivuzza e ad abitare una stamberga a Passo di Rigano.

Il padre di Turiddu sarà certamente il personaggio meno «sensazionale»: è l'unico della famiglia che abbia evitato di far conoscenza col carcere, e tutto tremante qual'è, c'è pericolo che svenga dinanzi alla macchina da presa.

Insomma «Mamma Giuliano racconta» dovrebbe costituire un gran successo. Ma non sappiamo quanto ci guadagnerebbe questa nostra Italia a sbandierare le gesta di un bandito o le ansie d'una madre, a così pochi anni dalla morte di Giuliano, e quando ancora i personaggi attivi e passivi della vicenda quasi settennale sono ancor vivi.

Comunque, in Sicilia un tal film, a parte la morbosa curiosità di taluni, non sarebbe gradito.

Pier Luigi Carli

/

Dr. Domenico De Gregorio
Prefetto del Consiglio dei Ministri
Direttore Generale dello Spettacolo

Via Veneto 56 - Tel. 474171 Roma

BINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

Con riferimento alla notizia apparsa su alcuni giornali circa un progetto di film sulla vita del bandito Giuliano, si informa la S.V. che già lo scorso anno era stata diffusa dalla stampa analoga notizia, che però in seguito, risultò priva di fondamento.

Questo Ufficio non mancò nell'occasione di avvertire l'Associazione dei produttori cinematografici che non avrebbe in nessun caso autorizzato una simile iniziativa e che mai sarebbe stato concesso il visto di proiezione in pubblico ad un film che si riferisse alla vita del bandito siciliano.

Sul progetto, al quale si riferiscono i quotidiani della scorsa settimana, si è in grado di assicurare - almeno per quanto riguarda il regista De Sica - che la notizia è inventata di sana pianta.

Nulla si conosce dell'iniziativa attribuita al regista Frank Capra, ma si ha motivo di ritenere che anche in questo caso la notizia diffusa dalla stampa sia falsa.

3 - NOV 1952

Archivio Gabinetto
- 1 NOV. 1952
1367 111

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Sg. UFFICIO SERVIZIO E SITUAZIONE

N. 839/2 di prot. R.P. *Roma, li* 3 novembre 1952

Risposta al *del* *n.* *Allegati n.*

OGGETTO: Programmazione di un film sul bandito Giuliano.-

AL MINISTERO DELL'INTERNO-Gabinetto - ROMA
AL MINISTERO DELL'INTERNO-Direz.Gen.della P.S.-ROMA

Com'é noto,la stampa,in questi ultimi giorni,ha dato notizia della programmazione di un film sul bandito Giuliano,da parte di Frank Capra e di Vittorio De Sica. Si é parlato anche del pagamento di 365 milioni alla mamma e alla sorella di Giuliano,perché accettino di far portare sullo schermo la vicenda del rispettivo figlio e fratello.-

Tutto ciò ha suscitato aspre critiche in molte sfere dell'opinione pubblica ben pensante,la quale rileva come,a parte ogni ragione di ordine politico interno, che pure assume una peculiare importanza,i riflessi del progettato film,nei Paesi stranieri,sarebbero ben poco edificanti per il nome italiano.-

D'altra parte l'eco delle gesta di Giuliano e delle polemiche che ne sono scaturite non s'é ancora spenta, perché sia il caso di alimentarla attraverso una produzione cinematografica,che indubbiamente esaspererebbe la

./.

RISERVATO PERSONALE
DISCUSSO
Indirizzo telegrafico - Carabinieri Comando - Roma

curiosità delle masse.-

Crederei pertanto opportuno un intervento degli organi centrali competenti diretto,se possibile,nei modi che saranno giudicati più convenienti,ad evitare la realizzazione del film o,quanto meno,ad eliminare da esso ogni spunto che possa comunque riaccendere commenti,recriminazioni,considerazioni o induzioni esizieli per la reputazione di Istituti e di Autorità.-

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA
COMANDANTE GENERALE
-A. Mennerini -



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù